
DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008, n. 112

Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria.

Vigente al: 4-5-2019

ATTIVA RIFERIMENTI
NORMATIVI

Titolo I

FINALITA' E AMBITO DI INTERVENTO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni urgenti finalizzate alla promozione dello sviluppo economico e alla competitivita' del Paese, anche mediante l'adozione di misure volte alla semplificazione dei procedimenti amministrativi concernenti, in particolare, la liberta' di iniziativa economica, nonche' a restituire potere di acquisto alle famiglie, a garantire la razionalizzazione, l'efficienza e l'economicita' dell'organizzazione amministrativa, oltre che la necessaria semplificazione dei procedimenti giudiziari incidenti su tali ambiti;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per garantire la stabilizzazione della finanza pubblica, al fine di garantire il rispetto degli impegni in sede internazionale ed europea indispensabili, nell'attuale quadro di finanza pubblica, per il conseguimento dei connessi obiettivi di stabilita' e crescita assunti;

Ravvisata, inoltre, la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare le connesse disposizioni dirette a garantire gli interventi di perequazione tributaria occorrenti per il rispetto dei citati vincoli;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 giugno 2008;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e per la semplificazione normativa;

E m a n a il seguente decreto-legge:

Art. 1

Finalita' e ambito di intervento

1. Le disposizioni del presente decreto comprendono le misure necessarie e urgenti per attuare, a decorrere dalla seconda meta' dell'esercizio finanziario in corso, un intervento organico diretto a conseguire, unitamente agli altri provvedimenti indicati nel Documento di programmazione **((economico-finanziaria))** per il 2009:

a) un obiettivo di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche che risulti pari al 2,5 per cento del PIL nel 2008 e, conseguentemente, al 2 per cento nel 2009, all'1 per cento nel 2010 e allo 0,1 per cento nel 2011 nonche' a mantenere il rapporto tra debito pubblico e PIL entro valori non superiori al 103,9 per cento nel 2008, al 102,7 per cento nel 2009, al 100,4 per cento nel 2010 ed al 97,2 per cento nel 2011;

((b)) la crescita del tasso di incremento del PIL rispetto agli andamenti tendenziali per l'esercizio in corso e per il successivo triennio attraverso l'immediato avvio di maggiori investimenti in materia di innovazione e ricerca, sviluppo dell'attivita' imprenditoriale, efficientamento e diversificazione delle fonti di energia, potenziamento dell'attivita' della pubblica amministrazione e rilancio delle privatizzazioni, edilizia residenziale e sviluppo delle citta' nonche' attraverso interventi volti a garantire condizioni di competitivita' per la semplificazione e l'accelerazione delle procedure amministrative e giurisdizionali incidenti sul potere di acquisto delle famiglie e sul costo della vita e concernenti le attivita' di impresa nonche' per la semplificazione dei rapporti di lavoro tali da determinare effetti positivi in termini di crescita economica e sociale.

((1-bis. In via sperimentale, la legge finanziaria per l'anno 2009 contiene esclusivamente disposizioni strettamente attinenti al suo contenuto tipico con l'esclusione di disposizioni finalizzate direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia nonche' di carattere

ordinamentale, microsettoriale e localistico.))

Titolo II

SVILUPPO ECONOMICO, SEMPLIFICAZIONE

E COMPETITIVITA'

Capo I

Innovazione

Art. 2

Banda larga

1. Gli interventi di installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica sono realizzabili mediante denuncia di inizio attivita'.
2. **((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 FEBBRAIO 2016, N. 33))**.
3. **((PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 15 FEBBRAIO 2016, N. 33))**. All'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni compete altresì l'emanazione del regolamento in materia di installazione delle reti dorsali.
4. L'operatore della comunicazione, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico dell'Amministrazione territoriale competente la denuncia, accompagnata da una dettagliata relazione e dagli elaborati progettuali, che asseveri la conformita' delle opere da realizzare alla normativa vigente. Con il medesimo atto, trasmesso anche al gestore interessato, indica le infrastrutture civili esistenti di cui intenda avvalersi ai sensi del comma 2 per la posa della fibra.
5. Le infrastrutture destinate all'installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
6. La denuncia di inizio attivita' e' sottoposta al termine massimo di efficacia di tre anni. L'interessato e' comunque tenuto a comunicare allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori.
7. Qualora l'immobile interessato dall'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di trenta giorni antecedente l'inizio dei lavori decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia e' priva di effetti.
8. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia stato allegato alla denuncia il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di trenta giorni di cui al comma 4 decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, la denuncia e' priva di effetti.
9. La sussistenza del titolo e' provata con la copia della denuncia di inizio attivita' da cui risulti la data di ricevimento della denuncia, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto nonche' gli atti di assenso eventualmente necessari.
10. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ove entro il termine indicato al comma 4 sia riscontrata l'assenza di una o piu' delle condizioni legittimanti, ovvero qualora esistano specifici motivi ostativi di sicurezza, incolumita' pubblica o salute, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento, contestualmente indicando le modifiche che si rendono necessarie per conseguire l'assenso dell'Amministrazione. E' comunque salva la facolta' di ripresentare la denuncia di inizio attivita', con le modifiche e le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa vigente.
11. L'operatore della comunicazione decorso il termine di cui al comma 4 e nel rispetto dei commi che precedono da' comunicazione dell'inizio dell'attivita' al Comune.
12. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformita' dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attivita'.
13. Per gli aspetti non regolati dal presente articolo si applica l'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 6 giugno 2001, n. 380, nonche' il regime sanzionatorio previsto dal medesimo decreto. Possono applicarsi, ove ritenute piu' favorevoli dal richiedente, le disposizioni di cui all'articolo 45.
14. Salve le disposizioni di cui agli articoli 90 e 91 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, i soggetti pubblici non possono opporsi alla installazione nella loro proprieta' di reti e impianti interrati di comunicazione elettronica in fibra ottica, ad eccezione del caso che si tratti di beni facenti parte del patrimonio indisponibile dello Stato, delle province e dei comuni e che tale attivita' possa arrecare concreta turbativa al pubblico servizio. L'occupazione e l'utilizzo del suolo pubblico per i fini di cui alla presente norma non necessitano di autonomo titolo abilitativo. (28)
15. Gli articoli 90 e 91 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 si applicano anche alle opere occorrenti per la realizzazione degli impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica su immobili di proprieta' privata, senza la necessita' di alcuna preventiva richiesta di utenza.
- 15-bis. Per gli interventi di installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica, la profondita' minima dei lavori di scavo, anche in deroga a quanto stabilito dalla normativa vigente, puo' essere ridotta, salvo che l'ente gestore dell'infrastruttura civile non comunichi specifici motivi ostativi entro trenta giorni dal ricevimento dell'atto di cui al comma 4.

AGGIORNAMENTO (28)

La Corte Costituzionale con sentenza del 25 - 28 gennaio 2010 n. 20 (in G.U. 1a s.s 3/2/2010 n. 5) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per

lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nella parte in cui non include i beni facenti parte del patrimonio indisponibile delle Regioni tra i beni la cui titolarità legittima l'opposizione alla installazione di reti e impianti interrati di comunicazione elettronica in fibra ottica, ove tale attività possa arrecare concreta turbativa al pubblico servizio".

Art. 3 Start up

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti i seguenti commi:

"6-bis. Le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 1, dell'articolo 67 derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale in società di cui all'articolo 5, escluse le società semplici e gli enti ad esse equiparati, e all'articolo 73, comma 1, lettera a), costituite da non più di sette anni, possedute da almeno tre anni, ovvero dalla cessione degli strumenti finanziari e dei contratti indicati nelle disposizioni di cui alle lettere c) e c-bis) relativi alle medesime società, rispettivamente posseduti e stipulati da almeno tre anni, non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti qualora e nella misura in cui, entro due anni dal loro conseguimento, siano reinvestite in società di cui all'articolo 5 e all'articolo 73, comma 1, lettera a), che svolgono la medesima attività, mediante la sottoscrizione del capitale sociale o l'acquisto di partecipazioni al capitale delle medesime, sempreché si tratti di società costituite da non più di tre anni.

6-ter. L'importo dell'esenzione prevista dal comma **((6-bis))** non può in ogni caso eccedere il quintuplo del costo sostenuto dalla società le cui partecipazioni sono oggetto di cessione, nei cinque anni anteriori alla cessione, per l'acquisizione o la realizzazione di beni materiali ammortizzabili, diversi dagli immobili, e di beni immateriali ammortizzabili, nonché per spese di ricerca e sviluppo."

Art. 4 Strumenti innovativi di investimento

1. Per lo sviluppo di programmi di investimento destinati alla realizzazione di iniziative produttive con elevato contenuto di innovazione, anche consentendo il coinvolgimento degli apporti dei soggetti pubblici e privati operanti nel territorio di riferimento, e **((alla valorizzazione))** delle risorse finanziarie destinate allo scopo, anche derivanti da cofinanziamenti europei ed internazionali, possono essere costituiti appositi fondi di investimento con la partecipazione di investitori pubblici e privati, articolati in un sistema integrato tra fondi di livello nazionale e rete di fondi locali. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di costituzione e funzionamento dei fondi, di apporto agli stessi e le ulteriori disposizioni di attuazione.

((1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.A. può essere autorizzata, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, ad istituire un apposito fondo, attraverso cui partecipare, sulla base di un adeguato sistema di verifica della sostenibilità economico-finanziaria delle iniziative, nonché di garanzie prestate dagli stessi soggetti beneficiari diversi dalla pubblica amministrazione, tale da escludere la garanzia dello Stato sulle iniziative medesime, anche in via sussidiaria, e di intese da stipularsi con le amministrazioni locali, regionali e centrali per l'implementazione dei programmi settoriali di rispettiva competenza, a fondi per lo sviluppo, compresi quelli di cui all'articolo 44 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, sui fondi strutturali, e quelli in cui può intervenire il Fondo europeo per gli investimenti.))

2. Dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sono escluse garanzie a carico delle Amministrazioni Pubbliche sulle operazioni attivabili ai sensi del comma 1.

Capo II
Impresa

Art. 5 Sorveglianza dei prezzi

1. I commi 198 e 199 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono sostituiti dai seguenti:

"198. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Garante per la sorveglianza dei prezzi che svolge la funzione di sovrintendere alla tenuta ed elaborazione dei dati e delle informazioni segnalate agli "uffici prezzi" delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui al comma 196. Esso **((verifica le segnalazioni delle associazioni dei consumatori riconosciute, analizza le ulteriori segnalazioni))** ritenute meritevoli di approfondimento e decide, se necessario, di avviare indagini conoscitive finalizzate a verificare l'andamento dei prezzi di determinati prodotti e servizi. I risultati dell'attività svolta sono messi a disposizione, su richiesta, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato."

"199. Per l'esercizio della propria attività il Garante di cui al **((comma 198))** si avvale dei dati rilevati dall'ISTAT, della collaborazione dei Ministeri competenti per materia, dell'Ismea, dell'Unioncamere, delle Camere di commercio **((industria, artigianato e agricoltura))**, nonché del

supporto operativo della Guardia di finanza per lo svolgimento di indagini conoscitive. Il Garante puo' convocare le imprese e le associazioni di categoria interessate al fine di verificare i livelli di prezzo dei beni e dei servizi di largo consumo corrispondenti al corretto e normale andamento del mercato. L'attivita' del Garante viene resa nota al pubblico attraverso il sito dell'Osservatorio dei prezzi del Ministero dello sviluppo economico. **((Nel sito sono altresì tempestivamente pubblicati ed aggiornati quadri di confronto, elaborati a livello provinciale, dei prezzi dei principali beni di consumo e durevoli, con particolare riguardo ai prodotti alimentari ed energetici, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.))**".

2. Ai commi 200 e 201 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole "di cui al comma 199", sono sostituite dalle seguenti "di cui al comma 198".

Art. 6

Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese

1. Le iniziative delle imprese italiane dirette alla loro promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati diversi da quelli dell'Unione Europea possono fruire di agevolazioni finanziarie esclusivamente nei limiti ed alle condizioni previsti dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione Europea del 15 dicembre 2006, relativo agli aiuti di importanza minore (de minimis).
2. Le iniziative ammesse ai benefici sono:
 - a) la realizzazione di programmi aventi caratteristiche di investimento finalizzati al lancio ed alla diffusione di nuovi prodotti e servizi ovvero all'acquisizione di nuovi mercati per prodotti e servizi già esistenti, attraverso l'apertura di strutture volte ad assicurare in prospettiva la presenza stabile nei mercati di riferimento;
 - b) studi di prefattibilità e di fattibilità collegati ad investimenti italiani all'estero, nonché programmi di assistenza tecnica collegati ai suddetti investimenti;
 - c) altri interventi prioritari.
3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico **((, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,))** sono determinati i termini, le modalità e le condizioni degli interventi, le attività e gli obblighi del gestore, le funzioni di controllo nonché la composizione e i compiti del Comitato per l'amministrazione del fondo di cui al comma 4. Sino alla emanazione del decreto restano in vigore i criteri e le procedure attualmente vigenti.
4. Per le finalità dei commi precedenti sono utilizzate le disponibilità del Fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981 n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 con le stesse modalità di utilizzo delle risorse del Fondo rotativo, con riserva di destinazione alle piccole e medie imprese pari al 70% annuo.
5. E' abrogato il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, ad eccezione dei commi 1 e 4 dell'articolo 2 e degli articoli 10, 11, 20, 22 e 24. E' inoltre abrogata la legge 20 ottobre 1990, n. 304 ad eccezione degli articoli 4 e 6, e sono abrogati, altresì, i commi 5, 6, 6-bis, 7 e 8, dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143.
6. I riferimenti alle norme abrogate ai sensi del presente articolo contenuti nel comma 1, dell'articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, devono intendersi sostituiti dal riferimento al presente articolo.

Art. 6-bis

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 LUGLIO 2009, N. 99))

Art. 6-ter

(Banca del Mezzogiorno)

1. Al fine di assicurare la presenza nelle regioni meridionali d'Italia di un istituto bancario in grado di sostenere lo sviluppo economico e di favorirne la crescita, e' costituita la società per azioni "Banca del Mezzogiorno".
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare, nel rispetto delle disposizioni del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' nominato il comitato promotore, con oneri a carico delle risorse di cui al comma 4.
3. Con il decreto di cui al comma 2 sono altresì disciplinati:
 - a) i criteri per la redazione dello statuto, nel quale e' previsto che la Banca abbia necessariamente sede in una regione del Mezzogiorno d'Italia;
 - b) le modalità di composizione dell'azionariato della Banca, in maggioranza privato e aperto all'azionariato popolare diffuso, e il riconoscimento della funzione di soci fondatori allo Stato, alle regioni, alle province, ai comuni, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e agli altri enti e organismi pubblici, aventi sede nelle regioni meridionali, che conferiscono una quota di capitale sociale;
 - c) le modalità per provvedere, attraverso trasparenti offerte pubbliche, all'acquisizione di marchi e di denominazioni, entro i limiti delle necessita' operative della Banca, di rami di azienda già appartenuti ai banche meridionali e insulari;
 - d) e modalità di accesso della Banca ai fondi e ai finanziamenti internazionali, con particolare riferimento alle risorse prestate da organismi sopranazionali per lo sviluppo delle aree geografiche sottoutilizzate.
4. E' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2008 per

l'apporto al capitale della Banca da parte dello Stato, quale soggetto fondatore. Entro cinque anni dall'inizio dell'operatività della Banca tale importo è restituito allo Stato, il quale cede alla Banca stessa tutte le azioni ad esso intestate ad eccezione di una.

5. All'onere di cui al comma 4 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 2,5 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e, quanto a 2,5 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. **((25))**

AGGIORNAMENTO (25)

La L. 23 dicembre 2009, n. 191, ha disposto (con l'art. 2, comma 165) che "È istituito il Comitato promotore della "Banca del Mezzogiorno Spa", di seguito denominata: "Banca", di cui all'articolo 6-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il Comitato è composto da un numero massimo di quindici membri nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in rappresentanza delle categorie economiche e sociali, di cui almeno cinque espressione di soggetti bancari e finanziari aventi sede legale in una delle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia), almeno uno espressione dell'imprenditorialità giovanile e uno della società Poste italiane Spa. Il Comitato promotore è costituito senza oneri per la finanza pubblica."

Art. 6-quater

((Concentrazione strategica degli interventi del Fondo per le aree sottoutilizzate))

((1. Al fine di rafforzare la concentrazione su interventi di rilevanza strategica nazionale delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, su indicazione dei Ministri competenti sono revocate le relative assegnazioni operate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per il periodo 2000-2006 in favore di amministrazioni centrali con le delibere adottate fino al 31 dicembre 2006, nel limite dell'ammontare delle risorse che entro la data del 31 maggio 2008 non sono state impegnate o programmate nell'ambito di accordi di programma quadro sottoscritti entro la medesima data, con esclusione delle assegnazioni per progetti di ricerca, anche sanitaria. In ogni caso è fatta salva la ripartizione dell'85% delle risorse alle regioni del Mezzogiorno e del restante 15% alle regioni del Centro-Nord.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, per le analoghe risorse ad esse assegnate, costituiscono norme di principio per le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, definisce, di concerto con i Ministri interessati, i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse disponibili previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Le risorse oggetto della revoca di cui al comma 1 che siano già state trasferite ai soggetti assegnatari sono versate in entrata nel bilancio dello Stato per essere riassegnate alla unità previsionale di base in cui è iscritto il Fondo per le aree sottoutilizzate.))

Art. 6-quinquies

((Fondo per il finanziamento di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale))

((1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall'anno 2009, un fondo per il finanziamento, in via prioritaria, di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, ivi comprese le reti di telecomunicazione e quelle energetiche, di cui è riconosciuta la valenza strategica ai fini della competitività e della coesione del Paese. Il fondo è alimentato con gli stanziamenti nazionali assegnati per l'attuazione del Quadro Strategico Nazionale per il periodo 2007-2013 in favore di programmi di interesse strategico nazionale, di progetti speciali e di riserve premiali, fatte salve le risorse che, alla data del 31 maggio 2008, siano state vincolate all'attuazione di programmi già esaminati dal CIPE o destinate al finanziamento del meccanismo premiale disciplinato dalla delibera CIPE 3 agosto 2007, n. 82.

2. Con delibera del CIPE, su proposta del Ministero dello sviluppo economico d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si provvede alla ripartizione del fondo di cui al comma 1, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, fermo restando il vincolo di concentrare nelle regioni del Mezzogiorno almeno l'85% degli stanziamenti nazionali per l'attuazione del quadro strategico nazionale per il periodo 2007-2013. Lo schema di delibera del CIPE è trasmesso al Parlamento per il parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. Nel rispetto delle procedure

previste dal regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, e successive modificazioni, i Programmi operativi nazionali finanziati con risorse comunitarie per l'attuazione del Quadro Strategico Nazionale per il periodo 2007-2013 possono essere ridefiniti in coerenza con i principi di cui al presente articolo.

3. Costituisce un principio fondamentale, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, la concentrazione, da parte delle regioni, su infrastrutture di interesse strategico regionale delle risorse del Quadro Strategico Nazionale per il periodo 2007-2013 in sede di predisposizione dei programmi finanziati dal Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e di ridefinizione dei programmi finanziati dai Fondi strutturali comunitari.)

Art. 6-sexies

(Ricognizione delle risorse per la programmazione unitaria)

1. Per promuovere il coordinamento della programmazione statale e regionale ed in particolare per garantire l'unitarietà dell'impianto programmatico del Quadro strategico nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013 e favorire il tempestivo e coordinato utilizzo delle relative risorse, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministero dello sviluppo economico, effettua la ricognizione delle risorse generate da progetti originariamente finanziati con fonti di finanziamento diverse dai Fondi strutturali europei ed inseriti nei programmi cofinanziati che siano oggetto di rimborso a carico del bilancio comunitario e del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, in particolare individuando le risorse che non siano state impegnate attraverso obbligazioni giuridicamente vincolanti correlate alla chiusura dei Programmi Operativi 2000-2006 e alla rendicontazione delle annualità 2007 e 2008 dei Programmi Operativi 2007-2013, anche individuando modalità per evitare il disimpegno automatico delle relative risorse impegnate sul bilancio comunitario.

2. All'esito della ricognizione di cui al comma 1 e comunque entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta la riprogrammazione che definisce le modalità di impiego delle risorse, i criteri per la selezione e le modalità di attuazione degli interventi che consentano di assicurare la qualità della spesa e di accelerarne la realizzazione anche mediante procedure sostitutive nei casi di inerzia o inadempimento delle amministrazioni responsabili. L'intesa, tenuto conto del vincolo delle precedenti assegnazioni alle amministrazioni centrali e regionali, in attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, individua gli interventi speciali per promuovere lo sviluppo economico e rimuovere gli squilibri economici e sociali, con priorità per gli interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale e regionale di cui è riconosciuta la valenza strategica ai fini della competitività e della coesione. (46) **((48))**

3. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) approva l'intesa di cui al comma precedente ed assume con propria deliberazione gli atti necessari alla riprogrammazione delle risorse e all'attuazione della stessa. Prima dell'approvazione da parte del CIPE, la riprogrammazione delle risorse di cui al periodo precedente è trasmessa al Parlamento ai fini dell'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.

4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulla base dell'intesa di cui ai commi 2 e 3 e della riprogrammazione delle risorse disponibili approvata dal CIPE, promuove con le singole regioni interessate la stipula delle intese istituzionali di programma di cui all'articolo 2, comma 203, lettera b) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, per individuare il programma degli interventi e le relative modalità di attuazione. Ai fini del conseguimento degli obiettivi ed in coerenza con le modalità di attuazione del Quadro strategico nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013 le intese saranno sottoscritte anche dal Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni.

5. Le intese istituzionali di programma di cui al comma precedente costituiscono lo strumento di attuazione di quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 6-quinquies del presente decreto.

AGGIORNAMENTO (46)

Il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, ha disposto (con l'art. 1, comma 1), in relazione all'art. 6-sexies, comma 2, che "È fissato al 31 marzo 2011 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata con scadenza in data anteriore al 15 marzo 2011".

AGGIORNAMENTO (48)

Il D.P.C.M. 25 marzo 2011 (in G.U. 31/03/2011, n. 74) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il termine di cui al comma 2 del presente articolo è prorogato al 31 dicembre 2011.

Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica ha effetto dal 1° aprile 2011.

Capo III

Energia

Art. 7

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 31 MARZO 2011, N. 34, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 MAGGIO 2011, N. 75))

Art. 8

1. Il divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nelle acque del golfo di Venezia, di cui all'articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, come modificata dall'articolo 26 della legge 31 luglio 2002, n. 179, si applica fino a quando il Consiglio dei Ministri, d'intesa con la regione Veneto, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, non abbia definitivamente accertato la non sussistenza di rischi apprezzabili di subsidenza sulle coste, sulla base di nuovi e aggiornati studi, che dovranno essere presentati dai titolari di permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione, utilizzando i metodi di valutazione piu' conservativi e prevedendo l'uso delle migliori tecnologie disponibili per la coltivazione. Ai fini della suddetta attivita' di accertamento, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), di cui all'articolo 28 del presente decreto.

((1-bis. Al fine di tutelare le risorse nazionali di idrocarburi in mare localizzate nel mare continentale e in ambiti posti in proximita' delle aree di altri Paesi rivieraschi oggetto di attivita' di ricerca e coltivazione di idrocarburi, per assicurare il relativo gettito fiscale allo Stato e al fine di valorizzare e provare in campo l'utilizzo delle migliori tecnologie nello svolgimento dell'attivita' mineraria, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Regioni interessate, puo' autorizzare, previo espletamento della procedura di valutazione di impatto ambientale che dimostri l'assenza di effetti di subsidenza dell'attivita' sulla costa, sull'equilibrio dell'ecosistema e sugli insediamenti antropici, per un periodo non superiore a cinque anni, progetti sperimentali di coltivazione di giacimenti. I progetti sono corredati sia da un'analisi tecnico-scientifica che dimostri l'assenza di effetti di subsidenza dell'attivita' sulla costa, sull'equilibrio dell'ecosistema e sugli insediamenti antropici e sia dai relativi progetti e programmi dettagliati di monitoraggio e verifica, da condurre sotto il controllo del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Ove nel corso delle attivita' di verifica vengano accertati fenomeni di subsidenza sulla costa determinati dall'attivita', il programma dei lavori e' interrotto e l'autorizzazione alla sperimentazione decade. Qualora al termine del periodo di validita' dell'autorizzazione venga accertato che l'attivita' e' stata condotta senza effetti di subsidenza dell'attivita' sulla costa, nonche' sull'equilibrio dell'ecosistema e sugli insediamenti antropici, il periodo di sperimentazione puo' essere prorogato per ulteriori cinque anni, applicando le medesime procedure di controllo)).((101))

((1-ter. Nel caso di attivita' di cui al comma 1-bis, ai territori costieri si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 5, della legge n.239 del 2004 e successive modificazioni)).((101))

((1-quater. All'articolo 1, comma 5, della legge 23 agosto 2004, n. 239, e successive modificazioni, dopo le parole: "Le regioni" sono inserite le seguenti: ", gli enti pubblici territoriali")).((101))

2. I titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi nel cui ambito ricadono giacimenti di idrocarburi definiti marginali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, attualmente non produttivi e per i quali non sia stata presentata domanda per il riconoscimento della marginalita' economica, comunicano al Ministero dello sviluppo economico entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'elenco degli stessi giacimenti, mettendo a disposizione dello stesso Ministero i dati tecnici ad essi relativi.

3. Il Ministero dello sviluppo economico, entro i sei mesi successivi al termine di cui al comma 2, pubblica l'elenco dei giacimenti di cui al medesimo comma 2, ai fini della attribuzione mediante procedure competitive ad altro titolare, anche ai fini della produzione di energia elettrica, in base a modalita' stabilite con decreto dello stesso Ministero da emanare entro il medesimo termine. (28)

4. E' abrogata ogni incentivazione sancita dall'articolo 5 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, per i giacimenti marginali.

AGGIORNAMENTO (28)

La Corte Costituzionale con sentenza del 16 - 30 dicembre 2009, n. 339 (in G.U. 1a s.s. 7/1/2010, n. 1) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 8, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nella parte in cui non prevede un adeguato coinvolgimento delle regioni nel procedimento finalizzato all'adozione del decreto del Ministero dello sviluppo economico, concernente le modalita' delle procedure competitive per l'attribuzione della concessione ad altro titolare".

AGGIORNAMENTO (101)

Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 23 maggio - 12 luglio 2017, n. 170 (in G.U. 1ª s.s. 19/07/2017, n. 29), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 38, comma 10 del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164 (che ha introdotto i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater al presente articolo).

Art. 9

Sterilizzazione dell'IVA sugli aumenti petroliferi

1. All'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,

sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole "puo' essere" sono modificate con le parole: "e' adottato";

b) al primo periodo, dopo le parole "a due punti percentuali rispetto" e' aggiunta la seguente parola: "esclusivamente".

((2. Per fronteggiare la grave crisi dei settori dell'agricoltura, della pesca professionale e dell'autotrasporto, conseguente all'aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi, sono disposte apposite misure di sostegno al credito e agli investimenti nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, volte a consentire il mantenimento dei livelli di competitivita', con decreti dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 15 gennaio 2009. Entro il 31 gennaio 2009 sono definite le procedure di attuazione delle misure di cui al primo periodo, attraverso l'emanazione di appositi bandi. Agli oneri connessi all'attuazione di tali misure si provvede, nel limite di 230 milioni di euro, con le risorse dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, giacenti fuori della Tesoreria statale, che, a tale scopo e per tale importo, sono rese immediatamente indisponibili per essere versate, nell'anno 2009, entro il 15 gennaio, all'entrata del bilancio dello Stato, per la conseguente riassegnazione alle pertinenti unita' previsionali di base degli stati di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'importo di 200 milioni di euro, di cui 15 milioni destinati al completamento degli interventi previsti dall'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 2007, n. 227, e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'importo di 30 milioni di euro, e utilizzate entro il 31 marzo 2009.))

3. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 23 OTTOBRE 2008, N. 162, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 2008, N. 201)).

4. L'applicazione delle disposizioni del presente articolo e' subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea.

Art. 10.

Promozione degli interventi infrastrutturali strategici e nei settori dell'energia e delle telecomunicazioni

1. Al comma 355 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e' aggiunta la seguente lettera:

"c-ter) infrastrutture nel settore energetico ed in quello delle reti di telecomunicazione, sulla base di programmi predisposti dal Ministero dello sviluppo economico." **((28))**

AGGIORNAMENTO (28)

La Corte Costituzionale con sentenza del 16 - 30 dicembre 2009, n.

339 (in G.U. 1a s.s. 7/1/2010, n. 1) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 10 del decreto-legge n. 112 del 2008, nella parte in cui non prevede che il Ministero dello sviluppo economico assuma sui programmi ivi previsti il parere della Conferenza Stato-regioni di cui all'art. 1 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281".

Capo IV

Casa e infrastrutture

Art. 11

(Piano Casa)

1. Al fine di garantire su tutto il territorio nazionale i livelli minimi essenziali di fabbisogno abitativo per il pieno sviluppo della persona umana, e' approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un piano nazionale di edilizia abitativa.

2. Il piano e' rivolto all'incremento del patrimonio immobiliare ad uso abitativo attraverso l'offerta di abitazioni di edilizia residenziale, da realizzare nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti, con il coinvolgimento di capitali pubblici e privati, destinate prioritariamente a prima casa per:

- a) nuclei familiari a basso reddito, anche monoparentali o monoreddito;
- b) giovani coppie a basso reddito;
- c) anziani in condizioni sociali o economiche svantaggiate;
- d) studenti fuori sede;
- e) soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio;
- f) altri soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 della legge 8 febbraio 2007, n. 9;
- g) immigrati regolari a basso reddito, residenti da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione.

3. Il Piano nazionale di edilizia abitativa ha ad oggetto la costruzione di nuove abitazioni e la realizzazione di misure di recupero del patrimonio abitativo esistente ed e' articolato, sulla base di criteri oggettivi che tengano conto dell'effettivo bisogno abitativo presente nelle diverse realta' territoriali, attraverso i seguenti interventi:

- a) costituzione di fondi immobiliari destinati alla valorizzazione e all'incremento dell'offerta abitativa, ovvero alla promozione di strumenti finanziari immobiliari innovativi e con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, articolati anche in un sistema integrato nazionale e locale, per l'acquisizione e la realizzazione di immobili per l'edilizia residenziale;

- b) incremento del patrimonio abitativo di edilizia con le risorse anche derivanti dall'alienazione di alloggi di edilizia pubblica in favore degli occupanti muniti di titolo legittimo, con le modalita' previste dall'articolo 13;
- c) promozione da parte di privati di interventi anche ai sensi della parte II, titolo III, Capo III del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- d) agevolazioni, anche amministrative, in favore di cooperative edilizie costituite tra i soggetti destinatari degli interventi, potendosi anche prevedere termini di durata predeterminati per la partecipazione di ciascun socio, in considerazione del carattere solo transitorio dell'esigenza abitativa;
- e) realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia residenziale anche sociale. (30)
4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove la stipulazione di appositi accordi di programma, approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa delibera del CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, al fine di concentrare gli interventi sulla effettiva richiesta abitativa nei singoli contesti, rapportati alla dimensione fisica e demografica del territorio di riferimento, attraverso la realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia residenziale e di riqualificazione urbana, caratterizzati da elevati livelli di qualita' in termini di vivibilita', salubrita', sicurezza e sostenibilita' ambientale ed energetica, anche attraverso la risoluzione dei problemi di mobilita', promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e privati. Decorsi novanta giorni senza che sia stata raggiunta la predetta intesa, gli accordi di programma possono essere comunque approvati. Tale intesa va resa nella seduta del Cipe nella quale sono approvati gli accordi di programma. Eventuali rimodulazioni degli interventi contenuti negli accordi di programma sono approvate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Eventuali atti aggiuntivi agli accordi di programma, da sottoscrivere per l'utilizzo di economie ovvero di nuove risorse finanziarie che si rendessero disponibili, sono approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. (30)
5. Gli interventi di cui al comma 4 sono attuati anche attraverso le disposizioni di cui alla parte II, titolo III, Capo III, del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, mediante:
- a) il trasferimento di diritti edificatori in favore dei promotori degli interventi di incremento del patrimonio abitativo;
- b) incrementi premiali di diritti edificatori finalizzati alla dotazione di servizi, spazi pubblici e di miglioramento della qualita' urbana, nel rispetto delle aree necessarie per le superfici minime di spazi pubblici o riservati alle attivita' collettive, a verde pubblico o a parcheggi di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
- c) provvedimenti mirati alla riduzione del prelievo fiscale di pertinenza comunale o degli oneri di costruzione;
- d) la costituzione di fondi immobiliari di cui al comma 3, lettera a) con la possibilita' di prevedere altresì il conferimento al fondo dei canoni di locazione, al netto delle spese di gestione degli immobili;
- e) la cessione, in tutto o in parte, dei diritti edificatori come corrispettivo per la realizzazione anche di unita' abitative di proprieta' pubblica da destinare alla locazione a canone agevolato, ovvero da destinare alla alienazione in favore delle categorie sociali svantaggiate di cui al comma 2.
6. I programmi di cui al comma 4 sono finalizzati a migliorare e a diversificare, anche tramite interventi di sostituzione edilizia, l'abitabilita', in particolare, nelle zone caratterizzate da un diffuso degrado delle costruzioni e dell'ambiente urbano.
7. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 3, lettera e) l'alloggio sociale, in quanto servizio economico generale, e' identificato, ai fini dell'esenzione dall'obbligo della notifica degli aiuti di Stato, di cui agli articoli 87 e 88 del Trattato che istituisce la Comunita' Europea, come parte essenziale e integrante della piu' complessiva offerta di edilizia residenziale sociale, che costituisce nel suo insieme servizio abitativo finalizzato al soddisfacimento di esigenze primarie.
8. In sede di attuazione dei programmi di cui al comma 4, sono appositamente disciplinati le modalita' e i termini per la verifica periodica delle fasi di realizzazione del piano, in base al cronoprogramma approvato e alle esigenze finanziarie, potendosi conseguentemente disporre, in caso di scostamenti, la diversa allocazione delle risorse finanziarie pubbliche verso modalita' di attuazione piu' efficienti. Le abitazioni realizzate o alienate nell'ambito delle procedure di cui al presente articolo possono essere oggetto di successiva alienazione decorsi dieci anni dall'acquisto originario.
9. L'attuazione del piano nazionale puo' essere realizzata, in alternativa alle previsioni di cui al comma 4, con le modalita' approvative di cui alla parte II, titolo III, capo IV, del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. (30)
10. Una quota del patrimonio immobiliare del demanio, costituita da aree ed edifici non piu' utilizzati, puo' essere destinata alla realizzazione degli interventi previsti dal presente articolo, sulla base di accordi tra l'Agenzia del demanio, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della difesa in caso di aree ed edifici non piu' utilizzati a fini militari, le regioni e gli enti locali.
11. Per la migliore realizzazione dei programmi, i comuni e le province possono associarsi ai sensi di quanto previsto dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. I programmi integrati di cui al comma 4 sono dichiarati di interesse strategico nazionale. Alla loro attuazione si provvede con l'applicazione dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni.
12. Fermo quanto previsto dal comma 12-bis, per l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo e' istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel quale confluiscono le risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1154, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di cui all'articolo 3, comma 108, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, nonche' di cui agli articoli 21, 21-bis, ad eccezione di quelle gia'

iscritte nei bilanci degli enti destinatari e impegnate, e 41 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni. Gli eventuali provvedimenti adottati in attuazione delle disposizioni legislative citate al primo periodo del presente comma, incompatibili con il presente articolo, restano privi di effetti. A tale scopo le risorse di cui agli articoli 21, 21-bis e 41 del citato decreto-legge n. 159 del 2007 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere iscritte sul fondo di cui al presente comma, negli importi corrispondenti agli effetti in termini di indebitamento netto previsti per ciascun anno in sede di iscrizione in bilancio delle risorse finanziarie di cui alle indicate autorizzazioni di spesa.

12-bis. Per il tempestivo avvio di interventi prioritari e immediatamente realizzabili di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata di competenza regionale, diretti alla risoluzione delle piu' pressanti esigenze abitative, e' destinato l'importo di 200 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 21 del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Alla ripartizione tra le regioni interessate si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previo accordo intervenuto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

13. Ai fini del riparto del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi come definiti ai sensi del comma 4 del medesimo articolo devono prevedere per gli immigrati il possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione.

((106))

AGGIORNAMENTO (30)

La Corte Costituzionale, con sentenza 22 - 26 marzo 2010, n. 121 (in G.U. 1a s.s. 31/3/2010, n. 13) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo, comma 3, lettera e), limitatamente alla parola "anche", comma 4 ultimo periodo limitatamente alle parole "Decorsi novanta giorni senza che sia stata raggiunta la predetta intesa, gli accordi di programma possono essere comunque approvati", comma 9.

AGGIORNAMENTO (106)

La Corte Costituzionale, con sentenza 20 giugno - 20 luglio 2018, n. 166 (in G.U. 1ª s.s. 25/7/2018, n. 30) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 11, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133".

Art. 12

Abrogazione della revoca delle concessioni TAV

((1.)) All'articolo 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 8-sexiesdecies e' sostituito dal seguente:

"((8-sexiesdecies. Per effetto)) delle revoche di cui al comma 8-quinquiesdecies i rapporti convenzionali stipulati da TAV S.p.A. con i contraenti generali in data 15 ottobre 1991 ed in data 16 marzo 1992 continuano senza soluzione di continuita', con RFI S.p.A. **((e i relativi))** atti integrativi prevedono la quota di lavori che deve essere affidata dai contraenti generali ai terzi mediante procedura concorsuale conforme alle previsioni delle direttive comunitarie";

b) i commi 8-septiesdecies **((...))** ed 8-undevicies sono abrogati.

((1-bis. All'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n.

241, e' aggiunto, in fine, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il seguente comma:

"1-ter. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia

durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli

interessati e' parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o

conoscibilita' da parte dei contraenti della contrarieta' dell'atto amministrativo oggetto di revoca

all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilita' di tale atto con l'interesse pubblico."))

Art. 13

Misure per razionalizzare la gestione e la dismissione del patrimonio residenziale pubblico

1. In attuazione degli articoli 47 e 117, commi secondo, lettera m), e terzo della Costituzione, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, i livelli essenziali delle prestazioni e favorire l'accesso alla proprieta' dell'abitazione, entro il 30 giugno 2014, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approvano con decreto le procedure di alienazione degli immobili di proprieta' dei comuni, degli enti pubblici anche territoriali, nonche' degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, anche in deroga alle disposizioni procedurali previste dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560. Il suddetto decreto dovra' tenere conto anche della possibilita' di favorire la dismissione degli alloggi nei condomini misti nei quali la proprieta' pubblica e' inferiore al 50 per cento oltre che in quelli inseriti in situazioni abitative estranee all'edilizia residenziale pubblica, al fine di conseguire una razionalizzazione del patrimonio e una riduzione degli oneri a carico della finanza locale. Le risorse derivanti dalle alienazioni devono essere destinate esclusivamente a un

programma straordinario di realizzazione o di acquisto di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica e di manutenzione straordinaria del patrimonio esistente.

2. Ai fini della conclusione degli accordi di cui al comma 1, si tiene conto dei seguenti criteri:

a) determinazione del prezzo di vendita delle unita' immobiliari in proporzione al canone di locazione;
b) riconoscimento del diritto di opzione all'acquisto, purché i soggetti interessati non siano proprietari di un'altra abitazione, in favore dell'assegnatario non moroso nel pagamento del canone di locazione o degli oneri accessori unitamente al proprio coniuge, qualora risulti in regime di comunione dei beni, ovvero, in caso di rinuncia da parte dell'assegnatario, in favore del coniuge in regime di separazione dei beni, o, gradatamente, del convivente more uxorio, purché la convivenza duri da almeno cinque anni, dei figli conviventi, dei figli non conviventi;
c) destinazione dei proventi delle alienazioni alla realizzazione di interventi volti ad alleviare il disagio abitativo. (30)
2-bis. È istituito nello stato di previsione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito Fondo, che opera attraverso un conto corrente di tesoreria, destinato alla concessione di contributi in conto interessi su finanziamenti per l'acquisto da parte dei conduttori degli alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati di cui al comma 1. A tali contributi hanno accesso anche i soci assegnatari di alloggi di cooperative edilizie a proprietà indivisa per l'acquisizione dell'alloggio, posto in vendita a seguito di procedure concorsuali. A titolo di dotazione del Fondo è autorizzata la spesa nel limite massimo di 18,9 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinati i criteri, le condizioni e le modalità per l'operatività del Fondo di cui al presente comma.

2-ter. All'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: "monogenitoriali con figli minori" sono inserite le seguenti: ", da parte dei conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati".

2-quater. Con apposite convenzioni, da stipularsi tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e istituzioni finanziarie nazionali o dell'Unione europea o con le relative associazioni di rappresentanza, possono essere disciplinate forme di partecipazione finanziaria e nella gestione del Fondo di cui al comma 2-bis, al fine di aumentarne le disponibilità e rendere diffuso sull'intero territorio nazionale il relativo accesso.

3. Nei medesimi accordi, fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, può essere prevista la facoltà per le amministrazioni regionali e locali di stipulare convenzioni con società di settore per lo svolgimento delle attività strumentali alla vendita dei singoli beni immobili. (30)

3-bis. Al fine di agevolare l'accesso al credito, a partire dal 1° settembre 2008, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della gioventù, un Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, con priorità per quelli i cui componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La complessiva dotazione del Fondo di cui al primo periodo è pari a 4 milioni di euro per l'anno 2008 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010. Con decreto del Ministro della gioventù, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinati, fermo restando il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i criteri per l'accesso al Fondo di cui al primo periodo e le modalità di funzionamento del medesimo, nel rispetto delle competenze delle regioni in materia di politiche abitative. A decorrere dall'anno 2014, l'accesso al Fondo è altresì consentito anche ai giovani di età inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro atipico di cui all'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92; a tal fine si applica la disciplina prevista dal decreto interministeriale di cui al precedente periodo. La dotazione del Fondo è incrementata di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. **((82))**

3-ter. Gli alloggi realizzati ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640, non trasferiti ai Comuni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono essere ceduti in proprietà agli aventi diritto secondo le disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 560, a prescindere dai criteri e requisiti imposti dalla predetta legge n. 640 del 1954. (30)

3-quater. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio. La dotazione del fondo è stabilita in 60 milioni di euro per l'anno 2009, 30 milioni di euro per l'anno 2010 e 30 milioni di euro per l'anno 2011. A valere sulle risorse del fondo sono concessi contributi statali per interventi realizzati dagli enti destinatari nei rispettivi territori per il risanamento e il recupero dell'ambiente e lo sviluppo economico dei territori stessi. Alla ripartizione delle risorse e all'individuazione degli enti beneficiari si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Al relativo onere si provvede, quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. (19) (53) (60) (69) (73) (74) (78)

3-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sono disciplinate le modalita' di certificazione dell'utilizzo dei contributi assegnati in attuazione del comma 3-quater. Le certificazioni relative ai contributi concessi in favore di enti pubblici e di soggetti privati sono trasmesse agli Uffici territoriali del Governo che ne danno comunicazione alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti competenti per territorio. Le relazioni conclusive e le certificazioni previste dai decreti ministeriali emanati in attuazione degli atti di indirizzo delle Commissioni parlamentari con cui si attribuiscono i contributi di cui al comma 3-quater, nonche' il rendiconto annuale previsto per gli enti locali dall'articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono sostituiti dalle certificazioni disciplinate dal presente comma.

AGGIORNAMENTO (19)

La L. 23 luglio 2009, n. 99, ha disposto (con l'art. 3, comma 6) che "Per l'anno 2009 il fondo di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' incrementato di 30 milioni di euro".

AGGIORNAMENTO (30)

La Corte Costituzionale, con sentenza 22 - 26 marzo 2010, n. 121 (in G.U. 1a s.s. 31/3/2010, n. 13) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo, commi 2, 3 e 3-ter.

AGGIORNAMENTO (53)

La L. 12 novembre 2011, n. 183 ha disposto (con l'art. 33, comma 1) che "E' altresì' rifinanziata di 50 milioni di euro, per l'anno 2013, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Alla ripartizione della predetta quota e all'individuazione dei beneficiari si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario".

AGGIORNAMENTO (60)

Il D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 2012, n. 44, ha disposto (con l'art. 8, comma 25-bis) che "La disposizione di cui all'articolo 13, comma 3-quater, terzo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si interpreta nel senso che i contributi statali concessi a valere sul Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, sono assegnati agli enti destinatari per interventi realizzati o da realizzare nei rispettivi territori per il risanamento e il recupero ambientale e lo sviluppo economico dei territori stessi".

AGGIORNAMENTO (69)

La L. 12 novembre 2011, n. 183, come modificata dal D.L. 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 7 ottobre 2013, n. 112, ha disposto (con l'art. 33, comma 1) che "E' altresì' rifinanziata di 91,3 milioni di euro, per l'anno 2013, di cui 1,3 milioni di euro da destinare alle istituzioni culturali comprese nella tabella di cui all'articolo 1 della legge 17 ottobre 1996, n. 534, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133".

AGGIORNAMENTO (73)

Il D.L. 15 ottobre 2013, n. 120, convertito con modificazioni dalla L. 13 dicembre 2013, n. 137, ha disposto (con l'art. 3, comma 5) che "Le somme iscritte nel conto dei residui per l'anno 2013 sul fondo per la concessione dei contributi per gli interventi di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono versate per l'importo di 45 milioni di euro all'entrata del bilancio dello Stato per l'anno medesimo".

AGGIORNAMENTO (74)

La L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto (con l'art. 1, comma 379) che "Per l'anno 2014 e' autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per il rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Tali risorse sono prioritariamente destinate ad interventi di messa in sicurezza del territorio".

AGGIORNAMENTO (78)

Il D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89 ha disposto (con l'art. 16, comma 5) che "L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e' ridotta di euro 28.354.930 per l'anno 2014; le somme iscritte nel conto dei residui per l'anno 2014 sul fondo per gli interventi di cui alla medesima autorizzazione di spesa, sono versate per l'importo di 29.126.428 euro all'entrata del bilancio dello Stato per l'anno stesso".

AGGIORNAMENTO (82)

Il Decreto 31 luglio 2014 (in G.U. 29/9/2014, n. 226) ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessa l'operativita' del Fondo di garanzia di cui all'art. 13, comma 3-bis del decreto-

legge 25 agosto 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con conseguente attribuzione delle relative attivita' e passivita' al Fondo".

Art. 14
Expo Milano 2015

1. Per la realizzazione delle opere e delle attivita' connesse allo svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015 in attuazione dell'adempimento degli obblighi internazionali assunti dal Governo italiano nei confronti del Bureau International des Expositions (BIE) e' autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2009, 45 milioni di euro per l'anno 2010, 59 milioni di euro per l'anno 2011, 223 milioni di euro per l'anno 2012, 564 milioni di euro per l'anno 2013, 445 milioni di euro per l'anno 2014 e 120 milioni di euro per l'anno 2015. (61)

((2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il presidente della Regione Lombardia, il Sindaco di Milano e i rappresentanti degli enti locali interessati, sono istituiti gli organismi per la gestione delle attivita', compresa la previsione di un tavolo istituzionale per il governo complessivo degli interventi regionali e sovra regionali presieduto dal presidente della Regione Lombardia pro tempore, e sono stabiliti i criteri di ripartizione e le modalita' di erogazione dei finanziamenti. Con il medesimo decreto e' nominato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche nell'ambito dei soggetti della governance della Societa' Expo 2015 S.p.A., ivi incluso l'Amministratore delegato, il Commissario Unico delegato del Governo per Expo 2015 a cui vengono attribuiti tutti i poteri e tutte le funzioni, gia' conferiti al Commissario Straordinario delegato del Governo per Expo Milano 2015, ivi compresi i poteri e le deroghe previsti nelle ordinanze di protezione civile richiamate all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito in legge 12 luglio 2012, n. 100, da intendersi estese a tutte le norme modificative e sostitutive delle disposizioni ivi indicate. Sono altresì attribuiti al Commissario Unico i poteri del Commissario Generale dell'Esposizione, ad eccezione dei poteri e delle funzioni di cui agli articoli 12 e 13 della Convenzione sulle esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928, come da ultimo modificata con protocollo aperto alla firma a Parigi il 30 novembre 1972, ratificato ai sensi della legge 3 giugno 1978, n. 314, che verranno individuati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

2.1. Nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, della normativa dell'Unione europea e degli obblighi internazionali assunti dall'Italia e nei limiti delle risorse stanziare ai sensi della legislazione vigente, il Commissario unico esercita poteri sostitutivi per risolvere situazioni o eventi ostativi alla realizzazione delle opere essenziali e connesse di cui agli allegati del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 2008, alla partecipazione degli Stati e degli enti iscritti o al regolare svolgimento dell'Evento.

2.2. Ove necessario, il Commissario puo' provvedere in deroga alla legislazione vigente a mezzo di ordinanza, nei limiti indicati con delibera del Consiglio dei Ministri sentito il Presidente della regione Lombardia. Tali ordinanze, cosi' come i provvedimenti commissariali anche adottati dai soggetti delegati di cui al comma 2-bis, sono immediatamente efficaci e devono essere pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. Le ordinanze del Commissario unico delegato del Governo per Expo 2015 sono altresì pubblicate, in evidenza, nella prima pagina del sito internet di Expo 2015. Il Commissario unico delegato del Governo per Expo 2015, al termine dell'incarico commissariale, invia al Parlamento e ai Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti una relazione sulle attivita' svolte, anche per il superamento delle criticita' emerse e sullo stato di attuazione delle opere, nonche' la rendicontazione contabile delle spese sostenute in relazione alla gestione commissariale di Expo Milano 2015.

2-bis. Il Commissario Unico nomina, entro il 31 maggio 2013, con proprio provvedimento, fino a tre soggetti, di alta e riconosciuta professionalita' nelle discipline giuridico-economiche ed ingegneristiche, o dalla comprovata esperienza istituzionale, delegati per le specifiche funzioni in relazione a determinate opere e attivita' nonche' per le funzioni di garanzia e controllo dell'andamento dei lavori delle opere strettamente funzionali all'Evento nei tempi utili alla realizzazione e per assicurare il corretto ed efficiente utilizzo delle deroghe e dei poteri di cui ai commi 2, 2.1 e 2.2 del presente articolo. Uno dei delegati puo' essere scelto anche nel ruolo dei prefetti. I soggetti delegati si avvalgono per la loro attivita' delle strutture della societa' ovvero del contingente di personale gia' esistente presso la struttura del Commissario Straordinario delegato del Governo per Expo Milano 2015 cui il Commissario Unico subentra, ivi inclusa la titolarita' della esistente relativa contabilita' speciale, ovvero del personale distaccato dai soci. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, eventuali compensi dei delegati sono a carico delle disponibilita' della predetta contabilita'.

2-ter. Il commissario esercita tutte le attivita' necessarie, coordinandosi con la societa' Expo 2015 p.a., affinche' gli impegni finanziari assunti dai soci siano mantenuti negli importi di cui all'allegato 1 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008 e nei tempi adeguati alla realizzazione delle opere e allo svolgimento dell'Evento.))

AGGIORNAMENTO (61)

Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, ha disposto (con l'art. 8, commi 1 e 1-bis) che "Al fine di reintegrare l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14 del decreto-legge 25 giugno

2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nell'importo originariamente previsto, per la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015 e' autorizzata la spesa di 9.092.408 euro per il 2012, di 9.680.489 euro per il 2013, di 8.661.620 euro per il 2014 e di 987.450 euro per il 2015.

Una quota delle somme di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, e' destinata alla Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano per straordinari interventi conservativi e manutentivi del Duomo di Milano necessari anche in vista dello svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015".

Art. 14-bis

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))

Capo V

Istruzione e ricerca

Art. 15

Costo dei libri scolastici

1. A partire dall'anno scolastico 2008-2009, nel rispetto della normativa vigente e **((fatte salve l'autonomia didattica e la liberta' di scelta dei docenti)) ((nell'eventuale adozione))** dei libri di testo **((o nell'indicazione degli strumenti alternativi prescelti, in coerenza con il piano dell'offerta formativa, con l'ordinamento scolastico e con il limite di spesa,))** nelle scuole di ogni ordine e grado, tenuto conto dell'organizzazione didattica esistente, i competenti organi individuano preferibilmente i libri di testo disponibili, in tutto o in parte, nella rete internet. Gli studenti accedono ai testi disponibili tramite internet, gratuitamente o dietro pagamento a seconda dei casi previsti dalla normativa vigente. **((I testi consigliati possono essere indicati dal collegio dei docenti solo se hanno carattere di approfondimento o monografico.))**

2. Al fine di potenziare la disponibilita' e la fruibilita', a costi contenuti di testi, documenti e strumenti didattici da parte delle scuole, degli alunni e delle loro famiglie, nel termine di un triennio, a decorrere dall'anno scolastico 2008-2009, i libri di testo per le scuole del primo ciclo dell'istruzione, di cui al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e per gli istituti di istruzione di secondo grado sono prodotti nelle versioni a stampa, on line scaricabile da internet, e mista. Il collegio dei docenti adotta per l'anno scolastico 2014-2015 e successivi, esclusivamente libri nella versione digitale o mista, costituita da un testo in formato digitale a norma della legge 9 gennaio 2004, n. 4, o mista, costituita da: un testo in formato cartaceo e da contenuti digitali integrativi, oppure da una combinazione di contenuti digitali e digitali integrativi accessibili o acquistabili in rete anche in modo disgiunto. L'obbligo di cui al primo periodo riguarda le nuove adozioni a partire progressivamente dalle classi prima e quarta della scuola primaria, dalla prima classe della scuola secondaria di primo grado e dalla prima e dalla terza classe della scuola secondaria di secondo grado. La delibera del collegio dei docenti relativa all'adozione della dotazione libraria e' soggetta, per le istituzioni scolastiche statali e limitatamente alla verifica del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 3-bis, al controllo contabile di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Sono fatte salve le disposizioni relative all'adozione di strumenti didattici per i soggetti diversamente abili.

((2-bis. Al medesimo fine di potenziare la disponibilita' e la fruibilita', a costi contenuti, di testi, documenti e strumenti didattici da parte delle scuole, degli alunni e delle loro famiglie, nel termine di un triennio, a decorrere dall'anno scolastico 2014-2015, anche per consentire ai protagonisti del processo educativo di interagire efficacemente con le moderne tecnologie digitali e multimediali in ambienti preferibilmente con software open source e di sperimentare nuovi contenuti e modalita' di studio con processo di costruzione dei saperi, gli istituti scolastici possono elaborare il materiale didattico digitale per specifiche discipline da utilizzare come libri di testo e strumenti didattici per la disciplina di riferimento; l'elaborazione di ogni prodotto e' affidata ad un docente supervisore che garantisce, anche avvalendosi di altri docenti, la qualita' dell'opera sotto il profilo scientifico e didattico, in collaborazione con gli studenti delle proprie classi in orario curriculare nel corso dell'anno scolastico. L'opera didattica e' registrata con licenza che consenta la condivisione e la distribuzione gratuite e successivamente inviata, entro la fine dell'anno scolastico, al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e resa disponibile a tutte le scuole statali, anche adoperando piattaforme digitali gia' preesistenti prodotte da reti nazionali di istituti scolastici e nell'ambito di progetti pilota del Piano Nazionale Scuola Digitale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per l'azione 'Editoria Digitale Scolastica'.

2-ter. All'attuazione del comma 2-bis si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie a tal fine stanziata a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2-quater. Lo Stato promuove lo sviluppo della cultura digitale, definisce politiche di incentivo alla domanda di servizi digitali e favorisce l'alfabetizzazione informatica anche tramite una nuova generazione di testi scolastici preferibilmente su piattaforme aperte che prevedano la possibilita' di azioni collaborative tra docenti, studenti ed editori, nonche' la ricerca e l'innovazione tecnologiche, quali fattori essenziali di progresso e opportunita' di arricchimento economico, culturale e civile come previsto dall'articolo 8 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)).

3. I libri di testo sviluppano i contenuti essenziali delle Indicazioni nazionali dei piani di studio e possono essere realizzati in sezioni tematiche, corrispondenti ad unita' di apprendimento, di costo contenuto e suscettibili di successivi aggiornamenti e integrazioni. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sono determinati:

- a) le caratteristiche tecniche dei libri di testo nella versione cartacea, anche al fine di assicurarne il contenimento del peso, tenuto conto dei contenuti digitali integrativi della versione mista;
- b) le caratteristiche tecnologiche dei libri di testo nella versione digitale, anche al fine di un'effettiva integrazione tra la versione digitale e i contenuti digitali integrativi;
- c) il prezzo dei libri di testo della scuola primaria e i tetti di spesa dell'intera dotazione libraria necessaria per ciascun anno della scuola secondaria di I e II grado, nel rispetto dei diritti patrimoniali dell'autore e dell'editore, tenendo conto della riduzione dei costi dell'intera dotazione libraria derivanti dal passaggio al digitale e dei supporti tecnologici di cui al comma 3-ter;
- c-bis) i criteri per ottimizzare l'integrazione tra libri in versione digitale, mista e cartacea, tenuto conto delle specifiche esigenze didattiche.
- 3-bis. La scuola assicura alle famiglie i contenuti digitali di cui al comma 2, con oneri a loro carico entro lo specifico limite definito dal decreto di cui al comma 3.
- 3-ter. La scuola assicura la disponibilit  dei supporti tecnologici necessari alla fruizione dei contenuti digitali di cui al comma 2, su richiesta delle famiglie e con oneri a carico delle stesse entro lo specifico limite definito con il decreto di cui al comma 3.
4. Le Universita' e le Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nel rispetto della propria autonomia, adottano linee di indirizzo ispirate ai principi di cui ai commi 1, 2 e 3.

((72))

AGGIORNAMENTO (72)

Il D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2013, n. 128, ha disposto (con l'art. 6, comma 1-bis) che "Le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come da ultimo modificato dal presente articolo, si applicano a tutte le istituzioni di istruzione secondaria di secondo grado".

Art. 16

Facolta' di trasformazione in fondazioni delle universita'

1. In attuazione dell'articolo 33 della Costituzione, nel rispetto delle leggi vigenti e dell'autonomia didattica, scientifica, organizzativa e finanziaria, le Universita' pubbliche possono deliberare la propria trasformazione in fondazioni di diritto privato. La delibera di trasformazione e' adottata dal Senato accademico a maggioranza assoluta ed e' approvata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La trasformazione opera a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della delibera.
2. Le fondazioni universitarie subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi e nella titolarita' del patrimonio dell'Universita'.
- Al fondo di dotazione delle fondazioni universitarie e' trasferita, con decreto dell'Agenzia del demanio, la proprieta' dei beni immobili gia' in uso alle Universita' trasformate.
3. Gli atti di trasformazione e di trasferimento degli immobili e tutte le operazioni ad essi connesse sono esenti da imposte e tasse.
4. Le fondazioni universitarie sono enti non commerciali e perseguono i propri scopi secondo le modalita' consentite dalla loro natura giuridica e operano nel rispetto dei principi di economicita' della gestione. Non e' ammessa in ogni caso la distribuzione di utili, in qualsiasi forma. Eventuali proventi, rendite o altri utili derivanti dallo svolgimento delle attivita' previste dagli statuti delle fondazioni universitarie sono destinati interamente al perseguimento degli scopi delle medesime.
5. I trasferimenti a titolo di contributo o di liberalita' a favore delle fondazioni universitarie sono esenti da tasse e imposte indirette e da diritti dovuti a qualunque altro titolo e sono interamente deducibili dal reddito del soggetto erogante. Gli onorari notarili relativi agli atti di donazione a favore delle fondazioni universitarie sono ridotti del 90 per cento.
6. Contestualmente alla delibera di trasformazione vengono adottati lo statuto e i regolamenti di amministrazione e di contabilita' delle fondazioni universitarie, i quali devono essere approvati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Lo statuto puo' prevedere l'ingresso nella fondazione universitaria di nuovi soggetti, pubblici o privati.
7. Le fondazioni universitarie adottano un regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, fermo restando il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.
8. Le fondazioni universitarie hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile, nel rispetto dei principi stabiliti dal presente articolo.
9. La gestione economico-finanziaria delle fondazioni universitarie assicura l'equilibrio di bilancio. Il bilancio viene redatto con periodicit  annuale. Resta fermo il sistema di finanziamento pubblico; a tal fine, costituisce elemento di valutazione, a fini perequativi, l'entita' dei finanziamenti privati di ciascuna fondazione.
10. La vigilanza sulle fondazioni universitarie e' esercitata dal

Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nei collegi dei sindaci delle fondazioni universitarie e' assicurata la presenza dei rappresentanti delle Amministrazioni vigilanti.

11. La Corte dei conti esercita il controllo sulle fondazioni universitarie secondo le modalita' previste dalla legge 21 marzo 1958, n. 259 e riferisce annualmente al Parlamento.

12. In caso di gravi violazioni di legge afferenti alla corretta gestione della fondazione universitaria da parte degli organi di amministrazione o di rappresentanza, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca nomina un Commissario straordinario **((,senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica))**, con il compito di salvaguardare la corretta gestione dell'ente ed entro sei mesi da tale nomina procede alla nomina dei nuovi amministratori dell'ente medesimo, secondo quanto previsto dallo statuto.

13. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro, al personale amministrativo delle fondazioni universitarie si applica il trattamento economico e giuridico vigente alla data di entrata in vigore **((del presente decreto))**.

14. Alle fondazioni universitarie continuano ad applicarsi tutte le disposizioni vigenti per le Universita' statali in quanto compatibili con il presente articolo e con la natura privatistica delle fondazioni medesime.

Art. 17

Progetti di ricerca di eccellenza

1. Al fine di una piu' efficiente allocazione delle risorse pubbliche volte al sostegno e all'incentivazione di progetti di ricerca di eccellenza ed innovativi, ed in considerazione del sostanziale esaurimento delle finalita' originariamente perseguite, a fronte delle ingenti risorse pubbliche rese disponibili, a decorrere dal 1° luglio 2008 la Fondazione IRI e' soppressa.

2. A decorrere dal 1° luglio 2008, le dotazioni patrimoniali e ogni altro rapporto giuridico della Fondazione IRI in essere a tale data, ad eccezione di quanto previsto al comma 3, sono devolute alla Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e' disposta l'attribuzione del patrimonio storico e documentale della Fondazione IRI ad una societa' totalitariamente controllata dallo Stato che ne curera' la conservazione. Con il medesimo decreto potra' essere altresì disposta la successione di detta societa' in eventuali rapporti di lavoro in essere con la Fondazione IRI alla data di decorrenza di cui al comma 1, ovvero altri rapporti giuridici attivi o passivi che dovessero risultare incompatibili con le finalita' o l'organizzazione della Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia.

4. Le risorse acquisite dalla Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia ai sensi del **((comma 3))** sono destinate al finanziamento di programmi per la ricerca applicata finalizzati alla realizzazione, sul territorio nazionale, di progetti in settori tecnologici altamente strategici e alla creazione di una rete di infrastrutture di ricerca di alta tecnologia localizzate presso primari centri di ricerca pubblici e privati.

5. La Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia provvedera' agli adempimenti di cui all'articolo 20 delle disposizioni **((per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318))**.

Capo VI

Liberalizzazioni e deregolazione

Art. 18

Reclutamento del personale **((delle aziende e istituzioni))** pubbliche

1. **((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175))**.

2. **((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175))**.

2-bis. **((Le aziende speciali e le istituzioni))** si attengono al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. A tal fine l'ente controllante, con proprio atto di indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisce, per ciascuno dei soggetti di cui al precedente periodo, specifici criteri e modalita' di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera. **((Le aziende speciali e le istituzioni))** adottano tali indirizzi con propri provvedimenti e, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, gli stessi vengono recepiti in sede di contrattazione di secondo livello. Le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie sono escluse dai limiti di cui al precedente periodo, fermo restando l'obbligo di mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantita' di servizi erogati. Per le aziende speciali cosiddette multiservizi le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano qualora l'incidenza del fatturato dei servizi esclusi risulti superiore al 50 per cento del totale del valore della produzione.

3. **((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175))**.

Art. 19.

Abolizione dei limiti al cumulo tra pensione e redditi di lavoro

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 le pensioni dirette di anzianita' a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente. A decorrere dalla medesima data di cui al primo

periodo del presente comma sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni dirette conseguite nel regime contributivo in via anticipata rispetto ai 65 anni per gli uomini e ai 60 anni per le donne a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima nonché della gestione separata di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a condizione che il soggetto abbia maturato i requisiti di cui all'articolo 1, commi 6 e 7 della legge 23 agosto 2004, n. 243 e successive modificazioni e integrazioni fermo restando il regime delle decorrenze dei trattamenti disciplinato dall'articolo 1, comma 6, della predetta legge n. 243 del 2004. Con effetto dalla medesima data di cui al primo periodo del presente comma relativamente alle pensioni liquidate interamente con il sistema contributivo:

a) sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni di vecchiaia anticipate liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni;

b) sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni di vecchiaia liquidate a soggetti con età pari o superiore a 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne.

2. I commi 21 e 22 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono soppressi.

3. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 758.

Art. 20

Disposizioni in materia contributiva

1. Il secondo comma, dell'articolo 6, della legge 11 gennaio 1943, n. 138, si interpreta nel senso che i datori di lavoro che hanno corrisposto per legge o per contratto collettivo, anche di diritto comune, il trattamento economico di malattia, con conseguente esonero dell'Istituto nazionale della previdenza sociale dall'erogazione della predetta indennità, non sono tenuti al versamento della relativa contribuzione all'Istituto medesimo. Restano acquisite alla gestione e conservano la loro efficacia le contribuzioni comunque versate per i periodi anteriori alla data di cui al comma 1-bis. **((65))**

1-bis. A decorrere dal 1° maggio 2011, i datori di lavoro di cui al comma 1 sono comunque tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento dell'indennità economica di malattia in base all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, per le categorie di lavoratori cui la suddetta assicurazione è applicabile ai sensi della normativa vigente.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2009, le imprese dello Stato, degli enti pubblici e degli enti locali privatizzate e a capitale misto sono tenute a versare, secondo la normativa vigente:

a) la contribuzione per maternità;

b) la contribuzione per malattia per gli operai.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2009 la lettera a) del comma 2 dell'articolo 16 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è sostituita dalla seguente: "a) al versamento di un contributo nella misura dello 0,30% delle retribuzioni che costituiscono imponibile contributivo".

4. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 40, n. 2, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155.

5. All'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1957, n. 818, sono soppresse le parole: "dell'articolo 40, n. 2, del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, e".

6. L'estensione dell'obbligo assicurativo di cui al comma 4 si applica con effetto dal primo periodo di paga decorrente dal 1° gennaio 2009.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei procedimenti relativi a controversie in materia di previdenza e assistenza sociale, a fronte di una pluralità di domande o di azioni esecutive che frazionano un credito relativo al medesimo rapporto, comprensivo delle somme eventualmente dovute per interessi, competenze e onorari e ogni altro accessorio, la riunificazione è disposta d'ufficio dal giudice ai sensi dell'articolo 151 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368.

8. In mancanza della riunificazione di cui al comma 7, l'improcedibilità delle domande successive alla prima è dichiarata dal giudice, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento. Analogamente, il giudice dichiara la nullità dei pignoramenti successivi al primo in caso di proposizione di più azioni esecutive in violazione del comma 7.

9. Il giudice, ove abbia notizia che la riunificazione non è stata osservata, anche sulla base dell'eccezione del convenuto, sospende il giudizio e l'efficacia esecutiva dei titoli eventualmente già formati e fissa alle parti un termine perentorio per la riunificazione a pena di improcedibilità della domanda.

10. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale.

11. A decorrere dal 1° gennaio 2009, al primo comma dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, dopo la parola: "regionali" sono soppresse le seguenti parole: "e provinciali".

12. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'Istituto nazionale della previdenza sociale mette a disposizione dei Comuni modalità telematiche di trasmissione per le comunicazioni relative alle cancellazioni dall'anagrafe della popolazione residente per irreperibilità, ai decessi e alle variazioni di stato civile da effettuarsi obbligatoriamente entro due giorni dalla data dell'evento.

13. In caso di ritardo nella trasmissione di cui al comma 12 il responsabile del procedimento, ove ne derivi pregiudizio, risponde a titolo di danno erariale.

14. Il primo periodo dell'articolo 31, comma 19, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 è soppresso.

AGGIORNAMENTO (65)

La Corte Costituzionale, con sentenza 6 - 9 maggio 2013, n. 82 (in G.U. 1a s.s. 15/5/2013, n. 20), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 20, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito in legge dall'art. 1 della legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo originario".

Ha inoltre dichiarato "in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 20, comma 1, secondo periodo, dello stesso decreto-legge n. 112 del 2008, nel testo modificato dall'art. 18, comma 16, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito in legge dall'art. 1 della legge 15 luglio 2011, n. 111".

Art. 21

Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dopo le parole "tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo" **((sono aggiunte le seguenti))**:
",anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro".

((1-bis. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e' inserito il seguente:

"Art. 4-bis. (Disposizione transitoria concernente l'indennizzo

per la violazione delle norme in materia di apposizione e di proroga del termine). - 1. Con riferimento ai soli giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, e fatte salve le sentenze passate in giudicato, in caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 4, il datore di lavoro e' tenuto unicamente a indennizzare il prestatore di lavoro con un'indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni."))

2. All'articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, dopo le parole "ferma restando la disciplina della successione di contratti di cui ai commi precedenti" **((sono inserite le seguenti))**: "e fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale".

3. All'articolo 5, comma 4-quater, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, dopo le parole "ha diritto di precedenza" **((sono inserite le seguenti))**: " **((,))** fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale **((,))**".

4. Decorsi 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali procede ad una verifica, con le organizzazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, degli effetti delle disposizioni contenute nei commi che precedono e ne riferisce al Parlamento entro tre mesi ai fini della valutazione della sua ulteriore vigenza.

Art. 22

Modifiche alla disciplina dei contratti occasionali di tipo accessorio

1. L'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e' sostituito dal seguente: "1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito: a) di lavori domestici; b) di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti; c) dell'insegnamento privato supplementare; d) di manifestazioni sportive, culturali o caritatevoli o di lavori di emergenza o di solidarietà; e) dei periodi di vacanza da parte di giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado; f) di attività agricole di carattere stagionale **((effettuate da pensionati e da giovani di cui alla lettera e) ovvero delle attività agricole svolte a favore dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633))**; g) dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi; h) della consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica".

2. All'articolo 72 comma 4-bis **((del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,))** le parole "lettera e-bis)" sono sostituite dalle seguenti: "lettera g)".

3. L'articolo 72, comma 5, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e' sostituito dal seguente: "5. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali individua con proprio decreto il concessionario del servizio e regola i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 4 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. In attesa del decreto ministeriale i concessionari del servizio sono individuati nell'I.N.P.S. e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, **((lettere))** a) e c) e 6, commi 1, 2 e 3 del presente decreto".

4. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato

l'articolo 71 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Art. 23

Modifiche alla disciplina del contratto di apprendistato

1. All'articolo 49, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 le parole da "inferiore a due anni e superiore a sei" sono sostituite con "superiore a sei anni" .
2. All'articolo 49 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e' aggiunto il seguente comma: "5-ter. In caso di formazione esclusivamente aziendale non opera quanto previsto dal comma 5. In questa ipotesi i profili formativi dell'apprendistato professionalizzante sono rimessi integralmente ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale ovvero agli enti bilaterali. I contratti collettivi e gli enti bilaterali definiscono la nozione di formazione aziendale e determinano, per ciascun profilo formativo, la durata e le modalita' di erogazione della formazione, le modalita' di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e la registrazione nel libretto formativo".**((35))**
3. Al comma 1 dell'articolo 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 dopo le parole "alta formazione" sono inserite le seguenti: ",compresi i dottorati di ricerca".
4. Al comma 3 dell'articolo 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 dopo le parole "e le altre istituzioni formative" sono aggiunti i seguenti periodi : "In assenza di regolamentazioni regionali l'attivazione dell'apprendistato di alta formazione e' rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai datori di lavoro con le Universita' e le altre istituzioni formative. Trovano applicazione, per quanto compatibili, i principi stabiliti all'articolo 49, comma 4, nonche' le disposizioni di cui all'articolo 53".
5. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:
 - a) l'articolo 1 del decreto ministeriale 7 ottobre 1999 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 15 ottobre 1999 ;
 - b) l'articolo 21 e l'articolo 24, commi terzo e quarto, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1956, n. 1668;
 - c) l'articolo 4 della legge 19 gennaio 1955, n. 25.

AGGIORNAMENTO (35)

La Corte Costituzionale, con sentenza 10 - 14 maggio 2010, n. 176 (in G.U. 1a s.s. 19/5/2010, n. 20) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo, comma 2, nella parte in cui modifica l'articolo 49 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), limitatamente alle parole "non opera quanto previsto dal comma 5. In questa ipotesi", "integralmente" e "definiscono la nozione di formazione aziendale e".

Art. 23-bis

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 18 LUGLIO 2011, N. 113 A SEGUITO DI REFERENDUM POPOLARE))

Capo VII

Semplificazioni

Art. 24

Taglia-leggi

1. A far data dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto sono o restano abrogate le disposizioni elencate nell'Allegato A e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246.
 - 1-bis. Il Governo individua, con atto ricognitivo, le disposizioni di rango regolamentare implicitamente abrogate in quanto connesse esclusivamente alla vigenza degli atti legislativi inseriti nell'Allegato A. **((L'atto ricognitivo di cui al presente comma, da adottare entro il 16 dicembre 2009, e' trasmesso alle Camere corredato di una relazione volta ad illustrare i criteri adottati nella ricognizione e i risultati della medesima con riferimento ai diversi settori di competenza dei singoli Ministeri.))**

Art. 25

Taglia-oneri amministrativi

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, e' approvato un programma per la misurazione degli oneri amministrativi derivanti da obblighi informativi nelle materie affidate alla competenza dello Stato, con l'obiettivo di giungere, entro il 31 dicembre 2012, alla riduzione di tali oneri per una quota complessiva del 25%, come stabilito in sede europea. Per la riduzione relativa alle materie di competenza regionale, si provvede ai sensi dell'articolo 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei successivi accordi attuativi.
2. In attuazione del programma di cui al comma 1, il Dipartimento della funzione pubblica coordina le attivita' di misurazione in raccordo con l'Unita' per la semplificazione e la qualita' della regolazione e le amministrazioni interessate per materia.
3. Ciascun Ministro, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro per la semplificazione normativa, adotta il piano di riduzione degli oneri amministrativi **((relativo alle materie affidate**

alla competenza di ciascun Ministro)), che definisce le misure normative, organizzative e tecnologiche finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma 1, assegnando i relativi programmi ed obiettivi ai dirigenti titolari dei centri di responsabilita' amministrativa. I piani confluiscono nel piano d'azione per la semplificazione e la qualita' della regolazione di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, che assicura la coerenza generale del processo nonche' il raggiungimento dell'obiettivo finale di cui al comma 1. **((Le regioni, le province e i comuni adottano, nell'ambito della propria competenza, sulla base delle attivita' di misurazione, programmi di interventi a carattere normativo, amministrativo e organizzativo volti alla progressiva riduzione degli oneri amministrativi. Per il coordinamento delle metodologie della misurazione e della riduzione degli oneri, e' istituito presso la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Comitato paritetico formato da sei membri designati, rispettivamente, due dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, due dal Ministro per la semplificazione normativa, due dal Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, e da sei membri designati dalla citata Conferenza unificata, rispettivamente, tre tra i rappresentanti delle regioni, uno tra i rappresentanti delle province e due tra quelli dei comuni. Per la partecipazione al Comitato paritetico non sono previsti compensi o rimborsi di spese. I risultati della misurazione di cui al comma 15 sono comunicati alle Camere e ai Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa.))**

4. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, si provvede a definire le linee guida per la predisposizione dei piani di cui al comma 3 e delle forme di verifica dell'effettivo raggiungimento dei risultati, anche utilizzando strumenti di consultazione pubblica delle categorie e dei soggetti interessati.

5. Sulla base degli esiti della misurazione di ogni materia, congiuntamente ai piani di cui al comma 3, e comunque entro il 30 settembre 2012, il Governo e' delegato ad adottare uno o piu' regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro o i Ministri competenti, contenenti gli interventi normativi volti a ridurre gli oneri amministrativi gravanti sulle imprese **((e sui cittadini))** nei settori misurati e a semplificare e riordinare la relativa disciplina. Tali interventi confluiscono nel processo di riassetto di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

6. Degli stati di avanzamento e dei risultati raggiunti con le attivita' di misurazione e riduzione degli oneri amministrativi gravanti sulle imprese e' data tempestiva notizia sul sito web del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro per la semplificazione normativa e dei Ministeri e degli enti pubblici statali interessati.

7. Del raggiungimento dei risultati indicati nei singoli piani ministeriali di semplificazione si tiene conto nella valutazione dei dirigenti responsabili.

Art. 26 (Taglia-enti)

1. Gli enti pubblici non economici con una dotazione organica inferiore alle 50 unita', con esclusione degli ordini professionali e le loro federazioni, delle federazioni sportive e degli enti non inclusi nell'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alle leggi 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva della Giornata della memoria e 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonche' delle Autorita' portuali, degli enti parco e degli enti di ricerca, sono soppressi al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad eccezione di quelli confermati con decreto dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, da emanarsi entro il predetto termine. Sono, altresì, soppressi tutti gli enti pubblici non economici, per i quali, alla scadenza del 31 ottobre 2009, non siano stati emanati i regolamenti di riordino ai sensi del comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Gli enti confermati ai sensi del primo periodo possono essere oggetto di regolamenti di riordino di enti ed organismi pubblici statali, di cui al comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il termine di cui al secondo periodo si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri degli schemi dei regolamenti di riordino. Sono soppressi gli enti pubblici non economici di cui al secondo periodo i cui regolamenti di riordino, approvati in via preliminare entro il 31 ottobre 2009, non siano stati adottati in via definitiva entro il 31 ottobre 2010, con esclusione di quelli che formano oggetto di apposite previsioni legislative di riordino entrate in vigore nel corso della XVI legislatura. Nei successivi novanta giorni i Ministri vigilanti comunicano ai Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa gli enti che risultano soppressi ai sensi del presente comma. (7) (27) **((38))**

2. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante ovvero, nel caso di pluralita' di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne e' oggetto. L'amministrazione cosi' individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati.

3. Il comma 636 dell'articolo 2 e l'allegato A della legge 24

dicembre 2007, n. 244, nonché i commi da 580 a 585 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati.

4. All'alinea del comma 634 del medesimo articolo 2 della predetta legge n. 244 del 2007 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro per la semplificazione normativa";

b) le parole "amministrative pubbliche statali" sono sostituite dalle seguenti: "pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa,";

c) le parole "termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2008".

5. All'articolo 1, comma 4, della legge 27 settembre 2007, n. 165, le parole "e con il Ministro dell'economia e delle finanze" sono sostituite dalle seguenti ", il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione normativa".

6. L'Unità per il monitoraggio, istituita dall'articolo 1, comma 724, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e la relativa dotazione finanziaria, pari a due milioni di euro annui, comprensiva delle risorse già stanziare, confluisce in apposito fondo da istituire nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. (27)

7. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le Regioni, sono determinate le finalità e le modalità di utilizzazione delle risorse di cui al comma 6.

AGGIORNAMENTO (7)

Il D.L. 3 novembre 2008, n. 171, convertito con modificazioni dalla L. 30 dicembre 2008, n. 205, ha disposto (con l'art. 3, comma 3-bis) che "Il termine del 31 marzo 2009, di cui al comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per quel che riguarda l'EIPLI, è prorogato al 31 marzo 2010".

AGGIORNAMENTO (27)

Il D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25, ha disposto (con l'art. 2, comma 7-ter) che "All'onere conseguente al minor risparmio derivante dalle disposizioni di cui al comma 7-bis, quantificato in 2 milioni di euro, si provvede mediante soppressione dell'autorizzazione di spesa, di pari importo, di cui all'articolo 1, comma 724, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 26, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133".

Inoltre lo stesso D.L. ha disposto (con l'art. 10-bis, comma 1) che "L'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di procedimento "taglia-enti", si interpreta nel senso che l'effetto soppressivo previsto dal secondo periodo concerne gli enti pubblici non economici con dotazione organica pari o superiore alle 50 unità, con esclusione degli enti già espressamente esclusi dal primo periodo del comma 1".

AGGIORNAMENTO (38)

Il D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25, come modificato dall'art. 7, comma 30 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, ha disposto (con l'art. 10-bis, comma 1) che "L'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di procedimento "taglia-enti", si interpreta nel senso che l'effetto soppressivo previsto dal secondo periodo concerne gli enti pubblici non economici con dotazione organica pari o superiore alle 50 unità, con esclusione degli enti già espressamente esclusi dal primo periodo del comma 1 nonché di quelli comunque non inclusi nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196".

Art. 27

Taglia-carta

1. Al fine di ridurre l'utilizzo della carta, dal 1° gennaio 2009, le amministrazioni pubbliche riducono del 50% rispetto a quella dell'anno 2007, la spesa per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi e regolamenti e distribuita gratuitamente od inviata ad altre amministrazioni.

2. Al fine di ridurre i costi di produzione e distribuzione, a decorrere dal 1° gennaio 2009, la diffusione della Gazzetta Ufficiale a tutti i soggetti in possesso di un abbonamento a carico di amministrazioni o enti pubblici o locali è sostituita dall'abbonamento telematico. Il costo degli abbonamenti è conseguentemente rideterminato entro 60 giorni **((dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto))**.

Art. 28

Misure per garantire la razionalizzazione di strutture tecniche statali

1. E' istituito, sotto la vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l' Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) .

2. L'ISPRA svolge le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie strumentali e di personale, dell'Agenzia per la protezione dell'Ambiente e per i servizi tecnici di cui all'articolo 38 del Decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999 e successive modificazioni, dell'Istituto Nazionale per la fauna selvatica di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni, e dell'Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, i quali, a decorrere dalla data di insediamento dei commissari di cui al comma 5 del presente articolo, sono soppressi.

((2-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono individuate le funzioni degli organismi collegiali gia' operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui all'articolo 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, trasferite all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, che ne assicura l'adempimento nell'ambito dei compiti e delle attivita' di cui all'articolo 2, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 luglio 2014, n. 142. A tal fine, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale procede al conseguente adeguamento statutario della propria struttura organizzativa)).

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente, che si esprimono entro venti giorni dalla data di assegnazione, sono determinati, in coerenza con obiettivi di funzionalita', efficienza ed economicita', gli organi di amministrazione e controllo, la sede, le modalita' di costituzione e di funzionamento, le procedure per la definizione e l'attuazione dei programmi per l'assunzione e l'utilizzo del personale, nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto degli enti di ricerca e della normativa vigente, nonche' per l'erogazione delle risorse dell'ISPRA . In sede di definizione di tale decreto si tiene conto dei risparmi da realizzare a regime per effetto della riduzione degli organi di amministrazione e controllo degli enti soppressi, nonche' conseguenti alla razionalizzazione delle funzioni amministrative, anche attraverso l'eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, e al minor fabbisogno di risorse strumentali e logistiche.

4. La denominazione "Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, le denominazioni: "Agenzia per la protezione dell'Ambiente e per i servizi tecnici (APAT)", "Istituto Nazionale per la fauna selvatica (INFS)" e "Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM)".

5. Per garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attivita' istituzionali fino all'avvio dell'ISPRA , il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nomina un commissario e due subcommissari.

6. Dall'attuazione dei commi da 1 a 5 del presente articolo, compresa l'attivita' dei commissari di cui al comma precedente, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6-bis. L'Avvocatura dello Stato continua ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'ISPRA nei giudizi attivi e passivi avanti le Autorita' giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.

7. La Commissione istruttoria per l'IPPC, di cui all'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e' composta da ventitre esperti, provenienti dal settore pubblico e privato, con elevata qualificazione giuridico-amministrativa, di cui almeno tre scelti fra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, oppure tecnico-scientifica.

8. Il presidente viene scelto nell'ambito degli esperti con elevata qualificazione tecnico-scientifica.

9. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con proprio decreto, alla nomina dei ventitre esperti, in modo da adeguare la composizione dell'organo alle prescrizioni di cui al comma 7 . Sino all'adozione del decreto di nomina dei nuovi esperti, lo svolgimento delle attivita' istituzionali e' garantito dagli esperti in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto.

10. La Commissione di valutazione degli investimenti e di supporto alla programmazione e gestione degli interventi ambientali di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e' composta da ventitre membri di cui dieci tecnici, scelti fra ingegneri, architetti, biologi, chimici e geologi, e tredici scelti fra giuristi ed economisti, tutti di comprovata esperienza, di cui almeno tre scelti fra magistrati ordinari, amministrativi e contabili.

11. I componenti sono nominati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge.

12. La Commissione continua ad esercitare tutte le funzioni di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90 provvedendovi, sino all'adozione del decreto di nomina dei nuovi componenti, con quelli in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto.

13. Dall'attuazione dei commi da 7 a 12 del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.(21)

AGGIORNAMENTO (21)

Il D.P.R. 3 agosto 2009, n. 140, ha disposto (con l'art. 9, comma

4) che "Gli organismi di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, all'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e all'articolo 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 9-bis del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, durano in carica tre anni decorrenti dall'emanazione dei rispettivi decreti di nomina dei nuovi componenti adottati in attuazione delle norme di cui al presente periodo."

Art. 29

Trattamento dei dati personali

1. All'articolo 34 del **((codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al))** decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: **((*"1-bis. Per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e che trattano come unici dati sensibili quelli costituiti dallo stato di salute o malattia dei propri dipendenti e collaboratori anche a progetto, senza indicazione della relativa diagnosi, ovvero dall'adesione ad organizzazioni sindacali o a carattere sindacale, la tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza e' sostituita dall'obbligo di autocertificazione, resa dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di trattare soltanto tali dati in osservanza delle altre misure di sicurezza prescritte. In relazione a tali trattamenti, nonche' a trattamenti comunque effettuati per correnti finalita' amministrative e contabili, in particolare presso piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani, il Garante, sentito il Ministro per la semplificazione normativa, individua con proprio provvedimento, da aggiornare periodicamente, modalita' semplificate di applicazione del disciplinare tecnico di cui all'Allegato B) in ordine all'adozione delle misure minime di cui al comma 1")*)).**
((2. In sede di prima applicazione del presente decreto, il provvedimento di cui al comma 1 e' adottato entro due mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso.))

4. All'articolo 38 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il comma 2 e' sostituito dal seguente:

((2.)) La notificazione e' validamente effettuata solo se e' trasmessa attraverso il sito del Garante, utilizzando l'apposito modello, che contiene la richiesta di fornire tutte e soltanto le seguenti informazioni:

((a)) le coordinate identificative del titolare del trattamento e, eventualmente, del suo rappresentante, nonche' **((le modalita' per individuare il))** responsabile del trattamento se designato;

((b)) la o le finalita' del trattamento;

((c)) una descrizione della o delle categorie di persone interessate e dei dati o delle categorie di dati relativi alle medesime;

((d)) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati possono essere comunicati;

((e)) i trasferimenti di dati previsti verso Paesi terzi;

((f)) una descrizione generale che permetta di valutare in via preliminare l'adeguatezza delle misure adottate per garantire la sicurezza del trattamento."

5. Entro due mesi **((dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto))** il Garante di cui all'articolo 153 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 adegua il modello di cui al comma 2 dell'articolo 38 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 alle prescrizioni di cui al comma 4.

((5-bis. All'articolo 44, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono aggiunte le seguenti parole: "o mediante regole di condotta esistenti nell'ambito di societa' appartenenti a un medesimo gruppo. L'interessato puo' far valere i propri diritti nel territorio dello Stato, in base al presente codice, anche in ordine all'inosservanza delle garanzie medesime". All'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo le parole: "Ministro per le innovazioni e le tecnologie" sono inserite le seguenti: "e il Ministro per la semplificazione normativa".))

Art. 30

Semplificazione dei controlli amministrativi a carico delle imprese soggette a certificazione

1. Per le imprese soggette a certificazione ambientale o di qualita' rilasciata da un soggetto certificatore accreditato in conformita' a norme tecniche europee ed internazionali, i controlli periodici svolti dagli enti certificatori sostituiscono i controlli amministrativi o le ulteriori attivita' amministrative di verifica, anche ai fini dell'eventuale rinnovo o aggiornamento delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attivita'. Le verifiche dei competenti organi amministrativi hanno ad oggetto, in questo caso, esclusivamente l'attualita' e la completezza della certificazione. **((Resta salvo il rispetto della disciplina comunitaria.))**

2. La disposizione di cui al comma 1 e' espressione di un principio

generale di sussidiarietà orizzontale ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Resta ferma la potestà delle Regioni e degli Enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, di garantire livelli ulteriori di tutela.

3. Con regolamento, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, **((...))** entro sessanta giorni **((dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,))** sono individuati le tipologie dei controlli e gli ambiti nei quali trova applicazione la disposizione di cui al comma 1, con l'obiettivo di evitare duplicazioni e sovrapposizioni di controlli, nonché le modalità necessarie per la compiuta attuazione della disposizione medesima.

4. Le prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 entrano in vigore all'atto di emanazione del regolamento di cui al comma 3.

Art. 31

Durata e rinnovo della carta d'identità

1. **((All'articolo 3))**, secondo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "dieci anni" **((ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le carte di identità rilasciate a partire dal 1° gennaio 2010 devono essere munite della fotografia e delle impronte digitali della persona a cui si riferiscono"))**.

2. La disposizione di cui all'articolo 3, secondo comma, del citato testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applica anche alle carte d'identità in corso di validità alla data di entrata in vigore **((del presente decreto))**.

3. Ai fini del rinnovo, i Comuni informano i titolari della carta d'identità della data di scadenza del documento stesso tra il centoottantesimo e il novantesimo giorno antecedente la medesima data.

Art. 32

Strumenti di pagamento

1. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1, 5, 8, 12 e 13, le parole "**((5.000 euro))**" sono sostituite dalle seguenti: "**((12.500 euro))**";

b) l'ultimo periodo del comma 10 e' **((soppresso))**.

2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 66, comma 7 del citato decreto legislativo n. 231 del 2007.

3. Le disposizioni di cui ai commi 12 e 12-bis dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono abrogate.

Art. 33

Applicabilità degli studi di settore e elenco clienti fornitori

1. Il comma 1 dell'articolo 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, e' sostituito dal seguente: "1. Le disposizioni previste dall'articolo 10, commi da 1 a 6, della legge 8 maggio 1998, n. 146, si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo d'imposta nel quale entrano in vigore gli studi di settore. A partire dall'anno 2009 gli studi di settore devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale **((...))** entro il 30 settembre del periodo d'imposta nel quale entrano in vigore. Per l'anno 2008 il termine di cui al periodo precedente e' fissato al 31 dicembre".

2. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 10, comma 9, della legge 8 maggio 1998, n. 146, concernente la emanazione di regolamenti governativi nella materia ivi indicata. I regolamenti previsti dal citato articolo 10 della legge n. 146, del 1998, possono comunque essere adottati qualora disposizioni legislative successive a quelle contenute **((nel presente decreto))** regolino la materia, a meno che la legge successiva non lo escluda espressamente.

3. All'articolo 8-bis del **((regolamento di cui al))** decreto del Presidente della Repubblica **((22 luglio 1998, n. 322))**, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4-bis e' abrogato;

((b) al comma 6 le parole: "ovvero degli elenchi" sono soppresse e le parole "degli stessi" sono sostituite dalle seguenti: "della stessa")).

Art. 34

((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133))

Art. 35

Semplificazione della disciplina per l'installazione degli impianti all'interno degli edifici

1. **((Entro il 31 dicembre 2008))** il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, emana uno o più decreti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti a disciplinare:

a) il complesso delle disposizioni in materia di attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici prevedendo semplificazioni di adempimenti per i proprietari di abitazioni ad uso privato e per le imprese;

b) la definizione di un reale sistema di verifiche di impianti di cui alla lettera a) con l'obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo una effettiva sicurezza;

c) la revisione della disciplina sanzionatoria in caso di violazioni di obblighi stabiliti dai provvedimenti previsti alle lettere a) e b).

2. L'articolo 13 del **((regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico))** 22 gennaio 2008, n. 37 e' **((,abrogato))**. **((2-bis. Sono abrogati i commi 3 e 4 dell'articolo 6 e i commi 8 e 9 dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.))**

Art. 36

Class action. Sottoscrizione dell'atto di trasferimento di partecipazioni societarie

1. Anche al fine di individuare e coordinare specifici strumenti di tutela risarcitoria collettiva, anche in forma specifica nei confronti delle pubbliche amministrazioni, all'articolo 2, comma 447, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole "decorsi centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "decorso un anno".

1-bis. L'atto di trasferimento di cui al secondo comma dell'articolo 2470 del codice civile puo' essere sottoscritto con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, ed e' depositato, entro trenta giorni, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede sociale, a cura di un intermediario abilitato ai sensi dell'articolo 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 29 NOVEMBRE 2008, N. 185, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 GENNAIO 2009, N. 2. Resta salva la disciplina tributaria applicabile agli atti di cui al presente comma. (53)

1-ter. Tutti gli atti di natura fiscale di cui agli articoli 230-bis, da 2498 a 2506 e 2556 del codice civile, possono essere **((stipulati con atto pubblico informatico))**, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici **((e fatti salvi i requisiti formali per l'iscrizione nel registro delle imprese come prescritti dagli articoli 2436, primo comma, e 2556, secondo comma, del codice civile))**.

AGGIORNAMENTO (53)

La L. 12 novembre 2011, n. 183 ha disposto (con l'art. 14, comma 8) che "Il comma 1-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, deve intendersi nel senso che l'atto di trasferimento delle partecipazioni di societa' a responsabilita' limitata ivi disciplinato e' in deroga al secondo comma dell'articolo 2470 del codice civile ed e' sottoscritto con la firma digitale di cui all'articolo 24 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82."

Art. 37

Certificazioni e prestazioni sanitarie

1. Al fine di garantire la riduzione degli adempimenti meramente formali e non necessari alla tutela della salute a carico di cittadini ed imprese e consentire la eliminazione di adempimenti formali connessi a pratiche sanitarie obsolete, ferme restando comunque le disposizioni vigenti in tema di sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e **((delle politiche sociali))**, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, previa intesa in sede di Conferenza Unificata **((ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131))**, sono individuate le disposizioni da abrogare.

2. Il comma 2 dell'articolo 1 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "2. Il presente testo unico non si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, salvo quanto previsto dalle norme di attuazione dell'ordinamento comunitario".

Art. 38

Impresa in un giorno

1. Al fine di garantire il diritto di iniziativa economica privata di cui all'articolo 41 della Costituzione, l'avvio di attivita' imprenditoriale, per il soggetto in possesso dei requisiti di legge, e' tutelato sin dalla presentazione della dichiarazione di inizio attivita' o dalla richiesta del titolo autorizzatorio.

2. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e), m), p) e r), della Costituzione, le disposizioni del presente articolo introducono, anche attraverso il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati delle amministrazioni, misure per assicurare, nel rispetto delle liberta' fondamentali, l'efficienza del mercato, la libera concorrenza e i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Esse costituiscono adempimento della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione.

3. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, si procede alla semplificazione e al riordino della disciplina dello

sportello unico per le attività produttive di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, e successive modificazioni, in base ai seguenti principi e criteri, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241:

a) attuazione del principio secondo cui, salvo quanto previsto per i soggetti privati di cui alla lettera c) e dall'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007 n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, lo sportello unico costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e fornisce, altresì, una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle di cui all'articolo 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

a-bis) viene assicurato, anche attraverso apposite misure telematiche, il collegamento tra le attività relative alla costituzione dell'impresa di cui alla comunicazione unica disciplinata dall'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e le attività relative alla attività produttiva di cui alla lettera a) del presente comma;

b) le disposizioni si applicano sia per l'espletamento delle procedure e delle formalità per i prestatori di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sia per la realizzazione e la modifica di impianti produttivi di beni e servizi;

c) l'attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell'esercizio dell'attività di impresa può essere affidata a soggetti privati accreditati ("Agenzie per le imprese"). In caso di istruttoria con esito positivo, tali soggetti privati rilasciano una dichiarazione di conformità che costituisce titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività. Qualora si tratti di procedimenti che comportino attività discrezionale da parte dell'Amministrazione, i soggetti privati accreditati svolgono unicamente attività istruttorie in luogo e a supporto dello sportello unico;

d) i comuni che non hanno istituito lo sportello unico, ovvero il cui sportello unico non risponde ai requisiti di cui alla lettera a) esercitano le funzioni relative allo sportello unico, delegandole alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le quali mettono a disposizione il portale "impresa.gov" che assume la denominazione di "impresainungiorno", prevedendo forme di gestione congiunta con l'ANCI;

e) l'attività di impresa può essere avviata immediatamente nei casi in cui sia sufficiente la presentazione della dichiarazione di inizio attività allo sportello unico;

f) lo sportello unico, al momento della presentazione della dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti per la realizzazione dell'intervento, rilascia una ricevuta che, in caso di dichiarazione di inizio attività, costituisce titolo autorizzatorio. **((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 30 GIUGNO 2016, N. 127))**;

g) per i progetti di impianto produttivo eventualmente contrastanti con le previsioni degli strumenti urbanistici, è previsto un termine di trenta giorni per il rigetto o la formulazione di osservazioni ostative, ovvero per l'attivazione della conferenza di servizi per la conclusione certa del procedimento;

h) in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, scaduto il termine previsto per le altre amministrazioni per pronunciarsi sulle questioni di loro competenza, l'amministrazione procedente conclude in ogni caso il procedimento prescindendo dal loro avviso; in tal caso, salvo il caso di omessa richiesta dell'avviso, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione degli avvisi medesimi. 3-bis. Per i comuni che, entro la data del 30 settembre 2011 prevista dall'articolo 12, comma 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, non hanno provveduto ad accreditare lo sportello unico per le attività produttive ovvero a fornire alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio gli elementi necessari ai fini dell'avvalimento della stessa, ai sensi dell'articolo 4, commi 11 e 12, del medesimo regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010, il prefetto invia entro trenta giorni una diffida e, sentita la regione competente, nomina un commissario ad acta, scelto in relazione alle specifiche situazioni, tra i funzionari dei comuni, delle regioni o delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio, al fine di adottare gli atti necessari ad assicurare la messa a regime del funzionamento degli sportelli unici. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono individuate le eventuali misure che risultino indispensabili per attuare, sul territorio nazionale, lo sportello unico e per garantire, nelle more della sua attuazione, la continuità della funzione amministrativa, anche attraverso parziali e limitate deroghe alla relativa disciplina.

3-ter. In ogni caso, al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni affidate agli sportelli unici per le attività produttive, i comuni adottano le misure organizzative e tecniche che risultino necessarie.

4. Con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, e previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti i requisiti e le modalità di accreditamento dei soggetti privati di cui al comma 3, lettera c), e le forme di vigilanza sui soggetti stessi, eventualmente anche demandando tali funzioni al sistema camerale, nonché le modalità per la divulgazione, anche informatica, delle tipologie di autorizzazione per le quali è sufficiente l'attestazione dei soggetti privati accreditati, secondo criteri omogenei sul territorio nazionale e tenendo conto delle diverse discipline regionali.

5. Il Comitato per la semplificazione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80 predispone un piano di formazione dei dipendenti pubblici, con la eventuale partecipazione anche di esponenti del sistema produttivo, che miri a diffondere sul territorio nazionale la

capacità delle amministrazioni pubbliche di assicurare sempre e tempestivamente l'esercizio del diritto di cui al comma 1 attraverso gli strumenti di semplificazione di cui al presente articolo.

6. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 39

Adempimenti di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro

1. Il datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, deve istituire e tenere il libro unico del lavoro nel quale sono iscritti tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo. Per ciascun lavoratore devono essere indicati il nome e cognome, il codice fiscale e, ove ricorrano, la qualifica e il livello, la retribuzione base, l'anzianità di servizio, nonché le relative posizioni assicurative.

2. Nel libro unico del lavoro deve essere effettuata ogni annotazione relativa a dazioni in danaro o in natura corrisposte o gestite dal datore di lavoro, compresi le somme a titolo di rimborso spese, le trattenute a qualsiasi titolo effettuate, le detrazioni fiscali, i dati relativi agli assegni per il nucleo familiare, le prestazioni ricevute da enti e istituti previdenziali. Le somme erogate a titolo di premio o per prestazioni di lavoro straordinario devono essere indicate specificatamente. Il libro unico del lavoro deve altresì contenere un calendario delle presenze, da cui risulti, per ogni giorno, il numero di ore di lavoro effettuate da ciascun lavoratore subordinato, nonché l'indicazione delle ore di straordinario, delle eventuali assenze dal lavoro, anche non retribuite, delle ferie e dei riposi. Nella ipotesi in cui al lavoratore venga corrisposta una retribuzione fissa o a giornata intera o a periodi superiori e' annotata solo la giornata di presenza al lavoro.

3. Il libro unico del lavoro deve essere compilato coi dati di cui ai commi 1 e 2, per ciascun mese di riferimento, entro la fine del mese successivo.

4. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali stabilisce, con decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalità e tempi di tenuta e conservazione del libro unico del lavoro e disciplina il relativo regime transitorio.

5. Con la consegna al lavoratore di copia delle scritturazioni effettuate nel libro unico del lavoro il datore di lavoro adempie agli obblighi di cui alla legge 5 gennaio 1953, n. 4.

6. La violazione dell'obbligo di istituzione e tenuta del libro unico del lavoro di cui al comma 1 e' punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 500 a 2.500 euro. L'omessa esibizione agli organi di vigilanza del libro unico del lavoro e' punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 200 a 2.000 euro. I soggetti di cui all'articolo 1, quarto comma, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, che, senza giustificato motivo, non ottemperino entro quindici giorni alla richiesta degli organi di vigilanza di esibire la documentazione in loro possesso sono puniti con la sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro. In caso di recidiva della violazione la sanzione varia da 500 a 3.000 euro.

((7. Salvo i casi di errore meramente materiale, l'omessa o infedele registrazione dei dati di cui ai commi 1, 2 e 3 che determina differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 1.500 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero a un periodo superiore a sei mesi la sanzione va da 500 a 3.000 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero a un periodo superiore a dodici mesi la sanzione va da 1.000 a 6.000 euro. Ai fini del primo periodo, la nozione di omessa registrazione si riferisce alle scritture complessivamente omesse e non a ciascun singolo dato di cui manchi la registrazione e la nozione di infedele registrazione si riferisce alle scritturazioni dei dati di cui ai commi 1 e 2 diverse rispetto alla qualità o quantità della prestazione lavorativa effettivamente resa o alle somme effettivamente erogate. La mancata conservazione per il termine previsto dal decreto di cui al comma 4 e' punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 600 euro. Alla contestazione delle sanzioni amministrative di cui al presente comma provvedono gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro e previdenza. Autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' la Direzione territoriale del lavoro territorialmente competente.))

8. Il primo periodo dell'articolo 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e' sostituito dal seguente: "Se ai lavori sono addette le persone indicate dall'articolo 4, primo comma, numeri 6 e 7, il datore di lavoro, anche artigiano, qualora non siano oggetto di comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, deve denunciarle, in via telematica o a mezzo fax, all'Istituto assicuratore nominativamente, prima dell'inizio dell'attività lavorativa, indicando altresì il trattamento retributivo ove previsto".

9. Alla legge 18 dicembre 1973, n. 877 sono apportate le seguenti modifiche: a) nell'articolo 2, e' abrogato il comma 3; b) nell'articolo 3, i commi da 1 a 4 e 6 sono abrogati, il comma 5 e' sostituito dal seguente: "Il datore di lavoro che faccia eseguire lavoro al di fuori della propria azienda e' obbligato a trascrivere il nominativo ed il relativo domicilio dei lavoratori esterni alla unità produttiva, nonché la misura della retribuzione nel libro unico del lavoro"; c) nell'articolo 10, i commi da 2 a 4 sono abrogati, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "Per ciascun lavoratore a domicilio, il libro unico del lavoro deve contenere anche le date e le ore di consegna e riconsegna del lavoro, la descrizione del lavoro eseguito, la specificazione della quantità e della qualità di esso"; d) nell'articolo 13, i commi 2 e 6 sono abrogati, al comma 3 sono abrogate le parole "e 10, primo comma", al comma 4 sono abrogate le parole "3, quinto e sesto comma, e 10, secondo e quarto comma".

10. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati, fermo restando quanto previsto dal decreto di cui al comma 4:

- a) l'articolo 134 del regolamento di cui al regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422;
- b) l'articolo 7 della legge 9 novembre 1955, n. 1122;
- c) gli articoli 39 e 41 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;
- d) il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1963, n. 2053;
- e) gli articoli 20, 21, 25 e 26 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
- f) l'articolo 42 della legge 30 aprile 1969, n. 153;
- g) la legge 8 gennaio 1979, n. 8;
- h) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1981, n. 179;
- i) l'articolo 9-quater del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;
- j) il comma 1178 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- k) il decreto ministeriale 30 ottobre 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 2002;
- l) la legge 17 ottobre 2007, n. 188;
- m) i commi 32, lettera d), 38, 45, 47, 48, 49, 50, dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247;
- n) i commi 1173 e 1174 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

11. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto trovano applicazione gli articoli 14, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche e integrazioni.

12. Alla lettera h) dell'articolo 55, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole "degli articoli 18, comma 1, lettera u)" sono soppresse.

Art. 40

Tenuta dei documenti di lavoro ed altri adempimenti formali

1. L'articolo 5 della legge 11 gennaio 1979, n. 12 e' sostituito

dal seguente: "**((Art. 5. -(Tenuta dei libri e documenti di lavoro)-))** 1. Per lo svolgimento della attivita' di cui all'articolo 2 i documenti dei datori di lavoro possono essere tenuti presso lo studio dei consulenti del lavoro o degli altri professionisti di cui all'articolo 1, comma 1. I datori di lavoro che intendono avvalersi di questa facolta' devono comunicare preventivamente alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio le generalita' del soggetto al quale e' stato affidato l'incarico, nonche' il luogo ove sono reperibili i documenti. 2. Il consulente del lavoro e gli altri professionisti di cui all'articolo 1, comma 1, che, senza giustificato motivo, non ottemperino entro 15 giorni alla richiesta degli organi di vigilanza di esibire la documentazione in loro possesso, sono puniti con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 1000 euro. In caso di recidiva della violazione e' data informazione tempestiva al Consiglio provinciale dell'Ordine professionale di appartenenza del trasgressore per eventuali provvedimenti disciplinari".

2. All'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.

181, come inserito dall'articolo 6 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. All'atto della assunzione, prima dell'inizio della attivita' di lavoro, i datori di lavoro pubblici e privati, sono tenuti a consegnare ai lavoratori una copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, **((dalla legge))** 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, adempiendo in tal modo anche alla comunicazione di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152. L'obbligo si intende assolto nel caso in cui il datore di lavoro consegni al lavoratore, prima dell'inizio della attivita' lavorativa, copia del contratto individuale di lavoro che contenga anche tutte le informazioni previste dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152. La presente disposizione non si applica per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".

3. All'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 234

sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2 **((sono soppresse))** le parole "I registri sono conservati per almeno due anni dopo la fine del relativo periodo"; b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "Gli obblighi di registrazione di cui al comma 2 si assolvono mediante le relative scritturazioni nel libro unico del lavoro".

4. Il comma 6 dell'articolo 9 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e'

sostituito dal seguente: "6. I datori di lavoro pubblici e privati, soggetti alle disposizioni della presente legge sono tenuti ad inviare in via telematica agli uffici competenti un prospetto informativo dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva di cui all'articolo 3, nonche' i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori di cui all'articolo 1. Se, rispetto all'ultimo prospetto inviato, non avvengono cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva, il datore di lavoro non e' tenuto ad inviare il prospetto. Al fine di assicurare l'unitarieta' e l'omogeneita' del sistema informativo lavoro, il modulo per l'invio del prospetto informativo, nonche' la periodicitita' e le modalita' di trasferimento dei dati sono definiti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il **((Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione))** e previa intesa con la Conferenza Unificata. I prospetti sono pubblici. Gli uffici competenti, al fine di rendere effettivo il diritto di accesso ai predetti documenti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, dispongono la loro consultazione nelle proprie sedi, negli spazi disponibili aperti al pubblico".

5. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68

sono soppresse le parole "nonche' apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme della presente legge".

6. Gli armatori e le società di armamento sono tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di imbarco o sbarco, agli Uffici di collocamento della gente di mare nel cui ambito territoriale si verifica l'imbarco o lo sbarco, l'assunzione e la cessazione dei rapporti di lavoro relativi al personale marittimo iscritto nelle matricole della gente di mare di cui all'articolo 115 del Codice della Navigazione, al personale marittimo non iscritto nelle matricole della gente di mare nonché a tutto il personale che a vario titolo presta servizio, come definito all'articolo 2, comma 1, lettera a) del **((regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324))**.

Art. 41

Modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro

1. All'articolo 1, comma 2, lettera e), n. 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 dopo le parole "e' considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga", sono inserite le seguenti: "per almeno tre ore".
2. All'articolo 1, comma 2, lettera h), del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 dopo le parole "passeggeri o merci", sono inserite le seguenti: "sia per conto proprio che per conto di terzi".
3. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 dopo le parole "attività operative specificamente istituzionali", sono aggiunte le seguenti: "e agli addetti ai servizi di vigilanza privata".
4. All'articolo 7 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 dopo le parole "frazionati durante la giornata", sono aggiunte le seguenti: "o da regimi di reperibilità".
5. All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, dopo le parole "di cui all'articolo 7.", sono aggiunte le parole "Il suddetto periodo di riposo consecutivo e' calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni".
6. La lettera a) dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e' sostituita dalla seguente: "a) attività di lavoro a turni ogni volta che il lavoratore cambi turno o squadra e non possa usufruire, tra la fine del servizio di un turno o di una squadra e l'inizio del successivo, di periodi di riposo giornaliero o settimanale".
7. Il comma 1 dell'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e' sostituito dal seguente: "1. Le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 12 e 13 possono essere derogate mediante contratti collettivi stipulati a livello nazionale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. Per il settore privato, in assenza di specifiche disposizioni nei contratti collettivi nazionali le deroghe possono essere stabilite nei contratti collettivi territoriali o aziendali stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale".
8. Il comma 3, dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e' sostituito dal seguente: "3. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 4, commi 2, 3, 4, dall'articolo 9, comma 1, e dall'articolo 10, comma 1, e' punita con la sanzione amministrativa da 130 a 780 euro per ogni lavoratore, per ciascun periodo di riferimento di cui all'articolo 4, commi 3 o 4, a cui si riferisca la violazione".
9. Il comma 4 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e' sostituito dal seguente: "4. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 7, comma 1, e' punita con la sanzione amministrativa da 25 euro a 100 euro in relazione ad ogni singolo lavoratore e ad ogni singolo periodo di 24 ore".
10. Il comma 6 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e' sostituito dal seguente: "6. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 5, commi 3 e 5, e' soggetta alla sanzione amministrativa da 25 a 154 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si e' verificata nel corso dell'anno solare per più di cinquanta giornate lavorative, la sanzione amministrativa va da 154 a 1.032 euro e non e' ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta".
11. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 le parole: "ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, considerando le specifiche gravità di esposizione al rischio di infortunio," sono soppresse.
12. All'articolo 14, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 le parole: "di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, o" sono soppresse.
13. **((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 OTTOBRE 2014, N. 161))**.
14. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati gli articoli 4, comma 5, 12, comma 2, e l'articolo 18-bis, comma 5, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.

Art. 42

Accesso agli elenchi dei contribuenti

1. Nel rispetto del **((codice di cui al))** decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al fine di attuare il principio di trasparenza nell'ambito dei rapporti fiscali in coerenza con la disciplina prevalente negli altri Stati comunitari:
 - a) all'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) il comma 6 e' sostituito dal seguente: "Gli elenchi sono depositati per la durata di un anno sia presso lo stesso ufficio delle imposte, sia presso i Comuni interessati. Nel predetto periodo e' ammessa la visione e l'estrazione di copia degli elenchi nei modi e con i limiti stabiliti dalla disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dalla relativa normativa di attuazione, nonché da specifiche disposizioni di legge.

Per l'accesso non sono dovuti i tributi speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648";

2) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: "**6-bis. ((Fuori dei casi previsti dal comma 6))**, la comunicazione o diffusione, totale o parziale, con qualsiasi mezzo, degli elenchi o di dati personali ivi contenuti, ove il fatto non costituisca reato, e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquemila euro a trentamila euro. La somma puo' essere aumentata sino al triplo quando risulta inefficace in ragione delle condizioni economiche del contravventore";

b) all'articolo 66-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel primo periodo del secondo comma le parole "e pubblicano" sono soppresse;

2) il secondo periodo del secondo comma e' sostituito dal seguente: "Gli elenchi sono depositati per la durata di un anno sia presso lo stesso ufficio delle imposte, sia presso i Comuni interessati. Nel predetto periodo, e' ammessa la visione e l'estrazione di copia degli elenchi nei modi e con i limiti stabiliti dalla disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti nella legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dalla relativa normativa di attuazione, nonche' da specifiche disposizioni di legge. Per l'accesso non sono dovuti i tributi speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648";

3) al quarto comma la parola "pubblicano" e' sostituita dalle seguenti: "formano, per le finalita' di cui al secondo comma";

4) dopo il quarto comma e' aggiunto il seguente: "**((Fuori dei casi previsti dai commi precedenti))**, la comunicazione o diffusione, totale o parziale, con qualsiasi mezzo, degli elenchi o di dati personali ivi contenuti, ove il fatto non costituisca reato, e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquemila euro a trentamila euro. La somma puo' essere aumentata sino al triplo quando risulta inefficace in ragione delle condizioni economiche del contravventore.".

((1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, relativamente agli elenchi, anche gia' pubblicati, concernenti i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004, e comunque fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, la consultazione degli elenchi previsti dagli articoli 66-bis, commi secondo e terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 69, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come da ultimo modificati dal comma 1 del presente articolo, puo' essere effettuata anche mediante l'utilizzo delle reti di comunicazione elettronica come definite dall'articolo 4, comma 2, lettera c) del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.))

Art. 43

Semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa

1. Per favorire l'attrazione degli investimenti e la realizzazione di progetti di sviluppo di impresa rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese, con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalita' per la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati e per la realizzazione di interventi ad essi complementari e funzionali. Con tale decreto, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze **((, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, per quanto riguarda le attivita' della filiera agricola e della pesca e acquacoltura,))** e con il Ministro per la semplificazione normativa, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede, in particolare a:

a) individuare le attivita', le iniziative, le categorie di imprese, il valore minimo degli investimenti e le spese ammissibili all'agevolazione, la misura e la natura finanziaria delle agevolazioni concedibili nei limiti consentiti dalla vigente normativa comunitaria, i criteri di valutazione dell'istanza di ammissione all'agevolazione;

b) affidare, con le modalita' stabilite da apposita convenzione, all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. le funzioni relative alla gestione dell'intervento di cui al presente articolo, ivi comprese quelle relative alla ricezione, alla valutazione ed alla approvazione della domanda di agevolazione, alla stipula del relativo contratto di ammissione, all'erogazione, al controllo ed al monitoraggio dell'agevolazione, alla partecipazione al finanziamento **((delle eventuali opere))** infrastrutturali complementari e funzionali all'investimento privato;

c) stabilire le modalita' di cooperazione con le Regioni e gli enti locali interessati, ai fini della gestione dell'intervento di cui al presente articolo, con particolare riferimento alla programmazione e realizzazione **((delle eventuali opere))** infrastrutturali complementari e funzionali all'investimento privato;

d) disciplinare una procedura accelerata che preveda la possibilita' per l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. di chiedere al Ministero dello sviluppo economico l'indizione di conferenze di servizi ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza partecipano tutti i soggetti competenti all'adozione dei provvedimenti necessari per l'avvio dell'investimento privato ed alla programmazione delle opere infrastrutturali complementari e funzionali all'investimento stesso, la predetta Agenzia nonche', senza diritto di voto, il soggetto che ha presentato l'istanza per la

concessione dell'agevolazione. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui all'articolo 14-ter, comma 3, della citata legge n. 241 del 1990, il Ministero dello sviluppo economico adotta, in conformita' alla determinazione conclusiva della conferenza di servizi, un provvedimento di approvazione del progetto esecutivo che sostituisce, a tutti gli effetti, salvo che la normativa comunitaria non disponga diversamente, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato necessario all'avvio dell'investimento agevolato e di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza;

e) le agevolazioni di cui al presente comma sono cumulabili, nei limiti dei massimali previsti dalla normativa comunitaria, con benefici fiscali.

2. Il Ministero dello sviluppo economico definisce, con apposite direttive, gli indirizzi operativi per la gestione dell'intervento di cui al presente articolo, vigila sull'esercizio delle funzioni affidate all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. ai sensi del decreto di cui al comma 1, effettua verifiche, anche a campione, sull'attuazione degli interventi finanziati e sui risultati conseguiti per effetto degli investimenti realizzati.

3. Le agevolazioni finanziarie e gli interventi complementari e funzionali di cui al comma 1 possono essere finanziati con le disponibilita' assegnate ad apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, dove affluiscono le risorse ordinarie disponibili a legislazione vigente gia' assegnate al Ministero dello sviluppo economico in forza di Piani pluriennali di intervento e del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nell'ambito dei programmi previsti dal Quadro strategico nazionale 2007-2013 ed in coerenza con le priorita' ivi individuate. Con apposito decreto del **((Ministero dello sviluppo economico,))** di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data **((di entrata in vigore del presente decreto))**, viene effettuata una ricognizione delle risorse di cui al presente comma per individuare la dotazione del Fondo.

4. Per l'utilizzo del Fondo di cui al **((comma 3))**, il **((Ministero dello sviluppo economico))** si avvale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti **((e lo sviluppo d'impresa SpA))**.

5. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, non possono essere piu' presentate domande per l'accesso alle agevolazioni e agli incentivi concessi sulla base delle previsioni in materia di contratti di programma, di cui all'articolo 2, comma 203, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ivi compresi i contratti di localizzazione, di cui alle delibere CIPE 19 dicembre 2002, n. 130, e del 9 maggio 2003, n. 16. Alle domande presentate entro la data di cui al periodo precedente si applica la disciplina vigente prima **((della data di entrata in vigore del presente decreto))**, fatta salva la possibilita' per l'interessato di chiedere che la domanda sia valutata ai fini dell'ammissione ai benefici di cui al presente articolo.

6. Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 1, commi 215, 216, 217, 218 e 221, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 6, commi 12, 13, 14 e 14-bis, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, e' abrogato l'articolo 1, comma 13, del citato decreto-legge n. 35 del 2005.

7. Per gli interventi di cui al presente articolo effettuati direttamente dall'Agenzia **((nazionale))** per l'attrazione degli investimenti **((e lo sviluppo d'impresa SpA))**, si puo' provvedere, previa definizione nella convenzione di cui al comma 1, lettera b), a valere sulle risorse finanziarie, disponibili presso l'Agenzia medesima, ferme restando le modalita' di utilizzo gia' previste dalla normativa vigente per le disponibilita' giacenti sui conti di tesoreria intestati all'Agenzia.

((7-bis. Il termine di cui all'articolo 1, comma 862, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2009.))

Art. 44

Semplificazione e riordino delle procedure di erogazione dei contributi all'editoria

1. Con regolamento di delegificazione ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito anche il Ministro per la semplificazione normativa, sono emanate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e tenuto conto delle somme complessivamente stanziati nel bilancio dello Stato per il settore dell'editoria, che costituiscono limite massimo di spesa, misure di semplificazione e riordino della disciplina di erogazione dei contributi all'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, e alla legge 7 marzo 2001, n. 62, nonche' di ogni altra disposizione legislativa o regolamentare ad esse connessa, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) semplificazione della documentazione necessaria per accedere al contributo e dei criteri di calcolo dello stesso, assicurando comunque la prova dell'effettiva distribuzione e messa in vendita della testata, nonche' l'adeguata valorizzazione dell'occupazione professionale;

b) semplificazione delle fasi del procedimento di erogazione, che garantisca, anche attraverso il ricorso a procedure informatizzate, che il contributo sia effettivamente erogato entro e non oltre l'anno successivo a quello di riferimento;

b-bis) mantenimento del diritto all'intero contributo previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 250 e dalla legge 14 agosto 1991, n. 278, anche in presenza di riparto percentuale tra gli altri aventi diritto, per le imprese radiofoniche private che abbiano svolto attivita' di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 250.

((1-bis. Fermi restando gli stanziamenti complessivi, che costituiscono tetto di spesa ai sensi del comma 1, le erogazioni sono destinate prioritariamente ai contributi diretti e, per le residue disponibilita', alle altre tipologie di agevolazioni, da ricondurre nel limite delle stesse disponibilita').

1-ter. Lo schema del regolamento di cui al comma 1 e' trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario.))

Art. 45

Soppressione del Servizio consultivo ed ispettivo tributario e della Commissione tecnica per la finanza pubblica

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Servizio consultivo ed ispettivo tributario e' soppresso e, dalla medesima data, le relative funzioni sono attribuite al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ed il relativo personale amministrativo e' restituito alle amministrazioni di appartenenza ovvero, se del ruolo del Ministero dell'economia e delle finanze, assegnato al Dipartimento delle finanze di tale Ministero. **((42)) ((68))**

2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, sono o restano abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quelle di cui al medesimo comma 1 e, in particolare:

- a) gli articoli 9, 10, 11, 12 della legge 24 aprile 1980, n. 146, e successive modificazioni;
- b) l'articolo 22 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107;
- c) gli articoli 2, comma 1, lettera d), e 3, comma 1, lettere d) ed e), limitatamente al primo periodo, del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;
- d) gli articoli 4, comma 1, lettera c), e 18 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43;
- e) gli articoli da 14 a 29 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, e successive modificazioni.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'organismo previsto dall'articolo 1, comma 474, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' soppresso. Conseguentemente, sono abrogati i commi 477, 478 e 479 del medesimo articolo. Le risorse rivenienti dall'abrogazione del comma 477 sono iscritte in un apposito fondo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le variazioni degli assetti organizzativi e funzionali conseguenti alla soppressione del predetto organismo e si provvede anche con riferimento al relativo personale, tenuto conto delle attivita' di cui al comma 480 del medesimo articolo 1.

AGGIORNAMENTO (42)

Il D.L. 5 agosto 2010, n. 125, convertito con modificazioni dalla L. 1 ottobre 2010, n. 163, ha disposto (con l'art. 2, comma 1-ter) che "L'articolo 45, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si interpreta nel senso che l'incarico onorario di esperto del servizio consultivo ed ispettivo tributario si intende in ogni caso cessato ad ogni effetto, sia giuridico sia economico, a decorrere dalla data di entrata in vigore della predetta disposizione".

AGGIORNAMENTO (68)

Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 19 - 27 giugno 2013, n. 160 (in G.U. 1a s.s. 3/7/2013, n. 27), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1-ter, del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125 (che modifica il comma 1 del presente articolo).

Capo VIII

Piano industriale

della pubblica amministrazione

Art. 46

Riduzione delle collaborazioni e consulenze nella pubblica amministrazione

1. Il comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal decreto legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito **((, con modificazioni,))** dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e da ultimo dall'articolo 3, comma 76, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' cosi' sostituito: "6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimita':

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalita' dell'amministrazione conferente;
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo,

oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 **((, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e' soppresso))**".

2. L'articolo 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è così sostituito: "Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".

3. L'articolo 3, comma 56, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è così sostituito: "Con il regolamento di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo **((degli enti territoriali))**".

Art. 46-bis

((Revisione dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali))

((1. Al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni e di pervenire a riduzioni di spesa, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è disposta una razionalizzazione e progressiva riduzione dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali. Le somme rivenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente comma, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La disposizione di cui al primo ed al secondo periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale. Le somme versate ai sensi del secondo periodo sono riassegnate ad un apposito fondo di parte corrente. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'interno e dell'economia e delle finanze, le risorse del fondo sono destinate al finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni indicate nell'articolo 67, comma 5, ovvero delle amministrazioni interessate dall'applicazione dell'articolo 67, comma 2.))

Art. 47.

Controlli su incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi

1. Dopo il comma 16 dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è aggiunto il seguente: "16-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, può disporre verifiche del rispetto della disciplina delle incompatibilità di cui al presente articolo e di cui all'articolo 1, comma 56 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il tramite dell'Ispettorato per la funzione pubblica. A tale scopo quest'ultimo stipula apposite convenzioni coi servizi ispettivi delle diverse amministrazioni, avvalendosi, altresì, della Guardia di Finanza e collabora con il Ministero dell'economia e delle finanze al fine dell'accertamento della violazione di cui al comma 9.".

Art. 48

Risparmio energetico

1. Le pubbliche amministrazioni **((centrali))** di cui all'articolo 1, comma 1, lettera z), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 sono tenute ad approvvigionarsi di combustibile da riscaldamento e dei relativi servizi nonché di energia elettrica mediante le convenzioni Consip o comunque a prezzi inferiori o uguali a quelli praticati dalla Consip.

2. Le altre pubbliche amministrazioni adottano misure di contenimento delle spese di cui al comma 1 in modo da ottenere risparmi equivalenti.

Art. 49.

Lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni

1. L'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è sostituito dal seguente:

"36. (Utilizzo di contratti di lavoro flessibile). - 1. Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'articolo 35.

2. Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali le

amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti. Ferma restando la competenza delle amministrazioni in ordine alla individuazione delle necessita' organizzative in coerenza con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, i contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare la materia dei contratti di lavoro a tempo determinato, dei contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti formativi e della somministrazione di lavoro, in applicazione di quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dall'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, dall'articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 per quanto riguarda la somministrazione di lavoro, nonche' da ogni successiva modificazione o integrazione della relativa disciplina con riferimento alla individuazione dei contingenti di personale utilizzabile. Non e' possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali.

3. Al fine di evitare abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, le amministrazioni, nell'ambito delle rispettive procedure, rispettano principi di imparzialita' e trasparenza e non possono ricorrere all'utilizzo del medesimo lavoratore con piu' tipologie contrattuali per periodi di servizio superiori al triennio nell'arco dell'ultimo quinquennio.

4. Le amministrazioni pubbliche trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le convenzioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili.

5. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non puo' comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilita' e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative.

Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono responsabili anche ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto. Di tali violazioni si terra' conto in sede di valutazione dell'operato del dirigente ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.".

Capo IX
Giustizia

Art. 50.

Cancellazione della causa dal ruolo

1. Il primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:

"Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere da' comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.".

Art. 51

Comunicazioni e notificazioni per via telematica

1. **((COMMA ABROGATO DAL D.L. 18 OTTOBRE 2012, N. 179, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 17 DICEMBRE 2012, N. 221)).**

2. **((COMMA ABROGATO DAL D.L. 18 OTTOBRE 2012, N. 179, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 17 DICEMBRE 2012, N. 221)).**

3. **((COMMA ABROGATO DAL D.L. 18 OTTOBRE 2012, N. 179, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 17 DICEMBRE 2012, N. 221)).**

4. **((COMMA ABROGATO DAL D.L. 18 OTTOBRE 2012, N. 179, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 17 DICEMBRE 2012, N. 221)).**

5. All'articolo 16 del regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma e' aggiunto il seguente:

"Nell'albo e' indicato l'indirizzo elettronico attribuito a ciascun professionista dal punto di accesso ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123";

b) il quarto comma e' sostituito dal seguente: "A decorrere dalla data fissata dal Ministro della giustizia con decreto emesso sentiti i Consigli dell'Ordine, gli albi riveduti debbono essere comunicati per via telematica, a cura del Consiglio, al Ministero della giustizia nelle forme previste dalle regole tecnico-operative per l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile".

Art. 52

Misure urgenti per il contenimento delle spese di giustizia

1. **((Alla parte VII, titolo II, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo l'art. 227, e' aggiunto il seguente capo:**

"Capo VI-bis"))

Riscossione mediante ruolo

articolo 227-bis (L) (Quantificazione dell'importo dovuto). - 1.

Per la quantificazione dell'importo si applica la disposizione di cui all'articolo 211.

articolo 227-ter (L) (Riscossione a mezzo ruolo). 1. Entro un mese

dal passaggio in giudicato o dalla definitività del provvedimento da cui sorge l'obbligo, l'ufficio procede all'iscrizione a ruolo.

2. L'agente della riscossione notifica al debitore una

comunicazione con l'intimazione a pagare l'importo dovuto nel termine di un mese e contestuale cartella di pagamento contenente l'intimazione ad adempiere entro il termine di giorni venti successivi alla scadenza del termine di cui alla comunicazione con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata.

3. Se il ruolo è ripartito in più rate, l'intimazione ad

adempiere contenuta nella cartella di pagamento produce effetti relativamente a tutte le rate."

Art. 53.

Razionalizzazione del processo del lavoro

1. Nel secondo comma dell'articolo 421 del Codice di Procedura

Civile le parole "dell'articolo precedente" sono sostituite dalle parole "dell'articolo 420".

2. Il primo comma dell'articolo 429 del Codice di Procedura Civile

è sostituito dal seguente: "Nell'udienza il giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In caso di particolare complessità della controversia, il giudice fissa nel dispositivo un termine, non superiore a sessanta giorni, per il deposito della sentenza".

Art. 54

Accelerazione del processo amministrativo

1. All'articolo 9, comma 2, della legge 21 luglio 2000, n. 205, le parole "dieci anni" sono sostituite con le seguenti: "cinque anni".

2. La domanda di equa riparazione non è proponibile se nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo in cui si assume essersi verificata la violazione di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 24 marzo 2001, n. 89, non è stata presentata l'istanza di prelievo di cui all'articolo 71, comma 2, del codice del processo amministrativo, né con riguardo al periodo anteriore alla sua presentazione". (85) **((108))**

3. Alla legge 27 aprile 1982, n. 186, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, secondo comma, le parole: "le prime tre con funzioni consultive e le altre con funzioni giurisdizionali" sono sostituite dalle parole: "con funzioni consultive o giurisdizionali, oltre alla sezione normativa istituita dall'articolo 17, comma 28, della legge 15 maggio 1997, n. 127";

b) all'articolo 1, dopo il quarto comma è aggiunto il seguente: "Il Presidente del Consiglio di Stato, con proprio provvedimento, all'inizio di ogni anno, sentito il Consiglio di Presidenza, individua le sezioni che svolgono funzioni giurisdizionali e consultive, determina le rispettive materie di competenza e la composizione, nonché la composizione della Adunanza Plenaria ai sensi dell'articolo 5, primo comma.";

c) LETTERA ABROGATA DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104;

d) LETTERA ABROGATA DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104.

----- AGGIORNAMENTO (85)

La L. 24 marzo 2001, n. 89, come modificata dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208, ha disposto (con l'art. 6, comma 2-ter) che "Il comma 2 dell'articolo 54 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo 3, comma 23, dell'allegato 4 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, si applica solo nei processi amministrativi la cui durata al 31 ottobre 2016 ecceda i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis".

----- AGGIORNAMENTO (108)

La Corte Costituzionale, con sentenza 6 febbraio - 6 marzo 2019, n. 34 (in G.U. 1ª s.s. 13/03/2019, n. 11), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 54, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'art. 3, comma 23, dell'Allegato 4 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo) e dall'art. 1, comma 3, lettera a), numero 6, del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 195 (Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo a norma dell'articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69)".

Art. 55

Accelerazione del contenzioso tributario

1. Relativamente ai soli processi pendenti, su ricorso degli uffici

dell'Amministrazione finanziaria, innanzi alla Commissione tributaria centrale alla data di entrata in vigore dell'articolo 1, comma 351, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per i quali non è stata ancora fissata l'udienza di trattazione **((alla data di entrata in vigore del presente decreto))**, i predetti uffici depositano presso la competente segreteria, entro sei mesi **((dalla data di entrata in vigore del presente decreto))**, apposita dichiarazione di persistenza del loro interesse alla definizione del giudizio. In assenza di tale dichiarazione i relativi processi si estinguono di diritto e le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha sopportate.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore **((del presente decreto))** non si fa luogo alla nomina di nuovi giudici della Commissione tributaria centrale e le sezioni della stessa, ove occorrente, sono integrate esclusivamente con i componenti delle commissioni tributarie regionali presso le quali le predette sezioni hanno sede.

Art. 56

Disposizioni transitorie

1. Gli articoli 181 e 429 del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto-legge, si applicano ai giudizi instaurati **((dalla data della sua entrata in vigore))**.

Capo X

Privatizzazioni

Art. 57

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 25 SETTEMBRE 2009, N. 135, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 20 NOVEMBRE 2009, N. 166))

Art. 58

Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali

((1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, nonché di società o Enti a totale partecipazione dei predetti enti, ciascuno di essi, con delibera dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione nel quale, previa intesa, sono inseriti immobili di proprietà dello Stato individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze-Agenzia del demanio tra quelli che insistono nel relativo territorio.

2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale. Il piano è trasmesso agli Enti competenti, i quali si esprimono entro trenta giorni, decorsi i quali, in caso di mancata espressione da parte dei medesimi Enti, la predetta classificazione è resa definitiva. La deliberazione del consiglio comunale di approvazione, ovvero di ratifica dell'atto di deliberazione se trattasi di società o Ente a totale partecipazione pubblica, del piano delle alienazioni e valorizzazioni determina le destinazioni d'uso urbanistiche degli immobili. Le Regioni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplinano l'eventuale equivalenza della deliberazione del consiglio comunale di approvazione quale variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, anche disciplinando le procedure semplificate per la relativa approvazione. Le Regioni, nell'ambito della predetta normativa approvano procedure di copianificazione per l'eventuale verifica di conformità agli strumenti di pianificazione sovraordinata, al fine di concludere il procedimento entro il termine perentorio di 90 giorni dalla deliberazione comunale. Trascorsi i predetti 60 giorni, si applica il comma 2 dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le varianti urbanistiche di cui al presente comma, qualora rientrano nelle previsioni di cui al paragrafo 3 dell'articolo 3 della direttiva 2001/42/CE e al comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. non sono soggette a valutazione ambientale strategica)).

3. Gli elenchi di cui al comma 1, da pubblicare mediante le forme previste per ciascuno di tali enti, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto.

4. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura.

5. Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui al comma 1, è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge.

6. La procedura prevista dall'articolo 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410, per la valorizzazione dei beni dello Stato si estende ai beni immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1. In tal caso, la procedura prevista al comma 2 dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 351 del 2001 si applica solo per i soggetti diversi dai Comuni e l'iniziativa è rimessa all'Ente proprietario dei beni da valorizzare. I bandi previsti dal comma 5 dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 351 del 2001 sono predisposti dall'Ente proprietario dei beni da valorizzare.

7. I soggetti di cui al comma 1 possono in ogni caso individuare forme di valorizzazione alternative, nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi, anche per quanto attiene alla alienazione degli immobili di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 560.

8. Gli enti proprietari degli immobili inseriti negli elenchi di cui al comma 1 possono conferire i propri beni immobili anche residenziali a fondi comuni di investimento immobiliare ovvero promuoverne la costituzione secondo le disposizioni degli articoli 4 e seguenti del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

9. Ai conferimenti di cui al presente articolo, nonché alle dismissioni degli immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni dei commi 18 e 19 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410.

9-bis. In caso di conferimento a fondi di investimento immobiliare dei beni inseriti negli elenchi di cui al comma 1, la destinazione funzionale prevista dal piano delle alienazioni e delle valorizzazioni, se in variante rispetto alle previsioni urbanistiche ed edilizie vigenti ed in itinere, può essere conseguita mediante il procedimento di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e delle corrispondenti disposizioni previste dalla legislazione regionale. Il procedimento si conclude entro il termine perentorio di 180 giorni dall'apporto o dalla cessione sotto pena di retrocessione del bene all'ente locale. Con la medesima procedura si procede alla regolarizzazione edilizia ed urbanistica degli immobili conferiti.

AGGIORNAMENTO (29)

La Corte Costituzionale con sentenza del 16 - 30 dicembre 2009, n. 340 (in G.U. 1a s.s. 7/1/2010, n. 1) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 58, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, esclusa la proposizione iniziale: "L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica".

Art. 59

Finmeccanica S.p.a.

1. In caso di delibera di aumenti di capitale nel corso del corrente esercizio, da parte della società Finmeccanica S.p.a., finalizzati ad iniziative strategiche di sviluppo, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a sottoscrivere azioni di nuova emissione della stessa società per un importo massimo di 250 milioni di euro, attraverso l'esercizio di una quota dei diritti di opzione spettanti allo Stato, mediante utilizzo delle risorse derivanti, almeno per pari importo, dalla distribuzione di riserve disponibili da parte di società controllate dallo Stato e che vengono versate su apposita contabilità speciale per le finalità del presente articolo. **((In ogni caso, la quota percentuale del capitale sociale detenuta dallo Stato non può risultare inferiore al 30 per cento)).**

Titolo III

STABILIZZAZIONE

DELLA FINANZA PUBBLICA

Capo I

Bilancio dello stato

Art. 60

Missioni di spesa e monitoraggio della finanza pubblica

1. Per il triennio 2009-2011 le dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, sono ridotte per gli importi indicati nell'elenco n. 1, con separata indicazione della componente relativa a competenze predeterminate per legge.

2. Dalle riduzioni di cui al comma 1 sono escluse le dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le Regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali.

3. Fermo quanto previsto in materia di flessibilità con la legge annuale di bilancio, in via sperimentale, limitatamente agli esercizi finanziari 2009 e 2010, nella legge di bilancio, nel rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica e dell'obiettivo di pervenire ad un consolidamento per missioni e per programmi di ciascuno stato di previsione, possono essere rimodulate tra i programmi le dotazioni finanziarie di ciascuna missione di spesa, fatta eccezione per le spese di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito. Le rimodulazioni tra spese di funzionamento e spese per interventi sono consentite nel limite del 10 per cento delle risorse stanziare per gli interventi stessi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti. In apposito allegato a ciascuno stato di previsione della spesa sono esposte le autorizzazioni legislative e i relativi importi da utilizzare per ciascun programma.

4. Ciascun Ministro prospetta le ragioni della riconfigurazione delle autorizzazioni di spesa di propria competenza nonché i criteri per il miglioramento dell'economicità ed efficienza e per la individuazione di indicatori di risultato relativamente alla gestione di ciascun programma nelle relazioni al Parlamento di cui al comma 68 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il termine di cui al citato comma 68 dell'art. 3 della legge n. 244 del 2007 è differito, per l'anno 2008, al 30 settembre 2008.

5. Le rimodulazioni di spesa tra i programmi di ciascun Ministero di cui al comma 3 possono essere proposte nel disegno di legge di assestamento e negli altri provvedimenti di cui all'articolo 17 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. In tal caso, dopo la presentazione al Parlamento dei relativi disegni di legge, le rimodulazioni possono essere comunque attuate, limitatamente all'esercizio finanziario 2009, in via provvisoria ed in misura tale da non pregiudicare il conseguimento delle finalita' definite dalle relative norme sostanziali e comunque non superiore al 10 per cento delle risorse finanziarie complessivamente stanziata dalle medesime leggi, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro competente. Gli schemi dei decreti di cui al precedente periodo sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. I pareri devono essere espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti possono essere adottati. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro dieci giorni. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 2, comma 4-quinquies, della citata legge n. 468 del 1978, e 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni, nel caso si tratti di dotazioni finanziarie direttamente determinate da disposizioni di legge, i pareri espressi dalle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario sono vincolanti. I decreti di cui al secondo periodo perdono efficacia fin dall'inizio qualora il parlamento non approvi la corrispondente variazione in sede di esame del disegno di legge di assestamento o degli altri provvedimenti di cui all'articolo 17 della legge n. 468 del 1978. Le rimodulazioni proposte con il disegno di legge di assestamento o con gli altri provvedimenti adottabili ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 468 del 1978 o con i decreti ministeriali si riferiscono esclusivamente all'esercizio in corso.

6. Il comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, e' abrogato.

7. Ai fini di assicurare il rispetto effettivo dei parametri imposti in sede internazionale e del patto di stabilita' e crescita, nel definire la copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi, qualora siano prevedibili specifici e rilevanti effetti sugli andamenti tendenziali del fabbisogno del settore pubblico e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, il Ministero dell'economia e delle finanze fornisce i relativi elementi di valutazione nella relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter della legge n. 468 del 1978, con specifico riferimento agli effetti che le innovazioni hanno sugli andamenti tendenziali, o con apposita nota scritta negli altri casi. Entro il 31 gennaio 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento, ai fini dell'adozione di atti di indirizzo da parte delle competenti Commissioni parlamentari, una relazione contenente informazioni sulle metodologie per la valutazione degli effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni in ciascun settore di spesa.

8. Il fondo di cui all'articolo 5 comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, e' integrato di 100 milioni di euro per l'anno 2009, 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, da utilizzare a reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come rideterminata ai sensi del presente comma, e' ridotta dell'importo di 6 milioni di euro per l'anno 2008, di 12 milioni di euro per l'anno 2009 e di 10 milioni di euro per l'anno 2010.

8-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.

8-ter. Agli oneri derivanti dal comma 8-bis si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2008, della dotazione del fondo di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126.

8-quater. All'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:

"5-bis. Al fine del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, la situazione analitica dei crediti e dei debiti derivanti dalle operazioni poste in essere dai Commissari delegati, a qualsiasi titolo, anche in sostituzione di altri soggetti, deve essere rendicontata annualmente, nonche' al termine della gestione, e trasmessa entro il 31 gennaio di ciascun anno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e all'ISTAT per la valutazione degli effetti sui saldi di finanza pubblica. Per l'omissione o il ritardo nella rendicontazione si applica la sanzione prevista dall'articolo 337 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni".

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

10. Per l'anno 2009 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 507 e 508, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e la quota resa indisponibile per detto anno, ai sensi del citato comma 507, e' portata in riduzione delle relative dotazioni di bilancio.

11. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 3 gennaio 1981, n. 7 e alla legge 26 febbraio 1987, n. 49 relativa all'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo e' ridotta di 170 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009.

12. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.

13. All'articolo 1, comma 21, primo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 le parole "a singoli capitoli," sono sostituite dalle seguenti: "ai singoli programmi".

14. Fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 21 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ai fini del controllo e monitoraggio della spesa pubblica, la mancata segnalazione da parte del funzionario responsabile dell'andamento della stessa in maniera tale da rischiare di non garantire il rispetto delle originarie previsioni di spesa costituisce evento valutabile ai fini della responsabilita' disciplinare. Ai fini della responsabilita' contabile, il funzionario

responsabile risponde del danno derivante dal mancato rispetto dei limiti della spesa originariamente previsti, anche a causa della mancata tempestiva adozione dei provvedimenti necessari ad evitare efficacemente tale esito, nonché delle misure occorrenti per ricondurre la spesa entro i predetti limiti.

15. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 16 MARZO 2018, N. 29)).

15-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 15, il Ministero degli affari esteri, per le spese connesse al funzionamento e alla sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e consolari nonché agli interventi di emergenza per la tutela dei cittadini italiani all'estero, può assumere impegni superiori a quanto previsto dal predetto comma, nel rispetto, in ogni caso, del limite complessivo annuo anche a valere sulle altre unità previsionali di base del bilancio del medesimo Ministero.

Art. 61

(Ulteriori misure di riduzione della spesa ed abolizione della quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica)

1. A decorrere dall'anno 2009 la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con esclusione delle Autorità indipendenti, per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle predette amministrazioni, è ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2007. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa.

2. Al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, riducendo ulteriormente la spesa per studi e consulenze, all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n.

266, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "al 40 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "al 30 per cento";

b) in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Nel limite di spesa stabilito ai sensi del primo periodo deve rientrare anche la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti".

3. Le disposizioni introdotte dal comma 2 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009.

4. All'articolo 53, comma 14, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza".

5. A decorrere dall'anno 2009 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2007 per le medesime finalità.

La disposizione del presente comma non si applica alle spese per convegni organizzati dalle università e dagli enti di ricerca.

6. A decorrere dall'anno 2009 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2007 per la medesima finalità.

7. Le società, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si conformano al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, desumibile dai precedenti commi 2, 5 e 6. In sede di rinnovo dei contratti di servizio, i relativi corrispettivi sono ridotti in applicazione della disposizione di cui al primo periodo del presente comma. I soggetti che esercitano i poteri dell'azionista garantiscono che, all'atto dell'approvazione del bilancio, sia comunque distribuito, ove possibile, un dividendo corrispondente al relativo risparmio di spesa.

7-bis. COMMA ABROGATO DALLA L. 4 NOVEMBRE 2010, N. 183.

8. COMMA ABROGATO DAL D.L. 23 OTTOBRE 2008, N. 162, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 2008, N. 201.

9. Il 50 per cento del compenso spettante al dipendente pubblico per l'attività di componente o di segretario del collegio arbitrale è versato direttamente ad apposito capitolo del bilancio dello Stato; il predetto importo è riassegnato al fondo di amministrazione per il finanziamento del trattamento economico accessorio dei dirigenti ovvero ai fondi perequativi istituiti dagli organi di autogoverno del personale di magistratura e dell'Avvocatura dello Stato, ove esistenti; la medesima disposizione si applica al compenso spettante al dipendente pubblico per i collaudi svolti in relazione a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai corrispettivi non ancora riscossi relativi ai procedimenti arbitrali ed ai collaudi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

10. A decorrere dal 1° gennaio 2009 le indennità di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono rideterminati con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008 per gli enti indicati nel medesimo articolo 82 che nell'anno precedente non hanno rispettato il patto di

stabilita'. Sino al 2011 e' sospesa la possibilita' di incremento prevista nel comma 10 dell'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

11. I contributi ordinari attribuiti dal Ministero dell'interno a favore degli enti locali sono ridotti a decorrere dall'anno 2009 di un importo pari a 200 milioni di euro annui per i comuni ed a 50 milioni di euro annui per le province.

12. All'articolo 1, comma 725, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo, le parole: "all'80 per cento" e le parole: "al 70 per cento" sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: "al 70 per cento" ed "al 60 per cento";

b) nel secondo periodo, le parole: "e in misura ragionevole e proporzionata" sono sostituite dalle seguenti: "e in misura comunque non superiore al doppio del compenso onnicomprensivo di cui al primo periodo";

c) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle societa' controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dalle societa' indicate nel primo periodo del presente comma".

13. Le disposizioni di cui al comma 12 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009.

14. A decorrere dalla data di conferimento o di rinnovo degli incarichi i trattamenti economici complessivi spettanti ai direttori generali, ai direttori sanitari, e ai direttori amministrativi, ed i compensi spettanti ai componenti dei collegi sindacali delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliere universitarie, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e degli istituti zooprofilattici sono rideterminati con una riduzione del 20 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008. (30)

15. Fermo quanto previsto dal comma 14, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 5 e 6 non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 5 e 6 non si applicano agli enti previdenziali privatizzati.

16. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, le regioni, entro il 31 dicembre 2008, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare la riduzione degli oneri degli organismi politici e degli apparati amministrativi, con particolare riferimento alla diminuzione dell'ammontare dei compensi e delle indennita' dei componenti degli organi rappresentativi e del numero di questi ultimi, alla soppressione degli enti inutili, alla fusione delle societa' partecipate, al ridimensionamento delle strutture organizzative ed all'adozione di misure analoghe a quelle previste nel presente articolo. La disposizione di cui al presente comma costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilita' e crescita dell'Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente comma, aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di stabilita' interno, concorrono alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 19.

17. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa e le maggiori entrate di cui al presente articolo, con esclusione di quelle di cui ai commi 14 e 16, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale. Le somme versate ai sensi del primo periodo sono riassegnate ad un apposito fondo di parte corrente. La dotazione finanziaria del fondo e' stabilita in 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009; la predetta dotazione e' incrementata con le somme riassegnate ai sensi del periodo precedente. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze una quota del fondo di cui al terzo periodo puo' essere destinata alla tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, inclusa l'assunzione di personale in deroga ai limiti stabiliti dalla legislazione vigente ai sensi e nei limiti di cui al comma 22; un'ulteriore quota puo' essere destinata al finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni indicate nell'articolo 67, comma 5, ovvero delle amministrazioni interessate dall'applicazione dell'articolo 67, comma 2. Le somme destinate alla tutela della sicurezza pubblica sono ripartite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tra le unita' previsionali di base interessate. La quota del fondo eccedente la dotazione di 200 milioni di euro non destinate alle predette finalita' entro il 31 dicembre di ogni anno costituisce economia di bilancio. (25) (30)

18. Per l'anno 2009 e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un apposito fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro, per la realizzazione, sulla base di apposite convenzioni tra il Ministero dell'interno ed i comuni interessati, delle iniziative urgenti occorrenti per il potenziamento della sicurezza urbana e la tutela dell'ordine pubblico. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma.

19. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, la quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati, di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' abolita. Resta fermo quanto previsto dal comma 21 del presente articolo. **((50))**

20. Ai fini della copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 19:

a) il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale al quale concorre ordinariamente lo Stato, di cui all'articolo 79, comma 1, del presente decreto, e' incrementato di 400 milioni di euro su base annua per gli anni 2009, 2010 e 2011;

b) le regioni:

1) destinano, ciascuna al proprio servizio sanitario regionale, le risorse provenienti dalle disposizioni di cui ai commi 14 e 16;

2) adottano ulteriori misure di incremento dell'efficienza e di razionalizzazione della spesa, dirette a realizzare la parte residuale della copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 19.

21. Le regioni, comunque, in luogo della completa adozione delle misure di cui ai commi 14 e 16 ed al numero 2) della lettera b) del comma 20 possono decidere di applicare, in misura integrale o ridotta, la quota di partecipazione abolita ai sensi del comma 19, ovvero altre forme di partecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria di effetto

finanziario equivalente. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto al comma 20, lettera b) e al primo periodo del presente comma, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, comunica alle regioni, entro il 30 settembre 2008, l'importo che ciascuna di esse deve garantire ai fini dell'equivalenza finanziaria.

22. Per l'anno 2009, per le esigenze connesse alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione ed al contrasto del crimine, alla repressione delle frodi e delle violazioni degli obblighi fiscali ed alla tutela del patrimonio agroforestale, la Polizia di Stato, Corpo dei vigili del fuoco, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della guardia di finanza, il Corpo di polizia penitenziaria ed il Corpo forestale dello Stato sono autorizzati ad effettuare assunzioni in deroga alla normativa vigente entro un limite di spesa pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, a valere, quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2009 e a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, sulle risorse di cui al comma 17, e quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2009 a valere sulle risorse di cui all'articolo 60, comma 8. Tali risorse sono destinate prioritariamente al reclutamento di personale proveniente dalle Forze armate. Alla ripartizione delle predette risorse si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, da adottarsi su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, dell'interno e dell'economia e delle finanze, entro il 31 marzo 2009, secondo le modalita' di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. (27)

23. Le somme di denaro sequestrate nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni amministrative, anche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, affluiscono ad un unico fondo. Allo stesso fondo affluiscono altresì i proventi derivanti dai beni confiscati nell'ambito di procedimenti penali, amministrativi o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni amministrative, anche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni. Per la gestione delle predette risorse può essere utilizzata la società di cui all'articolo 1, comma 367 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma.

24. COMMA ABROGATO DAL D.L. 23 OTTOBRE 2008, N. 162, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 2008, N. 201.

25. Sono abrogati i commi 102, 103 e 104 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

26. All'articolo 301-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, nel comma 1, dopo le parole:

"beni mobili" sono inserite le seguenti: "compresi quelli".

27. Dopo il comma 345 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' inserito il seguente:

"345-bis. Quota parte del fondo di cui al comma 345, stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, e' destinata al finanziamento della carta acquisti, di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, finalizzata all'acquisto di beni e servizi a favore dei cittadini residenti che versano in condizione di maggior disagio economico".

AGGIORNAMENTO (25)

La L. 23 dicembre 2009, n. 191, ha disposto (con l'art. 2, comma 65) che "L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 17, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' ridotta di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010."

AGGIORNAMENTO (30)

La Corte Costituzionale con sentenza del 16 - 30 dicembre 2009, n. 341 (in G.U. 1a s.s. 7/1/2010, n. 1) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 61, comma 17, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nella parte in cui si applica all'Universita' della Valle d'Aosta" e "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 61, comma 14, del decreto-legge n. 112 del 2008, nella parte in cui si applica alle Province autonome di Trento e di Bolzano".

AGGIORNAMENTO (27)

Il D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25, ha disposto (con l'art. 4, comma 7) che:

"Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 61, comma 22, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' prorogato al 31 maggio 2010".

AGGIORNAMENTO (50)

Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, ha disposto (con l'art. 17, comma 6) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettere p) e p-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e cessano di avere effetto le disposizioni di cui all'articolo 61, comma 19, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133."

(Contenimento dell'uso degli strumenti derivati e dell'indebitamento delle regioni e degli enti locali)

1. Le norme del presente articolo costituiscono principi fondamentali per il coordinamento della finanza pubblica e hanno il fine di assicurare la tutela dell'unita' economica della Repubblica ai sensi degli articoli 117, secondo comma, lettera e), e terzo comma, 119, secondo comma, e 120 della Costituzione. Le disposizioni del presente articolo costituiscono altresì norme di applicazione necessaria.

2. Alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali **((di cui all'articolo 2 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,))** e' fatto divieto di emettere titoli obbligazionari o altre passivita' che prevedano il rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza **((, nonche' titoli obbligazionari o altre passivita' in valuta estera))**. Per tali enti, la durata di una singola operazione di indebitamento, anche se consistente nella rinegoziazione di una passivita' esistente, non puo' essere superiore a trenta ne' inferiore a cinque anni. (17)

((3. Salvo quanto previsto ai successivi commi, agli enti di cui al comma 2 e' fatto divieto di:

a) stipulare contratti relativi agli strumenti finanziari derivati previsti dall'articolo 1, comma 3, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

b) procedere alla rinegoziazione dei contratti derivati gia' in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione;

c) stipulare contratti di finanziamento che includono componenti derivate)).

((3-bis. Dal divieto di cui al comma 3 sono esclusi:

a) le estinzioni anticipate totali dei contratti relativi agli strumenti finanziari derivati;

b) le riassegnazioni dei medesimi contratti a controparti diverse dalle originarie, nella forma di novazioni soggettive, senza che vengano modificati i termini e le condizioni finanziarie dei contratti riassegnati;

c) la possibilita' di ristrutturare il contratto derivato a seguito di modifica della passivita' alla quale il medesimo contratto e' riferito, esclusivamente nella forma di operazioni prive di componenti opzionali e volte alla trasformazione da tasso fisso a variabile o viceversa e con la finalita' di mantenere la corrispondenza tra la passivita' rinegoziata e la collegata operazione di copertura;

d) il perfezionamento di contratti di finanziamento che includono l'acquisto di cap da parte dell'ente.

3-ter. Dal divieto di cui al comma 3 e' esclusa la facolta' per gli enti di cui al comma 2 di procedere alla cancellazione, dai contratti derivati esistenti, di eventuali clausole di risoluzione anticipata, mediante regolamento per cassa nell'esercizio di riferimento del relativo saldo.

3-quater. Dal divieto di cui al comma 3 e' esclusa altresì la facolta' per gli enti di cui al comma 2 di procedere alla cancellazione, dai contratti derivati esistenti, di componenti opzionali diverse dalla opzione cap di cui gli enti siano stati acquirenti, mediante regolamento per cassa nell'esercizio di riferimento del relativo saldo)).

((4. Nei casi previsti dai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, il soggetto competente per l'ente alla sottoscrizione del contratto attesta per iscritto di avere preso conoscenza dei rischi e delle caratteristiche del medesimo contratto, nonche' delle variazioni intervenute nella copertura del sottostante indebitamento)).

((5. Il contratto relativo a strumenti finanziari derivati o il contratto di finanziamento che include l'acquisto di cap da parte dell'ente, stipulato in violazione delle disposizioni previste dal presente articolo o privo dell'attestazione di cui al comma 4, e' nullo. La nullita' puo' essere fatta valere solo dall'ente)).

6. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147)).

7. Fermo restando quanto previsto in termini di comunicazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 41, commi 2-bis e 2-ter, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il Ministero dell'economia e delle finanze trasmette altresì mensilmente alla Corte dei conti copia della documentazione ricevuta in relazione ai contratti stipulati di cui al comma 3.

8. Gli enti di cui al comma 2 allegano al bilancio di previsione e al bilancio consuntivo una nota informativa che evidenzia gli oneri e gli impegni finanziari, rispettivamente stimati e sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

9. All'articolo 3, comma 17, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: "cessioni di crediti vantati verso altre amministrazioni pubbliche" sono aggiunte le seguenti: "nonche', sulla base dei criteri definiti in sede europea dall'Ufficio statistico delle Comunita' europee (EUROSTAT), l'eventuale premio incassato al momento del perfezionamento delle operazioni derivate".

10. Sono abrogati l'articolo 41, comma 2, primo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonche' l'articolo 1, commi 381, 382, 383 e 384, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le disposizioni relative all'utilizzo degli strumenti derivati da parte degli enti territoriali emanate in attuazione dell'articolo 41, comma 1, ultimo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono abrogate dalla data di entrata in vigore **((della legge di stabilita' 2014))**.

11. Restano salve tutte le disposizioni in materia di indebitamento delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali che non siano in contrasto con le disposizioni del presente articolo.

AGGIORNAMENTO (17)

Il D.L. 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla L. 24 giugno 2009, n. 77, ha disposto che "In deroga a quanto previsto dall'articolo 62, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con riguardo alla durata massima di una singola operazione di indebitamento, la

regione Abruzzo, la provincia di L'Aquila e gli altri comuni di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto sono autorizzati a rinegoziare con la controparte attuale i prestiti, in qualsiasi forma contratti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. La durata di ogni singolo prestito puo' essere estesa per un periodo non superiore a cinquanta anni a partire dalla data della rinegoziazione".

Art. 63
Esigenze prioritarie

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' incrementata di euro 90 milioni per l'anno 2008, per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace. A tal fine e' integrato l'apposito fondo nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 621, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applica limitatamente all'anno 2008.
3. In relazione alle necessita' connesse alle spese di funzionamento delle istituzioni scolastiche il "Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche" di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), iscritto nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e' incrementato dell'importo di euro 200 milioni per l'anno 2008.
4. Per far fronte alle esigenze del Gruppo Ferrovie dello Stato S.p.a. e' autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2008. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' definita la destinazione del contributo.
5. Per far fronte alle obbligazioni gia' assunte per la realizzazione di interventi previsti nel contratto di programma 2003-2005 e in Accordi pregressi, a valere su residui passivi degli anni 2002 e precedenti, la Societa' ANAS S.p.a. e' autorizzata ad utilizzare, in via di anticipazione, le disponibilita' giacenti sul conto di tesoreria n. 20060, con obbligo di reintegro entro il 31 dicembre 2008, previa presentazione di apposita ricognizione riguardante il fabbisogno correlato all'attuazione degli interventi per il corrente esercizio e per l'anno 2009.
6. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, relativa al Fondo per l'occupazione e' incrementata di euro 700 milioni per l'anno 2009.
7. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, relativa al Fondo da ripartire per le politiche sociali, come determinata dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' integrata di 300 milioni di euro per l'anno 2009.
8. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze e' costituito un apposito fondo, con una dotazione finanziaria di **((900 milioni))** di euro per l'anno 2009 **((e 500 milioni a decorrere dall'anno 2010))**, per il finanziamento, con appositi provvedimenti normativi, delle misure di proroga di agevolazioni fiscali riconosciute a legislazione vigente.
9. All'articolo 1, comma 282, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole "quadriennio 2005-2008" sono sostituite dalle seguenti: "periodo 2005-2011".
((9-bis. Il contributo al Comitato italiano paraolimpico di cui all'articolo 1, comma 580, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' incrementato di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.))
10. Al fine di garantire le necessarie risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato occorrenti per i rinnovi contrattuali e gli adeguamenti retributivi del personale delle amministrazioni statali nonche' per l'attuazione delle misure di cui all'articolo 78, il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' integrato dell'importo di 500 milioni di euro per l'anno 2008 **((, di 2.340 milioni))** di euro **((per gli anni 2009 e 2010 e di 2.310 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. Il predetto Fondo e' altresì incrementato, a valere, per quanto attiene all'anno 2008, sulla quota delle maggiori entrate derivanti dalle modifiche normative previste dagli articoli 81 e 82 del presente decreto, dei seguenti importi: 0,8 milioni di euro per l'anno 2008, 20,6 milioni di euro per l'anno 2009, 51,7 milioni di euro per l'anno 2010, 24,5 milioni di euro per l'anno 2011 e 25,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012)). ((La dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' ulteriormente incrementata di 330 milioni di euro per l'anno 2009 e di 430 milioni per ciascuno degli anni 2010 e 2011.))**
11. **((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133))**.
12. Per promuovere lo sviluppo economico e rimuovere gli squilibri economico-sociali e' istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e **((dei))** trasporti, il Fondo per la promozione e il sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico locale, con una dotazione di 113 milioni di euro per l'anno 2008, di 130 milioni di euro per l'anno 2009 e di 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. Per gli anni successivi, al finanziamento del Fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Le risorse del Fondo sono destinate alle finalita' di cui all'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dal comma 306 **((dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244))**, e di cui all'articolo 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, con le procedure e le

modalita' previste da tali disposizioni. Gli interventi finanziati, ai sensi e con le modalita' della legge 26 febbraio 1992, n. 211, con le risorse di cui al presente comma, individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e **((dei))** trasporti, sono destinati al completamento delle opere in corso di realizzazione in misura non superiore al 20 per cento. Il finanziamento di nuovi interventi e' subordinato all'esistenza di parcheggi di interscambio, ovvero alla loro realizzazione, che puo' essere finanziata con le risorse di cui al presente comma.

13. La ripartizione delle risorse di cui al comma 12 tra le finalita' ivi previste e' definita con decreto del Ministro delle infrastrutture e **((dei))** trasporti, d'intesa con la **((Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni))**. In fase di prima applicazione, per il triennio 2008-2010, le risorse sono ripartite in pari misura tra le finalita' previste. A decorrere dall'anno 2011 la ripartizione delle risorse tra le finalita' di cui al comma 13 e' effettuata con il medesimo decreto, tenendo conto di principi di premialita' che incentivino l'efficienza, l'efficacia e la qualita' nell'erogazione dei servizi, la mobilita' pubblica e la tutela ambientale. All'articolo 1, comma 1032, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la lettera d) e' abrogata.

((13-bis. Per la realizzazione di progetti di settore finalizzati al sostegno di produzioni e allevamenti di particolare rilievo ambientale, economico, sociale ed occupazionale e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. All'attuazione degli interventi di cui al presente comma provvede con proprio decreto il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

13-ter. All'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, la lettera a) e' abrogata. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente comma, valutate in 16.700.000 euro per l'anno 2008 e in 66.800.000 euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del citato decreto-legge n. 93 del 2008, come integrata con le risorse di cui all'articolo 60, comma 8, del presente decreto.))

Art. 63-bis

((Cinque per mille))

((1. Per l'anno finanziario 2009, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta 2008, sulla base dei criteri e delle modalita' di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2006, fermo quanto gia' dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al cinque per mille dell'imposta stessa e' destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalita':

a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonche' delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a) , del citato decreto legislativo n. 460 del 1997;

b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'universita';

c) finanziamento della ricerca sanitaria;

d) sostegno delle attivita' sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;

e) sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge.

2. Resta fermo il meccanismo dell'otto per mille di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222.

3. I soggetti di cui al comma 1 ammessi al riparto devono redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme ad essi destinate, un apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme ad essi attribuite.

4. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalita' del riparto delle somme stesse nonche' le modalita' e i termini del recupero delle somme non rendicontate ai sensi del comma 3.

5. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' integrata di 20 milioni di euro per l'anno 2010.

6. Le disposizioni che riconoscono contributi a favore di associazioni sportive dilettantistiche a valere sulle risorse derivanti dal 5 mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto previa adozione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che disciplina le relative modalita' di attuazione, prevedendo particolari modalita' di accesso al contributo, di controllo e di rendicontazione, nonche' la limitazione dell'incentivo nei confronti delle sole associazioni sportive che svolgono una rilevante attivita' di interesse sociale.))

1. Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione professionale del personale docente, a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010, sono adottati interventi e misure volti ad incrementare, gradualmente, di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro l'anno scolastico 2011/2012, per un accostamento di tale rapporto ai relativi standard europei tenendo anche conto delle necessita' relative agli alunni diversamente abili.

2. Si procede, altresì, alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), in modo da conseguire, nel triennio 2009-2011 una riduzione complessiva del 17 per cento della consistenza numerica della dotazione organica determinata per l'anno scolastico 2007/2008. Per ciascuno degli anni considerati, detto decremento non deve essere inferiore ad un terzo della riduzione complessiva da conseguire, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. Per la realizzazione delle finalita' previste dal presente articolo, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e previo parere delle Commissioni Parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, predispone, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico. (20)

4. Per l'attuazione del piano di cui al comma 3, con uno o piu' regolamenti da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed in modo da assicurare comunque la puntuale attuazione del piano di cui al comma 3, in relazione agli interventi annuali ivi previsti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, si provvede ad una revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti criteri:

a) razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso, per una maggiore flessibilita' nell'impiego dei docenti; **((83))**

b) ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orari, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali;

c) revisione dei criteri vigenti in materia di formazione delle classi;

d) rimodulazione dell'attuale organizzazione didattica della scuola primaria ivi compresa la formazione professionale per il personale docente interessato ai processi di innovazione ordinamentale senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;

e) revisione dei criteri e dei parametri vigenti per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente ed ATA, finalizzata ad una razionalizzazione degli stessi;

f) ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, previsto dalla vigente normativa;

f-bis) definizione di criteri, tempi e modalita' per la determinazione e l'articolazione dell'azione di ridimensionamento della rete scolastica prevedendo, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'attivazione di servizi qualificati per la migliore fruizione dell'offerta formativa; (18)

f-ter) nel caso di chiusura o accorpamento degli istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono prevedere specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio degli utenti. (18) (20)

4-bis. Ai fini di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione dell'attuale assetto ordinamentale di cui al comma 4, nell'ambito del secondo ciclo di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, anche con l'obiettivo di ottimizzare le risorse disponibili, all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole da: "Nel rispetto degli obiettivi di apprendimento generali e specifici" sino a: "Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano" sono sostituite dalle seguenti: "L'obbligo di istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al comma 624 del presente articolo".

4-ter. Le procedure per l'accesso alle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario attivate presso le universita' sono sospese per l'anno accademico 2008-2009 e fino al completamento degli adempimenti di cui alle lettere a) ed e) del comma 4.

4-quater. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, per l'anno scolastico 2009/2010, assicurano il dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome nel rispetto dei parametri fissati dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, da realizzare comunque non oltre il 31 dicembre 2008. In ogni caso per il predetto anno scolastico la consistenza numerica dei punti di erogazione dei servizi scolastici non deve superare quella relativa al precedente anno scolastico 2008/2009.

4-quinquies. Per gli anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, promuovono, entro il 15 giugno 2009, la stipula di un'intesa in sede di Conferenza unificata per disciplinare l'attivita' di dimensionamento della rete scolastica, ai sensi del comma 4, lettera f-ter), con particolare riferimento ai punti di erogazione del servizio scolastico. Detta intesa prevede la definizione dei criteri finalizzati alla riqualificazione del sistema scolastico, al contenimento della spesa pubblica nonche' ai tempi e alle modalita' di realizzazione, mediante la previsione di appositi protocolli d'intesa tra le regioni e gli uffici scolastici regionali.

4-sexies. In sede di Conferenza unificata si provvede al monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies. In relazione agli adempimenti di cui al comma 4-quater il monitoraggio e' finalizzato anche all'adozione, entro il 15 febbraio 2009, degli eventuali interventi necessari per garantire il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.

5. I dirigenti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, compresi i dirigenti scolastici, coinvolti nel processo di razionalizzazione di cui al presente articolo, ne assicurano la compiuta e puntuale realizzazione. Il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, verificato e valutato sulla base delle vigenti disposizioni anche contrattuali, comporta l'applicazione delle misure connesse alla responsabilita' dirigenziale previste dalla predetta normativa.

6. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 2, commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dall'attuazione dei commi 1, 2, 3, e 4 del presente articolo, devono derivare per il bilancio dello Stato economie lorde di spesa, non inferiori a 456 milioni di euro per l'anno 2009, a 1.650 milioni di euro per l'anno 2010, a 2.538 milioni di euro per l'anno 2011 e a 3.188 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

7. Ferme restando le competenze istituzionali di controllo e verifica in capo al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e' costituito, contestualmente all'avvio dell'azione programmatica e senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, un comitato di verifica tecnico-finanziaria composto da rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze, con lo scopo di monitorare il processo attuativo delle disposizioni di cui al presente articolo, al fine di assicurare la compiuta realizzazione degli obiettivi finanziari ivi previsti, segnalando eventuali scostamenti per le occorrenti misure correttive. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso ne' rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.

8. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio di cui al comma 6, si applica la procedura prevista dall'articolo 1, comma 621, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

9. Una quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6 e' destinata, nella misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse contrattuali stanziare per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola a decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca, a decorrere dall'anno successivo a quello dell'effettiva realizzazione dell'economia di spesa, e saranno resi disponibili in gestione con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca subordinatamente alla verifica dell'effettivo ed integrale conseguimento delle stesse rispetto ai risparmi previsti.

AGGIORNAMENTO (18)

La Corte costituzionale, con sentenza 24 giugno-2 luglio 2009, n. 200 (in G.U. 1a s.s. 8/7/2009, n. 27) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 4, lettere f-bis) e f-ter), del presente articolo 64.

AGGIORNAMENTO (20)

Il D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, ha disposto (con l'art. 17, comma 25) che "L'articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si interpreta nel senso che il piano programmatico si intende perfezionato con l'acquisizione dei pareri previsti dalla medesima disposizione e all'eventuale recepimento dei relativi contenuti si provvede con i regolamenti attuativi dello stesso. Il termine di cui all'articolo 64, comma 4, del medesimo decreto-legge n. 112 del 2008 si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare da parte del Consiglio dei ministri degli schemi dei regolamenti di cui al medesimo articolo".

AGGIORNAMENTO (83)

La L. 13 luglio 2015, n. 107 ha disposto (con l'art. 1, comma 193) che "Il regolamento di cui all'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applica per la procedura del piano straordinario di assunzioni".

Art. 65

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))

Art. 66

Turn over

1. Le amministrazioni di cui al presente articolo provvedono, entro il 31 dicembre 2008 a rideterminare la programmazione triennale del fabbisogno di personale in relazione alle misure di razionalizzazione, di riduzione delle dotazioni organiche e di contenimento delle assunzioni previste dal presente decreto.

2. All'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le parole "per gli anni 2008 e 2009" sono sostituite dalle parole "per l'anno 2008" e le parole "per ciascun anno" sono sostituite dalle parole "per il medesimo anno".
3. Per l'anno 2009 le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unita' di personale da assumere non puo' eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10 per cento delle unita' cessate nell'anno precedente. (1) (20) (55) (64) (75) (83) (86)
4. All'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le parole "per gli anni 2008 e 2009" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2008".
5. Per l'anno 2009 le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere alla stabilizzazione di personale in possesso dei requisiti ivi richiamati nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unita' di personale da stabilizzare non puo' eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10 per cento delle unita' cessate nell'anno precedente. (20)
6. L'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e' sostituito dal seguente: "Per l'anno 2008 le amministrazioni di cui al comma 523 possono procedere ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime. A tal fine e' istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze pari a 25 milioni di euro per l'anno 2008 ed a 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Le autorizzazioni ad assumere sono concesse secondo le modalita' di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni".
7. Il comma 102 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' sostituito dal seguente: "Per gli anni 2010 e 2011, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unita' di personale da assumere non puo' eccedere, per ciascun anno, il 20 per cento delle unita' cessate nell'anno precedente.
8. Sono abrogati i commi 103 e 104 dell'articolo 3, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
9. **COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 90, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 11 AGOSTO 2014, N. 114.**
- 9-bis. Per gli anni 2010 e 2011 i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere, secondo le modalita' di cui al comma 10, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di unita' non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente. La predetta facolta' assunzionale e' fissata nella misura del venti per cento per il triennio 2012-2014, del cinquanta per cento nell'anno 2015 e del cento per cento a decorrere dall'anno 2016. (46) (49) (55) (64) (75) (82) (83) (86) (92) (98) (99) (104) **((107))**
10. Le assunzioni di cui ai commi 3, 5, 7 e 9 sono autorizzate secondo le modalita' di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unita' da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo. (92)
11. I limiti di cui ai commi 3, 7 e 9 si applicano anche alle assunzioni del personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Le limitazioni di cui ai commi 3, 7 e 9 non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette e a quelle connesse con la professionalizzazione delle forze armate cui si applica la specifica disciplina di settore.
12. All'articolo 1, comma 103 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato da ultimo dall'articolo 3, comma 105 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole "A decorrere dall'anno 2011" sono sostituite dalle parole "A decorrere dall'anno 2013".
13. Per il triennio 2009-2011, le universita' statali, fermi restando i limiti di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di personale nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al cinquanta per cento di quella relativa al personale a tempo indeterminato complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente. Ciascuna universita' destina tale somma per una quota non inferiore al 50 per cento all'assunzione di ricercatori e per una quota non superiore al 20 per cento all'assunzione di professori ordinari. Fermo restando il rispetto dei predetti limiti di spesa, le quote di cui al periodo precedente non si applicano agli Istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale. Sono fatte salve le assunzioni dei ricercatori per i concorsi di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei limiti delle risorse residue previste dal predetto articolo 1, comma 650. Nei limiti previsti dal presente comma e' compreso, per l'anno 2009, anche il personale oggetto di procedure di stabilizzazione in possesso degli specifici requisiti previsti dalla normativa vigente. **PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 29 DICEMBRE 2011, N. 216, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 FEBBRAIO 2012, N. 14.** Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette. In relazione a quanto previsto dal presente comma, l'autorizzazione legislativa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente

il fondo per il finanziamento ordinario delle universita', e' ridotta di 63,5 milioni di euro per l'anno 2009, di 190 milioni di euro per l'anno 2010, di 316 milioni di euro per l'anno 2011, di 417 milioni di euro per l'anno 2012 e di 455 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. (27) (46) (49) (55) (64) (75) (83) (86) (99) (104) **((107))**

13-bis Per il biennio 2012-2013 il sistema delle universita' statali, puo' procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al venti per cento di quella relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente. La predetta facolta' e' fissata nella misura del 50 per cento per gli anni 2014 e 2015, del 60 per cento per l'anno 2016, dell'80 per cento per l'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Per l'anno 2015, le universita' che rispettano la condizione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e delle successive norme di attuazione del comma 6 del medesimo articolo 7 possono procedere, in aggiunta alle facolta' di cui al secondo periodo del presente comma, all'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, anche utilizzando le cessazioni avvenute nell'anno precedente riferite ai ricercatori di cui al citato articolo 24, comma 3, lettera a), gia' assunti a valere sulle facolta' assunzionali previste dal presente comma. A decorrere dall'anno 2016, alle sole universita' che si trovano nella condizione di cui al periodo precedente, e' consentito procedere alle assunzioni di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, senza che a queste siano applicate le limitazioni da turn over. Resta fermo quanto disposto dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2015, con riferimento alle facolta' assunzionali del personale a tempo indeterminato e dei ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. L'attribuzione a ciascuna universita' del contingente delle assunzioni di cui ai periodi precedenti e' effettuata con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49. Il Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca procede annualmente al monitoraggio delle assunzioni effettuate comunicandone gli esiti al Ministero dell'economia e delle finanze. Al fine di completarne l'istituzione delle attivita', sino al 31 dicembre 2014, le disposizioni precedenti non si applicano agli istituti ad ordinamento speciale, di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 8 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2005, 18 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2005, e 18 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 2005. (64) (75) (83) (86) (99) (104) **((107))**

14.COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2016, N. 218. (99) (104) **((107))**

AGGIORNAMENTO (1)

Il D.L. 3 giugno 2008, n. 97, convertito con modificazioni dalla L. 2 agosto 2008, n. 129, ha disposto che (con l'art. 4-bis, comma 3) che "Il termine per il completamento delle procedure in corso occorrenti per il reclutamento del personale di magistratura ordinaria e' differito al 31 dicembre 2009. A tal fine, per gli anni 2008 e 2009, e' autorizzato, in deroga all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, ed all'articolo 66, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, il reclutamento di magistrati ordinari entro il limite di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2008 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni".

AGGIORNAMENTO (20)

Il D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, ha disposto (con l'art. 17, comma 17) che "Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2008, di cui all'articolo 66, commi 3, 5 e 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 marzo 2010."
Inoltre ha disposto (con l'art. 17, comma 18) che "Il termine per procedere alle assunzioni di personale relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2008, di cui all'articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2010."

AGGIORNAMENTO (27)

Il D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25, ha disposto (con l'art. 7, comma 4-bis) che "Al fine di completare l'istituzione delle attivita' negli istituti ad ordinamento speciale, di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 8 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2005, 18 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2005, e 18 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 2005, a detti istituti, fino al 31 dicembre 2011, non si applica quanto previsto dall'articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, fermo restando in ogni caso il rispetto dei risparmi di spesa ivi indicati con riferimento all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537".

AGGIORNAMENTO (46)

Il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, ha disposto (con l'art. 1, comma 1), in relazione all'art. 66, commi 9-bis, 13 e 14, che "E' fissato al 31 marzo 2011 il termine di scadenza

dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata con scadenza in data anteriore al 15 marzo 2011".

AGGIORNAMENTO (49)

Il D.P.C.M. 28 marzo 2011 (in G.U. 31/03/2011, n. 74) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il termine di cui ai commi 9-bis, 13 e 14, del presente articolo e' prorogato al 31 dicembre 2011.

Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica ha effetto dal 1° aprile 2011.

AGGIORNAMENTO (55)

Il D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui al presente articolo, comma 3, e' prorogato al 31 dicembre 2012.

Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2009 e nell'anno 2010, di cui al presente articolo, commi 9-bis, 13 e 14, e' prorogato al 31 dicembre 2012 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 luglio 2012.

AGGIORNAMENTO (64)

La L. 24 dicembre 2012, n. 228, ha disposto (con l'art. 1, comma 91) che "Le assunzioni di cui al comma 90 sono autorizzate, anche in deroga alle percentuali del turn over di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, che possono essere incrementate fino al 50 per cento per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e fino al 70 per cento per l'anno 2015, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, nonche' del Ministro responsabile dell'amministrazione che intende procedere alle assunzioni".

Il D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010 e 2011, di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni e all'articolo 66, commi 9-bis, 13, 13-bis e 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2012 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre 2012".

La L. 24 dicembre 2012, n. 228, nel modificare l'art. 1, commi 1 e 2 del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 388) che e' fissato al 30 giugno 2013 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nei commi 3, 9-bis, 13, 13-bis e 14 del presente articolo.

AGGIORNAMENTO (75)

Il D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2013, n. 150, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2014, n. 15, ha disposto:

-(con l'art. 1, comma 1) che "Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 1, commi 523, 527 e 643, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e all'articolo 66, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2014".

- (con l'art. 1, comma 2) che "Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all'articolo 66, commi 9-bis, 13, 13-bis e 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2014 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre 2014".

AGGIORNAMENTO (82)

La L. 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto (con l'art. 1, comma 264) che "Le assunzioni di personale di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per l'anno 2015, possono essere effettuate con decorrenza non anteriore al 1° dicembre 2015, fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 3, commi 3-quater e 3-sexies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nonche' per quelle degli allievi ufficiali e frequentatori di corsi per ufficiali, degli allievi marescialli e del personale dei gruppi sportivi, per un risparmio complessivo non inferiore a 27,2 milioni di euro".

AGGIORNAMENTO (83)

Il D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che il termine di cui ai commi 9-bis e 13-bis e' prorogato al 31 dicembre 2015 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre 2015.

Il D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, come modificato dal D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11 ha disposto:

- (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui [...] all'articolo 66, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2015";

- (con l'art. 1, comma 2) che "Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 di cui [...] all'articolo 66, commi 9-bis, 13, 13-bis e 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2015 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre 2015".

AGGIORNAMENTO (86)

Il D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14 come modificato dal D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21 ha disposto:

- (con l'art. 1, comma 1) che il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato previsto dal comma 3 del presente articolo e' prorogato al 31 dicembre 2016.

- (con l'art. 1, comma 2) che il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 previsto dai commi 9-bis, 13, 13-bis e 14 del presente articolo e' prorogato al 31 dicembre 2016 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre 2016.

Il D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11 come modificato dal D.L. 30 dicembre 2015, n. 210 convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2013 e nell'anno 2014 previsto dai commi 9-bis e 13-bis del presente articolo e' prorogato al 31 dicembre 2016 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre 2016.

AGGIORNAMENTO (92)

Il D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2016, n. 160, ha disposto (con l'art. 6-bis, comma 1) che "Per assicurare la piena efficienza organizzativa del dispositivo di soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in occasione di situazioni emergenziali, e' autorizzata, in via eccezionale, l'assunzione straordinaria nei ruoli iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di 193 unita' per l'anno 2016 a valere sulle facolta' assunzionali del 2017, previste dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e in deroga al comma 10 del medesimo articolo 66, con decorrenza dal 31 dicembre 2016, attingendo in parti uguali alle graduatorie di cui all'articolo 8 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. [...] Le residue facolta' assunzionali relative all'anno 2017 previste ai sensi dell'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, tenuto conto delle assunzioni di cui al presente comma, possono essere utilizzate in data non anteriore al 15 dicembre 2017".

AGGIORNAMENTO (98)

La L. 11 dicembre 2016, n. 232 ha disposto (con l'art. 1, comma 368) che "Sono altresì prorogate, fino al 31 dicembre 2017, le graduatorie vigenti del personale dei corpi di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133".

AGGIORNAMENTO (99)

Il D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14 come modificato dal D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all'articolo 66, commi 9-bis, 13, 13-bis e 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2017 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre 2017".

Il D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2013, 2014 e 2015, previsto dai commi 9-bis e 13-bis del presente articolo e' prorogato al 31 dicembre 2017 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre 2017.

AGGIORNAMENTO (104)

La L. 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto (con l'art. 1, comma 1122, lettera g)) che "sono prorogate, fino al 31 dicembre 2018, le graduatorie vigenti del personale dei corpi di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133".

Il D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11, come modificato dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il termine per procedere alle assunzioni di

personale a tempo indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dall'articolo 66, commi 9-bis e 13-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2018 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre 2018".

Il D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, come modificato dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all'articolo 66, commi 9-bis, 13, 13-bis e 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2018 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre 2018.

AGGIORNAMENTO (107)

Il D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, come modificato dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all'articolo 66, commi 9-bis, 13, 13-bis e 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2019 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre 2019".

Il D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11, come modificato dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dall'articolo 66, commi 9-bis e 13-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2019 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre 2019".

Art. 67

Norme in materia di contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi

1. Le risorse determinate, per l'anno 2007, ai sensi dell'articolo 12, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, sono ridotte del 10% ed un importo pari a 20 milioni di euro e' destinato al fondo di assistenza per i finanziari di cui alla legge 20 ottobre 1960, n. 1265. **((A decorrere dall'anno 2012 una quota, non inferiore al 10 per cento, delle risorse di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, e' destinata al potenziamento e alla copertura di oneri indifferibili dell'Amministrazione economico-finanziaria esclusi quelli di personale; con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e' stabilito il riparto della predetta quota tra le diverse strutture, incluso il Corpo della Guardia di finanza)).**
2. Per l'anno 2009, nelle more di un generale riordino della materia concernente la disciplina del trattamento economico accessorio, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , rivolta a definire una piu' stretta correlazione di tali trattamenti alle maggiori prestazioni lavorative e allo svolgimento di attivita' di rilevanza istituzionale che richiedono particolare impegno e responsabilita', tutte le disposizioni speciali, di cui all'allegato B, che prevedono risorse aggiuntive a favore dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle Amministrazioni statali, sono disapplicate.
3. A decorrere dall'anno 2010 le risorse previste dalle disposizioni cui all'allegato B , che vanno a confluire nei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle Amministrazioni statali, sono ridotte del 20% e sono utilizzate sulla base di nuovi criteri e modalita' di cui al comma 2 che tengano conto dell'apporto individuale degli uffici e dell'effettiva applicazione ai processi di realizzazione degli obiettivi istituzionali indicati dalle predette disposizioni .
4. I commi 2 e 3, trovano applicazione nei confronti di ulteriori disposizioni speciali che prevedono risorse aggiuntive a favore dei Fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 189, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
5. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, va ridotta la consistenza dei Fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle Amministrazioni di cui al comma 189 dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 . Conseguentemente il comma 189, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005 n, 266 e' cosi' sostituito: "189. A decorrere dall'anno 2009, l'ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, degli enti pubblici non economici, inclusi gli enti di ricerca e quelli pubblici indicati all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle universita', determinato ai sensi delle rispettive normative contrattuali, non puo' eccedere quello previsto per l'anno 2004 come certificato dagli organi di controllo di cui all'articolo 48, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, ove previsto, all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ridotto del 10 per cento".

6. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente articolo sono versate annualmente dagli Enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria entro il mese di ottobre all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 2368.

7. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150.

8. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150.

9. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150.

10. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150.

11. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150.

12. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150.

Art. 68

Riduzione degli organismi collegiali e di duplicazioni di strutture

1. Ai fini dell'attuazione del comma 2-bis dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, improntato a criteri di rigorosa selezione, per la valutazione della perdurante utilità degli organismi collegiali operanti presso la Pubblica Amministrazione e per realizzare, entro il triennio 2009-2011, la graduale riduzione di tali organismi fino al definitivo trasferimento delle attività ad essi demandati nell'ambito di quelle istituzionali delle Amministrazioni, vanno esclusi dalla proroga prevista dal comma 2-bis del citato **((articolo 29 del))** decreto-legge n. 223 del 2006 gli organismi collegiali:

istituiti in data antecedente al 30 giugno 2004 da disposizioni legislative od atti amministrativi la cui operatività è finalizzata al raggiungimento di specifici obiettivi o alla definizione di particolari attività previste dai provvedimenti di istituzione e non abbiano ancora conseguito le predette finalità; istituiti successivamente alla data del 30 giugno 2004 che non operano da almeno due anni antecedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto; svolgenti funzioni riconducibili alle competenze previste dai regolamenti di organizzazione per gli uffici di struttura dirigenziale di 1° e 2° livello dell'Amministrazione presso la quale gli stessi operano ricorrendo, ove vi siano competenze di più amministrazioni, alla conferenza di servizi.

2. Nei casi in cui, in attuazione del comma 2-bis dell'articolo 29 del citato decreto-legge n. 223 del 2006 venga riconosciuta l'utilità degli organismi collegiali di cui al comma 1, la proroga è concessa per un periodo non superiore a due anni. In sede di concessione della proroga prevista dal citato comma 2-bis dovranno inoltre prevedersi ulteriori obiettivi di contenimento dei trattamenti economici da corrispondere ai componenti privilegiando i compensi collegati alla presenza **((rispetto a quelli forfeitari od onnicomprensivi e))** stabilendo l'obbligo, a scadenza dei contratti, di nominare componenti la cui sede di servizio coincida con la località sede dell'organismo.

3. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, sono individuati gli organismi collegiali ritenuti utili sulla base dei criteri di cui ai precedenti commi, in modo tale da assicurare un ulteriore contenimento della spesa non inferiore a quello conseguito in attuazione del citato articolo 29 del decreto-legge n. 223 del 2006.

4. La riduzione di spesa prevista dal comma 1 dell'articolo 29 del citato decreto-legge n. 223 del 2006 riferita all'anno 2006 si applica agli organismi collegiali ivi presenti istituiti dopo **((la data di entrata in vigore))** del citato decreto-legge.

5. Al fine di eliminare duplicazioni organizzative e funzionali nonché di favorire una maggiore efficienza dei servizi e la razionalizzazione delle procedure, le strutture amministrative che svolgono prevalentemente attività a contenuto tecnico e di elevata specializzazione riconducibili a funzioni istituzionali attribuite ad amministrazioni dello Stato centrali o periferiche, sono soppresse e le relative competenze sono trasferite alle Amministrazioni svolgenti funzioni omogenee.

6. In particolare sono soppresse le seguenti strutture:

a) Alto Commissario per la prevenzione ed il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione di cui all'articolo 1 della legge 16 gennaio 2003, n.

3 e successive modificazioni.

b) Alto Commissario per la lotta alla contraffazione di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 e all'articolo 4-bis del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito **((, con modificazioni,))** dalla legge 11 marzo 2006, n. 81;

c) Commissione per l'inquadramento del personale già dipendente da organismi militari operanti nel territorio nazionale nell'ambito della Comunità Atlantica di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 9 marzo 1971, n. 98.

((6-bis. Le funzioni delle strutture di cui al comma 6 lettere a) e b) sono trasferite al Ministro competente che può delegare un sottosegretario di Stato.))

7. Le amministrazioni interessate trasmettono al Dipartimento della Funzione Pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - i provvedimenti di attuazione del presente articolo.

8. Gli organi delle strutture soppresse ai sensi del presente

articolo rimangono in carica per 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto al fine di gestire l'ordinato trasferimento delle funzioni. I risparmi derivanti dal presente articolo sono destinati al miglioramento dei saldi di finanza pubblica. **((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133))**.

Art. 69

((Differimento di dodici mesi degli automatismi stipendiali))

((1. Con effetto dal 1° gennaio 2009, per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la maturazione dell'aumento biennale o della classe di stipendio, nei limiti del 2,5 per cento, previsti dai rispettivi ordinamenti e' differita, una tantum, per un periodo di dodici mesi, alla scadenza del quale e' attribuito il corrispondente valore economico maturato. Il periodo di dodici mesi di differimento e' utile anche ai fini della maturazione delle ulteriori successive classi di stipendio o degli ulteriori aumenti biennali.

2. Per il personale che, nel corso del periodo di differimento indicato al comma 1, effettua passaggi di qualifica comportanti valutazione economica di anzianita' pregressa, alla scadenza di tale periodo e con la medesima decorrenza si procede a rideterminare il trattamento economico spettante nella nuova qualifica considerando a tal fine anche il valore economico della classe di stipendio o dell'aumento biennale maturato.

3. Per il personale che nel corso del periodo di differimento indicato al comma 1 cessa dal servizio con diritto a pensione, alla scadenza di tale periodo e con la medesima decorrenza si procede a rideterminare il trattamento di pensione, considerando a tal fine anche il valore economico della classe di stipendio o dell'aumento biennale maturato. Il corrispondente valore forma oggetto di contribuzione per i mesi di differimento.

4. Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 11, commi 10 e 12, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come sostituito dall'articolo 2, comma 2, della legge 30 luglio 2007, n. 111.

5. In relazione ai risparmi lordi relativi al sistema universitario, valutati in 13,5 milioni di euro per l'anno 2009, in 27 milioni di euro per l'anno 2010 e in 13,5 milioni di euro per l'anno 2011, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, tenuto conto dell'articolazione del sistema universitario e della distribuzione del personale interessato, definisce, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, le modalita' di versamento, da parte delle singole universita', delle relative risorse con imputazione al capo X, capitolo 2368, dello stato di previsione delle entrate del Bilancio dello Stato, assicurando le necessarie attivita' di monitoraggio.

6. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede, quanto a 11 milioni di euro per l'anno 2009 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, e, quanto a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, mediante riduzione lineare dello 0,83 per cento degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244.))

Art. 70

Esclusione di trattamenti economici aggiuntivi per infermita' dipendente da causa di servizio

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche ai quali sia stata riconosciuta un'infermita' dipendente da causa di servizio ed ascritta ad una delle categorie della tabella A annessa al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, fermo restando il diritto all'equo indennizzo e' esclusa l'attribuzione di qualsiasi trattamento economico aggiuntivo previsto da norme di legge o pattizie.

1-bis In deroga alle disposizioni del presente articolo, al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare **((nonche' al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco))** si applica l'articolo 1801 del codice dell'ordinamento militare.

2. Con la decorrenza di cui al comma 1 sono conseguentemente abrogati gli articoli 43 e 44 del del testo unico di cui al Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290 e gli articoli 117 e 120 del Regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 71

Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni

1. Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza e' corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennita' o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonche' di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento piu' favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonche' per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le

amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.

1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente

decreto, limitatamente alle assenze per malattia di cui al comma 1 del personale del comparto sicurezza e difesa nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, gli emolumenti di carattere continuativo correlati allo specifico status e alle peculiari condizioni di impiego di tale personale sono equiparati al trattamento economico fondamentale.

2. **((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150))**.

3. **((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150))**.

4. La contrattazione collettiva ovvero le specifiche normative di settore, fermi restando i limiti massimi delle assenze per permesso retribuito previsti dalla normativa vigente, definiscono i termini e le modalità di fruizione delle stesse, con l'obbligo di stabilire una quantificazione esclusivamente ad ore delle tipologie di permesso retribuito, per le quali la legge, i regolamenti, i contratti collettivi o gli accordi sindacali prevedano una fruizione alternativa in ore o in giorni. Nel caso di fruizione dell'intera giornata lavorativa, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente, per ciascuna tipologia, viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.

5. **COMMA ABROGATO DAL D.L. 1 LUGLIO 2009, N. 78, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102.**

5-bis. Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali su richiesta delle Amministrazioni pubbliche interessate rientrano nei compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale; conseguentemente i relativi oneri restano comunque a carico delle aziende sanitarie locali. (39)

5-ter. A decorrere dall'anno 2010 in sede di riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale e' individuata una quota di finanziamento destinata agli scopi di cui al comma 5-bis, ripartita fra le regioni tenendo conto del numero dei dipendenti pubblici presenti nei rispettivi territori; gli accertamenti di cui al medesimo comma 5-bis sono effettuati nei limiti delle ordinarie risorse disponibili a tale scopo. (39)

6. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.

AGGIORNAMENTO (39)

Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 7 - 10 giugno

2010, n. 207 (in G.U. 1a s.s. 16/6/2010, n. 24), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, comma 23, lettera e), del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nella parte in cui aggiunge all'art. 71 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i commi 5-bis e 5-ter".

Art. 72

Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo

1. **COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 DICEMBRE 2011, N. 201, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 2011, N. 214. (54)**

1-bis. **COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 DICEMBRE 2011, N. 201, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 2011, N. 214. (54)**

2. **COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 DICEMBRE 2011, N. 201, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 2011, N. 214. (54)**

3. **COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 DICEMBRE 2011, N. 201, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 2011, N. 214. (54)**

4. **COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 DICEMBRE 2011, N. 201, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 2011, N. 214. (54)**

5. **COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 DICEMBRE 2011, N. 201, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 2011, N. 214. (54)**

6. **COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 DICEMBRE 2011, N. 201, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 2011, N. 214. (54)**

7. All'articolo 16 comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: "In tal caso e' data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di accogliere la richiesta in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi. La domanda di trattenimento va presentata all'amministrazione di appartenenza dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento del limite di età per il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento."

8. **((COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 90, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 11 AGOSTO 2014, N. 114))**.

9. **((COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 90, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 11 AGOSTO 2014, N. 114))**.

10. **((COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 90, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 11 AGOSTO 2014, N. 114)).**

((11. Con decisione motivata con riferimento alle esigenze organizzative e ai criteri di scelta applicati e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluse le autorità indipendenti, possono, a decorrere dalla maturazione del requisito di anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento, come rideterminato a decorrere dal 1° gennaio 2012 dall'articolo 24, commi 10 e 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, risolvere il rapporto di lavoro e il contratto individuale anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi e comunque non prima del raggiungimento di un'età anagrafica che possa dare luogo a riduzione percentuale ai sensi del citato comma 10 dell'articolo 24. Le disposizioni del presente comma non si applicano al personale di magistratura, ai professori universitari e ai responsabili di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale e si applicano, non prima del raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, ai dirigenti medici e del ruolo sanitario. Le medesime disposizioni del presente comma si applicano altresì ai soggetti che abbiano beneficiato dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni.))

11-bis. Per le determinazioni relative ai trattenimenti in servizio e alla risoluzione del rapporto di lavoro e di impiego, gli enti e gli altri organismi previdenziali comunicano, anche in via telematica, alle amministrazioni pubbliche richiedenti i dati relativi all'anzianità contributiva dei dipendenti interessati.

AGGIORNAMENTO (52)

Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, ha disposto (con l'art. 1, comma 16) che "Le disposizioni di cui all'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, si applicano anche negli anni 2012, 2013 e 2014".

AGGIORNAMENTO (54)

Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, ha disposto (con l'art. 24, comma 14, lettera e)) che "dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i commi da 1 a 6 dell'articolo 72 del citato decreto-legge n. 112 del 2008, che continuano a trovare applicazione per i lavoratori di cui alla presente lettera".

Art. 73
Part time

1. All'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: "avviene automaticamente" sono sostituite dalle seguenti: "può essere concessa dall'amministrazione";

b) al secondo periodo le parole "grave pregiudizio" sono sostituite **((dalla seguente:))** "pregiudizio";

c) al secondo periodo le parole da: "può con provvedimento motivato" fino a "non superiore a sei mesi" sono soppresse;

((d) all'ultimo periodo, le parole: "il Ministro della funzione pubblica e con il Ministro del tesoro" sono sostituite dalle seguenti: "il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze")).

2. All'articolo 1, comma 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "al 50" sono sostituite dalle seguenti: "al 70";

b) **((. . .))** le parole da "può essere utilizzata" fino a "dei commi da 45 a 55" sono sostituite dalle seguenti: "è destinata, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla contrattazione integrativa, ad incentivare la mobilità del personale esclusivamente per le amministrazioni che dimostrino di aver provveduto ad attivare piani di mobilità e di riallocazione mediante trasferimento di personale da una sede all'altra dell'amministrazione stessa";

c) le parole da "L'ulteriore quota" fino a "produttività individuale e collettiva" sono soppresse.

Art. 74
Riduzione degli assetti organizzativi

1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, **((...))** le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, nonché gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, provvedono entro il 30 novembre 2008, secondo i rispettivi ordinamenti:

a) a ridimensionare gli assetti organizzativi esistenti, secondo principi di efficienza, razionalità ed economicità, operando la riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale, in misura non

inferiore, rispettivamente, al 20 e al 15 per cento di quelli esistenti. A tal fine le amministrazioni adottano misure volte:

alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni istituzionali, attraverso il riordino delle competenze degli uffici; all'unificazione delle strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali, salvo specifiche esigenze organizzative, derivanti anche dalle connessioni con la rete periferica, riducendo, in ogni caso, il numero degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale adibiti allo svolgimento di tali compiti.

Le dotazioni organiche del personale con qualifica dirigenziale sono corrispondentemente ridotte, ferma restando la possibilità dell'immissione di nuovi dirigenti, nei termini previsti dall'articolo 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) a ridurre il contingente di personale adibito allo svolgimento di compiti logistico-strumentali e di supporto in misura non inferiore al dieci per cento con contestuale riallocazione delle risorse umane eccedenti tale limite negli uffici che svolgono funzioni istituzionali;

c) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una riduzione non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale.

2. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al comma 1, le amministrazioni possono disciplinare, mediante appositi accordi, forme di esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione del personale, nonché l'utilizzo congiunto delle risorse umane in servizio presso le strutture centrali e periferiche.

3. Con i medesimi provvedimenti di cui al comma 1, le amministrazioni dello Stato rideterminano la rete periferica su base regionale o interregionale, oppure, in alternativa, provvedono alla riorganizzazione delle esistenti strutture periferiche nell'ambito delle prefetture-uffici territoriali del Governo nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 1, comma 404, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

4. Ai fini dell'attuazione delle misure previste dal comma 1, lettera a) da parte dei Ministeri possono essere computate altresì le riduzioni derivanti dai regolamenti emanati, nei termini di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 1, comma 404, lettera a) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, avuto riguardo anche ai Ministeri esistenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121. In ogni caso per le amministrazioni che hanno già adottato i predetti regolamenti resta salva la possibilità di provvedere alla copertura dei posti di funzione dirigenziale generale previsti in attuazione delle relative disposizioni, nonché nelle disposizioni di rango primario successive alla data di entrata in vigore della citata legge n. 296 del 2006. ***(In considerazione delle esigenze generali di compatibilità nonché degli assetti istituzionali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri assicura il conseguimento delle economie, corrispondenti a una riduzione degli organici dirigenziali pari al 7 per cento della dotazione di livello dirigenziale generale e al 15 per cento di quella di livello non generale, con l'adozione di provvedimenti specifici del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, che tengono comunque conto dei criteri e dei principi di cui al presente articolo).***

5. Sino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1 le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data del 30 settembre 2008. Sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5-bis. Al fine di assicurare il rispetto della disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel pubblico impiego, gli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato, inclusi gli enti previdenziali situati sul territorio della provincia autonoma di Bolzano, sono autorizzati per l'anno 2008 ad assumere personale risultato vincitore o idoneo a seguito di procedure concorsuali pubbliche nel limite di spesa pari a 2 milioni di euro a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 24 dicembre 2006, n. 296.

6. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a quanto previsto dai commi 1 e 4 è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto.

6-bis. Restano escluse dall'applicazione del presente articolo le strutture del comparto sicurezza, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, fermi restando gli obiettivi fissati ai sensi del presente articolo da conseguire da parte di ciascuna amministrazione. (12) (17)

AGGIORNAMENTO (12)

Il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla L. 27 Febbraio 2009, n. 14, ha disposto (con l'art. 41, comma 10) che "Il potere di adozione da parte dei Ministeri degli atti applicativi delle riduzioni degli assetti organizzativi di cui all'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è differito al 31 maggio 2009, ferma la facoltà per i predetti Ministeri di provvedere alla riduzione delle dotazioni organiche con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il medesimo termine".

AGGIORNAMENTO (17)

Il D.L. 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla L. 24 giugno 2009, n. 77, ha disposto (con l'art. 16, comma 6) che "L'esclusione di cui al comma 6-bis dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si interpreta, per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel senso che la stessa esclusione opera anche nei confronti delle riduzioni indicate al comma 404 dell'articolo

1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 fermo restando il conseguimento, attraverso procedure di razionalizzazione e riorganizzazione, degli obiettivi fissati di risparmi di spesa di cui al citato comma 6-bis dell'articolo 74".

Art. 75

((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133))

Art. 76

Spese di personale per gli enti locali e delle camere di commercio

1. COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122.

2. COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122.

3. L'articolo 82, comma 11, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e' sostituito dal seguente: "La corresponsione dei gettoni di presenza e' comunque subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni; il regolamento ne stabilisce termini e modalita'".

4. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno nell'esercizio precedente e' fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.

5. COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo accordo tra Governo, regioni e autonomie locali da concludersi in sede di conferenza unificata, sono definiti parametri e criteri di virtuosita', con correlati obiettivi differenziati di risparmio, tenuto conto delle dimensioni demografiche degli enti, delle percentuali di incidenza delle spese di personale attualmente esistenti rispetto alla spesa corrente e dell'andamento di tale tipologia di spesa nel quinquennio precedente. In tale sede sono altresì definiti:

a) criteri e modalita' per estendere la norma anche agli enti non sottoposti al patto di stabilita' interno;

b) criteri e parametri - con riferimento agli articoli 90 e 110 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e considerando in via prioritaria il rapporto tra la popolazione dell'ente ed il numero dei dipendenti in servizio - volti alla riduzione dell'affidamento di incarichi a soggetti esterni all'ente, con particolare riferimento agli incarichi dirigenziali e alla fissazione di tetti retributivi non superabili in relazione ai singoli incarichi e di tetti di spesa complessivi per gli enti;

c) criteri e parametri - considerando quale base di riferimento il rapporto tra numero dei dirigenti e dipendenti in servizio negli enti - volti alla riduzione dell'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico.

6-bis. Sono ridotti dell'importo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 i trasferimenti erariali a favore delle comunita' montane. Alla riduzione si procede intervenendo prioritariamente sulle comunita' che si trovano ad una altitudine media inferiore a settecentocinquanta metri sopra il livello del mare. All'attuazione del presente comma si provvede con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. (29)

7. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 90, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 11 AGOSTO 2014, N. 114)).

8. Il personale delle aziende speciali create dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura non puo' transitare, in caso di cessazione dell'attivita' delle aziende medesime, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di riferimento, se non previa procedura selettiva di natura concorsuale e, in ogni caso, a valere sui contingenti di assunzioni effettuabili in base alla vigente normativa. Sono disapplicate le eventuali disposizioni statutarie o regolamentari in contrasto con il presente articolo.

8-bis. Le aziende speciali create dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono soggette ai vincoli in materia di personale previsti dalla vigente normativa per le rispettive camere. In ogni caso gli atti di assunzione di personale a qualsiasi titolo devono essere asseverati e autorizzati dalle rispettive camere.

AGGIORNAMENTO (29)

La Corte Costituzionale, con sentenza del 25 - 28 gennaio 2010 n. 27 (in G.U. 1a s.s. G.U. 3/2/2010, n. 5) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 76, comma 6-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 113, nella parte in cui prevede che "i destinatari della riduzione, prioritariamente, devono essere individuati tra le comunita' che si trovano ad una altitudine media inferiore a settecentocinquanta metri sopra il livello del mare"" e "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 76, comma 6-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008 nella parte in cui non prevede che all'attuazione del medesimo comma si provvede con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze "d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo

Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali)"".

Capo III

Patto di stabilità interno

Art. 77

Patto di stabilità interno

1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009/2011 nelle misure seguenti in termini di fabbisogno e indebitamento netto:

- a) il settore regionale per 1.500, 2.300 e 4.060 milioni, rispettivamente, per gli anni 2009, 2010 e 2011;
- b) il settore locale per 1.650, 2.900 e 5.140 milioni, rispettivamente, per gli anni 2009, 2010 e 2011.

2. Nel caso in cui non fossero approvate entro il 31 luglio 2008 le disposizioni legislative per la disciplina del nuovo patto di stabilità interno, volta a conseguire gli effetti finanziari di cui al comma 1, gli stanziamenti relativi agli interventi individuati nell'elenco 2 annesso **((al presente decreto))** sono accantonati e possono essere utilizzati solo dopo l'approvazione delle predette disposizioni legislative.

((2-bis. Al fine di pervenire alla successiva sostituzione dei trasferimenti statali in coerenza con l'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, e' istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo unico in cui far confluire tutti i trasferimenti erariali attribuiti alle regioni per finanziare funzioni di competenza regionale.

2-ter. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati, procede all'individuazione dei trasferimenti di cui al comma 2-bis. Il fondo e' costituito nell'anno 2010 e i criteri di ripartizione sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Lo schema di decreto e' trasmesso al Parlamento per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il parere deve essere espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione.

2-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.)

Art. 77-bis

(Patto di stabilità interno per gli enti locali)

1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 31, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

2. La manovra finanziaria e' fissata in termini di riduzione del saldo tendenziale di comparto per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

3. Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti applicano al saldo dell'anno 2007, calcolato in termini di competenza mista ai sensi del comma 5, le seguenti percentuali:

- a) se l'ente ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno 2007, in termini di competenza mista, negativo, le percentuali sono:
 - 1) per le province: 17 per cento per l'anno 2009, 62 per cento per l'anno 2010 e 125 per cento per l'anno 2011;
 - 2) per i comuni: 48 per cento per l'anno 2009, 197 per cento per l'anno 2010 e 165 per cento per l'anno 2011;
 - b) se l'ente ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno 2007, in termini di competenza mista, positivo, le percentuali sono:
 - 1) per le province: 10 per cento per l'anno 2009, 10 per cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011;
 - 2) per i comuni: 10 per cento per l'anno 2009, 10 per cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011;
 - c) se l'ente non ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno 2007, in termini di competenza mista, positivo, le percentuali sono:
 - 1) per le province: 0 per cento per l'anno 2009, 0 per cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011;
 - 2) per i comuni: 0 per cento per l'anno 2009, 0 per cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011;
 - d) se l'ente non ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno 2007, in termini di competenza mista, negativo, le percentuali sono:
 - 1) per le province: 22 per cento per l'anno 2009, 80 per cento per l'anno 2010 e 150 per cento per l'anno 2011;
 - 2) per i comuni: 70 per cento per l'anno 2009, 110 per cento per l'anno 2010 e 180 per cento per l'anno 2011.
4. Per gli enti per i quali negli anni 2004-2005, anche per frazione di anno, l'organo consiliare era stato commissariato ai sensi dell'articolo 141 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18

agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, si applicano ai fini del patto di stabilita' interno le stesse regole degli enti di cui al comma 3, lettera b) del presente articolo.

4-bis. Per gli enti per i quali negli anni 2007-2009, anche per frazione di anno, l'organo consiliare era stato commissariato ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, si applicano ai fini del patto di stabilita' interno le stesse regole degli enti di cui al comma 3, lettera b), del presente articolo, prendendo come base di riferimento le risultanze contabili dell'esercizio finanziario precedente a quello di assoggettamento alle regole del patto di stabilita' interno.

5. Il saldo finanziario tra entrate finali e spese finali calcolato in termini di competenza mista e' costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti.

6. Gli enti di cui al comma 3, lettere a) e d) devono conseguire, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, un saldo finanziario in termini di competenza mista almeno pari al corrispondente saldo finanziario dell'anno 2007, quale risulta dai conti consuntivi, migliorato dell'importo risultante dall'applicazione delle percentuali indicate nelle stesse lettere a) e d).

7. Gli enti di cui al comma 3, lettere b) e c) devono conseguire, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, un saldo finanziario in termini di competenza mista almeno pari al corrispondente saldo finanziario dell'anno 2007, quale risulta dai conti consuntivi, peggiorato dell'importo risultante dall'applicazione delle percentuali indicate nelle stesse lettere b) e c).

7-bis. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in piu' anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.

7-ter. Le province e i comuni che beneficiano dell'esclusione di cui al comma 7-bis sono tenuti a presentare alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, l'elenco delle spese escluse dal patto di stabilita' interno, ripartite nella parte corrente e nella parte in conto capitale.

7-quater. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea ne' le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni. L'esclusione delle spese opera anche se effettuate in piu' anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.

7-quinquies. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 7-quater, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute e' incluso tra le spese del patto di stabilita' interno relativo all'anno in cui e' comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre, il recupero puo' essere conseguito anche nell'anno successivo.

7-sexies. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti dai trasferimenti di cui ai commi 704 e 707 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ne' le relative spese in conto capitale sostenute dai comuni. L'esclusione delle spese opera anche se effettuate in piu' anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.

8. **COMMA ABROGATO DAL D.L. 10 FEBBRAIO 2009, N. 5, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 9 APRILE 2009, N. 33.**

9. Per l'anno 2009, nel caso in cui l'incidenza percentuale dell'importo di cui al comma 3, lettere a) e d), sull'importo delle spese finali dell'anno 2007, al netto delle concessioni di crediti, risulti per i comuni superiore al 20 per cento, il comune deve considerare come obiettivo del patto di stabilita' interno l'importo corrispondente al 20 per cento della spesa finale.

9-bis. A decorrere dall'anno 2009, per gli enti di cui al comma 3, lettera b), che nell'anno 2007 hanno percepito dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere da societa' quotate in mercati regolamentati operanti nel settore dei servizi pubblici locali, le percentuali indicate nel medesimo comma sono applicate alla media dei saldi del quinquennio 2003-2007, calcolati in termini di competenza mista ai sensi del comma 5.

10. **((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2017, N. 205)).**

11. **((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2017, N. 205)).**

12. Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilita' interno deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo. A tal fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilita' interno.

13. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilita' interno, il rimborso per le trasferte dei consiglieri comunali e provinciali e', per ogni chilometro, pari a un quinto del costo di un litro di benzina.

14. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilita' interno e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla loro situazione debitoria, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono semestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilita' interno nel sito web "www.pattostabilita.rgs.tesoro.it", le informazioni

riguardanti le risultanze in termini di competenza mista, attraverso un prospetto e con le modalita' definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. Con lo stesso decreto e' definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi dei commi 6 e 7. La mancata trasmissione del prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici costituisce inadempimento al patto di stabilita' interno. La mancata comunicazione al sistema web della situazione di commissariamento ai sensi del comma 18, secondo le indicazioni di cui al decreto previsto dal primo periodo del presente comma, determina per l'ente inadempiente l'assoggettamento alle regole del patto di stabilita' interno.

15. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno, ciascuno degli enti di cui al comma 1 e' tenuto a inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista conseguito, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, secondo un prospetto e con le modalita' definiti dal decreto di cui al comma 14. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilita' interno. Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, non si applicano le disposizioni di cui al comma 20, ma si applicano, fino alla data di invio della certificazione, solo quelle di cui al comma 4 dell'art. 76.

16. Qualora dai conti della tesoreria statale degli enti locali si registrino prelevamenti non coerenti con gli impegni in materia di obiettivi di debito assunti con l'Unione europea, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, adotta adeguate misure di contenimento dei prelevamenti.

17. Gli enti costituiti negli anni 2007 e 2008 sono soggetti alle regole del patto di stabilita' interno, rispettivamente, dagli anni 2010 e 2011 assumendo, quale base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze, rispettivamente, degli esercizi 2008 e 2009.

18. Gli enti locali commissariati ai sensi dell'art. 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono soggetti alle regole del patto di stabilita' interno dall'anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali.

19. Le informazioni previste dai commi 14 e 15 sono messe a disposizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonche' dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo modalita' e contenuti individuati tramite apposite convenzioni.

20. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno relativo agli anni 2008-2011, alla provincia o comune inadempiente sono ridotti per un importo pari alla differenza, se positiva, tra il saldo programmatico e il saldo reale, e comunque per un importo non superiore al 5 per cento, i contributi ordinari dovuti dal Ministero dell'interno per l'anno successivo. Inoltre, l'ente inadempiente non puo', nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

- a) impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
- b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione, da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilita' interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non puo' procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione. (40)

21. Restano altresì ferme, per gli enti inadempienti al patto di stabilita' interno, le disposizioni recate dal comma 4 dell'art. 76.

21-bis. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno per l'anno 2008 relativamente ai pagamenti concernenti spese per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilita' di cassa a fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell'articolo 183 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni di cui ai commi 20 e 21 del presente articolo non si applicano agli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilita' interno nel triennio 2005-2007 e che hanno registrato nell'anno 2008 impegni per spesa corrente, al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente, compreso il segretario comunale, per un ammontare non superiore a quello medio corrispondente del triennio 2005-2007.

22. Le misure di cui ai commi 20, lettera a) e 21 non concorrono al perseguimento degli obiettivi assegnati per l'anno in cui le misure vengono attuate.

23. Qualora venga conseguito l'obiettivo programmatico assegnato al settore locale, le province e i comuni virtuosi possono, nell'anno successivo a quello di riferimento, escludere dal computo del saldo di cui al comma 15 un importo pari al 70 per cento della differenza, registrata nell'anno di riferimento, tra il saldo conseguito dagli enti inadempienti al patto di stabilita' interno e l'obiettivo programmatico assegnato. La virtuosita' degli enti e' determinata attraverso la valutazione della posizione di ciascun ente rispetto ai due indicatori economico-strutturali di cui al comma 24.

L'assegnazione a ciascun ente dell'importo da escludere e' determinata mediante una funzione lineare della distanza di ciascun ente virtuoso dal valore medio degli indicatori individuato per classe demografica. Le classi demografiche considerate sono:

- a) per le province:
 - 1) province con popolazione fino a 400.000 abitanti;
 - 2) province con popolazione superiore a 400.000 abitanti;
- b) per i comuni:

- 1) comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 50.000 abitanti;
 - 2) comuni con popolazione superiore a 50.000 e fino a 100.000 abitanti;
 - 3) comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.
24. Gli indicatori di cui al comma 23 sono finalizzati a misurare il grado di rigidita' strutturale dei bilanci e il grado di autonomia finanziaria degli enti.
25. Per le province l'indicatore per misurare il grado di autonomia finanziaria non si applica sino all'attuazione del federalismo fiscale.
26. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono definiti i due indicatori economico-strutturali di cui al comma 24 e i valori medi per fasce demografiche sulla base dei dati annualmente acquisiti attraverso la certificazione relativa alla verifica del rispetto del patto di stabilita' interno. Con lo stesso decreto sono definite le modalita' di riparto in base agli indicatori. Gli importi da escludere dal patto sono pubblicati nel sito web "www.pattostabilita.rgs.tesoro.it" del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. A decorrere dall'anno 2010, l'applicazione degli indicatori di cui ai commi 23 e 24 dovra' tenere conto, oltre che delle fasce demografiche, anche delle aree geografiche da individuare con il decreto di cui al presente comma.
27. Resta ferma l'applicazione di quanto stabilito dall'art. 1, comma 685-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto dall'art. 1, comma 379, lettera i), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in relazione all'attivazione di un nuovo sistema di acquisizione dei dati di competenza finanziaria.
28. Le disposizioni recate dal presente articolo sono aggiornate anche sulla base dei nuovi criteri adottati in sede europea ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilita' e crescita.
29. Le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 si applicano anche ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.
30. COMMA ABROGATO DAL D.L. 2 MARZO 2012, N. 16, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 26 APRILE 2012, N. 44. (60)
31. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per il periodo rispettivamente previsto, fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilita' interno nel rispetto dei saldi fissati.
32. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 4, del citato decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, entro il 30 aprile 2009, i comuni trasmettono al Ministero dell'interno la certificazione del mancato gettito accertato, secondo modalita' stabilite con decreto del medesimo Ministero.

AGGIORNAMENTO (40)

Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 ha disposto (con l'art. 14, comma 5) che "Le disposizioni recate dai commi 3 e 4 modificano quanto stabilito in materia di riduzione di trasferimenti statali dall'articolo 77-bis, comma 20, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e integrano le disposizioni recate dall'articolo 77-ter, commi 15 e 16, dello stesso decreto-legge n. 112 del 2008".

Si riporta di seguito il testo dei suddetti commi 3 e 4:

"3. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno relativo agli anni 2010 e successivi i trasferimenti dovuti agli enti locali che risultino inadempienti nei confronti del patto di stabilita' interno sono ridotti, nell'anno successivo, in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. La riduzione e' effettuata con decreto del Ministro dell'interno, a valere sui trasferimenti corrisposti dallo stesso Ministero, con esclusione di quelli destinati all'onere di ammortamento dei mutui. A tal fine il Ministero dell'economia comunica al Ministero dell'interno, entro i 60 giorni successivi al termine stabilito per la certificazione relativa al patto di stabilita' interno, l'importo della riduzione da operare per ogni singolo ente locale. In caso di mancata trasmissione da parte dell'ente locale della predetta certificazione, entro il termine perentorio stabilito dalla normativa vigente, si procede all'azzeramento automatico dei predetti trasferimenti con l'esclusione sopra indicata. In caso di insufficienza dei trasferimenti, ovvero nel caso in cui fossero stati in parte o in tutto gia' erogati, la riduzione viene effettuata a valere sui trasferimenti degli anni successivi.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che non rispettino il patto di stabilita' interno relativo agli anni 2010 e successivi sono tenute a versare all'entrata del bilancio statale entro 60 giorni dal termine stabilito per la certificazione relativa al rispetto del patto di stabilita', l'importo corrispondente alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. Per gli enti per i quali il patto di stabilita' e' riferito al livello della spesa si assume quale differenza il maggiore degli scostamenti registrati in termini di cassa o di competenza. In caso di mancato versamento si procede, nei 60 giorni successivi, al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate nei conti aperti presso la tesoreria statale. Trascorso inutilmente il termine perentorio stabilito dalla normativa vigente per la trasmissione della certificazione da parte dell'ente territoriale si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale sino a quando la certificazione non viene acquisita".

AGGIORNAMENTO (60)

Il D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44 ha disposto (con l'art. 4, comma 4) che "Sono fatti salvi i provvedimenti normativi delle regioni e le deliberazioni delle province e dei comuni, relativi all'anno d'imposta 2012, emanati prima della data di entrata in vigore del presente decreto.".

Art. 77-ter

(Patto di stabilita' interno delle regioni e delle province autonome)

1. Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 19, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.
2. Continua ad applicarsi la sperimentazione sui saldi di cui all'articolo 1, comma 656, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. In attesa dei risultati della sperimentazione di cui al comma 2, per gli anni 2009-2011, il complesso delle spese finali di ciascuna regione a statuto ordinario, determinato ai sensi del comma 4, non puo' essere superiore, per l'anno 2009, al corrispondente complesso di spese finali determinate sulla base dell'obiettivo programmatico per l'anno 2008 diminuito dello 0,6 per cento, e per gli anni 2010 e 2011, non puo' essere rispettivamente superiore al complesso delle corrispondenti spese finali dell'anno precedente, calcolato assumendo il pieno rispetto del patto di stabilita' interno, aumentato dell'1,0 per cento per l'anno 2010 e diminuito dello 0,9 per cento per l'anno 2011. L'obiettivo programmatico per l'anno 2008 e' quello risultante dall'applicazione dell'articolo 1, comma 657, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. Il complesso delle spese finali e' determinato dalla somma delle spese correnti ed in conto capitale, al netto delle:
 - a) spese per la sanita', cui si applica la specifica disciplina di settore;
 - b) spese per la concessione di crediti.
5. Le spese finali sono determinate sia in termini di competenza sia in termini di cassa.
- 5-bis. A decorrere dall'anno 2008, le spese in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento statale e regionale, non sono computate nella base di calcolo e nei risultati del patto di stabilita' interno delle regioni e delle province autonome.
- 5-ter. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 5-bis, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute e' incluso tra le spese del patto di stabilita' interno relativo all'anno in cui e' comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre, il recupero puo' essere conseguito anche nell'anno successivo.
- 5-quater. Le regioni, cui si applicano limiti alla spesa, possono ridefinire il proprio obiettivo di cassa attraverso una corrispondente riduzione dell'obiettivo degli impegni di parte corrente relativi agli interessi passivi e oneri finanziari diversi, alla spesa di personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture, calcolata con riferimento agli impegni correnti dell'ultimo esercizio in cui la regione ha rispettato il patto. Entro il 30 giugno le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato l'obiettivo programmatico di cassa rideterminato, l'obiettivo programmatico di competenza relativo alle spese compensate e l'obiettivo programmatico di competenza relativo alle spese non compensate, unitamente agli elementi informativi necessari a verificare le modalita' di calcolo degli obiettivi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalita' per il monitoraggio e la certificazione di cui ai commi 12 e 13.
6. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, con il Ministro dell'economia e delle finanze il livello complessivo delle spese correnti e in conto capitale, nonche' dei relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2009-2011; a tale fine, entro il 31 ottobre di ciascun anno precedente, il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze. In caso di mancato accordo si applicano le disposizioni stabilite per le regioni a statuto ordinario. Per gli enti locali dei rispettivi territori provvedono alle finalita' correlate al patto di stabilita' interno le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, esercitando le competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le predette regioni e province autonome non provvedano entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni previste per gli altri enti locali in materia di patto di stabilita' interno.
7. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono al riequilibrio della finanza pubblica, oltre che nei modi stabiliti dal comma 6, anche con misure finalizzate a produrre un risparmio per il bilancio dello Stato, mediante l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali, attraverso l'emanazione, con le modalita' stabilite dai rispettivi statuti, di specifiche norme di attuazione statutaria; tali norme di attuazione precisano le modalita' e l'entita' dei risparmi per il bilancio dello Stato da ottenere in modo permanente o comunque per annualita' definite.
8. Sulla base degli esiti della sperimentazione di cui al comma 2, le norme di attuazione devono altresì prevedere le disposizioni per assicurare in via permanente il coordinamento tra le misure di finanza pubblica previste dalle leggi costituenti la manovra finanziaria dello Stato e l'ordinamento della finanza regionale previsto da ciascuno statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.
9. Sulla base degli esiti della sperimentazione di cui al comma 2 si procede, anche nei confronti di una sola o piu' regioni, a ridefinire con legge le regole del patto di stabilita' interno e l'anno di prima applicazione delle regole. Le nuove regole devono comunque tenere conto del saldo in termini di competenza mista calcolato quale somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano puo' essere assunto a riferimento, con l'accordo di cui al comma 6, il saldo finanziario anche prima della conclusione del procedimento e dell'approvazione del decreto previsto dall'articolo 1, comma 656, della legge n. 296 del 2006, a condizione che la sperimentazione effettuata secondo le regole stabilite dal presente comma abbia conseguito esiti positivi per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.

10. Resta ferma la facolta' delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di estendere le regole del patto di stabilita' interno nei confronti dei loro enti ed organismi strumentali, nonche' degli enti ad ordinamento regionale o provinciale.

11. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi riferiti ai saldi di finanza pubblica, la regione, sulla base di criteri stabiliti in sede di consiglio delle autonomie locali, puo' adattare per gli enti locali del proprio territorio le regole e i vincoli posti dal legislatore nazionale, in relazione alla diversita' delle situazioni finanziarie esistenti nelle regioni stesse, fermo restando l'obiettivo complessivamente determinato in applicazione dell'articolo 77-bis per gli enti della regione e risultante dalla comunicazione effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato alla regione interessata.

12. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilita' interno e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla propria situazione debitoria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilita' interno nel sito "www.pattostabilita.rgs.tesoro.it" le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza sia quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalita' definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

13. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno, ciascuna regione e provincia autonoma e' tenuta ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente e dal responsabile del servizio finanziario secondo un prospetto e con le modalita' definite dal decreto di cui al comma 12. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilita' interno. Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, non si applicano le disposizioni di cui al comma 15 del presente articolo, ma si applicano solo quelle di cui al comma 4 dell'articolo 76.

14. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno, ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma e' tenuta ad osservare quanto previsto dalle norme di attuazione statutaria emanate ai sensi del comma 8. Fino alla emanazione delle predette norme di attuazione statutaria si provvede secondo quanto disposto dall'accordo concluso ai sensi del comma 6.

15. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno relativo agli anni 2008-2011 la regione o la provincia autonoma inadempiente non puo' nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

a) impegnare spese correnti, al netto delle spese per la sanita', in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie e finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilita' interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non puo' procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione. (40)

16. Restano altresì ferme per gli enti inadempienti al patto di stabilita' interno le disposizioni recate dal comma 4 dell'articolo 76. (40)

17. Continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 664, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, introdotto dall'articolo 1, comma 675, della legge n. 296 del 2006.

18. Le disposizioni recate dal presente articolo sono aggiornate anche sulla base dei nuovi criteri che vengono adottati in sede europea ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilita' e crescita.

19. **((COMMA ABROGATO DAL D.L. 2 MARZO 2012, N. 16, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 26 APRILE 2012, N. 44)). ((60))**

20. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per il periodo rispettivamente previsto fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilita' interno nel rispetto dei saldi fissati.

AGGIORNAMENTO (40)

Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 ha disposto (con l'art. 14, comma 5) che "Le disposizioni recate dai commi 3 e 4 modificano quanto stabilito in materia di riduzione di trasferimenti statali dall'articolo 77-bis, comma 20, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e integrano le disposizioni recate dall'articolo 77-ter, commi 15 e 16, dello stesso decreto-legge n. 112 del 2008".

AGGIORNAMENTO (60)

Il D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44 ha disposto (con l'art. 4, comma 4) che "Sono fatti salvi i provvedimenti normativi delle regioni e le deliberazioni delle province e dei comuni, relativi all'anno d'imposta 2012, emanati prima della data di entrata in vigore del presente decreto."

Art. 77-quater

(Modifiche della tesoreria unica ed eliminazione della rilevazione dei flussi trimestrali di cassa)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, come modificato dal comma 7 del presente articolo, e' estesa:

- a) alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con le disposizioni statutarie e con quelle di cui all'articolo 77-ter;
- b) a tutti gli enti locali di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, assoggettati al sistema di tesoreria unica;
- c) alle Aziende sanitarie locali, alle Aziende ospedaliere, compresi le aziende ospedaliero-universitarie di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e i policlinici universitari a gestione diretta, agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, agli Istituti zooprofilattici sperimentali e alle Agenzie sanitarie regionali.

2. Le somme che affluiscono mensilmente a titolo di imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) e addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) ai conti correnti di tesoreria di cui all'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, intestati alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, sono accreditate, entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo, presso il tesoriere regionale o provinciale. Resta ferma per le regioni a statuto ordinario, fino alla determinazione definitiva della quota di compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto (IVA), l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e all'articolo 1, comma 321, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni. Conseguentemente le eventuali eccedenze di gettito IRAP e addizionale regionale all'IRPEF - con esclusione degli effetti derivanti dalle manovre eventualmente disposte dalla regione - rispetto alle previsioni delle imposte medesime effettuate ai fini del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato sono riversate all'entrata statale in sede di conguaglio. Resta altresì ferma, per la Regione siciliana, l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

3. L'anticipazione mensile per il finanziamento della spesa sanitaria, di cui all'articolo 1, comma 796, lettera d) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a favore delle regioni a statuto ordinario e della Regione siciliana, e' accreditata sulle contabilita' speciali infruttifere al netto delle somme cumulativamente trasferite a titolo di IRAP e di addizionale regionale all'IRPEF e delle somme trasferite ai sensi del comma 4 del presente articolo per le regioni a statuto ordinario e del comma 5 per la Regione siciliana. In caso di necessita' i recuperi delle anticipazioni sono effettuati anche a valere sulle somme affluite nell'esercizio successivo sui conti correnti di cui all'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ovvero sulle somme da erogare a qualsiasi titolo a carico del bilancio statale. I recuperi delle anticipazioni di tesoreria non vengono comunque effettuati a valere sui proventi derivanti dalle manovre eventualmente disposte dalla regione con riferimento ai due tributi sopraccitati.

4. Nelle more del perfezionamento del riparto delle somme di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, la compartecipazione IVA e' corrisposta alle regioni a statuto ordinario nella misura risultante dall'ultimo riparto effettuato, previo accantonamento di un importo corrispondente alla quota del finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, ai sensi della legislazione vigente. Le risorse corrispondenti al predetto importo, condizionate alla verifica positiva degli adempimenti regionali, rimangono accantonate in bilancio fino alla realizzazione delle condizioni che, ai sensi della vigente legislazione, ne consentono l'erogabilita' alle regioni e comunque per un periodo non superiore al quinto anno successivo a quello di iscrizione in bilancio. **((A decorrere dall'anno 2017:**

a) fermo restando il livello complessivo del finanziamento erogabile alle regioni in corso d'anno, ai sensi dell'articolo 2, comma 68, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nelle more dell'adozione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che assegna alle regioni le rispettive quote di compartecipazione all'IVA, in attuazione del citato decreto legislativo n. 56 del 2000, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad erogare quote di compartecipazione all'IVA facendo riferimento ai valori indicati nel riparto del fabbisogno sanitario nazionale e nella contestuale individuazione delle relative quote di finanziamento, come risultanti dall'intesa raggiunta in Conferenza Stato-Regioni, ovvero dai decreti interministeriali di cui all'articolo 27, comma 1-bis, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68;

b) il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di assegnazione alle regioni delle rispettive quote di compartecipazione all'IVA per l'anno di riferimento non puo' fissare, per ciascuna regione, una quota di compartecipazione inferiore a quella stabilita in sede di riparto del fabbisogno sanitario nazionale e nell'individuazione delle relative quote di finanziamento di cui al richiamato articolo 27, comma 1-bis del decreto legislativo n. 68 del 2011;

c) il Ministero dell'economia e delle finanze, in funzione dell'attuazione della lettera a) del presente comma, e' autorizzato, in sede di conguaglio, ad operare eventuali necessari recuperi, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti per gli esercizi successivi.

Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad applicare le disposizioni di cui al terzo periodo del presente comma anche con riferimento agli esercizi 2016 e precedenti.)

5. Alla Regione siciliana sono erogate le somme spettanti a titolo di Fondo sanitario nazionale, quale risulta dall'Intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilita' finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, previo accantonamento di un importo corrispondente alla quota del finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, ai sensi della legislazione vigente. Le risorse corrispondenti al predetto importo, condizionate alla verifica positiva degli adempimenti regionali, rimangono accantonate in bilancio fino alla realizzazione delle condizioni che, ai sensi della

vigente legislazione, ne consentono l'erogabilita' alle regioni e comunque per un periodo non superiore al quinto anno successivo a quello di iscrizione in bilancio.

6. Al fine di assicurare un'ordinata gestione degli effetti derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo, in funzione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e successive modificazioni, all'articolo 1, comma 321, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le regioni possono accantonare le somme relative all'IRAP e all'addizionale regionale all'IRPEF accertate in eccesso rispetto agli importi delle medesime imposte spettanti a titolo di finanziamento del fabbisogno sanitario dell'anno di riferimento, quale risulta dall'Intesa espressa ai sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilita' finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, e rispetto agli importi delle medesime imposte derivanti dall'attivazione della leva fiscale regionale per il medesimo anno. A tal fine, con riferimento alle manovre fiscali regionali sull'IRAP e sull'addizionale regionale all'IRPEF, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle Finanze quantifica annualmente i gettiti relativi all'ultimo anno consuntivabile indicando contestualmente una stima dei gettiti relativi a ciascuno degli anni compresi nel quadriennio successivo all'anno di consuntivazione e ne da' comunicazione alle regioni.

7. Il comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e' sostituito dal seguente:

"2. Le entrate costituite da assegnazioni, contributi e quanto altro proveniente direttamente dal bilancio dello Stato devono essere versate per le regioni, le province autonome e gli enti locali nelle contabilita' speciali infruttifere ad essi intestate presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Tra le predette entrate sono comprese quelle provenienti da operazioni di indebitamento assistite, in tutto o in parte, da interventi finanziari dello Stato sia in conto capitale che in conto interessi, nonche' quelle connesse alla devoluzione di tributi erariali alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano". (24)

8. Le risorse trasferite alle strutture sanitarie di cui al comma 1, lettera c) a carico diretto del bilancio statale sono accreditate in apposita contabilita' speciale infruttifera, da aprire presso la sezione di tesoreria provinciale. Le somme giacenti alla data del 31 dicembre 2008 sulle preesistenti contabilita' speciali per spese correnti e per spese in conto capitale, intestate alle stesse strutture sanitarie, possono essere prelevate in quote annuali costanti del venti per cento. Su richiesta della Regione competente, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere concesse deroghe al limite del prelievo annuale del 20 per cento, da riassorbire negli esercizi successivi.(23a)

9. A decorrere dal 1° gennaio 2009 cessano di avere efficacia le disposizioni relative alle sperimentazioni per il superamento della tesoreria unica, attuate con i decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 31855 del 4 settembre 1998 e n. 152772 del 3 giugno 1999 e con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze n. 59453 del 19 giugno 2003 e n. 83361 dell'8 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2005.

10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per il periodo rispettivamente previsto fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilita' interno nel rispetto dei saldi fissati.

11. Gli enti pubblici soggetti al Sistema informativo delle operazioni degli Enti pubblici (SIOPE), istituito ai sensi dell'articolo 28, commi 3, 4 e 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e i rispettivi tesorieri o cassieri non sono tenuti agli adempimenti relativi alla trasmissione dei dati periodici di cassa, di cui all'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. I prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilita' liquide costituiscono un allegato obbligatorio del rendiconto o del bilancio di esercizio. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sono stabilite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le relative modalita' di attuazione. Le sanzioni previste dagli articoli 30 e 32 della legge n. 468 del 1978 per il mancato invio dei prospetti di cassa operano per gli enti inadempienti al SIOPE.

(98) ((100))

AGGIORNAMENTO (23a)

Il D.P.C.M. 2 luglio 2009, (in G.U. 4/8/2009, n. 179), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i motivi di cui alle premesse, l'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno e' autorizzato ad utilizzare nel corso del 2009 l'importo di euro 4.923.405,84, a valere sulle giacenze esistenti al 31 dicembre 2008, in deroga al limite del venti per cento stabilito dal comma 8, dell'art. 77-quater del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133".

AGGIORNAMENTO (24)

La Corte Costituzionale, con sentenza 14-18 dicembre 2009, n. 334 (in G.U. 1a s.s. 23/12/2009, n. 51) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo, comma 7 "nella parte in cui esso si applica alle Province autonome di Trento e Bolzano".

AGGIORNAMENTO (98)

La L. 11 dicembre 2016, n. 232 ha disposto (con l'art. 1, comma 530) che "Le anticipazioni di tesoreria, concesse, per gli esercizi 2013 e precedenti, alle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 77-quater del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per assicurare mensilmente il finanziamento della spesa sanitaria e non regolate alla data di entrata in vigore della presente legge a valere sulle

somme della compartecipazione all'IVA assegnate alle regioni per i medesimi esercizi, si intendono trasferimenti definitivi alle regioni a titolo di compartecipazione all'IVA, nei limiti dell'importo dei residui passivi perenti relativi a trasferimenti per la compartecipazione all'IVA iscritti nel conto del patrimonio al 31 dicembre 2016".

AGGIORNAMENTO (100)

La L. 11 dicembre 2016, n. 232, come modificata dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 1, comma 530) che "Le anticipazioni di tesoreria, concesse, per gli esercizi 2013 e precedenti, alle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 77-quater del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per assicurare mensilmente il finanziamento della spesa sanitaria e non regolate alla data di entrata in vigore della presente legge a valere sulle somme della compartecipazione all'IVA assegnate alle regioni per i medesimi esercizi, si intendono trasferimenti definitivi alle regioni a titolo di compartecipazione all'IVA. Dette somme sono compensate con la cancellazione di una corrispondente quota dei residui passivi perenti iscritti a tale titolo sul conto del patrimonio al 31 dicembre 2016".

Art. 78

Disposizioni urgenti per Roma capitale

1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi strutturali di risanamento della finanza pubblica e nel rispetto dei principi indicati dall'articolo 119 della Costituzione, nelle more dell'approvazione della legge di disciplina dell'ordinamento, anche contabile, di Roma Capitale ai sensi dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Sindaco del comune di Roma, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, e' nominato Commissario straordinario del Governo per la ricognizione della situazione economico-finanziaria del comune e delle societa' da esso partecipate, con esclusione di quelle quotate nei mercati regolamentati, e per la predisposizione ed attuazione di un piano di rientro dall'indebitamento pregresso.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri:
 - a) sono individuati gli istituti e gli strumenti disciplinati dal Titolo VIII del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di cui puo' avvalersi il Commissario straordinario, parificato a tal fine all'organo straordinario di liquidazione, fermo restando quanto previsto al comma 6;
 - b) **((LETTERA ABROGATA DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 208))**.
3. La gestione commissariale del comune assume, con bilancio separato rispetto a quello della gestione ordinaria, tutte le entrate di competenza e tutte le obbligazioni assunte alla data del 28 aprile 2008. Le disposizioni dei commi precedenti non incidono sulle competenze ordinarie degli organi comunali relativamente alla gestione del periodo successivo alla data del 28 aprile 2008. Alla gestione ordinaria si applica quanto previsto dall'articolo 77-bis, comma 17. Il concorso agli obiettivi per gli anni 2009 e 2010 stabiliti per il comune di Roma ai sensi del citato articolo 77-bis e' a carico del piano di rientro. (30)
4. Il piano di rientro, con la situazione economico-finanziaria del comune e delle societa' da esso partecipate di cui al comma 1, gestito con separato bilancio, entro il 30 settembre 2008, ovvero entro altro termine indicato nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui ai commi 1 e 2, e' presentato dal Commissario straordinario al Governo, che l'approva entro i successivi trenta giorni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, individuando le coperture finanziarie necessarie per la relativa attuazione nei limiti delle risorse allo scopo destinate a legislazione vigente. E' autorizzata l'apertura di una apposita contabilita' speciale. Al fine di consentire il perseguimento delle finalita' indicate al comma 1, il piano assorbe, anche in deroga a disposizioni di legge, tutte le somme derivanti da obbligazioni contratte, a qualsiasi titolo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche non scadute, e contiene misure idonee a garantire il sollecito rientro dall'indebitamento pregresso. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 194 e 254 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per procedere alla liquidazione degli importi inseriti nel piano di rientro e riferiti ad obbligazioni assunte alla data del 28 aprile 2008, e' sufficiente una determinazione dirigenziale, assunta con l'attestazione dell'avvenuta assistenza giuridico-amministrativa del segretario comunale ai sensi dell'articolo 97, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il Commissario straordinario potra' recedere, entro lo stesso termine di presentazione del piano, dalle obbligazioni contratte dal Comune anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Per l'intera durata del regime commissariale di cui al presente articolo non puo' procedersi alla deliberazione di dissesto di cui all'articolo 246, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
6. I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui ai commi 1 e 2 prevedono in ogni caso l'applicazione, per tutte le obbligazioni contratte anteriormente alla data di emanazione del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 248 e del comma 12 dell'articolo 255 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Tutte le entrate del comune di competenza dell'anno 2008 e dei successivi anni sono attribuite alla gestione corrente di Roma Capitale, ivi comprese quelle riferibili ad atti e fatti antecedenti all'anno 2008, purché accertate successivamente al 31 dicembre 2007.
7. Ai fini dei commi precedenti, per il comune di Roma sono prorogati di sei mesi i termini previsti per l'approvazione del rendiconto relativo all'esercizio 2007, per l'adozione della delibera di cui all'articolo 193, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e per l'assestamento del bilancio relativo all'esercizio 2008.
8. Nelle more dell'approvazione del piano di rientro di cui al presente articolo, la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. concede al comune di Roma una anticipazione di 500 milioni di euro a valere sui primi futuri trasferimenti statali ad esclusione di quelli compensativi per i mancati introiti di natura tributaria.

AGGIORNAMENTO (30)

Il D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con modificazioni dalla L. 26 marzo 2010, n. 42, ha disposto (con l'art. 4, comma 8-bis) che "Ai fini di una corretta imputazione al piano di rientro, con riguardo ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 248 e al comma 12 dell'articolo 255 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, il primo periodo del comma 3 dell'articolo 78 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n.133 del 2008, si interpreta nel senso che la gestione commissariale del comune assume, con bilancio separato rispetto a quello della gestione ordinaria, tutte le obbligazioni derivanti da fatti o atti posti in essere fino alla data del 28 aprile 2008, anche qualora le stesse siano accertate e i relativi crediti siano liquidati con sentenze pubblicate successivamente alla medesima data".

Capo IV

Spesa sanitaria e per invalidita'

Art. 79

Programmazione delle risorse per la spesa sanitaria

1. Al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011 il finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato e' confermato in 102.683 milioni di euro per l'anno 2009, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettera a) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e all'articolo 3, comma 139 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed e' determinato in 103.945 milioni di euro per l'anno 2010 e in 106.265 milioni di euro per l'anno 2011(**(...)**). Restano fermi gli adempimenti regionali previsti dalla legislazione vigente, nonche' quelli derivanti dagli accordi e dalle intese intervenute fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.**((40))**

1-bis. Per gli anni 2010 e 2011 l'accesso al finanziamento

integrativo a carico dello Stato derivante da quanto disposto dal comma 1, rispetto al livello di finanziamento previsto per l'anno 2009, e' subordinato alla stipula di una specifica intesa fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, da sottoscrivere **((entro il 15 ottobre 2009))**, che, ad integrazione e modifica dell'accordo Stato-regioni dell'8 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001, dell'intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005 e dell'intesa Stato-regioni relativa al Patto per la salute del 5 ottobre 2006, di cui al provvedimento 5 ottobre 2006, n. 2648, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 256 del 3 novembre 2006, contempli ai fini dell'efficientamento del sistema e del conseguente contenimento della dinamica dei costi, nonche' al fine di non determinare tensioni nei bilanci regionali extrasanitari e di non dover ricorrere necessariamente all'attivazione della leva fiscale regionale:

a) una riduzione dello standard dei posti letto, diretto a

promuovere il passaggio dal ricovero ospedaliero ordinario al ricovero diurno e dal ricovero diurno all'assistenza in regime ambulatoriale;

b) l'impegno delle regioni, anche con riferimento a quanto

previsto dall'articolo 1, comma 565, lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in connessione con i processi di riorganizzazione, ivi compresi quelli di razionalizzazione e di efficientamento della rete ospedaliera, alla riduzione delle spese di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale anche attraverso:

1) la definizione di misure di riduzione stabile della

consistenza organica del personale in servizio e di conseguente ridimensionamento dei fondi della contrattazione integrativa di cui ai contratti collettivi nazionali del predetto personale;

2) la fissazione di parametri standard per l'individuazione

delle strutture semplici e complesse, nonche' delle posizioni organizzative e di coordinamento rispettivamente delle aree della dirigenza e del personale del comparto del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto comunque delle disponibilita' dei fondi della contrattazione integrativa, cosi' come rideterminati ai sensi di quanto previsto dal numero 1);

c) l'impegno delle regioni, nel caso in cui si profili uno

squilibrio di bilancio del settore sanitario, ad attivare anche forme di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie da parte dei cittadini, ivi compresi i cittadini a qualsiasi titolo esenti ai sensi della vigente normativa, prevedendo altresì forme di attivazione automatica in corso d'anno in caso di superamento di soglie predefinite di scostamento dall'andamento programmatico della spesa.

1-ter. Qualora non venga raggiunta l'Intesa di cui al comma 1-bis

((entro il 15 ottobre 2009, si applicano comunque l'articolo 120 della Costituzione, nonche' le norme statali di attuazione e di applicazione dello stesso, e la legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale; inoltre)), con la procedura di cui all'articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n.

311, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono fissati lo standard di dotazione dei posti letto nonche' gli ulteriori standard necessari per promuovere il passaggio dal ricovero ospedaliero ordinario al ricovero diurno e dal ricovero diurno all'assistenza in regime ambulatoriale nonche' per le finalita' di cui al comma 1-bis, lettera b) del presente articolo.

1-quater. All'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre

1996, n. 662, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: "di criteri e parametri fissati

dal Piano stesso" sono sostituite dalle seguenti: "di linee guida proposte dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed approvate con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano";

b) il terzo periodo e' sostituito dai seguenti: "La predetta

modalita' di ammissione al finanziamento e' valida per le linee progettuali attuative del Piano sanitario nazionale fino all'anno 2008. A decorrere dall'anno 2009, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, provvede a ripartire tra le regioni le medesime quote vincolate all'atto dell'adozione della propria delibera di ripartizione delle somme spettanti alle regioni a titolo di finanziamento della quota indistinta di Fondo sanitario nazionale di parte corrente. Al fine di agevolare le regioni nell'attuazione dei progetti di cui al comma 34, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ad erogare, a titolo di acconto, il 70 per cento dell'importo complessivo annuo spettante a ciascuna regione, mentre l'erogazione del restante 30 per cento e' subordinata all'approvazione da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dei progetti presentati dalle regioni, comprensivi di una relazione illustrativa dei risultati raggiunti nell'anno precedente. Le mancate presentazione ed approvazione dei progetti comportano, nell'anno di riferimento, la mancata erogazione della quota residua del 30 per cento ed il recupero, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti nell'anno successivo, dell'anticipazione del 70 per cento gia' erogata".

1-quinquies. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8-sexies, comma 5:

1) al primo periodo, le parole da: "in base ai costi standard"

fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "tenuto conto, nel rispetto dei principi di efficienza e di economicita' nell'uso delle risorse, anche in via alternativa, di: a) costi standard delle prestazioni calcolati in riferimento a strutture preventivamente selezionate secondo criteri di efficienza, appropriatezza e qualita' dell'assistenza come risultanti dai dati in possesso del Sistema informativo sanitario; b) costi standard delle prestazioni gia' disponibili presso le regioni e le province autonome; c) tariffari regionali e differenti modalita' di remunerazione delle funzioni assistenziali attuate nelle regioni e nelle province autonome";

2) il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: "Lo stesso

decreto stabilisce i criteri generali, nel rispetto del principio del perseguimento dell'efficienza e dei vincoli di bilancio derivanti dalle risorse programmate a livello nazionale e regionale, in base ai quali le regioni adottano il proprio sistema tariffario, articolando tali tariffe per classi di strutture secondo le loro caratteristiche organizzative e di attivita', verificate in sede di accreditamento delle strutture stesse. Le tariffe massime di cui al presente comma sono assunte come riferimento per la valutazione della congruita' delle risorse a carico del Servizio sanitario nazionale. Gli importi tariffari, fissati dalle singole regioni, superiori alle tariffe massime restano a carico dei bilanci regionali. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e' abrogato il decreto del Ministro della sanita' 15 aprile 1994, recante "Determinazione dei criteri generali per la fissazione delle tariffe delle prestazioni di assistenza specialistica, riabilitativa ed ospedaliera", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1994";

b) all'articolo 1, comma 18, e' aggiunto, in fine, il seguente

periodo: "Le attivita' e le funzioni assistenziali delle strutture equiparate di cui al citato articolo 4, comma 12, con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, sono esercitate esclusivamente nei limiti di quanto stabilito negli specifici accordi di cui all'articolo 8-quinquies";

c) all'articolo 8-quater, al comma 3, lettera b) dopo le parole:

"delle strutture al fabbisogno" sono inserite le seguenti: ", tenendo conto anche del criterio della soglia minima di efficienza che, compatibilmente con le risorse regionali disponibili, deve esser conseguita da parte delle singole strutture sanitarie,";

d) all'articolo 8-quinquies:

1) al comma 2, alinea, le parole: "accordi con le strutture

pubbliche ed equiparate" sono sostituite dalle seguenti: "accordi con le strutture pubbliche ed equiparate, comprese le aziende ospedaliere universitarie,";

2) al comma 2, lettera b) dopo le parole: "distinto per

tipologia e per modalita' di assistenza" e' aggiunto il seguente periodo:

"Le regioni possono individuare prestazioni o gruppi di

prestazioni per i quali stabilire la preventiva autorizzazione, da parte dell'azienda sanitaria locale competente, alla fruizione presso le strutture o i professionisti accreditati";

3) dopo il comma 2-ter sono aggiunti i seguenti:

"2-quater. Le regioni stipulano accordi con le fondazioni

istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e contratti con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico privati, che sono definiti con le modalita' di cui all'articolo 10 comma 2 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. Le regioni stipulano altresì accordi con gli istituti, enti ed ospedali di cui agli articoli 41 e 43, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, che prevedano che l'attivita' assistenziale, attuata in coerenza con la programmazione sanitaria regionale, sia finanziata a prestazione in base ai tetti di spesa ed ai volumi di attivita' predeterminati annualmente dalla programmazione regionale nel rispetto dei vincoli di bilancio, nonche' sulla base di funzioni riconosciute dalle regioni, tenendo conto nella remunerazione di eventuali risorse gia' attribuite per spese di

investimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni ed integrazioni. Ai predetti accordi e ai predetti contratti si applicano le disposizioni di cui al comma 2, lettere a), b), c), e) ed e-bis.

2-quinquies. In caso di mancata stipula degli accordi di cui al presente articolo, l'accreditamento istituzionale di cui all'articolo 8-quater delle strutture e dei professionisti eroganti prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale interessati e' sospeso".

1-sexies. Al fine di garantire il pieno rispetto degli obiettivi finanziari programmatici di cui al comma 1:

a) sono potenziati i procedimenti di verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria per le prestazioni di specialistica ambulatoriale a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN). A tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottare entro il 30 settembre 2008, sono individuate le modalita' con le quali entro il 15 marzo di ogni anno l'Agenzia delle entrate, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e l'INPS mettono a disposizione del SSN, tramite il sistema della tessera sanitaria, attuativo dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, le informazioni utili a consentire la verifica della sussistenza del diritto all'esenzione per reddito del cittadino in base ai livelli di reddito di cui all'articolo 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni e integrazioni, individuando l'ultimo reddito complessivo del nucleo familiare, in quanto disponibile al sistema informativo dell'anagrafe tributaria. Per nucleo familiare si intende quello previsto dall'articolo 1 del decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro delle finanze, del 22 gennaio 1993, pubblica nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 1993, e successive modificazioni;

b) con il medesimo decreto di cui alla lettera a) sono definite le modalita' con cui il cittadino e' tenuto ad autocertificare presso l'azienda sanitaria locale di competenza la sussistenza del diritto all'esenzione per reddito in difformita' dalle predette informazioni, prevedendo verifiche obbligatorie da parte delle aziende sanitarie locali delle informazioni rese dagli assistiti in contrasto con le informazioni rese disponibili al SSN e, in caso di accertata dichiarazione mendace, il recupero delle somme dovute dall'assistito, pena l'esclusione dello stesso dalla successiva prescrivibilita' di ulteriori prestazioni di specialistica ambulatoriale a carico del SSN;

c) per le regioni che, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, hanno sottoscritto l'Accordo per il perseguimento dell'equilibrio economico nel settore sanitario, una quota delle risorse di cui all'articolo 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, come da ultimo rideterminato dall'articolo 83, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall'articolo 1, comma 796, lettera n), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, puo' essere destinata alla realizzazione di interventi diretti a garantire la disponibilita' di dati economici, gestionali e produttivi delle strutture sanitarie operanti a livello locale, per consentirne la produzione sistematica e l'interpretazione gestionale continuativa, ai fini dello svolgimento delle attivita' di programmazione e di controllo regionale ed aziendale, in attuazione dei piani di rientro. I predetti interventi devono garantire la coerenza e l'integrazione con le metodologie definite nell'ambito del Sistema nazionale di verifica e controllo sulla assistenza sanitaria (SiVeAS), di cui all'articolo 1, comma 288, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, e con i modelli dei dati del Nuovo sistema informativo sanitario nazionale (NSIS).

1-septies. All'articolo 88 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il comma 2 e' sostituito dal seguente:

"2. Al fine di realizzare gli obiettivi di economicita' nell'utilizzazione delle risorse e di verifica della qualita' dell'assistenza erogata, secondo criteri di appropriatezza, le regioni assicurano, per ciascun soggetto erogatore, un controllo analitico annuo di almeno il 10 per cento delle cartelle cliniche e delle corrispondenti schede di dimissione, in conformita' a specifici protocolli di valutazione. L'individuazione delle cartelle e delle schede deve essere effettuata secondo criteri di campionamento rigorosamente casuali. Tali controlli sono estesi alla totalita' delle cartelle cliniche per le prestazioni ad alto rischio di inappropriata individuazione delle regioni tenuto conto di parametri definiti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze".

2. Al fine di procedere al rinnovo degli accordi collettivi nazionali con il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale per il biennio economico 2006-2007, il livello del finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato, di cui al comma 1, e' incrementato di 184 milioni di euro per l'anno 2009 e di 69 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, anche per l'attuazione del Progetto Tessera Sanitaria e, in particolare, per il collegamento telematico in rete dei medici e la ricetta elettronica, di cui al comma 5-bis dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

3. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, il secondo periodo e' soppresso.

AGGIORNAMENTO (40)

Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla

L. 30 luglio 2010, n. 122 ha disposto (con l'art. 22, comma 6) che "per il triennio 2009-2011 il finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato, di cui all'articolo 79, comma 1, del decreto-legge 25

giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' rideterminato in diminuzione dell'importo di 50 milioni di euro".

Art. 80

Piano straordinario di verifica delle invalidita' civili

1. L'Istituto nazionale **((della previdenza))** sociale (INPS) attua, dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, un piano straordinario di 200.000 accertamenti di verifica nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidita' civile.
2. Nel caso di accertata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, si applica l'articolo 5, comma 5, del **((regolamento di cui al))** decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698.
3. Nei procedimenti di verifica, compresi quelli in corso, finalizzati ad accertare, nei confronti di titolari di trattamenti economici di invalidita' civile, la permanenza dei requisiti sanitari necessari per continuare a fruire dei benefici stessi, l'I.N.P.S. dispone la sospensione dei relativi pagamenti qualora l'interessato, a cui sia stata notificata la convocazione, non si presenti a visita medica senza giustificato motivo. Se l'invalido, entro novanta giorni dalla data di notifica della sospensione ovvero della richiesta di giustificazione nel caso in cui tale sospensione sia stata gia' disposta, non fornisce idonee motivazioni circa la mancata presentazione a visita, l'I.N.P.S. provvede alla revoca della provvidenza a decorrere dalla data della sospensione medesima. Ove, invece, siano ritenute valide le giustificazioni addotte, verra' comunicata la nuova data di visita medica alla quale l'interessato non potra' sottrarsi, pena la revoca del beneficio economico dalla data di sospensione, salvo i casi di visite domiciliari richieste dagli interessati o disposte dall'amministrazione. Sono esclusi dalle disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma i soggetti ultrasettantenni, i minori nati affetti da patologie e per i quali e' stata determinata una invalidita' pari al 100 per cento ed i soggetti affetti da patologie irreversibili per i quali, in luogo della automatica sospensione dei pagamenti, si procede obbligatoriamente alla visita domiciliare volta ad accertare la persistenza dei requisiti di invalidita' necessari per il godimento dei benefici economici.
4. Qualora l'invalido non si sottoponga agli ulteriori accertamenti specialistici, eventualmente richiesti nel corso della procedura di verifica, la sospensione dei pagamenti e la revoca del beneficio economico verranno disposte con le medesime modalita' di cui al **((comma 3))**.
5. Ai titolari di patente di guida speciale chiamati a visita per il rinnovo della patente stessa, gli uffici della motorizzazione civile sono autorizzati a rilasciare un permesso di guida provvisorio, valido sino all'esito finale delle procedure di rinnovo.
6. Nei procedimenti giurisdizionali relativi ai verbali di visita emessi dalle commissioni mediche di verifica, finalizzati all'accertamento degli stati di invalidita' civile, cecita' civile e sordomutismo, nonche' ai provvedimenti di revoca emessi dall'I.N.P.S. nella materia di cui al presente articolo la legittimazione passiva spetta all'I.N.P.S. medesimo.
7. Con decreto del ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze **((previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano))**, da emanarsi entro trenta giorni **((dalla data di entrata))** in vigore del presente decreto, sono stabiliti termini e modalita' di attuazione del piano straordinario di cui al presente articolo, avuto riguardo, in particolare, alla definizione di criteri selettivi in ragione dell'incidenza territoriale dei beneficiari di prestazioni rispetto alla popolazione residente nonche' alle sinergie con le diverse banche dati presenti nell'ambito **((delle amministrazioni))** pubbliche, tra le quali quelle con l'amministrazione finanziaria e la motorizzazione civile.

Titolo IV

PEREQUAZIONE TRIBUTARIA

Capo I

Misure fiscali

PEREQUAZIONE

TRIBUTARIA

Art. 81

Settori petrolifero e del gas

1. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133.
2. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133.
3. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133.
5. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133.
6. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133.
7. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133.
8. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133.
9. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133.
10. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133.
11. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133.
12. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133.
13. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133.

14. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133.

15. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133.

16. In dipendenza dell'andamento dell'economia e dell'impatto sociale dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico, l'aliquota dell'imposta sul reddito delle società di cui all'articolo 75 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è applicata con una addizionale di 6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 3 milioni di euro e un reddito imponibile superiore a 300 mila euro e che operano nei settori di seguito indicati:

a) ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

b) raffinazione petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e gas naturale;

c) produzione, trasmissione e dispacciamento, distribuzione o commercializzazione dell'energia elettrica;

c-bis) trasporto o distribuzione del gas naturale

Nel caso di soggetti operanti anche in settori diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c), la disposizione del primo periodo si applica qualora i ricavi relativi ad attività riconducibili ai predetti settori siano prevalenti rispetto all'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 13 AGOSTO 2011, N. 138, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 14 SETTEMBRE 2011, N. 148. (52) **((83))**

16-bis. I soggetti indicati nel comma 16 che abbiano esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo di cui all'articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile all'addizionale prevista dal medesimo comma 16 e provvedono al relativo versamento.

16-ter. I soggetti indicati nel comma 16 che abbiano esercitato, in qualità di partecipanti, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile all'addizionale prevista dal medesimo comma 16 e provvedono al relativo versamento. I soggetti indicati nel comma 16 che abbiano esercitato, in qualità di partecipanti, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui al citato articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi assoggettano il proprio reddito imponibile all'addizionale prevista dal medesimo comma 16 senza tener conto del reddito imputato dalla società partecipata.

17. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al comma 16 si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. **((83))**

18. È fatto divieto agli operatori economici dei settori richiamati al comma 16 di traslare l'onere della maggiorazione d'imposta sui prezzi al consumo. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al precedente periodo e dispone per l'adozione di meccanismi volti a semplificare sostanzialmente gli adempimenti cui sono chiamate le imprese con fatturato inferiore a quello previsto dall'articolo 16, comma 1, prima ipotesi, della legge 10 ottobre 1990, n. 287. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas presenta, entro il 31 dicembre 2008, una relazione al Parlamento relativa agli effetti delle disposizioni di cui al comma 16. La vigilanza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas si svolge mediante accertamenti a campione e si esercita nei confronti dei soli soggetti il cui fatturato è superiore al fatturato totale previsto dall'articolo 16, comma 1, prima ipotesi, della legge 10 ottobre 1990, n. 287. **((83))**

19. Al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l'articolo 92 è aggiunto il seguente:

"Art. 92-bis (Valutazione delle rimanenze di alcune categorie di imprese). - 1. La valutazione delle rimanenze finali dei beni indicati all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b) è effettuata secondo il metodo della media ponderata o del "primo entrato primo uscito", anche se non adottati in bilancio, dalle imprese il cui volume di ricavi supera le soglie previste per l'applicazione degli studi di settore, esercenti le attività di:

a) ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

b) raffinazione petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, di gas di petrolio liquefatto e di gas naturale.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, ed anche a quelli che abbiano esercitato, relativamente alla valutazione dei beni fungibili, l'opzione di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.

3. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo si applicano le disposizioni dei commi 1, 5 e 7, dell'articolo 92".

20. Le disposizioni di cui al comma 19 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

21. Il maggior valore delle rimanenze finali che si determina per effetto della prima applicazione dell'articolo 92-bis, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, anche per le imprese che si sono avvalse dell'opzione di cui all'articolo 13, commi 2 e 4, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, non concorre alla formazione del reddito in quanto escluso ed è soggetto ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive con l'aliquota del 16 per cento.

22. L'imposta sostitutiva dovuta è versata in un'unica soluzione contestualmente al saldo dell'imposta personale dovuta per l'esercizio di prima applicazione dell'articolo 92-bis del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917, del 1986. Alternativamente, su opzione del contribuente può essere

versata in tre rate di eguale importo contestualmente al saldo delle imposte sul reddito relative all'esercizio di prima applicazione dell'articolo 92-bis del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917, del 1986 e dei due esercizi successivi. Sulla seconda e terza rata maturano interessi al tasso annuo semplice del 3 per cento.

23. Il maggior valore assoggettato ad imposta sostitutiva si considera fiscalmente riconosciuto dall'esercizio successivo a quello di prima applicazione dell'articolo 92-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917, del 1986; tuttavia fino al terzo esercizio successivo:

a) le svalutazioni determinate in base all'articolo 92, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917, del 1986, fino a concorrenza del maggior valore assoggettato ad imposta sostitutiva non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte personali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, ma determinano la riliquidazione della stessa imposta sostitutiva. In tal caso l'importo corrispondente al 16 per cento di tali svalutazioni è computato in diminuzione delle rate di eguale importo ancora da versare; l'eccedenza è compensabile a valere sui versamenti a saldo ed in acconto dell'imposta personale sul reddito; a-bis) se la quantità delle rimanenze finali è inferiore a quella esistente al termine del periodo d'imposta di prima applicazione dell'articolo 92-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, il valore fiscalmente riconosciuto delle quantità vendute è ridotto del maggior valore assoggettato ad imposta sostitutiva. In tal caso l'importo corrispondente dell'imposta sostitutiva è computato in diminuzione delle rate di eguale importo ancora da versare; l'eccedenza è compensabile a valere sui versamenti a saldo e in acconto dell'imposta personale sul reddito;

b) nel caso di conferimento dell'azienda comprensiva di tutte o parte delle rimanenze di cui all'articolo 92-bis del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917, del 1986, il diritto alla riliquidazione e l'obbligo di versamento dell'imposta sostitutiva si trasferiscono sul conferitario, solo nel caso in cui quest'ultimo non eserciti prima del conferimento le attività di cui al predetto articolo 92-bis e adotti lo stesso metodo di valutazione del conferente. In caso contrario, si rende definitiva l'imposta sostitutiva in misura corrispondente al maggior valore delle rimanenze conferite così come risultante dall'ultima riliquidazione effettuata dal conferente; fino a concorrenza di tale maggiore valore le svalutazioni determinate dal conferitario in base all'articolo 92, comma 5, del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917, del 1986, concorrono alla formazione del reddito per il 50 per cento del loro ammontare fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2011.

24. Fino al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2011, nel caso di cessione dell'azienda comprensiva di tutte o parte delle rimanenze di cui all'articolo 92-bis, del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, l'imposta sostitutiva in misura corrispondente al maggior valore delle rimanenze cedute così come risultante dall'ultima riliquidazione effettuata dal cedente si ridetermina con l'aliquota del 27,5 per cento.

25. L'applicazione dell'articolo 92-bis del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, come introdotto dal comma 19, costituisce deroga ai sensi dell'articolo 2423-bis del codice civile.

26. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133.

27. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133.

28. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133.

29. È istituito un Fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche e sanitarie dei cittadini meno abbienti.

30. Il Fondo è alimentato:

- a) dalle somme riscosse in eccesso dagli agenti della riscossione ai sensi dell'articolo 83, comma 22;
- b) dalle somme conseguenti al recupero dell'aiuto di Stato dichiarato incompatibile dalla decisione C(2008)869 def. dell'11 marzo 2008 della Commissione;
- c) dalle somme versate dalle cooperative a mutualità prevalente di cui all'articolo 82, commi 25 e 26;
- d) con trasferimenti dal bilancio dello Stato;
- e) con versamenti a titolo spontaneo e solidale effettuati da chiunque, ivi inclusi in particolare le società e gli enti che operano nel comparto energetico.

31. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133.

32. In considerazione delle straordinarie tensioni cui sono sottoposti i prezzi dei generi alimentari e il costo delle bollette energetiche, nonché il costo per la fornitura di gas da privati, al fine di soccorrere le fasce deboli di popolazione in stato di particolare bisogno e su domanda di queste, è concessa ai residenti cittadini italiani o di Stati membri dell'Unione europea ovvero familiari di cittadini italiani o di Stati membri dell'Unione europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero stranieri in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, che versano in condizione di maggior disagio economico, individuati ai sensi del comma 33, una carta acquisti finalizzata all'acquisto di tali beni e servizi, con onere a carico dello Stato.

33. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto interdipartimentale del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono disciplinati, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente:

- a) i criteri e le modalità di individuazione dei titolari del beneficio di cui al comma 32, tenendo conto dell'età dei cittadini, dei trattamenti pensionistici e di altre forme di sussidi e trasferimenti già ricevuti dallo Stato, della

situazione economica del nucleo familiare, dei redditi conseguiti, nonché di eventuali ulteriori elementi atti a escludere soggetti non in stato di effettivo bisogno;

b) l'ammontare del beneficio unitario;

c) le modalità e i limiti di utilizzo del Fondo di cui al comma 29 e di fruizione del beneficio di cui al comma 32.

33-bis. Per favorire la diffusione della carta acquisti tra le fasce più deboli della popolazione, possono essere avviate idonee iniziative di comunicazione.

34. Ai fini dell'attuazione dei commi 32 e 33, che in ogni caso deve essere conseguita entro il 30 settembre 2008, il Ministero dell'economia e delle finanze può avvalersi di altre amministrazioni, di enti pubblici, di Poste italiane S.p.a., di SOGEI S.p.a. o di CONSIP S.p.a. .

35. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero uno dei soggetti di cui questo si avvale ai sensi del comma 34, individua:

a) i titolari del beneficio di cui al comma 32, in conformità alla disciplina di cui al comma 33;

b) il gestore del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi, tenendo conto della disponibilità di una rete distributiva diffusa in maniera capillare sul territorio della Repubblica, che possa fornire funzioni di sportello relative all'attivazione della carta e alla gestione dei rapporti amministrativi, al fine di minimizzare gli oneri, anche di spostamento, dei titolari del beneficio, e tenendo conto altresì di precedenti esperienze in iniziative di erogazione di contributi pubblici.

36. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che detengono informazioni funzionali all'individuazione dei titolari del beneficio di cui al comma 32 o all'accertamento delle dichiarazioni da questi effettuate per l'ottenimento dello stesso, forniscono, in conformità alle leggi che disciplinano i rispettivi ordinamenti, dati, notizie, documenti e ogni ulteriore collaborazione richiesta dal Ministero dell'economia e delle finanze o dalle amministrazioni o enti di cui questo si avvale, secondo gli indirizzi da questo impartiti.

37. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con apposite convenzioni, promuove il concorso del settore privato al supporto economico in favore dei titolari delle carte acquisti.

38. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 32 a 37 si provvede mediante utilizzo del Fondo di cui al comma 29 .

38-bis. Entro sei mesi dall'approvazione del decreto di cui al comma 33 e successivamente entro il 31 dicembre di ogni anno, il Governo presenta una relazione al Parlamento sull'attuazione della carta acquisti di cui al comma 32.

38-ter. La dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è integrata a valere sulla quota delle maggiori entrate derivanti dalle modifiche normative previste dagli articoli 81 e 82 del presente decreto, dell'importo di 168 milioni di euro per l'anno 2008, 267,3 milioni di euro per l'anno 2009, 71,7 milioni di euro per l'anno 2010 e 77,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. Il medesimo fondo è ridotto di 168 milioni di euro nel 2008 e di 267 milioni di euro nel 2009.

AGGIORNAMENTO (52)

Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che "In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010".

Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 3) che "Per i tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2010, l'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è aumentata di 4 punti percentuali".

AGGIORNAMENTO (83)

La Corte Costituzionale, con sentenza 9 - 11 febbraio 2015, n. 10 (in G.U. 1a s.s. 11/2/2015, n. 6), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 81, commi 16, 17 e 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione di questa sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica".

Art. 82

Banche, assicurazioni, fondi di investimento immobiliari "familiari" e cooperative

1. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del 96 per cento del loro ammontare. Nell'ambito del consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 129, l'ammontare complessivo degli interessi passivi maturati in capo a soggetti di cui al periodo precedente partecipanti al consolidato a favore di altri soggetti partecipanti sono integralmente deducibili sino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli interessi passivi maturati in capo ai soggetti partecipanti a favore di

soggetti estranei al consolidato. La società o ente controllante opera la deduzione integrale degli interessi passivi di cui al periodo precedente in sede di dichiarazione di cui all'articolo 122, apportando la relativa variazione in diminuzione della somma algebrica dei redditi complessivi netti dei soggetti partecipanti."

2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 5-bis dell'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917, del 1986, come introdotto dal comma 1, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Limitatamente al medesimo periodo d'imposta gli interessi passivi di cui al citato comma 5-bis sono deducibili nei limiti del 97 per cento del loro ammontare.

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 96 per cento del loro ammontare";
- b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 96 per cento del loro ammontare";
- c) all'articolo 7, comma 2, e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 96 per cento del loro ammontare".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Limitatamente al medesimo periodo d'imposta gli interessi passivi di cui al comma 3 sono deducibili nei limiti del 97 per cento del loro ammontare.

5. Nella determinazione degli acconti dovuti ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive per il medesimo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, in sede di versamento della seconda o unica rata, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni dei commi precedenti.

6. All'articolo 111, comma 3, del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) le parole "pari al 60 per cento" sono sostituite dalle seguenti "pari al 30 per cento";
- b) le parole "nei nove esercizi successivi" sono sostituite dalle seguenti "nei diciotto esercizi successivi";
- c) le parole "il 50 per cento della medesima riserva sinistri" sono sostituite dalle seguenti "il 75 per cento della medesima riserva sinistri".

7. Le residue quote dell'ammontare complessivo delle variazioni della riserva sinistri di cui all'articolo 111, comma 3, del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, che eccede il 60 per cento dell'importo iscritto in bilancio, formate negli esercizi precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e non ancora dedotte, sono deducibili per quote costanti fino al raggiungimento del diciottesimo esercizio successivo a quello di loro formazione.

8. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; nella determinazione degli acconti dovuti per il medesimo periodo di imposta, in sede di versamento della seconda o unica rata, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni dei commi 6 e 7.

9. La percentuale della somma da versare, nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e' elevata al 75 per cento per l'anno 2008, all'85 per cento per il 2009 **(, al 95 per cento per gli anni dal 2010 al 2020 e al 100 per cento per gli anni successivi))**.

10. La percentuale della somma da versare nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 9 comma 1-bis della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e' elevata al 14 per cento per l'anno 2008, al 30 per cento per il 2009 e al 40 per cento per gli anni successivi.

11. All'articolo 106, comma 3, del Testo Unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) le parole: "0,40 per cento", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "0,30 per cento";
- b) le parole "nei nove esercizi successivi" sono sostituite dalle seguenti "nei diciotto esercizi successivi".

12. Le residue quote dell'ammontare complessivo delle svalutazioni eccedenti la misura deducibile in ciascun esercizio ai sensi del comma 3 dell'articolo 106 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, formate negli esercizi precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e non ancora dedotte, sono deducibili per quote costanti fino al raggiungimento del diciottesimo esercizio successivo a quello in cui esse si sono formate.

13. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi 11 e 12 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; nella determinazione degli acconti dovuti per il medesimo periodo di imposta, in sede di versamento della seconda o unica rata, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni dei commi 11 e 12.

13-bis. All'art. 1 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:

"2-bis. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2008, la percentuale indicata nel comma 2 e' aumentata allo 0,350 per cento. Per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2008, la percentuale indicata nel comma 2 e' aumentata allo 0,390 per cento; per il medesimo periodo d'imposta il versamento e' effettuato, a titolo di acconto, entro il 30 novembre 2008, in misura pari allo 0,050 per cento delle riserve del bilancio dell'esercizio per il quale il termine di approvazione scade anteriormente al 25 giugno 2008".

14. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 5, comma 2, dopo le parole: "ad eccezione delle operazioni esenti e imponibili ai sensi dell'articolo 10, primo comma, numeri 8), 8-bis), 8-ter) e 27-quinquies), dello stesso decreto" sono aggiunte le seguenti: "nonche' delle locazioni di immobili esenti ai sensi dell'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133 e dell'articolo 10, secondo comma, del medesimo decreto n. 633 del 1972";
- b) all'articolo 40, comma 1 dopo le parole "27-quinquies) dello stesso decreto" sono inserite le seguenti: "nonche' delle locazioni di immobili esenti ai sensi dell'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e dell'articolo 10, secondo comma, del medesimo decreto n. 633 del 1972".
15. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti le modalita' e i termini degli adempimenti e del versamento dell'imposta commisurata ai canoni di locazione maturati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i contratti di locazione in corso alla medesima data e per quelli stipulati successivamente.
16. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 262, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009. Conseguentemente nel comma 264, dell'articolo 1, lettera a), della legge n. 244 del 2007, sono sopresse le parole ", e al comma 262".
17. COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122.
18. COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122.
- 18-bis. COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122.
19. COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122.
20. COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122.
21. Nell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, le parole: "una ritenuta del 12,50 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "una ritenuta del 20 per cento".
- 21-bis. Nel caso di rimborso delle quote di partecipazione dei fondi comuni di investimento immobiliare la ritenuta prevista dal comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, come modificato dal comma 21 del presente articolo, e' operata sui proventi percepiti con l'aliquota del 12,50 per cento, fino a concorrenza della differenza positiva tra il valore risultante dall'ultimo rendiconto periodico redatto ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera c) numero 3), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, prima della data di entrata in vigore del presente decreto e il costo di sottoscrizione o acquisto.
22. All'articolo 73 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 5-ter, e' inserito il seguente:
"5-quater. Salvo prova contraria, si considerano residenti nel territorio dello Stato le societa' o enti il cui patrimonio sia investito in misura prevalente in quote di fondi di investimento immobiliare chiusi di cui all'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e siano controllati direttamente o indirettamente, per il tramite di societa' fiduciarie o per interposta persona, da soggetti residenti in Italia. Il controllo e' individuato ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, anche per partecipazioni possedute da soggetti diversi dalle societa'."
23. Nel comma 2 dell'articolo 51 del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1986, n. 917, la lettera g-bis) e' abrogata.
24. La disposizione di cui al comma 23 si applica in relazione alle azioni assegnate ai dipendenti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
- 24-bis. Al comma 4 dell'articolo 27 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"g-bis) i redditi da lavoro dipendente derivanti dall'esercizio di piani di stock option".
- 24-ter. L'esclusione dalla base imponibile contributiva, disposta ai sensi della lettera g-bis) del comma 4 dell'articolo 27 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, introdotta dal comma 24-bis del presente articolo, opera in relazione alle azioni assegnate ai dipendenti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
25. Le cooperative a mutualita' prevalente di cui all'articolo 2512 del codice civile che presentano in bilancio un debito per finanziamento contratto con i soci superiore a 50 milioni di euro, sempre che tale debito sia superiore al patrimonio netto contabile, comprensivo dell'utile d'esercizio, cosi' come risultanti alla data di approvazione del bilancio d'esercizio, destinano il 5 per cento dell'utile netto annuale al fondo di solidarieta' per i cittadini meno abbienti di cui all' articolo 81, commi 29 e 30, del presente decreto, secondo le modalita' e i termini stabiliti con decreto non regolamentare emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro della giustizia.
26. La disposizione di cui al comma 25 si applica in relazione agli utili evidenziati nei bilanci relativi all'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e a quello successivo.
27. Il comma 3 dell'articolo 6 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, e' sostituito dal seguente:
"3. Sugli interessi corrisposti dalle societa' cooperative e loro consorzi, che non soddisfano i requisiti della definizione di piccole e micro imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, ai propri

soci persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, relativamente ai prestiti erogati alle condizioni stabilite dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si applica una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 20 per cento."

28. Al comma 460 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo la lettera b) e' inserita la seguente lettera:

"b-bis) per la quota del 55 per cento degli utili netti annuali delle societa' cooperative di consumo e loro consorzi".

29. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 28 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; nella determinazione degli acconti dovuti per il medesimo periodo di imposta, in sede di versamento della seconda o unica rata, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni del comma 28.

Art. 83

Efficienza dell'Amministrazione finanziaria

1. Al fine di garantire maggiore efficacia ai controlli sul corretto adempimento degli obblighi di natura fiscale e contributiva a carico dei soggetti non residenti e di quelli residenti ai fini fiscali da meno di 5 anni, l'I.N.P.S. e l'Agenzia delle entrate predispongono di comune accordo appositi piani di controllo anche sulla base dello scambio reciproco dei dati e delle informazioni in loro possesso. L'I.N.P.S. e l'Agenzia delle entrate attivano altresì uno scambio telematico mensile delle posizioni relative ai titolari di partita IVA e dei dati annuali riferiti ai soggetti che percepiscono utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione, quando l'apporto e' costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro.

2. L'I.N.P.S. e l'Agenzia delle entrate determinano le modalita' di attuazione della disposizione di cui al comma 1 con apposita convenzione.

2-bis. La convenzione di cui al comma 2 disciplina anche le modalita' di trasmissione, tra le due Amministrazioni, delle violazioni in materia contributiva, per le quali non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, rilevate dall'Agenzia delle entrate a seguito dei controlli effettuati e delle violazioni tributarie, comprese quelle riscontrate in materia di ritenute, individuate dall'INPS a seguito delle attivita' ispettive .

3. Nel triennio 2009-2011 l'Agenzia delle entrate realizza un piano di ottimizzazione dell'impiego delle risorse finalizzato ad incrementare la capacita' operativa destinata alle attivita' di prevenzione e repressione della evasione fiscale, rispetto a quella media impiegata agli stessi fini nel biennio 2007-2008, in misura pari ad almeno il 10 per cento.

4. All'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 2-bis, e' aggiunto il seguente:

"2-ter. Il Dipartimento delle finanze con cadenza semestrale fornisce ai comuni, anche per il tramite dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, l'elenco delle iscrizioni a ruolo delle somme derivanti da accertamenti ai quali i comuni abbiano contribuito ai sensi dei commi precedenti".

5. Ai fini di una piu' efficace prevenzione e repressione dei fenomeni di frode in materia di IVA nazionale e comunitaria l'Agenzia delle entrate, l'Agenzia delle dogane e la Guardia di finanza incrementano la capacita' operativa destinata a tali attivita' anche orientando appositamente loro funzioni o strutture al fine di assicurare:

- a) l'analisi dei fenomeni e l'individuazione di specifici ambiti di indagine;
- b) la definizione di apposite metodologie di contrasto;
- c) la realizzazione di specifici piani di prevenzione e contrasto dei fenomeni medesimi;
- d) il monitoraggio dell'efficacia delle azioni poste in essere.

6. Il coordinamento operativo tra i soggetti istituzionali di cui al comma 5 e' assicurato mediante un costante scambio informativo anche allo scopo di consentire la tempestiva emissione degli atti di accertamento e l'adozione di eventuali misure cautelari.

7. Gli esiti delle attivita' svolte in attuazione delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 formano oggetto di apposite relazioni annuali al Ministro dell'economia e delle finanze.

7-bis. Al fine di assicurare l'efficacia dei controlli in materia di IVA all'importazione, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane, da emanare di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalita' per l'attivazione di un sistema completo e periodico di scambio di informazioni tra l'autorita' doganale e quella fiscale, da attuare con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. Nell'ambito della programmazione dell'attivita' di accertamento relativa agli anni 2009, 2010 e 2011 e' pianificata l'esecuzione di un piano straordinario di controlli finalizzati alla determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche a norma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sulla base di elementi e circostanze di fatto certi desunti dalle informazioni presenti nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria nonche' acquisiti in base agli ordinari poteri istruttori e in particolare a quelli acquisiti ai sensi dell'articolo 32, primo comma, numero 7) , del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.

9. Nella selezione delle posizioni ai fini dei controlli di cui al comma 8 e' data priorita' ai contribuenti che non hanno evidenziato nella dichiarazione dei redditi alcun debito d'imposta e per i quali esistono elementi indicativi di capacita' contributiva.

10. Coerentemente con quanto previsto dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la Guardia di finanza contribuisce al piano straordinario di cui al comma 8 destinando una adeguata quota della propria capacita' operativa alle attivita' di acquisizione degli elementi e circostanze di fatto certi necessari per la determinazione

sintetica del reddito delle persone fisiche a norma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza definiscono annualmente, d'intesa tra loro, le modalita' della loro cooperazione al piano.

11. Ai fini della realizzazione del piano di cui al comma 8 ed in attuazione della previsione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, i comuni segnalano all'Agenzia delle entrate eventuali situazioni rilevanti per la determinazione sintetica del reddito di cui siano a conoscenza.

12. Al fine di favorire lo scambio di esperienze professionali e amministrative tra le Agenzie fiscali, nonche' tra le predette Agenzie e il Ministero dell'economia e delle finanze, attraverso la mobilita' dei loro dirigenti generali di prima fascia, nonche' di contribuire al perseguimento della maggiore efficienza e funzionalita' di tali Agenzie, su richiesta nominativa del direttore di una Agenzia fiscale, che indica altresì l'alternativa fra almeno due incarichi da conferire, il Ministro dell'economia e delle finanze assegna a tale Agenzia il dirigente generale di prima fascia in servizio presso il Ministero ovvero presso altra Agenzia fiscale, sentito il direttore della Agenzia presso la quale e' in servizio il dirigente generale richiesto. Qualora per il nuovo incarico sia prevista una retribuzione complessivamente inferiore a quella percepita dal dirigente generale in relazione all'incarico gia' ricoperto, per la differenza sono fatti salvi gli effetti economici del contratto individuale di lavoro in essere presso il Ministero ovvero presso l'Agenzia fiscale di provenienza fino alla data di scadenza di tale contratto, in ogni caso senza maggiori oneri rispetto alle risorse assegnate a legislazione vigente alla Agenzia fiscale richiedente. In caso di rifiuto ad accettare gli incarichi alternativamente indicati nella richiesta, il dirigente generale e' in esubero ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

13. All'articolo 67 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel comma 1, lettera b), la parola "sei" e' sostituita dalla seguente: "quattro";
- b) nel comma 3, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Meta' dei componenti sono scelti tra i dipendenti di pubbliche amministrazioni ovvero tra soggetti ad esse esterni dotati di specifica competenza professionale attinente ai settori nei quali opera l'agenzia".

14. In sede di prima applicazione della disposizione di cui al comma 13 i comitati di gestione delle Agenzie fiscali in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano automaticamente il trentesimo giorno successivo.

15. Al fine di garantire la continuita' delle funzioni di controllo e monitoraggio dei dati fiscali e finanziari, i diritti dell'azionista della societa' di gestione del sistema informativo dell'amministrazione finanziaria ai sensi dell'articolo 22, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono esercitati dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, che provvede agli atti conseguenti in base alla legislazione vigente. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il presente comma. Il consiglio di amministrazione, composto di cinque componenti, e' conseguentemente rinnovato entro il 30 giugno 2008 senza applicazione dell'articolo 2383, terzo comma, del codice civile.

16. Al fine di assicurare maggiore effettivita' alla previsione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, i comuni, entro i sei mesi successivi alla richiesta di iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero, confermano all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate competente per l'ultimo domicilio fiscale che il richiedente ha effettivamente cessato la residenza nel territorio nazionale. Per il triennio successivo alla predetta richiesta di iscrizione la effettivita' della cessazione della residenza nel territorio nazionale e' sottoposta a vigilanza da parte dei comuni e dell'Agenzia delle entrate, la quale si avvale delle facolta' istruttorie di cui al Titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

17. In fase di prima attuazione delle disposizioni del comma 16, la specifica vigilanza ivi prevista da parte dei comuni e dell'Agenzia delle entrate viene esercitata anche nei confronti delle persone fisiche che hanno chiesto la iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero a far corso dal 1° gennaio 2006. L'attivita' dei comuni e' anche in questo caso incentivata con il riconoscimento della quota pari al 33 per cento delle maggiori somme relative ai tributi statali riscosse a titolo definitivo previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

((17-bis. I comuni, fermi restando gli obblighi di comunicazione all'Agenzia delle entrate di cui al comma 16, inviano entro i sei mesi successivi alla richiesta di iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero i dati dei richiedenti alla predetta agenzia al fine della formazione di liste selettive per i controlli relativi ad attivita' finanziarie e investimenti patrimoniali esteri non dichiarati; le modalita' di comunicazione e i criteri per la formazione delle liste sono disciplinati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione. 17-ter. In fase di prima attuazione delle disposizioni del comma 17-bis, le attivita' ivi previste da parte dei comuni e dell'Agenzia delle entrate vengono esercitate anche nei confronti delle persone fisiche che hanno chiesto l'iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero a decorrere dal 1° gennaio 2010 e ai fini della formazione delle liste selettive si terra' conto della eventuale mancata presentazione delle istanze di collaborazione volontaria di cui agli articoli da 5-quater a 5-octies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.))

18. Allo scopo di semplificare la gestione dei rapporti con l'Amministrazione fiscale, ispirandoli a principi di reciproco affidamento ed agevolando il contribuente mediante la compressione dei tempi di definizione, nel decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente:

"Art. 5-bis (Adesione ai verbali di constatazione). - 1. Il contribuente puo' prestare adesione anche ai verbali di constatazione in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto redatti ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, che consentano l'emissione di accertamenti parziali previsti dall'articolo 41-bis del

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 54, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. L'adesione di cui al comma 1 puo' avere ad oggetto esclusivamente il contenuto integrale del verbale di constatazione e deve intervenire entro i 30 giorni successivi alla data della consegna del verbale medesimo mediante comunicazione al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate ed all'organo che ha redatto il verbale. Entro i 60 giorni successivi alla comunicazione al competente Ufficio dell'Agenzia delle entrate, lo stesso notifica al contribuente l'atto di definizione dell'accertamento parziale recante le indicazioni previste dall' articolo 7.

3. In presenza dell'adesione di cui al comma 1 la misura delle sanzioni applicabili indicata nell'articolo 2, comma 5, e' ridotta alla meta' e e le somme dovute risultanti dall'atto di definizione dell'accertamento parziale devono essere versate nei termini e con le modalita' di cui all'articolo 8, senza prestazione delle garanzie ivi previste in caso di versamento rateale. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dal giorno successivo alla data di notifica dell'atto di definizione dell'accertamento parziale.

4. In caso di mancato pagamento delle somme dovute di cui al comma 3 il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle predette somme a norma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602".

18-bis. L'articolo 5-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, si applica con riferimento ai verbali di constatazione consegnati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

18-ter. In sede di prima applicazione dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218:

- a) il termine per la comunicazione dell'adesione da parte del contribuente ai verbali consegnati entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e' comunque prorogato fino al 30 settembre 2008;
- b) il termine per la notifica dell'atto di definizione dell'accertamento parziale relativo ai verbali consegnati al contribuente fino al 31 dicembre 2008 e' comunque prorogato al 30 giugno 2009.

18-quater. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalita' di effettuazione della comunicazione dell'adesione da parte del contribuente prevista dall'articolo 5-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

19. In funzione dell'attuazione del federalismo fiscale, a decorrere dal 1° gennaio 2009 gli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, vengono elaborati, sentite le associazioni professionali e di categoria, anche su base regionale o comunale, ove cio' sia compatibile con la metodologia prevista dal comma 1, secondo periodo, dello stesso articolo 62-bis.

20. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di attuazione del comma 19, prevedendo che la elaborazione su base regionale o comunale avvenga con criteri di gradualita' entro il 31 dicembre 2013 e garantendo che alla stessa possano partecipare anche i comuni, in attuazione della previsione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

21. All'articolo 22 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. In caso di versamento di somme eccedenti almeno cinquanta euro rispetto a quelle complessivamente richieste dall'agente della riscossione, quest'ultimo ne offre la restituzione all'avente diritto notificandogli una comunicazione delle modalita' di restituzione dell'eccedenza. Decorsi tre mesi dalla notificazione senza che l'avente diritto abbia accettato la restituzione, ovvero, per le eccedenze inferiori a cinquanta euro, decorsi tre mesi dalla data del pagamento, l'agente della riscossione riversa le somme eccedenti all'ente creditore ovvero, se tale ente non e' identificato ne' facilmente identificabile, all'entrata del bilancio dello Stato, ad esclusione di una quota pari al 15 per cento, che affluisce ad apposita contabilita' speciale. Il riversamento e' effettuato il giorno 20 dei mesi di giugno e dicembre di ciascun anno.

1-ter. La restituzione ovvero il riversamento sono effettuati al netto dell'importo delle spese di notificazione, determinate ai sensi dell'articolo 17, comma 7-ter, trattenute dall'agente della riscossione a titolo di rimborso delle spese sostenute per la notificazione.

1-quater. Resta fermo il diritto di chiedere, entro l'ordinario termine di prescrizione, la restituzione delle somme eccedenti di cui al comma 1-bis all'ente creditore ovvero allo Stato. In caso di richiesta allo Stato, le somme occorrenti per la restituzione sono prelevate dalla contabilita' speciale prevista dal comma 1-bis e riversate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze".

22. Le somme eccedenti di cui all'articolo 22, comma 1-bis, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, incassate anteriormente al quinto anno precedente la data di entrata in vigore del presente decreto, sono versate entro il 20 dicembre 2008 ed affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo speciale istituito con l'articolo 81, comma 29, del presente decreto.

23. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel comma 1, sono soppresse le parole da "Se" a "cancellazione dell'ipoteca";
- b) nel comma 4, le parole da "l'ultimo" a "mese" sono sostituite dalle seguenti: "nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione";
- c) il comma 4-bis e' abrogato. In ogni caso le sue disposizioni continuano a trovare applicazione nei riguardi delle garanzie prestate ai sensi dell'articolo 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

23-bis. All'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:

"3-bis. Il pagamento effettuato con i mezzi diversi dal contante individuati ai sensi del comma 3 si considera omesso:

- a) in caso di utilizzazione di un assegno, se l'assegno stesso risulta scoperto o comunque non pagabile;
- b) in caso di utilizzazione di una carta di credito, se il gestore della carta non fornisce la relativa provvista finanziaria".

23-ter. All'articolo 47-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo la parola: "cessionari" sono inserite le seguenti: "e ai soggetti da essi incaricati".

24. All'articolo 79, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo la parola "131", sono inserite le seguenti: ", moltiplicato per tre".

25. E' istituito presso il Ministero degli affari esteri il Comitato strategico per lo sviluppo e la tutela all'estero degli interessi nazionali in economia, con compiti di analisi, indirizzo, supporto e coordinamento nel campo dei fenomeni economici complessi propri della globalizzazione quali l'influenza dei fondi sovrani e lo sviluppo sostenibile nei Paesi in via di sviluppo. La composizione del Comitato, ai cui lavori partecipano qualificati rappresentanti di Ministeri, nonche' alte professionalita' ed esperienze tecniche nei suoi settori di intervento, e' definita con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale sono stabilite altresì le disposizioni generali del suo funzionamento. Le funzioni di segreteria del Comitato sono assicurate, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, dalle strutture del Ministero degli affari esteri. La partecipazione al Comitato e' gratuita.

26. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133.

27. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133.

28. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133.

28-bis. All'articolo 19-bis1, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: "a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande, con esclusione di quelle inerenti alla partecipazione a convegni, congressi e simili, erogate nei giorni di svolgimento degli stessi, delle somministrazioni effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali dell'impresa o in locali adibiti a mensa scolastica, aziendale o interaziendale e delle somministrazioni commesse da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali" sono soppresse.

28-ter. Le disposizioni di cui al comma 28-bis si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° settembre 2008.

28-quater. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 109, comma 5, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'articolo 95, sono deducibili nella misura del 75 per cento";
- b) all'articolo 54, comma 5, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75 per cento e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta".

28-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 28-quater entrano in vigore a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008. Nella determinazione degli acconti dovuti per il medesimo periodo d'imposta, l'imposta del periodo precedente e' determinata applicando le disposizioni del comma 28-quater.

28-sexies. COMMA ABROGATO DAL D.L. 13 MAGGIO 2011, N. 70, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 12 LUGLIO 2011, N. 106.

28-septies. All'art. 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", sulla quale svolge attivita' di coordinamento, attraverso la preventiva approvazione dell'ordine del giorno delle sedute del consiglio di amministrazione e delle deliberazioni da assumere nello stesso consiglio";
- b) al comma 14, le parole da: "i risultati" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "gli elementi acquisiti nello svolgimento dell'attivita' di coordinamento prevista dal comma 1".

28-octies. In attuazione della decisione C(2008)869 def. dell'11 marzo 2008 della Commissione, i soggetti che si sono avvalsi del regime d'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono tenuti alla restituzione dell'aiuto fruito nei termini e con le modalita' previsti dai commi da 28-novies a 28-undecies del presente articolo.

28-novies. L'importo dell'aiuto oggetto di recupero e' determinato secondo i seguenti criteri:

- a) applicazione, in luogo del regime d'imposta sostitutiva con aliquota del 9 per cento di cui al comma 28-octies, dichiarato incompatibile con il mercato comune, del regime d'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2, comma 25, della citata legge 24 dicembre 2003, n. 350, in materia di rivalutazione dei beni;
- b) applicazione dell'aliquota del 19 per cento sulle differenze di valore riallineate relative a beni ammortizzabili e del 15 per cento su quelle relative a beni non ammortizzabili;
- c) esclusione dal regime d'imposta sostitutiva delle differenze di valore relative alle partecipazioni detenute nella Banca d'Italia, in quanto fruente del regime di esenzione previsto dall'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;
- d) attualizzazione alla data del 20 giugno 2004 delle somme versate in applicazione del regime dichiarato incompatibile e decorrenza del calcolo degli interessi dovuti sugli importi oggetto di recupero a decorrere dalla stessa data;

e) determinazione degli interessi secondo le disposizioni di cui al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, e successive modificazioni.

28-decies. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' approvato l'apposito modello per la dichiarazione dei maggiori importi oggetto di restituzione. Il modello di dichiarazione dei maggiori importi dovuti deve essere presentato da parte dei soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto all'Agenzia delle entrate entro quindici giorni dalla emanazione del predetto provvedimento.

28-undecies. L'Agenzia delle entrate, sulla base delle dichiarazioni predisposte ai sensi del comma 28-decies e trasmesse da ciascun soggetto beneficiario dell'aiuto, liquida gli importi dovuti, comprensivi degli interessi, ed entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione notifica apposita comunicazione contenente l'ingiunzione di pagamento, con l'intimazione che, in caso di mancato versamento entro trenta giorni dalla data di notifica, si procede, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non versate, nonche' degli ulteriori interessi dovuti.

28-duodecies. L'articolo 2, comma 26, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' abrogato.

Art. 83-bis

(Tutela della sicurezza stradale e della regolarita' del mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi)

1. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190.

2. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190.

3. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190.

4. Nel contratto di trasporto, anche stipulato in forma non scritta, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni, i prezzi e le condizioni sono rimessi all'autonomia negoziale delle parti, tenuto conto dei principi di adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale.

4-bis. Al fine di garantire l'affidamento del trasporto a vettori in regola con l'adempimento degli obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi, il committente e' tenuto a verificare preliminarmente alla stipulazione del contratto tale regolarita' mediante acquisizione del documento di cui al comma 4-sexies. In tal caso il committente non assume gli oneri di cui ai commi 4-ter e 4-quinquies.

4-ter. Il committente che non esegue la verifica di cui al comma 4-bis ovvero di cui al comma 4-quater e' obbligato in solido con il vettore, nonche' con ciascuno degli eventuali sub-vettori, entro il limite di un anno dalla cessazione del contratto di trasporto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, nonche' i contributi previdenziali e i premi assicurativi agli enti competenti, dovuti limitatamente alle prestazioni ricevute nel corso della durata del contratto di trasporto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni amministrative di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento puo' esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.

4-quater. La verifica sulla regolarita' del vettore e' effettuata limitatamente ai requisiti e ai sensi del comma 4-bis, fino alla data di adozione della delibera del presidente del Comitato centrale per l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. A decorrere dall'adozione della delibera di cui al primo periodo, la verifica sulla regolarita' del vettore e' assolta dal committente mediante accesso ad apposita sezione del portale internet attivato dal citato Comitato centrale, dal quale sia sinteticamente acquisita la qualificazione di regolarita' del vettore a cui si intende affidare lo svolgimento di servizi di autotrasporto. A tal fine il medesimo Comitato centrale, previa opportuna intesa, acquisisce sistematicamente in via elettronica dalle amministrazioni e dagli enti competenti l'informazione necessaria a definire e aggiornare la regolarita' dei vettori iscritti.

4-quinquies. In caso di contratto di trasporto stipulato in forma non scritta il committente che non esegue la verifica di cui al comma 4-bis ovvero di cui al comma 4-quater, oltre agli oneri di cui al comma 4-ter, si assume anche gli oneri relativi all'inadempimento degli obblighi fiscali e alle violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, commesse nell'espletamento del servizio di trasporto per suo conto eseguito.

4-sexies. All'atto della conclusione del contratto, il vettore e' tenuto a fornire al committente un'attestazione rilasciata dagli enti previdenziali, di data non anteriore a tre mesi, dalla quale risulti che l'azienda e' in regola ai fini del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali.

5. Nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto prestazioni di trasporto da effettuare in un arco temporale eccedente i trenta giorni, la parte del corrispettivo corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, come individuata nel contratto o nelle fatture emesse con riferimento alle prestazioni effettuate dal vettore nel primo mese di vigenza dello stesso, e' adeguata sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio per autotrazione, ove tali variazioni superino del 2 per cento il valore preso a riferimento al momento della sottoscrizione del contratto stesso o dell'ultimo adeguamento effettuato. Tale adeguamento viene effettuato anche in relazione alle variazioni delle tariffe autostradali italiane.

6. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190.

7. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190.

8. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190.

9. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190.

10. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190.

11. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190.

12. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il termine di pagamento del corrispettivo relativo ai contratti di trasporto di merci su strada non puo', comunque, essere superiore a sessanta giorni, decorrenti dalla data di emissione della fattura da parte del creditore. E' esclusa qualsiasi diversa pattuizione tra le parti, scritta o verbale, che non sia basata su accordi volontari di settore, conclusi tra organizzazioni associative di vettori rappresentati nella Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica, di cui al comma 16, e organizzazioni associative dei committenti.

13. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 12, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. Ove il pagamento del corrispettivo avvenga oltre il novantesimo giorno dalla data di emissione della fattura, oltre agli interessi moratori, al committente debitore si applicano le sanzioni di cui al comma 14.

13-bis. Le disposizioni di cui ai commi 12 e 13 si applicano anche alle prestazioni fatturate dagli operatori della filiera, diversi dai vettori, che partecipano al servizio di trasporto di merci su strada.

14. Alla violazione delle norme di cui ai commi 13 e 13-bis consegue la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 10 per cento dell'importo della fattura e comunque non inferiore a 1.000 euro.

15. Le violazioni indicate al comma 14 sono constatate dalla Guardia di finanza e dall'Agenzia delle entrate in occasione dei controlli ordinari e straordinari effettuati presso le imprese per la successiva applicazione delle sanzioni ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.

16. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190.

17. Al fine di garantire il pieno rispetto delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e di assicurare il corretto e uniforme funzionamento del mercato, l'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti non possono essere subordinati alla chiusura di impianti esistenti ne' al rispetto di vincoli, con finalita' commerciali, relativi a contingentamenti numerici, distanze minime tra impianti e tra impianti ed esercizi o superfici minime commerciali o che pongono restrizioni od obblighi circa la possibilita' di offrire, nel medesimo impianto o nella stessa area, attivita' e servizi integrativi o che prevedano obbligatoriamente la presenza contestuale di piu' tipologie di carburanti, ivi incluso il metano per autotrazione, se tale ultimo obbligo comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalita' dell'obbligo **(, come individuati da apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto delle esigenze di sviluppo del mercato dei combustibili alternativi ai sensi della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014))**.

18. Le disposizioni di cui al comma 17 costituiscono principi generali in materia di tutela della concorrenza e livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

19. All'articolo 1, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, le parole: "iscritto al relativo albo professionale" sono sostituite dalle seguenti: "abilitato ai sensi delle specifiche normative vigenti nei Paesi dell'Unione europea".

20. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, le parole: "e a fronte della chiusura di almeno settemila impianti nel periodo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo" sono soppresse.

21. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei propri poteri di programmazione del territorio, promuovono il miglioramento della rete distributiva dei carburanti e la diffusione dei carburanti eco-compatibili, secondo criteri di efficienza, adeguatezza e qualita' del servizio per i cittadini, nel rispetto dei principi di non discriminazione previsti dal comma 17 e della disciplina in materia ambientale, urbanistica e di sicurezza.

22. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, determina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i criteri di vettoriamento del gas per autotrazione attraverso le reti di trasporto e distribuzione del gas naturale.

23. Le somme disponibili per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto sul fondo di cui all'articolo 1, comma 918, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al netto delle misure previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2007, n. 273, sono destinate, in via prioritaria e per gli importi indicati nei commi 24, 25, 26 e 28 del presente articolo, a interventi in materia di riduzione dei costi di esercizio delle imprese di autotrasporto di merci, con particolare riferimento al limite di esenzione contributiva e fiscale delle indennita' di trasferta e all'imponibilita', ai fini del reddito da lavoro dipendente, delle maggiorazioni corrisposte per le prestazioni di lavoro straordinario, nonche' a incentivi per la formazione professionale e per processi di aggregazione imprenditoriale.

24. COMMA ABROGATO DAL D.L. 23 OTTOBRE 2008, N. 162, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 2008, N. 201.

25. Nel limite di spesa di 30 milioni di euro, e' fissata la percentuale delle somme percepite nel 2008 relative alle prestazioni di lavoro straordinario di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, effettuate nel medesimo anno dai prestatori di lavoro addetti alla guida dipendenti delle imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, che non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, le somme di cui al periodo precedente rilevano nella loro interezza.

26. Per l'anno 2008, nel limite di spesa di 40 milioni di euro, e' riconosciuto un credito di imposta corrispondente a quota parte dell'importo pagato quale tassa automobilistica per l'anno 2008 per ciascun veicolo, di massa massima complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate, posseduto e utilizzato per la predetta attivita'. La misura del credito d'imposta deve essere determinata in modo tale che, per i veicoli di massa massima complessiva superiore a 11,5

tonnellate, sia pari al doppio della misura del credito spettante per i veicoli di massa massima complessiva compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate. Il credito d'imposta e' usufruibile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, non e' rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, ne' dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

27. Tenuto conto del numero degli aventi diritto e dei limiti di spesa indicati nei commi 24, 25 e 26, con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate e, limitatamente a quanto previsto dal comma 25, di concerto con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono stabiliti la quota di indennita' non imponibile, gli importi della deduzione forfetaria, la percentuale delle somme per lavoro straordinario non imponibile e la misura del credito d'imposta, previsti dai medesimi commi, nonche' le eventuali disposizioni applicative necessarie per assicurare il rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 29.

28. Agli incentivi per le aggregazioni imprenditoriali e alla formazione professionale sono destinate risorse rispettivamente pari a 9 milioni di euro e a 7 milioni di euro. Con regolamenti governativi, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalita' di erogazione delle risorse di cui al presente comma. Le risorse complessive di cui al presente comma potranno essere utilizzate indifferentemente sia per il completamento di progetti di aggregazione o di formazione, sia per l'avvio di ulteriori progetti da attivare secondo le modalita' stabilite dai regolamenti di cui sopra e con termini da fissare con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

29. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 24, 25, 26 e 28, pari a complessivi 116 milioni di euro, di cui 106,5 milioni di euro per l'anno 2008 e 9,5 milioni di euro per l'anno 2009, si fa fronte con le risorse disponibili sul fondo di cui al comma 918 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

30. Le misure previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2007, n. 273, sono estese all'anno 2009, nell'ambito degli interventi consentiti in attuazione dell'articolo 9 del presente decreto, previa autorizzazione della Commissione europea.

31. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti individua, tra le misure del presente articolo, quelle relativamente alle quali occorre la previa verifica della compatibilita' con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 87 del Trattato che istituisce la Comunita' europea.

Titolo V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 84
Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 3, 14, 19, 22, **((60, comma 8))**, 63, commi 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 12, 72, commi da 7 a 11, **((79, comma 2,))**, 81, 82 **((, comma 16,))** del presente decreto-legge, pari a 1.520,5 milioni di euro per l'anno 2008, a 5.569,1 milioni di euro per l'anno 2009, a 4.203,2 milioni di euro per l'anno 2010 e a 4.486,3 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal presente provvedimento.

((1-bis. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 63, comma 9-bis, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarieta' sociale.

1-ter. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 63-bis, comma 5, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126.

1-quater. Agli ulteriori oneri derivanti dall'articolo 82, comma 27, pari a 1,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244. All'onere derivante dall'articolo 70, comma 1-bis, e 71, comma 1-bis, rispettivamente pari a 8,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 e a 0,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 19 dell'articolo 61, pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, che aumentano a 530 milioni di euro per l'anno 2009 e a 450 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011 ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento netto, si provvede:

a) quanto a 120 milioni di euro per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione

"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti:

Ministero dell'economia e delle finanze 846.000;
Ministero del lavoro e della previdenza sociale 519.000;
Ministero della giustizia 10.000;
Ministero degli affari esteri 7.800.000;
Ministero dell'interno 39.700.000;
Ministero per i beni e le attivita' culturali 1.568.000;
Ministero della salute 13.000.000;
Ministero dei trasporti 67.000;
Ministero dell'universita' e della ricerca 1.490.000;
Ministero della solidarieta' sociale 55.000.000;

b) quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2009, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126;

c) quanto a 50 milioni di euro per gli anni 2009, 2010 e 2011, mediante utilizzo di quota delle risorse di cui al comma 11 dell'articolo 61 del presente decreto;

d) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2009 e a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, mediante utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. A tal fine quota parte della riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, per un importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2009 e a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, affluisce nel Fondo di cui al primo periodo.))

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 85.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 25 giugno 2008

NAPOLITANO

dei Ministri
delle finanze
economico
amministrazione e l'innovazione
salute e delle politiche sociali
semplificazione normativa

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Berlusconi, Presidente del Consiglio
Tremonti, Ministro dell'economia e
Scajola, Ministro dello sviluppo
Brunetta, Ministro per la pubblica
Sacconi, Ministro del lavoro, della
Calderoli, Ministro per la

Elenco 1

((Parte di provvedimento in formato grafico))

Elenco 2

Effetti sul patto di stabilita' interno 2009

(in milioni)

| 2009 | Accantonamenti: |

1) R.S.O.		900	su cap. MEF 2856	
2) R.S.S. (escluse Sicilia e Friuli-V.G.)		310	su cap. MEF 2797	
3) Regione siciliana		210	su cap. MEF 2700	
4) Regione Friuli-V.G.		80	su capitoli MEF	
			nn. 2856 (per 53	
			milioni) e 2702	
			(per 27 milioni)	
5) Enti locali		1.650	su cap. Ministero	
			Interno 1316	

Allegato A

Disposizioni abrogate ex articolo 24

n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo
1	LEGGE	1636	24/01/1864	AFFRANCAMENTO DEI CANONI ENFITEUTICI, LIVELLI, CENSI, DECIME ED ALTRE PRESTAZIONI DOVUTE A CORPI MORALI
2	LEGGE	2359	25/06/1865	ESPROPRIAZIONI PER CAUSA DI UTILITA' PUBBLICA
3	LEGGE	2604	15/11/1865	AUTORIZZA LA PROMULGAZIONE E L'ESECUZIONE IN TUTTE LE PROVINCE DEL REGNO DELLA LEGGE CONSOLARE DEL 15 AGOSTO 1858, N 2984
4	REGIO DECRETO	2598	26/11/1865	L'APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE
5	LEGGE	2933	17/05/1866	ISTITUZIONE O CAMBIAMENTO IN MODO PERMANENTE DELLE FIERE E DEI MERCATI
6	LEGGE	4577	30/08/1868	LEGGE CONCERNENTE MARCHI E DISTINTIVI DI FABBRICA
				ISTITUZIONE DELLE RAGIONERIE DEI

				MINISTERI E DELLE AMMINISTRAZIONI
7	REGIO DECRETO	5927	08/10/1870	CENTRALI

				COL QUALE SONO PUBBLICATI NELLA PROVINCIA DI ROMA LA LEGGE ED IL REGOLAMENTO CONSOLARI, E DECRETI RELATIVI ALLA CONCESSIONE E REVOCA DELL'EXEQUATUR AGLI AGENTI DELLE POTENZE ESTERE, ED IL DECRETO
8	REGIO DECRETO	6034	17/11/1870	SUI PASSAPORTI

				LEGGE SUI CONSORZI D'IRRIGAZIONE
9	LEGGE	1387	29/05/1873	

				TASSA SULLA FABBRICAZIONE DELL'ALCOOL E DELLA BIRRA
10	LEGGE	1952	03/06/1874	

				ISTITUZIONE DELLE CASSE DI RISPARMIO POSTALI E PER MODIFICAZIONE ALLA L. 17 MAGGIO 1865 SULLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI
11	LEGGE	2779	27/05/1875	

				REGOLE PER L'ORDINAMENTO GENERALE DEGLI ARCHIVI DI STATO
12	REGIO DECRETO	2552	27/05/1875	

				SULLA PUBBLICAZIONE DEGLI ANNUNZI LEGALI
13	LEGGE	3195	30/06/1876	

				LEGGE SUL MIGLIORAMENTO DELLA CONDIZIONE DEGLI IMPIEGATI DELLO STATO
14	LEGGE	3212	07/07/1876	

				APPROVAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI D'IMPOSTA SUI REDDITI DELLA RICCHEZZA MOBILE
15	REGIO DECRETO	4021	24/08/1877	

				LEGGE CONCERNENTE LE BONIFICAZIONI DELL'AGRO ROMANO
16	LEGGE	4642	11/12/1878	

				MODIFICAZIONI ALLA LEGGE SULLE ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICA UTILITA' DEL 25 GIUGNO 1865, N.2359
17	LEGGE	5188	18/12/1879	

				ORDINAMENTO DEL CORPO

18	LEGG	874	05/07/1882	REALE DEL GENIO CIVILE
				GARANZIA GOVERNATIVA
				PER IL PRESTITO DI 150
				MILIONI DI LIRE DA
				CONTRARSI DAL MUNICIPIO
19	LEGG	1482	08/07/1883	DI ROMA
				LEGGE CONCERNENTE IL
				BONIFICAMENTO DELL'AGRO
20	LEGG	1489	08/07/1883	ROMANO
				TESTO UNICO DELLA LEGGE
				SULL'AMMINISTRAZIONE E
				SULLA CONTABILITA'
21	REGIO DECRETO	2016	17/02/1884	GENERALE DELLO STATO
				DISPOSIZIONI SUI
				DIRITTI PRIVATI DI
22	REGIO DECRETO	2503	15/05/1884	PESCA
				LEGG PORTANTE
				MODIFICAZIONI AL TITOLO
				IV: PORTI, SPIAGGE E
				FARI, DELLA LEGGE 20
				MARZO 1865, N. 2248,
				ALLEGATO F, SULLE OPERE
23	LEGG	2518	16/07/1884	PUBBLICHE
				LEGG CONCERNENTE LE
				DERIVAZIONI DI ACQUE
24	LEGG	2644	10/08/1884	PUBBLICHE
				ISTITUZIONE PRESSO IL
				MINISTERO DI
				AGRICOLTURA, INDUSTRIA
				E COMMERCIO UN UFFICIO
				SPECIALE PER LA
25	REGIO DECRETO	2730	23/10/1884	PROPRIETA' INDUSTRIALE
				ESECUZIONE DELLE OPERE
				DI BONIFICA
				CLASSIFICATE DI 1
				CATEGORIA, AI SENSI
				DELL'ART. 12 DELLA
				LEGG 25 GIUGNO 1882 DA
26	LEGG	3962	04/07/1886	CONCEDERSI AI CONSORZI
				LEGG SUI CONSORZI
				DELLE ACQUE A SCOPO
27	LEGG	5192	02/02/1888	INDUSTRIALE
				LEGG PER LA TUTELA
				DELLA IGIENE E DELLA
28	LEGG	5849	22/12/1888	SANITA' PUBBLICA
				RIORDINO DEL COLLEGIO
29	LEGG	5873	27/12/1888	DEI CINESI IN NAPOLI

30	REGIO DECRETO	5973	10/03/1889	ISTITUZIONE DEL MINISTERO DELLE POSTE E TELEGRAFI E REGOLAMENTO, CONFORME LE TABELLE A E B, DELL'AMMINISTRAZIONE DEI FONDI STANZIATI NEL BILANCIO IN CORSO PEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
31	LEGGE	6214	11/07/1889	AUTORIZZAZIONE AL GOVERNO DEL RE AD ESEGUIRE UNA REVISIONE DEI REDDITI DEI FABBRICATI
32	LEGGE	6216	11/07/1889	MODIFICAZIONE DELLA L. 17 FEBBRAIO 1884, N. 2016, SULLA CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO
33	REGIO DECRETO	6535	19/11/1889	REGOLAMENTO SULLA MENDICITA'
34	LEGGE	6837	01/05/1890	ORDINAMENTO DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
35	LEGGE	6980	20/07/1890	LEGGE PORTANTE PROVVEDIMENTI PER LA CITTA' DI ROMA
36	LEGGE	7321	21/12/1890	LEGGE CHE REGOLA IL SERVIZIO E LE ATTRIBUZIONI PER GLI UFFICIALI REGGENTI DI PUBBLICA SICUREZZA
37	LEGGE	184	30/03/1893	PULIZIA DELLE MINIERE, CAVE E TORBIERE
38	LEGGE	279	15/06/1893	LEGGE CHE CONVERTE IL DEBITO VITALIZIO ATTUALE E PER LE PENSIONI DEGLI IMPIEGATI CIVILI E MILITARI
39	LEGGE	232	07/06/1894	LEGGE PER LA TRASMISSIONE A DISTANZA DELLE CORRENTI ELETTRICHE
40	REGIO DECRETO	20	26/01/1896	TESTO UNICO DELLE LEGGI DOGANALI

41	LEGGI	183	04/06/1896	MODIFICAZIONI ALLE LEGGI SUL CREDITO FONDIARIO DEL 22 FEBBRAIO 1885, N. 2922 E 17 LUGLIO 1890, N. 6955
42	LEGGI	218	21/06/1896	COMPETENZA DEI PREFETTI PER AUTORIZZARE LE PROVINCIE, I COMUNI E LE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI BENEFICENZA AD ACCETTARE LASCITI E DONAZIONI E AD ACQUISTARE BENI STABILI
43	LEGGI	343	30/07/1896	LEGGI SULLA BENEFICENZA PUBBLICA PER LA CITTA' DI ROMA
44	LEGGI	561	27/12/1896	REGOLA LA CESSAZIONE DELLE TRAMVIE A TRAZIONE MECCANICA
45	REGIO DECRETO	217	20/05/1897	REGIO DECRETO CHE APPROVA IL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULLE TASSE DI REGISTRO
46	REGIO DECRETO	276	04/07/1897	APPROVAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE SULLA CONSERVAZIONE DEI CATASTI DEI TERRENI E DEI FABBRICATI
47	LEGGI	334	22/07/1897	LEGGI CHE MODIFICA L'ART. 81 DEL TESTO UNICO DELLA LEGGE DI PUBBLICA SICUREZZA DEL 30 GIUGNO 1889, N. 6144 SUL SERVIZIO DEGLI INABILI AL LAVORO
48	LEGGI	110	07/04/1898	MODIFICHE ALLA TARIFFA GENERALE DEI DAZI DOGANALI, ED ALTRI PROVVEDIMENTI GENERALI
49	LEGGI	446	21/12/1899	PROVVEDIMENTI DI POLIZIA FERROVIARIA, RIGUARDANTI I RITARDI DEI TRENI
				TESTO UNICO DELLA LEGGE

50	REGIO DECRETO	195	22/03/1900	SULLE BONIFICAZIONI DELLE PALUDI E DEI TERRENI PALUDOSI
51	LEGGE	211	31/05/1900	PROVVEDIMENTI PER LE SPEDALITA' DEGLI INFERMI POVERI NON APPARTENENTI AL COMUNE DI ROMA, RICOVERATI NEGLI OSPEDALI DELLA CAPITALE
52	LEGGE	23	31/01/1901	LEGGE SULLA EMIGRAZIONE
53	REGIO DECRETO	375	10/07/1901	APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLA LEGGE N. 23 DEL 31 GENNAIO 1901, n. 23.
54	LEGGE	523	12/12/1901	APPROVAZIONE DELL'ATTO ADDIZIONALE FIRMATO A BRUXELLES, DALL'ITALIA E DA VARI ALTRI STATI PER LA TUTELA DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE
55	LEGGE	518	26/12/1901	MODIFICAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE CHE REGOLANO LE PENSIONI DEGLI OPERAI DELLA REGIA MARINA
56	REGIO DECRETO	97	02/03/1902	INDENNITA' PER LE SPESE DI VIAGGIO DEGLI UFFICIALI CONSOLARI DI 1 CATEGORIA
57	REGIO DECRETO	281	29/06/1902	NUOVO TESTO UNICO PER LA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE
58	LEGGE	238	02/07/1902	REGIME DOGANALE SUGLI ZUCCHERI
59	LEGGE	290	07/07/1902	CONVENZIONI PER IL RISANAMENTO DI NAPOLI
60	LEGGE	304	07/07/1902	MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 30 MARZO 1893, N. 173, CONCERNENTE LE OPERE IDRAULICHE DI 3, 4 E 5 CATEGORIA
				CHE MODIFICA GLI ARTICOLI 3 E 9 DELL'ALTRO REGIO DECRETO 31 GENNAIO

				1901, N. 36, SUL RILASCIO DEI PASSAPORTI
61	REGIO DECRETO	523	20/11/1902	PER L'ESTERO

				PER LA COSTITUZIONE DI UN CONSORZIO AUTONOMO PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE E PER L'ESERCIZIO
62	LEGGE	50	12/02/1903	DEL PORTO DI GENOVA

				ASSUNZIONE DIRETTA DEI PUBBLICI SERVIZI DA
63	LEGGE	103	29/03/1903	PARTE DEI COMUNI

				DISPOSIZIONI SUL CONCORDATO PREVENTIVO E SULLA PROCEDURA DEI
64	LEGGE	197	24/05/1903	PICCOLI FALLIMENTI

				PROVVEDIMENTI A FAVORE DELL'ISTITUTO DI S. SPIRITO IN SASSIA ED OSPEDALI RIUNITI IN
65	LEGGE	321	08/07/1903	ROMA

				BONIFICAMENTO DELL'AGRO
66	LEGGE	474	13/12/1903	ROMANO

				DISPOSIZIONI 'SUI MANICOMI E SUGLI
67	LEGGE	36	14/02/1904	ALIENATI

				MODIFICA ALL'ART. 4 DELLA LEGGE 11 LUGLIO 1889, N. 6216, RIGUARDANTE GLI APPALTI DI LAVORI PUBBLICI A SOCIETA' COOPERATIVE DI
68	LEGGE	178	12/05/1904	PRODUZIONE E LAVORO

				NORME PER LA CONCESSIONE DI SUSSIDI A COMUNI ED A CONSORZI PER LA ESECUZIONE DI
69	REGIO DECRETO	445	16/06/1904	OPERE PUBBLICHE

				AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA PER RIPARARE I DANNI CAGIONATI ALLE STRADE NAZIONALI DALLE ALLUVIONI E FRANE DEL SECONDO SEMESTRE DEL
70	LEGGE	313	03/07/1904	1903

				PROVVEDIMENTI PER LA
71	LEGGE	320	08/07/1904	CITTA' DI ROMA

				CONVERSIONE DEL

72	REGIO DECRETO	337	11/07/1904	PRESTITO DEL COMUNE DI ROMA
73	LEGGE	390	18/07/1904	ISTITUZIONE DI COMMISSIONI PROVINCIALI, DI UN CONSIGLIO SUPERIORE E DI UN SERVIZIO D'ISPEZIONE DELLA PUBBLICA ASSISTENZA E BENEFICENZA
74	LEGGE	674	29/12/1904	NORME PER LA CONCESSIONE DI SUSSIDI PER OPERE STRADALI E IDRAULICHE DISTRUTTE E DANNEGGIATE
75	LEGGE	137	22/04/1905	PROVVEDIMENTI PER L'ESERCIZIO DI STATO DELLE FERROVIE NON CONCESSE AD IMPRESE PRIVATE
76	REGIO DECRETO	259	15/06/1905	SULL'ESERCIZIO DI STATO DELLE FERROVIE NON CONCESSE AD IMPRESE PRIVATE
77	LEGGE	261	25/06/1905	PROVVEDIMENTI PER IL PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE ALLO STATO DALLE SOCIETA' ESERCENTI LE RETI FERROVIARIE ADRIATICA, MEDITERRANEA E SICULA
78	REGIO DECRETO	646	16/07/1905	APPROVAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SUL CREDITO FONDIARIO
79	REGIO DECRETO	524	18/09/1905	AUTORIZZAZIONE AL MINISTRO DEGLI ESTERI DI PUBBLICARE LA TRADUZIONE ITALIANA DELLE TRE CONVENZIONI DI DIRITTO INTERNAZIONALE FIRMATE ALL'AJA IL 12 GIUGNO 1902.
80	REGIO DECRETO	647	10/11/1905	APPROVAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SUL BONIFICAMENTO DELL'AGRO ROMANO E SULLA COLONIZZAZIONE DEI BENI DEMANIALI DELLO STATO

				DISPOSIZIONI PER LE
				SOCIETA' COOPERATIVE DI
				PRODUZIONE E LAVORO CHE
				CONCORRONO ALLE
81	LEGGE	126	19/04/1906	PUBBLICHE GARE

				DISPOSIZIONI SPECIALI
				SULLA COSTRUZIONE E
				SULL'ESERCIZIO DELLE
82	LEGGE	272	30/06/1906	STRADE FERRATE

				ESERCIZIO DELLA
				PROFESSIONE DI
83	LEGGE	327	15/07/1906	RAGIONIERE

				AUTORIZZAZIONE PER
				L'ACQUISTO DI CARBONE
84	LEGGE	346	15/07/1906	PER LA REGIA MARINA

				RELATIVA ALLA
				LIQUIDAZIONE DELLA
				PENSIONE PER GLI OPERAI
				BORGHESI DIPENDENTI DAL
85	LEGGE	360	15/07/1906	MINISTERO DELLA GUERRA

				CESSIONE E RISCATTO DI
				CANONI E DI ALTRI ONERI
86	LEGGE	441	15/07/1906	REALI

				APPROVAZIONE IL TESTO
				UNICO DELLA LEGGE
				SULL'ORDINAMENTO DEL
				CORPO REALE DEL GENIO
87	REGIO DECRETO	522	03/09/1906	CIVILE

				AUTORIZZAZIONE IL
				GOVERNO AD ANTICIPARE
				LE SOMME OCCORRENTI PER
				L'ESECUZIONE DEI LAVORI
				DI SOMMA URGENZA
				DIRETTI AD ARRESTARE IL
88	LEGGE	112	21/03/1907	MOVIMENTO DI FRANE

				PROVVEDIMENTI A FAVORE
				DELL'ISTITUTO DI S.
				SPIRITO E DEGLI
				OSPEDALI RIUNITI DI
89	LEGGE	110	24/03/1907	ROMA

		NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200		
		CONVERTITO CON MODIFICAZIONI		
90		DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9		

				PROVVEDIMENTI PER LA
91	LEGGE	502	11/07/1907	CITTA' DI ROMA

				IL TESTO UNICO DELLE
				LEGGI RELATIVE ALLE

				ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA IN SEDE
92	REGIO DECRETO	639	17/08/1907	GIURISDIZIONALE

				MODIFICAZIONI AGLI ARTICOLI 16 E 20 DELLA LEGGE 22 DICEMBRE 1905, N. 592, SUL CREDITO
93	LEGGE	794	22/12/1907	FONDIARIO

				RIGUARDANTE LA TASSA COMUNALE SULLA PIETRA POMICE NELL'ISOLA DI
94	LEGGE	10	05/01/1908	LIPARI

				TESTO UNICO DI LEGGE SULLE CASE POPOLARI O ECONOMICHE
95	REGIO DECRETO	89	27/02/1908	

				ESTENDE AL CREDITO DELLO STATO PER LA TOTALITA' DEI MUTUI, IL PRIVILEGIO SPECIALE STABILITO A FAVORE DI ESSO, DALL'ART. 1962
96	LEGGE	71	27/02/1908	DEL CODICE CIVILE

				APPROVAZIONE DELLE NUOVE CONVENZIONI DEI SERVIZI POSTALI E COMMERCIALI MARITTIMI
97	LEGGE	111	05/04/1908	

				TESTO UNICO DELLA LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE
98	REGIO DECRETO	269	21/05/1908	

				CHE MODIFICA L'ART. 37 DEL TESTO UNICO DELLA LEGGE SULL'AGRO ROMANO
99	LEGGE	415	02/07/1908	

				CONVALIDA IL REGIO DECRETO 12 MARZO 1908, N. 110, RELATIVO ALL'ORDINAMENTO DELLE DIREZIONI COMPARTIMENTALI DELLE FERROVIE DELLO STATO
100	LEGGE	405	09/07/1908	

				CONCESSIONE E COSTRUZIONE DI FERROVIE
101	LEGGE	444	12/07/1908	

				REGOLAMENTO DELLE BIBLIOTECHE SPECIALI GOVERNATIVE NON APERTE AL PUBBLICO
102	REGIO DECRETO	223	01/04/1909	

				NORME PER L'INALIENABILITA' DELLE

103	LEGGE	364	20/06/1909	ANTICHITA' E DELLE BELLE ARTI

104	LEGGE	372	25/06/1909	MODIFICAZIONI ED AGGIUNTE ALLA LEGGE RIGUARDANTE L'ORDINAMENTO DELL'ESERCIZIO DI STATO DELLE FERROVIE NON CONCESSE AD IMPRESE PRIVATE

105	LEGGE	443	11/07/1909	APPORTANTE MODIFICAZIONI AL REGIME FISCALE DEGLI SPIRITI

106	LEGGE	524	15/07/1909	COORDINANTI IN TESTO UNICO LE DISPOSIZIONI VIGENTI PER LE FERROVIE CONCESSE ALL'INDUSTRIA PRIVATA, LE TRAMVIE E LE AUTOMOBILI IN SERVIZIO PUBBLICO

107	LEGGE	5	02/01/1910	COSTRUZIONE O RICOSTRUZIONE DELLE STRADE DI ALLACCIAMENTO PER I COMUNI ISOLATI A SENSI DELLA LEGGE 15 LUGLIO 1906, N. 383

108	LEGGE	9	02/01/1910	LEGGE CONCERNENTE LA NAVIGAZIONE INTERNA

109	LEGGE	121	20/03/1910	RIORDINAMENTO DELLE CAMERE DI COMMERCIO ED ARTI DEL REGNO

110	LEGGE	277	02/06/1910	PROVVEDIMENTI PER IL DEMANIO FORESTALE DI STATO E PER LA TUTELA E L'INCORAGGIAMENTO DELLA SILVICOLTURA

111	REGIO DECRETO	536	17/07/1910	TESTO UNICO DELLE LEGGI SUL DEBITO PUBBLICO

112	LEGGE	491	17/07/1910	PROVVEDIMENTI PER ESTENDERE IL BONIFICAMENTO E LA COLONIZZAZIONE DELL'AGRO ROMANO

113	LEGGE	855	11/12/1910	LEGGE CONCERNENTE DISPOSIZIONI VARIE PER LA CASSA DEI DEPOSITI E PRESTITI E LE GESTIONI ANNESSE

114	LEGGI	543	18/06/1911	MODIFICHE ALLE LEGGI SULLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI ED ALTRE DISPOSIZIONI
115	LEGGI	725	02/07/1911	CHE APPORTA MODIFICAZIONI ALLA LEGGI 7 LUGLIO 1901, N. 306, RELATIVA AL COLLEGIO - CONVITTO PER GLI ORFANI DEI SANITARI ITALIANI IN PERUGIA
116	LEGGI	848	21/07/1911	RIGUARDANTE L'AUMENTO DELLE SOVVENZIONI CHILOMETRICHE PER LE FERROVIE DA CONCEDERE ALL'INDUSTRIA PRIVATA
117	REGIO DECRETO	1497	24/12/1911	CHE APPROVA IL TESTO UNICO DELLE LEGGI SUL REGOLAMENTO DEL R. ESERCITO
118	LEGGI	298	31/03/1912	OBBLIGO DELLA LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA PER L'ESERCIZIO DELLA ODONTOIATRIA
119	LEGGI	305	04/04/1912	PROVVEDIMENTI PER L'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI SULLA DURATA DELLA VITA UMANA DA PARTE DI UN ISTITUTO NAZIONALE DI ASSICURAZIONI
120	REGIO DECRETO	728	28/06/1912	MODIFICAZIONI ALLE LEGGI VIGENTI RIGUARDANTI LE FERROVIE DELLO STATO
121	LEGGI	748	02/07/1912	RIFORME NEL SERVIZIO POSTALE
122	LEGGI	869	06/07/1912	PROVVEDIMENTI SULLA PRODUZIONE E LA INDUSTRIA SERICA
123	LEGGI	812	12/07/1912	CHE ISTITUISCE UN FONDO DI PREVIDENZA A FAVORE DEL PERSONALE DELLE DOGANE
				CONTENENTE DISPOSIZIONI PER L'EQUO TRATTAMENTO DEL PERSONALE ADDETTO

				AI PUBBLICI SERVIZI DI
				TRASPORTI, PER LE TASSE
				DI BOLLO SUI RELATIVI
				BIGLIETTI E PER LA
				TASSA DI REGISTRO SUGLI
				ATTI DI CONCESSIONE DI
124	LEGGE	835	14/07/1912	TRAMVIE.

				MODIFICAZIONI AL 1/A
				COMMA DELL'ART. 25 T.
				U. DELLA LEGGE 28
				APRILE 1910, N. 204,
				SUGLI ISTITUTI DI
125	REGIO DECRETO	1068	16/09/1912	EMISSIONE

				PROROGA DEL CORSO
				LEGALE DEI BIGLIETTI DI
				BANCA - MODIFICAZIONI
				AGLI ART. 21 E 25 DELLA
				LEGGE SUGLI ISTITUTI DI
				EMISSIONE -
				DISPOSIZIONI PER IL
				FONDO DI ESERCIZIO
				DELLE FILIALI DEL BANCO
				DI SICILIA IN
				TRIPOLITANIA E
126	LEGGE	1346	29/12/1912	CIRENAICA

				DISPOSIZIONI SULLA
				AUTORIZZAZIONE
				ALL'APERTURA ED
				ALL'ESERCIZIO DELLE
127	LEGGE	468	22/05/1913	FARMACIE

				VENDITA E CONSUMO DI
128	LEGGE	632	19/06/1913	BEVANDE ALCOLICHE

				OPERA DI PREVIDENZA E
				PROVVEDIMENTI VARI A
				FAVORE DEL PERSONALE
				DELLE FERROVIE DELLO
129	LEGGE	641	19/06/1913	STATO

				VIGILANZA SULLE
				FONDAZIONI CHE HANNO
				PER FINE LO INCREMENTO
				DELL'ECONOMIA NAZIONALE
				E DELL'ISTRUZIONE
				AGRARIA, INDUSTRIALE E
				COMMERCIALE ED
130	LEGGE	770	19/06/1913	ISTITUZIONI AFFINI

				MODIFICAZIONI ALLE
				NORME IN VIGORE IN
				DIPENDENZA
				DELL'ABOLIZIONE DEL
131	REGIO DECRETO	1148	08/09/1913	BILANCIO D'ASSESTAMENTO

				APPROVAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULLA REGIA AVVOCATURA
132	REGIO DECRETO	1303	24/11/1913	ERARIALE

				APPROVAZIONE DEL TESTO DI "LEGGE SULLE IMPORTAZIONI ED ESPORTAZIONI
133	REGIO DECRETO	1453	18/12/1913	TEMPORANEE"

				APPROVAZIONE DEL NUOVO TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DELLA REGIA GUARDIA DI
134	REGIO DECRETO	1440	26/11/1914	FINANZA

				SULLA CEDIBILITA' DEGLI STIPENDI DEGLI IMPIEGATI E DELLE MERCEDI DEGLI OPERAI
135	LEGGE	1362	16/12/1914	DIPENDENTI DALLO STATO

				TRATTAMENTO DI VECCHIAIA AL PERSONALE SUBALTERNO DI RUOLO DEL MINISTERO DELLE POSTE E
136	LEGGE	1376	20/12/1914	DEI TELEGRAFI

				DISPOSIZIONI VARIE SULLA SANITA' PUBBLICA
137	LEGGE	947	16/07/1916	

				SOPPRIME L'ATTUALE CORPO DELLE GUARDIE DI CITTA' ED ISTITUISCE IL CORPO DELLA R. GUARDIA PER LA PUBBLICA
138	REGIO DECRETO	1790	02/10/1919	SICUREZZA

				APPROVAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI PEL CONCORSO DELLO STATO NELLE SPESE PER OPERE
139	REGIO DECRETO	1154	22/07/1920	DI IRRIGAZIONE

				DISPOSIZIONI RELATIVE AL CONTROLLO SULLA PRODUZIONE E SUL COMMERCIO DELLE VITI
140	LEGGE	1363	26/09/1920	AMERICANE

				ESTENSIONE AI MILITARI DEL REGIO ESERCITO E DELLA REGIA MARINA DELLE NUOVE DISPOSIZIONI SULLE
141	REGIO DECRETO	1626	18/11/1920	PENSIONI.

142	LEGGI	312	24/03/1921	PROVVEDIMENTI IN FAVORE DELLA PESCA E DEI PESCATORI

143	LEGGI	378	31/03/1921	RELATIVI ALLA CESSIONE GRATUITA PER ANNI CINQUE ALLA CROCE ROSSA ITALIANA DEI RIFIUTI DI ARCHIVIO E MOBILI INSERVIBILI

144	LEGGI	368	07/04/1921	NUOVI QUADRI DI CLASSIFICAZIONE DEGLI STIPENDI PER IL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO E APPORTA ALTRESL MODIFICAZIONI ALLA LEGGI ORGANICA DELLE FERROVIE MEDESIME

145	LEGGI	369	07/04/1921	DISPOSIZIONI PER LE PENSIONI DEL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

146	LEGGI	370	07/04/1921	MODIFICAZIONI ALLA LEGGI 19 GIUGNO 1913, N. 641, SULL'OPERA DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

147	LEGGI	541	14/04/1921	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO 8 LUGLIO 1919, N. 1271, RIGUARDANTE LA CONCESSIONE DI MUTUI PER OPERE IDRAULICHE E DI SISTEMAZIONE DEI BACINI MONTANI

148	LEGGI	1312	21/08/1921	ASSUNZIONE OBBLIGATORIA DEGLI INVALIDI DI GUERRA NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E NELLE AZIENDE PRIVATE

				MODIFICAZIONI AGLI ARTICOLI 74 TERZO CAPOVERSO, DELLA LEGGE, TESTO UNICO 2 GENNAIO 1913, N. 453, E 190 DELLA LEGGE, TESTO UNICO 4 FEBBRAIO 1915, N. 148, APPORTANTI SEMPLIFICAZIONI PER LA CONTRATTAZIONE DEI

149	REGIO DECRETO	1576	20/10/1921	PRESTITI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.

150	REGIO DECRETO	1688	19/11/1921	CHE RECA MODIFICAZIONI DI TESTI UNICI DI LEGGE 25 LUGLIO 1904, N. 523, SULLE OPERE IDRAULICHE E 11 LUGLIO 1913, N. 959, SULLA NAVIGAZIONE INTERNA

151	REGIO DECRETO	366	19/02/1922	MODIFICAZIONI ALLE NORME PER IL PAGAMENTO DELLE RENDITE DI DEBITO PUBBLICO NOMINATIVE E PER IL RIMBORSO DEI TITOLI ESTRATTI

152	LEGGE	1158	06/07/1922	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO 2 SETTEMBRE 1913, N. 1709, CHE ISTITUISCE LA SEZIONE PER IL CREDITO E IL RISPARMIO PRESSO L'ISTITUTO ITALIANO DI CREDITO FONDIARIO

153	REGIO DECRETO	1401	17/10/1922	APPROVAZIONE DEL NUOVO TESTO UNICO DELLE LEGGI PER LA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE

154	REGIO DECRETO	1548	29/10/1922	RIORDINAMENTO DELLA COMMISSIONE CENTRALE PER LE COOPERATIVE

155	LEGGE	1636	03/12/1922	PROVVEDIMENTI PER LA RICERCA E LA UTILIZZAZIONE DELLE SOSTANZE RADIOATTIVE

156	REGIO DECRETO	1726	21/12/1922	CHE SOPPRIME IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI E LA COMMISSIONE PERMANENTE PER LE ARTI MUSICALE E DRAMMATICA, ED ISTITUISCE PRESSO IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNA COMMISSIONE CENTRALE PER LE ANTICHITA' E BELLE ARTI

				DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'AMMONTARE DEGLI ASSEGNI LOCALI DA

157	REGIO DECRETO	185	07/01/1923	STABILIRSI PEI REGI UFFICI ALL'ESTERO

158	REGIO DECRETO	192	11/01/1923	COL QUALE, SULLA PROPOSTA DEL MINISTRO DELLE FINANZE, E' DATA FACOLTA' AI COMUNI DI PIETRASANTA, SERAVEZZA E STAZZEMA DI APPLICARE UNA TASSA SUI MARMI ESCAVATI NEL RISPETTIVO TERRITORIO

159	REGIO DECRETO	95	18/01/1923	PROVVEDIMENTI PER IL CORPO DELLA R. GUARDIA DI FINANZA

160	REGIO DECRETO	227	18/01/1923	MODIFICAZIONI AL TESTO UNICO DI LEGGE SULLA EMIGRAZIONE E SULLA TUTELA GIURIDICA DEGLI EMIGRANTI, APPROVATO CON R. DECRETO 13 NOVEMBRE 1919, N. 2205

161	REGIO DECRETO	253	04/02/1923	SOPPRESSIONE DELLA COMMISSIONE REALE PEL CREDITO COMUNALE E PROVINCIALE E PER L'ASSUNZIONE DIRETTA DEI PUBBLICI SERVIZI DA PARTE DEI COMUNI

162	REGIO DECRETO	536	04/02/1923	ABOLIZIONE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULLE FERROVIE DELLO STATO

163	REGIO DECRETO	287	08/02/1923	MODIFICAZIONI ALLE NORME VIGENTI PER LA CONCESSIONE DI MUTUI DA PARTE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI

164	REGIO DECRETO	311	08/02/1923	MODIFICAZIONI ALLE NORME VIGENTI PER LA CESSIONE DEGLI STIPENDI E DELLE MERCEDI DA PARTE DI IMPIEGATI, UFFICIALI ED OPERAI DIPENDENTI DALLO STATO E DALLA REAL CASA

165	REGIO DECRETO	1067	08/02/1923	NORME PER IL SERVIZIO DELLE COMUNICAZIONI SENZA FILO

166	REGIO DECRETO	822	25/03/1923	MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 31 MAGGIO 1920, N. 211, RECANTE PROVVEDIMENTI PER LE SPEDALITA' DEGLI INFERMI POVERI NON APPARTENENTI AL COMUNE DI ROMA, RICOVERATI, NEGLI OSPEDALI DELLA CAPITALE
167	REGIO DECRETO	861	25/03/1923	SOPPRESSIONE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DEL LAVORO, ISTITUITO CON LA LEGGE 29 GIUGNO 1902, N. 246
168	REGIO DECRETO	798	29/03/1923	NORME PER LA RIPRODUZIONE MEDIANTE FOTOGRAFIE, DI COSE IMMOBILI E MOBILI DI INTERESSE STORICO, ARCHEOLOGICO, PALETOLOGICO E ARTISTICO
169	REGIO DECRETO	985	29/03/1923	SOPPRESSIONE DEL CONSIGLIO PER GLI INTERESSI SERICI ED IL RELATIVO COMITATO PERMANENTE, ED ISTITUISCE IL COMITATO CONSULTIVO PER LA BACHICOLTURA E L'INDUSTRIA SERICA
170	REGIO DECRETO	976	26/04/1923	FACOLTA' AL MINISTRO DELL'INTERNO DI DICHIARARE SCIOLTE LE AMMINISTRAZIONI DELLE CONGREGAZIONI DI CARITA' E DI TUTTE LE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI BENEFICENZA ESISTENTI IN UNO STESSO COMUNE, E DI AFFIDARNE LA GESTIONE A SPECIALI COMMISSARI O COMMISSIONI
171	REGIO DECRETO	1792	10/05/1923	CONVALIDAZIONE DEL REGI DECRETI 19 NOVEMBRE 1921, N. 1592 E 16 NOVEMBRE 1921, N. 1593 E MODIFICAZIONE DELL'IMPOSTA SUL CONSUMO DEL GAS E DELL'ENERGIA ELETTRICA

				AGGIUNTE AL REGIO DECRETO 8 FEBBRAIO 1923, N. 1067, CONCERNENTE IL SERVIZIO DELLE COMUNICAZIONI
172	REGIO DECRETO	1262	05/06/1923	SENZA FILO

				ABOLIZIONE DELLE COMMISSIONI DISTRETTUALI, COMPARTIMENTALI E PROVINCIALI PER LA
173	REGIO DECRETO	1419	07/06/1923	PESCA

				MODIFICAZIONI ED AGGIUNTE AL R. DECRETO 8 FEBBRAIO 1923, N. 1067, SUL SERVIZIO DELLE COMUNICAZIONI
174	REGIO DECRETO	1488	14/06/1923	SENZA FILO

				NORME PER LA COMPILAZIONE DEL CATALOGO DEI MONUMENTI E DELLE OPERE D'INTERESSE STORICO, ARCHEOLOGICO ED
175	REGIO DECRETO	1889	14/06/1923	ARTISTICO

				CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LUOGOTENENZIALE 9 MAGGIO 1918, N. 1382, CHE STABILISCE LE NORME PER LA PRODUZIONE ED IL COMMERCIO DEL SEME -
176	LEGGE	1512	28/06/1923	BACCHI DA SETA

				RIUNIONE IN UN UNICO MINISTERO, DENOMINATO MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE, DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI DIPENDENTI DAI MINISTERI DELL'AGRICOLTURA E DELL'INDUSTRIA, DEL
177	REGIO DECRETO	1439	05/07/1923	COMMERCIO E DEL LAVORO

				CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO 11 GENNAIO 1923, N. 257, RIGUARDANTE LA COSTITUZIONE DEL PARCO
178	LEGGE	1511	12/07/1923	NAZIONALE D'ABRUZZO

179	REGIO DECRETO	1536	12/07/1923	DISPOSIZIONI PER LE CARTE DI LIBERA CIRCOLAZIONE SULLE FERROVIE DELLO STATO, PER LA CONCESSIONE DI BIGLIETTI DI SERVIZIO GRATUITI E PER L'USO DEI COMPARTIMENTI RISERVATI E DELLE CARROZZE - SALONE
180	REGIO DECRETO	1970	29/07/1923	DISPOSIZIONI SUL SERVIZIO DELLE PRIVATIVE INDUSTRIALI
181	NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9			
182	REGIO DECRETO	2114	16/09/1923	ISTITUZIONE PRESSO IL COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA DI UNA SCUOLA D'APPLICAZIONE PER LA POLIZIA TRIBUTARIA
183	REGIO DECRETO	2013	24/09/1923	ESTENSIONE ALLE NUOVE PROVINCIE DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ORDINAMENTO DELLO STATO CIVILE
184	REGIO DECRETO	2119	24/09/1923	SEMPLIFICAZIONI NEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO PER LE OPERE INTERESSANTI LE FERROVIE DELLO STATO
185	REGIO DECRETO	2124	27/09/1923	APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLA LEGGE SULLA COSTITUZIONE DEL PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO
186	REGIO DECRETO	2320	27/09/1923	RIORDINAMENTO DELLE BIBLIOTECHE PUBBLICHE GOVERNATIVE E NUOVA TABELLA DEL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLE MEDESIME
				MODIFICAZIONI AI REGI DECRETI 8 FEBBRAIO 1923, N. 1067, E 14 GIUGNO 1923, N. 1488,

187	REGIO DECRETO	2351	27/09/1923	RELATIVI ALLE CONCESSIONI DELLE COMUNICAZIONI SENZA FILO
188	REGIO DECRETO	2367	21/10/1923	REVISIONE DELLE ENTRATE MINORI
189	REGIO DECRETO	2557	21/10/1923	NUOVO ORDINAMENTO DEI REGI ISTITUTI NAUTICI
190	REGIO DECRETO	2580	21/10/1923	PROVVEDIMENTI A FAVORE DEGLI AGENTI, EX COMBATTENTI, DELLE FERROVIE DELLO STATO
191	REGIO DECRETO	2644	02/12/1923	AGGIUNTE ALL'ART. 20 DEL R. DECRETO 8 FEBBRAIO 1923, N. 1067, SUL SERVIZIO DELLE COMUNICAZIONI SENZA FILO
192	REGIO DECRETO	2700	02/12/1923	PROVVEDIMENTI PER I CORPI CONSULTIVI DEI CESSATI MINISTERI DELL'AGRICOLTURA, DELL'INDUSTRIA E IL COMMERCIO, DEL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
193	REGIO DECRETO	2697	06/12/1923	RIFORMA DELLE TASSE SUI CONTRATTI DI BORSA
194	REGIO DECRETO	2722	06/12/1923	STRALCIO DAL CATASTO DELLE MINIERE, CAVE, TORBIERE, SALINE E TONNARE E APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE AI REDDITI RELATIVI
195	REGIO DECRETO	2590	07/12/1923	NUOVE DISPOSIZIONI SULLE PENSIONI DA CONCEDERSI AL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO
196	REGIO DECRETO	2755	09/12/1923	COMPETENZA DEL MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI PER L'IMPIANTO E L'ESERCIZIO DI STAZIONI PER COMUNICAZIONI SENZA FILO, PER CONTO DI AMMINISTRAZIONI DELLO STATO

197	REGIO DECRETO	2846	12/12/1923	ISTITUZIONE DI UFFICI DEL GENIO CIVILE NELLE NUOVE PROVINCE.
198	REGIO DECRETO	2765	16/12/1923	DISPOSIZIONI PER LA VIGILANZA SUGLI IMPEGNI DI SPESA, ASSUNTI DALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO
199	REGIO DECRETO	2863	20/12/1923	CONFERIMENTO DEL CARATTERE DI PUBBLICO UFFICIALE AGLI IMPIEGATI ED AGENTI ADDETTI AI SERVIZI TELEGRAFICI, TELEFONICI, RADIOTELEGRAFICI E RADIOAUDITIVI ESERCITATI DALL'INDUSTRIA PRIVATA.
200	REGIO DECRETO	2903	30/12/1923	NORME DI ATTUAZIONE DEL R. DECRETO 19 OTTOBRE 1923, N. 2316, E NUOVE DISPOSIZIONI SULL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO MILITARE
201	LEGGE	2814	30/12/1923	DELEGA AL GOVERNO DELLA FACOLTA' DI ARRECARE OPPORTUNI EMENDAMENTI AL CODICE CIVILE E DI PUBBLICARE NUOVI CODICI DI PROCEDURA CIVILE, DI COMMERCIO E PER LA MARINA MERCANTILE IN OCCASIONE DELLA UNIFICAZIONE LEGISLATIVA CON LE NUOVE PROVINCE.
202	REGIO DECRETO	2828	30/12/1923	DISPOSIZIONI CONCERNENTI GLI UFFICI E IL PERSONALE DELLA REGIA AVVOCATURA ERARIALE E LA DIFESA LEGALE DELLE FERROVIE DELLO STATO.
203	REGIO DECRETO	2841	30/12/1923	RIFORMA DELLA LEGGE 17 LUGLIO 1890, N. 6972, SULLE ISTITUZIONI PUBBLICHE E DI ASSISTENZA E BENEFICENZA

204	REGIO DECRETO	2889	30/12/1923	RIFORMA DEGLI ORDINAMENTI SANITARI
				NORME INTERPRETATIVE E INTEGRATIVE PER L'APPLICAZIONE DEL R. DECRETO 7 DICEMBRE 1923, N. 2590, CONCERNENTE LE PENSIONI DA CONCEDERSI AL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO
205	REGIO DECRETO	2917	30/12/1923	STATO.
				REGIO DECRETO PER IL QUALE IL TRIBUNALE SUPREMO DI GUERRA E MARINA, DI CUI ALL'ART. 35 DEL R.D. 7 GENNAIO 1923, N. 12, ASSUME LA DENOMINAZIONE DI TRIBUNALE SUPREMO
206	REGIO DECRETO	2948	30/12/1923	MILITARE
				DISPOSIZIONI RELATIVE ALLO STATO GIURIDICO ED AL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SALARIATI DIPENDENTI DALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO ED ABROGAZIONE DELL'ART. 8 DEL REGIO DECRETO 19 APRILE 1923, N. 945, E ART. 1 DEL REGIO DECRETO 5 LUGLIO
207	REGIO DECRETO	2994	30/12/1923	1923, N. 1772
				RIFORMA DELLA LEGGE 29 MARZO 1903, N. 103, PER L'ASSUNZIONE DIRETTA DEI PUBBLICI SERVIZI DA
208	REGIO DECRETO	3047	30/12/1923	PARTE DEI COMUNI
				MODIFICAZIONE DELL'ART.39 DELLA LEGGE 23 LUGLIO 1896, N. 318, CONCERNENTE PROVVEDIMENTI PER LA
209	REGIO DECRETO	3197	30/12/1923	MARINA MERCANTILE
				PROVVEDIMENTI PER LE STAZIONI E GLI ISTITUTI SPERIMENTALI AGRARI E PER LA CREAZIONE DI UN ISTITUTO DI ECONOMIA E
210	REGIO DECRETO	3203	30/12/1923	STATISTICA AGRARIA

211	REGIO DECRETO	3214	30/12/1923	ORDINAMENTO DELL'ISTRUZIONE AGRARIA MEDIA
212	REGIO DECRETO	3229	30/12/1923	DISPOSIZIONI PER LA ISTITUZIONE DI CONSIGLI AGRARI PROVINCIALI.
213	REGIO DECRETO	3269	30/12/1923	APPROVAZIONE DEL TESTO DI LEGGE DEL REGISTRO
214	REGIO DECRETO	3272	30/12/1923	APPROVAZIONE DEL TESTO DI LEGGE SULLE TASSE IPOTECARIE
215	REGIO DECRETO	3276	30/12/1923	APPROVAZIONE DEL TESTO DI LEGGE DEI DIRITTI ERARIALI SUGLI SPETTACOLI
216	REGIO DECRETO	2918	31/12/1923	ESONERO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO DALL'OBBLIGO DI PRESTAZIONI SANITARIE PER ALCUNE CATEGORIE DI PERSONALE
217	REGIO DECRETO	2940	31/12/1923	SEMPLIFICAZIONI NEL SERVIZIO DEI DEPOSITI AMMINISTRATI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI
218	REGIO DECRETO	3071	31/12/1923	ESENZIONI TEMPORANEE D'IMPOSTA ALLE NUOVE PIANTAGIONI FRUTTIFERE
219	REGIO DECRETO	3123	31/12/1923	ORDINAMENTO DELL'ISTRUZIONE ARTISTICA
220	REGIO DECRETO	3225	31/12/1923	MODIFICAZIONI ED AGGIUNTE ALLA LEGGE 22 GIUGNO 1913, N. 693, CONCERNENTE IN REQUISIZIONE DEI QUADRUPEDI E DEI VEICOLI PER IL REGIO ESERCITO
221	REGIO DECRETO	3228	31/12/1923	DISPOSIZIONI SULL'ORDINAMENTO DEL MAGISTRATO ALLE ACQUE PER LE PROVINCIE VENETE E DI MANTOVA
				NORME PER IL

				FUNZIONAMENTO DEL
				CONSIGLIO DEL
				CONTENZIOSO DIPLOMATICO
				ISTITUITO PRESSO IL
				MINISTERO DEGLI AFFARI
222	REGIO DECRETO	3	03/01/1924	ESTERI.

				NORME PER
				L'APPLICAZIONE DEL R.
				DECRETO 30 DICEMBRE
				1923, N. 2828, RECANTE
				DISPOSIZIONI RELATIVE
				AGLI UFFICI ED AL
				PERSONALE DELLA REGIA
				AVVOCATURA ERARIALE
				NONCHE' ALLA DIFESA
				LEGALE DELLE FERROVIE
223	REGIO DECRETO	9	13/01/1924	DELLO STATO.

				NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200
				CONVERTITO CON MODIFICAZIONI
224				DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

				CONVERSIONE IN LEGGE
				DEL DECRETO
				LUOGOTENENZIALE 8
				LUGLIO 1915, N. 1079, E
				DEL R. DECRETO 23
				DICEMBRE 1920, N. 1881,
				CONCERNENTI IL DIVIETO
				DELL'IMPIEGO DEL
				FOSFORO BIANCO NELLA
				FABBRICAZIONE DEI
225	LEGGE	891	15/05/1924	FIAMMIFERI.

				IMPIEGO DELLA
				RADIOTELEGRAFIA E
				RADIOTELEFONIA NEI
				PORTI DEL REGNO E DELLE
				COLONIE DA PARTE DI
227	REGIO DECRETO	1256	10/07/1924	NAVI DA GUERRA ESTERE

				ESAZIONE DEI DIRITTI
				ERARIALI SUI
				CINEMATOGRAFI A MEZZO
				DELLA SOCIETA' ITALIANA
228	REGIO DECRETO	1589	02/10/1924	DEGLI AUTORI

				COSTITUZIONE PRESSO IL
				MINISTERO DELL'ECONOMIA
				NAZIONALE DELL'ISTITUTO
				DI ECONOMIA E
229	REGIO DECRETO	1765	09/10/1924	STATISTICA AGRARIA.

				INDICAZIONI DA APPORRE
				SUI RECIPIENTI
				CONTENENTI CONSERVE
				ALIMENTARI PREPARATE

230 | REGIO DECRETO | 2035 | 30/11/1924 | CON SOSTANZE VEGETALI

| | | | TESTO ORGANICO
| | | | DELL'ORDINAMENTO DEL
| | | | PERSONALE DEGLI
| | | | UFFICIALI GIUDIZIARI,
| | | | DEL PERSONALE DEGLI
| | | | USCIERI GIUDIZIARI, E
| | | | DEL PERSONALE ADDETTO
| | | | AGLI UFFICI DI

226 | REGIO DECRETO | 2271 | 28/12/1924 | CONCILIAZIONE

| | | | APPROVAZIONE DEL
| | | | REGOLAMENTO PER LA
231 | REGIO DECRETO | 356 | 11/01/1925 | NAVIGAZIONE AEREA

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE
| | | | DEI REGI DECRETI: 26
| | | | GIUGNO 1924, N.1032,
| | | | CHE DEFERISCE
| | | | TRANSITORIAMENTE AI
| | | | PREFETTI LE
| | | | ATTRIBUZIONI SPETTANTI
| | | | AI SOTTOPREFETTI PEI
| | | | COMUNI E LE ISTITUZIONI
| | | | PUBBLICHE DI ASSISTENZA
| | | | E BENEFICIENZA DEL
| | | | PRIMO CIRCONDARIO; 15
| | | | AGOSTO 1924, N. 1327,
| | | | RIGUARDANTE NOMINE A
| | | | TITOLO DI PROVA DEI
| | | | VINCITORI DEL CONCORSO
| | | | AL GRADO DI VICE -
| | | | SEGRETARIO
| | | | DELL'AMMINISTRAZIONE
| | | | DELL'INTERNO, IN DEROGA
| | | | ALLE NORME VIGENTI, E
| | | | 23 OTTOBRE 1924, N.
| | | | 1672, CHE PORTA
| | | | MODIFICAZIONI AI TESTI
| | | | UNICI DELLE LEGGI SUL
| | | | CONSIGLIO DI STATO E
| | | | SULLA GIUNTA
| | | | PROVINCIALE

232 | LEGGE | 88 | 08/02/1925 | AMMINISTRATIVA

| | | | DISPOSIZIONI PER LE
| | | | SPESE DA FARSI IN
| | | | ECONOMIA, A SERVIZIO
| | | | DEGLI ISTITUTI MEDI DI
233 | REGIO DECRETO | 394 | 01/03/1925 | ISTRUZIONE

| | | | PROVVEDIMENTI PER
| | | | L'APPLICAZIONE DEL R.
| | | | DECRETO 5 APRILE 1925,
| | | | N. 397, E DISPOSIZIONI
| | | | RELATIVE AL PERSONALE
| | | | DELLA REGIA AVVOCATURA

234	REGIO DECRETO	591	01/05/1925	ERARIALE
				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO 19 LUGLIO 1924, N. 1437, RECANTE NORME PER LE ESPROPRIAZIONI DEFINITIVE DEGLI IMMOBILI OCCUPATI DURANTE LA GUERRA PER LA COSTRUZIONE DI
235	LEGGE	819	24/05/1925	STRADE MILITARI
				ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE CONSULTIVA PER L'IGIENE E L'ASSISTENZA SCOLASTICA E PER L'IGIENE
236	REGIO DECRETO	958	24/05/1925	PEDAGOGICA.
				COSTITUZIONE DEI CONSIGLI PROVINCIALI E DELLE GIUNTE PROVINCIALI
237	LEGGE	1094	18/06/1925	AMMINISTRATIVE
				ATTRIBUZIONI DEL DIRETTORE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI RELATIVE ALL'ESERCIZIO DEL
238	REGIO DECRETO	1196	02/07/1925	BILANCIO
239	NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9			
				DISPOSIZIONI RELATIVE AI CONCORSI ED ALLA NOMINA DEGLI UFFICIALI
240	REGIO DECRETO	2266	29/11/1925	SANITARI
				MODIFICHE ALLA COMPETENZA TERRITORIALE DEL MAGISTRATO ALLE ACQUE E DELL'UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI
241	REGIO DECRETO	2583	29/11/1925	BRESCIA.
				DELEGA AL GOVERNO DEL RE DELLA FACOLTA' DI EMENDARE IL CODICE PENALE, IL CODICE DI PROCEDURA PENALE, LE LEGGI SULL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO E DI APPORTARE NUOVE

242	LEGGE	2260	24/12/1925	MODIFICAZIONI E AGGIUNTE AL CODICE CIVILE.

243	REGIO DECRETO	2543	27/12/1925	APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE RELATIVA AL COLLOCAMENTO DELLA GENTE DI MARE, ADOTTATA DALLA CONFERENZA GENERALE DELL'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL LAVORO DELLA SOCIETA' DELLE NAZIONI NEL CORSO DELLE SUA SECONDA SESSIONE (GENOVA 1920)

244	REGIO DECRETO	2544	27/12/1925	APPROVAZIONE DELLE CONVENZIONE RELATIVA ALLA INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE IN CASO DI PERDITA DELLA NAVE PER NAUFRAGIO, ADOTTATA DALLA CONFERENZA GENERALE DELL'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL LAVORO DELLA SOCIETA' DELLE NAZIONI NEL CORSO DELLA SUA SECONDA SEZIONE (GENOVA 1920)

245	REGIO DECRETO	2545	27/12/1925	APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE RELATIVA ALL'ETA' MINIMA PER L'AMMISSIONE DEI GIOVANI AL LAVORO DI BORDO COME CARBONAI O FUOCHISTI, ADOTTATA DALLA CONFERENZA GENERALE DELL'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL LAVORO DELLA SOCIETA' DELLE NAZIONI NEL CORSO DELLA SUA TERZA SESSIONE (GINEVRA 1921)

246	REGIO DECRETO	2594	31/12/1925	NORME RELATIVE ALLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE E AL FUNZIONAMENTO DELLE REGIE STAZIONI DI PROVA AGRARIE E SPECIALI

				AMMISSIONE ALLA VERIFICAZIONE METRICA DEI CHILOLITRI MONTATI

247	REGIO DECRETO	112	14/01/1926	SU AUTOCARRI, DESTINATI ALLA DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI AI RIVENDITORI
248	REGIO DECRETO	401	07/03/1926	ISTITUZIONE DI UNA GIUNTA D'ARTE PRESSO IL MINISTERO DELLE FINANZE
249	REGIO DECRETO	412	07/03/1926	SINDACATO DELLA CORTE DEI CONTI SULLA FABBRICAZIONE DELLE CARTE VALORI PRESSO L'OFFICINA GOVERNATIVA DELLE CARTE VALORI
250	REGIO DECRETO	577	14/03/1926	ESTENSIONE A FIUME ED AL TERRITORIO ANNESSO, DEGLI ORDINAMENTI SULLA GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA IN SEDE GIURISDIZIONALE
251	LEGGE	562	18/03/1926	CONVERSIONE DEL REGIO DECRETO LEGGE 1735 DEL 1925 RECANTE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE COOPERATIVE DI CONSUMO
252	LEGGE	563	03/04/1926	DISCIPLINA GIURIDICA DEI RAPPORTI COLLETTIVI DEL LAVORO
253	LEGGE	695	03/04/1926	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 22 MAGGIO 1924, N. 868, RELATIVO ALL'ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELLA CARICA DI DIRETTORE GENERALE PER LE FERROVIE DELLO STATO
254	REGIO DECRETO	857	11/04/1926	ESTENSIONE A TUTTI I GRADI DELLA CARRIERA DIPLOMATICO - CONSOLARE, DELLA FACOLTA' DEL COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGIONI DI SERVIZIO
				ESECUZIONE DELL'ACCORDO INTERNAZIONALE STIPULATO IN BRUXELLES IL 1 FEBBRAIO 1924 FRA L'ITALIA ED ALTRI

				STATI, RIGUARDO ALLE FACILITAZIONI AL PERSONALE DELLA MARINA MERCANTILE PER LA CURA
255	REGIO DECRETO	1133	11/04/1926	DELLE MALATTIE VENEREE.

				ISTITUZIONE DEI CONSIGLI PROVINCIALI
256	LEGGE	731	18/04/1926	DELL'ECONOMIA

				DETERMINAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DELLE BELLEZZE NATURALI E FORMAZIONI GEOLOGICHE E PALEONTOLOGICHE DI CUI PUO' ESSERE VIETATA L'ALTERAZIONE O LA MANOMISSIONE NEL PARCO
257	REGIO DECRETO	832	06/05/1926	NAZIONALE DELL'ABRUZZO

				APPROVAZIONE DELLO STATUTO ORGANICO NAZIONALE DELLE
258	REGIO DECRETO	933	20/05/1926	ASSICURAZIONI

				NUOVE DISPOSIZIONI SULLE OPERE DI IRRIGAZIONE NELL'ITALIA MERIDIONALE E NELLE
259	REGIO DECRETO	1154	20/05/1926	ISOLE

				CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO 28 AGOSTO 1924, N. 1396, RECANTE DISPOSIZIONI SULLA ESECUZIONE DELLE OPERE
260	LEGGE	1013	27/05/1926	PUBBLICHE

				MODIFICAZIONE DELL'ART.297 DEL R.DECRETO 7 GIUGNO 1866, N.2996, SUL REGOLAMENTO CONSOLARE CIRCA IL TASSO DI CONVENZIONE FRA LA MONETA ITALIANA E
261	REGIO DECRETO	1325	03/06/1926	QUELLA LOCALE.

				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO 5 APRILE 1925, N. 516, CHE AUTORIZZA GLI ISTITUTI DI CREDITO FONDIARIO E DI CREDITO AGRARIO A CONCEDERE MUTUI AI CONSORZI DI BONIFICA IDRAULICI E DI

262	LEGGI	1121	17/06/1926	IRRIGAZIONE CON GARANZIA DI DELEGAZIONE SUI CONTRIBUTI CONSORZIALI

263	LEGGI	1187	17/06/1926	RIFORMA DEI REGI DECRETI 30 DICEMBRE 1923, NN. 2841 E 3048 SULLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA

264	LEGGI	1262	25/06/1926	CONVERSIONE IN LEGGE, CON APPROVAZIONE COMPLESSIVA, DI DECRETI AVENTI PER OGGETTO ARGOMENTI DIVERSI

265	REGIO DECRETO	1131	02/07/1926	ISTITUZIONE DEL MINISTERO DELLE CORPORAZIONI.

266	LEGGI	1162	09/07/1926	RIORDINAMENTO DEL SERVIZIO STATISTICO

267	LEGGI	1585	15/07/1926	APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE 16 OTTOBRE 1912 FRA L'ITALIA ED ALTRI STATI RELATIVA ALLA UNIFICAZIONE DEI MODI DI PRESENTARE I RISULTATI DI ANALISI DELLE MATERIE DESTINATE ALL'ALIMENTAZIONE DELL'UOMO E DEGLI ANIMALI

				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGI 13 DICEMBRE 1925, N. 2161, CHE DA' ESECUZIONE AI SEGUENTI ATTI INTERNAZIONALI: 1 TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE ITALO - GERMANICO FIRMATO IN ROMA IL 31 OTTOBRE 1925 ED ANNESSO PROTOCOLLO RELATIVO ALLE TARIFFE SUI TRASPORTI FERROVIARI; 2° CONVENZIONE FRA L'ITALIA E LA GERMANIA, STIPULATA IN ROMA NELLO STESSO GIORNO, PER IMPEDIRE DOPPIE IMPOSIZIONI E RISOLVERE ALTRE QUESTIONI IN

268	LEGGE	1866	15/07/1926	MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE

269	REGIO DECRETO	1907	13/08/1926	DISPOSIZIONI PER I CONSORZI E LE OPERE DI IRRIGAZIONE NELL'ITALIA SETTENTRIONALE E CENTRALE

270	REGIO DECRETO	1914	16/08/1926	ESTENSIONE ALLA PROVINCIA DEL CARNARO DELLA LEGISLAZIONE SANITARIA VIGENTE NEL REGNO

271	REGIO DECRETO	1857	21/10/1926	NORME PEL TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DI ALCUNI FUNZIONARI TRASFERITI ALLA DIREZIONE GENERALE DELLE NUOVE COSTRUZIONI FERROVIARIE PRESSO IL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

272	NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9			

273	REGIO DECRETO	2218	04/11/1926	ISTITUZIONE DEL CONSORZIO DENOMINATO SEGRETARIATO NAZIONALE PER LA MONTAGNA, CON SEDE IN ROMA, PER IL MIGLIORAMENTO DEI PATRIMONI SILVO - PASTORALI

274	REGIO DECRETO	1967	21/11/1926	RIORDINAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA.

275	LEGGE	2236	12/12/1926	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 3 APRILE 1926, N. 632, RIGUARDANTE IL TRASPORTO DEGLI EFFETTI POSTALI SULLE LINEE DI NAVIGAZIONE AEREA

				NORME PER IL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA DEL PERSONALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI DI

276	REGIO DECRETO	2206	12/12/1926	FINANZA
				RICONOSCIMENTO GIURIDICO DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER IL CONTROLLO DELLA COMBUSTIONE ED APPROVAZIONE DELLO
277	REGIO DECRETO	2339	23/12/1926	STATUTO RELATIVO
				ISTITUZIONE DI UN'AGENZIA DEL MONOPOLIO ITALIANO DEI TABACCHI IN ORIENTE
278	REGIO DECRETO	36	09/01/1927	TABACCHI IN ORIENTE
				MODIFICAZIONE ALL'ART. 9 DELLA LEGGE 12 GIUGNO 1913, N. 611, CONCERNENTE PROVVEDIMENTI PER LA PROTEZIONE DEGLI
279	LEGGE	292	10/02/1927	ANIMALI
				DISPENSA DAL SERVIZIO DEI PRESIDI E DEI PROFESSORI DEI REGI ISTITUTI MEDI D'ISTRUZIONE E MISURA DELLO STIPENDIO DA ATTRIBUIRE AI PRESIDI RESTITUITI DALLA 1 ALLA 2 CATEGORIA O AL RUOLO
280	REGIO DECRETO	486	17/03/1927	DEGLI INSEGNANTI
				NORME PER LA PARTECIPAZIONE AI CREDITORI DELLO STATO DELLA AVVENUTA EMISSIONE DEGLI ORDINI DI PAGAMENTO A LORO
281	REGIO DECRETO	550	17/03/1927	FAVORE
				CONVERSIONE IN LEGGE DI DECRETI REALI CONCERNENTI VARIAZIONI DI BILANCIO E PROVVEDIMENTI VARI E CONVALIDAZIONE DI REGI DECRETI RELATIVI A PRELEVAZIONI DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE DELL'ESERCIZIO
282	LEGGE	605	14/04/1927	FINANZIARIO 1926 - 27.
				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 1

				LUGLIO 1926, N. 1198,
				CHE AVOCA AL REGIO
				DEMANIO IL DIRITTO DI
				UTILIZZARE
				INDUSTRIALMENTE LE
				ACQUE SALSO - BROMO -
283	LEGGE	634	14/04/1927	IODICHE

				DISPOSIZIONI
				CONCERNENTI LA CARRIERA
				DEI PROFESSORI DEI REGI
				ISTITUTI D'ISTRUZIONE
				ARTISTICA, DEI REALI
				EDUCANDATI FEMMINILI E
				DELLA REGIA SCUOLA
				MAGISTRALE PER
284	REGIO DECRETO	801	28/04/1927	L'EDUCAZIONE DEI CIECHI

				GRATUITA'
				DELL'AUTENTICAZIONE E
				LEGALIZZAZIONE DEGLI
				ATTI CONCERNENTI I
				DEPOSITI DEI RISPARMIO
				ED I BUONI POSTALI
				FRUTTIFERI, DA PARTE
				DEI REGI AGENTI
285	REGIO DECRETO	792	12/05/1927	DIPLOMATICI E CONSOLARI

				CONVERSIONE IN LEGGE
				DEL R. DECRETO-LEGGE 20
				SETTEMBRE 1926, N.
				1643, RECANTE
				ABOLIZIONE DI TALUNE
				TASSE SUGLI AFFARI, TRA
				CUI ALCUNE SPECIALI
				ISTITUITE DURANTE IL
				PERIODO BELLICO E POST
				- BELLICO, NONCHE'
				SGRAVI E RIDUZIONI IN
				MATERIA DI IMPOSTE
				DIRETTE E NUOVE NORME
				PER UNA PIU' EQUA
				APPLICAZIONE, IN
				DETERMINATI CASI, DELLE
286	LEGGE	833	02/06/1927	IMPOSTE MEDESIME

				ORDINAMENTO DELLA
				CARRIERA DIPLOMATICO -
287	LEGGE	862	02/06/1927	CONSOLARE

				CONVERSIONE IN LEGGE
				DEL R. DECRETO-LEGGE 13
				GIUGNO 1926, N. 1064,
				CHE AUTORIZZA L'IMPIEGO
				IN MUTUI A FAVORE DEGLI
				ENTI LOCALI, DEI FONDI
				DISPONIBILI DEGLI
				ISTITUTI DI PREVIDENZA

288	LEGGES	950	02/06/1927	AMMINISTRATI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.

289	REGIO DECRETO	1035	02/06/1927	TRASFERIMENTO DEL SERVIZIO DI STATISTICA AGRARIA E FORESTALE ALL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

290	LEGGES	878	09/06/1927	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 1 LUGLIO 1926, N. 1157, RECANTE PROVVEDIMENTI RELATIVI AGLI ATTI DI CONCESSIONE CONCERNENTI ACQUA, GAS, ED ENERGIA ELETTRICA

291	LEGGES	984	16/06/1927	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 14 GENNAIO 1927, N. 29, CONCERNENTE LE FACOLTA' E LE ATTRIBUZIONI DEI CAPI COMPARTIMENTO E DEI COMITATI D'ESERCIZIO DELLE FERROVIE DELLO STATO

292	LEGGES	1082	16/06/1927	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 3 SETTEMBRE 1926, N. 1557, CHE RECA NORME LEGISLATIVE PER L'IMPIANTO DELLA RADIOTELEGRAFIA A BORDO DELLE NAVI MERCANTILI

293	LEGGES	1119	16/06/1927	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 17 FEBBRAIO 1927, N. 226, CHE AUTORIZZA LA PARTECIPAZIONE DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E DI ALTRI ENTI AD IMPRESE AVENTI PER FINE L'ESERCIZIO DI AGENZIE DI VIAGGIO O DI UFFICI DI TURISMO.

294	((VOCE SOPPRESSA DAL D.LGS. 9 APRILE 2008, 81)) ((COME MODIFICATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 151))			

				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 13 GENNAIO 1927, N. 75, PORTANTE PROVVEDIMENTI PER L'ISTITUTO

295	LEGGI	1171	16/06/1927	NAZIONALE A FAVORE DEGLI IMPIEGATI DEGLI ENTI LOCALI E LORO SUPERSTITI NON AVENTI DIRITTO A PENSIONE.
296	LEGGI	1274	16/06/1927	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO 13 AGOSTO 1926, N. 1554, CHE STABILISCE LE NORME PER LA LIQUIDAZIONE DEI CONSORZI E DELLE ASSOCIAZIONI COOPERATIVE
297	LEGGI	1275	16/06/1927	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 17 FEBBRAIO 1927, N. 324, CONCERNENTE LA SOPPRESSIONE DELLA DIREZIONE GENERALE DELLE FORESTE E DEI DEMANI E LA ISTITUZIONE DELL'AZIENDA FORESTE DEMANIALI.
298	REGIO DECRETO	1255	16/06/1927	DETERMINAZIONE DELLE CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI DEGLI UFFICI DEI COMMISSARI PER IL RIORDINAMENTO DEGLI USI CIVICI DEL REGNO
299	REGIO DECRETO	1036	18/06/1927	TRASFERIMENTO AL BILANCIO DELLO STATO DELLE ENTRATE E SPESE DEL SOPPRESSO FONDO PER L'EMIGRAZIONE
300	LEGGI	1107	23/06/1927	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 7 SETTEMBRE 1926, N. 1511, RECANTE PROVVEDIMENTI PER LA TUTELA DEL RISPARMIO
301	LEGGI	1108	23/06/1927	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 6 NOVEMBRE 1926, N. 1830, RECANTE NORME REGOLAMENTARI PER LA TUTELA DEL RISPARMIO
				PROVVEDIMENTI A FAVORE DEGLI ODONTOTECNICI CONCESSIONARI DELLE NUOVE PROVINCIE DEL

302	LEGGE	1187	23/06/1927	REGNO
				PROVVEDIMENTI PER LA
				LOTTA CONTRO LA
303	LEGGE	1276	23/06/1927	TUBERCOLOSI
				MODIFICAZIONI ED
				AGGIUNTE AL REGOLAMENTO
				1 LUGLIO 1926, N. 1361,
				PER L'ESECUZIONE DEL R.
				DECRETO 15 OTTOBRE
				1925, N. 2033,
				CONCERNENTE LA
				REPRESSIONE DELLE FRODI
				NELLA PREPARAZIONE E
				NEL COMMERCIO DI
				SOSTANZE DI USO AGRARIO
304	REGIO DECRETO	1925	12/08/1927	E DI PRODOTTI AGRARI.
				MODIFICAZIONE DI ALCUNE
				DISPOSIZIONI DEL
				REGOLAMENTO PER LA
				ESECUZIONE DELLE LEGGI
				SULLE PRIVATIVE,
				RIGUARDANTI IL TRANSITO
305	REGIO DECRETO	1612	19/08/1927	DEI TABACCHI
				MODIFICAZIONI ALLO
				STATUTO
				DELL'ASSOCIAZIONE
				NAZIONALE PER IL
				CONTROLLO DELLA
306	REGIO DECRETO	1699	26/08/1927	COMBUSTIONE
				DIVIETO DELLA PESCA DEL
307	REGIO DECRETO	1762	26/08/1927	TONNO NOVELLO
				SOPPRESSIONE DEL
				CONSIGLIO SUPERIORE
				DELL'EMIGRAZIONE E DEL
				RELATIVO COMITATO
308	REGIO DECRETO	2146	23/10/1927	PERMANENTE
				MODIFICAZIONI ALLA
				CIRCOSCRIZIONE DEGLI
				UFFICI METRICI DEL
309	REGIO DECRETO	2127	27/10/1927	REGNO
				CONVERSIONE IN LEGGE
				DEL R. DECRETO-LEGGE 16
				DICEMBRE 1926, N. 2334,
				RECANTE NUOVI
				PROVVEDIMENTI A FAVORE
310	LEGGE	2542	15/12/1927	DELLE PICCOLE INDUSTRIE
				ORDINAMENTO
				DELL'ISTRUZIONE
311	REGIO DECRETO	2800	15/12/1927	MINERARIA MEDIA

312	REGIO DECRETO	2210	16/12/1927	ORDINE DELLE PRECEDENZE A CORTE E NELLE FUNZIONI PUBBLICHE
313	LEGGE	2501	18/12/1927	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 16 DICEMBRE 1926, N. 2174, CHE EMANA NORME PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO DI VENDITA AL PUBBLICO
314	LEGGE	2536	18/12/1927	EQUIPARAZIONE DI TITOLI AGLI EFFETTI DELLA ISCRIZIONE NELL'ALBO DEGLI INGEGNERI E DEGLI ARCHITETTI
315	LEGGE	2545	18/12/1927	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO 13 AGOSTO 1926, N. 1490, RECANTE STANZIAMENTO DI FONDI PER L'ORGANIZZAZIONE TECNICA PRODUTTIVA, COMMERCIALE E CREDITIZIA DELLE PICCOLE INDUSTRIE
316	LEGGE	2683	18/12/1927	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 20 FEBBRAIO 1927, N. 257, RECANTE PROVVEDIMENTI PER L'ESTENSIONE ALLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI CIRCA LA REVISIONE ED APPROVAZIONE DEI CONTI DEI COMUNI E DELLE PROVINCE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER LA DEFINIZIONE DEI OCNTI ARRETRATI DEI DETTI ENTI
317	LEGGE	2537	22/12/1927	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 13 FEBBRAIO 1927, N. 187, CONCERNENTE L'AUTORIZZAZIONE DA CONCEDERSI AGLI ISTITUTI DI CREDITO FONDIARIO PER EMETTERE OBBLIGAZIONI IN VALUTA PREGIATA

				CONVERSIONE IN LEGGE
				DEL R. DECRETO-LEGGE 13
				FEBBRAIO 1927, N. 201,
				CONTENENTE
				PROVVEDIMENTI INTESI AD
				AUMENTARE LE
				DISPONIBILITA' DELLA
				CASSA DEPOSITI E
318	LEGGE	2582	22/12/1927	PRESTITI

				CONVERSIONE IN LEGGE
				DEL R. DECRETO-LEGGE 3
				MARZO 1927, N. 296,
				CONTENENTE
				MODIFICAZIONI AL
				SERVIZIO DEI DEPOSITI
				AMMINISTRATI DALLA
				CASSA DEPOSITI E
319	LEGGE	2583	22/12/1927	PRESTITI

				CONVERSIONE IN LEGGE
				DEL R. DECRETO-LEGGE 17
				FEBBRAIO 1927, N. 359,
				CONCERNENTE IL
				PAGAMENTO DI QUOTE A
				FAVORE DEI COMITATI PER
				L'USO DI BIGLIETTI
				FERROVIARI DI ANDATA E
320	LEGGE	2684	22/12/1927	RITORNO A RIDUZIONE

				DETERMINAZIONE DELLE
				FACOLTA'
				DELL'AMMINISTRAZIONE
				AUTONOMA DEI MONOPOLI
				DI STATO E DELLE
				ATTRIBUZIONI DEL
				CONSIGLIO DI
				AMMINISTRAZIONE E DEL
				DIRETTORE GENERALE
				DELL'AMMINISTRAZIONE
321	REGIO DECRETO	2452	29/12/1927	STESSA

				CONVERSIONE IN LEGGE
				DEL R. DECRETO-LEGGE 10
				FEBBRAIO 1927, N. 197,
				CHE INTEGRA LE
				DISPOSIZIONI DEL R.
				DECRETO-LEGGE 16
				DICEMBRE 1926, N. 2174,
				SULLA DISCIPLINA DEL
				COMMERCIO DI VENDITA AL
322	LEGGE	92	05/01/1928	PUBBLICO.

				MODIFICAZIONI AL R.
				DECRETO 15 AGOSTO 1926,
				N. 1733, RIGUARDANTE
				L'ORDINAMENTO DEL

				PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI
323	REGIO DECRETO	10	05/01/1928	

				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 16 SETTEMBRE 1926, N. 1702, CONTENENTE NORME PER LA CONCESSIONE DI NUOVE FERROVIE IN SARDEGNA
324	LEGGE	97	12/01/1928	

				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 13 GENNAIO 1927, N. 106, CONTENENTE NORME PER LA SISTEMAZIONE DELLE FERROVIE SECONDARIE NEI TERRITORI RIUNITI ALL'ITALIA IN VIRTU' DI TRATTATI
325	LEGGE	125	12/01/1928	

326	NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9			

				AUMENTO DEL DIRITTO PER LA SIGILLATURA DEI PIOMBI AI COLLI CONTENENTI OGGETTI DI ANTICHITA' E D'ARTE, IN ESPORTAZIONE DAL REGNO
327	REGIO DECRETO	460	05/02/1928	

328	NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9			

				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 12 MAGGIO 1927, N. 802, CONCERNENTE IL PERIODO DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI DA CONCEDERSI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SUI FONDI DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA, AI SENSI DEL R. DECRETO-LEGGE 13 GIUGNO 1926, N. 1064.
329	LEGGE	209	16/02/1928	

				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 10 AGOSTO 1927, N. 1572, CHE CONCEDE ALL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA L'ESENZIONE DALLE TASSE

330	LEGGE	516	16/02/1928	POSTALI
				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 17 MARZO 1927, N. 386, CHE DISCIPLINA IL LAVORO NEI GRANDI PANIFICI TECNICAMENTE ORGANIZZATI CON FORNI A
331	LEGGE	439	23/02/1928	FUOCO CONTINUO
				DETERMINAZIONE DELLE NORME PER LA CONVERTIBILITA' IN ORO E IN VALUTE AUREE DEI BIGLIETTI DELLA BANCA
332	REGIO DECRETO	252	26/02/1928	D'ITALIA
				RIFORMA DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE CONGREGAZIONI DI
333	LEGGE	413	04/03/1928	CARITA'
				DIVISA DEI FUNZIONARI DELLE CARRIERE DIPLOMATICO - CONSOLARE, COMMISSARI
334	REGIO DECRETO	1038	08/03/1928	CONSOLARI ED INTERPRETI
				CONVERSIONE IN LEGGE, CON AGGIUNTE E MODIFICHE, DEL R. DECRETO-LEGGE 9 DICEMBRE 1926, N. 2389, RECANTE DISPOSIZIONI PER I SERVIZI DI PRONTO SOCCORSO IN CASO DI DISASTRI TELLURICI O DI
335	LEGGE	833	15/03/1928	ALTRA NATURA.
				MODIFICAZIONI AL R. DECRETO-LEGGE 13 AGOSTO 1926, N. 1490, RELATIVO A PROVVEDIMENTI IN FAVORE DELLE PICCOLE
336	LEGGE	631	29/03/1928	INDUSTRIE.
				AUMENTO DEL TASSO D'INTERESSE NEI CASI DI RITARDATO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI SPETTANTI AGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA AMMINISTRATI DALLA CASSA DEPOSITI E
337	LEGGE	632	29/03/1928	PRESTITI
				DISPOSIZIONI PER LA

338	LEGGE	858	29/03/1928	LOTTA CONTRO LE MOSCHE
				NORME PER L'ESECUZIONE, DA PARTE DEL PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO, DELLE PUBBLICAZIONI AVENTI UNO SPECIALE CARATTERE ARTISTICO, SCIENTIFICO O LETTERARIO
339	REGIO DECRETO	799	03/04/1928	O LETTERARIO
				SCIOGLIMENTO DEL COMITATO PERMANENTE PER LE INDUSTRIE CHIMICHE ED ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PER LE INDUSTRIE CHIMICHE
340	REGIO DECRETO	1292	10/05/1928	INDUSTRIE CHIMICHE
				MODIFICAZIONI AI REGI DECRETI 9 OTTOBRE 1924, N. 1765, E 16 SETTEMBRE 1927, N. 1943, RIGUARDANTI L'ISTITUTO DI ECONOMIA AGRARIA
341	REGIO DECRETO	1418	10/05/1928	DI ECONOMIA AGRARIA
				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 19 OTTOBRE 1927, N. 1923, CHE RECA DISPOSIZIONI PER LA RACCOLTA DI DATI STATISTICI SULLA PRODUZIONE MINERALURGICA E METALLURGICA
342	LEGGE	1120	13/05/1928	METALLURGICA
				ISTITUZIONE DELL'AZIENDA AUTONOMA STATALE DELLA STRADA
343	LEGGE	1094	17/05/1928	STATALE DELLA STRADA
				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 12 AGOSTO 1927, N. 1635, CONCERNENTE IL SERVIZIO DEGLI SCAMBI INTERNAZIONALI DI PUBBLICAZIONI E DOCUMENTI
344	LEGGE	1143	17/05/1928	DOCUMENTI
				NORME PER L'APPLICAZIONE DEL CONTRIBUTO DOVUTO DAGLI ISTITUTI DI ASSICURAZIONI SOCIALI AI CONSIGLI PROVINCIALI DELL'ECONOMIA
345	REGIO DECRETO	1293	20/05/1928	DELL'ECONOMIA
				DISPOSIZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI

346	LEGGI	1349	07/06/1928	ISTITUTI NAUTICI PRIVATI

347	LEGGI	1453	07/06/1928	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 21 DICEMBRE 1927, N. 2325, CONCERNENTE LA CESSAZIONE DEL CORSO FORZOSO E LA CONVERTIBILITA' IN ORO DEI BIGLIETTI DELLA BANCA D'ITALIA

348	LEGGI	1352	14/06/1928	NORME PER LA RADIODIFFUSIONE DI ESECUZIONI ARTISTICHE

349	LEGGI	1384	14/06/1928	MODIFICAZIONE DELLA TABELLA ORGANICA DEL PERSONALE SANITARIO E RELIGIOSO AGGREGATO DEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA

350	LEGGI	1398	14/06/1928	AMPLIAMENTO E FACILITAZIONI DELLE OPERAZIONI DI MUTUO DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI

351	REGIO DECRETO	1630	14/06/1928	MODIFICAZIONE AL R. DECRETO 16 AGOSTO 1926, N. 1914, CONCERNENTE L'ESTENSIONE ALLA PROVINCIA DEL CARNARO DELLA LEGISLAZIONE SANITARIA VIGENTE NEL REGNO

352	REGIO DECRETO	1377	17/06/1928	ATTUAZIONE DEGLI ACCORDI FRA IL REGIO TESORO E LA BANCA D'ITALIA A' SENSI DEL R. DECRETO-LEGGE 21 DICEMBRE 1927, N. 2325

353	LEGGI	1473	21/06/1928	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 16 AGOSTO 1926, N. 1595, RIGUARDANTE LA PROROGA DEL TERMINE DI APPLICABILITA' DELLE NORME VIGENTI IN MATERIA DI CONCESSIONI FERROVIARIE E TRANVIARIE

				CONVERSIONE IN LEGGE

				DEL R. DECRETO 27
				OTTOBRE 1927, N. 2312,
				CONTENENTE NORME PER
				ASSICURARE IL MIGLIOR
				FUNZIONAMENTO DEI
				CONSORZI IDRAULICI E DI
354	LEGGE	1577	21/06/1928	BONIFICA

				PROVVEDIMENTI PER I
				TEATRI DI PROPRIETA'
355	LEGGE	1587	21/06/1928	COMUNALE

				DISPOSIZIONI
				CONCERNENTI LE SCUOLE
				NON CLASSIFICATE E
356	REGIO DECRETO	1768	28/06/1928	L'EDILIZIA SCOLASTICA

				CONVERSIONE IN LEGGE,
				CON MODIFICAZIONI, DEL
				R. DECRETO-LEGGE 29
				LUGLIO 1927, N. 1509,
				CONCERNENTE
				PROVVEDIMENTI PER
				L'ORDINAMENTO DEL
				CREDITO AGRARIO NEL
357	LEGGE	1760	05/07/1928	REGNO

				DISPOSIZIONI
				SULL'ORDINAMENTO DEI
				REGI ISTITUTI NAUTICI E
358	REGIO DECRETO	1954	20/07/1928	DEL RELATIVO PERSONALE

				FACOLTA' AL MINISTRO
				PER GLI AFFARI ESTERI
				DI DEROGARE ALLA
				DISPOSIZIONE DI CUI AL
				COMMA B) DELL'ART. 2
				DEL R. DECRETO 14 MARZO
				1909, N. 130, RELATIVA
				AL TRASPORTO DEGLI
359	REGIO DECRETO	2139	03/08/1928	EMIGRANTI

				FACOLTA' AL MINISTRO
				PER GLI AFFARI ESTERI
				DI DEROGARE ALLA
				DISPOSIZIONE DI CUI AL
				COMMA B) DELL'ART. 2
				DEL R. DECRETO 14 MARZO
				1909, N. 130, RELATIVA
				AL TRASPORTO DEGLI
361	REGIO DECRETO	2139	03/08/1928	EMIGRANTI

				APPROVAZIONE DEL NUOVO
				STATUTO DELL'ENTE
				NAZIONALE PER LE
362	REGIO DECRETO	2431	24/08/1928	PICCOLE INDUSTRIE

				NORME INTEGRATIVE DELLE
--	--	--	--	-------------------------

				DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL REGIO DECRETO-LEGGE 8 GENNAIO 1928, N. 486, CONCERNENTE LA DETERMINAZIONE DEI TIPI E DELLE DENOMINAZIONI UFFICIALI DI RISO NAZIONALE LAVORATO 363 REGIO DECRETO	2232	20/09/1928	DIRETTO ALL'ESTERO.
--	--	--	--	--	------	------------	---------------------

				MODIFICA DELL'ART. 4 DEL R. DECRETO 31 DICEMBRE 1923, N. 3228, RELATIVO ALLA COMPOSIZIONE DEL COMITATO TECNICO AMMINISTRATIVO DEL MAGISTRATO ALLE ACQUE PER LE PROVINCE VENETE 364 REGIO DECRETO	2400	04/10/1928	E DI MANTOVA
--	--	--	--	--	------	------------	--------------

				CLASSIFICA IN 2 CLASSE DI NUOVE LINEE 365 REGIO DECRETO	2479	04/10/1928	NAVIGABILI
--	--	--	--	---	------	------------	------------

				AMMISSIONE AI CONCORSI PER LA NOMINA A REGI ISPETTORI SCOLASTICI O A DIRETTORI DIDATTICI GOVERNATIVI O COMUNALI DEI MAESTRI ELEMENTARI PROVVISTI DI LAUREA IN LETTERE O FILOSOFIA O GIURISPRUDENZA O DI DIPLOMA RILASCIATO DAGLI ISTITUTI SUPERIORI DI MAGISTERO 366 REGIO DECRETO	2422	18/10/1928	FEMMINILE
--	--	--	--	--	------	------------	-----------

				NORME PER LA COMPILAZIONE DELLE GRADUATORIE NEI CONCORSI MAGISTRALI E PER LE NOMINE DEI 367 REGIO DECRETO	2661	15/11/1928	MAESTRI ELEMENTARI
--	--	--	--	---	------	------------	--------------------

				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 12 AGOSTO 1927, N. 1754, RECANTE PROVVEDIMENTI PER L'INCREMENTO 368 LEGGE	2690	18/11/1928	DELL'OLIVICOLTURA
--	--	--	--	---	------	------------	-------------------

				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 16 GIUGNO 1927, N. 963, CONCERNENTE LA PROROGA DEL TERMINE INDICATO			
--	--	--	--	---	--	--	--

				NEL PRIMO CAPOVERSO
				DELL'ART. 13 DEL R.
				DECRETO-LEGGE 9 LUGLIO
				1926, N. 1331, CHE
				ISTITUI' L'ASSOCIAZIONE
				NAZIONALE PER IL
				CONTROLLO DELLA
369	LEGGE	2840	18/11/1928	COMBUSTIONE

				CONVERSIONE IN LEGGE
				DEL R. DECRETO-LEGGE 23
				OTTOBRE 1927, N. 2047,
				CONCERNENTE
				SEMPLIFICAZIONI NEL
				RILASCIO DELLE
				DELEGAZIONI DA PARTE
				DEGLI ENTI MUTUATARI
				DELL'AMMINISTRAZIONE
				DELLA CASSA DEPOSITI E
				PRESTITI E DEGLI
370	LEGGE	2678	22/11/1928	ISTITUTI DI PREVIDENZA.

				CONVERSIONE IN LEGGE
				DEL R. DECRETO-LEGGE 22
				MARZO 1928, N. 740,
				CONCERNENTE
				INTERPRETAZIONE
				AUTENTICA DELL'ART. 10
				DEL R. DECRETO-LEGGE 13
				NOVEMBRE 1924, N. 1825,
				SUL CONTRATTO DI
371	LEGGE	2786	29/11/1928	IMPIEGO PRIVATO.

				MODIFICAZIONI AL R.
				DECRETO-LEGGE 22 MAGGIO
				1924, N. 868,
				RIGUARDANTE
				L'ISTITUZIONE DEL
				CONSIGLIO
				D'AMMINISTRAZIONE E
				DELLA CARICA DI
				DIRETTORE GENERALE PER
372	LEGGE	2796	02/12/1928	LE FERROVIE DELLO STATO

				COSTITUZIONE
				DELL'ISTITUTO
373	LEGGE	2744	06/12/1928	POLIGRAFICO DELLO STATO

				CONVERSIONE IN LEGGE
				DEL R. DECRETO-LEGGE 5
				APRILE 1928, N. 847,
				CONTENENTE DISPOSIZIONI
				PER LA UTILIZZAZIONE
374	LEGGE	2758	06/12/1928	DELLE LIGNITI ITALIANE

				CONVERSIONE IN LEGGE
				DEL R. DECRETO-LEGGE 26
				GIUGNO 1927, N. 1570,

			RELATIVO AL PASSAGGIO DELL'ISPettorATO GENERALE DELLE FERROVIE, TRAMVIE ED AUTOMOBILI DAL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI A QUELLO DELLE
375	LEGGE	3045	06/12/1928 COMUNICAZIONI

NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI
376 | DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

			ESTENSIONE DELLA PUBBLICITA' DEGLI ATTI CONSERVATI NEGLI ARCHIVI DI STATO
377	REGIO DECRETO	2982	06/12/1928

			CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 4 OTTOBRE 1928, N. 2307, CONCERNENTE L'ESERCIZIO DEL CREDITO NAVALE DA PARTE DEL CONSORZIO PER SOVVENZIONI SU VALORI INDUSTRIALI
378	LEGGE	3040	13/12/1928

			NORME CONCERNENTI L'ALLEVAMENTO E L'IMPIEGO DEI COLOMBI VIAGGIATORI
379	LEGGE	3086	13/12/1928

			CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICHE, DEL R. DECRETO-LEGGE 16 DICEMBRE 1926, N. 2265, CONCERNENTE L'ISTITUZIONE DELL'ENTE NAZIONALE SERICO
380	LEGGE	3107	13/12/1928

			DISPOSIZIONI SULL'AMMINISTRAZIONE FORESTALE, SULL'ORDINAMENTO DELLA MILIZIA NAZIONALE FORESTALE E SULL'AZIENDA DELLE FORESTE DEMANIALI DELLO STATO
381	LEGGE	3141	13/12/1928

			MODIFICHE ALLE NORME DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE A FAVORE DELL'ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE
382	LEGGE	3233	13/12/1928

			ISTITUZIONE DI UFFICI MOVIMENTO UFFICIALI
--	--	--	---

383	LEGG	3042	16/12/1928	DELLA MARINA MERCANTILE PRESSO LE CAPITANERIE DI PORTO

384	LEGG	3479	24/12/1928	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 21 GIUGNO 1928, N. 1710, CONCERNENTE MODIFICAZIONI ALLE NORME RELATIVE AI PASSAPORTI PER L'ESTERO

385	LEGG	3134	24/12/1928	PROVVEDIMENTI PER LA BONIFICA INTEGRALE.

386	LEGG	3487	24/12/1928	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 7 GIUGNO 1928, N. 1493, CHE DA' ESECUZIONE ALLA CONVENZIONE FRA L'ITALIA E LA SPAGNA SUL REGIME TRIBUTARIO DELLE SOCIETA', FIRMATA IN MADRID IL 28 NOVEMBRE 1927

387	REGIO DECRETO	3105	25/12/1928	CONCESSIONE DELL'USO DEL GUIDONE POSTALE ALLE NAVI, ADDETTE A LINEE NON SOVVENZIONATE, CHE TRASPORTINO EFFETTI POSTALI

388	LEGG	3234	31/12/1928	APPLICABILITA' AI MUTUI CONTRATTI DAI CONSORZI D'IRRIGAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEGLI ARTICOLI 16 DELLA LEGG 11 DICEMBRE 1910, N. 855, 43 DEL R. DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1923, N. 3256; ED UNICO DELLA LEGGE 28 GIUGNO 1928, N. 1608.

389	LEGG	94	03/01/1929	DISPOSIZIONI PER LA DIFESA DELLE PIANTE COLTIVATE E DEI PRODOTTI AGRARI DALLE CAUSE NEMICHE, E SUI RELATIVI SERVIZI

				COORDINAMENTO DI ISTITUTI E SCUOLE, GIA' ALLA DIPENDENZA DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE, CON ISTITUTI

390	LEGGE	8	07/01/1929	E SCUOLE DIPENDENTI DAL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

391	LEGGE	175	17/01/1929	DETERMINAZIONE DEL PESO MASSIMO DEGLI EFFETTI POSTALI DA TRASPORTARSI, PER OGNI VIAGGIO, SULLE LINEE AEREE SOVVENZIONATE DALLO STATO

392	REGIO DECRETO	358	11/02/1929	ABOLIZIONE DELLE GIURISDIZIONI SPECIALI PREVISTE DALLA LEGGE SULL'EMIGRAZIONE

393	NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9			

394	REGIO DECRETO	371	21/03/1929	NORME INTEGRATIVE ED ESECUTIVE DEL R. DECRETO-LEGGE 17 AGOSTO 1928, N. 1953, SULLO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEI SEGRETARI COMUNALI

395	NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9			

396	REGIO DECRETO	967	25/04/1929	APPROVAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULLE CASSE DI RISPARMIO E SUI MONTI DI PIETA' DI PRIMA CATEGORIA

397	REGIO DECRETO	763	06/05/1929	ABOLIZIONE DELLA DESTINAZIONE TRA PRIMARIA E SECONDARIA IMPORTANZA DELLE SEDE DEI REGI ISTITUTI MEDI D'ISTRUZIONE

398	REGIO DECRETO	836	13/05/1929	PARTECIPAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO AD IMPRESE AVENTI PER FINE L'ACQUISIZIONE E L'INCREMENTO DEI TRASPORTI PER FERROVIA E L'ESERCIZIO DEI SERVIZI COMPLEMENTARI ED ACCESSORI

				COORDINAMENTO DEI

399	REGIO DECRETO	1075	13/06/1929	SERVIZI RADIOELETTRICI DELLO STATO
-----	---------------	------	------------	---------------------------------------

				CONVERSIONE IN LEGGE DEI REGI DECRETI - LEGGE: 24 GENNAIO 1929, N. 166, CONCERNENTE L'ORDINAMENTO DELLE MAESTRANZE PORTUALI; 16 DICEMBRE 1928, N. 3106, CHE PROROGA IL TERMINE PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE NAVI NEL REGISTRO ITALIANO; R.D.L. 18 MARZO 1929, N. 369, CHE RECA NUOVE DISPOSIZIONI LIMITATRICI ALL'ISCRIZIONE NELLE MATRICOLE DELLA GENTE DI MARE, IN SOSTITUZIONE DI QUELLE CONTENUTE NEL R.D.L. 20 MARZO 1927, N. 402; R.D.L. 18 MARZO 1929, N. 380, CONCERNENTE LA OBBLIGATORIETA' DEGLI IMPIANTI RADIOGONIOMETRICI, DEGLI IMPIANTI RADIOTELEGRAFICI AD ONDA CORTA E DEGLI APPARECCHI RADIOTELEFONICI RICEVENTI SULLE NAVI
--	--	--	--	--

400	LEGGE	1095	17/06/1929	MERCANTILI
-----	-------	------	------------	------------

				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 8 APRILE 1929, N. 625, CONCERNENTE L'ISTITUZIONE DELLA GIORNATA DELLA CROCE
--	--	--	--	--

401	LEGGE	1120	24/06/1929	ROSSA
-----	-------	------	------------	-------

402	LEGGE	1366	29/06/1929	LEGGE ORGANICA SULLA PRODUZIONE ZOOTECNICA
-----	-------	------	------------	---

				CONCESSIONE DI ALLOGGIO GRATUITO OD INDENNITA' AI MAESTRI ELEMENTARI
--	--	--	--	--

403	LEGGE	1152	02/07/1929	DELLE ZONE DI CONFINE
-----	-------	------	------------	-----------------------

				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 14 MARZO 1929, N. 503, CONCERNENTE L'ORDINAMENTO DEL PROVVEDITORATO AL
--	--	--	--	---

404	LEGGE	1342	08/07/1929	PORTO DI VENEZIA
				STRALCIO DAL CATASTO
				TERRENI DEI LAGHI E
405	LEGGE	1260	11/07/1929	STAGNI DA PESCA
				NORME CIRCA I TRASPORTI
				AEREI SOVVENZIONATI E
				GLI AEROPORTI APERTI AL
406	REGIO DECRETO	1302	11/07/1929	TRAFFICO AEREO CIVILE
				TRASFORMAZIONE DEL
				MINISTERO DELL'ECONOMIA
				NAZIONALE IN MINISTERO
				DELL'AGRICOLTURA E
				DELLE FORESTE;
				ISTITUZIONE PRESSO IL
				MINISTERO
				DELL'AGRICOLTURA E
				DELLE FORESTE DEL
				SOTTOSEGRETARIATO DI
				STATO PER
				L'APPLICAZIONE DELLE
				LEGGI SULLA BONIFICA
				INTEGRALE; ISTITUZIONE
				PRESSO IL MINISTERO
				DELLE CORPORAZIONI DI
				UN SECONDO POSTO DI
				SOTTOSEGRETARIO DI
				STATO; MODIFICAZIONE
				DELLA DENOMINAZIONE DEL
				MINISTERO DELLA
				PUBBLICA ISTRUZIONE IN
				QUELLA DI MINISTERO
				DELL'EDUCAZIONE
				NAZIONALE, ED
				ISTITUZIONE PRESSO
				DETTO MINISTERO DI UN
				POSTO DI
				SOTTOSEGRETARIO DI
				STATO PER L'EDUCAZIONE
407	REGIO DECRETO	1661	12/09/1929	FISICA E GIOVANILE
				ESECUZIONE DELL'ACCORDO
				INTERNAZIONALE PER
				L'UNIFICAZIONE DELLA
				FORMULA DEI MEDICAMENTI
				EROICI, STIPULATO IN
				BRUXELLES FRA L'ITALIA
				ED ALTRI STATI IL 21
408	REGIO DECRETO	2350	14/11/1929	AGOSTO 1929.
				CONVERSIONE IN LEGGE
				DEL R. DECRETO-LEGGE 27
				MAGGIO 1929, N.1285,
				CONCERNENTE
				MODIFICAZIONI
				ALL'ORDINAMENTO

409	LEGGI	2238	21/12/1929	DELL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 3 OTTOBRE 1929, N. 1882, CONCERNENTE L'ESTENSIONE DELLE DISPOSIZIONI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE 27 MAGGIO 1929, N. 810, ALLE OPERE OCCORRENTI PER LA SISTEMAZIONE DELLA RAPPRESENTANZA DIPLOMATICA DEL REGNO D'ITALIA PRESSO LA
410	LEGGI	2328	30/12/1929	SANTA SEDE

				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 18 NOVEMBRE 1929, N. 2071, PORTANTE PROVVEDIMENTI PER LA BONIFICA INTEGRALE E PER I SERVIZI AGRARI E
411	LEGGI	279	31/03/1930	FORESTALI

				NORME PER ABBREVIARE I PROCEDIMENTI DI CONCESSIONE DI OPERE IDRAULICHE E DI
412	LEGGI	478	26/04/1930	SISTEMAZIONE MONTANA

				PUBBLICITA' A MEZZO DEI CONDIZIONAMENTI DEI
413	LEGGI	610	01/05/1930	GENERI DI MONOPOLIO

				NORME PER IL PASSAGGIO AL SERVIZIO DELLO STATO DI PRESIDII E PROFESSORI DI ISTITUTI PAREGGIATI CHE SI CONVERTONO I
414	REGIO DECRETO	740	15/05/1930	REGI

				CONCESSIONE DI ALLOGGIO GRATUITO O INDENNITA' AI MAESTRI ELEMENTARI DEI COMUNI DELLE PROVINCIE DI TRIESTE E
415	LEGGI	825	30/05/1930	GORIZIA

				INSEGNAMENTO RELIGIOSO NEGLI ISTITUTI MEDI D'ISTRUZIONE CLASSICA, SCIENTIFICA, MAGISTRALE, TECNICA ED
416	LEGGI	824	05/06/1930	ARTISTICA

				CONVERSIONE IN LEGGE, CON EMENDAMENTI, DEL R. DECRETO-LEGGE 13 GENNAIO 1930, N. 20, CONCERNENTE LA ISCRIZIONE DEI DENTISTI ABILITATI IN ELENCHI TRANSITORI AGGIUNTI
417	LEGGE	943	05/06/1930	AGLI ALBI DEI MEDICI

				CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO-LEGGE 25 NOVEMBRE 1929, N. 2226, CONCERNENTE PROVVEDIMENTI PER LE STAZIONI SPERIMENTALI
418	LEGGE	951	05/06/1930	AGRARIE

				REGIME TRIBUTARIO PER I CONTRATTI TRA LO STATO ED I PRIVATI PER LE FORNITURE ALLA PUBBLICA
419	LEGGE	940	03/07/1930	AMMINISTRAZIONE

				DISPOSIZIONI SUL FALLIMENTO, SUL CONCORDATO PREVENTIVO, E SUI PICCOLI
420	LEGGE	995	10/07/1930	FALLIMENTI

	NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200			
	CONVERTITO CON MODIFICAZIONI			
421	DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9			

				MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 23 GIUGNO 1854, N.1731, CONCERNENTE NORME PER LA PROMULGAZIONE DELLE
422	LEGGE	1696	15/12/1930	LEGGI

	NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200			
	CONVERTITO CON MODIFICAZIONI			
423	DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9			

				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 26 GIUGNO 1930, N.1090, CONCERNENTE DEROGA ALL'ART.5 DEL R. DECRETO-LEGGE 12 FEBBRAIO 1930, N.84, SULL'ORDINAMENTO DELLA
424	LEGGE	1809	22/12/1930	CROCE ROSSA ITALIANA

				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 6
--	--	--	--	---

				NOVEMBRE 1930, N.1503, CHE DETTA NORME PER I CENSIMENTI GENERALI DELLA POPOLAZIONE E CHE INDICE IL VII
425	LEGGE	1839	27/12/1930	CENSIMENTO GENERALE

				PROVVEDIMENTI PER LA COSTRUZIONE DI CANTINE SOCIALI E DI ALTRI STABILIMENTI COOPERATIVI DI
426	LEGGE	1737	29/12/1930	PRODUZIONE AGRICOLA

				PROVVEDIMENTI PER L'IMPIANTO DI CANTINE
427	LEGGE	22	06/01/1931	SOCIALI ED ENOPOLII

				CAMBIAMENTO NELLA FORMA DI PUBBLICAZIONE DEGLI EXEQUATUR CONCESSI AGLI AGENTI CONSOLARI STRANIERI AMMESSI A FUNZIONARE NEL REGNO, NELLE COLONIE E NEI
428	REGIO DECRETO	164	08/01/1931	POSSEDIMENTI.

				MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI FACENTI OBBLIGO DELL'IMPIANTO RADIOGONIOMETRICO E DELL'IMPIANTO TRASMITTENTE AD ONDE CORTE SULLE NAVI
429	LEGGE	17	08/01/1931	MERCANTILI

				AGGIUNTE E VARIANTI AL R. DECRETO-LEGGE 14 GIUGNO 1925, N. 884, SULLA COSTITUZIONE DELL'AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI, ED AL R. DECRETO 3 GENNAIO 1926, N. 88, SUL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE
430	REGIO DECRETO	120	19/01/1931	ADDETTIVI.

				NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
431				

				NORME PER LA COORDINAZIONE DELLA LEGGE SUGLI USI CIVICI CON QUELLE SULLA
432	LEGGE	377	16/03/1931	BONIFICA INTEGRALE

				CONVERSIONE IN LEGGE
				DEL R. DECRETO-LEGGE 8
				AGOSTO 1930, N. 1162,
				RECANTE AGEVOLAZIONI
				FISCALI PER LE CAMBIALI
				EMESSE A COPERTURA DI
				ESPORTAZIONI CON
433	LEGGE	361	09/04/1931	ACCETTAZIONI BANCARIE

				MODIFICAZIONI DEGLI
				ARTICOLI 239 E 244 DEL
				TESTO UNICO DELLE LEGGI
				SULL'ISTRUZIONE
				ELEMENTARE, POST -
				ELEMENTARE E SULLE SUE
				OPERE D'INTEGRAZIONE,
				PER QUANTO CONCERNE
				L'ORDINAMENTO
				SCOLASTICO DELLA CITTA'
434	LEGGE	422	09/04/1931	DI FIUME.

				APPROVAZIONE
				DELL'ACCORDO PER IL
				SIERO ANTIDIFTERICO,
				FIRMATO A PARIGI TRA
				L'ITALIA ED ALTRI STATI
435	REGIO DECRETO	864	25/05/1931	IL 1 AGOSTO 1930

				CONVERSIONE IN LEGGE
				DEL R. DECRETO-LEGGE 2
				MARZO 1931, N. 324,
				CONTENENTE NORME PER
				L'INQUADRAMENTO
				SINDACALE DELLE
436	LEGGE	997	04/06/1931	SOCIETA' COOPERATIVE

				CONVERSIONE IN LEGGE
				DEL R. DECRETO-LEGGE 18
				MAGGIO 1931, N. 545,
				CONCERNENTE
				MODIFICAZIONI DELL'ART.
				9 DEL REGOLAMENTO
				LEGISLATIVO APPROVATO
				CON R. DECRETO-LEGGE 16
				SETTEMBRE 1926, N.
				1606, CONVERTITO NELLA
				LEGGE 16 GIUGNO 1927,
				N. 1100 CIRCA LA
				COMPOSIZIONE DEL
				CONSIGLIO CONSULTIVO
				DELL'OPERA NAZIONALE
437	LEGGE	795	12/06/1931	PER I COMBATTENTI

				ESTENSIONE AI MAESTRI
				ELEMENTARI DELLE SCUOLE
				DEI COMUNI DI TARVISIO
				E DI MALBORGHETTO E DI
				QUELLE DELLE FRAZIONI

				DEL COMUNE DI TRIESTE
				DELLA CONCESSIONE DI
				ALLOGGIO GRATUITO OD
				INDENNITA' DI CUI ALLA
				LEGGE 2 LUGLIO 1929, N.
				1152 E AUTORIZZAZIONE A
				COORDINARE IN TESTO
				UNICO LE DISPOSIZIONI
				VIGENTI PER
				L'ISTRUZIONE
				ELEMENTARE, POST -
				ELEMENTARE E PER LE SUE
438	LEGGE	813	12/06/1931	OPERE D'INTEGRAZIONE

				CONVERSIONE IN LEGGE
				DEL R. DECRETO-LEGGE 26
				FEBBRAIO 1931, N.315,
				CHE MODIFICA LA TASSA
				PER IL RILASCIO DEL
				PASSAPORTO NEL REGNO E
439	LEGGE	929	12/06/1931	ALL'ESTERO

				CONVERSIONE IN LEGGE
				DEL R. DECRETO-LEGGE 14
				FEBBRAIO 1930, N. 52,
				RECANTE MODIFICAZIONI
				AL REGIME FISCALE DEGLI
				SPIRITI E PROVVEDIMENTI
				DIRETTI AD AGEVOLARE LO
				SMALTIMENTO DEI VINI
				NON ATTI A DIRETTO
				CONSUMO E LA
				DESTINAZIONE DI PARTE
				DELL'ALCOOL A
440	LEGGE	874	18/06/1931	CARBURANTE

				CONVERSIONE IN LEGGE
				DEL R. DECRETO-LEGGE 23
				OTTOBRE 1930, N. 1946,
				CHE RECA NORME PER LE
				NAVI NAZIONALI CHE
				NAVIGANO SUI FIUMI
				DELL'ESTREMO ORIENTE
				APERTI AL TRAFFICO
441	LEGGE	1108	29/07/1931	INTERNAZIONALE

				DELEGA AL CAPO DEL
				GOVERNO DI TUTTE LE
				ATTRIBUZIONI SPETTANTI
				AL MINISTRO PER
				L'INTERNO NEI RIGUARDI
442	REGIO DECRETO	1030	21/08/1931	DEL CONSIGLIO DI STATO

				TESTO UNICO PER LA
443	REGIO DECRETO	1175	14/09/1931	FINANZA LOCALE

				APPROVAZIONE DEL TESTO
				UNICO DELLE

				DISPOSIZIONI LEGISLATIVE RIGUARDANTI LA PROMULGAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI REGI
444	REGIO DECRETO	1256	24/09/1931	DECRETI

				MODIFICA AL COMMA TERZO DELL'ART. 30 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SUL BONIFICAMENTO DELL'AGRO
445	REGIO DECRETO	1660	26/11/1931	ROMANO

				NUOVE NORME PER LA RIVALSA DELLE SPESE DI SPEDALITA' E
446	LEGGE	1580	03/12/1931	MANICOMIALI

				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 18 GIUGNO 1931 N. 973, RECANTE PROVVEDIMENTI PER LA TUTELA DEI CASTAGNETI E PER IL CONTROLLO DELLE FABBRICHE PER LA PRODUZIONE DEL TANNINO
447	LEGGE	1667	17/12/1931	DAL LEGNO DI CASTAGNO.

				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 3 AGOSTO 1931, N. 1069, CONTENENTE DISPOSIZIONI SUGLI ISTITUTI MEDI
448	LEGGE	1771	28/12/1931	D'ISTRUZIONE

				MODIFICA ALLA COMPOSIZIONE DEL RUOLO D'ONORE DEGLI
449	REGIO DECRETO	305	07/03/1932	INSEGNANTI MEDI

				RIORDINAMENTO DEI SERVIZI DI SEGRETERIA
450	LEGGE	270	24/03/1932	DEL CONSIGLIO DI STATO

				MODIFICAZIONI E CHIARIMENTI ALLE DISPOSIZIONI CHE DISCIPLINANO IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO
451	LEGGE	273	24/03/1932	POLIGRAFICO DELLO STATO

				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 6 OTTOBRE 1930, N. 1379, CONCERNENTE IL RIORDINAMENTO DELLA

452	LEGGI	490	22/04/1932	SCUOLA SECONDARIA DI AVVIAMENTO AL LAVORO

				MODIFICAZIONE ALL'ART. 18 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SUL NUOVO CATASTO, RELATIVA ALLA TARIFFA DA APPLICARSI AI GIARDINI PUBBLICI - SGRAVIO TEMPORANEO DALL'IMPOSTA FONDIARIA ERARIALE A FAVORE DEI TERRENI COMPRESI NEL CONSORZIO "ONGARO SUPERIORE ED UNITI" DELLA PROVINCIA DI
453	LEGGI	476	02/05/1932	VENEZIA

				APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE DI GENOVA DEL 1920 CHE FISSA L'ETA' MINIMA DI AMMISSIONE DEI FANCIULLI AL LAVORO
454	REGIO DECRETO	640	09/05/1932	MARITTIMO

				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 21 FEBBRAIO 1932, N.154, CONCERNENTE LA PUBBLICITA' DEI PREZZI DEGLI ALBERGHI, DELLE PENSIONI E DELLE
455	LEGGI	557	16/05/1932	LOCANDE

				APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER L'UNIFICAZIONE DI ALCUNE REGOLE RELATIVE AL TRASPORTO AEREO INTERNAZIONALE, STIPULATA A VARSAVIA IL
456	LEGGI	841	19/05/1932	12 OTTOBRE 1929

				MODIFICAZIONE ALL'ORDINAMENTO DEL CONSIGLIO NAZIONALE
457	LEGGI	598	26/05/1932	DELLE RICERCHE

				PROVVEDIMENTI A FAVORE DEI DANEGGIATI DAI TERREMOTI, CHE HANNO USUFRUITO DELLE RIPARAZIONI GRATUITE A CARICO DELLO STATO,
458	LEGGI	638	26/05/1932	SENZA AVERNE DIRITTO

				ASSUNZIONE A CARICO

				DELLO STATO DELLE VERIFICHE RELATIVE ALLE DOMANDE DI TRASFORMAZIONE DI BOSCHI IN ALTRE QUALITA' DI COLTURE E DI TERRENI SALDI IN TERRENI SOGGETTI A PERIODICHE LAVORAZIONI QUANDO SI TRATTI DI PROPRIETARI CHE DIMOSTRINO DI NON POSSEDERE PIU' DI UN
459	LEGGE	668	30/05/1932	ETTARO DI TERRENO

				PROVVIDENZE DIRETTE AD AGEVOLARE LA COSTRUZIONE E L'ATTREZZAMENTO DI SYLOS E DI MAGAZZINI DA
460	LEGGE	720	30/05/1932	CEREALI

				APPROVAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE RIGUARDANTI
461	REGIO DECRETO	1365	28/07/1932	LA LEVA MARITTIMA.

				INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DEGLI ARCHIVI DI STATO DELLE PROVINCE NAPOLETANE E
462	REGIO DECRETO	1391	22/09/1932	SICILIANE

				MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DEL PERSONALE DI PUBBLICA
463	REGIO DECRETO	1595	17/11/1932	SICUREZZA

				APPROVAZIONE DELL'ELENCO DELLE BIBLIOTECHE PUBBLICHE ALLE QUALI HA DESTINATO, PER CIASCUNA PROVINCIA, IL TERZO ESEMPLARE D'OBBLIGO DI OGNI STAMPATO E
464	REGIO DECRETO	1550	24/11/1932	PUBBLICAZIONE

				CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO-LEGGE 13 NOVEMBRE 1931, N. 1398, CONCERNENTE LA COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO MOBILIARE
465	LEGGE	1581	15/12/1932	ITALIANO

				CONVERSIONE IN LEGGE
				DEL R. DECRETO-LEGGE 9
				MAGGIO 1932, N.813, CHE
				DETTA DISPOSIZIONI
				SULLA CIRCOLAZIONE DEI
				MOTOSCAFI E DELLE
466	LEGGE	1884	20/12/1932	IMBARCAZIONI A MOTORE

				CONVERSIONE IN LEGGE
				DEL R. DECRETO-LEGGE 25
				AGOSTO 1932, N. 1260,
				CONCERNENTE LA
				DISCIPLINA DELLA
				CONSERVAZIONE DEGLI
				ESTRATTI O CONCENTRATI
				E DEI SUCCHI DI
467	LEGGE	2057	20/12/1932	POMODORO

				CONVERSIONE IN LEGGE
				DEL R. DECRETO - LEGGE
				2 SETTEMBRE 1932, N
				1225, RECANTE
				PROVVEDIMENTI PER LA
				DIFESA ECONOMICA DELLA
468	LEGGE	1701	22/12/1932	VITICOLTURA

				CONVERSIONE IN LEGGE,
				CON MODIFICAZIONE, DEL
				R. DECRETO - LEGGE 24
				MAGGIO 1932, N. 721,
				RIGUARDANTE LA
				CEDIBILITA' PER GIRATA
				E SENZA SPESE DELLE
				DELEGAZIONI RILASCIATE
				DALLE PROVINCE E DAI
				COMUNI ALLE CASSE DI
				RISPARMIO ED AI MONTI
				DI PIETA' DI PRIMA
				CATEGORIA A GARANZIA DI
469	LEGGE	1710	22/12/1932	PRESTITI

				CONVERSIONE IN LEGGE
				DEL R. DECRETO-LEGGE 22
				OTTOBRE 1932, N.1378,
				CHE RECA NORME PER LA
				DETERMINAZIONE DEL
				TASSO DI INTERESSE DA
				ADOTTARE PER IL CALCOLO
				DELLE ANNUALITA' PER
				OPERE A PAGAMENTO
470	LEGGE	1823	22/12/1932	DIFFERITO

				MODIFICAZIONE DELL'ART.
				19 DELLA LEGGE 1 GIUGNO
				1931, N. 987, RECANTE
				DISPOSIZIONI PER LA
				DIFESA DELLE PIANTE
				COLTIVATE E DEI

471	LEGGES	1933	22/12/1932	PRODOTTI AGRARI DALLE CAUSE NEMICHE E SUI RELATIVI SERVIZI

472	LEGGES	1946	22/12/1932	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGES 25 AGOSTO 1932, N. 1130, CHE HA DATO ESECUZIONE ALLE CONVENZIONI STIPULATE A GINEVRA IL 7 GIUGNO 1930 FRA L'ITALIA ED ALTRI STATI PER L'UNIFICAZIONE DEL DIRITTO CAMBIARIO.

473	LEGGES	118	05/01/1933	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGES 30 GIUGNO 1932, N. 815, CONCERNENTE MODIFICAZIONI DI ALCUNE DISPOSIZIONI INERENTI ALLE BORSE VALORI ED AGLI AGENTI DI CAMBIO

474	LEGGES	260	16/03/1933	ABOLIZIONE DEL TERMINE PER LA REVISIONE DEI DECRETI DI RICONOSCIMENTO DEL POSSESSO DEI DIRITTI ESCLUSIVI DI PESCA

475	LEGGES	353	03/04/1933	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGES 2 FEBBRAIO 1933, N.23, CHE STABILISCE NUOVE MISURE PER OSTACOLARE LO SPACCIO DI ALCOOL DI CONTRABBANDO

476	LEGGES	442	03/04/1933	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGES 10 NOVEMBRE 1932, N.1467, CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELLA FACOLTA' DI REVISIONE DEI SAGGI D'INTERESSE ATTIVI E PASSIVI DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DI QUELLI DEL RISPARMIO POSTALE A LIBRETTO.

477	LEGGES	522	10/04/1933	APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI IN MATERIA DI NAVIGAZIONE INTERNA, STIPULATI IN GINEVRA, IL 9 DICEMBRE 1930, FRA L'ITALIA ED ALTRI STATI

				MODIFICAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE SUI MERCATI
478	LEGGE	397	13/04/1933	ALL'INGROSSO DEL PESCE

				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 22 DICEMBRE 1932, N.1853, CHE RECA NUOVE NORME SULLA RADIOTELEGRAFIA A BORDO DELLE NAVI MERCANTILI, IN APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE DI LONDRA 1929 SULLA SICUREZZA DELLA VITA UMANA IN
479	LEGGE	434	13/04/1933	MARE.

				ISTITUZIONE DI UNA CATEGORIA DI PERSONALE CON LE FUNZIONI DI DIRETTORE DI AEROPORTO
480	LEGGE	467	20/04/1933	CIVILE

				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 20 DICEMBRE 1932, N. 1607, CONCERNENTE DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DELLE NEGOZIAZIONI DI TITOLO
481	LEGGE	504	20/04/1933	E VALUTE

				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 23 GENNAIO 1933, N. 5, CONCERNENTE LA COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO PER LA RICOSTRUZIONE
482	LEGGE	512	03/05/1933	INDUSTRIALE

				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 14 OTTOBRE 1932, N. 1496, RECANTE MODIFICAZIONI ALLA VIGENTE LEGISLAZIONE IN MATERIA DI FERROVIE E DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO CONCESSI ALL'INDUSTRIA PRIVATA PER FRONTEGGIARE L'ATTUALE SITUAZIONE DEL
483	LEGGE	624	08/05/1933	TRAFFICO.

				CONVERSIONE IN LEGGE
--	--	--	--	----------------------

484	LEGGI	665	05/06/1933	DEL R. DECRETO-LEGGI 26 GENNAIO 1933, N. 11 RECANTE NUOVI PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI TERREMOTI
485	LEGGI	773	08/06/1933	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGI 26 GENNAIO 1933, N. 241, RELATIVO AI DOCUMENTI CONTABILI DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI
486	LEGGI	826	08/06/1933	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGI 16 MARZO 1933, N. 344, CONTENENTE DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'INGRESSO AI MONUMENTI, AI MUSEI, ALLE GALLERIE E AGLI SCAVI DI ANTICHITA' DELLO STATO
487	LEGGI	1119	08/06/1933	TRASFERIMENTO DEL DIRITTO DI PROPRIETA' DEI CAMPI DI FORTUNA DALLE PROVINCE ALLO STATO
488	LEGGI	778	15/06/1933	VARIANTI AL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEL CORPO REALE EQUIPAGGI MARITTIMI E SULLO STATO GIURIDICO DEI SOTTUFFICIALI DELLA REGIA MARINA, APPROVATO CON R. DECRETO 18 GIUGNO 1931, N. 914
489	LEGGI	818	15/06/1933	NORME PER LA DISCIPLINA DELLA PROFESSIONE DI MAESTRO DI CANTO
490	LEGGI	947	06/07/1933	CONFERIMENTO AL GOVERNO DEL RE DI SPECIALI POTERI PER LA EMANAZIONE DEL NUOVO TESTO UNICO DELLE LEGGI SANITARIE
491	REGIO DECRETO	1601	16/11/1933	MODIFICAZIONI ALL'ELENCO DELLE BIBLIOTECHE PUBBLICHE DESTINATARIE DELLA TERZA COPIA DEGLI STAMPATI E PUBBLICAZIONI.

				CONVERSIONE IN LEGGE
				DEL R. DECRETO-LEGGE 31
				AGOSTO 1933, N. 1272,
				CONCERNENTE LA
				ISTITUZIONE DI UFFICI
492	LEGGE	1832	21/12/1933	POSTALI DI BORDO

				CONVERSIONE IN LEGGE
				DEL R.D.L. 7 SETTEMBRE
				1933, N. 1295,
				CONTENENTE
				MODIFICAZIONI ALLE
				DISPOSIZIONI IN MATERIA
				DI DECADENZA DELLA
				PENSIONE IN CASO DI
				PERDITA DELLA
493	LEGGE	1941	28/12/1933	CITTADINANZA ITALIANA

				CONVERSIONE IN LEGGE
				DEL R. DECRETO-LEGGE 22
				DICEMBRE 1932, N. 1964,
				CONCERNENTE IL
				PASSAGGIO ALLO STATO
				DELLE SCUOLE E DEI
				CORSI SECONDARI DI
				AVVIAMENTO
				PROFESSIONALE
				DIPENDENTI DAI COMUNI
494	LEGGE	45	04/01/1934	AUTONOMI.

				CONVERSIONE IN LEGGE
				DEL R. DECRETO LEGGE 11
				DICEMBRE 1933, N. 1646,
				CONCERNENTE LA
				RAPPRESENTANZA LEGALE
				DELLA CASSA DEPOSITI E
				PRESTITI IN CASO DI
				MANCANZA O IMPEDIMENTO
495	LEGGE	83	18/01/1934	DEL DIRETTORE GENERALE.

				PERIODICITA' DEI
				CENSIMENTI AGRICOLI,
				INDUSTRIALI E
496	LEGGE	120	18/01/1934	COMMERCIALI

				CONVERSIONE IN LEGGE
				DEL R. DECRETO-LEGGE 19
				OTTOBRE 1933, N. 1430,
				RECANTE PROVVEDIMENTI
				PER AGEVOLARE LE
				RIDUZIONI DI INTERESSE
497	LEGGE	170	18/01/1934	DEI MUTUI FONDIARI

				CONVERSIONE IN LEGGE
				DEL R. DECRETO-LEGGE 6
				LUGLIO 1933, N. 1045,
				RELATIVO ALLA

498	LEGG	211	18/01/1934	DISCIPLINA DEL TRASPORTO DEI GIORNALI QUOTIDIANI PER VIA AEREA

499	LEGG	316	18/01/1934	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 30 NOVEMBRE 1933, N.1639, RIGUARDANTE LA ESENZIONE DALLA IMPOSTA E DALLE SOVRIMPOSTE SUI FABBRICATI DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BENZINA

500	LEGG	121	22/01/1934	MODIFICAZIONI ALLE NORME IN MATERIA DI DIRITTO A PENSIONE PRIVILEGIATA ORDINARIA A FAVORE DEI CONGIUNTI DI MILITARI MORTI PER CAUSA DI SERVIZIO.

501	NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9			

502	LEGG	225	25/01/1934	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 30 NOVEMBRE 1933, N.1752, RECANTE IL DIVIETO DI PRODUZIONE E DI VENDITA DI ALCUNI TIPI DI FORMAGGIO

503	LEGG	233	25/01/1934	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 11 DICEMBRE 1933, N.1718, CHE MODIFICA LE DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ORDINAMENTO ED ALLA GESTIONE DEI PARCHI NAZIONALI DEL GRAN PARADISO E D'ABRUZZO

504	LEGG	234	29/01/1934	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 4 DICEMBRE 1933, N.1734, CHE HA MODIFICATO IL 2 COMMA DELL'ART. 4 DEL R. DECRETO-LEGGE 21 GIUGNO 1928, N.1710, CONCERNENTE LA TASSA SUI PASSAPORTI RILASCIATI A CITTADINI ITALIANI CHE RIMPATRIANO.

				CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO-LEGGE 26 OTTOBRE 1933, N. 1443, PER LA ESTENSIONE DEL MARCHIO NAZIONALE ISTITUITO CON LEGGE 23 505 LEGGE 332 29/01/1934 GIUGNO 1927, N.1272
--	--	--	--	---

				CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO-LEGGE 11 DICEMBRE 1933, N. 1699, CONTENENTE NUOVE DISPOSIZIONI PER L'INDUSTRIA ZOLFIFERA 506 LEGGE 307 05/02/1934 NAZIONALE
--	--	--	--	---

				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 15 GIUGNO 1933, N. 859, CONCERNENTE PROVVEDIMENTI RELATIVI ALL'ISTITUTO PER LA 507 LEGGE 391 05/02/1934 RICOSTRUZIONE
--	--	--	--	---

				STATO GIURIDICO DELLA 508 LEGGE 331 08/02/1934 GENTE DELL'ARIA
--	--	--	--	--

				NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI 509 DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
--	--	--	--	---

				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 3 FEBBRAIO 1934, N. 60, CONCERNENTE L'EMISSIONE DI UN PRESTITO REDIMIBILE PER SOSTITUIRE LE RENDITE DEL DEBITO CONSOLIDATO 5 PER CENTO E DEL 510 LEGGE 995 07/06/1934 LITTORIO 5 PER CENTO.
--	--	--	--	---

				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 12 FEBBRAIO 1934, N. 189, RECANTE NUOVI PROVVEDIMENTI PER AGEVOLARE LA TRASFORMAZIONE DEI 511 LEGGE 1036 07/06/1934 MUTUI FONDIARI
--	--	--	--	--

				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 4 DICEMBRE 1933, N. 1860, CON IL QUALE VENGONO AUMENTATI I LIMITI
--	--	--	--	---

			MASSIMI DI VELOCITA' DI
			CORSA PER LE FERROVIE
			CONCESSE E PER LE
			TRAMVIE, PREVISTI
			DALL'ART. 118 DEL TESTO
			UNICO 9 MAGGIO 1912, N.
512	LEGGE	1062	07/06/1934 1447.

			CONVERSIONE IN LEGGE
			DEL R. DECRETO-LEGGE 2
			NOVEMBRE 1933, N. 2418,
			RECANTE ESTENSIONE AI
			SALARIATI DEGLI ENTI
			LOCALI DELL'OBBLIGO
			DELLA ISCRIZIONE
			ALL'I.N.I.E.L. E
			MODIFICAZIONI
			ALL'ORDINAMENTO
513	LEGGE	1088	07/06/1934 DELL'ISTITUTO STESSO.

			CONVERSIONE IN LEGGE
			DEL R. DECRETO-LEGGE 8
			MARZO 1934, N. 736
			RECANTE DISPOSIZIONI DI
			COORDINAMENTO E DI
			INTEGRAZIONE DELLE
			NORME PER IL SERVIZIO
514	LEGGE	1090	14/06/1934 DEL CHININO DI STATO

			CONVERSIONE IN LEGGE
			DEL R. DECRETO-LEGGE 19
			OTTOBRE 1933, N.1956,
			CONCERNENTE LA
			DISCIPLINA DELLA
			PRODUZIONE E DEL
515	LEGGE	1158	14/06/1934 COMMERCIO SERICO

			CONVERSIONE IN LEGGE
			DEL R. DECRETO-LEGGE 3
			MARZO 1934, N. 291, CON
			IL QUALE E' STATA
			CONFERITA LA
			PERSONALITA' GIURIDICA
			ALL'ISTITUTO COTONIERO
			ITALIANO E SONO STATI
			DETERMINATI I SUOI
			COMPITI, GLI ORGANI ED
			I MEZZI OCCORRENTI PER
516	LEGGE	1253	05/07/1934 IL SUO FUNZIONAMENTO.

			CONVERSIONE IN LEGGE
			DEL R. DECRETO-LEGGE 29
			GENNAIO 1934, N.454,
			CONTENENTE NORME PER IL
			DISCIPLINAMENTO DELLE

517	LEGG	1607	05/07/1934	MOSTRE, FIERE ED
				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGG 5LUGLIO 1934, N. 1929, CONTENENTE NORME PER LA DETERMINAZIONE DEL TASSO DI CAPITALIZZAZIONE DA ADOTTARE NEL CALCOLO DELLE SOVVENZIONI PER LE FERROVIE CONCESSE
518	LEGG	2167	20/12/1934	ALL'INDUSTRIA PRIVATA.
				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGG 30 NOVEMBRE 1933, N. 2435, CHE DISCIPLINA I RAPPORTI TRA I TITOLARI DELLE CONCESSIONI SPECIALI ED I
519	LEGG	2298	20/12/1934	COLTIVATORI DI TABACCO
				CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R DECRETO-LEGG 8 MARZO 1934, N. 679, CONCERNENTE IL RIORDINAMENTO DEL SEGRETARIATO NAZIONALE
520	LEGG	353	25/03/1935	PER LA MONTAGNA
				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGG 30 GIUGNO 1934, N. 1431, CONCERNENTE LE AUTORIZZAZIONI DI SPESA PER LA BONIFICA INTEGRALE E MAGGIORI ASSEGNAZIONI PER L'AGRO
521	LEGG	898	01/04/1935	PONTINO
				ATTRIBUZIONE AL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI DEI SERVIZI DIPENDENTI DAI TERREMOTI DEL 28 DICEMBRE 1908 E
522	LEGG	454	04/04/1935	SUCCESSIVI FINO AL 1920
				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGG 17 GENNAIO 1935, N.105, RELATIVO A VARIAZIONI A DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL SERVIZIO PER L'ESCAVAZIONE DEI PORTI MARITTIMI DEL

523	LEGG	563	04/04/1935	REGNO
				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 20 LUGLIO 1934, N. 1362, CONCERNENTE ALCUNE AGEVOLAZIONI A FAVORE DELL'AVIAZIONE DA
524	LEGG	806	04/04/1935	TURISMO
				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 1 DICEMBRE 1934, N. 2040, CHE DA' FACOLTA' AL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI DI EMANARE LE NORME DA OSSERVARSI SULLE TRAMVIE A TRAZIONE MECCANICA E SULLE FERROVIE ECONOMICHE IN MATERIA DI POLIZIA, SICUREZZA E REGOLARITA'
525	LEGG	881	04/04/1935	DELL'ESERCIZIO
				NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 5 LUGLIO 1934, N. 1175, RELATIVO ALLE FACILITAZIONI, A TITOLO DI RECIPROCITA' , CONCERNENTI I PASSAPORTI TURISTICI DI DURATA LIMITATA E I
527	LEGG	770	08/04/1935	BUONI ALBERGHIERI
				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 5 LUGLIO 1934, N. 1128, CONCERNENTE IL REGIME FISCALE DEGLI ZOLFI
528	LEGG	688	08/04/1935	GREGGI
				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 10 DICEMBRE 1934, N. 2126, RIGUARDANTE LA CONCESSIONE DI UN PREMIO A FAVORE DEGLI ACQUIRENTI DI
529	LEGG	810	08/04/1935	AEROMOBILI DA TURISMO
				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 5

				LUGLIO 1934, N. 1137,
				CONCERNENTE LA
				RESTITUZIONE DEI
				DIRITTI DI CONFINE E
				DEL DIRITTO DI
				MONOPOLIO SUI PRODOTTI
				CHINACEI CHE SI
530	LEGGE	818	08/04/1935	ESPORTANO

				NORME RELATIVE ALLE
				BIBLIOTECHE PUBBLICHE
				GOVERNATIVE E ALLE
				REGIE SOPRINTENDENZE
531	REGIO DECRETO	575	11/04/1935	BIBLIOGRAFICHE.

				CONVERSIONE IN LEGGE
				DEL R. DECRETO-LEGGE 21
				GENNAIO 1935, N. 58,
				RELATIVO ALLA
				CLASSIFICAZIONE DEI
				REGI ISTITUTI E DELLE
532	LEGGE	617	11/04/1935	REGIE SCUOLE D'ARTE

				CONVERSIONE IN LEGGE
				DEL R. DECRETO-LEGGE 28
				SETTEMBRE 1934, N.
				1763, CHE HA DATO
				ESECUZIONE NEL REGNO
				ALLA CONVENZIONE
				INTERNAZIONALE PER
				L'UNIFICAZIONE DEI
				METODI DI PRELEVAMENTO
				DEI CAMPIONI E
				D'ANALISI DEI FORMAGGI,
				CON PROTOCOLLO DI
				FIRMA, STIPULATA IN
533	LEGGE	995	11/04/1935	ROMA IL 26 APRILE 1934

				APPROVAZIONE DELLA
				CONVENZIONE SANITARIA
				INTERNAZIONALE PER LA
				NAVIGAZIONE AEREA,
				FIRMATA ALL'AJA IL 12
534	LEGGE	1269	11/04/1935	APRILE 1933

				CONVERSIONE IN LEGGE
				DEL R. DECRETO-LEGGE 5
				LUGLIO 1934, N. 1178,
				CONCERNENTE IL
				CONSOLIDAMENTO DEL
				CONTRIBUTO STATALE PER
535	LEGGE	931	18/04/1935	LE CONGRUE

				CONVERSIONE IN LEGGE,
				CON MODIFICAZIONE, DEL
				R. DECRETO-LEGGE 14
				GENNAIO 1935, N. 40,
				CONCERNENTE LA

				CORRESPONSIONE DEL
				CONTRIBUTO STATALE
				SUGLI INTERESSI DEI
				MUTUI PER IL
				BONIFICAMENTO DELL'AGRO
536	LEGGE	915	06/05/1935	ROMANO.

				CONVERSIONE IN LEGGE
				DEL REGIO DECRETO-LEGGE
				28 FEBBRAIO 1935, N.
				248, CONTENENTE NORME
				IN MATERIA DI
				LIQUIDAZIONE DI
				CONTRIBUTI CONSORZIALI
				PER OPERE IDRAULICHE DI
				2 E 3 CATEGORIA E DI
				GESTIONI DI PERTINENZE
537	LEGGE	1125	03/06/1935	IDRAULICHE.

				ISTITUZIONE DI CORSI DI
				PREPARAZIONE PER IL
				PERSONALE ADDETTO ALLE
538	REGIO DECRETO	1240	03/06/1935	BIBLIOTECHE POPOLARI

				CONVERSIONE IN LEGGE
				DEL R. DECRETO-LEGGE 1
				APRILE 1935, N. 327,
				CONCERNENTE LA
				ISTITUZIONE DI UN
				ISPETTORATO DEL TEATRO
				ALLA DIPENDENZA DEL
				SOTTOSEGRETARIATO DI
				STATO PER LA STAMPA E
539	LEGGE	1142	06/06/1935	LA PROPAGANDA.

				CONVERSIONE IN LEGGE
				DEL R. DECRETO-LEGGE 9
				MAGGIO 1935, N. 606,
				CONCERNENTE
				AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE
				IN MATERIA DI TASSE DI
540	LEGGE	1084	13/06/1935	REGISTRO

				AUMENTO DI FONDI PER
				CONTRIBUTI RELATIVI
				ALLA COSTRUZIONE DI
541	LEGGE	1213	13/06/1935	SYLOS DA CEREALI

				ISTITUZIONE DEGLI
				ISPETTORATI PROVINCIALI
542	LEGGE	1220	13/06/1935	DELL'AGRICOLTURA

				CONVERSIONE IN LEGGE
				DEL R. DECRETO-LEGGE 24
				APRILE 1935, N. 565,
				RELATIVO AI LIMITI DI
				ETA' PEL COLLOCAMENTO A
				RIPOSO DEL PERSONALE

				DIRETTIVO ED INSEGNANTE DEGLI ISTITUTI
543	LEGGE	1346	13/06/1935	D'ISTRUZIONE

				MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DELL'ISTITUTO NAZIONALE FASCISTA ASSISTENZA
544	LEGGE	1250	20/06/1935	DIPENDENTI ENTI LOCALI

				COSTITUZIONE DELL'ENTE AUTONOMO DEL MONTE DI PORTOFINO, AVENTE SEDE
545	LEGGE	1251	20/06/1935	IN GENOVA

				NORME PER IL CONSEGUIMENTO DEI GRADI DI MACCHINISTA NAVALE, MACCHINISTA PER MOTONAVI, MOTORISTA NAVALE ED ELETTRICISTA DELLE AUTORIZZAZIONI A CONDURRE MOTORI DI
546	LEGGE	1320	20/06/1935	LIMITATA POTENZA

				DENOMINAZIONI DELLE PUBBLICHE SCUOLE ELEMENTARI E LIMITE DI ETA' PER L'AMMISSIONE
547	REGIO DECRETO	1196	20/06/1935	AI CONCORSI MAGISTRALI

				PASSAGGIO DEI SERVIZI DI STATISTICA DEL COMMERCIO E DELLA NAVIGAZIONE DALL'UFFICIO CENTRALE DI STATISTICA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLE DOGANE ALL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA DEL
548	REGIO DECRETO	1525	11/07/1935	REGNO.

				COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO TECNICO DI
549	REGIO DECRETO	1677	16/07/1935	AERONAUTICA

				NUOVE NORME PER LA ISCRIZIONE IN VIA TRANSITORIA NELL'ALBO
550	REGIO DECRETO	2428	12/12/1935	DEI PERITI AGRARI

				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO - LEGGE 20 MAGGIO 1935, N. 847, CHE AUTORIZZA A RITIRARE DALLA

551	LEGG	2393	23/12/1935	CIRCOLAZIONE LE ATTUALI MONETE DI ARGENTO E AD EMETTERE BIGLIETTI DI STATO

552	LEGG	82	02/01/1936	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGG 26 SETTEMBRE 1935, N. 1946, RELATIVO AL RIORDINAMENTO DEI CONSORZI PROVINCIALI PER L'ISTRUZIONE TECNICA

553	LEGG	116	06/01/1936	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGG 20 MAGGIO 1935, N. 1310, RELATIVO ALLA DISCIPLINA DELLA PRODUZIONE E DEL COMMERCIO DEI TUBI DI VETRO NEUTRO PER LA FABBRICAZIONE DI FIALE, DELLE FIALE DI VETRO NEUTRO PER INIEZIONI, NONCHI DELLE AMPOLLE E DEI RECIPIENTI DI VETRO NEUTRO

554	LEGG	118	09/01/1936	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGG 20 SETTEMBRE 1935, N. 1684, CONCERNENTE L'EMISSIONE DI UN PRESTITO NAZIONALE DENOMINATO RENDITA 5 PER CENTO

555	LEGG	140	09/01/1936	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGG 20 GIUGNO 1935, N. 1357, CHE STABILISCE IL TRATTAMENTO DA USARE ALLE SOCIETA' DI NAVIGAZIONE ESERCENTI SERVIZI MARITTIMI SOVVENZIONATI A SEGUITO DEL NOLEGGIO O DELLA REQUISIZIONE DELLE LORO NAVI DA PARTE DELLO STATO

				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGG 4 OTTOBRE 1935, N.1988, RELATIVO ALLA CORRESPONSIONE DI ASSEGNI DI MALATTIA AL

				PERSONALE DELLE
				FERROVIE DELLO STATO A
				MEZZO DELL'OPERA DI
				PREVIDENZA PER IL
556	LEGGE	202	09/01/1936	PERSONALE STESSO.

				CONVERSIONE IN LEGGE
				DEL R. DECRETO-LEGGE 4
				OTTOBRE 1935, N. 1883,
				CONCERNENTE MODIFICHE
				ED INTEGRAZIONI AD
				ALCUNE DISPOSIZIONI DI
				CARATTERE TRIBUTARIO
				RIFERENTISI AD
				OPERAZIONI DI CREDITO
				IN FAVORE
557	LEGGE	255	09/01/1936	DELL'AGRICOLTURA.

				CONVERSIONE IN LEGGE
				DEL R. DECRETO-LEGGE 28
				LUGLIO 1935, N.1406,
				CONCERNENTE LA
				ISTITUZIONE DI UN ENTE
				DI DIRITTO PUBBLICO
				DENOMINATO AZIENDA
				CARBONI ITALIANI
				(A.CA.I.) CON SEDE IN
558	LEGGE	190	13/01/1936	ROMA.

				APPROVAZIONE DEL TESTO
				UNICO DELLE
				DISPOSIZIONI
				LEGISLATIVE RIGUARDANTI
				LA COSTITUZIONE DI UN
				CONSORZIO AUTONOMO PER
				L'ESECUZIONE DELLE
				OPERE E PER L'ESERCIZIO
559	REGIO DECRETO	801	16/01/1936	DEL PORTO DI GENOVA

				CONVERSIONE IN LEGGE
				DEL R. DECRETO-LEGGE 20
				GIUGNO 1935, N. 1425,
				CONCERNENTE IL NUOVO
				ORDINAMENTO DEGLI
				ORGANI PROVINCIALI PER
560	LEGGE	413	03/02/1936	IL TURISMO.

				CONVERSIONE IN LEGGE
				DEL R. DECRETO-LEGGE 26
				LUGLIO 1935, N. 1573,
				CONCERNENTE LA
				DISCIPLINA DELLA
				FABBRICAZIONE E DELLA
				VENDITA DEI QUADERNI
561	LEGGE	688	03/02/1936	SCOLASTICI

				NORME PER L'ESERCIZIO
				DELLE TONNARE,

562	REGIO DECRETO	1029	27/02/1936	TONNARELLE E MUGGINARE
				CONVERSIONE IN LEGGE
				DEL R. DECRETO-LEGGE 26
				SETTEMBRE 1935, N.
				1845, RELATIVO
				ALL'AGGIORNAMENTO DELLA
				LEGISLAZIONE
				SULL'ISTRUZIONE MEDIA
				CLASSICA, SCIENTIFICA,
563	LEGGE	489	16/03/1936	MAGISTRALE ED ARTISTICA
				CONVERSIONE IN LEGGE
				DEL R. DECRETO-LEGGE 2
				DICEMBRE 1935, N. 2081,
				PER L'AGGIORNAMENTO
				DELLA LEGISLAZIONE
				RELATIVA ALLA
				ISTRUZIONE ARTISTICA E
				ALLA TUTELA DEL
				PATRIMONIO ARTISTICO ED
564	LEGGE	498	16/03/1936	ARCHEOLOGICO.
				CONVERSIONE IN LEGGE,
				CON MODIFICAZIONE, DEL
				R. DECRETO-LEGGE 24
				OTTOBRE 1935, N. 2049,
				CONTENENTE NORME PER
				REGOLARE LA PUBBLICITA'
				DEI PREZZI DEGLI
565	LEGGE	526	26/03/1936	ALBERGHI
				CONVERSIONE IN LEGGE
				DEL R. DECRETO-LEGGE 14
				NOVEMBRE 1935, N. 1935,
				CONCERNENTE LA
				DISCIPLINA DEL
566	LEGGE	689	26/03/1936	COMMERCIO DELL'ORO
				CONVERSIONE IN LEGGE
				DEL R. DECRETO-LEGGE 6
				FEBBRAIO 1936, N. 337,
				CONTENENTE NORME PER LA
				RISOLUZIONE DEL
				RAPPORTO DI LAVORO
				MARITTIMO A TEMPO
567	LEGGE	798	16/04/1936	INDETERMINATO
				CONCENTRAMENTO NEL
				MINISTERO
				DELL'AGRICOLTURA E
				DELLE FORESTE DELLE
				FUNZIONI DEL
				SEGRETARIATO NAZIONALE
568	LEGGE	848	16/04/1936	PER LA MONTAGNA
				MODIFICAZIONI ALLA
				LEGGE 8 FEBBRAIO 1934 ,

				N. 311, SULLO STATO GIURIDICO DELLA GENTE
569	LEGGE	849	16/04/1936	DELL'ARIA

				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 13 FEBBRAIO 1936, N. 353, CONCERNENTE L'ISOLAMENTO COATTIVO
570	LEGGE	935	14/05/1936	DEI LEBBROSI

				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 1935, N. 2491, CONTENENTE NUOVE NORME PER L'INDUSTRIA
571	LEGGE	1156	18/05/1936	ZOLFIFERA NAZIONALE

				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 6 GENNAIO 1936, N. 31, CONCERNENTE L'ABOLIZIONE DELL'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SULLE POLVERI PIRICHE E SUGLI ALTRI PRODOTTI
572	LEGGE	1037	25/05/1936	ESPLODENTI

				SISTEMAZIONE DI DIRITTI IN SEGUITO ALLO SCIOGLIMENTO DELLA SEZIONE FINANZIAMENTI
573	REGIO DECRETO	1042	25/05/1936	INDUSTRIALI DELL'I.R.I.

				CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO-LEGGE 26 SETTEMBRE 1935, N. 1749, CONCERNENTE PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI TASSE SUGLI
574	LEGGE	1027	28/05/1936	AFFARI

				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 6 FEBBRAIO 1936, N. 338, CONCERNENTE TRATTAMENTO TRIBUTARIO PER GLI ATTI DI FINANZIAMENTO DELL'ISTITUTO NAZIONALE
575	LEGGE	1128	28/05/1936	DELLE ASSICURAZIONI

				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R.D.L. 25 NOVEMBRE 1935, N. 2223, RECANTE NORME INTEGRATIVE E LIMITATIVE ALLA L. 20

			GIUGNO 1935, N. 1349, CHE DISCIPLINA I SERVIZI DI TRASPORTO DI MERCÌ MEDIANTE AUTOVEICOLI, NONCHE' AL R.D.L. 26 SETTEMBRE 1935, N. 1749, CONCERNENTE DISPOSIZIONI IN MATERIA
576	LEGGE	1302	28/05/1936 DI TASSE SUGLI AFFARI

			CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 17 FEBBRAIO 1936, N. 421, CHE MODIFICA LA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DEL CONSIGLIO TECNICO E DEL COLLEGIO SINDACALE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER IL CONTROLLO DELLA
577	LEGGE	1318	02/06/1936 COMBUSTIONE.

			CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 3 FEBBRAIO 1936, N. 447, CONCERNENTE L'ISTITUZIONE DEGLI ADDETTI STAMPA PRESSO LE REGIE RAPPRESENTANZE
578	LEGGE	1450	04/06/1936 DIPLOMATICHE ALL'ESTERO

			CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 9 MARZO 1936, N. 422, CONCERNENTE L'IMPORTAZIONE IN FRANCHIGIA DOGANALE DEI MATERIALI RICUPERATI DALLA SOCIETA' RECUPERI MARITTIMI DI GENOVA DA PIROSCAFI AFFONDATI IN MARE APERTO A GRANDI
579	LEGGE	1333	04/06/1936 PROFONDITA'.

			CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO - LEGGE 13 GENNAIO 1936, N. 70, CHE ISTITUISCE IL MONOPOLIO DI VENDITA DELLE CARTINE E DEI
580	LEGGE	1342	04/06/1936 TUBETTI PER SIGARETTE

			CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 16
--	--	--	--

			GENNAIO 1936, N.270,
			CONTENENTE NUOVE NORME
			IN MATERIA DI
			ESTRAZIONE DEGLI OLI
			LEGGERI DERIVATI DAL
581	LEGGE	1511 04/06/1936	CARBON FOSSILE

			NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200
			CONVERTITO CON MODIFICAZIONI
582			DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

			CONVERSIONE IN LEGGE
			CON MODIFICAZIONI DEL
			R.D.L. 24 OTTOBRE 1935,
			N. 1887 CONCERNENTE
			INTERPRETAZIONI E
			MODIFICAZIONI ALLE
			LEGGI SULLE IMPOSTE
			DIRETTE, E DEL R.D.L.
			13 GENNAIO 1936, N. 120
			CONCERNENTE
			MODIFICAZIONI ED
			AGGIUNTE AD ALCUNI
			ARTICOLI DEL R.D.L. 24
			OTTOBRE 1935, N. 1887
			PORTANTE
			INTERPRETAZIONI E
			MODIFICAZIONI ALLE
			LEGGI SULLE IMPOSTE
583	LEGGE	1231 08/06/1936	DIRETTE (STRALCIO)

			COMPLETAMENTO
			DELL'ELENCO DELLE
			BIBLIOTECHE PUBBLICHE
			DESTINATARIE, PER
			CIASCUNA PROVINCIA DEL
			TERZO ESEMPLARE
			D'OBBLIGO DI OGNI
			STAMPATO E
			PUBBLICAZIONE DI CUI AL
			R.D. 24 NOVEMBRE 1932,
584	REGIO DECRETO	1313 08/06/1936	N. 1550

			MODIFICAZIONE DEL TERZO
			COMMA DELL'ART. 30 DEL
			TESTO UNICO 10 NOVEMBRE
			1905, N.647, SULLE
			VERIFICAZIONI DELLE
585	REGIO DECRETO	1528 18/06/1936	OPERE IN AGRO ROMANO

			COSTITUZIONE, CON SEDE
			IN ROMA, DEL CONSORZIO
			NAZIONALE FRA GLI
			ISTITUTI FASCISTI
			AUTONOMI PER LE CASE
586	REGIO DECRETO	1413 02/07/1936	POPOLARI

			APPROVAZIONE DEL TESTO
--	--	--	------------------------

				UNICO DELLE LEGGI CONTENENTI DISPOSIZIONI SULLA COLTIVAZIONE DEI VITIGNI IBRIDI
587	REGIO DECRETO	1634	16/07/1936	PRODUTTORI DIRETTI

				APPROVAZIONE DELLE TABELLE INDICANTI I LAVORI PER I QUALI E' VIETATA L'OCCUPAZIONE DEI FANCIULLI E DELLE DONNE MINORENNI E QUELLI PER I QUALI NE E' CONSENTITA L'OCCUPAZIONE, CON LE CAUTELE E LE CONDIZIONI
588	REGIO DECRETO	1720	07/08/1936	NECESSARIE

				APPROVAZIONE DELLE NORME PER IL RECLUTAMENTO NEL CORPO DI COMMISSARIATO MILITARE MARITTIMO E PER L'AVANZAMENTO AI GRADI DI CAPITANO E DI MAGGIORE NEL CORPO
589	REGIO DECRETO	1895	08/10/1936	STESSO

				APPROVAZIONE DELL'ACCORDO INTERNAZIONALE CONCERNENTE LA SOPPRESSIONE DEI VISTI CONSOLARI SULLE PATENTI DI SANITA', E DELL'ACCORDO INTERNAZIONALE CONCERNENTE LA SOPPRESSIONE DELLE PATENTI DI SANITA', STIPULATI A PARIGI IL
590	REGIO DECRETO	1926	08/10/1936	22 DICEMBRE 1934

				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 9 LUGLIO 1936, N. 1467, CHE HA DATO ESECUZIONE AGLI ACCORDI STIPULATI FRA L'ITALIA E LA SVIZZERA IL 20 GIUGNO
591	LEGGE	2386	26/12/1936	1936

				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 4 GIUGNO 1936, N. 1336, RECANTE NORME PER LE GESTIONI GOVERNATIVE DI FERROVIE CONCESSE ALLA
--	--	--	--	---

592	LEGGES	2424	28/12/1936	INDUSTRIA PRIVATA
				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO LEGGE 27 APRILE 1936, N. 1119, CHE ISTITUISCE LA LEVA
593	LEGGES	2416	31/12/1936	AERONAUTICA.
				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 27 APRILE 1936, N. 1772, CONCERNENTE L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI DEI GIOVANI IN POSSESSO DEL BREVETTO DI PILOTA PREMILITARE O DA TURISMO E DEGLI ISTRUTTORI DELLE SCUOLE
594	LEGGES	2427	31/12/1936	DI VOLO A VELA.
				APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE RELATIVA ALLO STATUTO INTERNAZIONALE DEI RIFUGIATI, STIPULATA IN GINEVRA IL 28 OTTOBRE
595	LEGGES	205	04/01/1937	1933
				CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO-LEGGE 15 OTTOBRE 1936, N.2008, RECANTE PROVVEDIMENTI A FAVORE DI ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO, CHE ADDIVENGANO ALLA SOPPRESSIONE DELLA SEZIONE CASSA DI
596	LEGGES	50	04/01/1937	RISPARMIO
				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R.D.L. 7 AGOSTO 1936, N. 1750, PER LA CONCESSIONE AL PERSONALE DEI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO SU FERROVIE, TRANVIE E LINEE DI NAVIGAZIONE INTERNA, CESSATO DAL SERVIZIO, SENZA DIRITTO A PENSIONE, DI CONTINUARE IL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI DI
597	LEGGES	300	14/01/1937	PREVIDENZA

					CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONE, DEL R. DECRETO-LEGGE 18 GIUGNO 1936, N. 1338, CONTENENTE PROVVEDIMENTI PER AGEVOLARE E DIFFONDERE LA COLTIVAZIONE DEL PIOPPO E DI ALTRE SPECIE ARBOREE NELLE PERTINENZE IDRAULICHE DEMANIALI.	
598		LEGG		402		14/01/1937

					CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONE, DEL R. DECRETO-LEGGE 18 GIUGNO 1936, N. 1335, CONTENENTE DISPOSIZIONI SUI CANALI DEMANIALI	
599		LEGG		403		14/01/1937

					CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 12 MARZO 1936, N. 376, CONCERNENTE L'ESERCIZIO DEL CREDITO MOBILIARE DA PARTE DI ISTITUTI DI	
600		LEGG		169		18/01/1937

					CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 10 SETTEMBRE 1936, N. 1946, CONTENENTE NORME PER DISCIPLINARE LA COSTRUZIONE DEI TEATRI, L'ADATTAMENTO DI IMMOBILI A SALE DI SPETTACOLO TEATRALE, E LA CONCESSIONE DI LICENZA PER L'ESERCIZIO TEATRALE.	
601		LEGG		193		18/01/1937

					CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 29 OTTOBRE 1936, N. 1925, CONCERNENTE L'ABROGAZIONE DEL R. DECRETO-LEGGE 16 DICEMBRE 1935, N. 2172, CIRCA L'APPLICAZIONE DELLE NORME DEL REGOLAMENTO DEI CONCORSI A POSTI DI SANITARI ADDETTI AI SERVIZI DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	
602		LEGG		208		18/01/1937

					CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 27 FEBBRAIO 1936, N.799,
--	--	--	--	--	--

603	LEGG	314	18/01/1937	CONTENENTE NORME PER IL RAZIONALE ESERCIZIO DEI DIRITTI ESCLUSIVI DI PESCA NELLE ACQUE INTERNE

604	LEGG	218	25/01/1937	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGG 15 GIUGNO 1936, N. 1347, RECANTE PROVVEDIMENTI PER LA RICERCA E LA COLTIVAZIONE DELLE MINIERE

605	REGIO DECRETO	327	22/02/1937	NORME PER LA REVISIONE DEI RUOLI ORGANICI DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE E PER L'INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DELLE SOPPRESSE CATTEDRE AMBULANTI DI AGRICOLTURA

606	LEGG	921	25/03/1937	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGG 15 OTTOBRE 1936, N.2128, RELATIVO ALL'ORDINAMENTO DELLE SCUOLE DI OSTETRICIA E ALLA DISCIPLINA GIURIDICA DELLA PROFESSIONE DI LEVATRICE

607	LEGG	517	03/04/1937	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO-LEGG 24 LUGLIO 1936, N. 1548, CONTENENTE DISPOSIZIONI RELATIVE AI SINDACI DELLE SOCIETA' COMMERCIALI

608	LEGG	830	03/04/1937	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGG 15 DICEMBRE 1936, N. 2400, CONTENENTE DISPOSIZIONI PER IL CONCENTRAMENTO NEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE DELLE FUNZIONI DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI CONSORZI DI BONIFICA E DI IRRIGAZIONE.

				CONVERSIONE IN LEGGE
				DEL R. DECRETO-LEGGE 27
				APRILE 1936, N. 635,
				CHE MODIFICA IL REGIME
				FISCALE DEGLI SPIRITI E
				DA' UN NUOVO ASSETTO
				ALLA PRODUZIONE E
				ALL'IMPIEGO DI ESSI
609	LEGGE	594	08/04/1937	COME CARBURANTE

				CONVERSIONE IN LEGGE
				DEL R. DECRETO-LEGGE 28
				DICEMBRE 1936, N. 2418,
				RIGUARDANTE LA
				COSTITUZIONE
				DELL'ISTITUTO NAZIONALE
				GESTIONE IMPOSTE DI
				CONSUMO (I.N.G.I.C.),
610	LEGGE	640	08/04/1937	CON SEDE IN ROMA

				CONVERSIONE IN LEGGE
				DEL REGIO DECRETO-LEGGE
				10 SETTEMBRE 1936, N.
				1645, CHE RIDUCE IL
				PREZZO DELL'ALCOOL
				CARBURANTE ED IL
				RELATIVO DIRITTO
611	LEGGE	704	08/04/1937	ERARIALE

				MODIFICAZIONE DELLA
				DENOMINAZIONE DEL
				MINISTERO DELLE
612	REGIO DECRETO	431	08/04/1937	COLONIE.

				MODIFICAZIONI DA
				APPORTARSI NELLA
				COMPOSIZIONE E
				FUNZIONAMENTO DEL
				CONSIGLIO DEL
				CONTENZIOSO
				DIPLOMATICO, ISTITUITO
				PRESSO IL MINISTERO
613	REGIO DECRETO	862	22/04/1937	DEGLI AFFARI ESTERI

				MODIFICAZIONE DELLA
				DENOMINAZIONE DEL
				MINISTERO PER LA STAMPA
614	REGIO DECRETO	752	27/05/1937	E LA PROPAGANDA

				ISTITUZIONE IN OGNI
				COMUNE DEL REGNO
				DELL'ENTE COMUNALE DI
615	LEGGE	847	03/06/1937	ASSISTENZA

				CONVERSIONE IN LEGGE
				DEL REGIO DECRETO-LEGGE
				12 NOVEMBRE 1936, N.

				2142, RECANTE MODIFICAZIONI ALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE PER LA DENUNCIA ED IL VERSAMENTO DELLE TASSE ERARIALI APPLICATE AI TRASPORTI EFFETTUATI SULLE LINEE CONCESSE
616	LEGGE	1153	03/06/1937	ALL'INDUSTRIA PRIVATA

				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 12 NOVEMBRE 1936, N. 2217, CONTENENTE NORME PER LA TUTELA DELLA DENOMINAZIONE DI
617	LEGGE	1228	03/06/1937	ZAFFERANO

				CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONE, DEL R. DECRETO-LEGGE 7 AGOSTO 1936, N.1639, CONCERNENTE RIFORMA DEGLI ORDINAMENTI
618	LEGGE	1016	07/06/1937	TRIBUTARI

				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 22 APRILE 1937, N. 625, CHE STABILISCE NORME PER L'ASSETTO FISCALE DEGLI ALCOLI DIVERSI DALL'ETILICO E CHE INTRODUCE NELLA TARIFFA GENERALE DEI DAZI DOGANALI LE MODIFICAZIONI NECESSARIE PER METTERLA IN RELAZIONE COL REGIME
619	LEGGE	1019	07/06/1937	DEGLI ALCOLI

				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 19 DICEMBRE 1936, N. 2370, CONCERNENTE NORME PER AGEVOLARE IL FINANZIAMENTO DELLE
620	LEGGE	1168	07/06/1937	OPERE DI BONIFICA

				CONVERSIONE IN LEGGE DEL REGIO DECRETO-LEGGE 12 NOVEMBRE 1936, N. 2189, RECANTE MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 13 GIUGNO 1935, N. 1453, RELATIVA ALLA COSTITUZIONE DELL'ENTE

				NAZIONALE PER LA
				CELLULOSA E PER LA
				CARTA, ALLA
				DETERMINAZIONE DEI SUOI
				COMPITI E DEI MEZZI
				OCCORRENTI PER IL SUO
621	LEGGE	2726	07/06/1937	FUNZIONAMENTO

				CONVERSIONE IN LEGGE,
				CON MODIFICAZIONE, DEL
				R. DECRETO-LEGGE 7
				DICEMBRE 1936, N. 2081,
				RECANTE UN NUOVO
				ASSETTO DELLE LINEE DI
				NAVIGAZIONE DI
				PREMINENTE INTERESSE
622	LEGGE	1002	10/06/1937	NAZIONALE

				CONVERSIONE IN LEGGE
				DEL R. DECRETO-LEGGE 7
				DICEMBRE 1936, N. 2082,
				RECANTE PROVVEDIMENTI
				SPECIALI IN RAPPORTO AL
				NUOVO ASSETTO DELLE
				LINEE DI NAVIGAZIONE DI
				PREMINENTE INTERESSE
623	LEGGE	1074	10/06/1937	NAZIONALE

				PROVVEDIMENTI PER LA
				VITICOLTURA E LA
624	LEGGE	1266	10/06/1937	PRODUZIONE VINICOLA

				CONVERSIONE IN LEGGE,
				CON MODIFICAZIONI, DEL
				R. DECRETO-LEGGE 1
				MARZO 1937, N. 226, CHE
				RECA MODIFICAZIONI AL
				REGIME FISCALE
				DELL'ALCOOL IMPIEGATO
				NELLA PREPARAZIONE DEL
				MARSALA, DEL VERMUT,
				DEI LIQUORI, DEL COGNAC
				E DI ALTRI PRODOTTI
625	LEGGE	1004	17/06/1937	ALCOOLICI.

				CONVERSIONE IN LEGGE
				DEL REGIO DECRETO-LEGGE
				23 NOVEMBRE 1936, N.
				2469, CONTENENTE
				MODIFICAZIONI ALLA
				LEGGE 26 MARZO 1936, N.
				526, SULLA PUBBLICITA'
				DEI PREZZI DEGLI
				ALBERGHI, DELLE
				PENSIONI E DELLE
626	LEGGE	1112	17/06/1937	LOCANDE.

				CONVERSIONE IN LEGGE
--	--	--	--	----------------------

				DEL R. DECRETO-LEGGE 18
				FEBBRAIO 1937, N. 579,
				CONTENENTE NORME PER
				DISCIPLINARE LA
				RISOLUZIONE DA PARTE
				DEI COMUNI ED ENTI
				PUBBLICI IN GENERE, DEI
627	LEGGE	1221	17/06/1937	CONDOMINI TEATRALI

				CONVERSIONE IN LEGGE
				DEL R. DECRETO-LEGGE 18
				FEBBRAIO 1937, N. 456,
				CONCERNENTE LA
				COSTITUZIONE DELL'ENTE
				ITALIANO PER GLI SCAMBI
				TEATRALI, CON SEDE IN
628	LEGGE	1250	17/06/1937	ROMA

				NORME RELATIVE ALLA
				COSTITUZIONE ED AL
				FUNZIONAMENTO DELLE
				COMMISSIONI
				AMMINISTRATIVE PER LE
				IMPOSTE DIRETTE E PER
				LE IMPOSTE INDIRECTE
629	REGIO DECRETO	1516	08/07/1937	SUGLI AFFARI

				DISPOSIZIONI PER
				L'IMPORTAZIONE DELLA
				VASELINA, DELLA
				PARAFFINA E DEL COKE DI
630	REGIO DECRETO	1588	21/08/1937	PETROLIO

				TESTO UNICO DELLE LEGGI
				SULLE CASSE RURALI ED
631	REGIO DECRETO	1706	26/08/1937	ARTIGIANE

				APPROVAZIONE
				DELL'ACCORDO ITALO -
				FRANCESE, FIRMATO A
				PARIGI IL 6 LUGLIO
				1937, CONCERNENTE LA
				RECIPROCA AMMISSIONE DI
				LAVORATORI CHE
				INTENDONO PERFEZIONARE
				LE LORO CONOSCENZE
				PROFESSIONALI E
632	REGIO DECRETO	2039	27/10/1937	LINGUISTICHE

				RICERCA, ESTRAZIONE E
				UTILIZZAZIONE DELLE
				ACQUE SOTTERRANEE NEL
				TERRITORIO DELL'ISOLA
633	REGIO DECRETO	2160	27/10/1937	DI CAPRI

				DETERMINAZIONE DELLE
				ATTRIBUZIONI SPETTANTI
				AL MINISTERO

634	REGIO DECRETO	2031	05/11/1937	DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 12 AGOSTO 1937, N. 1561, RIGUARDANTE LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DI UN ENTE PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO ALBERGHIERO
635	LEGGE	2352	20/12/1937	E TURISTICO

				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 22 APRILE 1937, N. 925, RIGUARDANTE LA DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA TURISTICA
636	LEGGE	2539	20/12/1937	ALL'ESTERO

				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 29 APRILE 1937, N. 670, CHE MODIFICA LE DISPOSIZIONI DELL'ART. 12 DEL R. DECRETO 29 DICEMBRE 1927, N. 2452, RIGUARDANTI LE FACOLTA' DELL'AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO PER LA VENDITA DEI PRODOTTI DESTINATI
637	LEGGE	2592	20/12/1937	ALL'ESPORTAZIONE

				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 1 LUGLIO 1937, N. 1520, CONTENENTE DISPOSIZIONI SULL'ORDINAMENTO DELLE SCUOLE DI OSTETRICIA E SULLA DISCIPLINA GIURIDICA DELLA PROFESSIONE DI
638	LEGGE	2647	20/12/1937	OSTETRICA

				CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONE, DEL R. DECRETO-LEGGE 14 LUGLIO 1937, N. 1552, RECANTE PROROGA DEL TERMINE PER IL GODIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE PREVISTE DALLE LEGGI RELATIVE AL BONIFICAMENTO DELL'AGRO
639	LEGGE	2320	23/12/1937	ROMANO.

				CONVERSIONE IN LEGGE
				DEL R. DECRETO-LEGGE 24
				GIUGNO 1937, N. 1334,
				RIGUARDANTE LA
				CONCESSIONE DI UN
				CONGEDO STRAORDINARIO
				AGLI IMPIEGATI PER
640	LEGGE	2387	23/12/1937	CONTRARRE MATRIMONIO

				CONVERSIONE IN LEGGE,
				CON MODIFICAZIONE, DEL
				R. DECRETO-LEGGE 26
				AGOSTO 1937, N. 1668,
				RECANTE PROVVEDIMENTI
				PER LE FERROVIE
				CONCESSE E PER ALTRI
				SERVIZI PUBBLICI DI
				TRASPORTO ESERCITATI
641	LEGGE	2563	23/12/1937	DALL'INDUSTRIA PRIVATA.

				CONVERSIONE IN LEGGE
				DEL R. DECRETO-LEGGE 8
				LUGLIO 1937, N. 1568,
				CONCERNENTE LA
				DISCIPLINA DELLA
				PREPARAZIONE E DEL
				COMMERCIO DEL SEME DI
642	LEGGE	2640	23/12/1937	BIETOLE ZUCCHERINE

				CONVERSIONE IN LEGGE
				DEL R. DECRETO-LEGGE 24
				GIUGNO 1937, N. 906,
				RECANTE PROVVEDIMENTI
				FINANZIARI RELATIVI
				ALL'INDUSTRIA
				SIDERURGICA, NELLA
				QUALE E' INTERESSATO
				L'ISTITUTO PER LA
				RICOSTRUZIONE
643	LEGGE	2538	30/12/1937	INDUSTRIALE.

				CONVERSIONE IN LEGGE,
				CON MODIFICAZIONI, DEL
				R. DECRETO-LEGGE 18
				GENNAIO 1937, N. 975,
				CONTENENTE NORME PER LA
				CLASSIFICAZIONE DEGLI
				ALBERGHI E DELLE
644	LEGGE	2651	30/12/1937	PENSIONI

				CONVERSIONE IN LEGGE,
				CON MODIFICAZIONI, DEL
				R. DECRETO-LEGGE 15
				NOVEMBRE 1937, N. 1924,
				RECANTE PROVVEDIMENTI
				VARI IN MATERIA DI
				TASSE ED IMPOSTE

645	LEGGHE	11	13/01/1938	INDIRETTE SUGLI AFFARI
				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 15 APRILE 1937, N. 451, CONCERNENTE PROVVEDIMENTI PER DISCIPLINARE L'INTERVENTO DELLO STATO NELL'INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI NAVALI DI PREMINENTE
646	LEGGHE	97	13/01/1938	INTERESSE NAZIONALE.
				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 13 MAGGIO 1937, N. 1691, RECANTE MODIFICAZIONI AL R. DECRETO-LEGGE 26 MARZO 1936, N. 708, CONCERNENTE IL PAGAMENTO DEI PREMI DI ASSICURAZIONE SULLA VITA DA PARTE DEI MILITARI IN AFRICA ORIENTALE ITALIANA MEDIANTE DELEGA SUI
647	LEGGHE	148	13/01/1938	SALARI E SUGLI STIPENDI
				NORME PER I CONCORSI A POSTI DI ASSISTENTE NEI REGI ISTITUTI TECNICI COMMERCIALI A INDIRIZZO MERCANTILE E DI ASSISTENTE E SEGRETARIO NEI REGI ISTITUTI TECNICI COMMERCIALI A INDIRIZZO AMMINISTRATIVO E PER GEOMETRI ED APPROVAZIONE DEI RELATIVI PROGRAMMI DI
648	REGIO DECRETO	955	14/02/1938	ESAME
				TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE SUL RECLUTAMENTO
649	REGIO DECRETO	329	24/02/1938	DELL'ESERCITO
				DISCIPLINA DEL TRAFFICO MARITTIMO NELLE ACQUE DELL'ESTUARIO DI LA
650	REGIO DECRETO	400	24/02/1938	MADDALENA
				NORME PER LA CONCESSIONE E PER LA LIQUIDAZIONE DEI

				CONTRIBUTI PER I LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEGLI EDIFICI PRIVATI IN VENEZIA IN DIPENDENZA DI OPERE DI ESCAVAZIONE 651 REGIO DECRETO	337	07/03/1938	DEI RII E CANALI
--	--	--	--	--	-----	------------	------------------

				DISPOSIZIONI PER LA LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' E DELLE RENDITE PER GLI INFORTUNI SUL LAVORO E PER LE MALATTIE PROFESSIONALI DEL PERSONALE DI RUOLO ED AVVENTIZIO DELLE FERROVIE DELLO STATO E PER LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 652 REGIO DECRETO	1054	10/03/1938	RELATIVE
--	--	--	--	---	------	------------	----------

				NUOVA DENOMINAZIONE DELLA FEDERAZIONE 653 REGIO DECRETO	391	14/03/1938	COLOMBOFILO ITALIANA
--	--	--	--	---	-----	------------	----------------------

				DISPOSIZIONI CIRCA LA COMPETENZA DEL MINISTERO PER GLI 654 REGIO DECRETO	643	14/03/1938	SCAMBI E PER LE VALUTE
--	--	--	--	--	-----	------------	------------------------

				ORDINAMENTO DIDATTICO DEI REGI ISTITUTI 655 REGIO DECRETO	746	14/03/1938	TECNICI NAUTICI
--	--	--	--	---	-----	------------	-----------------

				CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONE, DEL R. DECRETO-LEGGE 25 NOVEMBRE 1937, N. 2298, CONTENENTE DISPOSIZIONI A FAVORE DELLA POLLICOLTURA E DELLA 656 LEGGE	542	31/03/1938	CONIGLICOLTURA
--	--	--	--	--	-----	------------	----------------

				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 27 OTTOBRE 1937, N. 2245, RECANTE NORME INTESA A FAVORIRE LA COSTRUZIONE DI CASE POPOLARI PER GLI OPERAI ADDETTI AD INDUSTRIE DI INTERESSE 657 LEGGE	472	07/04/1938	NAZIONALE
--	--	--	--	--	-----	------------	-----------

				CONVERSIONE IN LEGGE DEL REGIO DECRETO-LEGGE 22 NOVEMBRE 1937, N. 2049, RECANTE MODIFICAZIONI DI TALUNE
--	--	--	--	---

				DISPOSIZIONI
				RIGUARDANTI LA
				COSTITUZIONE DEL
				CONSIGLIO DI
				AMMINISTRAZIONE DEL
				FONDO MASSA DELLA REGIA
				GUARDIA DI FINANZA E
				L'EROGAZIONE DEGLI
				UTILI NETTI
				PATRIMONIALI DEL FONDO
658	LEGGE	473	07/04/1938	MASSA MEDESIMO

				CONVERSIONE IN LEGGE
				DEL R. DECRETO-LEGGE 21
				OTTOBRE 1937, N. 2180,
				CONTENENTE
				PROVVEDIMENTI PER LA
				DICHIARAZIONE DI
				PUBBLICA UTILITA' DELLE
				ESPROPRIAZIONI PER LA
				COSTRUZIONE DI NUOVI
				ALBERGHI E PER
				L'AMPLIAMENTO E LA
				TRASFORMAZIONE DI
				QUELLI ESISTENTI IN
				COMUNI DI PARTICOLARE
659	LEGGE	475	07/04/1938	INTERESSE TURISTICO

				CONVERSIONE IN LEGGE,
				CON MODIFICAZIONI, DEL
				R. DECRETO-LEGGE 17
				LUGLIO 1937, N. 1400,
				CONTENENTE DISPOSIZIONI
				PER LA DIFESA DEL
				RISPARMIO E PER LA
				DISCIPLINA DELLA
660	LEGGE	636	07/04/1938	FUNZIONE CREDITIZIA

				CONVERSIONE IN LEGGE
				DEL REGIO DECRETO-LEGGE
				5 NOVEMBRE 1937, N.
				2101, CONTENENTE
				DISPOSIZIONI PER
				ACCELERARE LA
				COSTRUZIONE DEGLI
661	LEGGE	707	07/04/1938	IMPIANTI IDROELETTRICI

				MODIFICAZIONI ED
				AGGIUNTE ALLE NORME
				VIGENTI IN MATERIA DI
				MUTUI DELLA CASSA
662	LEGGE	498	11/04/1938	DEPOSITI E PRESTITI

				CONVERSIONE IN LEGGE
				DEL REGIO DECRETO-LEGGE
				27 DICEMBRE 1937, N.
				2232, CONCERNENTE LA
				PARTECIPAZIONE DEGLI

				ISTITUTI DI CREDITO AL CAPITALE DELL'ISTITUTO NAZIONALE GESTIONE IMPOSTE DI CONSUMO
663	LEGGE	510	11/04/1938	(I.N.G.I.C.).

				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 25 GIUGNO 1937, N. 1114, RIGUARDANTE IL NUOVO ORDINAMENTO DEL CONSIGLIO NAZIONALE
664	LEGGE	569	11/04/1938	DELLE RICERCHE

				ISTITUZIONE DELL'ENTE NAZIONALE FASCISTA PER LA PROTEZIONE DEGLI
665	LEGGE	612	11/04/1938	ANIMALI

				CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO-LEGGE 5 NOVEMBRE 1937, N. 2169, RECANTE NORME PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO DELLO
666	LEGGE	723	11/04/1938	ZAFFERANO

				ISTITUZIONE DEL REGISTRO NAZIONALE DELLE VARIETA' ELETTE DI FRUMENTO E DISPOSIZIONI PER LA DIFFUSIONE DELLA COLTIVAZIONE DELLE
667	LEGGE	546	28/04/1938	VARIETA' STESSE

				ARTT. DA 118 A 124 DEL T.U. DELLE DISPOSIZIONI SULLE EDILIZIA POPOLARE
668	REGIO DECRETO	1165	28/04/1938	ED ECONOMICA

				NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
669				

				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R.D.L. 30 DICEMBRE 1937, N. 2411, RELATIVO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA SPETTANTE AGLI UFFICIALI E AI SOTTUFFICIALI DELLE CATEGORIE IN CONGEDO, RICHIAMATI ALLE ARMI IN CASO DI GUERRA O DI
670	LEGGE	886	17/05/1938	MOBILITAZIONE

				CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONE, DEL R. DECRETO-LEGGE 24 FEBBRAIO 1938, N. 204, RECANTE NORME PER L'AMMINISTRAZIONE DELLE CASSE DI RISPARMIO E DEI MONTI DI PEGNO DI 1
671	LEGGE	778	03/06/1938	CATEGORIA

				NORME PER L'IMPIANTO E IL FUNZIONAMENTO DELLE
672	LEGGE	851	16/06/1938	CENTRALI DEL LATTE

				NORME DI PROCEDURA PER LA RISOLUZIONE DEI RICORSI IN TERZO GRADO IN MATERIA DI TRIBUTI
673	REGIO DECRETO	1530	05/09/1938	LOCALI

				DISPOSIZIONI SULL'ORDINAMENTO
674	REGIO DECRETO	1652	30/09/1938	DIDATTICO UNIVERSITARIO

				DISCIPLINA DELLA COSTRUZIONE DI RICOVERI
675	LEGGE	2224	22/12/1938	PUBBLICI ANTIAEREI

				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 16 GIUGNO 1938, N. 1076, CHE MODIFICA L'ART. 13 DEL REGOLAMENTO LEGISLATIVO PER L'OPERA NAZIONALE COMBATTENTI, APPROVATO CON R. DECRETO-LEGGE 16 SETTEMBRE 1926, N. 1606 CIRCA LA DECORRENZA DELL'ESERCIZIO
676	LEGGE	2082	30/12/1938	FINANZIARIO

				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 29 LUGLIO 1938, N. 1121, RIGUARDANTE L'UNIFICAZIONE DEL REGIME TRIBUTARIO PER L'AUTOMOBILISMO
677	LEGGE	58	03/01/1939	INDUSTRIALE

				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 7 SETTEMBRE 1938, N. 1528, CONCERNENTE L'UTILIZZAZIONE DEI CARRI ED ATTREZZI DI
--	--	--	--	---

			CARICO NEI BINARI DI
			RACCORDO CON LE
678	LEGGE	7	05/01/1939 FERROVIE DELLO STATO

			NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200
			CONVERTITO CON MODIFICAZIONI
679			DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

			CONVERSIONE IN LEGGE,
			CON MODIFICAZIONI, DEL
			R. DECRETO-LEGGE 3
			GIUGNO 1938, N. 928,
			CONCERNENTE IL
			RIORDINAMENTO DEGLI
			ISTITUTI PRIVATI
680	LEGGE	15	05/01/1939 D'ISTRUZIONE MEDIA

			PASSAGGIO DEI SERVIZI
			GEOFISICI DAL REGIO
			UFFICIO CENTRALE DI
			METEOROLOGIA E
			GEOFISICA AL CONSIGLIO
			NAZIONALE DELLE
681	LEGGE	18	05/01/1939 RICERCHE

			CONVERSIONE IN LEGGE
			DEL R. DECRETO-LEGGE 3
			GIUGNO 1938, N. 828,
			PER LA COSTRUZIONE E
			PER L'ESERCIZIO DELLA
			FERROVIA PER
			L'ESPOSIZIONE
			UNIVERSALE ED
682	LEGGE	24	05/01/1939 INTERNAZIONALE DI ROMA

			CONVERSIONE IN LEGGE
			DEL R. DECRETO-LEGGE 16
			GIUGNO 1938, N. 1168,
			CONCERNENTE LA PROROGA
			DI UN ANNO DEL TERMINE
			DI CUI AGLI ARTICOLI 7
			E 8 DELLA LEGGE 3
			GIUGNO 1937, N. 847,
			ISTITUTIVA DEGLI ENTI
683	LEGGE	25	05/01/1939 COMUNALI DI ASSISTENZA.

			CONVERSIONE IN LEGGE
			DEL R. DECRETO-LEGGE 21
			GIUGNO 1938, N. 1094,
			CONCERNENTE
			AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE
			PER I FABBRICATI DI
			NUOVA COSTRUZIONE E PER
684	LEGGE	35	05/01/1939 QUELLI MIGLIORATI

			MODIFICAZIONI DELLA
			DATA DEI CENSIMENTI
			GENERALI DELLA

685	LEGGE	61	05/01/1939	POPOLAZIONE
				CONVERSIONE IN LEGGE DEL REGIO DECRETO-LEGGE 5 SETTEMBRE 1938, N. 1465, CHE RECA PROVVIDENZE A FAVORE DEGLI EX MILITARI DEL CESSATO IMPERO AUSTRO - UNGARICO E DEI LORO CONGIUNTI PERTINENTI AI TERRITORI ANNESSI AL
686	LEGGE	96	05/01/1939	REGNO.
				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 12 MAGGIO 1938, N. 781, CHE AUTORIZZA AD APPORTARE MODIFICAZIONI CON DECRETO MINISTERIALE ALL'ELENCO DELLE LINEE DI NAVIGAZIONE DI PREMINENTE INTERESSE
687	LEGGE	123	05/01/1939	NAZIONALE.
				CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO-LEGGE 12 MAGGIO 1938, N. 871, CONCERNENTE L'AUTORIZZAZIONE ALLA CASSA INTERNA DI PREVIDENZA DEL COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO (C.O.N.I.), CON SEDE IN ROMA, AD ESERCITARE L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI DEGLI
688	LEGGE	133	05/01/1939	ATLETICI
				CONVERSIONE IN LEGGE DEL REGIO DECRETO-LEGGE 5 SETTEMBRE 1938, N. 1494, CONTENENTE NORME PER L'ECONOMIA ED IL MAGGIOR IMPIEGO DEI COMBUSTIBILI NAZIONALI
689	LEGGE	136	05/01/1939	NEGLI IMPIANTI TERMICI
				NORME INTERPRETATIVE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA LEGGE DI BONIFICA CIRCA LE PRESTAZIONI PERPETUE GRAVANTI SUI TERRENI
690	LEGGE	137	05/01/1939	BONIFICATI

| | | | |CONVERSIONE IN LEGGE
| | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE 21
| | | | |OTTOBRE 1938, N. 1803,
| | | | |CONCERNENTE LA
| | | | |COSTRUZIONE DEL NUOVO
| | | | |PORTO AERONAUTICO E
| | | | |MARITTIMO DI GENOVA -
691 | LEGGE | 368 | 05/01/1939 | SESTRI

| | | | |CONVERSIONE IN LEGGE
| | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE 17
| | | | |MAGGIO 1938, N. 1398,
| | | | |CONCERNENTE IL DIVIETO
| | | | |DI INSTALLARE E PORRE
| | | | |IN ESERCIZIO NUOVI
| | | | |APPARECCHI OD IMPIANTI
| | | | |DI COMBUSTIONE
| | | | |ALIMENTATI
| | | | |ESCLUSIVAMENTE DA
692 | LEGGE | 422 | 05/01/1939 | COMBUSTIBILI LIQUIDI.

| | | | |CONVERSIONE IN LEGGE
| | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE 21
| | | | |LUGLIO 1938, N. 1468,
| | | | |PER LA DISCIPLINA DEI
| | | | |MAGAZZINI DI VENDITA DI
693 | LEGGE | 142 | 09/01/1939 | MERCI A PREZZO UNICO

| | | | |CONVERSIONE IN LEGGE
| | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE 12
| | | | |MAGGIO 1938, N. 794,
| | | | |RECANTE NORME PER
| | | | |L'ACCERTAMENTO DELLE
| | | | |TRASGRESSIONI IN
| | | | |MATERIA VALUTARIA E DI
694 | LEGGE | 380 | 09/01/1939 | SCAMBI CON L'ESTERO

| | | | |CONVERSIONE IN LEGGE
| | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE 2
| | | | |AGOSTO 1938, N. 1464,
| | | | |COL QUALE SI AFFIDA
| | | | |ALL'ENTE AUTONOMO PER
| | | | |L'ACQUEDOTTO PUGLIESE
| | | | |LA COSTRUZIONE E
| | | | |GESTIONE DELLE
| | | | |FOGNATURE NEI COMUNI
| | | | |SERVITI DALL'ACQUEDOTTO
695 | LEGGE | 74 | 16/01/1939 | STESSO

| | | | |CONVERSIONE IN LEGGE
| | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE 21
| | | | |GIUGNO 1938, N. 1114,
| | | | |CONTENENTE NORME PER
| | | | |L'INTEGRAZIONE DEI
696 | LEGGE | 226 | 16/01/1939 | BILANCI UNIVERSITARI

| | | | |CONVERSIONE IN LEGGE

				DEL R. DECRETO-LEGGE 21
				GIUGNO 1938, N. 1380,
				CONCERNENTE
				L'ISTITUZIONE DEI CORSI
				PER LA FORMAZIONE ED IL
				PERFEZIONAMENTO DEI
697	LEGGE	290	16/01/1939	LAVORATORI

				CONVERSIONE IN LEGGE
				DEL R. DECRETO-LEGGE 14
				OTTOBRE 1938, N. 1771,
				CONCERNENTE
				L'ORDINAMENTO DELLE
698	LEGGE	446	16/01/1939	SCUOLE RURALI

				CONVERSIONE IN LEGGE
				DEL R. DECRETO-LEGGE 5
				SETTEMBRE 1938, N.
				1729, CONTENENTE
				MODIFICAZIONI ALLA
				CLASSIFICAZIONE DEGLI
				ALBERGHI, DELLE
				PENSIONI E DELLE
699	LEGGE	382	18/01/1939	LOCANDE

				CONVERSIONE IN LEGGE
				DEL R. DECRETO-LEGGE 16
				GIUGNO 1938, N. 1061,
				RECANTE PROVVEDIMENTI A
				FAVORE DELL'INDUSTRIA
				CINEMATOGRAFICA
700	LEGGE	458	18/01/1939	NAZIONALE 11

				CONVERSIONE IN LEGGE
				DEL R. DECRETO-LEGGE 16
				GIUGNO 1938, N. 954,
				CHE MODIFICA IL REGIME
				FISCALE DEGLI ORGANI DI
701	LEGGE	214	19/01/1939	ILLUMINAZIONE ELETTRICA

				NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200
				CONVERTITO CON MODIFICAZIONI
702				DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

				CONVERSIONE IN LEGGE,
				CON MODIFICAZIONE, DEL
				R. DECRETO-LEGGE 11
				APRILE 1938, N. 1183,
				RECANTE MODIFICAZIONI
				ED AGGIUNTE AL TESTO
				UNICO DELLE LEGGI SULLA
				PESCA, APPROVATO CON R.
				DECRETO 8 OTTOBRE 1931,
703	LEGGE	485	19/01/1939	N. 1604.

				CONVERSIONE IN LEGGE,
				CON MODIFICAZIONI, DEL
				R. DECRETO-LEGGE 5

			SETTEMBRE 1938, N.1593,
			CONCERNENTE LA RIFORMA
			DELLA NATURA E
			DELL'ORDINAMENTO DEI
704	LEGGE	159	02/02/1939 CONSORZI AGRARI

			NORME PER LA CONSEGNA
			OBBLIGATORIA DI
			ESEMPLARI DEGLI
			STAMPATI E DELLE
705	LEGGE	374	02/02/1939 PUBBLICAZIONI

			CONVERSIONE IN LEGGE,
			CON MODIFICAZIONI, DEL
			R. DECRETO-LEGGE 17
			MAGGIO 1938, N. 1177,
			RECANTE DISPOSIZIONI
			INTEGRATIVE DELLA
			DISCIPLINA DELLA
			PRODUZIONE E DELLE
706	LEGGE	396	02/02/1939 VENDITA DEI FORMAGGI

			RIORDINAMENTO DELLA
			DISCOTECA DI STATO E
			ISTITUZIONE DI UNA
			SPECIALE CENSURA SUI
			NUOVI TESTI ORIGINALI
707	LEGGE	467	02/02/1939 DA INCIDERSI SUI DISCHI

			COMPOSIZIONE DELLE
			COMMISSIONI
			ESAMINATRICI PER IL
			RECLUTAMENTO E
			L'AVANZAMENTO IN ALCUNI
			CORPI MILITARI DELLA
708	REGIO DECRETO	902	04/04/1939 REGIA MARINA.

			ESTENSIONE AGLI
			ASSISTENTI DELLA REGIA
			ACCADEMIA NAVALE DELLE
			NORME IN VIGORE PER
			L'ASSUNZIONE DEGLI
			AIUTI E DEGLI
			ASSISTENTI UNIVERSITARI
			NEI RUOLI DEI
			PROFESSORI DEI REGI
			ISTITUTI D'ISTRUZIONE
709	REGIO DECRETO	905	04/04/1939 MEDIA

			DISCIPLINA DELLA
			PRESENTAZIONE ALLE
			ASSEMBLEE LEGISLATIVE
			DEI PROGETTI DI
			BILANCIO E DEI
			RENDICONTI CONSUNTIVI
			DEGLI ENTI
			AMMINISTRATIVI DI
			IMPORTANZA NAZIONALE

710	REGIO DECRETO	720	08/04/1939	SOVVENZIONATI DALLO STATO.
711	LEGGE	809	15/05/1939	CONGEDO ORDINARIO DEI FUNZIONARI ED IMPIEGATI IN SERVIZIO PRESSO REGI UFFICI DIPLOMATICI E CONSOLARI IN SEDI TRANSOCEANICHE
712	LEGGE	831	15/05/1939	APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI DI CARATTERE COMMERCIALE STIPULATI IN ROMA, FRA L'ITALIA E LA GERMANIA IL 13 FEBBRAIO 1939
713	LEGGE	762	19/05/1939	PROVVEDIMENTI PER INCORAGGIARE IL RECUPERO E LA DEMOLIZIONE DI NAVI AFFONDATE
714	LEGGE	961	22/05/1939	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO-LEGGE 5 SETTEMBRE 1938, N. 2008, RECANTE NUOVE DISPOSIZIONI SULL'ORDINAMENTO DELL'OPERA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELLA MATERNITA' E DELL'INFANZIA
715	LEGGE	812	22/05/1939	ISTITUZIONE DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE NEI REGI CONSERVATORI DI MUSICA E DELIMITAZIONE DELLE ATTRIBUZIONI DEI PRESIDENTI E DEI DIRETTORI
716	LEGGE	815	22/05/1939	NORME PER LA COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI PER I LIBRI DI TESTO, ISTITUITA CON REGIO DECRETO-LEGGE 26 SETTEMBRE 1935, N. 1845, E SUE ATTRIBUZIONI
717	NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9			
				PROROGA DI TERMINI PER

718	LEGGES	845	22/05/1939	L'ESECUZIONE DI LAVORO NELLE ZONE COLPITE DAL TERREMOTO DEL 28 DICEMBRE 1908

719	LEGGES	961	22/05/1939	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO-LEGGES 5 SETTEMBRE 1938, N. 2008, RECANTE NUOVE DISPOSIZIONI SULL'ORDINAMENTO DELL'OPERA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELLA MATERNITA' E DELL'INFANZIA.

720	LEGGES	781	25/05/1939	PROROGA AL 31 DICEMBRE 1939, DEL R. DECRETO-LEGGES 28 APRILE 1937, N. 707, CONVERTITO IN LEGGE 23 DICEMBRE 1937, N. 2334, CHE AUTORIZZA IL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI (DIREZIONE GENERALE DELLA MARINA MERCANTILE) AL NOLEGGIO E GESTIONE DI NAVI MERCANTILI NAZIONALI PER STRAORDINARIE ESIGENZE DI AMMINISTRAZIONI DELLO STATO

721	LEGGES	918	25/05/1939	PROVVEDIMENTO PER LA CREAZIONE DI UN POSTO DI DIRETTORE GENERALE PRESSO IL PROVVEDITORATO AL PORTO DI VENEZIA

722	LEGGES	927	29/05/1939	COSTITUZIONE, NEL TERRITORIO DEL GOVERNATORATO DI ROMA, DI UNA ZONA INDUSTRIALE CINEMATOGRAFICA

				CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO-LEGGES 21 NOVEMBRE 1938, N. 2163, CONTENENTE NORME PER LA NOMINA E LE ATTRIBUZIONI DEI REGI PROVVEDITORI AGLI STUDI E PER L'ISTITUZIONE DEL

				CONSIGLIO PROVINCIALE DELL'EDUCAZIONE E DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA DEGLI INSEGNANTI ELEMENTARI
723	LEGGE	928	01/06/1939	

				ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DELLA GIORNATA DELLE DUE CROCI E DELLA VENDITA DEL BOLLO CHIUDI LETTERA
724	LEGGE	930	06/06/1939	

				MODIFICAZIONI AL TESTO UNICO DI LEGGI SULLA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE APPROVATO CON R. DECRETO 17 OTTOBRE 1922, N. 1401, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
725	LEGGE	942	16/06/1939	

				ESTENSIONE AI PUBBLICI ESERCIZI DELLE PRESCRIZIONI SANITARIE ESISTENTI PER GLI ALBERGHI
726	LEGGE	1112	16/06/1939	

				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 27 MARZO 1939, N. 571, CONCERNENTE LA SOPPRESSIONE DELL'IMPOSTA STRAORDINARIA SUI TERRENI BONIFICATI E NORME DI PEREQUAZIONE TRIBUTARIA
727	LEGGE	916	23/06/1939	

				PROTEZIONE DELLE BELLEZZE NATURALI
728	LEGGE	1497	29/06/1939	

				ISTITUZIONE DI UN POSTO DI ASSISTENTE PER LA VIGILANZA (GRADO 10, GRUPPO C) NEL RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE D'ORDINE DELLA CORTE DEI CONTI
729	LEGGE	993	06/07/1939	

				DISPOSIZIONI CONCERNENTI I CONCORSI SPECIALI A CATTEDRE DI SCUOLE MEDIE
730	LEGGE	1120	13/07/1939	

				AUMENTO DEI RUOLI NELL'AMMINISTRAZIONE DEL MINISTERO DEGLI

731 | LEGGE | 1123 | 13/07/1939 | AFFARI ESTERI

| | | | MODIFICHE ED
| | | | INTEGRAZIONI AL TITOLO
| | | | I E AL TITOLO II DEL R.
| | | | DECRETO-LEGGE 19
| | | | OTTOBRE 1933, N. 1956,
| | | | CONVERTITO IN LEGGE CON
| | | | LA LEGGE 14 GIUGNO
| | | | 1934, N. 1158,
| | | | CONCERNENTE LA
| | | | DISCIPLINA DELLA
| | | | PRODUZIONE E DEL
| | | | COMMERCIO SERICO
| | | | NONCHE' ALLE
| | | | DISPOSIZIONI
| | | | RIGUARDANTI LA
| | | | PRODUZIONE DEL SEME
| | | | BACCHI E LA STUFATURA ED
| | | | ESSICCAZIONE DEI
| | | | BOZZOLI, CONTENUTE NEL
| | | | R.D.L. 15 APRILE 1937,
| | | | N. 812, CONVERTITO IN
| | | | LEGGE DALLA L. 23

732 | LEGGE | 1222 | 13/07/1939 | DICEMBRE 1937, N. 2623

| | | | ESECUTORIETA'
| | | | DELL'ACCORDO STIPULATO
| | | | IN ROMA, TRA L'ITALIA E
| | | | LA FRANCIA, IL 25
| | | | APRILE 1939, INTESO A
| | | | REGOLARE IL COMMERCIO
| | | | DEI PRODOTTI
| | | | FARMACEUTICI E DELLE

733 | LEGGE | 1232 | 13/07/1939 | SPECIALITA' MEDICINALI

| | | | MODIFICAZIONE DI ALCUNE
| | | | DELLE NORME VIGENTI IN
| | | | MATERIA DI LICENZE DI
| | | | VENDITA E DI VINCOLI
| | | | SULLA CIRCOLAZIONE
| | | | DELL'ALCOLE, DEI
| | | | PRODOTTI ALCOLICI E
| | | | DEGLI ESTRATTI PER

734 | LEGGE | 1096 | 22/07/1939 | LIQUORI

| | | | COSTITUZIONE DI UN ENTE
| | | | AUTONOMO PER LA
| | | | VALORIZZAZIONE
735 | LEGGE | 1450 | 22/07/1939 | DELL'ISOLA D'ISCHIA

| | | | DURATA DEGLI INCARICHI
| | | | D'INSEGNAMENTO DELLE
| | | | MATERIE PER LE QUALI
| | | | NON SONO PREVISTE
| | | | CATTEDRE DI RUOLO NEI
| | | | REGI ISTITUTI

736 | LEGGE | 1626 | 22/07/1939 | D'ISTRUZIONE MEDIA

				RIORDINAMENTO DELL'ENTE
				NAZIONALE FASCISTA DI
				PREVIDENZA E DI
				ASSISTENZA PER I
				DIPENDENTI DA ENTI
				PARASTATALI ED
737	LEGGE	1436	28/07/1939	ASSIMILATI

				DISCIPLINA DEGLI
				AUTOSERVIZI DI LINEA
				(AUTOLINEE) PER
				VIAGGIATORI, BAGAGLI E
				PACCHI AGRICOLI IN
				REGIME DI CONCESSIONE
738	LEGGE	1822	28/09/1939	ALL'INDUSTRIA PRIVATA

				MODIFICAZIONE ALL'ART.
				1 DEL R. DECRETO 25
				AGOSTO 1932, N. 1086,
				RELATIVO
				ALL'ORGANIZZAZIONE
				DELLA AMMINISTRAZIONE
				CENTRALE DEGLI AFFARI
739	REGIO DECRETO	1746	05/10/1939	ESTERI.

				DETERMINAZIONE DELLA
				COMPETENZA TERRITORIALE
				DEGLI ISTITUTI DI
740	LEGGE	1797	16/11/1939	CREDITO FONDIARIO

				MODIFICAZIONI AL R.
				DECRETO LEGGE 7 AGOSTO
				1936, N. 1639,
				RIGUARDANTI LA
				COSTITUZIONE E IL
				FUNZIONAMENTO DELLA
				COMMISSIONE CENTRALE
741	LEGGE	1911	20/11/1939	DELLE IMPOSTE

				ISTITUZIONE DELL'ALBO
				NAZIONALE DEGLI
				APPALTATORI DELLE
742	LEGGE	1886	30/11/1939	IMPOSTE DI CONSUMO

				APPROVAZIONE
				DELL'ACCORDO EFFETTUATO
				IN ROMA, MEDIANTE
				SCAMBIO DI NOTE, IL 19
				GIUGNO 1939, FRA
				L'ITALIA ED IL BELGIO,
				CONCERNENTE L'ESERCIZIO
				DELLA MEDICINA E DELLA
743	LEGGE	2016	30/11/1939	CHIRURGIA NEI DUE PAESI

				DISPOSIZIONI CIRCA LE
				CONTRATTAZIONI DEI
744	LEGGE	1913	04/12/1939	TITOLI A TERMINE

				NUOVE DISPOSIZIONI
				SULLA FUSIONE, ANCHE
				MEDIANTE
				INCORPORAZIONE, DI
				CASSE DI RISPARMIO E DI
				MONTI DI CREDITO SU
745	LEGGE	1922	14/12/1939	PEGNO

				MODIFICAZIONE ALLE
				NORME VIGENTI
				SULL'ALLEVAMENTO E
				SULL'IMPIEGO DEI
746	LEGGE	2194	22/12/1939	COLOMBI VIAGGIATORI

				ISTITUZIONE DI UNA
				SCUOLA DI DANZA PRESSO
				LA REGIA ACCADEMIA
				D'ARTE DRAMMATICA IN
747	LEGGE	165	22/02/1940	ROMA

				CONCESSIONE AI CAPI DI
				FAMIGLIA NUMEROSA DI
				CONDIZIONI DI PRIORITA'
				NEGLI IMPIEGHI E NEI
748	LEGGE	233	20/03/1940	LAVORI

				DISPOSIZIONI SULLA
749	LEGGE	364	20/03/1940	PESCA

				CONVERSIONE IN LEGGE
				DEL REGIO DECRETO-LEGGE
				31 DICEMBRE 1939, N.
				1953, CONCERNENTE
				L'ISTITUZIONE DEL
				COMMISSARIATO GENERALE
750	LEGGE	384	20/03/1940	PER LA PESCA

				IMPOSTA DI REGISTRO SUI
				CONTRATTI DI APPALTO,
				SULLE FUSIONI DI
				SOCIETA' E SULLA
				LIQUIDAZIONE DI
751	LEGGE	283	23/03/1940	SOCIETA' IMMOBILIARI

				PRODUZIONE NEL REGNO
752	LEGGE	295	29/03/1940	DELLA SACCARINA

				ACCORDO STIPULATO A
				CORTINA D'AMPEZZO, FRA
				L'ITALIA E L'UNGHERIA,
				IL 26 AGOSTO 1939,
				INTESO A REGOLARE IL
				COMMERCIO DEI PRODOTTI
753	LEGGE	465	29/03/1940	FARMACEUTICI

				APPROVAZIONE
				DELL'ACCORDO STIPULATO

			IN ROMA, FRA L'ITALIA
			ED I PAESI BASSI, IL 30
			OTTOBRE 1939, PER
			REGOLARE IL COMMERCIO
754	LEGGE	486	29/03/1940 DEI PRODOTTI MEDICINALI

			ISTITUZIONE DELL'ENTE
755	LEGGE	287	02/04/1940 ZOLFI ITALIANI (E.Z.I.)

			PROROGA DEL TERMINE DEL
			FUNZIONAMENTO DEI
			PROVVEDITORATI DELLE
			OPERE PUBBLICHE CON
			SEDE IN PALERMO E
			CAGLIARI ED AUMENTO DEI
			COMPONENTI IL COMITATO
			TECNICO -
			AMMINISTRATIVO DEL
			PROVVEDITORATO ALLE
			OPERE PUBBLICHE CON
756	LEGGE	332	02/04/1940 SEDE IN PALERMO.

			PROROGA AL 30 GIUGNO
			1940 DELLE DISPOSIZIONI
			DEL R. DECRETO-LEGGE 28
			APRILE 1937, N. 707,
			CONVERTITO NELLA LEGGE
			23 DICEMBRE 1937, N.
			2334, CHE AUTORIZZA IL
			MINISTERO DELLE
			COMUNICAZIONI
			(DIREZIONE GENERALE
			DELLA MARINA
			MERCANTILE) A
			NOLEGGIARE E GESTIRE
			NAVI MERCANTILI
			NAZIONALI PER
			STRAORDINARIE ESIGENZE
			DI AMMINISTRAZIONE
757	LEGGE	336	04/04/1940 DELLO STATO

			CLASSIFICAZIONE DELLE
758	LEGGE	406	04/04/1940 SALE CINEMATOGRAFICHE.

			MODIFICAZIONI AL REGIO
			DECRETO-LEGGE 23
			NOVEMBRE 1936, N. 2523,
			SULLA DISCIPLINA DELLE
			AGENZIE DI VIAGGI E
759	LEGGE	860	04/04/1940 TURISMO

			NUOVI STANZIAMENTI PER
			LA CONCESSIONE DI
			CONTRIBUTI STATALI PER
			LA COSTRUZIONE E
			L'ATTREZZAMENTO DI SILI
			E MAGAZZINI DA CEREALI,
			DI SILI E MAGAZZINI PER

				FORAGGIO E DI
				STABILIMENTI PER LA
				CONSERVAZIONE E PRIMA
				LAVORAZIONE DELLE
760	LEGGE	325	08/04/1940	FRUTTA E DEGLI ORTAGGI.

				RIAPERTURA DEI TERMINI
				PER LA PRESENTAZIONE
				DELLE DOMANDE DIRETTE
				AD OTTENERE IL GIUDIZIO
				DI IDONEITA', A NORMA
				DELLA LEGGE 4 GIUGNO
				1934, N. 977, PER
				L'ESERCIZIO DELLE
				PROFESSIONI DI
				ORCHESTRALE E DI
				INSEGNANTE DI MATERIE
				MUSICALI IN SCUOLE DI
761	LEGGE	475	11/04/1940	MUSICA.

				RIPARTIZIONE DEI
				SERVIZI
				DELL'AMMINISTRAZIONE
				CENTRALE DEL MINISTERO
762	REGIO DECRETO	452	15/04/1940	DELL'INTERNO

				NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200
				CONVERTITO CON MODIFICAZIONI
763				DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

				COSTITUZIONE DELL'ENTE
				AUTONOMO DEL PORTO DI
764	LEGGE	500	06/05/1940	NAPOLI

				NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200
				CONVERTITO CON MODIFICAZIONI
765				DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

				CONVERSIONE IN LEGGE,
				CON MODIFICAZIONI, DEL
				R. DECRETO-LEGGE 23
				NOVEMBRE 1939, N. 1939,
				CONCERNENTE
				L'AUTORIZZAZIONE
				ALL'UNIONE ITALIANA DI
				RIASSICURAZIONE AD
				ASSUMERE LA COPERTURA
				DEI RISCHI DI GUERRA
				DELLA NAVIGAZIONE
766	LEGGE	725	06/05/1940	MARITTIMA ED AEREA.

				ORDINAMENTO E COMPITI
				DELLA COMMISSIONE
767	LEGGE	416	21/05/1940	SUPREMA DI DIFESA

				DISPOSIZIONI RELATIVE
				ALL'ATTUAZIONE DI UN
				PROGRAMMA STRAORDINARIO

768 | LEGGE | 627 | 27/05/1940 | DI AZIONE ZOOTECNICA AI FINI AUTARCHICI

769 | | | | NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI
DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

770 | LEGGE | 694 | 30/05/1940 | ABROGAZIONE DELLA NORMA
RELATIVA ALL'OBBLIGO DI
UNA SPECIALE LICENZA
PER COLORO CHE, NON
MUNITI DI PORTO D'ARMI,
DETENGANO NELLA PROPRIA
ABITAZIONE FUCILI DA
CACCIA PER MUNIZIONI
SPEZZATE

771 | LEGGE | 713 | 03/06/1940 | TRASFERIMENTO DEI
PRESIDI E DEI DIRETTORI
DEI REGI ISTITUTI
D'ISTRUZIONE MEDIA
TECNICA NEL RUOLO DEGLI
INSEGNANTI

772 | LEGGE | 767 | 03/06/1940 | DISPOSIZIONI PER
L'ASSICURAZIONE DELLA
FLOTTA ITALIANA
PASSEGGERI PER L'ANNO
1940

773 | REGIO DECRETO | 724 | 06/06/1940 | APPROVAZIONE DI NUOVE
TABELLE ORGANICHE DEL
PERSONALE DELLE
BIBLIOTECHE PUBBLICHE
GOVERNATIVE E DELLE
REGIE SOPRINTENDENZE
BIBLIOGRAFICHE

774 | LEGGE | 868 | 13/06/1940 | MODIFICAZIONE AL REGIO
DECRETO - LEGGE 12
NOVEMBRE 1936, N. 2189,
CONVERTITO NELLA LEGGE
7 GIUGNO 1937, N. 2726,
RELATIVO ALL'ENTE
NAZIONALE PER LA
CELLULOSA E PER LA
CARTA

775 | LEGGE | 762 | 19/06/1940 | CONVERSIONE IN LEGGE,
CON MODIFICAZIONI, DEL
R. DECRETO-LEGGE 9
GENNAIO 1940, N. 2, CHE
ISTITUISCE UNA IMPOSTA
GENERALE SULL'ENTRATA

| | | | CONCESSIONE DI PROROGHE
PER L'ULTIMAZIONE DI
LAVORI SUSSIDIATI DALLO

776	LEGGHE	853	21/06/1940	STATO IN DIPENDENZA DI TERREMOTI E DI ALTRE PUBBLICHE CALAMITA'

777	LEGGHE	872	06/07/1940	MODIFICAZIONE DEL TERMINE PER LA FISSAZIONE DEI PREZZI DEGLI ALCOLI E FACOLTA' AL MINISTRO PER LE FINANZE DI MODIFICARE IL REGIME FISCALE DI ALCUNI PRODOTTI

778	LEGGHE	900	06/07/1940	RIORDINAMENTO DEI RUOLI DEL PERSONALE DEI REGI PROVVEDITORATI AGLI STUDI E NUOVE NORME CIRCA LA NOMINA, LA REVOCA E LA PROMOZIONE DEI REGI PROVVEDITORI AGLI STUDI

779	LEGGHE	952	06/07/1940	DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE PENSIONI AGLI AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO PROVENIENTI DALLE EX - GESTIONI AUSTRIACHE E AGLI AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO PASSATI NEI RUOLI DI ALTRE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO

780	LEGGHE	1038	06/07/1940	ORDINAMENTO DELLE SEGRETERIE UNIVERSITARIE

781	REGIO DECRETO	1157	12/07/1940	MODIFICAZIONE DELLA DENOMINAZIONE E DELL'ORDINAMENTO DEGLI ISPETTORATI ED UFFICI DELL'EMIGRAZIONE NEL REGNO

782	LEGGHE	1139	12/07/1940	PROROGA AL 30 GIUGNO 1941 DEL R. DECRETO-LEGGHE 28 APRILE 1937, N. 707, CHE AUTORIZZA IL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI (MARINA MERCANTILE) AL NOLEGGIO E GESTIONE DI NAVI MERCANTILI NAZIONALI PER STRAORDINARIE ESIGENZE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO

					ILLEGITTIME RICHIESTE			
					DI CONTRIBUZIONI E			
					MESSA IN ESAZIONE DI			
					TRIBUTI O CONTRIBUTI			
783		LEGG		1199		12/07/1940		LEGALMENTE NON DOVUTI

					ADEGUAMENTO DELLE NORME			
					LEGISLATIVE SULLA			
					TUTELA DEL LAVORO ALLE			
					ESIGENZE DELLA NAZIONE			
784		LEGG		1109		16/07/1940		IN GUERRA

					CONVERSIONE IN LEGGE			
					DEL R. DECRETO-LEGGE 6			
					GIUGNO 1940, N. 588,			
					CONCERNENTE IL REGIME			
785		LEGG		1334		13/08/1940		DELLE ESPORTAZIONI

					CESSIONE AL COMUNE DI			
					MESSINA DELLE AREE,			
					BARACCHE E CASE			
					ECONOMICHE POPOLARI E			
					ULTRA POPOLARI FINORA			
					IN GESTIONE DELLO STATO			
					NEL TERRITORIO DEL			
786		LEGG		1289		21/08/1940		COMUNE STESSO

					DISCIPLINA DELLE NUOVE			
					COSTRUZIONI NEGLI			
					ABITATI MINACCIATI DA			
787		LEGG		1393		21/08/1940		FRANE

					PAGAMENTO DI PARTE DI			
					INDENNITA' CAPITALE IN			
					CASO DI OCCUPAZIONE			
					D'URGENZA PER I			
					DETERMINATI DA ESIGENZE			
788		LEGG		1382		25/08/1940		MILITARI

					ESTENSIONE AGLI			
					INVALIDI E AGLI ORFANI			
					E CONGIUNTI DEI CADUTI			
					NELL'ATTUALE GUERRA,			
					DELLE DISPOSIZIONI			
					VIGENTI A FAVORE DEGLI			
					INVALIDI, DEGLI ORFANI			
					E CONGIUNTI DEI CADUTI			
789		LEGG		1458		25/09/1940		IN GUERRA

					PROVVEDIMENTI PER LE			
					GESTIONI DELLE IMPOSTE			
790		LEGG		1477		14/10/1940		DI CONSUMO

					CONVERSIONE IN LEGGE,
					CON MODIFICAZIONI, DEL
					R. DECRETO-LEGGE 21
					GIUGNO 1940, N.856,

					CONTENENTE LE NORME PER			
					LA GESTIONE			
					PATRIMONIALE E			
					FINANZIARIA DELLO STATO			
791		LEGG		1518		21/10/1940		IN PERIODO DI GUERRA

					CONVERSIONE IN LEGGE,			
					CON MODIFICAZIONI, DEL			
					R. DECRETO-LEGGE 13			
					GIUGNO 1940, N. 901,			
					CONCERNENTE LA			
					REVISIONE DEI PREZZI			
					NEI CONTRATTI DI			
792		LEGG		1676		26/10/1940		PUBBLICHE FORNITURE

					CONCESSIONE DI BENEFICI			
					AL PERSONALE			
					INSEGNANTE, ISPETTIVO E			
					DIRETTIVO DELLE SCUOLE			
					DELL'ORDINE ELEMENTARE			
					DELLE PROVINCE DELLA			
793		LEGG		1606		30/10/1940		VENEZIA GIULIA

					DISCIPLINA DELLA			
					RACCOLTA E DELLA			
794		LEGG		1724		30/10/1940		VENDITA DELLA CAMOMILLA

					ATTRIBUZIONE AGLI			
					UFFICIALI			
					DELL'ASSOCIAZIONE DEI			
					CAVALIERI ITALIANI DEL			
					SOVRANO MILITARE ORDINE			
					DI MALTA DELLA FACOLTA'			
					DI RICEVERE I			
					TESTAMENTI DEI MILITARI			
					E DELLE PERSONE			
					IMPIEGATE PRESSO LE			
					FORZE ARMATE DELLO			
795		LEGG		1677		01/11/1940		STATO.

					ISTITUZIONE E			
					DETERMINAZIONE DELLA			
					COMPETENZA DEI			
					LABORATORI CHIMICI			
					MERCEOLOGICI DEI			
					CONSIGLI PROVINCIALI			
796		LEGG		1767		13/11/1940		DELLE CORPORAZIONI

					ESENZIONI FISCALI E			
					TRIBUTARIE ALLA REALE			
					UNIONE NAZIONALE			
797		LEGG		1965		05/12/1940		AERONAUTICA

					MODIFICAZIONI AL R.
					DECRETO-LEGGE 10
					FEBBRAIO 1927, N. 196,
					CONVERTITO NELLA LEGGE
					18 NOVEMBRE 1928, N.

798	LEGGE	1913	19/12/1940	2689, RIGUARDANTE L'AMMONTARE DELL'AZIONE NELLE SOCIETA' COOPERATIVE
799	LEGGE	1868	23/12/1940	MODIFICAZIONI AGLI ARTICOLI 115 E 369 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SANITARIE APPROVATO CON R. DECRETO 27 LUGLIO 1934, N. 1265
800	LEGGE	52	23/01/1941	PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLE AZIENDE ESERCENTI SERVIZI MARITTIMI SOVVENZIONATI DI INTERESSE LOCALE
801	LEGGE	286	27/01/1941	DIVIETO DI STIPULARE CONTRATTI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI CON EFFETTO DIFFERITO DI OLTRE UN ANNO
802	LEGGE	148	30/01/1941	SOPPRESSIONE DELL'INSEGNAMENTO DELLA LINGUA STRANIERA IN ALCUNI TIPI DI REGIE SCUOLE E CORSI SECONDARI DI AVVIAMENTO PROFESSIONALE
803	LEGGE	153	03/02/1941	DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI AEROMOBILI ATTERRATI, AMMARATI O CADUTI NEL TERRITORIO O NELLE ACQUE TERRITORIALI DELLO STATO
804	LEGGE	499	03/04/1941	ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO I RISCHI DI GUERRA DELLE NAVI DI NAZIONALITA' ITALIANA E DELLE NAVI IN COSTRUZIONE E DISPOSIZIONI INTEGRATIVE DEL R. DECRETO-LEGGE 23 NOVEMBRE 1939, N. 1939.
				TRATTAMENTO ECONOMICO DEGLI EQUIPAGGI SULLE NAVI CATTURATE DAL NEMICO O PERDUTE O RIFUGIATE NEI PORTI ESTERI E DELL'A.D.I. IN

805	LEGGHE	266	07/04/1941	CONSEGUENZA DELLA GUERRA
806	LEGGHE	319	11/04/1941	NORME CONCERNENTI IL PERIODO DI PROVA PER GLI UDITORI GIUDIZIARI MILITARI E IL CONFERIMENTO DI POSTI VACANTI NEL RUOLO DELLA MAGISTRATURA MILITARE
807	LEGGHE	393	24/04/1941	DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE BIBLIOTECHE DEI COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA
808	LEGGHE	422	01/05/1941	MODIFICAZIONI ED AGGIUNTE AD ALCUNI ARTICOLI DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SANITARIE APPROVATO CON R. DECRETO 27 LUGLIO 1934, N. 1265
809	REGIO DECRETO	639	19/05/1941	COSTITUZIONE PRESSO IL SOTTOSEGRETARIATO DI STATO PER GLI AFFARI ALBANESI DI TRE DIREZIONI GENERALI E PRESSO IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI DI UN UFFICIO INTENDENZA
810	LEGGHE	737	04/07/1941	MODIFICAZIONI ED AGGIUNTE ALLE VIGENTI DISPOSIZIONI SULLE CESSIONI DI STIPENDIO DEL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO
811	LEGGHE	770	04/07/1941	PROVVEDIMENTI IN MATERIA D'IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA
812	LEGGHE	786	04/07/1941	RINVIO DEL CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE DEL REGNO, DELL'AFRICA ITALIANA E DEI POSSEDIMENTI ITALIANI
813	LEGGHE	685	11/07/1941	PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI IMPOSTE DI CONSUMO

				MODIFICAZIONI
				ALL'ORDINAMENTO
				DELL'IMPOSTA DI
				SOGGIORNO E PROVVIDENZE
				PER LA PROVINCIA DI
814	LEGGE	733	11/07/1941	LITTORIA

				AGEVOLAZIONI PER
				L'ESERCIZIO TEATRALE
815	LEGGE	735	11/07/1941	LIRICO E DRAMMATICO

				MODIFICAZIONI ALLA
				COSTITUZIONE DELLA
				COMMISSIONE DI TUTELA
				DEL PIO ISTITUTO DI
				SANTO SPIRITO IN SASSIA
				ED OSPEDALI RIUNITI DI
816	LEGGE	867	19/07/1941	ROMA

				NORME PER LA
				RISCOSSIONE DELLE TASSE
				DI ISCRIZIONE, DELLE
				QUOTE ANNUALI E DEGLI
				ALTRI PROVENTI DOVUTI
				ALL'ASSOCIAZIONE
				NAZIONALE PER IL
				CONTROLLO DELLA
817	LEGGE	1041	25/07/1941	COMBUSTIONE

				CONVERSIONE IN LEGGE
				DEL R. DECRETO-LEGGE 17
				MARZO 1941, N. 124,
				CONCERNENTE LA
				EVOLUZIONE DA 120 E 180
				DEL LIMITE DELLE
				GIORNATE PER LE QUALI
				VA CORRISPOSTA
				L'INDENNITA'
				GIORNALIERA DI
818	LEGGE	1137	08/08/1941	DISOCCUPAZIONE.

				ISTITUZIONE DI SCUOLE,
				PRESSO LE UNIVERSITA' E
				GLI ISTITUTI
				UNIVERSITARI, PER
				L'INSEGNAMENTO PRATICO
				DELLE LINGUE STRANIERE
819	LEGGE	1058	29/08/1941	MODERNE

				INTEGRAZIONE
				ALL'ORDINAMENTO
820	REGIO DECRETO	1173	10/10/1941	DIDATTICO UNIVERSITARIO

				CONVERSIONE IN LEGGE
				DEL R. DECRETO-LEGGE 28
				GIUGNO 1941, N. 856,
				CONCERNENTE IL

821	LEGG	1338	29/11/1941	RIASSETTO DEI SERVIZI DELLA CORTE DEI CONTI
822	LEGG	1540	05/12/1941	MODIFICAZIONI DEGLI ARTICOLI 27, 106, 297, 369, 373 E 376 DEL TESTO UNICO SULL'EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA 28 APRILE 1938, N. 1165
823	LEGG	1476	05/12/1941	DISPOSIZIONI PER LE CONCESSIONI DI VIAGGIO SULLE FERROVIE DELLO STATO
824	LEGG	1478	05/12/1941	MODIFICAZIONI ALL'ART. 5 DEL R. DECRETO-LEGG 3 GIUGNO 1938, N. 1032, CONVERTITO NELLA LEGGE 5 GENNAIO 1939, N. 84, RECANTE NORME PER DISCIPLINARE LA PERDITA DEL DIRITTO A PENSIONE PER IL PERSONALE STATALE DESTITUITO.
825	LEGG	1490	05/12/1941	MODIFICAZIONE DELL'ARTICOLO 4 DELLA LEGG 28 SETTEMBRE 1939, N. 1822, SUGLI AUTOSERVIZI DI LINEA
826	LEGG	1567	08/12/1941	DISCIPLINA DELLE FUNZIONI TUTORIE DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE DEI CONSORZI DI BONIFICA INTEGRALE SU ALCUNI ATTI DEI CONSORZI
827	LEGG	1649	27/12/1941	INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ART. 367, LETTERA A) DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SANITARIE
828	LEGG	24	19/01/1942	ISTITUZIONE DELL'ENTE ACQUEDOTTI SICILIANI (E.A.S.)
829	LEGG	86	19/01/1942	DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE SCUOLE NON REGIE E GLI ESAMI DI STATO DI MATURITA' E DI ABILITAZIONE
				NOTE CARATTERISTICHE E

				RAPPORTI PERSONALI DEGLI UFFICIALI E SOTTUFFICIALI DEL REGIO
830	LEGGE	92	22/01/1942	ESERCITO

				VARIAZIONI AL R. DECRETO-LEGGE 23 NOVEMBRE 1936, N. 2523, CONVERTITO NELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1937, N. 2650, CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELLE
831	LEGGE	187	22/01/1942	AGENZIE DI VIAGGI

				CONFERIMENTO DEL GRADO DI TENENTE AL MAESTRO DIRETTORE DELLA BANDA ED AI MAESTRI DI SCHERMA DELLA REGIA
832	LEGGE	52	26/01/1942	GUARDIA DI FINANZA

				ORDINAMENTO DELLE SCUOLE DI PERFEZIONAMENTO E DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA E CHIRURGIA, AD ECCEZIONE DELL'ART.
833	LEGGE	78	26/01/1942	13.

				NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI
834				DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

				NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI
835				DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

				PROVVEDIMENTI PER LO SVILUPPO DEL PATRIMONIO
836	LEGGE	165	12/02/1942	AVICOLO NAZIONALE

				ESTENSIONE ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE NON STATALI DELLE NORME DEL R. DECRETO-LEGGE 13 GIUGNO 1940, N. 901, CONCERNENTE LA REVISIONE DEI PREZZI NEI CONTRATTI DI
837	LEGGE	218	16/02/1942	PUBBLICHE FORNITURE

				MODIFICAZIONE DEL TERMINE PER LA NOTIFICAZIONE DELL'ACCERTAMENTO D'UFFICIO DEI VALORI VENALI STABILITO

838	LEGGE	133	19/02/1942	DALL'ART. 21 DEL R. DECRETO-LEGGE 7 AGOSTO 1936, N. 1639
839	REGIO DECRETO	310	19/02/1942	MODIFICAZIONI AL REGIO DECRETO 16 NOVEMBRE 1939, N. 2229, CHE APPROVA LE NORME PER LE OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO SEMPLICE OD ARMATO
840	LEGGE	427	12/03/1942	DENUNCIA OBBLIGATORIA DEI TRATTAMENTI TERAPEUTICI ATTI A CAUSARE LA STERILITA' NELLA DONNA
841	LEGGE	294	16/03/1942	AUMENTO DELLA SOPRATASSA SPECIALE ANNUO DI ISCRIZIONE DOVUTA DAGLI STUDENTI DELLE UNIVERSITA' E DEGLI ISTITUTI DELL'ORDINE UNIVERSITARIO, IN DIPENDENZA DEL R. DECRETO-LEGGE 21 GIUGNO 1938, N. 1114.
842	REGIO DECRETO	481	16/03/1942	DICHIARAZIONE DI DECADENZA DEI DIRITTI ESCLUSIVI DI PESCA
843	LEGGE	397	19/03/1942	MODIFICAZIONE DELL'ART. 6 DEL R. DECRETO-LEGGE 12 MAGGIO 1938, N.794, CONTENENTE NORME PER L'ACCERTAMENTO DELLE TRASGRESSIONI IN MATERIA VALUTARIA E DI SCAMBI CON L'ESTERO, CONVERTITO NELLA LEGGE 9 GENNAIO 1939, N. 380.
844	LEGGE	406	26/03/1942	AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI ABBONAMENTI ALLE RADIOAUDIZIONI PER IMPIANTI RADIOFONICI CENTRALIZZATI IN QUARTIERI E VILLAGGI POPOLARI
845				NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
				MODIFICAZIONE ALLA

846	LEGGES	511	30/03/1942	LEGGES 10 GIUGNO 1937, N. 1139, RELATIVA ALLA FORMAZIONE DELL'ALBO NAZIONALE DEGLI APPALTATORI DI OPERE PUBBLICHE
847	REGIO DECRETO	442	30/03/1942	NORME CHE DISCIPLINANO LA PRESENTAZIONE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE DEI BILANCI E DEI CONTI CONSUNTIVI DEGLI ENTI SOVVENZIONATI DALLO STATO
848	REGIO DECRETO	458	30/03/1942	TUTELA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA RICERCA, ESTRAZIONE E UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE SOTTERRANEE NEI TERRITORI DI NOVE COMUNI DELLA PROVINCIA DI CATANIA
849	LEGGES	514	15/04/1942	DISPOSIZIONE PER IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI DI VIGILANZA PER OPERE DI BONIFICA INTEGRALE
850	LEGGES	515	15/04/1942	NORME PER LA COLONIZZAZIONE DEL LATIFONDO SICILIANO E PER LA PREPARAZIONE TECNICA DEI DIRIGENTI E DELLE MAESTRANZE AGRICOLE NEI COMPRESORI DI BONIFICA
851	LEGGES	797	12/05/1942	NORME RIGUARDANTI IL REIMPIEGO DELLE INDENNITA' DI PERDITA DELLE NAVI REQUISITE ED IL PAGAMENTO DI ACCONTI SULLE INDENNITA' DI PERDITA E SUI COMPENSI DI REQUISIZIONE DELLE NAVI STESSE
852	LEGGES	625	15/05/1942	PROVVEDIMENTI PER LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO GELSIICOLO
				SOSTITUZIONE DELLE TABELLE Q ED R ANNESSE AL R. DECRETO 29 MAGGIO 1941, N. 489, CONCERNENTE LA

853	REGIO DECRETO	941	18/05/1942	RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
854	LEGGE	846	26/05/1942	DETERMINAZIONE DELLA SOMMA ANNUA DA CORRISPONDERSI AI CONSORZI PROVINCIALI PER L'ISTRUZIONE TECNICA SUL GETTITO DEI CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE
855	REGIO DECRETO	745	26/05/1942	ASSUNZIONE DI PERSONALE FEMMINILE SUBALTERNO NEGLI ISTITUTI MEDI D'ISTRUZIONE
856	LEGGE	1070	08/06/1942	APPROVAZIONE DELLE NUOVE TABELLE CONTENENTI L'ELENCO DEI CONTRIBUTI ANNUALI DOVUTI ALLO STATO DALLE PROVINCIE, COMUNI, CONSIGLI PROVINCIALI DELLE CORPORAZIONI ED ENTI VARI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ISPETTORI PROVINCIALI DELL'AGRICOLTURA.
857	LEGGE	840	21/06/1942	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO-LEGGE 5 MARZO 1942, N. 186, RECANTE PROVVEDIMENTI VARI IN MATERIA DI VALUTAZIONE AGLI EFFETTI DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUI TRASFERIMENTI DELLA RICCHEZZA.
				PROROGA DEL R.D.L. 28 APRILE 1937, N. 707, CONVERTITO NELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1937, N. 2334, CHE AUTORIZZA IL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI (DIREZIONE GENERALE DELLA MARINA MERCANTILE) AL NOLEGGIO E GESTIONE DI NAVI MERCANTILI NAZIONALI PER STRAORDINARIE

858	LEGGE	897	27/06/1942	ESIGENZE DI AMMINISTRAZIONI DELLO STATO
859	LEGGE	799	03/07/1942	PROVVEDIMENTI PER I SOTTUFFICIALI DELLA REGIA MARINA E PER I MILITARI DEL CORPO REALE EQUIPAGGI MARITTIMI
860	REGIO DECRETO	1101	03/07/1942	ISTITUZIONE DEI RUOLI ORGANICI DEI PRESIDI, DEI SEGRETARI E DEI BIDELLI DELLE REGIE SCUOLE MEDIE
861	REGIO DECRETO	861	24/07/1942	NOMINATIVITA' OBBLIGATORIA DEI TITOLI AZIONARI POSSEDUTI DALLE SOCIETA' COSTITUITE IN FORMA DIVERSA DA QUELLA PER AZIONI
862	REGIO DECRETO	1122	24/07/1942	INTEGRAZIONI AL R. DECRETO 29 MAGGIO 1941, N. 489, SULLA RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E LA REVISIONE DEI RUOLI ORGANICI DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
863	LEGGE	1128	04/08/1942	DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA PASSIVA DELLE SPESE DI RICOVERO DEGLI INFERMI DI MALATTIE VENEREE, RICOVERATI NEGLI ISTITUTI OSPEDALIERI DI CUI ALL'ART. 303 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SANITARIE
864	LEGGE	1145	08/08/1942	RIORDINAMENTO DEI REGI OSSERVATORI ASTRONOMICI
865	REGIO DECRETO	1097	17/08/1942	NORME RIGUARDANTI I CONCORSI SPECIALI A CATTEDRE E A POSTI DI CAPO D'ISTITUTO, GLI OBBLIGHI DI SERVIZIO DEGLI INSEGNANTI IN PROVA E LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICATI DI PUERICULTURA

			SISTEMAZIONE DELLE VEDOVE DI GUERRA NEI RUOLI DEGLI INSEGNANTI DELLE REGIE SCUOLE DEGLI ORDINI ELEMENTARE, MEDIO, SUPERIORE, FEMMINILE E 866 REGIO DECRETO	1091	24/08/1942	ARTISTICO
--	--	--	--	------	------------	-----------

			MODIFICAZIONI AL 867 REGIO DECRETO	1192	24/08/1942	CALENDARIO SCOLASTICO
--	--	--	--	------	------------	-----------------------

			ISTITUZIONE DI NUOVI INSEGNAMENTI COMPLEMENTARI PER 868 REGIO DECRETO	1319	05/09/1942	ALCUNI CORSI DI LAUREA
--	--	--	---	------	------------	------------------------

			CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO-LEGGE 8 GENNAIO 1942, N. 5, CONCERNENTE LA COSTITUZIONE DI UNA GESTIONE SPECIALE DEGLI ACCANTONAMENTI DEI FONDI PER LE INDENNITA' DOVUTE DAI DATORI DI LAVORO AI PROPRI IMPIEGATI IN CASO DI RISOLUZIONE DEL 869 LEGGE	1251	02/10/1942	RAPPORTO DI IMPIEGO
--	--	--	--	------	------------	---------------------

			RICONOSCIMENTO DEI SERVIZI PRESTATI DAL PERSONALE DIRETTIVO ED INSEGNANTE DEI LICEI MUSICALI PAREGGIATI, SUCCESSIVAMENTE REGIFICATI, ANTERIORMENTE ALLA ASSUNZIONE NEI RUOLI DEI REGI CONSERVATORI DI MUSICA, E VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DI RUOLO, RESO COME DIRETTORE DI REGIO CONSERVATORIO, NEL CASO DI PERSONALE DIRETTIVO RESTITUITO O IMMESSO NEL RUOLO DEGLI 870 LEGGE	1328	09/10/1942	INSEGNANTI
--	--	--	---	------	------------	------------

			COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO CAUZIONI E QUIESCENZA PER I RICEVITORI POSTALI E 871 LEGGE	1407	18/10/1942	TELEGRAFICI
--	--	--	---	------	------------	-------------

				SOSTITUZIONE
				DELL'UNITA' DI MISURA
				NELLE UTILIZZAZIONI
				IDRAULICHE PER FORZA
872	LEGGE	1426	18/10/1942	MOTRICE

				ISTITUTO DELLA
				DECADENZA DAL DIRITTO
				DI DERIVAZIONE DI ACQUA
873	LEGGE	1434	18/10/1942	PUBBLICA

				NORME CIRCA IL DEPOSITO
				DI OGGETTI E DENARO
				APPARTENENTI AD INFERMI
				RICOVERATI E DECEDUTI
874	LEGGE	1423	31/10/1942	NEGLI OSPEDALI

				SOSTITUZIONE DEL VAGLIA
				POSTALE PER TASSE E
				CONCESSIONI GOVERNATIVE
				CON OPERAZIONI DEL
				SERVIZIO DEI CONTI
				CORRENTI POSTALI ED
				ALTRI PROVVEDIMENTI
				INTERESSANTI IL
875	REGIO DECRETO	1849	31/10/1942	SERVIZIO STESSO

				MODIFICAZIONI AGLI
				ARTICOLI 124 E 167 DEL
				TESTO UNICO DELLE LEGGI
				SANITARIE APPROVATO CON
				R. DECRETO 27 LUGLIO
876	LEGGE	1528	07/11/1942	1934, N. 1265

				NORME SPECIALI PER
				L'AMMISSIONE AI
				CONCORSI A POSTI DI
877	LEGGE	1670	20/11/1942	OSTETRICA CONDOTTA

				MODIFICAZIONI AI RUOLI
				ORGANICI DELL'ISTITUTO
878	REGIO DECRETO	1501	23/11/1942	CENTRALE DI STATISTICA

				NORME RELATIVE ALLA
				REGISTRAZIONE DEI
				PROCESSI VERBALI DI
				CONCILIAZIONE E AL
				BOLLO E ALLA
				REGISTRAZIONE DEGLI
				ATTI E DEI DOCUMENTI
				PRODOTTI DALLE PARTI
879	LEGGE	1548	03/12/1942	NEI PROCEDIMENTI CIVILI

				PROROGA DEL TERMINE PER
				IL GODIMENTO DELLE
				AGEVOLAZIONI FISCALI
				PREVISTE DALLE LEGGI

				SUL BONIFICAMENTO E LA COLONIZZAZIONE
880	LEGGE	35	07/01/1943	DELL'AGRO ROMANO

				PROVVIDENZE A FAVORE DEI CHIAMATI ALLE ARMI NEI CONCORSI PER ESAME
881	LEGGE	102	21/01/1943	PER LA NOMINA A NOTAIO

				ELEVAZIONE DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER LE FABBRICAZIONI DI GUERRA A MINISTERO DELLA
882	REGIO DECRETO	24	06/02/1943	PRODUZIONE BELLICA

				CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONE, DEL R. DECRETO-LEGGE 15 SETTEMBRE 1942, N. 1146, CONTENENTE NORME PER L'INCREMENTO DELLE RICERCHE DI GIACIMENTI
883	LEGGE	351	08/03/1943	DI LIGNITE

				CONCESSIONE DI PROROGA DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI PER I CONTRATTI DI MUTUO STIPULATI DA DANNEGGIATI DAI TERREMOTI DEL 1930 E
884	LEGGE	193	25/03/1943	1933

				MODIFICAZIONE DELL'ART. 14 DEL R. DECRETO 8 LUGLIO 1937, N, 1826, RELATIVO AL CORPO DEGLI UFFICIALI IN CONGEDO DELLA GIUSTIZIA
885	REGIO DECRETO	471	19/04/1943	MILITARE

				CONCESSIONE DI BENEFICI AI PRATICANTI ED AI PROFESSIONISTI EX COMBATTENTI DELLA
886	LEGGE	419	29/04/1943	GUERRA 1940 - 1945

				DETERMINAZIONE DELLA DATA DI FUSIONE DELL' "ENTE MUTUALITA' FASCISTA" ISTITUTO PER L'ASSISTENZA DI MALATTIA DELLE NUOVE
887	REGIO DECRETO	400	06/05/1943	PROVINCE

				CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONE, DEL R. DECRETO-LEGGE 5

				SETTEMBRE 1942, N.
				1665, RECANTE NORME PER
				L'AMMISSIONE DELLE
				INFERMIERE VOLONTARIE
				DELLA CROCE ROSSA
				ITALIANA AL SECONDO
				ANNO DI CORSO DELLE
				SCUOLE - CONVITTO
				PROFESSIONALI PER
888	LEGGE	569	31/05/1943	INFERMIERE.

				COLLOCAMENTO DEI
				DIRETTORI DIDATTICI NEL
				GRADO 9, GRUPPO B,
				SISTEMAZIONE DEI
				MAESTRI ELEMENTARI
				INCARICATI DELLA
				DIREZIONE DIDATTICA
				DELLE SCUOLE RURALI E
				PASSAGGIO ALLA DIRETTA
				AMMINISTRAZIONE DEI
				REGI PROVVEDITORATI
				AGLI STUDI DELLE SCUOLE
				GESTITE DALL'OPERA
				NAZIONALE DI ASSISTENZA
				ALL'ITALIA REDENTA E
				DALL'ENTE "LE SCUOLE
				PER I CONTADINI
889	LEGGE	570	31/05/1943	DELL'AGRO ROMANO"

				ORDINAMENTO DELLO STATO
890	REGIO DECRETO	651	07/06/1943	NOBILIARE ITALIANO.

				CONVERSIONE IN LEGGE,
				CON MODIFICAZIONE, DEL
				R. DECRETO-LEGGE 10
				MARZO 1943, N. 86,
				CONCERNENTE DIRITTI
				ERARIALI PER LE CORSE
				DI CAVALLI ED ALTRE
891	LEGGE	609	28/06/1943	GARE

				IMPOSTE FISSE MINIME DI
				REGISTRO ED IPOTECARIE
				PER LA ESECUZIONE DEI
892	LEGGE	666	28/06/1943	PIANI REGOLATORI

				ESTENSIONE DELLO STATO
				DI GUERRA A TUTTO IL
893	REGIO DECRETO	714	04/08/1943	TERRITORIO DELLO STATO

				MODIFICAZIONE DELLA
				DENOMINAZIONE DEL
				MINISTERO
				DELL'EDUCAZIONE
				NAZIONALE IN QUELLA DI
				MINISTERO DELLA
894	REGIO DECRETO	142	29/05/1944	PUBBLICA ISTRUZIONE

				MODIFICAZIONI AL TESTO
				UNICO DELLE LEGGI SUL
				RECLUTAMENTO DEL REGIO
				ESERCITO NELLA PARTE
				RIGUARDANTE LA
				COMPOSIZIONE DEI
				CONSIGLI E DELLE
				COMMISSIONI MOBILI DI
895	D.LGS. LGT.	772	07/09/1945	LEVA

				NORME PER IL RECUPERO
				DELLE OPERE D'ARTE
				SOTTRATTE DALLA
				GERMANIA DURANTE LA
896	D.LGS. LGT.	601	05/05/1946	GUERRA.

				TRATTAMENTO ECONOMICO
				DEI PROFESSORI
				INCARICATI DELLE
				UNIVERSITA' E DEGLI
				ISTITUTI DI ISTRUZIONE
897	REGIO D. LGS.	534	27/05/1946	SUPERIORE.

				RIASSUNZIONE IN RUOLO
				DI PROFESSORI
				UNIVERSITARI GIA'
				DISPENSATI PER MOTIVI
898	REGIO D. LGS.	535	27/05/1946	POLITICI O RAZZIALI.

	NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200			
	CONVERTITO CON MODIFICAZIONI			
899	DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9			

				APPROVAZIONE
				DELL'ACCORDO TRA IL
				GOVERNO ITALIANO ED IL
				GOVERNO EGIZIANO CIRCA
				IL RISARCIMENTO DEI
				DANNI SUBITI
				DALL'EGITTO PER EFFETTO
				DELLE OPERAZIONI
				MILITARI SVOLTESI NEL
				SUO TERRITORIO ED IL
				DISSEQUESTRO DEI BENI
900	LEGGE	512	16/05/1947	ITALIANI IN EGITTO.

				MODIFICAZIONI AL TESTO
				UNICO DELLA LEGGE
				COMUNALE E PROVINCIALE,
				APPROVATO CON REGIO
				DECRETO 3 MARZO 1934,
				N. 383, E SUCCESSIVE
901	LEGGE	530	09/06/1947	MODIFICAZIONI

				NORME PER AGEVOLARE LA
				PARTECIPAZIONE DELLE
				SOCIETA' COOPERATIVE E

902	D. LGS. C.P.S.	1048	25/07/1947	LORO CONSORZI AGLI APPALTI DI OPERE PUBBLICHE
903	D. LGS. C.P.S.	1510	26/11/1947	RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI POLIZIA STRADALE
904	D. LGS. C.P.S.	1501	06/12/1947	NUOVE DISPOSIZIONI PER LA REVISIONE DEI PREZZI CONTRATTUALI NEGLI APPALTI DI OPERE PUBBLICHE
905	LEGGE	1379	12/12/1947	NORME PER LA PRIMA COMPILAZIONE DELLE LISTE ELETTORALI NELLA PROVINCIA DI GORIZIA
906	LEGGE	1477	30/12/1947	RIORDINAMENTO DEI CORPI CONSULTIVI DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
907	LEGGE	1629	31/12/1947	NORME PER LA ISTITUZIONE DELL'OPERA DI VALORIZZAZIONE DELLA SILA
908	DECRETO LEGISLATIVO	3	18/01/1948	PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI DIRITTI ERARIALI SUI PUBBLICI SPETTACOLI E SULLE SCOMMESSE
909	DECRETO LEGISLATIVO	19	20/01/1948	MODIFICAZIONI DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 1947, N. 626, CONCERNENTE L'ORDINAMENTO DEL PERSONALE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA
910	DECRETO LEGISLATIVO	86	30/01/1948	FACOLTA' AGLI APPALTATORI DELLE IMPOSTE DI CONSUMO DI PRESTARE CAUZIONE MEDIANTE POLIZZA FIDEIUSSORIA O FIDEIUSSIONE BANCARIA
911	DECRETO LEGISLATIVO	99	30/01/1948	MODIFICAZIONI DELL'ART. 208 DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO, APPROVATO CON DECRETO 30 GENNAIO 1941, N. 12
				AUTORIZZAZIONE AL MINISTERO DEI LAVORI

				PUBBLICI A PROVVEDERE, IN DEROGA A TUTTE LE DISPOSIZIONI DI LEGGE, ALLA DEMOLIZIONE DEGLI EDIFICI GRAVEMENTE DANNEGGIATI DA EVENTI
912	DECRETO LEGISLATIVO	218	30/01/1948	BELLICI

				CONDONO DI SOPRATASSE E PENE PECUNIARIE IN MATERIA TRIBUTARIA
913	DECRETO LEGISLATIVO	109	31/01/1948	

				NORME PER LA FORMAZIONE DELLE LISTE ELETTORALI NELLA PROVINCIA DI
914	LEGGE	25	04/02/1948	BOLZANO

				TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE NON DI RUOLO IN SERVIZIO PRESSO GLI
915	DECRETO LEGISLATIVO	61	05/02/1948	ENTI PUBBLICI LOCALI

				TASSE E CONTRIBUTI UNIVERSITARI
916	DECRETO LEGISLATIVO	168	14/02/1948	

				RIDUZIONE DELLA ALiquota DEI PREMI DA VINCOLARE A CAUZIONE PER L'ASSICURAZIONE DEL RAMO GRANDINE E DEL
917	DECRETO LEGISLATIVO	159	15/02/1948	BESTIAME DA MACELLO

				RIPRISTINO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COMITATO AMMINISTRATIVO DELL'AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE
918	DECRETO LEGISLATIVO	215	17/02/1948	DEMANIALI

				DISPOSIZIONI A FAVORE DEL TEATRO
919	DECRETO LEGISLATIVO	62	20/02/1948	

				RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE DIRETTIVO ED ISPETTIVO DELLA SCUOLA ELEMENTARE
920	DECRETO LEGISLATIVO	264	25/02/1948	

				MODIFICAZIONI AL REGIME FISCALE DELLO ZUCCHERO E DEGLI ALTRI PRODOTTI
921	DECRETO LEGISLATIVO	107	26/02/1948	ZUCCHERINI

				CONCESSIONE DI ALLOGGI DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER LE CASE DEGLI IMPIEGATI DELLO STATO

				(I.N.C.I.S.) AI SOTTUFFICIALI IN ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL CORPO DEGLI AGENTI DI CUSTODIA DELLE CARCERI E DEL CORPO FORESTALE, ED AI SOTTUFFICIALI DELLE FORZE ARMATE IN
922	DECRETO LEGISLATIVO	315	27/02/1948	SERVIZIO CONTINUATIVO

				PROROGA DEI TERMINI PER LA NOMINA DEI VINCITORI DI CONCORSO A CATTEDRE UNIVERSITARIE E PER TRASFERIMENTI DI
923	DECRETO LEGISLATIVO	161	02/03/1948	PROFESSORI UNIVERSITARI

				MODIFICAZIONI ALL'ART. 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 OTTOBRE 1945, N. 677, CONTENENTE DISPOSIZIONI A FAVORE DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER LE CASE DEGLI IMPIEGATI DELLO STATO (I.N.C.I.S.) E DEGLI ISTITUTI AUTONOMI
924	DECRETO LEGISLATIVO	145	04/03/1948	PER LE CASE POPOLARI

				RESTITUZIONE DELLE RITENUTE CAUZIONALI A COOPERATIVE E CONSORZI
925	DECRETO LEGISLATIVO	333	05/03/1948	DI COOPERATIVE

				NORME TRANSITORIE PER I CONCORSI DEL PERSONALE SANITARIO DEGLI OSPEDALI DIPENDENTI DALL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
926	DECRETO LEGISLATIVO	284	06/03/1948	SOCIALE

				MODIFICAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DELL'ART. 362 DELLA LEGGE 20 MARZO 1865, N. 2248, PER LA COLLAUDAZIONE
927	DECRETO LEGISLATIVO	341	06/03/1948	DEI LAVORI PUBBLICI

				INDENNITA' PER I MILITARI DELLA GUARDIA DI FINANZA IN SERVIZIO AL CONFINE ALPESTRE, IN ZONE MALARICHE O NEL CONTINGENTE DEL RAMO
928	DECRETO LEGISLATIVO	451	09/03/1948	MARE

			RIPRISTINO
			DELL'ISPettorato DI
			FRONTIERA PER GLI
	DECRETO DEL PRESIDENTE		ITALIANI ALL'ESTERO NEL
929	DELLA REPUBBLICA	757	17/03/1948 PORTO DI MESSINA

			AUMENTO DEL CONTRIBUTO
			STATALE A FAVORE
			DELL'AZIENDA DI STATO
			PER LE FORESTE
			DEMANIALI PER IL
			MANTENIMENTO DEI PARCHI
			NAZIONALI D'ABRUZZO E
930	DECRETO LEGISLATIVO	558	17/03/1948 DELLO STELVIO

			REVOCA DELLA ESTENSIONE
			DELLE RIDUZIONI
			FERROVIARIE AL
			PERSONALE DELL'ISTITUTO
			NAZIONALE DELLA
931	DECRETO LEGISLATIVO	410	18/03/1948 PREVIDENZA SOCIALE

			MODIFICAZIONI AL
			DECRETO LEGISLATIVO
			LUOGOTENENZIALE 3
			AGOSTO 1944, N. 165,
			RELATIVO ALLA REVOCA DI
			BENEFICI IN MATERIA DI
			PENSIONI E DI ALTRE
			PROVVIDENZE ACCORDATE
			AGLI APPARTENENTI ALLA
			DISCIOLTA MILIZIA
			VOLONTARIA SICUREZZA
			NAZIONALE E SUE
			SPECIALITA' E AI
			CITTADINI AVENTI
932	DECRETO LEGISLATIVO	249	19/03/1948 BENEMERENZE FASCISTE

			AGGIUNTA DI UN COMMA
			ALL'ART. 6 DEL TESTO
			UNICO DELLE LEGGI SULLA
			PESCA, APPROVATO CON
			REGIO DECRETO 8 OTTOBRE
			1931, N. 1604,
			MODIFICATO CON L'ART. 1
			DEL REGIO DECRETO-LEGGE
933	DECRETO LEGISLATIVO	735	19/03/1948 11 APRILE 1938, N. 1183

			MODIFICAZIONI DELL'ART.
			10 DEL DECRETO
			LEGISLATIVO 8 MAGGIO
			1947, N. 399,
			CONCERNENTE PROVVIDENZE
			DIRETTE AD AGEVOLARE LA
			RIPRESA DELLE
934	DECRETO LEGISLATIVO	212	24/03/1948 COSTRUZIONI EDILIZIE

			SOSPENSIONE DEI TERMINI DI PRESCRIZIONE E DI DECADENZA A FAVORE DEI PRIGIONIERI DI GUERRA, DEGLI INTERNATI CIVILI E DEI MILITARI 935 DECRETO LEGISLATIVO 711 25/03/1948 SCOMPARSI
--	--	--	---

			TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SUPPLENTI DEI PROFESSORI UNIVERSITARI E DEI LETTORI DI LINGUE STRANIERE RETRIBUITI A CARICO DEL BILANCIO 995 DECRETO LEGISLATIVO 397 27/03/1948 STATALE.
--	--	--	--

			NORMALIZZAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI PER VISITA E VERIFICHE DI MOTOSCAFI E DI IMBARCAZIONI A MOTORE E PER ESAMI DI ABILITAZIONE ALLA CONDOTTA DI TALI 936 DECRETO LEGISLATIVO 398 01/04/1948 MACCHINE
--	--	--	--

			NORMA INTEGRATIVA DELL'ART. 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO 15 NOVEMBRE 1946, N. 367, SULL'ISTITUZIONE DELLA GIUNTA GIURISDIZIONALE AMMINISTRATIVA DELLA 937 DECRETO LEGISLATIVO 371 03/04/1948 VALLE D'AOSTA
--	--	--	---

			INQUADRAMENTO DEI DIRETTORI DI SCUOLE TECNICHE INDUSTRIALI PROVENIENTI DAI CESSATI 938 DECRETO LEGISLATIVO 752 06/04/1948 LABORATORI SCUOLA
--	--	--	---

			MODIFICAZIONI AL REGIO DECRETO LEGISLATIVO 29 MAGGIO 1946, N. 452, RELATIVO ALL'ATTUAZIONE DI PROVVIDENZE A FAVORE DELLE INDUSTRIE 939 DECRETO LEGISLATIVO 399 09/04/1948 ALBERGHIERE
--	--	--	---

			AUMENTO DEI DIRITTI SPETTANTI ALLE CANCELLERIE E ALLE 940 DECRETO LEGISLATIVO 486 09/04/1948 SEGRETERIE GIUDIZIARIE
--	--	--	---

			NORME MODIFICATIVE ED INTEGRATIVE DELLA LEGGE 26 GENNAIO 1942, N. 39, ISTITUTIVA DEL RUOLO
--	--	--	--

941	DECRETO LEGISLATIVO	524	09/04/1948	DEGLI UFFICIALI DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA
942	DECRETO LEGISLATIVO	1156	10/04/1948	ULTERIORI DISPOSIZIONI CIRCA IL PROLUNGAMENTO DEL PERIODO DI VALIDITA' DEI DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE
943	DECRETO LEGISLATIVO	487	12/04/1948	PROVVIDENZE PER L'ACQUISTO DI NUOVO MATERIALE MOBILE DA PARTE DI AZIENDE MUNICIPALIZZATE ESERCENTI TRASPORTI URBANI
944	NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9			
945	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	511	14/04/1948	CONCESSIONE DI CONDONO DI PENE A FAVORE DI CITTADINI JUGOSLAVI
946	DECRETO LEGISLATIVO	538	15/04/1948	AVVIAMENTO AL LAVORO DEI LAVORATORI DIMESSI DA LUOGHI DI CURA PER GUARIGIONE CLINICA DI AFFEZIONE TUBERCOLARE
947	DECRETO LEGISLATIVO	463	16/04/1948	FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DELL'ISTITUTO NAZIONALE "LUCE"
948	DECRETO LEGISLATIVO	540	16/04/1948	MODIFICAZIONI AL DECRETO LEGISLATIVO 6 DICEMBRE 1946, N. 424, RELATIVO ALLA DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DEGLI IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ALBERGO, PENSIONE O LOCANDA
949	DECRETO LEGISLATIVO	551	16/04/1948	ABROGAZIONE DEGLI ARTICOLI 5 E 6 DELLA LEGGE 31 MAGGIO 1943, N. 570, RELATIVA AL CONCORSO SPECIALE PER INCARICATI DELLE DIREZIONI DIDATTICHE RURALI
				SOPPRESSIONE DEL RUOLO DEI MAESTRI ELEMENTARI

950	DECRETO LEGISLATIVO	576	16/04/1948	DEI CONVITTI NAZIONALI
				RINNOVAZIONE DELLE CONVENZIONI FRA LO STATO ED IL "CONSORZIO
951	DECRETO LEGISLATIVO	525	17/04/1948	INDUSTRIE FIAMMIFERI"
				RICOSTRUZIONE DEGLI EDIFICI DEI CULTI DIVERSI DAL CATTOLICO DANNEGGIATI O DISTRUTTI
952	DECRETO LEGISLATIVO	736	17/04/1948	DA EVENTI BELLICI
				MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 19 GENNAIO 1942, N. 24, SULL'ENTE
953	DECRETO LEGISLATIVO	774	17/04/1948	ACQUEDOTTI SICILIANI
				DISPOSIZIONI INTEGRATIVE DEI DECRETI LEGISLATIVI 8 MAGGIO 1947, N. 399, E 22 DICEMBRE 1947, N. 1600, CONCERNENTI PROVVIDENZE PER LA RIPRESA DELLE
954	DECRETO LEGISLATIVO	1029	17/04/1948	COSTRUZIONI EDILIZIE
				RILASCIO, IN ESENZIONE DA QUALSIASI TASSA, BOLLO E SPESA, DI CERTIFICATI E DOCUMENTI PER L'ESERCIZIO DELLA FACOLTA' DI OPZIONE PER LA CITTADINANZA ITALIANA O PER QUELLA JUGOSLAVA, NEI CASI PREVISTI DAL TRATTATO
955	DECRETO LEGISLATIVO	571	21/04/1948	DI PACE
				PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI CONTI CONSUNTIVI DELLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI, COMUNALI E DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA E DISPOSIZIONI PER IL PAGAMENTO DI TITOLI DI SPESA EMESSI DALLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI, COMUNALI E
956	DECRETO LEGISLATIVO	1372	21/04/1948	CONSORZIALI
				AUMENTO DELLE TASSE DI PARTECIPAZIONE A CONCORSI ED ESAMI PER IMPIEGHI PRESSO ENTI

957	DECRETO LEGISLATIVO	578	21/04/1948	PUBBLICI LOCALI
				PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI CONTI CONSUNTIVI DELLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI, COMUNALI E DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA E DISPOSIZIONI PER IL PAGAMENTO DI TITOLI DI SPESA EMESSI DALLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI, COMUNALI E
958	DECRETO LEGISLATIVO	1372	21/04/1948	CONSORZIALI
				MODIFICAZIONI AL DECRETO LEGISLATIVO 30 SETTEMBRE 1947, N. 1031, RIGUARDANTE LA CONSERVAZIONE O REINTEGRAZIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE PREGIUDICATI IN CONSEGUENZA DELLA
959	DECRETO LEGISLATIVO	689	24/04/1948	SECONDA GUERRA MONDIALE
				RICONSEGNA DEI BENI ASPORTATI DAI TEDESCHI.
961	DECRETO LEGISLATIVO	534	03/05/1948	PASSO RIDOTTO
				PROVVIDENZE A FAVORE DELLA CINEMATOGRAFIA A
962	DECRETO LEGISLATIVO	668	03/05/1948	ATTO DI ABBANDONO
				MODIFICAZIONI AL DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 AGOSTO 1945, N. 618, RELATIVO ALLA ALIENAZIONE DELLE NAVI REQUISITE O NOLEGGIATE PER LE QUALI I PROPRIETARI HANNO FATTO
963	DECRETO LEGISLATIVO	799	03/05/1948	GENERALE SULL'ENTRATA
				NUOVI PROVVEDIMENTI IN MATERIA D'IMPOSTA
964	DECRETO LEGISLATIVO	801	03/05/1948	BOLLO
				PROVVEDIMENTI VARI IN MATERIA DI TASSE DI
				ABOLIZIONE DEI CONTRIBUTI ANNUI FISSI DI ABBONAMENTO

				OBBLIGATORIO ALLE RADIOAUDIZIONI
965	DECRETO LEGISLATIVO	821	03/05/1948	CIRCOLARI

				ESTENSIONE DELLA CONCESSIONE DELLA FRANCHIGIA DAI DAZI DOGANALI AI MATERIALI RICUPERATI DAI PIROSCAFI AFFONDATI IN MARE APERTO A GRANDE PROFONDITA', ANCHE AD ALTRE DITTE DIVERSE DELLA SOCIETA' RICUPERI
966	DECRETO LEGISLATIVO	843	03/05/1948	MARITTIMI

				LIMITE DI ETA' PER IL COLLOCAMENTO A RIPOSO DEGLI AVVOCATI DELLO
967	DECRETO LEGISLATIVO	844	03/05/1948	STATO

				RIPRISTINO DEI BENEFICI FISCALI A FAVORE DELLE SOCIETA' NAZIONALI ASSUNTRICI DI SERVIZI DI TRASPORTO AEREO DI
968	DECRETO LEGISLATIVO	937	03/05/1948	LINEA

				NORME TRANSITORIE PER I CONCORSI DEL PERSONALE SANITARIO DEGLI
969	DECRETO LEGISLATIVO	949	03/05/1948	OSPEDALI

				REVISIONE DEI RUOLI ORGANICI DEL PERSONALE DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E
970	DECRETO LEGISLATIVO	502	05/05/1948	DELLE FORESTE

				TERMINE PER BANDIRE IL CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DI FARMACIE, RISERVATO AI CONNAZIONALI GIA' TITOLARI DI FARMACIE NELLE ZONE DI CONFINE OCCUPATE, O FUORI DEL TERRITORIO METROPOLITANO O IN TERRITORI ESTERI, NONCHE' AI TITOLARI DI FARMACIE DISTRUTTE PER
971	DECRETO LEGISLATIVO	527	05/05/1948	EVENTI BELLICI

				RIASSESTO DEI SERVIZI E REVISIONE DEI RUOLI ORGANICI DELLA CORTE
972	DECRETO LEGISLATIVO	589	05/05/1948	DEI CONTI

| | | | PROROGA DEI CONTRATTI
| | | | DI LOCAZIONE E DI
| | | | SUBLOCAZIONE DEGLI
973 | DECRETO LEGISLATIVO | 596 | 05/05/1948 | IMMOBILI URBANI

| | | | NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200
| | | | CONVERTITO CON MODIFICAZIONI
974 | | | | DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

| | | | MODIFICAZIONE DELLE
| | | | NORME IN VIGORE PER
| | | | L'ASSISTENZA
| | | | POSTSANATORIALE DEGLI
| | | | INFERMI TUBERCOLOTICI
| | | | DIMESSI DAGLI ISTITUTI
| | | | DI RICOVERO PER
| | | | GUARIGIONE CLINICA O
975 | DECRETO LEGISLATIVO | 865 | 07/05/1948 | PER STABILIZZAZIONE

| | | | NORME PER L'ESERCIZIO
| | | | DELLE FARMACIE DA PARTE
| | | | DEI CONGIUNTI DEI
| | | | TITOLARI CADUTI IN
| | | | GUERRA O NELLA LOTTA DI
| | | | LIBERAZIONE O PER CAUSE
976 | DECRETO LEGISLATIVO | 545 | 07/05/1948 | DIPENDENTI DALLA GUERRA

| | | | REVISIONE DEI RUOLI
| | | | ORGANICI DEL PERSONALE
| | | | DELLE BIBLIOTECHE
977 | DECRETO LEGISLATIVO | 546 | 07/05/1948 | PUBBLICHE GOVERNATIVE

| | | | AUMENTO DEL CONTRIBUTO
| | | | STATALE AL CENTRO
| | | | SPERIMENTALE DI
978 | DECRETO LEGISLATIVO | 636 | 07/05/1948 | CINEMATOGRAFIA

| | | | NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200
| | | | CONVERTITO CON MODIFICAZIONI
979 | | | | DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

| | | | ESTENSIONE ALL'ENTE
| | | | AUTONOMO PER LA FIERA
| | | | DEL LEVANTE DI BARI
| | | | DELLE PROVVIDENZE DI
| | | | CUI AI DECRETI
| | | | LEGISLATIVI 14 DICEMBRE
| | | | 1947, N. 1598, E 5
980 | DECRETO LEGISLATIVO | 702 | 07/05/1948 | MARZO 1948, N. 121

| | | | COLLOCAMENTO IN
| | | | AUSILIARIA E DISPENSA
| | | | DAL SERVIZIO, A DOMANDA
| | | | O D'AUTORITA', DEGLI
| | | | UFFICIALI INFERIORI IN
| | | | SERVIZIO PERMANENTE
| | | | EFFETTIVO

981	DECRETO LEGISLATIVO	810	07/05/1948	DELL' AERONAUTICA
				VARIAZIONI AI RUOLI ORGANICI DEL PERSONALE DELL' ISTITUTO SUPERIORE
982	DECRETO LEGISLATIVO	811	07/05/1948	DI SANITA'
				VARIAZIONI AL REGIO DECRETO-LEGGE 28 DICEMBRE 1936, N. 2418, COSTITUTIVO DELL' ISTITUTO NAZIONALE GESTIONE IMPOSTE DI
983	DECRETO LEGISLATIVO	825	07/05/1948	CONSUMO
				MODIFICAZIONE DELLE NORME IN VIGORE PER L' ASSISTENZA POSTSANATORIALE DEGLI INFERMI TUBERCOLOTICI DIMESSI DAGLI ISTITUTI DI RICOVERO PER GUARIGIONE CLINICA O
984	DECRETO LEGISLATIVO	865	07/05/1948	PER STABILIZZAZIONE
				LIQUIDAZIONE DELLA CONFEDERAZIONE GENERALE DEL LAVORO, DELLA
985	DECRETO LEGISLATIVO	878	07/05/1948	TECNICA E DELLE ARTI
				DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE ALLE NORME SULLA RIASSUNZIONE IN SERVIZIO DEI PROFESSORI UNIVERSITARI GIA' DISPENSATI PER MOTIVI
986	DECRETO LEGISLATIVO	1033	07/05/1948	POLITICI O RAZZIALI.
				MIGLIORAMENTI DI CARRIERA AL PERSONALE DEGLI EDUCANDATI
987	DECRETO LEGISLATIVO	1038	07/05/1948	GOVERNATIVI FEMMINILI
				AUTORIZZAZIONE ALLA NOMINA DI RAPPRESENTANTI DEL MINISTERO DEL TESORO NEGLI ORGANI DI CONTROLLO DELLE AZIENDE CONCESSIONARIE E SUBCONCESSIONARIE DI FERROVIE, TRANVIE A TRAZIONE MECCANICA E DI SERVIZI DI NAVIGAZIONE LACUALE CHE FRUISCONO DI ANTICIPAZIONI RIMBORSABILI CONCESSE
988	DECRETO LEGISLATIVO	1042	07/05/1948	DALLO STATO

				INQUADRAMENTO NEI RUOLI GOVERNATIVI DEL PERSONALE INSEGNANTE GIA' ISCRITTO NEL RUOLO
989	DECRETO LEGISLATIVO	1114	07/05/1948	EGEO

				TASSE DI BOLLO SUI DOCUMENTI DI TRASPORTO TERRESTRI, MARITTIMI, FLUVIALI, LACUALI ED
990	DECRETO LEGISLATIVO	1173	07/05/1948	AEREI

				ORDINAMENTO DEI CONSORZI AGRARI E DELLA FEDERAZIONE ITALIANA
991	DECRETO LEGISLATIVO	1235	07/05/1948	DEI CONSORZI AGRARI

				RIORDINAMENTO DEI RUOLI DEL PERSONALE DELLE SEGRETERIE
992	DECRETO LEGISLATIVO	1253	07/05/1948	UNIVERSITARIE.

				REVISIONE DELLO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE DI SEGRETERIA DEGLI ISTITUTI E DELLE SCUOLE
993	DECRETO LEGISLATIVO	1347	07/05/1948	D'ARTE

				MODIFICAZIONI AI RUOLI TECNICI DELL'ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITA'
994	DECRETO LEGISLATIVO	1204	08/05/1948	PUBBLICA

				MODIFICAZIONE DELLA DIVISA DEI FUNZIONARI DELLA CARRIERA DIPLOMATICO - CONSOLARE, DEI COMMISSARI CONSOLARI E DEI COMMISSARI TECNICI
996	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1125	21/06/1948	PER L'ORIENTE.

				MODIFICAZIONI ALL'ART. 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 GENNAIO 1948, N. 109, CONCERNENTE IL CONDONO DI SOPRATASSE E PENE PECUNIARIE IN MATERIA
997	LEGGE	1100	13/07/1948	TRIBUTARIA

				PROROGA DEI CONTRATTI DI MEZZADRIA, COLONIA PARZIARIA E
998	LEGGE	1094	04/08/1948	COMPARTECIPAZIONE

			TERMINE PER LA
			PRESENTAZIONE DELLE
			DOMANDE DI CONCESSIONE,
			CON DECORRENZA
			DALL'ANNATA AGRARIA
			1948 - 49, DI TERRE
			INCOLTE O
			INSUFFICIENTEMENTE
			COLTIVATE, AI SENSI DEI
			DECRETI LEGISLATIVI
			LUOGOTENENZIALI 19
			OTTOBRE 1944, N. 279 E
999	LEGGE	1095	06/08/1948 26 APRILE 1946, N. 597

			CONTRATTO DI AFFITTO
			DEI FONDI RUSTICI E DI
			VENDITA DELLE ERBE PER
1000	LEGGE	1140	18/08/1948 IL PASCOLO

			ESTENSIONE DELLA
			DICHIARAZIONE IMPLICITA
			DI PUBBLICA UTILITA'
1001	LEGGE	1363	10/11/1948 ALLE OPERE FERROVIARIE

			CONVERSIONE IN LEGGE DEL
			DECRETO-LEGGE 6 OTTOBRE
			1948, N. 1199,
			CONCERNENTE
			MODIFICAZIONI ALLA
			IMPOSTA ERARIALE SUL
			CONSUMO DELL'ENERGIA
1002	LEGGE	1387	03/12/1948 ELETTRICA

			PROVVEDIMENTI IN MATERIA
			DI DIRITTI ERARIALI ED
			ISTITUZIONE DI UN
			SOVRAPREZZO SUI
			BIGLIETTI D'INGRESSO NEI
			LOCALI DI SPETTACOLO,
			TRATTENIMENTI E
1003	LEGGE	1440	21/12/1948 MANIFESTAZIONI SPORTIVE

			NORME D'ORDINAMENTO E
			TEMPORANEE DISPOSIZIONI
			SULL'AVANZAMENTO DEGLI
			UFFICIALI DELLA GUARDIA
1004	LEGGE	1443	21/12/1948 DI FINANZA

			DISPOSIZIONI PER LE
			MODIFICAZIONI DI
			CARATTERE GENERALE ALLE
			TARIFFE PER I TRASPORTI
			DELLE PERSONE E DELLE
			COSE SULLE FERROVIE
1005	LEGGE	1456	22/12/1948 DELLO STATO

			PROROGA DELLE VIGENTI
--	--	--	-----------------------

1006	LEGGE	1471	30/12/1948	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LOCAZIONE E SUBLOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI

1007	LEGGE	1	07/01/1949	PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA

1008	LEGGE	23	12/02/1949	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONE, DEL DECRETO-LEGGE 14 DICEMBRE 1948, N. 1419, CONTENENTE MODIFICAZIONI AL REGIME FISCALE DELLO ZUCCHERO E DEGLI ALTRI PRODOTTI ZUCCHERINI

1009	LEGGE	48	14/02/1949	MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 6 LUGLIO 1940, N. 952, CONTENENTE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE PENSIONI AGLI AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO PROVENIENTI DALLE EX - GESTIONI AUSTRIACHE E AGLI AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO PASSATI NEI RUOLI DI ALTRE AMMINISTRAZIONI

1010	LEGGE	33	15/02/1949	MODIFICAZIONI ALLE LEGGI CONCERNENTI LE IMPOSTE DI REGISTRO ED IPOTECARIE

1011	LEGGE	27	18/02/1949	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 20 DICEMBRE 1948, N. 1427, ADOTTATO AI SENSI DELL'ART. 77, COMMA 2 DELLA COSTITUZIONE E CONCERNENTE MODIFICAZIONI AL REGIME FISCALE DI TALUNI PRODOTTI SOGGETTI AD IMPOSTA DI FABBRICAZIONE

1012	LEGGE	86	26/02/1949	NORME TRANSITORIE PER LA RETRODATAZIONE DELLE NOMINE A STRAORDINARIO NELLE UNIVERSITA' NEI CONFRONTI DI PROFESSORI LA CUI ASSUNZIONE IN RUOLO FU RITARDATA PERCHE' CELIBI

				PROVVEDIMENTI PER	
				INCREMENTARE	
				L' OCCUPAZIONE OPERAIA,	
				AGEVOLANDO LA	
				COSTRUZIONE DI CASE PER	
1013		43		28/02/1949	LAVORATORI

				ATTRIBUZIONI DELLA	
				GIUNTA GIURISDIZIONALE	
				AMMINISTRATIVA DELLA	
				VALLE D'AOSTA, IN SEDE	
				AMMINISTRATIVA, IN	
				MATERIA DI RICORSI	
				AMMINISTRATIVI DI	
1014		76		01/03/1949	CONTENZIOSO TRIBUTARIO

				SOSPENSIONE	
				DELL'EFFICACIA DEL	
				DECRETO LEGISLATIVO 3	
				MAGGIO 1948, N.949,	
				CONCERNENTE NORME	
				TRANSITORIE PER I	
				CONCORSI DEL PERSONALE	
1015		74		03/03/1949	SANITARIO DEGLI OSPEDALI

				CONTRIBUTI NELLE SPESE	
				DI SORVEGLIANZA	
				GOVERNATIVA PER I	
				SERVIZI PUBBLICI DI	
				TRASPORTO SOGGETTI A	
				CONCESSIONE O	
1016		106		09/03/1949	AUTORIZZAZIONE

				DETERMINAZIONE DEL NUOVO	
				PERIMETRO DELLA ZONA	
				INDUSTRIALE	
				CINEMATOGRAFICA DI	
1017		88		15/03/1949	CINECITTA'

				AGEVOLAZIONI A FAVORE	
				DELL'AVIAZIONE DA	
1018		162		29/03/1949	TURISMO

				TRASFERIMENTO A CAPITALE	
				DEI SALDI ATTIVI DELLE	
				RIVALUTAZIONI PER	
				CONGUAGLIO MONETARIO	
				OPERATO A MENTE DEL	
				DECRETO LEGISLATIVO 14	
1019		94		01/04/1949	FEBBRAIO 1948, N. 49

				UTILIZZAZIONE DEI FONDI
				E.R.P. MEDIANTE
				INCREMENTO DEGLI
				INTERVENTI FINANZIARI
				STATALI A FAVORE DI
				ATTIVITA' INTERESSANTI
				LO SVILUPPO AGRICOLO E

1020	LEGGE	165	23/04/1949	DISPOSIZIONI NORMATIVE PER GLI INTERVENTI STESSI

1021	LEGGE	160	29/04/1949	PROROGA DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LOCAZIONI E SUBLOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI

1022	LEGGE	217	07/05/1949	CONFERIMENTO DEL GRADO DI CAPITANO AL MAESTRO DIRETTORE DELLA BANDA DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA

1023	LEGGE	206	12/05/1949	MODIFICAZIONI ALLE LEGGI IN MATERIA DI IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E SULLE DONAZIONI

1024	LEGGE	321	03/06/1949	PROROGA DEI TERMINI FISSATI DALLA LEGGE 18 AGOSTO 1948, N. 1140, IN MATERIA DI AFFITTO DI FONDI RUSTICI E DI VENDITA DELLE ERBE PER IL PASCOLO

1025	LEGGE	422	04/06/1949	COSTITUZIONE DI UN COMITATO CENTRALE DEL LAVORO PORTUALE PRESSO IL MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

1026	LEGGE	605	08/06/1949	COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE PERMANENTE INCARICATA DI DIRIGERE IL LAVORO DI REVISIONE TOPONOMASTICA DELLA CARTA D'ITALIA

1027	LEGGE	353	25/06/1949	PROROGA DEI CONTRATTI AGRARI DI AFFITTO DEI FONDI RUSTICI, MEZZADRIA, COLONIA PARZIARIA E COMPARTICIPAZIONE, NONCHI DELLE CONCESSIONI DI TERRE INCOLTE O MAL COLTIVATE

				AUTORIZZAZIONE AL MINISTERO DELLE FINANZE AD ACQUISTARE O A COSTRUIRE CASE A TIPO POPOLARE PER DARE ALLOGGI IN AFFITTO AGLI

1028	LEGGE	329	27/06/1949	IMPIEGATI DIPENDENTI
				CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE DELLE SOCIETA' AVENTI SEDE IN TERRITORI SUI QUALI LO STATO ITALIANO HA CESSATO DI ESERCITARE LA SUA
1029	LEGGE	477	30/06/1949	SOVRANITA'
				AUMENTO DELL'AMMENDA STABILITA DALL'ART. 219 DEL TESTO UNICO 11 DICEMBRE 1933, N. 1775, SULLE ACQUE E SUGLI
1030	LEGGE	417	01/07/1949	IMPIANTI ELETTRICI
				ISTITUZIONE NEI RUOLI ORGANICI DELLE FERROVIE DELLO STATO DELLA CATEGORIA DEGLI
1031	LEGGE	439	08/07/1949	INTERPRETI
				ADEGUAMENTO DELLA MISURA DELLE TASSE PREVISTE DAL TESTO UNICO DEI PROVVEDIMENTI
1032	LEGGE	995	24/07/1949	SULL'EMIGRAZIONE
				COSTITUZIONE DI UN FONDO SPECIALE PER IL CREDITO CINEMATOGRAFICO E DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE DEI FILM ESTERI PARLATI IN LINGUA
1033	LEGGE	448	26/07/1949	ITALIANA
				NORME AGGIUNTIVE AL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1948, N. 114, RECANTE PROVVIDENZE A FAVORE DELLA PICCOLA
1034	LEGGE	473	29/07/1949	PROPRIETA' CONTADINA
				ABROGAZIONE DEL REGIO DECRETO-LEGGE 7 AGOSTO 1925, N. 1574, CONVERTITO NELLA LEGGE 18 MARZO 1926, N. 562, RELATIVO AI PROGETTI PER LA COSTRUZIONE DI EDIFICI POSTALI E
1035	LEGGE	585	29/07/1949	TELEGRAFICI
				PROROGA PER L'ANNATA AGRARIA 1948 - 49 DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI AFFITTO DI

1036| LEGGE | 476 | 03/08/1949 | FONDI RUSTICI

| | | | CONCESSIONE DI UN
| | | | SUSSIDIO STATALE AL
| | | | SEGRETARIATO NAZIONALE
1037| LEGGE | 522 | 03/08/1949 | DELLA MONTAGNA

| | | | MODIFICAZIONI ALLE
| | | | PENALITA' PER LE
| | | | CONTRAVVENZIONI ED IL
| | | | CONTRABBANDO SUGLI
| | | | APPARECCHI DI ACCENSIONE
| | | | E LE TASSE DI LICENZA
| | | | PER LA FABBRICAZIONE E
1038| LEGGE | 700 | 20/08/1949 | VENDITA DEGLI STESSI

| | | | NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200
| | | | CONVERTITO CON MODIFICAZIONI
1039| | | | DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

| | | | MODIFICAZIONI ALLE NORME
| | | | SULLA COMPOSIZIONE DEL
| | | | CONSIGLIO DI
| | | | AMMINISTRAZIONE DEI
1040| LEGGE | 840 | 20/10/1949 | MONOPOLI DI STATO

| | | | NORME INTERPRETATIVE
| | | | DELL'ART. 8 DELLA LEGGE
| | | | 25 GIUGNO 1949, N. 353,
| | | | SULLA PROROGA DEI
1041| LEGGE | 789 | 29/10/1949 | CONTRATTI AGRARI

| | | | AUMENTO DELLE SANZIONI
| | | | PECUNIARIE RELATIVE ALLE
| | | | CONTRAVVENZIONI ALLE
| | | | DISPOSIZIONI DELLA LEGGE
| | | | 28 SETTEMBRE 1939, N.
| | | | 1822, SULLA DISCIPLINA
| | | | DEGLI AUTOSERVIZI DI
1042| LEGGE | 826 | 29/10/1949 | LINEA

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE DEL
| | | | DECRETO-LEGGE 21
| | | | SETTEMBRE 1949, N. 644,
| | | | ADOTTATO AI SENSI
| | | | DELL'ART. 77, COMMA
| | | | SECONDO DELLA
| | | | COSTITUZIONE,
| | | | CONCERNENTE NORME PER
| | | | OPERARE IL RAGGUAGLIO IN
| | | | LIRE ITALIANE DELLE
| | | | DIVISE ESTERE, AI FINI
| | | | DELLA LIQUIDAZIONE DEI
| | | | DIRITTI AD VALOREM,
| | | | DELLA TASSA DI BOLLO,
| | | | DELLA IMPOSTA DI
| | | | ASSICURAZIONE E DELLA
| | | | RELATIVA IMPOSTA

1043	LEGG	806	04/11/1949	GENERALE SULLA ENTRATA
				AUMENTO DEL CONTRIBUTO DELLO STATO A FAVORE DELL'ENTE AUTONOMO "PARCO NAZIONALE DEL GRAN PARADISO", CON SEDE
1044	LEGG	866	10/11/1949	IN TORINO
				ABROGAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 14 MAGGIO 1946, N. 356, CIRCA L'IMPIEGO DELLA SACCARINA E DELLA DULCINA NELLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DOLCIARI, GELATI, CONSERVE, CONCENTRATI DI FRUTTA E BIBITE ANALCOOLICHE E DELLA DULCINA PER USI
1045	LEGG	858	21/11/1949	FARMACEUTICI
				CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGG 11 OTTOBRE 1949, N. 707, CONCERNENTE PROVVEDIMENTI PER AGEVOLARE LA DISTILLAZIONE DEL VINO E AGGIORNAMENTO DI ALCUNE DISPOSIZIONI IN MATERIA
1046	LEGG	870	06/12/1949	DI IMPOSTE DI
				AUMENTO DEI LIMITI FISSATI DALL'ART. 9 DELLA LEGGE 29 APRILE 1940, N. 496, PER LE CAUZIONI DEGLI AGENTI
1047	LEGG	1137	15/12/1949	MARITTIMI RACCOMANDATARI
				PROROGA DEI TERMINI ASSEGNATI DALLE DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE CIVILE NEI RIGUARDI DI
1048	LEGG	1051	19/12/1949	SOCIETA' E DI CONSORZI
				REGIME FISCALE DEI FILATI DELLE VARIE FIBRE
1049	LEGG	940	24/12/1949	NATURALI ED ARTIFICIALI
				IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA RELATIVA AL GRANO, GRANOTURCO, RISO, ORZO, SEGALA ED OLI
1050	LEGG	941	24/12/1949	VEGETALI

				RATIFICA, CON
				MODIFICAZIONI, DEL
				DECRETO LEGISLATIVO 5
				MAGGIO 1948, N. 589,
				CONCERNENTE RIASSETTO
				DEI SERVIZI E REVISIONE
				DEI RUOLI ORGANICI DELLA
1051	LEGGE	968	24/12/1949	CORTE DEI CONTI.

				DELEGAZIONE AL GOVERNO
				DI EMANARE UNA NUOVA
				TARIFFA GENERALE DEI
1052	LEGGE	993	24/12/1949	DAZI DOGANALI

				NUOVI PROVVEDIMENTI IN
				MATERIA DI IMPOSTA
1053	LEGGE	955	29/12/1949	GENERALE SULL'ENTRATA

				DISPOSIZIONI PER LA
1054	LEGGE	958	29/12/1949	CINEMATOGRAFIA

				PROROGA DI PROVVIDENZE A
1055	LEGGE	959	29/12/1949	FAVORE DEL TEATRO

				RATIFICA, CON
				MODIFICAZIONI, DEL
				D.LGS. 7 MAGGIO 1948,
				N.1033, CONCERNENTE
				DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE
				ALLE NORME PER LA
				RIASSUNZIONE IN SERVIZIO
				DEI PROFESSORI
				UNIVERSITARI GIA'
				DISPENSATI PER MOTIVI
1056	LEGGE	23	05/01/1950	POLITICI O RAZZIALI.

				AUMENTO DA L. 50 A L.
				500 DELLA TASSA PER
				L'AMMISSIONE AGLI ESAMI
				FINALI DEI CORSI DI
				PREPARAZIONE AGLI UFFICI
				E AI SERVIZI DELLE
1057	LEGGE	89	10/01/1950	BIBLIOTECHE POPOLARI

				RATIFICA DEL DECRETO
				LEGISLATIVO 22 DICEMBRE
				1947, N. 1600, E
				RATIFICA, CON
				MODIFICAZIONI, DEI
				DECRETI LEGISLATIVI 8
				MAGGIO 1947, N. 399 E 17
				APRILE 1948, N. 1029,
				CONCERNENTI PROVVIDENZE
				PER LA RIPRESA DELLE
1058	LEGGE	22	11/01/1950	COSTRUZIONI EDILIZIE

				AUMENTO DEL LIMITE DI
				VALORE DELLA COMPETENZA

1059	LEGGE	72	15/02/1950	GIURISDIZIONALE CIVILE DEI COMANDANTI DI PORTO

1060	LEGGE	54	20/02/1950	AUMENTO DELL'INDENNITA' DI RESIDENZA PER LE FARMACIE RURALI

1061	LEGGE	101	20/02/1950	VARIAZIONI DEL COMPENSO DOVUTO ALLE AZIENDE ESERCENTI FERROVIE SECONDARIE E TRAMVIE IN CONCESSIONE, PER IL TRASPORTO DEI PACCHI POSTALI

1062	LEGGE	93	23/02/1950	PROROGA E RIPRISTINO DI DISPOSIZIONI FINANZIARIE A FAVORE DELL'ENTE DI COLONIZZAZIONE DEL LATIFONDO SICILIANO

1063	LEGGE	103	06/03/1950	PROROGA AL 30 GIUGNO 1950 DEL TERMINE FISSATO CON L'ART. 34 DELLA LEGGE 25 GIUGNO 1949, N. 409, RIGUARDANTE LA RICOSTRUZIONE DELLE ABITAZIONI DISTRUTTE DAGLI EVENTI BELLICI

1064	LEGGE	181	06/03/1950	MODIFICAZIONI AL DECRETO LEGISLATIVO 3 MAGGIO 1948, N. 937, CONCERNENTE IL RIPRISTINO DEI BENEFICI FISCALI A FAVORE DELLE SOCIETA' NAZIONALI ASSUNTRICI DI SERVIZI DI TRASPORTO AEREO DI LINEA E PROROGA DELLA SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE DEL DIRITTO DI LICENZA PER TALUNI COMBUSTIBILI SOLIDI E LIQUIDI

1065	LEGGE	109	13/03/1950	COMPETENZA DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA ITALIANA PER LA DICHIARAZIONE DI ASSENZA O DI MORTE PRESUNTA DI CITTADINI ITALIANI SCOMPARSI DAI TERRITORI ATTUALMENTE NON SOGGETTI ALLA SOVRANITA' DELL'ITALIA IN FORZA DEL TRATTATO DI PACE

					RATIFICA, SENZA
					MODIFICAZIONI, DEL
					DECRETO LEGISLATIVO 5
					MAGGIO 1948, N. 1242 E
					RATIFICA CON
					MODIFICAZIONI DEL
					DECRETO LEGISLATIVO 24
					FEBBRAIO 1948, N. 114,
					CONCERNENTI PROVVIDENZE
					A FAVORE DELLA PICCOLA
1066	LEGGE		144	22/03/1950	PROPRIETA' CONTADINA

					RATIFICA, CON
					MODIFICAZIONI, DEL
					DECRETO LEGISLATIVO 25
					FEBBRAIO 1948, N. 264,
					CONCERNENTE IL RUOLO
					ORGANICO DEL PERSONALE
					DIRETTIVO ED ISPETTIVO
1067	LEGGE		189	23/03/1950	DELLA SCUOLA ELEMENTARE

					MODIFICAZIONI AL REGIO
					DECRETO-LEGGE 21 OTTOBRE
					1937, N. 2180, RELATIVO
					A PROVVEDIMENTI PER LA
					DICHIARAZIONE DI
					PUBBLICA UTILITA', DELLE
					ESPROPRIAZIONI PER LA
					COSTRUZIONE DI NUOVI
					ALBERGHI E PER
					L'AMPLIAMENTO DI QUELLI
1068	LEGGE		228	25/03/1950	ESISTENTI

					MODIFICAZIONI
					ALL'ATTUALE DISCIPLINA
1069	LEGGE		328	02/04/1950	DELLE MOSTRE D'ARTE

					RATIFICA, CON
					MODIFICAZIONI, DEL
					DECRETO LEGISLATIVO 7
					MAGGIO 1948, N. 1253,
					CONCERNENTE IL
					RIORDINAMENTO DEI RUOLI
					DEL PERSONALE DELLE
					SEGRETERIE
1070	LEGGE		224	04/04/1950	UNIVERSITARIE.

					NORME MODIFICATIVE DELLE
					DISPOSIZIONI VIGENTI IN
					MATERIA DI CONCESSIONE
					DI TERRENI INCOLTI AI
1071	LEGGE		199	18/04/1950	CONTADINI

					AUTORIZZAZIONE DI NUOVI
					FINANZIAMENTI PER
					L'INDUSTRIALIZZAZIONE
					DELL'ITALIA MERIDIONALE

1072	LEGGE	261	09/05/1950	E INSULARE
				DISCIPLINA DELLA PRODUZIONE E DEL COMMERCIO DEI SAPONI E
1073	LEGGE	308	12/05/1950	DEI DETERSIVI
				APPLICABILITA' ALLE PROVINCIE DELL'ABRUZZO E AL MOLISE DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE CONTENUTE NEL SECONDO COMMA DELL'ART. 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1948, N. 114, RECANTE PROVVIDENZE A FAVORE DELLA PICCOLA
1074	LEGGE	333	19/05/1950	PROPRIETA' CONTADINA
				MODIFICAZIONI IN MATERIA DI TASSE DI BREVETTO PER
1075	LEGGE	367	19/05/1950	INVENZIONI INDUSTRIALI
				NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
1076				
				RETTIFICA DELL'ART. 4 DELLA LEGGE 28 APRILE 1938, N. 546, CONCERNENTE LA ISTITUZIONE DEL "REGISTRO NAZIONALE DELLE VARIETA' ELETTE DI
1077	LEGGE	310	25/05/1950	FRUMENTO"
				MODIFICAZIONE ALLE DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE DI STUDI E RICERCHE NECESSARI ALLA REDAZIONE DEL PIANO GENERALE E DEI PROGETTI
1078	LEGGE	373	25/05/1950	DI BONIFICA
				RETTIFICA DEGLI ARTICOLI 2 E 5 DELLA LEGGE 25 GIUGNO 1949, N. 353, SULLA PROROGA DEI CONTRATTI AGRARI DI AFFITTO DEI FONDI RUSTICI, MEZZADRIA, COLONIA PARZIARIA E
1079	LEGGE	392	03/06/1950	COMPARTICIPAZIONE
				ISTITUZIONE NEGLI ORGANICI DEGLI OSPEDALI DI 1 E 2 CATEGORIA DI UN POSTO DI MASSAGGIATORE,

1080	LEGGE	376	15/06/1950	DA CONFERIRE AGLI ABILITATI DALLA SCUOLA NAZIONALE DI MASSAGGIO DI FIRENZE, CON PRECEDENZA AI CIECHI
1081	LEGGE	399	22/06/1950	CONCESSIONE A FAVORE DELL'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO DI UNA ANTICIPAZIONE DI LIRE 1.500.000.000
1082	LEGGE	471	22/06/1950	AUTORIZZAZIONE A RIVERSARE IL LIMITE DI IMPEGNO DI LIRE UN MILIARDO PREVISTO DALLA LEGGE 2 LUGLIO 1949, N. 408, PER L'ESERCIZIO 1951 - 52 IN AUMENTO DI QUELLO DI LIRE DUE MILIARDI DEL 1950 - 51
1083	LEGGE	452	05/07/1950	APPLICAZIONE FINO AL 31 DICEMBRE 1950 DELLA MAGGIORAZIONE DEL LIMITE MASSIMO DELLA ALIQUOTA D'IMPOSTA CAMERALE PREVISTA DAL PRIMO COMMA DELL'ART. 10 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 1 SETTEMBRE 1947, N. 892
1084	LEGGE	484	08/07/1950	AUMENTO DEL CONTRIBUTO DELLO STATO A FAVORE DELL'ENTE NAZIONALE PER L'ARTIGIANATO E LE PICCOLE INDUSTRIE
1085	LEGGE	674	15/07/1950	ABROGAZIONE DEL DECRETO-LEGGE 15 NOVEMBRE 1938, N. 1887, CHE ISTITUI' LA SPECIALITA' "AGENTI INTERPRETI DI LINGUE ESTERE" NELL'ORGANICO DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA
1086	LEGGE	505	15/07/1950	PROROGA DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE IN MATERIA DI CONTRATTI DI MEZZADRIA, DI COLONIA PARZIARIA, COMPARTICIPAZIONE E AFFITTO DI FONDI RUSTICI
				ESENZIONE DALL'IMPOSTA

1087	LEGGE	592	15/07/1950	DI REGISTRO DI ALCUNI CONTRATTI DI ACQUISTO DI IMMOBILI DA PARTE DI COMUNI

1088	LEGGE	525	25/07/1950	DISPOSIZIONE TRANSITORIA PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 12 MAGGIO 1950, N. 230, CONCERNENTE PROVVEDIMENTI PER LA COLONIZZAZIONE DELL'ALTOPIANO DELLA SILA E DEI TERRITORI JONICI CONTERMINI

1089	LEGGE	689	28/07/1950	NORME E MAGGIORAZIONI DI SPESE CIRCA LA ESECUZIONE PER CONTO DI TERZI DI LAVORI ATTINENTI AI SERVIZI TELEGRAFICI, TELEFONICI E POSTALI DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

1090	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	733	30/07/1950	FACILITAZIONI PER IL PAGAMENTO DI RENDITA SU TITOLI NOMINATIVI DI DEBITO PUBBLICO

1091	LEGGE	575	30/07/1950	PROVVIDENZE A FAVORE DELLE FINANZE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE

1092	LEGGE	630	30/07/1950	RATIFICA, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 MAGGIO 1948, N. 811, CONCERNENTE VARIAZIONE AI RUOLI ORGANICI DEL PERSONALE DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

1093	LEGGE	647	10/08/1950	ESECUZIONE DI OPERE STRAORDINARIE DI PUBBLICO INTERESSE NELL'ITALIA SETTENTRIONALE E CENTRALE

				MODIFICAZIONI AL REGIO DECRETO 11 GENNAIO 1923, N. 192, ISTITUTIVO DI UNA TASSA SUI MARMI ESCAVATI NEL TERRITORIO DEI COMUNI DI PIETRASANTA, SERAVEZZA E

1094	LEGG	793	21/08/1950	STAZZEMA
				TUTELA FISICA ED ECONOMICA DELLE
1095	LEGG	860	26/08/1950	LAVORATRICI MADRI
				RISERVA DI FORNITURE E LAVORAZIONI PER LE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO, IN FAVORE DEGLI STABILIMENTI INDUSTRIALI DELLE REGIONI MERIDIONALI E DEL LAZIO, E DETERMINAZIONE DELLE ZONE DA COMPENDERSI NELL'ITALIA MERIDIONALE
1096	LEGG	835	06/10/1950	E INSULARE
				DISPOSIZIONI CIRCA IL PROLUNGAMENTO DEL PERIODO DI VALIDITA' DEI BREVETTI PER INVENZIONI INDUSTRIALI
1097	LEGG	842	10/10/1950	
				AUMENTO DA 250 MILIONI DI LIRE A 10 MILIARDI DI LIRE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO DELL'ERARIO ALLE FERROVIE DELLO STATO PER IL FONDO PENSIONI, DI CUI ALLA LEGGE 4 MAGGIO 1936, N. 844
1098	LEGG	907	10/10/1950	
				PROROGA DEI TERMINI ASSEGNATI DALLE DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE CIVILE NEI RIGUARDI DI SOCIETA' E DI CONSORZI
1099	LEGG	920	18/10/1950	
				PROVVEDIMENTI A FAVORE DELL'ENTE PORTUALE
1100	LEGG	943	21/10/1950	SAVONA - PIEMONTE
				NORME MODIFICATIVE E INTEGRATIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 MARZO 1948, NUMERO 249 , E DELLA LEGGE 26 GENNAIO 1949, N. 20, CIRCA PROVVIDENZE A FAVORE DEI CITTADINI ITALIANI CHE ABBIANO FATTO PARTE DI FORMAZIONI
1101	LEGG	990	21/10/1950	ANTIFRANCHISTE.
				AUMENTO ED ESTENSIONE

1102	LEGG	1073	21/10/1950	DELLA INDENNITA' DI DISAGIATA RESIDENZA AGLI APPARTENENTI AL CORPO DEGLI AGENTI DI CUSTODIA

1103	LEGG	910	27/10/1950	CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI PER FAVORIRE L'INDUSTRIALIZZAZIONE DELLA PROVINCIA DI TRENTO ED IL REIMPIANTO E LA RIATTIVAZIONE DELLE AZIENDE INDUSTRIALI GIA' OPERANTI NELLA VENEZIA GIULIA E IN DALMAZIA

1104	LEGG	1068	04/11/1950	NORME RELATIVE AL TERRITORIO DI PRODUZIONE ED ALLE CARATTERISTICHE DEL VINO TIPICO DENOMINATO "MOSCATO DI PANTELLERIA"

1105	LEGG	978	09/11/1950	MODIFICAZIONE ALL'ART. 30 DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI DEGLI STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PER L'ESERCITO, APPROVATO CON REGIO DECRETO 31 DICEMBRE 1928, N. 3458, ED ALL'ART. 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 9 NOVEMBRE 1947, N. 1579

1106	LEGG	992	09/11/1950	AUMENTO DEL CONTRIBUTO STATALE NELLE SPESE FUNERARIE PER GLI APPARTENENTI AL CORPO DEGLI AGENTI DI CUSTODIA

1107	LEGG	927	16/11/1950	MODIFICAZIONE AL DECRETO LEGISLATIVO 2 FEBBRAIO 1948, N. 23, CONCERNENTE LA REVISIONE DELLE OPZIONI DEGLI ALTO ATESINI

				AGEVOLAZIONI AI COMUNI NEL FINANZIAMENTO OCCORRENTE PER L'AUMENTO E IL MIGLIORAMENTO DELLA PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA PARTE DELLE AZIENDE ELETTRICHE

1108	LEGGE	1030	21/11/1950	MUNICIPALIZZATE
				COMPLETAMENTO DELLA
				PRIMA LINEA
1109	LEGGE	1031	30/11/1950	METROPOLITANA DI ROMA
				DIVIETO DI LICENZIAMENTO
				DELLE LAVORATRICI MADRI,
1110	LEGGE	986	12/12/1950	GESTANTI E PUERPERE
				PROROGA AL 31 DICEMBRE
				1951 DEL TERMINE DI CUI
				ALL'ART. 26, SECONDO
				COMMA, DELLA LEGGE 26
				AGOSTO 1950, N. 860,
				CONCERNENTE LA TUTELA
				FISICA ED ECONOMICA
1111	LEGGE	987	12/12/1950	DELLE LAVORATRICI MADRI
				AUTORIZZAZIONE DELLA
				SPESA DI LIRE 600
				MILIONI PER NUOVO
				APPORTO STATALE ALLA
				"CASSA PER LA FORMAZIONE
				DELLA PICCOLA PROPRIETA'
1112	LEGGE	1106	14/12/1950	CONTADINA"
				AGGIUNTE E MODIFICAZIONI
				AL REGIO DECRETO-LEGGE
				15 OTTOBRE 1925, N.
				2033, E AL REGOLAMENTO
				DI ESECUZIONE, APPROVATO
				CON REGIO DECRETO 1
				LUGLIO 1926, N. 1361,
				PER QUANTO HA
1113	LEGGE	1151	14/12/1950	RIFERIMENTO ALL'ACETO
				PROROGA DI DURATA DELLE
				LOCAZIONI DEGLI IMMOBILI
				ADIBITI AD USO DI
				ALBERGO, PENSIONE E
1114	LEGGE	1020	28/12/1950	LOCANDA
				SOPPRESSIONE
				DELL'UFFICIO
1115	LEGGE	5	04/01/1951	COMBUSTIBILI LIQUIDI
				NORME PER L'IDONEITA'
				ALLE FUNZIONI DI
1116	LEGGE	56	11/01/1951	UFFICIALE ESATTORIALE
				CONCESSIONE A FAVORE DEL
				COMITATO NAZIONALE PRO
				VITTIME POLITICHE DI UN
				CONTRIBUTO STRAORDINARIO
1117	LEGGE	19	17/01/1951	DI LIRE 50 MILIONI
				RATIFICA, CON

				MODIFICAZIONI, DEL
				D.LGS. 2 MARZO 1948, N.
				161, CONCERNENTE PROROGA
				DEI TERMINI PER LA
				NOMINA DEI VINCITORI DI
				CONCORSI A CATTEDRE
				UNIVERSITARIE E PER
				TRASFERIMENTI DI
1118	LEGG	22	29/01/1951	PROFESSORI UNIVERSITARI.

				ISTITUZIONE DEGLI
				ISPETTORATI
				COMPARTIMENTALI AGRARI
1119	LEGG	114	03/02/1951	DI GENOVA E PERUGIA

				ESTENSIONE DELLE
				AGEVOLAZIONI FISCALI
				PREVISTE DALLA LEGGE 3
				AGOSTO 1949, N. 589,
				AGLI ENTI LOCALI CHE
				PROVVEDONO ALLA
				ESECUZIONE DI OPERE
				PUBBLICHE SENZA IL
1120	LEGG	126	06/02/1951	CONTROLLO STATALE

				MODIFICAZIONE DELL'ART.
				82 DEL REGOLAMENTO PER
				L'AMMINISTRAZIONE DEL
				PATRIMONIO E PER LA
				CONTABILITA' DELLE POSTE
				E DEI TELEGRAFI (LIMITE
				DELLE RICHIESTE DI CARTE
				VALORI DA PARTE DEGLI
				UFFICI POSTALI
1121	LEGG	161	06/02/1951	SUCCURSALI)

				NORME PER LA
				DETERMINAZIONE
				DELL'AGGIO PER GLI ANNI
				1951 - 52 E PER LA
				PRESTAZIONE DELLE
				CAUZIONI ESATTORIALI
				MEDIANTE POLIZZA
1122	LEGG	143	07/02/1951	FIDEIUSSORIA

	NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200			
	CONVERTITO CON MODIFICAZIONI			
1123	DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9			

				NORME A FAVORE DELL'ENTE
				EDILIZIO PER I MUTILATI
1124	LEGG	94	22/02/1951	ED INVALIDI DI GUERRA

				RATIFICA, CON
				MODIFICAZIONI, DEL
				DECRETO LEGISLATIVO 7
				MAGGIO 1948, N. 825,
				CONCERNENTI VARIAZIONI

1125	LEGGE	189	03/03/1951	AL REGIO DECRETO-LEGGE 28 DICEMBRE 1936, N. 2418, COSTITUTIVO DELL'ISTITUTO NAZIONALE GESTIONE IMPOSTE DI CONSUMO

1126	LEGGE	105	09/03/1951	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 8 GENNAIO 1951, N. 1, RELATIVO ALLA RICHIESTA DI DATI SULLA GIACENZA DI ALCUNE MERCÌ E SUL POTENZIALE PRODUTTIVO DI ALCUNI SETTORI INDUSTRIALI

1127	LEGGE	293	15/03/1951	RIAMMISSIONE IN SERVIZIO DEGLI ADDETTI A FERROVIE, TRAMVIE E LINEE DI NAVIGAZIONE INTERNA IN CONCESSIONE, ESONERATI PER MOTIVI POLITICI

1128	LEGGE	205	22/03/1951	REGIME FISCALE DEI FILATI DELLE VARIE FIBRE TESSILI NATURALI ED ARTIFICIALI

1129	LEGGE	337	22/03/1951	CONDONO DI SANZIONI PER INFRAZIONI ALLE LEGGI SUL MATRIMONIO DEI MILITARI

1130	LEGGE	210	29/03/1951	COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITI DI ETÀ' DEI SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA DELL'ARMA DEI CARABINIERI

1131	LEGGE	226	02/04/1951	MODIFICAZIONE DELLE ALIQUOTE DEI DIRITTI ERARIALI SUGLI SPETTACOLI DI SOLO CINEMATOGRAFO E SPETTACOLI MISTI CON AVANSPETTACOLO

1132	LEGGE	252	02/04/1951	PROVVEDIMENTI PER IL CREDITO ALLA COOPERAZIONE

				PROVVEDIMENTI PER L'ESECUZIONE ED IL FINANZIAMENTO DEL IX CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DEL III CENSIMENTO GENERALE

1133	LEGGE	291	02/04/1951	DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO

1134	LEGGE	299	02/04/1951	MISURA DELLE INDENNITA' AI MEDICI CIVILI CHE ASSISTONO ALLE SEDUTE DEI CONSIGLI E DELLE COMMISSIONI MOBILI DI LEVA.

1135	LEGGE	316	28/04/1951	ESTENSIONE ALL'ENTE AUTONOMO MOSTRA D'OLTREMARE E DEL LAVORO ITALIANO NEL MONDO, CON SEDE IN NAPOLI, DELLE PROVVIDENZE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 14 DICEMBRE 1947, N. 1598, E SUCCESSIVE AGGIUNTE E MODIFICAZIONI

1136	LEGGE	341	05/05/1951	MODIFICAZIONE DELL'ART. 10 DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 DICEMBRE 1946, N. 569, CONCERNENTE PROVVEDIMENTI PER I SEGRETARI COMUNALI DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

1137	LEGGE	367	11/05/1951	DISPOSIZIONI A FAVORE DEI FARMACISTI PERSEGUITATI POLITICI

1138	LEGGE	328	18/05/1951	ATTRIBUZIONI E FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DELLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI

1139	LEGGE	333	18/05/1951	NORME INTERPRETATIVE E INTEGRATIVE DELLA LEGGE 21 OTTOBRE 1950, N. 841, CONCERNENTE L'ESPROPRIAZIONE, LA BONIFICA, LA TRASFORMAZIONE E L'ASSEGNAZIONE DEI TERRENI AI CONTADINI

1140	LEGGE	388	21/05/1951	AUMENTO DEL CONTRIBUTO ANNUO A FAVORE DELL'ENTE NAZIONALE SERICO DA LIRE 750.000 A LIRE 20.000.000

				AUMENTO DEL CONTRIBUTO PREVISTO DALL'ART. 198

				DELLA LEGGE 22 APRILE
				1941, N. 633, A FAVORE
				DELLE CASSE DI
				ASSISTENZA E DI
				PREVIDENZA DELLE
				ASSOCIAZIONI SINDACALI
				DEGLI AUTORI E SCRITTORI
1141	LEGGE		391 21/05/1951	E DEI MUSICISTI

				CONSERVAZIONE DEL POSTO
				DI LAVORO ALLE
1142	LEGGE		394 23/05/1951	LAVORATRICI MADRI

				PROROGA DEGLI SFRATTI
				NEI COMUNI CHE
				PRESENTANO ECCEZIONALE
1143	LEGGE		357 23/05/1951	PENURIA DI ABITAZIONI

				CONSERVAZIONE DEL POSTO
				DI LAVORO ALLE
1144	LEGGE		394 23/05/1951	LAVORATRICI MADRI

				DISCIPLINA DELLE
				LOCAZIONI DI IMMOBILI
				ADIBITI AD USO DI
				ALBERGO, PENSIONE O
1145	LEGGE		358 29/05/1951	LOCANDA

				PROROGA DELLE
				DISPOSIZIONI PER LA
				ESECUZIONE E IL
				FINANZIAMENTO DEI LAVORI
				DI RIPRISTINO DELLE
				OPERE PUBBLICHE DI
				BONIFICA DANNEGGIATE
1146	LEGGE		444 29/05/1951	DALLA GUERRA

				AUMENTO DELLE SANZIONI
				PECUNIARIE PREVISTE
				DALL'ART. 10 DELLA LEGGE
				16 GIUGNO 1912, N. 612,
				RECANTE NORME PER IL
				TRANSITO ED IL SOGGIORNO
				DELLE NAVI MERCANTILI
				LUNGO LE COSTE DELLO
1147	LEGGE		539 29/05/1951	STATO

				ISTITUZIONE DELL'AMMASO
				PER CONTINGENTE DEL
				FRUMENTO PER LA
				PRODUZIONE DELL'ANNATA
1148	LEGGE		541 10/07/1951	AGRARIA 1950 - 1951

				RATIFICA DEL DECRETO
				LEGISLATIVO 13 MAGGIO
				1947, N. 491,
				CONCERNENTE DISPOSIZIONI
				PER LA ESECUZIONE E IL

					FINANZIAMENTO DEI LAVORI
					DI RIPRISTINO DELLE
					OPERE PUBBLICHE DI
					BONIFICA DANNEGGIATE
1149		LEGGE		594	10/07/1951 DALLA GUERRA

					RATIFICA, CON
					MODIFICAZIONI, DEL
					DECRETO LEGISLATIVO 21
					APRILE 1948, N. 1372,
					CONCERNENTE
					PROVVEDIMENTI IN MATERIA
					DI CONTI CONSUNTIVI
					DELLE AMMINISTRAZIONI
					PROVINCIALI, COMUNALI E
					DELLE ISTITUZIONI
					PUBBLICHE DI ASSISTENZA
					E BENEFICENZA E
					DISPOSIZIONI PER IL
					PAGAMENTO DI TITOLI DI
					SPESA EMESSI DALLE
					AMMINISTRAZIONI
					PROVINCIALI, COMUNALI E
1150		LEGGE		961	30/07/1951 CONSORZIALI

					DISPOSIZIONE TRANSITORIA
					PER L'APPLICAZIONE DELLA
					LEGGE 21 OTTOBRE 1950,
					N. 841, CONCERNENTE
					NORME PER
					L'ESPROPRIAZIONE,
					BONIFICA, TRASFORMAZIONE
					ED ASSEGNAZIONE DEI
1151		LEGGE		628	08/08/1951 TERRENI AI CONTADINI

					AUMENTO DEL FONDO DI
					DOTAZIONE DELL'ISTITUTO
					PER LA RICOSTRUZIONE
1152		LEGGE		940	30/08/1951 INDUSTRIALE

					CONVERSIONE IN LEGGE,
					CON MODIFICAZIONI, DEL
					DECRETO-LEGGE 7 LUGLIO
					1951, N. 490, RECANTE
					NORME PER IL
					FINANZIAMENTO DI
					ACQUISTI DI PRODOTTI
					ALIMENTARI E DI MATERIE
					PRIME PER COSTITUZIONE
					DI RISERVE DI PROPRIETA'
1153		LEGGE		950	30/08/1951 DELLO STATO

					MODIFICAZIONI ALLA LEGGE
					25 GIUGNO 1949, N. 409,
					E ALLA LEGGE 15 GIUGNO
					1950, N. 569,
					CONCERNENTI
					RICOSTRUZIONE DI CASE DI

1154	LEGGE	1141	01/10/1951	ABITAZIONE DISTRUTTE DAGLI EVENTI BELLICI

1155	LEGGE	1130	09/10/1951	MODIFICAZIONE ALLE NORME IN VIGORE PER L'ISCRIZIONE AI CORSI PER IL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA IN LINGUE E LETTERATURE STRANIERE

1156	LEGGE	1186	19/10/1951	AUTORIZZAZIONE DEL LIMITE DI IMPEGNO DI LIRE 1.500.000.000 PER LA CONCESSIONE, AI SENSI DEL TESTO UNICO 28 APRILE 1938, N. 1165, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, DI CONTRIBUTI IN ANNUALITA' PER LA COSTRUZIONE DI CASE POPOLARI

1157	LEGGE	1152	19/10/1951	RATIFICA DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 GENNAIO 1947, N. 1, CONCERNENTE L'ISTITUZIONE DI UNA IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SUI FILATI DELLE VARIE FIBRE TESSILI NATURALI ED ARTIFICIALI

1158	LEGGE	1173	19/10/1951	AMMISSIONE DELLE INFERMIERE VOLONTARIE DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA AL SECONDO ANNO DI CORSO DELLE SCUOLE - CONVITTO PROFESSIONALI PER INFERMIERE

1159	LEGGE	1183	20/10/1951	PROLUNGAMENTO DEI TERMINI DELLA LEGGE 10 OTTOBRE 1950, N. 842, CONCERNENTE LA DURATA DEI BREVETTI

1160	LEGGE	1188	04/11/1951	RATIFICA, CON MODIFICAZIONI E AGGIUNTE, DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 MAGGIO 1948, N. 949, CONCERNENTE NORME TRANSITORIE PER I CONCORSI DEL PERSONALE SANITARIO DEGLI OSPEDALI

				PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DALL'ART. 2

				DELLA LEGGE 12 LUGLIO
				1950, N. 591,
				CONCERNENTE L'ABOLIZIONE
				DELLE CAUZIONI
1161		LEGG		1504 04/11/1951 COMMERCIALI

				AMMASSO VOLONTARIO DEI
				PRODOTTI AGRICOLI -
1162		LEGG		1297 20/11/1951 AGEVOLAZIONI FISCALI

				MODIFICAZIONI AGLI
				ARTICOLI 1 E 5 DEL
				DECRETO LEGISLATIVO 24
				FEBBRAIO 1948, N. 114,
				RATIFICATO CON LA LEGGE
				22 MARZO 1950, N. 144,
				CONCERNENTE PROVVIDENZE
				A FAVORE DELLA PICCOLA
1163		LEGG		1354 20/11/1951 PROPRIETA' CONTADINA

				AUMENTO DEL LIMITE DI
				SOMMA PREVISTO PER
				L'EMISSIONE DEGLI ORDINI
				DI ACCREDITAMENTO PER LA
				RESTITUZIONE DI IMPOSTE
				E TASSE INDEBITAMENTE
				PERCETTE E DI DIRITTI SU
				PRODOTTI CHE SI
1164		LEGG		1512 20/11/1951 ESPORTANO

				MODIFICAZIONI AD ALCUNE
				DISPOSIZIONI DELLA LEGGE
				10 APRILE 1951, N. 287,
				SUL RIORDINAMENTO DEI
1165		LEGG		1324 24/11/1951 GIUDIZI DI ASSISE

				MODIFICAZIONE ALL'ART. 5
				DELLA LEGGE 29 DICEMBRE
				1948, NUMERO 1482,
				CONTENENTE "NORME
				INTEGRATIVE DEI DECRETI
				LEGISLATIVI 14 DICEMBRE
				1947, N. 1598, E 5 MARZO
				1948, N. 121, NONCHE'
				DEL DECRETO LEGISLATIVO
				15 DICEMBRE 1947, N.
				1419, PER QUANTO
				RIGUARDA LA
				INDUSTRIALIZZAZIONE
				DELL'ITALIA MERIDIONALE
1166		LEGG		1611 27/11/1951 E INSULARE"

				INTERPRETAZIONE
				AUTENTICA DELL'ART. 13
				DELLA LEGGE 26 APRILE
				1934, N. 653, RELATIVO
				ALLA DEFINIZIONE DEL
				PERIODO DI LAVORO

1167 | LEGGE | | | | NOTTURNO VIETATO ALLE
| 1630 | 07/12/1951 | DONNE E AGLI ADOLESCENTI

1168 | LEGGE | | | | AGEVOLAZIONI FISCALI IN
| | | | | MATERIA D'IMPOSTA
| | | | | GENERALE SULL'ENTRATA, A
| | | | | FAVORE DELLA
| | | | | INDUSTRIALIZZAZIONE DI
| 1572 | 07/12/1951 | TRIESTE

1169 | LEGGE | | | | AUMENTO DEI CONTRIBUTI
| | | | | STATALI A FAVORE DELLE
| | | | | UNIVERSITA' E DEGLI
| | | | | ISTITUTI SUPERIORI E DEI
| | | | | CONTRIBUTI PER
| | | | | L'ASSISTENZA AGLI
| | | | | STUDENTI; AMPLIAMENTO
| | | | | DELLE ESENZIONI
| | | | | TRIBUTARIE PER GLI
| | | | | STUDENTI CAPACI E
| | | | | MERITEVOLI; ADEGUAMENTO
| | | | | DELLE TASSE E SOPRATASSE
| 1551 | 18/12/1951 | UNIVERSITARIE.

1170 | LEGGE | | | | INTEGRAZIONE DEL REGIO
| | | | | DECRETO 1 LUGLIO 1933,
| | | | | N. 786, E DEL REGIO
| | | | | DECRETO-LEGGE 12 LUGLIO
| | | | | 1934, N. 1352, CIRCA IL
| | | | | PASSAGGIO ALLO STATO
| | | | | DELLE SCUOLE ELEMENTARI
| 1569 | 18/12/1951 | DEI COMUNI AUTONOMI

1171 | LEGGE | | | | RATIFICA DEL DECRETO
| | | | | LEGISLATIVO 6 MARZO
| | | | | 1948, N. 341,
| | | | | CONCERNENTE
| | | | | MODIFICAZIONI ALLA LEGGE
| | | | | 20 MARZO 1865, N. 2248,
| | | | | PER LA COLLAUDAZIONE DI
| 1585 | 24/12/1951 | LAVORI PUBBLICI

1172 | LEGGE | | | | SOSTITUZIONE DELL'ART.
| | | | | 21 DELLA LEGGE 19
| | | | | GENNAIO 1942, N. 22,
| | | | | RELATIVO ALLA
| | | | | COMPOSIZIONE DEL
| | | | | CONSIGLIO DI
| | | | | AMMINISTRAZIONE
| | | | | DELL'ENTE NAZIONALE DI
| | | | | PREVIDENZA ED ASSISTENZA
| 1669 | 24/12/1951 | PER I DIPENDENTI STATALI

| | | | | DISPOSIZIONI INTEGRATIVE
| | | | | DELLA LEGGE 10 AGOSTO
| | | | | 1950, N. 647, PER
| | | | | L'ESECUZIONE DI OPERE
| | | | | STRAORDINARIE DI

1173	LEGGE	10	02/01/1952	PUBBLICO INTERESSE NELL'ITALIA SETTENTRIONALE E CENTRALE
1174	LEGGE	19	02/01/1952	PROVVIDENZE PER LA FABBRICERIA DI SANTA MARIA DEL FIORE
1175	LEGGE	32	08/01/1952	CLASSIFICAZIONE, AI FINI DELLA BONIFICA, DEI TERRITORI SOGGETTI ALLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 21 OTTOBRE 1950, N. 841
1176	LEGGE	53	08/01/1952	DISCIPLINA DEL TRASPORTO DEGLI EFFETTI POSTALI SULLE AUTOLINEE IN CONCESSIONE ALLE INDUSTRIE PRIVATE
1177	LEGGE	3	10/01/1952	PROVVIDENZE A FAVORE DELLE AZIENDE AGRICOLE DANNEGGIATE DALLE ALLUVIONI E MAREGGIATE DELL'ESTATE E AUTUNNO 1951
1178	LEGGE	16	10/01/1952	RIPRISTINO DEL CONCORSO STATALE NEL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI SUI MUTUI PESCHERECCI
1179	NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9			
1180	LEGGE	37	23/01/1952	PROROGA AL 30 SETTEMBRE 1956 DELLA RITENUTA DELL'UNO PER CENTO SULLE VINCITE AL LOTTO A FAVORE DELL'ENTE FONDO PER GLI ASSEGNI VITALIZI E STRAORDINARI AL PERSONALE DEL LOTTO
1181	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	180	26/01/1952	APPROVAZIONE ED ESECUTORIETA' DELLA CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE ALLA RADIO AUDIZIONI ITALIA SOCIETA' PER AZIONI DEL SERVIZIO DI RADIOAUDIZIONI E TELEVISIONE CIRCOLARE E DEL SERVIZIO DI TELEDIFFUSIONE SU FILO

				PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI TASSE
1182	LEGGE	49	09/02/1952	AUTOMOBILISTICHE

				REVISIONE DELL'ORGANICO DELLA GUARDIA DI FINANZA E DEI LIMITI DI ETA' PER LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DEGLI
1183	LEGGE	60	09/02/1952	UFFICIALI DEL CORPO

				RATIFICA, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MAGGIO 1947, N. 439, CONCERNENTE NORME PER IL CONFERIMENTO DEL GRANO, DELL'ORZO, DELLA SEGALE, DEL GRANOTURCO E DEL RISONE AI "GRANAI DEL
1184	LEGGE	69	11/02/1952	POPOLO"

				NORME PER L'ARROTONDAMENTO DELL'IMPORTO DELLA LIQUIDAZIONE DI INDENNITA' DA CORRISPONDERSI IN TITOLI DI STATO PER I TERRENI
1185	LEGGE	70	11/02/1952	ESPROPRIATI

				ISTITUZIONE DELL'ISTITUTO SPERIMENTALE PER LO STUDIO E LA DIFESA DEL
1186	LEGGE	71	11/02/1952	SUOLO

				NORME SULLA RIVALUTAZIONE PER
1187	LEGGE	74	11/02/1952	CONGUAGLIO MONETARIO

				CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 21 DICEMBRE 1951, N. 1356, CONTENENTE NORME IN MATERIA DI LOCAZIONE E SUBLOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI E DI VINCOLO
1188	LEGGE	58	16/02/1952	ALBERGHIERO

				AUTORIZZAZIONE, PER CIASCUNO DEGLI ESERCIZI FINANZIARI DAL 1951 - 52 AL 1955 - 56, DELLA SPESA DI LIRE 120 MILIONI PER LA CONCESSIONE DI

1189	LEGGI	136	26/02/1952	CONTRIBUTI DELLO STATO NELLE SPESE DI LOTTA CONTRO LE COCCINIGLIE DEGLI AGRUMI

1190	LEGGI	113	01/03/1952	RATIFICA, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 SETTEMBRE 1947, N. 1174, CONCERNENTE MODIFICAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL TESTO UNICO SULL'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE, APPROVATO CON REGIO DECRETO 28 APRILE 1938, N. 1165

1191	LEGGI	110	04/03/1952	MODIFICAZIONI AD ALCUNE ALIQUOTE DELLA IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA

1192	LEGGI	196	14/03/1952	MODIFICAZIONI DEGLI ARTICOLI 178, 269, E 270 DEL CODICE POSTALE E DELLE TELECOMUNICAZIONI, APPROVATO CON REGIO DECRETO 27 FEBBRAIO 1936, N. 645

1193	LEGGI	213	14/03/1952	AUMENTO DEL LIMITE MASSIMO PER LA PRESTAZIONE DELLE CAUZIONI DEGLI APPALTATORI DELLE IMPOSTE DI CONSUMO MEDIANTE POLIZZA FIDEIUSSORIA O MEDIANTE FIDEIUSSIONE BANCARIA

1194	LEGGI	184	19/03/1952	PIANO ORIENTATIVO AI FINI DI UNA SISTEMATICA REGOLAZIONE DELLE ACQUE E RELAZIONE ANNUA DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

1195	LEGGI	202	19/03/1952	AGEVOLAZIONI FISCALI AGLI OLI PESANTI DESTINATI ALL'AGRICOLTURA (DIESEL - OLIO)

				RATIFICA, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 MAGGIO 1948, N. 545, CONCERNENTE NORME PER

				L'ESERCIZIO DELLE
				FARMACIE DA PARTE DEI
				CONGIUNTI DEI TITOLARI
				CADUTI IN GUERRA O NELLA
				LOTTA DI LIBERAZIONE O
				PER CAUSE DIPENDENTI
1196	LEGGI	175	22/03/1952	DALLA GUERRA

				DISPOSIZIONI PER IL
				PAGAMENTO DI CONTRIBUTI
				DI VIGILANZA PER OPERE
				DI BONIFICA E DI
1197	LEGGI	397	22/03/1952	MIGLIORAMENTO FONDIARIO

				RATIFICA DEL DECRETO
				LEGISLATIVO 29 MARZO
				1947, N. 177,
				CONCERNENTE
				PROVVEDIMENTI FINANZIARI
				A FAVORE DELLE PROVINCE
1198	LEGGI	347	27/03/1952	E DEI COMUNI

				AUTORIZZAZIONE DELLA
				SPESA DI LIRE 6 MILIARDI
				PER LA COSTRUZIONE IN
				NAPOLI DI CASE
1199	LEGGI	200	28/03/1952	ULTRAPOPOLARI

				NORME INTEGRATIVE ED
				INTERPRETATIVE DELLE
				LEGGI 12 MAGGIO 1950, N.
				230, 21 OTTOBRE 1950, N.
				841 E 18 MAGGIO 1951, N.
1200	LEGGI	339	02/04/1952	333

				PROROGA DELLE
				DISPOSIZIONI RELATIVE AL
1201	LEGGI	234	05/04/1952	VINCOLO ALBERGHIERO

				RATIFICA, CON
				MODIFICAZIONE, DEL
				DECRETO LEGISLATIVO 3
				MAGGIO 1948, N. 799,
				CONCERNENTE NUOVI
				PROVVEDIMENTI IN MATERIA
				D'IMPOSTA GENERALE
1202	LEGGI	341	05/04/1952	SULL'ENTRATA

				MODIFICAZIONE DELL'ART.
				1 DELLA LEGGE 27 OTTOBRE
				1951, N. 1208, RELATIVA
				ALLA "COSTITUZIONE DI UN
				FONDO SPECIALE PER LA
				CONCESSIONE DI
				ANTICIPAZIONE AGLI
				ISTITUTI DI CREDITO
				AGRARIO DI MIGLIORAMENTO
				AUTORIZZATI AD OPERARE

1203	LEGGE	357	09/04/1952	NELLE REGIONI E NEI TERRITORI INDICATI DALL'ART. 3 DELLA LEGGE 23 APRILE 1949, N. 165"

1204	LEGGE	403	14/04/1952	AUMENTO DELLE TASSE DI ISPEZIONE DELLE FARMACIE E DEI GABINETTI RADIO

1205	LEGGE	415	23/04/1952	MODIFICAZIONE DELL'ART. 2, SECONDO COMMA, DELLA LEGGE 24 MAGGIO 1951, N. 392, E TEMPORANEA SOSPENSIONE DELL'ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 2 E 7, SECONDO COMMA, DELLA STESSA LEGGE. PER IL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI GIURISDIZIONALI AGLI UDITORI, CONTINUA AD APPLICARSI, FINO AL 31 DICEMBRE 1953, L'ART. 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 14 FEBBRAIO 1948, N. 113, PROROGATO CON LA LEGGE 5 MARZO 1951, N. 190. IL TERMINE DI CUI ALLA LETTERA B) DELL'ART. 1 DEL PREDETTO DECRETO LEGISLATIVO E' ELEVATO A SEI MESI.

1206	LEGGE	472	23/04/1952	RELAZIONE ANNUA AL PARLAMENTO SULL'OCCUPAZIONE, LA DISOCCUPAZIONE, L'EMIGRAZIONE E LA PREVIDENZA

1207	LEGGE	527	23/04/1952	DISPOSIZIONI PER IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI DI VIGILANZA PER OPERE DI BONIFICA E DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO, FINANZIATE CON LA LEGGE 28 MARZO 1951, N. 266

1208	LEGGE	456	15/05/1952	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 18 MARZO 1952, N. 117, CONCERNENTE MODIFICAZIONI AL REGIME FISCALE DELL'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE PER TALUNI FILATI

				PASSAGGIO DEI SERVIZI

			STATISTICI DELL'ISTITUTO
			SUPERIORE DI SANITA'
			ALL'ISTITUTO CENTRALE DI
			STATISTICA E
			PROVVEDIMENTI
1209	LEGG	572	17/05/1952 CONSEQUENZIALI

			RISANAMENTO DEI RIONI
			DEI "SASSI" NELL'ABITATO
1210	LEGG	619	17/05/1952 DEL COMUNE DI MATERA

			NUOVA ASSEGNAZIONE DI
			SPESA PER L'ATTUAZIONE
			DELLA LEGGE 10 GENNAIO
			1952, N. 9, CONCERNENTE
			PROVVIDENZE IN FAVORE
			DELLE ZONE DISASTRATE
			DALLE ALLUVIONI E
			MAREGGIATE DELL'ESTATE E
			DELL'AUTUNNO 1951 IN
			CALABRIA, SICILIA,
			SARDEGNA, LIGURIA,
			PIEMONTE, LOMBARDIA,
			VENETO, EMILIA, TOSCANA,
1211	LEGG	624	23/05/1952 PUGLIA E CAMPANIA

			STANZIAMENTO DI 750
			MILIONI DI LIRE PER LA
			PROTEZIONE DEL
			PATRIMONIO ARCHIVISTICO,
			BIBLIOGRAFICO ED
1212	LEGG	630	23/05/1952 ARTISTICO

			AUMENTO DELLA TASSA
			D'INGRESSO, ATTUALMENTE
			IN VIGORE, PER L'ACCESSO
			DEI VISITATORI AI
			MONUMENTI, MUSEI,
			GALLERIE E SCAVI DI
1213	LEGG	635	27/05/1952 ANTICHITA' DELLO STATO

			ISTITUZIONE
			DELL'ISPETTORATO DI
			FRONTIERA, PER GLI
			ITALIANI ALL'ESTERO,
	DECRETO DEL PRESIDENTE		NELLE CITTA' DI VENEZIA
1214	DELLA REPUBBLICA	1984	04/06/1952 E DI BRINDISI

			SOPPRESSIONE
			DELL'ISPETTORATO DI
			FRONTIERA PER GLI
	DECRETO DEL PRESIDENTE		ITALIANI ALL'ESTERO DI
1215	DELLA REPUBBLICA	1985	04/06/1952 VENTIMIGLIA

			MODIFICAZIONI ALLA LEGGE
			22 LUGLIO 1939, N. 1450,
			SULLA COSTITUZIONE
			DELL'ENTE AUTONOMO PER

1216	LEGGE	678	06/06/1952	LA VALORIZZAZIONE DELL'ISOLA D'ISCHIA

				PROROGA AL 31 DICEMBRE 1953 DEI CONTRATTI DI APPALTO ESATTORIALI, CONFERMA IN CARICA DEGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE PER IL DECENNIO 1954 - 1963 E MECCANIZZAZIONE
1217	LEGGE	693	13/06/1952	DEI RUOLI ESATTORIALI

				ABROGAZIONE DELL'ART. 19 DEL DECRETO LEGISLATIVO 27 GIUGNO 1946, N. 37, E MODIFICAZIONI DELL'ART. 5 DELLA LEGGE 3 FEBBRAIO 1951, N. 164
1218	LEGGE	810	13/06/1952	

				NORME INTEGRATIVE CIRCA L'ORDINAMENTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'
1219	LEGGE	724	20/06/1952	

				NORME INTEGRATIVE E MODIFICATIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 29 MAGGIO 1946, N. 452, E DELLA LEGGE 29 LUGLIO 1949, N. 481, CONCERNENTI PROVVIDENZE PER L'ATTUAZIONE DI INIZIATIVE DI INTERESSE TURISTICO ED ALBERGHIERO
1220	LEGGE	677	28/06/1952	

				PROVVEDIMENTI PER LA GALLERIA NAZIONALE DI BRERA IN MILANO
1221	LEGGE	1050	29/06/1952	

				RIPRISTINO DELLE NORME PENALI CONTENUTE NEI R.D.L. 2 GENNAIO 1936, N. 85, R.D.L. 3 FEBBRAIO 1936, N. 279 E R.D.L. 8 NOVEMBRE 1936, N. 1955 E NEL D.LGS.LGT. 17 SETTEMBRE 1944, N. 213, RELATIVO ALLA DISCIPLINA DELLA PRODUZIONE ED UTILIZZAZIONE DELLA CANAPA E DELLE AL TRE FIBRE VEGETALI
1222	LEGGE	813	30/06/1952	

				PROROGA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE PREVISTE DALL'ARTICOLO 147 DEL TESTO UNICO APPROVATO CON REGIO

1223	LEGGE	864	01/07/1952	DECRETO 28 APRILE 1938, N. 1165

1224	LEGGE	703	02/07/1952	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZA LOCALE

1225	LEGGE	964	11/07/1952	AUMENTO DEL CONTRIBUTO ANNUO A FAVORE DELL'ENTE NAZIONALE SERICO DA L. 750.000 A L. 20.000.000

1226	LEGGE	965	11/07/1952	AUMENTO DEL CONTRIBUTO CORRISPOSTO DALLO STATO AL COMITATO ITALIANO DELLA F. A. O.

1227	LEGGE	1641	11/07/1952	MODIFICAZIONI ALLA LEGGE SUL MONOPOLIO DEI SALI E DEI TABACCHI 17 LUGLIO 1942, N. 907

1228	LEGGE	1006	20/07/1952	RATIFICA, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 2 GENNAIO 1947, N. 2 CONCERNENTE LA COSTITUZIONE E L'ORDINAMENTO DELL'ENTE SICILIANO DI ELETTRICITA'

1229	LEGGE	1008	20/07/1952	NORME A FAVORE DEGLI ALTO - ASESINI RIOPTANTI PER LA CITTADINANZA ITALIANA

1230	LEGGE	998	25/07/1952	PROVVEDIMENTI FINANZIARI PER GLI ENTI DI RIFORMA CHE OPERANO FUORI DEL TERRITORIO DELLA CASSA PER OPERE STRAORDINARIE DI PUBBLICO INTERESSE NELL'ITALIA MERIDIONALE (CASSA DEL MEZZOGIORNO)

1231	LEGGE	1229	25/07/1952	AUMENTO DELLE SANZIONI PECUNIARIE IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE

1232	LEGGE	1090	31/07/1952	PROVVIDENZE NEL CAMPO DEGLI INTERVENTI STATALI NELL'ESECUZIONE DELLE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO

				CONCESSIONE DI ANTICIPAZIONI SULLE

			DI CONCORSO PER LE PROMOZIONI DAL GRADO 7 AL 6 DEI FUNZIONARI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA CARRIERA
1239	DELLA REPUBBLICA	4471 12/11/1952	DIPLOMATICA

			MODIFICAZIONI ALL'ARTICOLO 24 DELLA LEGGE N. 860 DEL 26 AGOSTO 1950, SULLA TUTELA FISICA ED ECONOMICA DELLE LAVORATRICI MADRI
1240	LEGGE	1904 15/11/1952	

			CONFERIMENTO DI POSTI DI IMPIEGO CIVILE AI SOTTOUFFICIALI, ALLE GUARDIE SCELTE ED ALLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA
1241	LEGGE	2379 15/11/1952	

			ULTERIORE PROROGA DELLE DISPOSIZIONI PER LA ESECUZIONE E IL FINANZIAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO DELLE OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA DANNEGGIATE DALLA GUERRA
1242	LEGGE	1995 29/11/1952	

			PROROGA DELL'AUTORIZZAZIONE AL GOVERNO DI SOSPENDERE O RIDURRE I DAZI DELLA VIGENTE TARIFFA DOGANALE, PREVISTA DALL'ART.2 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1949, N. 993
1243	LEGGE	1846 07/12/1952	

			FISSAZIONE DI UN NUOVO TERMINE PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI REGOLATORI NEI COMUNI DANNEGGIATI DAI TERREMOTI DEL 28 DICEMBRE 1908 E 13 GENNAIO 1915
1244	LEGGE	2467 11/12/1952	

			DISPOSIZIONI INTEGRATIVE DELL'ART. 36 DELLA LEGGE 25 GIUGNO 1949, N. 409, PER AGEVOLARE LA RICOSTRUZIONE DELLE ABITAZIONI DISTRUTTE DAGLI EVENTI BELLICI
1245	LEGGE	2520 11/12/1952	

			NORME PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE, IN CORSO DI PUBBLICAZIONE, CHE

			MODIFICA LA LEGGE 17
			LUGLIO 1942, N. 907, SUL
			MONOPOLIO DEI SALI E
1246	DELLA REPUBBLICA	4433 11/12/1952	TABACCHI

			RATIFICA, CON
			MODIFICAZIONI, DEL
			DECRETO LEGISLATIVO 4
			AGOSTO 1947, N. 820,
			CONCERNENTE NORME PER UN
			CONCORSO NAZIONALE PER
			IL CONFERIMENTO DI
			FARMACIE, RISERVATO AI
			CONNAZIONALI GIA'
			TITOLARI DI FARMACIE
			NELLE ZONE DI CONFINE
			OCCUPATE O FUORI DEL
			TERRITORIO METROPOLITANO
			O IN TERRITORI ESTERI,
			NONCHE' AI TITOLARI DI
			FARMACIE DISTRUTTE PER
1247	LEGGE	2380 11/12/1952	EVENTI BELLICI

			FISSAZIONE DI UN NUOVO
			TERMINE PER L'ATTUAZIONE
			DEI PIANI REGOLATORI NEI
			COMUNI DANNEGGIATI DAI
			TERREMOTI DEL 28
			DICEMBRE 1908 E 13
1248	LEGGE	2467 11/12/1952	GENNAIO 1915

			AUTORIZZAZIONE
			ALL'AMMINISTRAZIONE
			AUTONOMA DELLE POSTE E
			DEI TELEGRAFI ED
			ALL'AZIENDA DI STATO PER
			I SERVIZI TELEFONICI A
			COSTRUIRE EDIFICI PER
			ALLOGGI DI TIPO
			ECONOMICO E POPOLARE DA
			CONCEDERE IN USO AL
			PERSONALE DIPENDENTE DAL
			MINISTERO DELLE POSTE E
1249	LEGGE	2521 11/12/1952	DELLE TELECOMUNICAZIONI

			AUTORIZZAZIONE
			ALL'AZIENDA DI STATO PER
			I SERVIZI TELEFONICI A
			PROVVEDERE ALL'IMPIANTO
			DI COLLEGAMENTI
			TELEFONICI NELLE
			FRAZIONI DI COMUNE
			AVENTI PARTICOLARE
			IMPORTANZA, E A
			CONCORRERE ALLA SPESA
			PER GLI IMPIANTI DI
			COLLEGAMENTI TELEFONICI
			NEI CAPOLUOGHI DI COMUNI

1250|LEGGE |2529|11/12/1952|DI NUOVA ISTITUZIONE

| | | |ELEVAZIONE DELLA MISURA
| | | |DEL PREMIO PREVISTO
| | | |DALL'ART. 1 DEL REGIO
| | | |DECRETO 6 MAGGIO 1935,
1251|LEGGE |3096|11/12/1952|N. 861

| | | |RATIFICA DI DECRETI
| | | |LEGISLATIVI CONCERNENTI
| | | |L'IGIENE E LA SANITA'
| | | |PUBBLICA, EMANATI DAL
| | | |GOVERNO DURANTE IL
| | | |PERIODO DELL'ASSEMBLEA
1252|LEGGE |2989|18/12/1952|COSTITUENTE

| | | |AGEVOLAZIONI A FAVORE
| | | |DELL'AVIAZIONE DA
1253|LEGGE |3088|18/12/1952|TURISMO

| | | |INCLUSIONE DELLA LAUREA
| | | |IN SCIENZE COLONIALI FRA
| | | |I TITOLI DI STUDIO
| | | |AMMESSI PER LA
| | | |PARTECIPAZIONE AI
| | | |CONCORSI A TENENTE IN
| | | |SERVIZIO PERMANENTE
| | | |EFFETTIVO DEL CORPO DI
| | | |COMMISSARIATO
| | | |AERONAUTICO, RUOLO
1254|LEGGE |3089|18/12/1952|COMMISSARIATO.

| | | |RATIFICA DI DECRETI
| | | |LEGISLATIVI CONCERNENTI
| | | |IL MINISTERO DEI LAVORI
| | | |PUBBLICI EMANATI DAL
| | | |GOVERNO DURANTE IL
| | | |PERIODO DELL'ASSEMBLEA
1255|LEGGE |3136|18/12/1952|COSTITUENTE

| | | |RIORGANIZZAZIONE
| | | |GIURIDICA DELL'ENTE
| | | |NAZIONALE PER LA
| | | |PREVENZIONE DEGLI
1256|LEGGE |2390|19/12/1952|INFORTUNI SUL LAVORO

| | | |NORME PARTICOLARI IN
| | | |MATERIA DI RIFORMA
1257|LEGGE |2377|20/12/1952|FONDIARIA

| | | |RATIFICA, CON
| | | |MODIFICAZIONI, DEL
| | | |DECRETO LEGISLATIVO 1
| | | |SETTEMBRE 1947, N. 883,
| | | |CONCERNENTE
| | | |MODIFICAZIONI AI SERVIZI
| | | |DELLA CASSA DEPOSITI E
| | | |PRESTITI E DEGLI

1258|LEGGE

|3137|22/12/1952|ISTITUTI DI PREVIDENZA

| | | |MODIFICAZIONE ALLA LEGGE
| | | |29 APRILE 1949, N. 221,
| | | |SULL'ADEGUAMENTO DELLE
| | | |PENSIONI ORDINARIE DEL
| | | |PERSONALE CIVILE E
| | | |MILITARE DELLO STATO,
| | | |CHE STABILISCE IL
| | | |TRATTAMENTO DI
| | | |QUIESCENZA PER IL
| | | |PERSONALE DELLA GESTIONE
| | | |STATALE DEL DAZIO DI
| | | |CONSUMO DI ROMA, NAPOLI,
| | | |PALERMO E VENEZIA,
| | | |TRASFERITO AI COMUNI E
| | | |NON ISCRITTO ALLA CASSA
| | | |DI PREVIDENZA FRA GLI

1259|LEGGE

|3595|22/12/1952|ENTI LOCALI

| | | |RATIFICA DEL DECRETO
| | | |LEGISLATIVO 6 SETTEMBRE
| | | |1946, N. 94, CONCERNENTE
| | | |CONCESSIONE AI
| | | |PARTIGIANI COMBATTENTI
| | | |DI PROMOZIONE ED
| | | |AVANZAMENTI PER MERITO
| | | |DI GUERRA E DI
| | | |TRASFERIMENTI PER MERITO
| | | |DI GUERRA NELLA
| | | |CATEGORIA DEGLI
| | | |UFFICIALI IN SERVIZIO
| | | |PERMANENTE EFFETTIVO, E
| | | |DEI SOTTUFFICIALI IN

1260|LEGGE

|2524|27/12/1952|CARRIERA CONTINUATIVA

| | | |DELEGA AL GOVERNO
| | | |DELL'ESERCIZIO DELLA
| | | |FUNZIONE LEGISLATIVA PER
| | | |L'EMANAZIONE DI NUOVE
| | | |NORME SULLE IMPOSTE SUL
| | | |BOLLO E SULLA

1261|LEGGE

|3596|27/12/1952|PUBBLICITA'

| | | |NORME INTEGRATIVE E
| | | |DISPOSIZIONI
| | | |COMPLEMENTARI DEL
| | | |DECRETO LEGISLATIVO 3
| | | |SETTEMBRE 1947, N. 940,
| | | |E DELLA LEGGE 29 LUGLIO
| | | |1949, N. 531,
| | | |CONCERNENTI LA
| | | |MAGGIORAZIONE DEI
| | | |SUSSIDI PER LA
| | | |RICOSTRUZIONE DEI
| | | |FABBRICATI DISTRUTTI O
| | | |DANNEGGIATI DAI
| | | |TERREMOTI FRA IL 1908 E

1262	LEGG	4436	28/12/1952	IL 1936
				RATIFICA DI DECRETI LEGISLATIVI CONCERNENTI IL MINISTERO DEL TESORO, EMANATI DAL GOVERNO DURANTE IL PERIODO DELL'ASSEMBLEA
1263	LEGG	30	05/01/1953	COSTITUENTE
				RATIFICA DI DECRETI LEGISLATIVI CONCERNENTI IL MINISTERO DEI TRASPORTI, EMANATI DAL GOVERNO DURANTE IL PERIODO DELL'ASSEMBLEA
1264	LEGG	32	05/01/1953	COSTITUENTE
				RATIFICA, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 LUGLIO 1946, N. 39, CONCERNENTE DISCIPLINA DEGLI AUTOTRASPORTI DI
1265	LEGG	33	05/01/1953	COSE
				ORDINAMENTO DEI SERVIZI POSTALI E COMMERCIALI MARITTIMI DI CARATTERE
1266	LEGG	34	05/01/1953	LOCALE
				RATIFICA DI DECRETI LEGISLATIVI CONCERNENTI LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO EMANATI DAL GOVERNO DURANTE IL PERIODO DELL'ASSEMBLEA
1267	LEGG	48	31/01/1953	COSTITUENTE
				AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER L'ESECUZIONE DI OPERE DI SISTEMAZIONE
1268	LEGG	68	31/01/1953	DEI FIUMI E TORRENTI
				NUOVI PUNZONI PER LA BOLLATURA DI PESI E MISURE DI PICCOLE DIMENSIONI, AVENTI CARATTERE DI PRECISIONE E PARTICOLARE
1269	DELLA REPUBBLICA	232	10/02/1953	DELICATEZZA
				NORME PER LA NOMINA E LA COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI DEI CONCORSI PER TITOLI PER LA NOMINA AD UFFICIALE DI COMPLEMENTO

1270	DELLA REPUBBLICA	251	10/02/1953	DELLA MARINA MILITARE
				DISPOSIZIONI PER
				L'ESTENSIONE AGLI ENTE
				STRANIERI DELLE
				AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE
				A FAVORE DELLA
				LIBERALITA' A SCOPO DI
				BENEFICENZA, ISTRUZIONE
1271	LEGGE	59	10/02/1953	OD EDUCAZIONE
				RATIFICA DI DECRETI
				LEGISLATIVI CONCERNENTI
				IL MINISTERO DEL TESORO
				EMANATI DAL GOVERNO
				DURANTE IL PERIODO
				DELL'ASSEMBLEA
1272	LEGGE	69	10/02/1953	COSTITUENTE
				RATIFICA DEL DECRETO
				LEGISLATIVO 22 GENNAIO
				1947, N. 134,
				CONCERNENTE ISTITUZIONE
				DI UN FONDO DESTINATO AD
				INTEGRARE IL TRATTAMENTO
				DI QUIESCENZA DEL
				PERSONALE TELEFONICO
1273	LEGGE	79	10/02/1953	STATALE
				RATIFICA, CON
				MODIFICAZIONI, DEL
				DECRETO LEGISLATIVO 6
				MARZO 1948, N. 433,
				CONCERNENTE ISTITUZIONE
				DEL CONSIGLIO SUPERIORE
				TECNICO DELLE
1274	LEGGE	83	15/02/1953	TELECOMUNICAZIONI
				MODIFICA DELL'ART. 4, N.
				2, DELLA LEGGE 11 MAGGIO
				1951, N. 384,
				SULL'ORDINAMENTO DELLA
				CASSA MUTUA NAZIONALE
				TRA I CANCELLIERI E
1275	LEGGE	89	24/02/1953	SEGRETARI GIUDIZIARI
				NORME PER LA
				RIVALUTAZIONE DELLE
				RENDITE VITALIZIE IN
1276	LEGGE	90	24/02/1953	DENARO
				MODIFICAZIONI ALLE QUOTE
				DI SURROGAZIONE E DI
				APPOGGIO STABILITE DALLA
				LEGGE 28 LUGLIO 1950, N.
1277	LEGGE	95	24/02/1953	689
				ESTENSIONE AL PERSONALE

1278	LEGGE	108	24/02/1953	ECCLESIASTICO DEI RUOLI AUSILIARIO E DI RISERVA DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA PREVISTO PER GLI UFFICIALI DELLE CATEGORIE IN CONGEDO DAL REGIO DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 1937, N. 2411, CONVERTITO NELLA LEGGE 17 MAGGIO 1938, N. 886.
------	-------	-----	------------	--

1279	LEGGE	143	24/02/1953	RATIFICA, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 MAGGIO 1948, N. 1173, CONCERNENTE TASSE DI BOLLO SUI DOCUMENTI DI TRASPORTO TERRESTRI, MARITTIMI, FLUVIALI, LACUALI ED AEREI
------	-------	-----	------------	---

1280	LEGGE	86	28/02/1953	PROVVIDENZE A FAVORE DEI TUBERCOLOTICI ASSISTITI IN REGIME ASSICURATIVO
------	-------	----	------------	---

1281	LEGGE	149	28/02/1953	DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PREVIDENZA DEL PERSONALE ADDETTO ALLE GESTIONI DELLE IMPOSTE DI CONSUMO
------	-------	-----	------------	--

1282	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	363	11/03/1953	EREZIONE IN ENTE MORALE DELL'ENTE DI ASSISTENZA DEGLI ORFANI DEGLI APPARTENENTI AL CORPO DEGLI AGENTI DI CUSTODIA ED APPROVAZIONE DELLO STATUTO ORGANICO
------	--	-----	------------	--

1283	LEGGE	150	11/03/1953	DELEGA LEGISLATIVA AL GOVERNO PER L'ATTRIBUZIONE DI FUNZIONI STATALI D'INTERESSE ESCLUSIVAMENTE LOCALE ALLE PROVINCE, AI COMUNI E AD ALTRI ENTI LOCALI E PER L'ATTUAZIONE DEL DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO
------	-------	-----	------------	---

1284	LEGGE	180	11/03/1953	DISPOSIZIONI PER IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI DI VIGILANZA PER OPERE DI BONIFICA E DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO
------	-------	-----	------------	--

			TESTO UNICO DELLE LEGGI
			VIGENTI IN MATERIA DI
DECRETO DEL PRESIDENTE			TASSE SULLE CONCESSIONI
1285 DELLA REPUBBLICA	112	20/03/1953	GOVERNATIVE

			NORME INTEGRATIVE E DI
			ATTUAZIONE DELLA LEGGE
			11 MAGGIO 1951, N. 367,
			RECANTE DISPOSIZIONI A
			FAVORE DEI FARMACISTI
1286 LEGGE	168	21/03/1953	PERSEGUITATI POLITICI

			RATIFICA DI DECRETI
			LEGISLATIVI CONCERNENTI
			IL MINISTERO DELLA
			PUBBLICA ISTRUZIONE,
			EMANATI DAL GOVERNO
			DURANTE IL PERIODO
			DELL'ASSEMBLEA
1287 LEGGE	190	21/03/1953	COSTITUENTE

			PAGAMENTI
			DELL'INDENNITA' PER I
			TERRENI ESPROPRIATI E
			ALTRE DISPOSIZIONI
			FINANZIARIE PER
			L'APPLICAZIONE DELLE
			LEGGI 12 MAGGIO 1950, N.
			230, E 21 OTTOBRE 1950,
1288 LEGGE	224	21/03/1953	N. 841

			TERMINI PER LA
			PRESENTAZIONE DELLE
			DOMANDE PER CONSEGUIRE
			LA RICOSTRUZIONE A
			CARICO DELLO STATO DEI
			BENI DI PROPRIETA' DEGLI
			ENTI LOCALI, DEGLI
			EDIFICI DI CULTO E DI
			QUELLI DESTINATI AD USO
			DI BENEFICENZA ED
			ASSISTENZA, DANNEGGIATI
			O DISTRUTTI DAGLI EVENTI
1289 LEGGE	230	21/03/1953	BELLICI

			RATIFICA DEL DECRETO
			LEGISLATIVO 30 GIUGNO
			1947, N. 568,
			CONCERNENTE DISPOSIZIONI
			RIGUARDANTI L'ASSISTENZA
			SANITARIA AL PERSONALE
			DIPENDENTE
			DELL'AMMINISTRAZIONE
			DELLE FERROVIE DELLO
1290 LEGGE	290	21/03/1953	STATO

			NORME PER L'ASSORBIMENTO
			DELL'ENTE SARDO DI

			COLONIZZAZIONE (GIA'
			ENTE FERRARESE DI
			COLONIZZAZIONE) DA PARTE
			DELL'ENTE PER LA
			TRASFORMAZIONE FONDIARIA
1291	LEGGE	211	25/03/1953 ED AGRARIA IN SARDEGNA

			MODIFICAZIONE DI ALCUNE
			NORME DI CARATTERE
			FINANZIARIO CONTENUTE
			NEL TESTO UNICO DELLE
			DISPOSIZIONI CONCERNENTI
			LA COSTITUZIONE ED IL
			FUNZIONAMENTO DEGLI
			ISTITUTI FISIOTERAPICI
			OSPITALIERI DI ROMA,
			APPROVATO CON REGIO
			DECRETO 4 AGOSTO 1932,
1292	LEGGE	245	27/03/1953 N. 1296

			MODIFICAZIONI
			ALL'IMPOSTA DI REGISTRO,
			RELATIVAMENTE AL REGIME
			FISCALE DELLE CESSIONI
			DI CREDITO DEI MUTUI E
1293	LEGGE	261	04/04/1953 DEGLI APPALTI

			ESENZIONE FISCALE PER LA
			PROIEZIONE NELLE SCUOLE
			E LA IMPORTAZIONE DI
1294	LEGGE	285	04/04/1953 FILMS DIDATTICI

			MIGLIORAMENTO DEL
			SUSSIDIO POST -
			SANATORIALE A FAVORE DEI
			TUBERCOLOTICI ASSISTITI
			DAI CONSORZI
1295	LEGGE	213	09/04/1953 ANTITUBERCOLARI

			RATIFICA, CON
			MODIFICAZIONI E
			AGGIUNTE, DEL DECRETO
			LEGISLATIVO 19 SETTEMBRE
			1947, N. 1006,
			CONCERNENTE
			MODIFICAZIONE DELLA
			DENOMINAZIONE DELLA
			DELEGAZIONE DEL GOVERNO
			ITALIANO PER I RAPPORTI
1296	LEGGE	296	09/04/1953 CON L'U.N.R.R.A.

			PROVVEDIMENTI A FAVORE
1297	LEGGE	297	09/04/1953 DELLA CITTA' DI NAPOLI

			CONCESSIONI DI UNA
			INDENNITA' DI PROFILASSI
			ANTITUBERCOLARE A FAVORE
			DEL PERSONALE ADDETTO AD

1298	LEGG	310	09/04/1953	ISTITUZIONI ANTITUBERCOLARI DIPENDENTI DALLO STATO O DA ENTI PUBBLICI
1299	LEGG	318	09/04/1953	AUTOVEICOLI APPARTENENTI ALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO
1300	LEGG	308	11/04/1953	AUMENTO DEL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO
1301	LEGG	309	11/04/1953	MODIFICAZIONI ALL'ART. 31 DELLA LEGGE 25 LUGLIO 1952, N. 991, CONCERNENTE PROVVEDIMENTI A FAVORE DEI TERRITORI MONTANI
1302	LEGG	312	11/04/1953	LIBERA INCLUSIONE DI NUOVI INSEGNAMENTI COMPLEMENTARI NEGLI STATUTI DELLE UNIVERSITA' E DEGLI ISTITUTI D'ISTRUZIONE SUPERIORE
1303	LEGG	340	13/04/1953	MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 22 DICEMBRE 1939, N. 2006, SUGLI ARCHIVI DI STATO
1304	LEGG	320	16/04/1953	REVISIONE DELLE NOMINE SENZA CONCORSO DISPOSTE NEGLI ISTITUTI E SCUOLE DI ISTRUZIONE TECNICA
1305	LEGG	321	16/04/1953	MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 7 FEBBRAIO 1951, N. 82, CONCERNENTE LA ISTITUZIONE DEL CENTRO NAZIONALE PER IL CATALOGO UNICO DELLE BIBLIOTECHE ITALIANE E PER LE INFORMAZIONI BIBLIOGRAFICHE
1306	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	492	25/06/1953	NUOVE NORME SUL' IMPOSTA DI BOLLO
				AUTORIZZAZIONE ALL'AVVOCATURA DELLO STATO DI ASSUMERE LA RAPPRESENTANZA E LA

				DIFESA NEI GIUDIZI
				ATTIVI E PASSIVI DAVANTI
				LE AUTORITA'
				GIUDIZIARIE, I COLLEGI
				ARBITRALI E LE
				GIURISDIZIONI
				AMMINISTRATIVE E
				SPECIALI DEL COMANDO IN
				CAPO FORZE ALLEATE
				SETTORE SUD EUROPA, CON
				SEDE IN NAPOLI, E DEI
				COMANDI NATO DA ESSO
				DIPENDENTI STABILITI IN
1307	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	693	09/07/1953	ITALIA

				NORME COMPLEMENTARI ED
				INTEGRATIVE DELLE
				DISPOSIZIONI CONCERNENTI
				LA DISCIPLINA FISCALE
				DELLA LAVORAZIONE DEI
				SEMI OLEOSI E DEGLI OLI
1308	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	495	11/07/1953	DA ESSI OTTENUTI

				CONVERSIONE IN LEGGE DEL
				DECRETO-LEGGE 21 GIUGNO
				1953, N. 451, RECANTE
				DISPOSIZIONI SUGLI
				SCRUTINI E SUGLI ESAMI
				NELLE SCUOLE SECONDARIE
				PER L'ANNO SCOLASTICO
1309	LEGGE	588	21/08/1953	1952 - 53

				CONVERSIONE IN LEGGE DEL
				DECRETO-LEGGE 21 GIUGNO
				1953, N. 452, CHE
				ISTITUISCE L'AMMASSO PER
1310	LEGGE	589	21/08/1953	CONTINGENTE DEL FRUMENTO

				SOPPRESSIONE DELLA
				DELEGAZIONE DI ZONA PER
				GLI ITALIANI ALL'ESTERO
1311	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	988	21/10/1953	IN LUCCA

				ORDINAMENTO DELLA
				PROFESSIONE DI DOTTORE
1312	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1067	27/10/1953	COMMERCIALISTA

				ORDINAMENTO DELLA
				PROFESSIONE DI
				RAGIONIERE E PERITO
1313	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1068	27/10/1953	COMMERCIALE

				RIORDINAMENTO, AI SENSI
				DELL'ART. 7 DELLA LEGGE
				9 APRILE 1953, N. 297,
				DEGLI ENTI SVOLGENTI LA
				LORO ATTIVITA' NEL CAMPO
1314	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	842	17/11/1953	DELLA CANAPICOLTURA

| | | | SUDDIVISIONE IN DUE
| | | | SEPARATI SERVIZI DEL
| | | | SERVIZIO LAVORI E
| | | | COSTRUZIONI DELLE
1315 | DECRETO DEL PRESIDENTE | | | FERROVIE DELLO STATO
| DELLA REPUBBLICA | 859 | 18/11/1953 |

| | | | PROROGA DEL TERMINE DI
| | | | ULTIMAZIONE DEI LAVORI
| | | | DI CUI ALL'ART. 2 DEL
| | | | DECRETO LEGISLATIVO DEL
| | | | CAPO PROVVISORIO DELLO
| | | | STATO 8 MAGGIO 1947, N.
| | | | 399, RATIFICATO CON
1316 | LEGGE | 900 | 01/12/1953 | LEGGE 11 GENNAIO 1950,
| | | | N. 22

| | | | AUTORIZZAZIONE DI UN
| | | | ULTERIORE LIMITE DI
| | | | IMPEGNO DI L.
| | | | 1.500.000.000 PER LA
| | | | CONCESSIONE DI
| | | | CONTRIBUTI IN ANNUALITA'
| | | | PER LA COSTRUZIONE DI
1317 | LEGGE | 901 | 01/12/1953 | CASE POPOLARI

| | | | MODIFICAZIONI ALL'ART.
| | | | 14 DEL DECRETO-LEGGE 3
| | | | GIUGNO 1943, N. 452,
| | | | RELATIVO AI PASSAGGI DI
| | | | MERCI PER IL TRAMITE DI
1318 | LEGGE | 952 | 16/12/1953 | AUSILIARI DI COMMERCIO

| | | | NORME INTEGRATIVE ALLA
| | | | LEGGE 28 GIUGNO 01952,
| | | | N. 677, SULLE
| | | | PROVVIDENZE IN MATERIA
1319 | LEGGE | 935 | 17/12/1953 | TURISTICA ED ALBERGHIERA

| | | | MODIFICAZIONE DELL'ART.
| | | | 255 DEL TESTO UNICO 28
| | | | APRILE 1938, N. 1165,
| | | | SULL'EDILIZIA POPOLARE
1320 | LEGGE | 937 | 17/12/1953 | ED ECONOMICA

| | | | NUOVE TABELLE DEI COMUNI
| | | | NON CAPOLUOGHI DI
| | | | MANDAMENTO NEI QUALI I
| | | | VETTORI DI EMIGRANTI
| | | | SONO AUTORIZZATI AD
| | | | ISTITUIRE UN LORO
1321 | DECRETO DEL PRESIDENTE | | | RAPPRESENTANTE
| DELLA REPUBBLICA | 1084 | 27/12/1953 |

| | | | PROVVIDENZE PER LE ZONE
| | | | COLPITE DALLE RECENTI
1322 | LEGGE | 938 | 27/12/1953 | ALLUVIONI IN CALABRIA

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE,

				CON MODIFICAZIONI, DEL
				DECRETO-LEGGE 20
				NOVEMBRE 1953, N. 843,
				CONCERNENTE
				L'ISTITUZIONE DI UNA
				IMPOSTA DI FABBRICAZIONE
				SUGLI OLI E GRASSI
1323	LEGGHE	949	27/12/1953	ANIMALI LIQUIDI

				CONVERSIONE IN LEGGE,
				CON MODIFICAZIONI, DEL
				DECRETO-LEGGE 19
				DICEMBRE 1953, N. 916,
				CONCERNENTE
				MODIFICAZIONI AL REGIME
				FISCALE DI TALUNI FILATI
				DI FIBRE TESSILI
1324	LEGGHE	5	14/02/1954	NATURALI ED ARTIFICIALI

				MODIFICAZIONI ED
				AGGIUNTE AL DECRETO
				LEGISLATIVO
				LUOGOTENENZIALE 8 GIUGNO
				1945, N.915, RECANTE
				NORME PER LE PENSIONI
				DEL PERSONALE DESTITUITO
				DELLE FERROVIE DELLO
1325	LEGGHE	32	02/03/1954	STATO

				ESTENSIONE ALL'ISTITUTO
				NAZIONALE CASE AI
				MAESTRI (I.N.C.A.M.) DEI
				BENEFICI CONCESSI DAL
				TESTO UNICO 28 APRILE
1326	LEGGHE	79	20/03/1954	1938, N.1165

				AUTORIZZAZIONE DI SPESA
				DI LIRE 100 MILIONI
				QUALE CONCORSO DELLO
				STATO PER LA
				RICOSTRUZIONE DELLA MOLE
1327	LEGGHE	73	23/03/1954	ANTONELLIANA

				DISPOSIZIONI VARIE IN
				MATERIA DI ASSEGNI
1328	LEGGHE	117	31/03/1954	FAMILIARI

				AUMENTO DEL CONTRIBUTO
				AUTORIZZATO CON LEGGE 21
				MAGGIO 1951, N. 391, DA
				DESTINARSI A FAVORE
				DELLA CASA DI RIPOSO PER
				MUSICISTI "GIUSEPPE
1329	LEGGHE	100	07/04/1954	VERDI"

				ESTENSIONE DELLE
				DISPOSIZIONI DI CUI
				ALL'ART. 28 DELLA LEGGE

			4 MARZO 1952, N. 137,
			PER IL CONFERIMENTO DI
			FARMACIE AI CONNAZIONALI
			GIA' TITOLARI DI
			FARMACIE IN TERRITORIO
			OCCUPATO A SEGUITO DI
1330	LEGGE	104	08/04/1954 EVENTI BELLICI

			APPLICAZIONE DEL
			CONTRIBUTO STRAORDINARIO
			ISTITUITO CON LA LEGGE
			25 LUGLIO 1952, N. 949,
			PER IL PERIODO 1 GENNAIO
1331	LEGGE	84	10/04/1954 - 30 GIUGNO 1954

			SOSTITUZIONE DELLA
			TABELLA C ANNESSA AL
			REGIO DECRETO 21 GIUGNO
			1942, N. 929, RECANTE IL
			TESTO DELLE DISPOSIZIONI
			LEGISLATIVE IN MATERIA
			DI BREVETTI PER MARCHI
1332	LEGGE	129	10/04/1954 DI IMPRESA

			DISCIPLINA E FINALITA'
			DEI DUE FONDI DI RISERVA
			ESISTENTI PRESSO
			L'AZIENDA AUTONOMA DELLE
			POSTE E DEI TELEGRAFI E
			L'AZIENDA DI STATO PER I
1333	LEGGE	189	10/04/1954 SERVIZI TELEFONICI

			AUMENTO DEL PATRIMONIO
			DELL'ISTITUTO
			POLIGRAFICO DELLO STATO
1334	LEGGE	108	16/04/1954 DI LIRE 3 MILIARDI

			PROROGA DI BENEFICI
			TRIBUTARI IN MATERIA DI
1335	LEGGE	112	16/04/1954 EDILIZIA

			AUTORIZZAZIONE DEL
			LIMITE DI IMPEGNO DI
			LIRE 1500 MILIONI PER LA
			CONCESSIONE, AI SENSI
			DEL TESTO UNICO 28
			APRILE 1938, N. 1165, E
			SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
			ED INTEGRAZIONI, DI
			CONTRIBUTI IN ANNUALITA'
			PER LA COSTRUZIONE DI
			CASE POPOLARI PER
1336	LEGGE	169	22/04/1954 L'ESERCIZIO 1953 - 54

			DISPOSIZIONI INTEGRATIVE
			DELLA LEGGE 27 DICEMBRE
			1953, N. 938,
			CONCERNENTE PROVVIDENZE

1337	LEGGE	148	26/04/1954	PER LE ZONE COLPITE DALLE ALLUVIONI IN CALABRIA
1338	LEGGE	190	26/04/1954	MODIFICAZIONE DELL'ART. 3 DEL DECRETO-LEGGE 8 GENNAIO 1951, N. 1, CONVERTITO NELLA LEGGE 9 MARZO 1951, N. 105, RELATIVA ALLA RICHIESTA DI DATI SULLA GIACENZA DI ALCUNE MERCI E SUL POTENZIALE PRODUTTIVO DI ALCUNI SETTORI INDUSTRIALI
1339	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	195	07/05/1954	NORME PER LA COSTITUZIONE DI CONSORZI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE ED ALL'ESERCIZIO DI LINEE ELETTRICHE DA COSTRUIRSI DALLA CASSA PER IL MEZZOGIORNO, AI SENSI DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 9 APRILE 1953, N. 297
1340	LEGGE	211	07/05/1954	MODIFICAZIONE DEL TERMINE DI ENTRATA IN ESERCIZIO DELLE NAVI AMMESSE ALLE PROVVIDENZE PREVISTE DALLA LEGGE 25 LUGLIO 1952, N. 949
1341	LEGGE	232	15/05/1954	DISPOSIZIONI A FAVORE DEI SANITARI PERSEGUITATI DAL FASCISMO
1342	LEGGE	262	15/05/1954	AUMENTO DELLE PENALITA' PREVISTE PER INFRAZIONI ALLE NORME SULLA RISICOLTURA
1343	LEGGE	263	15/05/1954	NORME A FAVORE DEGLI ENTI RELIGIOSI ED ELEMOSINIERI DELLA SICILIA PER LA LIBERA DISPOSIZIONE DELLE RENDITE GIA' VINCOLATE CON IL DECRETO DITTATORIALE 9 GIUGNO 1860, N. 24
				CONCESSIONE DI ESERCIZIO DELLA FERROVIA METROPOLITANA DI ROMA ALLA SOCIETA' TRAMVIE E

1344	LEGGI	272	15/05/1954	FERROVIE ELETTRICHE DI ROMA (S.T.E.F.E.R.)

1345	LEGGI	336	15/05/1954	AUMENTO DEL LIMITE DI IMPEGNO AUTORIZZATO CON LA LEGGE 28 LUGLIO 1950, N. 737, CONCERNENTE COSTRUZIONE DI ALLOGGI PER UFFICIALI E SOTTUFFICIALI DELL'ESERCITO, DELLA MARINA, DELL'AERONAUTICA E DELLA GUARDIA DI FINANZA

1346	LEGGI	303	19/05/1954	MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DELL'ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI

1347	LEGGI	325	29/05/1954	APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE FRA IL GOVERNO (MINISTRO PER LE FINANZE) E L'ENTE NAZIONALE RISI PER L'ESERCIZIO DELLA VIGILANZA SUL TRASPORTO E TRASFERIMENTO E SULLA PILATURA DEL RISO

1348	LEGGI	380	05/06/1954	APPORTO DI NUOVI FONDI DELLO STATO ALLA CASSA PER LA FORMAZIONE DELLA PICCOLA PROPRIETA' CONTADINA

1349	LEGGI	382	05/06/1954	ULTERIORE PROROGA DELLE DISPOSIZIONI PER LA ESECUZIONE E IL FINANZIAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO DELLE OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA DANNEGGIATE DALLA GUERRA

1350	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	847	10/06/1954	APPROVAZIONE DEI PROGRAMMI E DELLE MODALITA' DELLE PROVE DI ESAMI DEL CONCORSO PER LA NOMINA A SOTTOTENENTE DEL RUOLO NAVIGANTI SPECIALI DELL'ARMA AERONAUTICA

				PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DAGLI ARTICOLI 1 E 8 DELLA LEGGE 11

			MARZO 1953, N. 150, PER	
			LA DELEGA LEGISLATIVA AL	
			GOVERNO PER	
			L'ATTRIBUZIONE DI	
			FUNZIONI STATALI DI	
			INTERESSE ESCLUSIVAMENTE	
			LOCALE ALLE PROVINCE,	
			AI COMUNI E AD ALTRI	
			ENTI LOCALI E PER	
			L'ATTUAZIONE DEL	
			DECENTRAMENTO	
1351	LEGGI	343	18/06/1954	AMMINISTRATIVO

			AMMISSIONE ALLA	
			VERIFICAZIONE METRICA	
			DEGLI STRUMENTI	
			AUTOMATICI DESTINATI A	
			PESARE MATERIE	
	DECRETO DEL PRESIDENTE		TRASPORTATE DA UN NASTRO	
1352	DELLA REPUBBLICA	575	22/06/1954	IN MOTO CONTINUO

	DECRETO DEL PRESIDENTE			NUOVE NORME SULLA
1353	DELLA REPUBBLICA	342	24/06/1954	IMPOSTA DI PUBBLICITA'

	NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200		
	CONVERTITO CON MODIFICAZIONI		
1354	DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9		

			ORDINAMENTO ED	
			ATTRIBUZIONI DEL	
	DECRETO DEL PRESIDENTE		COMITATO PER LE PENSIONI	
1355	DELLA REPUBBLICA	728	26/06/1954	PRIVILEGIATE ORDINARIE

			RIFORMA DEI DEPOSITI	
1356	LEGGI	549	30/06/1954	CAVALLI STALLONI

			DISPOSIZIONI SUI	
			CONCORSI A CATTEDRE	
1357	LEGGI	439	13/07/1954	UNIVERSITARIE

	DECRETO DEL PRESIDENTE			DECENTRAMENTO DEI
				SERVIZI DEL MINISTERO
1358	DELLA REPUBBLICA	747	13/07/1954	DELLA MARINA MERCANTILE

			PAGAMENTO DELLE IMPOSTE	
			DI SUCCESSIONE RELATIVE	
			AI TERRENI SOGGETTI AD	
			ESPROPRI A NORMA DELLE	
			LEGGI 12 MAGGIO 1950,	
			N.230 E 21 OTTOBRE 1950,	
			N.841, E SUCCESSIVE	
			MODIFICAZIONI E	
1359	LEGGI	551	13/07/1954	INTEGRAZIONI

			AUTORIZZAZIONE
			ALL'AVVOCATURA DELLO
			STATO AD ASSUMERE LA
			RAPPRESENTANZA E LA

			DIFESA SUI GIUDIZI
			ATTIVI E PASSIVI DAVANTI
			LE AUTORITA'
			GIUDIZIARIE, I COLLEGI
			ARBITRALI E LE
			GIURISDIZIONI
			AMMINISTRATIVE E
			SPECIALI DELL'AZIENDA
1360	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	845 15/07/1954	RILIEVO ALIENAZIONE RESIDUATI (A.R.A.R.)

			DISPOSIZIONI INTEGRATIVE
			DELLA LEGGE 10 AGOSTO
			1950, N.647, PER
			L'ESECUZIONE DI OPERE
			STRAORDINARIE DI
			PUBBLICO INTERESSE
			NELL'ITALIA
			SETTENTRIONALE E
1361	LEGGE	543 15/07/1954	CENTRALE

			MODIFICAZIONI ALLA LEGGE
			5 FEBBRAIO 1934, N. 305,
			SULLA DISCIPLINA DEI
			TITOLI DEI METALLI
1362	LEGGE	648 17/07/1954	PREZIOSI

			PROGRAMMI DI ESAME PER
			L'AVANZAMENTO A SCELTA
			DEI TENENTI DELL'ARMA
			AERONAUTICA, RUOLO
			SPECIALISTI, DEL CORPO
			DEL GENIO AERONAUTICO,
			RUOLO ASSISTENTI
			TECNICI, E DEL CORPO DI
			COMMISSARIATO
			AERONAUTICO, RUOLO
			AMMINISTRAZIONE, NONCHI
			I PROGRAMMI DI ESAME PER
			L'AVANZAMENTO AD
			ANZIANITA' ED A SCELTA
			DEI CAPITANI DEL CORPO
			DEL GENIO AERONAUTICO,
			RUOLO ASSISTENTI
			TECNICI, E DEL CORPO DI
			COMMISSARIATO
1363	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	908 31/07/1954	AERONAUTICO, RUOLO AMMINISTRAZIONE

			ABOLIZIONE DELL'IMPOSTA
			SULLE RENDITE DEGLI ENTI
1364	LEGGE	608 31/07/1954	DI MANOMORTA

			NORME CONCERNENTI
			L'ORDINAMENTO DI ALCUNE
			CATEGORIE DEL PERSONALE
			DELL'AMMINISTRAZIONE
			DELLE POSTE E DELLE

| | | | |AUTORIZZAZIONE DI SPESA
| | | | |PER LA PROSECUZIONE
| | | | |DELLE OPERE PREVISTE
| | | | |DALLA LEGGE 31 GENNAIO
| | | | |1953, N. 68, CONCERNENTE
| | | | |LA SISTEMAZIONE DEI
| | | | |FIUMI E TORRENTI CON
| | | | |RIFERIMENTO AL PIANO
| | | | |ORIENTATIVO DI CUI ALLA
| | | | |LEGGE 19 MARZO 1952, N.
1372|LEGGE |638 |09/08/1954|184

| | | | |MODIFICAZIONE ALLE NORME
| | | | |SULLA RIFORMA FONDIARIA
| | | | |ED AGRARIA NEL
1373|LEGGE |639 |09/08/1954|TERRITORIO DEL FUCINO

| | | | |ESTENSIONE DI
| | | | |PROVVIDENZA A FAVORE
| | | | |DEGLI ALTO - ATESINI CHE
| | | | |RIACQUISTANO LA
| | | | |CITTADINANZA ITALIANA AI
| | | | |SENSI DELL'ART. 4 DELLA
| | | | |LEGGE 13 GIUGNO 1912, N.
1374|LEGGE |642 |09/08/1954|555

| | | | |MODIFICAZIONI ALLE LEGGI
| | | | |3 AGOSTO 1949, N. 589, E
1375|LEGGE |649 |09/08/1954|15 FEBBRAIO 1953, N. 184

| | | | |ISTITUZIONE DI UN
| | | | |SERVIZIO DI ANESTESIA
1376|LEGGE |653 |09/08/1954|NEGLI OSPEDALI

| | | | |PROVVEDIMENTI RELATIVI A
| | | | |LAVORATORI TUBERCOLOTICI
| | | | |E LORO FAMILIARI,
| | | | |ASSISTITI IN REGIME
| | | | |ASSICURATIVO E
| | | | |DISCIPLINA DELLA
| | | | |INDENNITA' POST -
| | | | |SANATORIALE A FAVORE DEI
1377|LEGGE |657 |09/08/1954|COLONI E MEZZADRI

| | | | |APPROVAZIONE DELLE
| | | | |TABELLE PREVISTE
| | | | |DALL'ART. 3 DELLA LEGGE
| | | | |31 LUGLIO 1954, N. 570,
| | | | |CONCERNENTE LA
| | | | |RESTITUZIONE
| | | | |DELL'IMPOSTA GENERALE
| | | | |SULL'ENTRATA SUI
| | | | |PRODOTTI ESPORTATI E
| | | | |ISTITUZIONE DI UN
| | | | |DIRITTO COMPENSATIVO
1378|DELLA REPUBBLICA |676 |14/08/1954|SULLE IMPORTAZIONI

			NORME PER IL CONCORSO DI	
			MERITO DISTINTO PER LA	
			PROMOZIONE ANTICIPATA	
			DEI PROFESSORI DI RUOLO	
			IN SERVIZIO PRESSO GLI	
			ISTITUTI E LE SCUOLE DI	
			ISTRUZIONE MEDIA,	
			CLASSICA, SCIENTIFICA,	
			MAGISTRALE, TECNICA E DI	
			AVVIAMENTO PROFESSIONALE	
			AL GRADO FINALE DELLA	
1379	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1234	30/08/1954	CARRIERA

			MODIFICAZIONE ALL'ART.	
			58 DEL REGIO DECRETO 28	
			GIUGNO 1933, N. 704,	
			RELATIVO AL PAGAMENTO	
			DELLE PENSIONI AI	
			PENSIONATI RICOVERATI IN	
1380	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1137	16/10/1954	STABILIMENTI DI CURA

1381	NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9		
------	---	--	--

			PROVVIDENZE PER	
			L'ACQUISTO DI SEMENTI	
1382	LEGGE	989	16/10/1954	SELEZIONATE

			TRATTAMENTO DI	
			QUIESCENZA DEL PERSONALE	
			DEL SOPPRESSO MINISTERO	
			DELL'AFRICA ITALIANA CHE	
			ABBIA OPTATO PER LA	
			CONSERVAZIONE DEL	
			RAPPORTO D'IMPIEGO A	
			CONTRATTO TIPO AI SENSI	
			DELL'ART. 7 DELLA LEGGE	
1383	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1090	20/10/1954	9 LUGLIO 1954, N. 431

			MODIFICAZIONE AL SISTEMA	
			DI ACCERTAMENTO DEGLI	
			IMPONIBILI AI FINI	
			DELL'APPLICAZIONE	
			DELL'IMPOSTA DI	
1384	LEGGE	1044	20/10/1954	SUCCESSIONE

			PROROGA DEL TERMINE PER	
			LA CESSAZIONE DEL CORSO	
			LEGALE E LA PRESCRIZIONE	
			DEI BIGLIETTI DI STATO	
			DA L. 1 A L. 100 E LA	
			SOSTITUZIONE DI ESSI CON	
			LE NUOVE MONETE	
1385	LEGGE	1048	29/10/1954	METALLICHE

			NUOVE TABELLE ORGANICHE
			DEL PERSONALE SALARIATO

1386	LEGG	1075	29/10/1954	DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

1387	LEGG	1082	29/10/1954	MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 2 LUGLIO 1949, N. 408, CONCERNENTE DISPOSIZIONI PER L'INCREMENTO DELLE COSTRUZIONI EDILIZIE

1388	LEGG	1087	10/11/1954	ATTUAZIONE DI UN PROGRAMMA STRAORDINARIO DI OPERE IRRIGUE E DI COLONIZZAZIONE

1389	LEGG	1142	10/11/1954	TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE ADDETTO ALLE ISTITUZIONI CULTURALI E SCOLASTICHE ALL'ESTERO

1390	LEGG	1107	22/11/1954	ADEGUAMENTO DELLE INDENNITA' DI RESIDENZA PER LE FARMACIE RURALI

1391	LEGG	1108	22/11/1954	ABROGAZIONE DEL SECONDO COMMA DELL'ART. 11 DEL REGIO DECRETO 4 AGOSTO 1932, N. 1296, CONCERNENTE LA PIANTA ORGANICA DEGLI ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI IN ROMA

1392	LEGG	1121	22/11/1954	NORME INTEGRATIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 FEBBRAIO 1948, N. 48, PER LA SISTEMAZIONE DEI PROFESSORI ORDINARI UNIVERSITARI PROSCIOLTI NEL GIUDIZIO DI EPURAZIONE.

1393	LEGG	1129	22/11/1954	NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INDENNITA' PER DANNI ALLA PROPRIETA' INDUSTRIALE ITALIANA NEGLI STATI UNITI D'AMERICA

1394	LEGG	1169	27/11/1954	ISCRIZIONE DEL CANALE MAROZZO TRA LE LINEE NAVIGABILI DI 2 CLASSE

1395	LEGG	1440	27/11/1954	MODIFICAZIONE DELL'ART. 31 DEL TESTO UNICO DELLA LEGG SULL'EMIGRAZIONE

			ISTITUZIONE DEI RUOLI
			SPECIALI TRANSITORI PER
			LA SISTEMAZIONE DEL
			PERSONALE SANITARIO DI
			PRIMA CATEGORIA A
			CONTRATTO TIPO ED A
			CONTRATTO SPECIALE A
			TEMPO INDETERMINATO
			ASSUNTO PR IL
			FUNZIONAMENTO DEI
			SERVIZI SANITARI DEI
			TERRITORI GIA' DI
			SOVRANITA' ITALIANA IN
1396		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1255 30/11/1954 AFRICA

			ESODO VOLONTARIO E
			SISTEMAZIONE DEL
			PERSONALE ANCHE
			SANITARIO DEGLI ENTI
			DIPENDENTI DAI CESSATI
			GOVERNI DEI TERRITORI
			GIA' DI SOVRANITA'
1397		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1451 30/11/1954 ITALIANA IN AFRICA

			ESODO VOLONTARIO E
			SISTEMAZIONE DEL
			PERSONALE GIA' IN
			SERVIZIO CON RAPPORTO
			STABILE D'IMPIEGO PRESSO
			LE CAMERE DI COMMERCIO
			DELLA LIBIA, L'UFFICIO
			ERITREO DELL'ECONOMIA,
			IL COMITATO
			DELL'ECONOMIA DELLA
			SOMALIA E GLI UFFICI
1398		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1452 30/11/1954 COLONIALI DELL'ECONOMIA

			APPLICAZIONE DELL'ART. 4
			DELLA L. 29 APRILE 1953,
			N. 430, RELATIVA ALLA
			SOPPRESSIONE DEL
			MINISTERO DELL'AFRICA
			ITALIANA E DELL'ART. 2
			DELLA L. 9 LUGLIO 1954,
			N. 431, RECANTE NORME
			INTEGRATIVE E
			MODIFICATIVE DELLA L. 29
			APRILE 1953, N. 430,
			CONCERNENTE LA
			SOPPRESSIONE DEL
			MINISTERO DELL'AFRICA
1399		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1466 30/11/1954 ITALIANA

			NORME CONCERNENTI LA
			DISCIPLINA E
			L'ATTUAZIONE DEL
			TRASFERIMENTO DEL
			PERSONALE DEI RUOLI

				ORGANICI DEL SOPPRESSO
				MINISTERO DELL'AFRICA
				ITALIANA ALLE DIPENDENZE
				DI ALTRE AMMINISTRAZIONI
				DELLO STATO, COMPRESSE
	DECRETO DEL PRESIDENTE			QUELLE CON ORDINAMENTO
1400	DELLA REPUBBLICA		1496 30/11/1954	AUTONOMO

				PROVVEDIMENTI IN MATERIA
				DI TASSE SULLE
1401	LEGGE		1164 10/12/1954	CONCESSIONI GOVERNATIVE

				CONVERSIONE IN LEGGE DEL
				DECRETO-LEGGE 24
				NOVEMBRE 1954, N. 1067,
				CONCERNENTE
				MODIFICAZIONE AL REGIME
1402	LEGGE		1165 10/12/1954	FISCALE DELLA BIRRA

				CONVERSIONE IN LEGGE DEL
				DECRETO-LEGGE 24
				NOVEMBRE 1954, N. 1071,
				CONCERNENTE
				L'ISTITUZIONE DI UNA
				IMPOSTA DI FABBRICAZIONE
				SUI GAS INCONDENSABILI
				DELLE RAFFINERIE DI
				PRODOTTI PETROLIFERI
				RESI LIQUIDI CON LA
1403	LEGGE		1167 10/12/1954	COMPRESSIONE

				CONVERSIONE IN LEGGE DEL
				DECRETO-LEGGE 26
				NOVEMBRE 1954, N. 1080,
				CONCERNENTE
				L'ISTITUZIONE DI UNA
				IMPOSTA DI FABBRICAZIONE
				SUGLI OLI VEGETALI
				LIQUIDI CON PUNTO DI
				SOLIDIFICAZIONE NON
				SUPERIORE AI 12 C,
				OTTENUTI DALLA
				LAVORAZIONE DI OLI E
1404	LEGGE		1219 20/12/1954	GRASSI VEGETALI CONCRETI

				TESTO UNICO DELLE
				DISPOSIZIONI CONCERNENTI
				LA DISCIPLINA FISCALE
				DELLA LAVORAZIONE DEI
	DECRETO DEL PRESIDENTE			SEMI OLEOSI E DEGLI OLI
1405	DELLA REPUBBLICA		1217 22/12/1954	DA ESSI OTTENUTI

	NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200			
	CONVERTITO CON MODIFICAZIONI			
1406	DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9			

				NORME INTERPRETATIVE
				DELL'ART. 1 DELLA LEGGE

1407	LEGG	4	05/01/1955	3 AGOSTO 1949, N. 476, E DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 15 LUGLIO 1950, N. 505
1408	LEGG	5	05/01/1955	MODIFICAZIONE DEGLI ARTICOLI 3 E 14 DELLA LEGGE 10 APRILE 1954, N. 125, SULLA TUTELA DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E TIPICHE DEI FORMAGGI
1409	LEGG	6	05/01/1955	DISPOSIZIONI PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI STUDI E RICERCHE NECESSARI ALLA REDAZIONE DEI PIANI GENERALI E DEI PROGETTI ESECUTIVI DELLE OPERE DI BONIFICA
1410	LEGG	21	13/01/1955	MODIFICAZIONE DEL SECONDO E TERZO COMMA DELL'ART. 36 DELLA LEGGE 25 LUGLIO 1952, N. 991, CONCERNENTE PROVVEDIMENTI IN FAVORE DEI TERRITORI MONTANI
1411	DELLA REPUBBLICA	330	22/01/1955	MODIFICAZIONE DELL'ART. 3 DELLE NORME PER L'APPLICAZIONE DEL REGIO DECRETO-LEGGE 2 SETTEMBRE 1919, N. 1759, RIGUARDANTE L'ORDINAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI AGRARIE DI MUTUA ASSICURAZIONE
1412	LEGG	22	27/01/1955	PROROGA DEI BENEFICI TRIBUTARI IN MATERIA DI EDILIZIA
1413	LEGG	27	02/02/1955	AGEVOLAZIONI A FAVORE DELL'AVIAZIONE DA TURISMO
1414	LEGG	80	02/02/1955	RIAPERTURA DEL TERMINE DI DECADENZA DI CUI ALL'ART. 5, ULTIMO COMMA, DELLA LEGGE 14 MAGGIO 1949, N. 269, RELATIVA A DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA DEGLI ADDETTI AI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO IN CONCESSIONE
				MODIFICAZIONE DELL'ART.

			4 DEL DECRETO
			PRESIDENZIALE 12
			NOVEMBRE 1952, N. 4471,
			CONCERNENTE IL
			REGOLAMENTO DELL'ESAME
			DI CONCORSO PER LE
			PROMOZIONI AL GRADO 6
			DEI FUNZIONARI DELLA
1415	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	59	12/02/1955 CARRIERA DIPLOMATICA

			INTEGRAZIONE DELLE NORME
			DELLE LEGGI 21 NOVEMBRE
			1950, N. 1030 E 27
			GIUGNO 1952, N. 861,
			RECANTI AGEVOLAZIONI AI
			COMUNI NEL FINANZIAMENTO
			OCCORRENTE PER L'AUMENTO
			E IL MIGLIORAMENTO DELLA
			PRODUZIONE E
			DISTRIBUZIONE DI ENERGIA
			ELETTRICA DA PARTE DELLE
			AZIENDE ELETTRICHE
1416	LEGGE	37	12/02/1955 MUNICIPALIZZATE

			FINANZIAMENTI
			INDUSTRIALI NELL'ITALIA
1417	LEGGE	38	12/02/1955 MERIDIONALE E INSULARE

			AGGIUNTE E MODIFICHE
			ALLA LEGGE 27 DICEMBRE
			1953, N. 938,
			CONCERNENTE PROVVIDENZE
			PER LE ZONE COLPITE
			DALLE RECENTI ALLUVIONI
1418	LEGGE	43	12/02/1955 IN CALABRIA

			INQUADRAMENTO DEL
	DECRETO DEL PRESIDENTE		PERSONALE DEGLI ISTITUTI
1419	DELLA REPUBBLICA	450	27/02/1955 TALASSOGRAFICI

			COMPENSO PER LE
			NOTIFICHE DEGLI ATTI
			DELL'AMMINISTRAZIONE
			FINANZIARIA RELATIVI
			ALL'ACCERTAMENTO ED ALLA
			LIQUIDAZIONE DELLE
			IMPOSTE DIRETTE E DELLE
			TASSE ED IMPOSTE
1420	LEGGE	83	27/02/1955 INDIRETTE SUGLI AFFARI

			DISPOSIZIONI TRANSITORIE
			PER I CONCORSI A POSTI
			DI SANITARI E FARMACISTI
1421	LEGGE	97	10/03/1955 OSPEDALIERI

			FISSAZIONE DI UN NUOVO
			TERMINE PER LA
			ESECUZIONE DEI LAVORI DI

1422	LEGGE	102	10/03/1955	UN PRIMO TRONCO (MILANO - PO) DELLA LINEA NAVIGABILE DI SECONDA CLASSE MILANO - VENEZIA
1423	LEGGE	110	10/03/1955	NUOVE ALIQUOTE DI IMPOSTA SUI GIOCHI DI ABILITA' E SUI CONCORSI PRONOSTICI
1424	LEGGE	112	19/03/1955	DISPOSIZIONI A FAVORE DEL PERSONALE DELLO STATO E DEGLI ENTI LOCALI IN SERVIZIO NEL TERRITORIO DI TRIESTE; ASSEGNAZIONE DI DUE MILIARDI AL COMMISSARIO GENERALE DEL TERRITORIO ANZIDETTO PER PROVVEDIMENTI DI EMERGENZA; AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA DI 700 MILIONI PER L'UNIVERSITA' DI TRIESTE E CONVERSIONE DI ALCUNI MUTUI CONCESSI DAL GOVERNO MILITARE ALLEATO.
1425	LEGGE	188	19/03/1955	AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAI TERREMOTI DEL 15 MAGGIO 1951 IN VAL PADANA, DELL'8 AGOSTO E 1 SETTEMBRE 1951 NEGLI ABRUZZI E NELLE MARCHE E DEL 4 LUGLIO 1952 IN PROVINCIA DI FORLI'
1426	LEGGE	190	31/03/1955	RACCOLTA DI FONDI PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI
1427	LEGGE	209	31/03/1955	CONTRIBUTO ANNUO DI 16.180.000 A FAVORE DEL "CENTRO INTERNAZIONALE RADIO - MEDICO" (C.I.R.M.)
1428	LEGGE	265	31/03/1955	PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO
				PROVVIDENZE STRAORDINARIE PER LE ZONE ALLUVIONATE NEI COMUNI DELLA PROVINCIA

1429	LEGGE	279	09/04/1955	DI SALERNO
				NORME IN MATERIA DI LOCAZIONI E SUBLOCAZIONI
1430	LEGGE	368	01/05/1955	DI IMMOBILI URBANI
				SISTEMAZIONE DI TALUNE SITUAZIONI DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LE AMMINISTRAZIONI DELLO
1431	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	448	03/05/1955	STATO
				DECENTRAMENTO DEI SERVIZI DEL MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE (DISCIPLINA DEI MERCATI ALL'INGROSSO DEL PESCE)
1432	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	449	03/05/1955	ALL'INGROSSO DEL PESCE)
				ESTENSIONE AI COMUNI DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA E FUMANE DI VALPOLICELLA DELLE NORME DI CUI ALLA LEGGE 21 AGOSTO 1950, N. 793
1433	LEGGE	406	03/05/1955	AGOSTO 1950, N. 793
				CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ANNUO DI LIRE 50 MILIONI A FAVORE DELLA FONDAZIONE ASSISTENZA E RIFORNIMENTI PER LA PESCA (F.A.R.P.)
1434	LEGGE	427	03/05/1955	PESCA (F.A.R.P.)
				AUMENTO DEI CONTRIBUTI DELLO STATO, DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA E DELLA PROVINCIA DI TORINO A FAVORE DELL'ENTE "PARCO NAZIONALE DEL GRAN PARADISO"
1435	LEGGE	509	10/05/1955	PARADISO"
				ALLIBRAMENTO IMPOSTE DI BOLLO DOVUTE SU CAMBIALI ED ALTRI EFFETTI DI COMMERCIO MEDIANTE APPLICAZIONI DI "VISTO PER BOLLO"
1436	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	502	06/06/1955	PER BOLLO"
				DECENTRAMENTO DEI SERVIZI DELL'ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA
1437	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	854	10/06/1955	PUBBLICA
				DECENTRAMENTO DI SERVIZI DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE

1438	DELLA REPUBBLICA	987	10/06/1955	FORESTE
				NUOVA DISCIPLINA IN MATERIA D'IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA PER IL COMMERCIO DELL'ORO E DELLE MONETE
1439	LEGGE	481	12/06/1955	D'ORO E D'ARGENTO
				MODIFICAZIONE DEGLI ARTICOLI 15, LETTERA D), E 19, LETTERA B), DEL D.LGS. 17 APRILE 1948, N. 547, RATIFICATO, CON MODIFICAZIONI, CON LA L. 2 GENNAIO 1952, N. 41, RELATIVI ALLA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COMITATO DELL'A.N.A.S. E CONFERIMENTO DEI POSTI DI ECONOMO - CASSIERE E VICE ECONOMO - CASSIERE
1440	LEGGE	532	19/06/1955	DELL'A.N.A.S. STESSA
				DECENTRAMENTO DEI SERVIZI DEL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
1441	DELLA REPUBBLICA	619	28/06/1955	TELECOMUNICAZIONI
				DECENTRAMENTO DEI SERVIZI DEL COMMISSARIATO PER IL TURISMO
1442	DELLA REPUBBLICA	630	28/06/1955	TURISMO
1443				NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
				DECENTRAMENTO DEI SERVIZI DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
1444	DELLA REPUBBLICA	766	30/06/1955	ISTRUZIONE
				DISPOSIZIONI PER IL MANTENIMENTO IN SERVIZIO SINO AL 70 ANNO DI ETA' DEI PRIMARI OSPITALIERI ALLONTANATI DAL SERVIZIO PER MOTIVI POLITICI O RAZZIALI
1445	LEGGE	550	01/07/1955	RAZZIALI
				DISPOSIZIONI PER L'ANNULLAMENTO DEI CREDITI DELLO STATO DI MODICO VALORE
1446	LEGGE	553	01/07/1955	MODICO VALORE

1447	LEGGE	556	01/07/1955	MODIFICA DELLA LEGGE 21 AGOSTO 1940, N. 1289
1448	LEGGE	688	04/08/1955	PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI DI CUI ALL'ART.2 DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 MAGGIO 1947, N. 399, CONCERNENTE PROVVIDENZE DIRETTE AD AGEVOLARE LA RIPRESA DELLE COSTRUZIONI EDILIZIE
1449	LEGGE	698	04/08/1955	MODIFICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 17 DICEMBRE 1953, N. 935, SULLE PROVVIDENZE IN MATERIA TURISTICA ED ALBERGHIERA.
1450	LEGGE	703	04/08/1955	CONCESSIONI DEI BENEFICI PREVISTI PER LE FARMACIE DI "ANTICO DIRITTO" AI CONNAZIONALI ASSEGNATARI DI FARMACIA, AI SENSI DELLA LEGGE 8 APRILE 1954, N. 104
1451	LEGGE	729	04/08/1955	CONCORSO DELLO STATO PER L'ATTUAZIONE DELL'AMMASSO VOLONTARIO DEI BOZZOLI DI PRODUZIONE 1955
1452	DELLA REPUBBLICA	1298	22/09/1955	ISTITUZIONE PRESSO IL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE DEI RUOLI DEL PERSONALE CIVILE DEGLI "ISTITUTI INCREMENTO IPPICO"
1453	LEGGE	930	18/10/1955	AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE PER LO SCIoglimento E LA TRASFORMAZIONE DI SOCIETA' IMMOBILIARI
1454	LEGGE	1062	30/10/1955	PROROGA DELLA LEGGE 17 MAGGIO 1952, N. 630, E CONCESSIONE DI ULTERIORI STANZIAMENTI INTESI AD ASSICURARE LA PROTEZIONE DEL PATRIMONIO ARCHIVISTICO, BIBLIOGRAFICO ED ARTISTICO
				DISPOSIZIONI RELATIVE AL

1455	LEGG	1053	31/10/1955	RUOLO DEI DISEGNATORI DEL CORPO DEL GENIO CIVILE

1456	LEGG	1066	09/11/1955	AUTORIZZAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO A CONTRARRE MUTUI COL CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE FINO A CONCORRENZA DI ULTERIORI 40 MILIARDI DI LIRE PER LE OPERE PATRIMONIALI E DI RIPRISTINO

1457	LEGG	1108	21/11/1955	DISPOSIZIONI PER LE CONCESSIONI DI VIAGGIO SULLE FERROVIE DELLO STATO

1458	LEGG	1148	26/11/1955	PROROGA E AMPLIAMENTO DEI PROVVEDIMENTI PER INCREMENTARE L'OCCUPAZIONE OPERAIA AGEVOLANDO LA COSTRUZIONE DI CASE PER I LAVORATORI

1459	LEGG	1109	26/11/1955	PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI DIRITTI ERARIALI SUI PUBBLICI SPETTACOLI

1460	LEGG	1148	26/11/1955	PROROGA E AMPLIAMENTO DEI PROVVEDIMENTI PER INCREMENTARE L'OCCUPAZIONE OPERAIA AGEVOLANDO LA COSTRUZIONE DI CASE PER I LAVORATORI

1461	LEGG	1225	26/11/1955	MODIFICAZIONI ED AGGIUNTE ALLE DISPOSIZIONI SULL'OPERA DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

1462	LEGG	1317	26/11/1955	MODIFICHE ALLE ATTUALI DISPOSIZIONI PER L'INGRESSO AI MONUMENTI, AI MUSEI, ALLE GALLERIE E AGLI SCAVI DI ANTICHITA' DELLO STATO.

				STANZIAMENTO DI LIRE 50.000.000 A FAVORE DELL'ENTE NAZIONALE PER

1463	LEGG	1417	30/11/1955	L'ARTIGIANATO E LE PICOLE INDUSTRIE (E.N.A.P.I.).

1464	LEGG	1110	03/12/1955	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 6 OTTOBRE 1955, N. 873, CHE ISTITUISCE UNA IMPOSTA ERARIALE SUL GAS METANO

1465	LEGG	1111	03/12/1955	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 6 OTTOBRE 1955, A DI FABBRICAZIONE SUGLI OLI MINE - LLA IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SUGLI OLI MINERALI LUBRIFICANTI

1466	LEGG	1112	03/12/1955	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 6 OTTOBRE 1955, N. 875, CONCERNENTE MODIFICAZIONI ALLA IMPOSTA DI CONSUMO SUL CAFFE'

1467	LEGG	1226	05/12/1955	ESTENSIONE DI FACILITAZIONI FISCALI ALL'OPERA VALORIZZAZIONE DELLA SILA CONCESSE AGLI ALTRI ENTI DI RIFORMA FONDIARIA

1468	LEGG	1288	05/12/1955	ISTITUZIONE DI VAGLIA POSTALI A TAGLIO FISSO

1469	LEGG	1297	05/12/1955	VARIANTI ALLA MISURA DEI CORRISPETTIVI STABILITI DALL'ART. 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 2 AGOSTO 1946, N. 70

1470	LEGG	1319	14/12/1955	MODIFICAZIONE ALLA LEGGE 30 MAGGIO 1932, N.720, CONTENENTE PROVVIDENZE PER LA COSTRUZIONE ED IL RIATTAMENTO DI SILI E MAGAZZINI DA CEREALI.

				MODIFICHE A DISPOSIZIONI DELLA LEGGE URBANISTICA 17 AGOSTO 1942, N.1150 SUI PIANI REGOLATORI E DELLA LEGGE 27 OTTOBRE 1951, N.1402, SUI PIANI

1471	LEGGE			1357	21/12/1955	DI RICOSTRUZIONE.
						MODIFICAZIONI ALL'ART. 4 DEL REGIO DECRETO-LEGGE 14 MARZO 1929, N. 503, SULL'ORDINAMENTO DEL PROVVEDITORATO AL PORTO DI VENEZIA E AGLI ARTICOLI 3 E 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 3 DICEMBRE 1947,
1472	LEGGE			1329	21/12/1955	N. 1664.
						APPORTO DI NUOVI FONDI ALLA CASSA PER LA FORMAZIONE DELLA PICCOLA
1473	LEGGE			1339	21/12/1955	PROPRIETA' CONTADINA
						MODIFICHE A DISPOSIZIONI DELLA LEGGE URBANISTICA 17 AGOSTO 1942, N.1150 SUI PIANI REGOLATORI E DELLA LEGGE 27 OTTOBRE 1951, N.1402, SUI PIANI
1474	LEGGE			1357	21/12/1955	DI RICOSTRUZIONE.
						FISSAZIONE AL 31 DICEMBRE 1954 DEL TERMINE DI APPLICABILITA' DELLA LEGGE 23 MARZO 1952 N. 207, PER L'ESTENSIONE DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI PENSIONI DI GUERRA AI CITTADINI ITALIANI
1475	DELLA REPUBBLICA	DECRETO DEL PRESIDENTE		1550	24/12/1955	VITTIME DI AGGRESSIONI DA PARTE DEGLI SLAVI.
						NORME INTEGRATIVE DELLA LEGGE 11 GENNAIO 1951, N.25, SULLA PEREQUAZIONE
1476	LEGGE		1	05/01/1956		TRIBUTARIA.
						AVANZAMENTO DEL PERSONALE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO IN PARTICOLARI
1477	DELLA REPUBBLICA	DECRETO DEL PRESIDENTE	4	11/01/1956		SITUAZIONI.
						DISPOSIZIONI SULL'INQUADRAMENTO DEI DIRETTORI DEGLI OSSERVATORI ASTRONOMICI E DELL'OSSERVATORIO
1478	DELLA REPUBBLICA	DECRETO DEL PRESIDENTE	6	11/01/1956		VESUVIANO.

1487	LEGGE	144	20/02/1956	PER LA FORMAZIONE DELLA PICCOLA PROPRIETA' CONTADINA.

1488	LEGGE	147	25/02/1956	TASSE DI AMMISSIONE AGLI ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DEI TITOLI PROFESSIONALI MARITTIMI E DELLE ABILITAZIONI PREVISTE DAL REGOLAMENTO PER LA ESECUZIONE DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE (NAVIGAZIONE MARITTIMA) APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 FEBBRAIO 1952, N. 328

1489	LEGGE	156	15/03/1956	NORME PER IL PAGAMENTO DELLE INDENNITA' DOVUTE IN FORZA DELLE LEGGI DI RIFORMA AGRARIA.

1490	LEGGE	166	15/03/1956	PROROGA DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI E TRIBUTARIE IN MATERIA DI EDILIZIA.

1491	LEGGE	210	15/03/1956	ADEGUAMENTO DEI CANONI DI LINEE TELEFONICHE AD USO PRIVATO E DEL CANONE PER LE LINEE TELEFONICHE COLLEGANTI ELETTRODOTTI DIVERSI TRA LORO INTERCONNESSI.

1492	LEGGE	137	23/03/1956	MODIFICHE ALLA LEGGE 7 OTTOBRE 1947, N.1058, RELATIVA ALLA DISCIPLINA DELL'ELETTORATO ATTIVO E PER LA REVISIONE ANNUALE DELLE LISTE ELETTORALI.

1493	LEGGE	265	24/03/1956	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO LEGGE 21 GENNAIO 1956.N.23, CONTENENTE NORME SULL'ASSISTENZA ECONOMICA A FAVORE DEI LAVORATORI AGRICOLI INVOLONTARIAMENTE DISOCCUPATI.

				ESTENSIONE DELLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 6 OTTOBRE 1950, N.835, A FAVORE DELLE PICCOLE INDUSTRIE E DI QUELLE ARTIGIANE DEL TERRITORIO

1494	LEGG	277	29/03/1956	DI TRIESTE.
				NORME SULLA CORRESPONSIONE DELL'IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA PER LE VENDITE DELLE DERRATE E DEI PRODOTTI AGRICOLI DA
1495	LEGG	267	31/03/1956	PARTE DEI PRODUTTORI.
				MODIFICAZIONE AL REGIME FISCALE DEGLI ALCOLI METILICO, PROPILICO ED
1496	LEGG	286	31/03/1956	ISOPROPILICO.
				DECLASSIFICAZIONE DALLE LINEE NAVIGABILI DI 2 CLASSE DEL CANALE NAVIGLIO, INTERNO ALLA CITTA' DI PADOVA, E CLASSIFICA TRA LE LINEE NAVIGABILI DI 2A CLASSE DEL TRONCO IDROVIARIO BASSANELLO - VOLTABAROZZO - SAN GREGORIO - PIOVEGO, LUNGO LA LINEA VICENZA -
1497	LEGG	287	31/03/1956	PADOVA - FUSINA
				NUOVA DENOMINAZIONE DELLA CASSA DI ASSISTENZA DEL SINDACATO
1498	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	533	14/04/1956	NAZIONALE DEI MUSICISTI.
				PROVVEDIMENTI PER LA CELEBRAZIONE DEL DECIMO ANNIVERSARIO ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE NELLE SCUOLE
1499	LEGG	402	03/05/1956	DELLA REPUBBLICA.
				ESTENSIONE AGLI UFFICIALI INFERIORI DELL'ESERCITO CESSATI DAL SERVIZIO PER SOPPRESSIONE DI RUOLI DELLE PROVVIDENZE STABILITE DALLA LEGGE 10
1500	LEGG	487	03/05/1956	APRILE 1954, N. 114.
				MODIFICHE ALLA LEGGE 13 DICEMBRE 1928, N. 3086, RECANTE NORME CONCERNENTI L'ALLEVAMENTO E L'IMPIEGO DI COLOMBI
1501	LEGG	511	03/05/1956	VIAGGIATORI

				MODIFICAZIONI ALLE NORME
				PER LA REVOCA DELLE
				ASSEGNAZIONI DI ALLOGGI
				FATTE DALL'I.N.C.I.S. E
				DAGLI ISTITUTI AUTONOMI
1502	LEGG	503	16/05/1956	PER LE CASE POPOLARI

				ESTENSIONE DELL'ART.156
				DEL TESTO UNICO
				APPROVATO CON REGIO
				DECRETO 9 MAGGIO 1912
				N.1447, AI SERVIZI
				PUBBLICI DI LINEA DI
1503	LEGG	513	16/05/1956	NAVIGAZIONE INTERNA.

				DISTACCO DI UFFICIALI
				DEL CORPO DELLE GUARDIE
				DI PUBBLICA SICUREZZA,
				DELL'ARMA DEI
				CARABINIERI O DI ALTRE
				ARMI PRESSO IL CORPO
1504	LEGG	703	25/06/1956	DEGLI AGENTI DI CUSTODIA

				DETERMINAZIONE DELLA
				FORMA, DEI TAGLI ED
				ALTRE CARATTERISTICHE
				DEI NUOVI TIPI DI
				FOGLIETTI BOLLATI PER
				CONTRATTI DI BORSA A
	DECRETO DEL PRESIDENTE			TERMINE E DI RIPORTO SU
1505	DELLA REPUBBLICA	583	28/06/1956	TITOLI.

				PROROGA DEL TERMINE PER
				LA TRASFORMAZIONE DEGLI
				IMPIANTI DEI MOLINI
				PREVISTO DALLA LEGGE 7
1506	LEGG	778	11/07/1956	NOVEMBRE 1949, N. 857

				MODIFICA DELL'ART.18 DEL
				DECRETO DEL PRESIDENTE
				DELLA REPUBBLICA 10
				GIUGNO 1955, N.987, SUL
				DECENTRAMENTO DI SERVIZI
				DEL MINISTERO
				DELL'AGRICOLTURA E DELLE
				FORESTE RIGUARDANTI LA
1507	LEGG	754	18/07/1956	CACCIA.

				AUMENTO DEL LIMITE DI
				VALORE NELLA COMPETENZA
				DEI CONCILIATORI E DEI
				PRETORI E DEL LIMITE DI
				INAPPELLABILITA' DELLE
				SENTENZE DEI
1508	LEGG	761	18/07/1956	CONCILIATORI.

				DELEGA AL GOVERNO PER
				L'EMANAZIONE DI NUOVE

1509	LEGG	823	25/07/1956	NORME SULLE DOCUMENTAZIONI AMMINISTRATIVE E SULLA LEGALIZZAZIONE DI FIRME.
1510	LEGG	837	25/07/1956	RIFORMA DELLA LEGISLAZIONE VIGENTE PER LA PROFILASSI DELLE MALATTIE VENEREE.
1511	LEGG	924	25/07/1956	ESENZIONE DELL'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE PER UN CONTINGENTE ANNUO, LIMITATAMENTE AL TRIENNIO 1956, 1957 E 1958, DI QUINTALI 8000 DI ZUCCHERO DA IMPIEGARE NELLA PREPARAZIONE DI UNO SPECIALE ALIMENTO PER LE API
1512	LEGG	839	26/07/1956	PROVVIDENZE PER IL MIGLIORAMENTO, L'INCREMENTO E LA DIFESA DELL'OLIVICOLTURA
1513	LEGG	872	31/07/1956	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 15 GIUGNO 1956, N. 521, CONCERNENTE LA PROROGA DELLE DISPOSIZIONI DEGLI ARTICOLI 12, 13, 14 E 15 DELLA LEGGE 12 MAGGIO 1950, N. 230, E DELLA ESENZIONE DALL'IMPOSTA DI BOLLO, PREVISTA DALL'ART. 3 DELLA LEGGE 18 MAGGIO 1951, N. 333, E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI
1514	LEGG	897	31/07/1956	MODIFICAZIONE ED AGGIUNTE ALLE DISPOSIZIONI SULLA CINEMATOGRAFIA.
1515	LEGG	1001	31/07/1956	AUMENTO DELLA TASSA DOVUTA PER LA TRADUZIONE DEGLI ATTI DI STATO CIVILE REDATTI IN LINGUA STRANIERA.
				MODIFICHE ALLA LEGISLAZIONE VIGENTE IN MATERIA DI CONCESSIONI DELLE PERTINENZE IDRAULICHE DEMANIALI A

1516	LEGGE	1016	31/07/1956	SCOPO DI PIOPPICOLTURA.
				APPROVAZIONE DELLA NUOVA
				TABELLA DELLE
				CIRCOSCRIZIONI
	DECRETO DEL PRESIDENTE			TERRITORIALI DELLA
1517	DELLA REPUBBLICA	1250	09/08/1956	MARINA MERCANTILE.
				STAZZATURA DELLE NAVI
	DECRETO DEL PRESIDENTE			ADIBITE ALLA NAVIGAZIONE
1518	DELLA REPUBBLICA	1278	10/10/1956	INTERNA.
				MODIFICA DELL'ART.8
				DELLA LEGGE 1 FEBBRAIO
				1956, N.53, RECANTE
				PROVVEDIMENTI PER LO
				SVILUPPO DELLA PICCOLA
1519	LEGGE	1184	12/10/1956	PROPRIETA' CONTADINA.
				ESENZIONE DALL'IMPOSTA
				DI BOLLO PER LE DOMANDE,
				GLI ATTI, I CONTRATTI ED
				I DOCUMENTI NECESSARI
				PER IL TRASPORTO DI
				SALME DI MILITARI E
				CIVILI DECEDUTI IN
				CONSEGUENZA DELLA
1520	LEGGE	1249	23/10/1956	GUERRA.
				MODIFICAZIONE
				DELL'ART.229 DEL TESTO
				UNICO DELLE LEGGI
				SANITARIE, APPROVATO CON
				REGIO DECRETO 27 LUGLIO
1521	LEGGE	1300	08/11/1956	1934, N. 1265
				CORRESPONSIONE DEGLI
				INDENNIZZI AI TITOLARI
				DI BENI, DIRITTI ED
				INTERESSI ITALIANI NEI
				TERRITORI ASSEGNATI ALLA
1522	LEGGE	1325	08/11/1956	JUGOSLAVIA.
				RATIFICA, CON
				MODIFICAZIONI, DEL
				DECRETO LEGISLATIVO 26
				NOVEMBRE 1947, N.1510,
				RIGUARDANTE LA
				RIORGANIZZAZIONE DEI
				SERVIZI DI POLIZIA
1523	LEGGE	1326	08/11/1956	STRADALE.
				NUOVA DENOMINAZIONE
				DELLA CASSA NAZIONALE DI

1529	LEGGI	1377	04/12/1956	DELLE LEGGI SULLE ACQUE E SUGLI IMPIANTI ELETTRICI

1530	LEGGI	1403	04/12/1956	AUTORIZZAZIONE DELL'ULTERIORE SPESA DI LIRE 3.000.000.000 PER L'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI A FAVORE DELL'INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI NAVALI E DELL'ARMAMENTO DI CUI ALLA LEGGE 17 LUGLIO 1954, N.522.

1531	LEGGI	1437	04/12/1956	RIAPERTURA DEL TERMINE PREVISTO DALL'ART. 6 DEL REGIO DECRETO-LEGGE 7 LUGLIO 1925, N. 1173, PER LA COMPILAZIONE DEGLI ELENCHI DI OPERE DEI PIANI RELATIVI ALLA SISTEMAZIONE IDRAULICO - VALLIVA DEI CORSI D'ACQUA DELL'ITALIA MERIDIONALE E INSULARE

1532	LEGGI	1420	13/12/1956	TITOLO DI STUDIO OBBLIGATORIO PER L'AMMISSIONE ALLE SCUOLE - CONVITTO PROFESSIONALI PER INFERMIERE, ISTITUITE A NORMA DEL REGIO DECRETO-LEGGE 15 AGOSTO 1925, N. 1832

1533	LEGGI	1524	19/12/1956	MODIFICHE AL CAPO VI DELLA LEGGE 25 LUGLIO 1952, N. 949, SUL CREDITO ALL'ARTIGIANATO

				CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 31 OTTOBRE 1956, N. 1194, CONCERNENTE L'ISTITUZIONE DI UNA IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SUGLI ACIDI GRASSI DI ORIGINE ANIMALE E VEGETALE CON PUNTO DI SOLIDIFICAZIONE INFERIORE A 48°C, MODIFICAZIONI AL REGIME FISCALE DEGLI OLI E GRASSI ANIMALI CON PUNTO DI SOLIDIFICAZIONE NON SUPERIORE A 30°C E DEGLI

				OLI VEGETALI LIQUIDI CON				
				PUNTO DI SOLIDIFICAZIONE				
				NON SUPERIORE A 12°C,				
				OTTENUTI DALLA				
				LAVORAZIONE DI OLI E				
				GRASSI VEGETALI				
				CONCRETI, NONCHE' LA				
				DISCIPLINA FISCALE DEGLI				
				OLI E GRASSI ANIMALI CON				
				PUNTO DI SOLIDIFICAZIONE				
1534		LEGG		1386		20/12/1956		SUPERIORE A 30°C

				PROVVIDENZE A FAVORE DEI				
				LAVORATORI TUBERCOLOTICI				
				ASSICURATI PRESSO				
				L'ISTITUTO NAZIONALE				
1535		LEGG		1504		27/12/1956		DELLA PREVIDENZA SOCIALE

				APPROVAZIONE DEL NUOVO				
				STATUTO DEL SEGRETARIATO				
1536		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA		1648		27/12/1956		NAZIONALE DELLA MONTAGNA

				REVISIONE DELLE TASSE DI				
				CONCESSIONE GOVERNATIVA				
				IN MATERIA DI				
				ABBONAMENTI ALLE				
1537		LEGG		1413		27/12/1956		TRASMISSIONI TELEVISIVE.

				DISCIPLINA DELLE				
				LOCAZIONI DI IMMOBILI				
				ADIBITI AD USO DI				
				ALBERGO, PENSIONE O				
				LOCANDA E DEL VINCOLO				
1538		LEGG		1414		27/12/1956		ALBERGHIERO.

				PROROGA DELLE				
				AGEVOLAZIONI FISCALI NEL				
				SETTORE DELL'EDILIZIA				
				NUOVA E DI				
1539		LEGG		1416		27/12/1956		RICOSTRUZIONE.

				MODIFICAZIONI DELLA L.				
				18 DICEMBRE 1951, N.				
				1551, CONCERNENTE				
				AUMENTI DEI CONTRIBUTI				
				STATALI A FAVORE DELLE				
				UNIVERSITA' E DEGLI				
				ISTITUTI SUPERIORI E DEI				
				CONTRIBUTI PER				
				L'ASSISTENZA AGLI				
				STUDENTI; AMPLIAMENTO				
				DELLE ESENZIONI				
				TRIBUTARIE PER GLI				
				STUDENTI CAPACI E				
				MERITEVOLI, ADEGUAMENTO				
				DELLE TASSE E SOPRATASSE				
1540		LEGG		1449		27/12/1956		UNIVERSITARIE.

1541	LEGG	1456	27/12/1956	SCHERMOGRAFIA DI MASSA, EFFETTUATA DALL'ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA
------	------	------	------------	---

1542	LEGG	1457	27/12/1956	ISTITUZIONE DI UN FONDO DI ROTAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO PESCHERECCIO
------	------	------	------------	---

1543	LEGG	1464	27/12/1956	ABROGAZIONE DELL'ART. 63 DELLA LEGGE 9 LUGLIO 1908, N. 445, RECANTE PROVVIDENZE A FAVORE DELLA BASILICATA E DELLA CALABRIA
------	------	------	------------	--

1544	LEGG	1504	27/12/1956	PROVVIDENZE A FAVORE DEI LAVORATORI TUBERCOLOTICI ASSICURATI PRESSO L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
------	------	------	------------	---

1545	LEGG	5	11/01/1957	NORME INTEGRATIVE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI PER L'ACQUISTO DI MACCHINARI ED ATTREZZATURE DA PARTE DI MEDIE E PICCOLE IMPRESI INDUSTRIALI E DI IMPRESI ARTIGIANE
------	------	---	------------	---

1546	LEGG	16	03/02/1957	DISPOSIZIONI SUL SERVIZIO E LA DENOMINAZIONE DEGLI USCIERI DI CONCILIAZIONE
------	------	----	------------	---

1547	LEGG	59	08/02/1957	MODIFICHE ALLA LEGISLAZIONE VIGENTE IN MATERIA DI RESTITUZIONE DELL'IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA E DEI DIRITTI DI CONFINE SUI PRODOTTI INDUSTRIALI ESPORTATI
------	------	----	------------	---

1548	LEGG	87	13/02/1957	TRASFORMAZIONE DELL'OSSERVATORIO ITALIANO DI DIRITTO AGRARIO IN ISTITUTO DI DIRITTO AGRARIO INTERNAZIONALE E COMPARATO CON SEDE IN FIRENZE
------	------	----	------------	--

				DISPOSIZIONI PER L'AMMODERNAMENTO DELLE
--	--	--	--	---

1549	LEGGE	88	21/02/1957	FERROVIE DELLA PENISOLA SALENTINA ED ALTRE NORME INTEGRATIVE E MODIFICATIVE DELLA LEGGE 2 AGOSTO 1952, N. 1221
1550	LEGGE	103	26/02/1957	AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE PER LA COSTRUZIONE DELLA FERROVIA METROPOLITANA NELLE CITTA' DI MILANO E DI GENOVA
1551	LEGGE	222	28/03/1957	PROROGA DEI TERMINI PREVISTI DAGLI ARTICOLI 4, 25 E 27 DELLA LEGGE 25 GIUGNO 1949, N. 409, E DALL'ART. 2 DELLA LEGGE 27 OTTOBRE 1951, N. 1402
1552	LEGGE	223	28/03/1957	CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELLA AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE DEMANIALI PER L'AMMINISTRAZIONE DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO
1553	LEGGE	235	03/04/1957	PRELIEVO DI PARTE DEL CADAVERE A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO
1554	LEGGE	238	04/04/1957	MODIFICA DELL'ART. 62 DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE RIGUARDANTI LA LEVA MARITTIMA, APPROVATO CON REGIO DECRETO 28 LUGLIO 1932, N. 1365, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.
1555	LEGGE	259	14/04/1957	NORME RELATIVE ALL'ORDINAMENTO DELL'ISTITUTO NAZIONALE ASSISTENZA DIPENDENTI ENTI LOCALI
1556	LEGGE	308	25/04/1957	COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI MOBILI E DEI CONSIGLI DI LEVA.
				PROROGA DELL'EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 20 NOVEMBRE 1951, N. 1297, SULL'ESENZIONE DALLA TASSA DI BOLLO PER

1557	LEGG	337	06/05/1957	GLI ATTI RELATIVI ALL'AMMASSO VOLONTARIO DEI PRODOTTI AGRICOLI

1558	LEGG	464	27/06/1957	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 3 MAGGIO 1957, N. 262, CONCERNENTE MISURE PER ASSICURARE L'UTILIZZO DI OLI MINERALI DISTILLATI AVENTI PARTICOLARI CARATTERISTICHE, ALLO SCOPO DI OTTENERE MAGGIORI DISPONIBILITA' DI OLIO COMBUSTIBILE, NONCHE' DELLE ECCEDENZE DI GAS DI PETROLIO

1559	LEGG	474	02/07/1957	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 5 MAGGIO 1957, N. 271, CONCERNENTE DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLE FRODI NEL SETTORE DEGLI OLI MINERALI

1560	LEGG	554	13/07/1957	AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DI DANNI CAUSATI DALLE CALAMITA' NATURALI DEL GIUGNO 1957 IN PIEMONTE, VALLE D'AOSTA, LOMBARDIA E DELTA PADANO

1561	LEGG	602	14/07/1957	INQUADRAMENTO A RUOLO DEGLI OPERAI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DEI FONDI SALIFERI DELLA SALINA DI CERVIA

1562	LEGG	605	15/07/1957	UTILIZZAZIONE DI PARTE DEL PRESTITO DI CUI ALL'ACCORDO CON GLI STATI UNITI D'AMERICA DEL 23 MAGGIO 1955, PER FINANZIAMENTI ALL'INDUSTRIA ALBERGHIERA

				MODIFICHE ALL'ART. 10 DEL REGIO DECRETO 8 GENNAIO 1931, N. 148, SUL TRATTAMENTO GIURIDICO ECONOMICO DEL

1563	LEGG	633	24/07/1957	PERSONALE DELLE FERROVIE, TRAMVIE E LINEE DI NAVIGAZIONE INTERNA IN REGIME DI CONCESSIONE

1564	LEGG	615	26/07/1957	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 6 GIUGNO 1957, N. 374, RECANTE NORME INTEGRATIVE DEL CODICE POSTALE E DELLE TELECOMUNICAZIONI, APPROVATO CON REGIO DECRETO 27 FEBBRAIO 1936, N. 645

1565	LEGG	635	29/07/1957	DISPOSIZIONI INTEGRATIVE DELLA LEGGE 10 AGOSTO 1950, N. 647, PER L'ESECUZIONE DI OPERE STRAORDINARIE DI PUBBLICO INTERESSE NELL'ITALIA SETTENTRIONALE E CENTRALE

1566	LEGG	741	26/07/1957	MODIFICHE ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO, APPROVATO CON R.D. 30 SETTEMBRE 1938, N. 1652, CONCERNENTE L'ISTITUZIONE DEL CORSO DI LAUREA IN LINGUE E LETTERATURE STRANIERE MODERNE PRESSO LE FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA

1567	LEGG	653	30/07/1957	LIMITE' DI ETA' PER L'AMMISSIONE AI CONCORSI DI PERSONALE NON DI RUOLO ALLE DIPENDENZE DI AMMINISTRAZIONI LOCALI

1568	LEGG	657	30/07/1957	MODIFICA ALL'ART. 1 DELLA LEGGE 25 LUGLIO 1952, N. 991, CONCERNENTE PROVVEDIMENTI A FAVORE DEI TERRITORI MONTANI

				AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA DI L. 50.000.000.000 PER L'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA E

1569	LEGGHE	667	30/07/1957	MODIFICA DELL'ART. 42 DEL REGIO DECRETO 13 FEBBRAIO 1933, N. 215

1570	LEGGHE	687	01/08/1957	AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA DI L. 1500 MILIONI PER LA COSTRUZIONE DI CASE POPOLARI A CARICO DELLO STATO NELLE ZONE COLPITE DALL'ALLUVIONE DELL'OTTOBRE 1954 IN PROVINCIA DI SALERNO

1571	LEGGHE	743	01/08/1957	AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER IL RIASSETTO, LA SISTEMAZIONE, IL COMPLETAMENTO E L'AMPLIAMENTO DI CLINICHE UNIVERSITARIE ED OSPEDALI CLINICIZZATI

1572	LEGGHE	676	02/08/1957	ESENZIONE DAL LIMITE DI ETA' PER LA PARTECIPAZIONE DEI SANITARI, GIA' IN SERVIZIO DI RUOLO, AI CONCORSI PREVISTI DAL REGIO DECRETO 11 MARZO 1935, N. 281

1573	LEGGHE	777	08/08/1957	PROVVIDENZE CREDITIZIE PER LA ZOOTECNIA

1574	LEGGHE	757	12/08/1957	IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA "UNA TANTUM" SUI PRODOTTI TESSILI

1575	DELLA REPUBBLICA	1136	17/08/1957	APPROVAZIONE ED ESECUTORIETA' DELLA CONVENZIONE STIPULATA IN DATA 10 MARZO 1956 FRA IL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI E LA R.A.I. - RADIOTELEVISIONE ITALIANA, AGGIUNTIVA ALLA CONVENZIONE 26 GENNAIO 1952, APPROVATA CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 GENNAIO 1952, N. 180

				MODIFICAZIONI DELLE LEGGI 9 AGOSTO 1954, N. 640 E 10 NOVEMBRE 1954,

1576|LEGGE |966 |29/09/1957|N. 1087

| | | | ISTITUZIONE DI UN
| | | | ISTITUTO PROFESSIONALE
|DECRETO DEL PRESIDENTE | | | | DI STATO PER IL TURISMO
1577|DELLA REPUBBLICA |1509|30/09/1957|DI ROMA

| | | | NUOVA AUTORIZZAZIONE DI
| | | | SPESA PER LA CONCESSIONE
| | | | DEL CONCORSO STATALE
| | | | NEGLI INTERESSI DEI
| | | | MUTUI PER LA FORMAZIONE
| | | | DELLA PICCOLA PROPRIETA'
1578|LEGGE |967 |07/10/1957|CONTADINA

| | | | APPROVAZIONE DEL
| | | | REGOLAMENTO PER
| | | | L'ASSEGNAZIONE DEGLI
| | | | ALLOGGI COSTRUITI DALLA
| | | | GESTIONE I.N.A. - CASA
| | | | OVVERO DAGLI ORGANISMI
| | | | AMMESSI ALLA
| | | | COSTRUZIONE, IN BASE
| | | | ALLE LEGGI 28 FEBBRAIO
|DECRETO DEL PRESIDENTE | | | | 1949, N. 43 E 26
1579|DELLA REPUBBLICA |1333|18/10/1957|NOVEMBRE 1955, N. 1148

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE,
| | | | CON MODIFICAZIONI, DEL
| | | | DECRETO-LEGGE 14
| | | | SETTEMBRE 1957, N. 812,
| | | | CONCERNENTE AGEVOLAZIONI
| | | | TEMPORANEE ECCEZIONALI
| | | | PER LO SPIRITO E
| | | | L'ACQUAVITE DI VINO;
| | | | ESENZIONE DALL'IMPOSTA
| | | | GENERALE SULL'ENTRATA
| | | | PER LA VENDITA DI VINO
| | | | AL PUBBLICO DA PARTE DEI
| | | | PRODUTTORI; NUOVA
| | | | DISCIPLINA
| | | | DELL'ESENZIONE
| | | | DALL'IMPOSTA COMUNALE DI
| | | | CONSUMO A FAVORE DEI
| | | | PRODUTTORI DI VINO;
| | | | CONCESSIONE DI UN
| | | | CONTRIBUTO NEGLI
| | | | INTERESSI SUI MUTUI
| | | | CONTRATTI DAGLI ENTI
| | | | GESTORI DEGLI AMMASSI
| | | | VOLONTARI DI UVA ATTUATI
| | | | PER LA CAMPAGNA VINICOLA
1580|LEGGE |1031|27/10/1957|1957

| | | | MODIFICAZIONI ALLA LEGGE
| | | | 17 LUGLIO 1942, N. 907,
| | | | SUL MONOPOLIO DEI SALI E
1581|LEGGE |1050|03/11/1957|DEI TABACCHI

| | | |REGOLAMENTO PER IL
| | | |CONCORSO DI AMMISSIONE
|DECRETO DEL PRESIDENTE | | | |ALLA CARRIERA
1582|DELLA REPUBBLICA |1124|08/11/1957|DIPLOMATICO - CONSOLARE

| | | |CORRESPONSIONE DELLA
| | | |INDENNITA' POST -
| | | |SANATORIALE NEI
| | | |CONFRONTI DEGLI
| | | |ASSISTITI DALLA
| | | |ASSICURAZIONE
| | | |OBBLIGATORIA CONTRO LA
| | | |TUBERCOLOSI CHE
| | | |ATTENDONO A PROFICUO
1583|LEGGE |1126|09/11/1957|LAVORO

| | | |SISTEMAZIONE DEL
| | | |PERSONALE DIPENDENTE
| | | |DALLA CROCE ROSSA
| | | |ITALIANA DISTACCATO
| | | |NELLA POSIZIONE DI
| | | |COMANDO PRESSO I SERVIZI
| | | |DELLA DIREZIONE GENERALE
| | | |DELLE PENSIONI DI
1584|LEGGE |1127|16/11/1957|GUERRA.

| | | |DISPOSIZIONI CIRCA
| | | |L'ACCETTAZIONE DI
| | | |DOMANDE OLTRE I TERMINI
| | | |PREVISTI DALLA LEGGE 29
1585|LEGGE |1128|25/11/1957|OTTOBRE 1954, N. 1050

| | | |VARIAZIONI ALLE VIGENTI
| | | |NORME SULL'IMPOSTA
1586|LEGGE |1153|26/11/1957|GENERALE SULL'ENTRATA

| | | |RIMBORSO
| | | |ALL'AMMINISTRAZIONE
| | | |DELLE FERROVIE DELLO
| | | |STATO DEGLI ONERI E
| | | |DELLE SPESE DA QUESTA
| | | |SOSTENUTI PER MOTIVI NON
| | | |ATTINENTI ALL'ESERCIZIO
1587|LEGGE |1155|29/11/1957|FERROVIARIO

| | | |PROVVIDENZE CREDITIZIE A
| | | |FAVORE DELLE AZIENDE
| | | |AGRICOLE PER IL
| | | |RIPRISTINO
| | | |DELL'EFFICIENZA
| | | |PRODUTTIVA DEGLI
| | | |IMPIANTI OLIVICOLI
| | | |DANNEGGIATI DALLE
| | | |NEVICATE E GELATE
| | | |VERIFICATESI NELL'ANNATA
1588|LEGGE |1178|03/12/1957|AGRARIA 1955 - 56

				STATIZZAZIONE DEL
				PERSONALE DEGLI ISTITUTI
				SUPERIORI NAVALE E
1589		LEGGE	1210 03/12/1957	ORIENTALE DI NAPOLI.

				DETERMINAZIONE DELLA
				SOPRATTASSA DA APPLICARE
				PER IL SERVIZIO DI
				DETTATURA FONICA DEI
				TELEGRAMMI E DELLE
				ALIQUOTE DI RIPARTIZIONE
				DELLA SOPRATTASSA
				MEDESIMA AI SENSI
				DELL'ART. 236 DEL CODICE
				POSTALE E DELLE
1590		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1386 04/12/1957	TELECOMUNICAZIONI

				DETERMINAZIONE DEL
				TENORE SALINO MEDIO SUL
				QUALE E' DOVUTO IL
				DIRITTO PER
				L'INTRODUZIONE DELLE
1591		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1311 06/12/1957	BUDELLA SALATE.

				PROROGA DELLE
				AGEVOLAZIONI FISCALI NEL
				SETTORE DELL'EDILIZIA
1592		LEGGE	1218 10/12/1957	NUOVA E DI RICOSTRUZIONE

				STANZIAMENTI
				STRAORDINARI PER LA
				DIFESA DEL PATRIMONIO
				ARTISTICO, STORICO E
				BIBLIOGRAFICO DELLA
1593		LEGGE	1227 13/12/1957	NAZIONE

				CONCESSIONE DI
				CONTRIBUTI DEL MINISTERO
				DELLA PUBBLICA
				ISTRUZIONE AD ALCUNE
				CATEGORIE DI COMUNI PER
				L'ADATTAMENTO DI LOCALI
				PER LE SCUOLE ELEMENTARI
1594		LEGGE	1229 17/12/1957	RURALI

				PROROGA DEI TERMINI
				PREVISTI DALL'ART. 4
				DELLA LEGGE 20 APRILE
				1952, N. 524, SUI PIANI
				REGOLATORI E DALL'ART.
				17 DELLA LEGGE 27
				OTTOBRE 1951, N. 1402,
				SUI PIANI DI
1595		LEGGE	1231 19/12/1957	RICOSTRUZIONE

				AUTORIZZAZIONE
				ALL'AMMINISTRAZIONE
				DELLE FERROVIE DELLO

1596	LEGGES	1305	22/12/1957	19	STATO AD INVESTIRE IN OPERAZIONI DI MUTUI AL PERSONALE LE DISPONIBILITA' FINANZIARIE DEL "FONDO DI GARANZIA PER LE CESSIONI AL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO" COSTITUITESI PER EFFETTO DELL'APPLICAZIONE DELLA LEGGES 2 MARZO 1954, N.
1597	LEGGES	1252	23/12/1957		MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DELLE SCUOLE DI OSTETRICIA.
1598	LEGGES	1306	28/12/1957		MODIFICA ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 25 LUGLIO 1952, N. 949, CONCERNENTE PROVVEDIMENTI PER LO SVILUPPO DELL'ECONOMIA E L'INCREMENTO DELL'OCCUPAZIONE.
1599	LEGGES	6	08/01/1958		MODIFICA DELL'ART.6 DEL DECRETO LEGGE 15 DICEMBRE 1951, N. 1334, CONVERTITO NELLA LEGGE 13 FEBBRAIO 1952, N. 50, MODIFICATO DALL'ART. 2 DELLA LEGGE 15 MAGGIO 1954, N. 234.
1600	LEGGES	19	24/01/1958		MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 28 FEBBRAIO 1949, N. 43 E 26 NOVEMBRE 1955, N. 1148, CONCERNENTI PROVVEDIMENTI PER INCREMENTARE L'OCCUPAZIONE OPERAIA AGEVOLANDO LA COSTRUZIONE DI CASE PER I LAVORATORI
1601	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	413	26/01/1958		NORME PER IL RIORDINAMENTO DEI RUOLI ORGANICI DEL CORPO DELLE MINIERE.
					PROROGA DI UN ANNO DELLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER I CONCORSI A POSTI DI SANITARI E FARMACISTI OSPEDALIERI, DI CUI ALLA LEGGES 10 MARZO 1955, N.

1602	LEGGE	21	04/02/1958	97	
					AGEVOLAZIONI FISCALI IN MATERIA D'IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA SUL BESTIAME SUINO ED OVINO MACELLATO PER IL CONSUMO FAMILIARE DEI PROPRIETARI ALLEVATORI
1603	LEGGE	41	04/02/1958		DIRETTI
					CANCELLAZIONE DA LINEA NAVIGABILE DELL'ALLACCIAMENTO IDROVIARIO FRA AQUILEIA E PORTO BUSO PER IL FIUME TERZO E PER IL
1604	LEGGE	51	04/02/1958		CANALE ANFORA
					RUOLI ORGANICI DEI SOTTUFFICIALI, GRADUATI E GUARDIE DEL CORPO DELLE GUARDIE DI
1605	LEGGE	43	07/02/1958		PUBBLICA SICUREZZA
					DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 1 OTTOBRE 1951, N. 1084, RIGUARDANTE LE AZIENDE FARMACEUTICHE
1606	LEGGE	44	11/02/1958		MUNICIPALIZZATE
					AUMENTO DELLE TASSE E SOPRATTASSE DOVUTE PER LE SCUOLE DI OSTETRICIA, A DECORRERE DALL'ANNO
1607	LEGGE	95	11/02/1958		SCOLASTICO 1957 - 58
					RIPIANAMENTO DEI BILANCI COMUNALI E PROVINCIALI DEFICITARI PER GLI ANNI
1608	LEGGE	30	12/02/1958		1957 E 1958
					REGOLAMENTAZIONE DEI CANONI LIVELLARI VENETI.
1609	LEGGE	74	15/02/1958		
					AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE PER LA COSTRUZIONE DELLA FERROVIA METROPOLITANA NELLE CITTA' DI MILANO E
1610	LEGGE	90	15/02/1958		GENOVA
					MODIFICHE ALLA LEGGE 6 FEBBRAIO 1948, N. 29, NORME PER LA ELEZIONE DEL SENATO DELLA
1611	LEGGE	64	27/02/1958		REPUBBLICA

			AUTORIZZAZIONE ALLA
			SPESA DI L.
			1.950.000.000 DA
			RIPARTIRSI IN CINQUE
			ESERCIZI FINANZIARI AD
			INIZIARE DA QUELLO 1957
			- 58, PER LA COPERTURA
			DEI DANNI ACCERTATI
			CAUSATI DAI TERREMOTI
			DAL 3 OTTOBRE 1943 AL 31
			DICEMBRE 1957 IN TUTTO
			IL TERRITORIO DELLA
1612	LEGGE	141 27/02/1958	REPUBBLICA

			MODIFICHE AL REGIO
			DECRETO 9 GENNAIO 1927,
			N. 36, CONCERNENTE
			L'ISTITUZIONE DI UNA
			AGENZIA DEL MONOPOLIO
			ITALIANO DEI TABACCHI IN
1613	LEGGE	170 04/03/1958	ORIENTE

			ESTENSIONE ALLE
			ASSOCIAZIONI AGRARIE
			DELLE DISPOSIZIONI
			CONTENUTE NELLA LEGGE 21
1614	LEGGE	180 04/03/1958	GIUGNO 1896, N. 218

			VARIANTI ALLE CATEGORIE
			DI SPECIALIZZAZIONI
			PREVISTE DALLE TABELLE
			ALLEGATE ALLA LEGGE, 8
1615	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	481 05/03/1958	GENNAIO 1952, N. 15

			DISCIPLINA DELLA
			RISCOSSIONE DELLE TASSE
			PER L'OCCUPAZIONE
			TEMPORANEA DI SPAZI ED
			AREE PUBBLICHE DI CUI
			ALL'ART. 195 DEL TESTO
			UNICO PER LA FINANZA
			LOCALE, APPROVATO CON
			REGIO DECRETO 14
1616	LEGGE	177 06/03/1958	SETTEMBRE 1931, N. 1175

			MODIFICHE ALLA LEGGE 2
			AGOSTO 1952, N.1221, E
			DISPOSIZIONI PER
			L'AMMODERNAMENTO DELLE
			FERROVIE SUZZARA -
			FERRARA E PARMA -
1617	LEGGE	237 07/03/1958	SUZZARA

			PROROGA, PER UN
			TRIENNIO, A PARTIRE DAL
			1 LUGLIO 1957, DELLA
			LEGGE 23 MAGGIO 1952, N.
			630, E CONCESSIONE DI

1618	LEGG	201	08/03/1958	ULTERIORI STANZIAMENTI INTESI AD ASSICURARE LA PROTEZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO, BIBLIOGRAFICO ED ARCHIVISTICO DELLE INVASIONI DELLE TERMITI
1619	LEGG	231	08/03/1958	MODIFICAZIONE ALL'ART. 1 DELLA LEGGE 11 GENNAIO 1957, N.6, SULLA RICERCA E COLTIVAZIONE DEGLI IDROCARBURI LIQUIDI E GASSOSI
1620	LEGG	232	08/03/1958	AUMENTO DEL FONDO DI DOTAZIONE DELLA CASSA PER IL CREDITO ALLE IMPRESE ARTIGIANE E MODIFICHE AL CAPO VI DELLA LEGGE 25 LUGLIO 1952, N. 949
1621	LEGG	263	13/03/1958	MODIFICHE ALLA TABELLA ANNESSA ALLA LEGGE 26 NOVEMBRE 1955, N.1317, RECANTE DISPOSIZIONI PER L'INGRESSO AI MONUMENTI, AI MUSEI, ALLE GALLERIE E AGLI SCAVI DI ANTICHITA' DELLO STATO
1622	LEGG	281	13/03/1958	PROVVEDIMENTI PER LO SVILUPPO E LA REGOLAMENTAZIONE DELLA PESCA MARITTIMA
1623	LEGG	309	13/03/1958	AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER LA COSTRUZIONE IN ROMA DI UNA CASA INTERNAZIONALE DELLO STUDENTE
1624	LEGG	336	21/03/1958	ESTENSIONE DELLE GARANZIE PER MUTUI ALLA PROVINCE.
1625	LEGG	258	21/03/1958	CONCESSIONE A FAVORE DEL COMUNE DI ROMA DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI LIRE 4 MILIARDI PER L'ANNO 1957.
				INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ART. 367, LETTERA B), DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SANITARIE, APPROVATE CON

1626	LEGGE	235	21/03/1958	REGIO DECRETO 27 LUGLIO 1934, N.1265

1627	LEGGE	267	21/03/1958	MODIFICA DELLE TABELLE A E B ALLEGATE ALLA LEGGE 12 AGOSTO 1957, N.757, CONCERNENTE L'IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA UNA TANTUM SUI PRODOTTI TESSILI

1628	LEGGE	286	21/03/1958	ESTENSIONE DELLA INDENNITA' DI PROFILASSI, DI CUI ALLA LEGGE 9 APRILE 1953, N.310, A FAVORE DEL PERSONALE TECNICO INFERMIERE, OSTETRICO, AUSILIARIO E PORTANTINO DI RUOLO E NON DI RUOLO DELLE UNIVERSITA' E DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE E ISTITUZIONE DELLA INDENNITA' DI SERVIZIO NOTTURNO A FAVORE DI DETTO PERSONALE E DEL PERSONALE TECNICO ED AUSILIARIO DI RUOLO E NON DI RUOLO DEGLI OSSERVATORI ASTRONOMICI

1629	LEGGE	287	21/03/1958	DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE NON INSEGNANTE DELLE UNIVERSITA' E DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE

1630	LEGGE	289	21/03/1958	PRIMA ESECUZIONE DI UN PIANO QUINQUENNALE PER L'AMMODERNAMENTO ED IL POTENZIAMENTO DELLA RETE DELLE FERROVIE DELLO STATO

1631	LEGGE	290	21/03/1958	AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA STRAORDINARIA DI LIRE 100 MILIONI PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA DI POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' PESCHERECCE NELLE ACQUE INTERNE

1632	LEGGE	336	21/03/1958	ESTENSIONE DELLE GARANZIE PER MUTUI ALLE PROVINCE.

				AMMODERNAMENTO DELLE
				FERROVIE AREZZO - STIA E
				AREZZO - SINALUNGA E
				NORME INTEGRATIVE
				DELL'ART. 11 DELLA LEGGE
1633	LEGGE	366	21/03/1958	2 AGOSTO 1952, N. 1221.

				DELEGA AL GOVERNO PER LA
				DISCIPLINA DELLA
				CESSIONE IN PROPRIETA' A
				FAVORE DEGLI ASSEGNATARI
				DEGLI ALLOGGI DI TIPO
				POPOLARE ED ECONOMICO
				COSTRUITI O DA COSTRUIRE
				A TOTALE CARICO DELLO
				STATO OVVERO CON IL SUO
1634	LEGGE	447	21/03/1958	CONCORSO O CONTRIBUTO.

				NORME INTEGRATIVE ALLA
				LEGGE 9 AGOSTO 1954,
				N.640, RECANTE
				PROVVEDIMENTI PER LA
				ELIMINAZIONE DELLE
1635	LEGGE	315	23/03/1958	ABITAZIONI MALSANE.

				INTEGRAZIONI ALL'ART. 1
				DELLA LEGGE 25 LUGLIO
				1956, N.859, A FAVORE
				DELL'INDUSTRIA DELLE
				COSTRUZIONI NAVALI E
1636	LEGGE	328	24/03/1958	DELL'ARMAMENTO

				PROROGA AL 30 GIUGNO
				1960 DELLA EFFICACIA DEL
				DECRETO-LEGGE 20 MAGGIO
				1955, N. 403, CONVERTITO
				NELLA LEGGE 1 LUGLIO
				1955, N. 551, RELATIVO
				ALLA CONCESSIONE DI
				ALIQUOTE RIDOTTE
				DELL'IMPOSTA DI
				FABBRICAZIONE E DELLA
				SOVRIMPOSTA E DI CONFINE
				PER "JET - FUEL JP4" ED
				IL "CHEROSENE" DESTINATE
				ALL'AMMINISTRAZIONE
1637	LEGGE	358	24/03/1958	DELLA DIFESA

				MODIFICA ALL'ART. 1
				DELLA LEGGE 8 AGOSTO
				1957, N.751, CONCERNENTE
				REGOLAZIONE DEGLI
				AUMENTI BIENNALI DEGLI
				STIPENDI, DELLE PAGHE E
				DELLE RETRIBUZIONI NELLA
				PRIMA APPLICAZIONE DEL
				DECRETO DEL PRESIDENTE
				DELLA REPUBBLICA 11

NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI
1639 | DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

| | | | |REGOLAMENTO PER I
| | | | |CONCORSI PER MERITO
| | | | |DISTINTO E PER GLI ESAMI
| | | | |DI IDONEITA' NELLE
| | | | |CARRIERE DI CONCETTO E
| | | | |PER IL CONCORSO PER
| | | | |ESAMI IN QUELLA
| | | | |ESECUTIVA
| | | | |DELL'AMMINISTRAZIONE
1640 | DELLA REPUBBLICA | 846 | 11/06/1958 | DEGLI AFFARI ESTERI

| | | | |DISPOSIZIONI SUI CANONI
| | | | |DI AFFITTO DI FONDI
| | | | |RUSTICI COMPOSTI IN
| | | | |CANAPA NELLE PROVINCE
1641 | LEGGE | 790 | 06/08/1958 | DELLA CAMPANIA

| | | | |AMMISSIONE ALLA
| | | | |VERIFICAZIONE METRICA
| | | | |DELLA BILANCIA
| | | | |AUTOMATICA A
| | | | |FUNZIONAMENTO
| | | | |ELETTRONICO DENOMINATA
1642 | DELLA REPUBBLICA | 1313 | 12/11/1958 | "STREETER - AMET"

| | | | |CONVERSIONE IN LEGGE,
| | | | |CON MODIFICAZIONI, DEL
| | | | |DECRETO-LEGGE 24
| | | | |SETTEMBRE 1958, N. 918,
| | | | |CONCERNENTE LA PROROGA
| | | | |DELLE DISPOSIZIONI
| | | | |DELL'ART. 3 DEL
| | | | |DECRETO-LEGGE 6 OTTOBRE
| | | | |1948, N, 1199, RELATIVE
| | | | |ALLA RIDUZIONE
| | | | |DELL'IMPOSTA ERARIALE
| | | | |SUI CONSUMI DELL'ENERGIA
| | | | |ELETTRICA EFFETTUATI
| | | | |NELL'ITALIA MERIDIONALE
1643 | LEGGE | 1018 | 21/11/1958 | ED INSULARE

| | | | |NUOVO TERMINE PER IL
| | | | |RINNOVO DI CONCESSIONI
| | | | |DI COLTIVAZIONI DI
| | | | |IDROCARBURI DI CUI ALLA
| | | | |LEGGE 11 GENNAIO 1957,
1644 | LEGGE | 1072 | 03/12/1958 | N. 6.

| | | | |NUOVE DISPOSIZIONI PER
| | | | |LA DIFFUSIONE DELLE
1645 | LEGGE | 1094 | 10/12/1958 | SEMENTI SELEZIONATE

				MODIFICAZIONE ALLO
				STATUTO DELLA SOCIETA'
				PER AZIONI "LARDERELLO"
				PER LO SFRUTTAMENTO DEI
				GIACIMENTI SALINI
				ESISTENTI NELLA ZONA
				PREVISTA DALL'ART.1 DEL
				REGIO DECRETO-LEGGE 20
				FEBBRAIO 1939, N.318,
				CONVERTITO NELLA LEGGE 2
1646	LEGGE	1129	22/12/1958	GIUGNO 1939, N.739

				NUOVA TARIFFA DEI DAZI
				DOGANALI DI IMPORTAZIONE
				SECONDO LA NOMENCLATURA
				DI CUI ALLA CONVENZIONE
				FIRMATA DALL'ITALIA A
				BRUXELLES L'11 GENNAIO
				1951, RATIFICATA E RESA
				ESECUTIVA CON LEGGE 31
				OTTOBRE 1952, N.1976, E
	DECRETO DEL PRESIDENTE			RELATIVE DISPOSIZIONI
1647	DELLA REPUBBLICA	1105	26/12/1958	PRELIMINARI.

				INTERPRETAZIONE
				AUTENTICA DEGLI ARTICOLI
				10 E 21 DELLA LEGGE 21
				NOVEMBRE 1955, N. 1108,
				CONCERNENTE DISPOSIZIONI
				PER LE CONCESSIONI DI
				VIAGGIO SULLE FERROVIE
1648	LEGGE	1130	26/12/1958	DELLO STATO.

				ESAMI DI ABILITAZIONE
				ALLA LIBERA DOCENZA - AD
1649	LEGGE	1175	30/12/1958	ECCEZIONE DELL'ART. 10

				CONCESSIONE DI UN
				CONTRIBUTO STRAORDINARIO
				A FAVORE DEL
				SEGRETARIATO NAZIONALE
				DELLA MONTAGNA E
				DELL'UNIONE NAZIONALE
				DEI COMUNI ED ENTI
1650	LEGGE	1210	30/12/1958	MONTANI

				APPROVAZIONE DELLA
				TARIFFA PROFESSIONALE
	DECRETO DEL PRESIDENTE			PER I RAGIONIERI E
1651	DELLA REPUBBLICA	42	25/01/1959	PERITI COMMERCIALI

				INTEGRAZIONE DELLA LEGGE
				3 MAGGIO 1955, N. 407,
				SULLA DISCIPLINA DEL
1652	LEGGE	8	25/01/1959	LAVORO DI FACCHINAGGIO

				DETERMINAZIONE DEI
				CONTRIBUTI STATALI ALLE

1653	LEGGES	33	02/02/1959	SPESE DEI COMUNI DI ASCOLI PICENO, BOLZANO E CAGLIARI PER IL SERVIZIO DEI LOCALI E MOBILI DEGLI UFFICI GIUDIZIARI
1654	LEGGES	100	18/03/1959	NORME INTEGRATIVE DELLA LEGGES 2 GENNAIO 1958, N. 3, SULLA LIQUIDAZIONE DELL'AZIENDA RILIEVO ALIENAZIONE RESIDUATI.
1655	LEGGES	101	18/03/1959	RELAZIONE ANNUA AL PARLAMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI PER IL MEZZOGIORNO.
1656	LEGGES	141	18/03/1959	CANCELLAZIONE DELLA FOSSA POLESSELLA IN PROVINCIA DI ROVIGO E DEL NAVIGLIO DI MARTESANA DALLE LINEE NAVIGABILI
1657	LEGGES	178	26/03/1959	ORDINAMENTO DEI SERVIZI POSTALI E COMMERCIALI MARITTIMI DI CARATTERE LOCALE DEL MEDIO E DELL'ALTO ADRIATICO
1658	LEGGES	136	01/04/1959	PROROGA DI UN ANNO DELLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER I CONCORSI A POSTI DI SANITARI E FARMACISTI OSPEDALIERI, DI CUI ALLA LEGGES 10 MARZO 1955, N.97
1659	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	801	07/04/1959	SUDDIVISIONE IN DUE SEPARATI SERVIZI DEL SERVIZIO PERSONALE E AFFARI GENERALI DELLE FERROVIE DELLO STATO E SEPARAZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ISTITUTO SPERIMENTALE DELLE FERROVIE DELLO STATO DAL SERVIZIO DEL PERSONALE
1660	LEGGES	253	09/04/1959	CONCESSIONE GRATUITA DEL PASSAPORTO AGLI EMIGRANTI.
				AUMENTO DEL FONDO DI DOTAZIONE DELLA CASSA PER IL CREDITO ALLE

				IMPRESI ARTIGIANE,
				ISTITUITA CON IL DECRETO
				LEGISLATIVO DEL CAPO
				PROVVISORIO DELLO STATO
				15 DICEMBRE 1947, N.
1661	LEGGI	200	14/04/1959	1418.

				MISURA DEGLI INTERESSI
				DI MORA DA
				CORRISPONDERSI DAI
				MUTUATARI AGLI ISTITUTI
	DECRETO DEL PRESIDENTE			DI CREDITO FONDIARIO ED
1662	DELLA REPUBBLICA	426	16/04/1959	EDILIZIO.

				VARIAZIONI ALLA TARIFFA
	DECRETO DEL PRESIDENTE			DI VENDITA AL PUBBLICO
1663	DELLA REPUBBLICA	167	18/04/1959	DEI TABACCHI

				MODIFICAZIONI ALLA LEGGE
				29 NOVEMBRE 1957, N.
				1155, CONCERNENTE IL
				RIMBORSO
				ALL'AMMINISTRAZIONE
				DELLE FERROVIE DELLO
				STATO DEGLI ONERI E
				DELLE SPESE DA QUESTA
				SOSTENUTI PER MOTIVI NON
				ATTINENTI ALL'ESERCIZIO
1664	LEGGI	256	20/04/1959	FERROVIARIO

				NORME SULLA ESTENSIONE
				DELLA TUTELA
				ASSICURATIVA ALLE
				MALATTIE PROFESSIONALI
	DECRETO DEL PRESIDENTE			NEL SETTORE
1665	DELLA REPUBBLICA	471	28/04/1959	DELL'AGRICOLTURA

				DISCIPLINA RELATIVA
				ALL'IMPIANTO DI
				RADIOCOMUNICAZIONI NEL
				TERRITORIO NAZIONALE DA
				PARTE DI AZIENDE,
				ISTITUZIONI ED ENTI
				STRANIERI E NORME PER
				L'USO DELLE STAZIONI
				RADIOELETTRICHE
				INSTALLATE A BORDO DI
				NAVI MERCANTILI E DA
				DIPORTO IN SOSTA NELLE
				ACQUE TERRITORIALI DELLO
1666	LEGGI	394	09/05/1959	STATO

				NORME INTEGRATIVE DELLA
				LEGGI 29 OTTOBRE 1954,
				N. 1045, PER
				L'ARROTONDAMENTO DEI
				PAGAMENTI E DELLE
				RISCOSSIONI DA PARTE

1667	LEGGE	334	21/05/1959	DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

1668	LEGGE	396	21/05/1959	CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DELL'INDUSTRIA NEL MEZZOGIORNO (SV.I.MEZ.)

1669	LEGGE	355	27/05/1959	MODIFICAZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE DI REGISTRO SUI TRASFERIMENTI IMMOBILIARI

1670	LEGGE	356	27/05/1959	MODIFICHE ALLE VIGENTI ALIQUOTE DELLA TASSA DI CIRCOLAZIONE SULLE AUTOVETTURE

1671	LEGGE	357	27/05/1959	AUMENTO DELL'ALIQUOTA DELL'IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE SUI REDDITI DI CATEGORIA A E SULLA PARTE DEI REDDITI IMPONIBILI DI CATEGORIA B CHE ECCEDE LIRE 4.000.000

1672	LEGGE	358	27/05/1959	MODIFICHE IN MATERIA DI IMPOSTA UNICA SUI GIUOCHI DI ABILITA' E SUI CONCORSI PRONOSTICI

1673	LEGGE	361	28/05/1959	ELEVAZIONE DEL MINIMO IMPONIBILE AGLI EFFETTI DELL'IMPOSTA COMPLEMENTARE

1674	LEGGE	402	03/06/1959	RIFORNIMENTO IDRICO DELL'ISOLA DEL GIGLIO

1675	LEGGE	405	11/06/1959	AUMENTO DELL'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SUI GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI

1676	LEGGE	476	26/06/1959	MODIFICAZIONI ALL'ART. 18 DELLA LEGGE 8 MARZO 1943, N.153, RELATIVA ALLA COSTITUZIONE, ATTRIBUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CENSUARIE

				PROVVEDIMENTI PER LA RESTITUZIONE DELL'IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA ALLA

1677	LEGGI	487	26/06/1959	ESPORTAZIONE DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI ED AGRUMARI

1678	LEGGI	490	07/07/1959	COLTIVAZIONE E CESSIONE DELLA BARBABIETOLA ALL'INDUSTRIA ZUCCHIERA

1679	LEGGI	550	19/07/1959	PROVVEDIMENTI PER GLI EDIFICI AD USO DI ARCHIVIO DI STATO.

1680	LEGGI	551	19/07/1959	NORME INTERPRETATIVE DELLA LEGGE 5 GENNAIO 1953, N. 24, SUL RIORDINAMENTO DEI SERVIZI DELLE OPERE MARITTIME.

1681	LEGGI	607	21/07/1959	INTEGRAZIONI ALL'ARTICOLO 15 DELLA LEGGI 11 APRILE 1953, N. 298, IN MATERIA DI ASSUNZIONE DEL PRIVILEGIO SPECIALE SU IMPIANTI E MACCHINARI DA PARTE DELL'ISTITUTO PER LO SVILUPPO ECONOMICO DELL'ITALIA MERIDIONALE (I.SV.E.I. MER.), DELL'ISTITUTO REGIONALE PER IL FINANZIAMENTO ALLE MEDIE E PICCOLE IMPRESE IN SICILIA (I.R.F.I.S.) E DEL CREDITO INDUSTRIALE SARDO (C.I.S.)

1682	LEGGI	701	24/07/1959	AUMENTO DELLE QUOTE ANNUE DI ISCRIZIONE ALLE SEZIONI DI TIRO A SEGNO E ALL'UNIONE ITALIANA DI TIRO A SEGNO NAZIONALE.

1683	LEGGI	615	30/07/1959	MODIFICA AL TERZO COMMA DELL'ARTICOLO UNICO DELLA LEGGE 2 NOVEMBRE 1952, N. 1902, SULLE MISURE DI SALVAGUARDIA IN PENDENZA DELLA APPROVAZIONE DEI PIANI REGOLATORI

				PROROGA DELLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 12 FEBBRAIO 1958, N. 30, PER IL RIPIANO DEI

1684	LEGGHE	558	30/07/1959	BILANCI COMUNALI E PROVINCIALI DEFICITARI

1685	LEGGHE	559	30/07/1959	CONDONO IN MATERIA TRIBUTARIA PER SANZIONI NON AVENTI NATURA PENALE

1686	LEGGHE	573	30/07/1959	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 23 GIUGNO 1959, N. 389, CONCERNENTE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LA IMPORTAZIONE NELLO STATO DI VACCINO ANTIPOLIOMIELITICO

1687	LEGGHE	611	30/07/1959	INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO

1688	LEGGHE	615	30/07/1959	MODIFICA AL TERZO COMMA DELL'ARTICOLO UNICO DELLA LEGGE 2 NOVEMBRE 1952, N. 1902, SULLE MISURE DI SALVAGUARDIA IN PENDENZA DELLA APPROVAZIONE DEI PIANI REGOLATORI

1689	LEGGHE	703	01/08/1959	CREDITO DELLE IMPRESE INDIVIDUALI O IN FORMA ASSOCIATA CHE ESERCITANO L'ATTIVITA' DI ESPORTAZIONE DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI ED AGRUMARI PER LA CREAZIONE E IL MIGLIORAMENTO DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE

1690	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	750	11/08/1959	REVISIONE DEI RUOLI ORGANICI E DELLE CARRIERE DEL PERSONALE DEL MINISTERO DELLA SANITA' E DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'.

1691	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1028	17/10/1959	MODIFICAZIONE DELLA MISURA DEL CONTRIBUTO DOVUTO AL FONDO PER LE PENSIONI AL PERSONALE ADDETTO AI PUBBLICI SERVIZI DI TELEFONIA

				NORME PER FACILITARE L'EROGAZIONE DEL CREDITO

			A FAVORE DELLA PESCA
			COSTIERA ATTRAVERSO LA
			FONDAZIONE ASSISTENZA E
			RIFORNIMENTO PESCA
1692	LEGGE	939	23/10/1959 (F.A.R.P.)

			SOTTOPOSIZIONE ALLA
			DISCIPLINA DELLA LEGGE
			17 LUGLIO 1890, N. 6972,
			DELL'OPERA PER
			L'ASSISTENZA AI PROFUGHI
			GIULIANI E DALMATI, CON
			SEDE IN ROMA E
			APPROVAZIONE DEL
	DECRETO DEL PRESIDENTE		RELATIVO STATUTO
1693	DELLA REPUBBLICA	1042	10/11/1959 ORGANICO

			RIDUZIONE A META'
			DELL'IMPOSTA DI
			RICCHEZZA MOBILE SUGLI
			INTERESSI DELLE
			OBBLIGAZIONI EMESSE
			DALLE SOCIETA' PER
			AZIONI E IN ACCOMANDITA
1694	LEGGE	1001	25/11/1959 PER AZIONI

			TARIFFE DI VENDITA AL
			PUBBLICO DEI TABACCHI E
	DECRETO DEL PRESIDENTE		DELLE CARTINE E TUBETTI
1695	DELLA REPUBBLICA	1114	15/12/1959 PER SIGARETTE

			ABOLIZIONE DEL BOLLO
			SULLE BOLLETTE DI MISURA
			E PESA PUBBLICA E
			ADEGUAMENTO DI ALCUNE
			VOCI DELLA TARIFFA DI
1696	LEGGE	1071	15/12/1959 BOLLO

			PROROGA DEI TERMINI
			DELLA LEGGE 26 MARZO
			1959, N. 178, RELATIVA
			ALL'ORDINAMENTO DEI
			SERVIZI POSTALI E
			COMMERCIALI MARITTIMI DI
			CARATTERE LOCALE DEL
			MEDIO E DELL'ALTO
1697	LEGGE	1111	15/12/1959 ADRIATICO.

			ABOLIZIONE DELL'IMPOSTA
			COMUNALE DI CONSUMO SUL
1698	LEGGE	1079	18/12/1959 VINO.

			FINANZIAMENTO DELLA
			SECONDA FASE ESECUTIVA
			DEL PIANO QUINQUENNALE
			PER L'AMMODERNAMENTO ED
			IL POTENZIAMENTO DELLA
			RETE DELLE FERROVIE

1699	LEGGE	1142 18/12/1959	DELLO STATO

1700	LEGGE	1097 22/12/1959	PROVVEDIMENTI PER LA CINEMATOGRAFIA

1701	LEGGE	1120 22/12/1959	DISPOSIZIONI CONCERNENTI I PROFESSORI NOMINATI NEI RUOLI UNIVERSITARI A SEGUITO DI REVISIONE DI CONCORSO

1702	LEGGE	1130 24/12/1959	NORME MODIFICATIVE E INTEGRATIVE DELLA LEGGE 2 AGOSTO 1952, N. 1221

1703	LEGGE	1131 24/12/1959	MODIFICA ALLA LEGGE 3 AGOSTO 1949, N. 589, RECANTE PROVVEDIMENTI PER AGEVOLARE L'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE DEGLI ENTI LOCALI

1704	LEGGE	1149 24/12/1959	ISTITUZIONE DEL PROVVEDITORATO ALLE OPERE PUBBLICHE PER IL FRIULI - VENEZIA GIULIA

1705	LEGGE	1202 30/12/1959	INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ART. 175 DELLA LEGGE 26 MARZO 1958, N. 425, CONCERNENTE LO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

1706	LEGGE	1215 30/12/1959	PROROGA E MODIFICA DELLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 11 DICEMBRE 1952, N. 2529, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, CONCERNENTE L'IMPIANTO DI COLLEGAMENTI TELEFONICI

1707	LEGGE	1236 30/12/1959	TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEGLI ASSUNTORI DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

1708	LEGGE	1254 30/12/1959	NORME INTERPRETATIVE DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 1953, N. 959, SULLE ACQUE E SUGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLE ZONE MONTANE.

				ESTENSIONE DEI BENEFICI PREVISTI DALLE LEGGI 12 AGOSTO 1957, N. 799, E 2 APRILE 1958, N. 303, A TALUNE CATEGORIE DI INSEGNANTI E DI INSEGNANTI TECNICO - PRATICI DI RUOLO
1709	LEGGE	16	15/01/1960	SPECIALE TRANSITORIO

				EMISSIONE DI BUONI DEL TESORO NOVENNALI 5% A PREMI CON SCADENZA 1°
1710	DECRETO LEGGE	1	19/01/1960	APRILE 1969

				MODIFICA ALL'ART. 1 DELLA LEGGE 3 AGOSTO 1957, N. 744, SULLA STABILITA' NELL'INCARICO DEGLI INSEGNANTI NON DI RUOLO DEGLI ISTITUTI E SCUOLE SECONDARIE
1711	LEGGE	11	25/01/1960	STATALI

				ANTICIPATA ESECUZIONE DELLE OPERE STRAORDINARIE DI PUBBLICO INTERESSE NELL'ITALIA SETTENTRIONALE E CENTRALE PREVISTE DALLA LEGGE 29 LUGLIO 1957, N.
1712	LEGGE	18	28/01/1960	635

				PROVVIDENZE IN DIPENDENZA DELLE ALLUVIONI, MAREGGIATE E TERREMOTI VERIFICATE SI IN ITALIA DAL 20 GIUGNO
1713	LEGGE	31	28/01/1960	1958 AL 10 DICEMBRE 1959

				RIORDINAMENTO DEGLI STUDI DELLE FACOLTA' DI
1714	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	53	31/01/1960	INGEGNERIA

				MODIFICA ALL'ART. 201 DELLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE FERROVIARIO, APPROVATO CON LEGGE 26 MARZO 1958,
1715	LEGGE	39	31/01/1960	N. 425.

				SOPPRESSIONE DELLA SCUOLA DI OSTETRICIA
1716	LEGGE	66	31/01/1960	AUTONOMA DI FERRARA

				RIORDINAMENTO DEI RUOLI
--	--	--	--	-------------------------

1717	LEGGHE	26	01/02/1960	ORGANICI DEL PERSONALE DEL MINISTERO DEI TRASPORTI - ISPETTORATO GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE
------	--------	----	------------	--

1718	LEGGHE	35	02/02/1960	AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE IN MATERIA DI EDILIZIA
------	--------	----	------------	---

1719	LEGGHE	40	02/02/1960	AUMENTO DEL LIMITE MASSIMO D'IMPOSTA STABILITO PER LA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ED AGRICOLTURA DI VENEZIA.
------	--------	----	------------	--

1720	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	212	19/02/1960	RUOLI ORGANICI DEL PERSONALE DEL MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO E RUOLI ORGANICI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO DELLE INFORMAZIONI E DELL'UFFICIO DELLA PROPRIETA' LETTERARIA, ARTISTICA E SCIENTIFICA
------	--	-----	------------	---

1721	LEGGHE	163	25/02/1960	ASSESTAMENTO DELLE TASSAZIONI RIGUARDANTI L'IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE A CARICO DI SOGETTI TASSABILI IN BASE AL BILANCIO, L'IMPOSTA SULLE SOCIETA' E L'IMPOSTA SULLE OBBLIGAZIONI
------	--------	-----	------------	--

1722	LEGGHE	182	27/02/1960	AUMENTO DELL'INDENNITA' DI BUONUSCITA E DELL'ASSEGNO GIORNALIERO DI MALATTIA A FAVORE DEL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO
------	--------	-----	------------	---

1723	LEGGHE	183	27/02/1960	DELEGA AL GOVERNO AD ATTUARE LA REVISIONE DELLE VIGENTI CONDIZIONI PER IL TRASPORTO DELLE COSE SULLE FERROVIE DELLO STATO
------	--------	-----	------------	--

				AGGIUNTE ALLA TABELLA A, ALLEGATO 2, DELLA LEGGE 13 APRILE 1953, N. 340, ED ALLEGATO D, QUADRO 8 - A, DEL DECRETO DEL
--	--	--	--	---

1724	LEGGE	265	27/02/1960	PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 GENNAIO 1956, N. 16.
1725	LEGGE	190	03/03/1960	PROVVIDENZE IN FAVORE DEGLI INSEGNANTI DELLE SCUOLE ELEMENTARI PER CIECHI
1726	LEGGE	237	03/03/1960	MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 29 LUGLIO 1949, N. 717, CONTENENTE NORME PER L'ARTE NEI PUBBLICI EDIFICI
1727	LEGGE	519	20/05/1960	MODIFICAZIONE DEGLI ARTICOLI 114 E 121 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SANITARIE, APPROVATO CON REGIO DECRETO 27 LUGLIO 1934, N. 1265
1728	LEGGE	556	21/05/1960	NUOVE NORME PER IL RECLUTAMENTO DEGLI UFFICIALI DI COMPLEMENTO DELL'ARMA AERONAUTICA, RUOLO NAVIGANTI
1729	LEGGE	520	22/05/1960	ISTITUZIONE DEL RUOLO DEI SEGRETARI E REVISIONE DEGLI ORGANICI DEL PERSONALE ESECUTIVO ED AUSILIARIO DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
1730	LEGGE	538	30/05/1960	PROVVIDENZE PER LE POPOLAZIONI COLPITE DAL TERREMOTO DI ROCCAMONFINA E DINTORNI
1731	LEGGE	557	30/05/1960	MODIFICHE ALL'ART. 2 DELLA LEGGE 17 LUGLIO 1954, N.522, RECANTE PROVVEDIMENTI A FAVORE DELL'INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI NAVALI E DELL'ARMAMENTO
1732	LEGGE	623	16/06/1960	DISCIPLINA FISCALE DELLA PRODUZIONE E DEL COMMERCIO DELLA MARGARINA DESTINATA ALL'INDUSTRIA ALIMENTARE.
				MODIFICAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 10 MARZO

1733	LEGGE	640	18/06/1960	1955, N. 97, E ULTERIORE PROROGA DELLA MEDESIMA.

1734	LEGGE	650	29/06/1960	DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE DI RAGIONERIA DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI.

1735	LEGGE	676	02/07/1960	FISSAZIONE DI UN NUOVO TERMINE IN SOSTITUZIONE DI QUELLO PREVISTO DALL'ART. 8 DELLA LEGGE 31 LUGLIO 1954, N. 626, PER L'ATTUAZIONE DI INIZIATIVE INTESE AD INCREMENTARE LA PRODUTTIVITA'.

1736	LEGGE	677	02/07/1960	MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 29 LUGLIO 1957, N. 635 RELATIVO A DISPOSIZIONI INTEGRATIVE DELLA LEGGE 10 AGOSTO 1950, N. 647, PER L'ESECUZIONE DI OPERE STRAORDINARIE DI PUBBLICO INTERESSE NELL'ITALIA SETTENTRIONALE E CENTRALE.

1737	LEGGE	678	06/07/1960	PROROGA DEI TERMINI PREVISTI DALLA LEGGE 28 MARZO 1957, N. 222, E DALLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1958, N. 83.

1738	LEGGE	755	06/07/1960	AUMENTO DEL CONTRIBUTO ANNUO DELLO STATO A FAVORE DELL'AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE DEMANIALI PER L'AMMINISTRAZIONE DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 1958 - 59, 1959 - 60 E 1960 - 61

1739	LEGGE	633	07/07/1960	DELEGA AL GOVERNO DELLA FACOLTA' DI EMANARE, CON DECRETI AVENTI VALORE DI LEGGE, PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI RESTITUZIONE DELL'IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA ALL'ESPORTAZIONE E D'IMPOSTA DI CONGUAGLIO ALL'IMPORTAZIONE

1740 | LEGGE | 725 | 10/07/1960 | NORME PER LA
PARTECIPAZIONE AL
CONCORSO PER ESAMI E PER
TITOLI A 300 POSTI DI
DIRETTORE DIDATTICO IN
PROVA DI CUI AL DECRETO
MINISTERIALE

1741 | LEGGE | 736 | 10/07/1960 | MANTENIMENTO DELLA
ISCRIZIONE NELL'ALBO DEI
SANITARI CHE PRESTINO
SERVIZIO IN OSPEDALI
ITALIANI ALL'ESTERO

1742 | LEGGE | 726 | 12/07/1960 | NUOVA AUTORIZZAZIONE DI
SPESA PER LA CONCESSIONE
DEL CONCORSO STATALE
NEGLI INTERESSI DEI
MUTUI PER LA FORMAZIONE
DELLA PICCOLA PROPRIETA'
CONTADINA E PROROGA
DELLE NORME SULLA
PROPRIETA' CONTADINA

1743 | LEGGE | 661 | 13/07/1960 | CONVERSIONE IN LEGGE,
CON MODIFICAZIONI, DEL
DECRETO-LEGGE 16 MAGGIO
1960, N. 406, RECANTE
DIMINUZIONI DELL'IMPOSTA
DI FABBRICAZIONE SULLA
BENZINA NONCHE' SUGLI
OLI DA GAS DA USARE
DIRETTAMENTE COME
COMBUSTIBILI.

1744 | DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA | 1034 | 19/07/1960 | APPROVAZIONE ED
ESECUTORIETA' DELLA
CONVENZIONE AGGIUNTIVA
STIPULATA IL 21 MAGGIO
1959 TRA IL MINISTERO
DELLE POSTE E DELLE
TELECOMUNICAZIONI E LA
R.A.I. RADIOTELEVISIONE
ITALIANA

1745 | LEGGE | 764 | 19/07/1960 | MODIFICHE ALLE NORME
SULLA RESTITUZIONE DEGLI
ONERI DOGANALI E SULLE
AGEVOLAZIONI IN MATERIA
DI IMPOSTA GENERALE
SULL'ENTRATA DI CUI ALLA
LEGGE 17 LUGLIO 1954, N.
522, RECANTE
PROVVEDIMENTI A FAVORE
DELL'INDUSTRIA DELLE
COSTRUZIONI NAVALI E
DELL'ARMAMENTO

				DISPOSIZIONI IN MATERIA
				DI RESTITUZIONE
				DELL'I.G.E. PER I
				PRODOTTI ESPORTATI E DI
				IMPOSIZIONE DI
				CONGUAGLIO SUGLI
1746	DECRETO DEL PRESIDENTE	794	22/07/1960	ANALOGHI PRODOTTI DI
	DELLA REPUBBLICA			ESTERA PROVENIENZA.

				DETERMINAZIONE DEL
				LIMITE DI POPOLAZIONE
				PER LA CORRESPONSIONE
				DEI CONTRIBUTI DI CUI
				ALLA LEGGE 3 AGOSTO
1747	LEGGE	786	28/07/1960	1949, N. 589

				AUTORIZZAZIONE DI SPESA
				PER IL PROSEGUIMENTO E
				IL COMPLETAMENTO DEGLI
				IMPIANTI FERROVIARI IN
				PROVINCIA DI SAVONA E
				PER LA COSTRUZIONE DELLA
1748	LEGGE	851	28/07/1960	FERROVIA PAOLA - COSENZA

				MODIFICAZIONI ALLA LEGGE
				2 DICEMBRE 1952, N.
				1848, CHE RATIFICA, CON
				MODIFICAZIONI, IL
				DECRETO LEGISLATIVO 7
				MAGGIO 1948, N. 598, PER
				QUANTO CONCERNE LA
				COMPOSIZIONE DEL
				CONSIGLIO DI
				AMMINISTRAZIONE DELLE
1749	LEGGE	787	09/08/1960	FERROVIE DELLO STATO.

				MODIFICHE ALLA LEGGE 19
1750	LEGGE	867	09/08/1960	NOVEMBRE 1956, N.1328

				MODIFICAZIONI DEGLI
				ARTICOLI 14, 24, E 29
				DELLA LEGGE 18 GIUGNO
				1931, N.987, PER LA
				DIFESA DELLE PIANTE
				COLTIVATE E DEI PRODOTTI
				AGRARI DELLE CAUSE
				NEMICHE E SUI RELATIVI
1751	LEGGE	870	11/08/1960	SERVIZI.

				RIDUZIONE DELLE ALIQUOTE
				DI IMPOSTA DI
				FABBRICAZIONE SULLO
1752	LEGGE	822	14/08/1960	ZUCCHERO

				ESTENSIONE DEGLI USI
				AGEVOLATI PER LO
				ZUCCHERO E PER IL

1753	LEGGE	823	14/08/1960	GLUCOSIO
				DELEGA AL GOVERNO PER LA EMANAZIONE DI NUOVE NORME IN MATERIA DI TASSE SULLE CONCESSIONI
1754	LEGGE	824	14/08/1960	GOVERNATIVE
				CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 GIUGNO 1960, N. 590, RECANTE DIMINUZIONI DELL'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SU ALCUNI PRODOTTI
1755	LEGGE	825	14/08/1960	PETROLIFERI
				DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RESTITUZIONE DELL'IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA PER I PRODOTTI ESPORTATI E DI IMPOSIZIONE DI CONGUAGLIO SUGLI DECRETO DEL PRESIDENTE
1756	DELLA REPUBBLICA	905	23/08/1960	ESTERA PROVENIENZA.
				RIORDINAMENTO DEGLI ENTI PROVINCIALI DEL TURISMO.
1757	DELLA REPUBBLICA	1044	27/08/1960	
				DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RESTITUZIONE DELL'IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA PER I PRODOTTI ESPORTATI E DI IMPOSIZIONI DI CONGUAGLIO SUGLI DECRETO DEL PRESIDENTE
1758	DELLA REPUBBLICA	909	31/08/1960	ESTERA PROVENIENZA
1759				NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
				DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER LA REGOLARIZZAZIONE DEGLI ATTI PER LA FORMAZIONE E L'ARROTONDAMENTO DELLA PICCOLA PROPRIETA'
1760	LEGGE	1218	14/10/1960	CONTADINA
				NUOVE NORME PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE NEI CONCORSI A CATTEDRE DI SCUOLE
1761	LEGGE	1228	14/10/1960	SECONDARIE

			CONSEGUIMENTO DEI TITOLI
			DI MECCANICO NAVALE DI I
			CLASSE PER MOTONAVI E DI
			MECCANICO NAVALE DI II
			CLASSE PER MOTONAVI DA
			PARTE DEI MOTORISTI
1762	DECRETO DEL PRESIDENTE		NAVALI DI PRIMA E DI
DELLA REPUBBLICA		1770 15/10/1960	SECONDA CLASSE

			PROROGA DELLA DELEGA AL
			GOVERNO RELATIVA A
			MODIFICAZIONI E
			SOPPRESSIONI DI UFFICI,
			ENTI E ISTITUZIONI DI
			SERVIZI OPERANTI NEL
			CAMPO DELL'IGIENE E
			DELLA SANITA' PUBBLICA
			DI CUI ALL'ARTICOLO 7
			DELLA LEGGE 3 MARZO
1763	LEGGE	1236 19/10/1960	1958, N. 296

			PROVVEDIMENTI IN FAVORE
			DELLE AZIENDE ARTIGIANE
1764	LEGGE	1230 20/10/1960	IN MATERIA DI EDILIZIA

			MODIFICA ALL'ART. 36
			DELLA LEGGE 7 LUGLIO
			1907, N. 429, RELATIVO
			AI SERVIZI FINANZIARI
			DELL'AZIENDA AUTONOMA
			DELLE FERROVIE DELLO
1765	LEGGE	1231 20/10/1960	STATO

			NORME INTERPRETATIVE
			DELLA LEGGE 1 MARZO
			1957, N. 89, CHE
			AUTORIZZA UN CONCORSO
			SPECIALE A POSTI DI
1766	LEGGE	1232 20/10/1960	DIRETTORE DIDATTICO

			DISPOSIZIONI IN MATERIA
			DI PRESTAZIONI PER LA
			DISOCCUPAZIONE
1767	LEGGE	1237 20/10/1960	INVOLONTARIA

			PROVVEDIMENTI A FAVORE
			DEI DANNEGGIATI DA
			TERREMOTI IN FRIULI
1768	LEGGE	1253 20/10/1960	NELLA PRIMAVERA DEL 1959

			PROVVIDENZE CREDITIZIE A
			FAVORE DI AZIENDE
			AGRICOLE DANNEGGIATE DA
			ECCEZIONALI CALAMITA'
			NATURALI ED AVVERSITA'
1769	LEGGE	1254 20/10/1960	ATMOSFERICHE

			ATTRIBUZIONE DI POSTI DI
--	--	--	--------------------------

| | | | INSEGNANTE ELEMENTARE AI
| | | | VINCITORI ED AGLI IDONEI
| | | | DEL CONCORSO MAGISTRALE
| | | | AUTORIZZATO CON
| | | | ORDINANZA MINISTERIALE
| | | | DEL 27 SETTEMBRE 1958,
| | | | N. 2580/69, E DI
1770| LEGGE | 1264|20/10/1960| PRECEDENTI CONCORSI

| | | | NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200
| | | | CONVERTITO CON MODIFICAZIONI
1771| | | | DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

| | | | ABOLIZIONE DELL'IMPOSTA
1772| LEGGE | 1371|21/10/1960| COMUNALE SUL BESTIAME

| | | | AUTORIZZAZIONE DI SPESA
| | | | PER LA RIPARAZIONE DEI
| | | | DANNI CAUSATI DALLE
| | | | ALLUVIONI E MAREGGIATE
| | | | VERIFICATESI IN
| | | | CALABRIA, LUCANIA E
| | | | SICILIA DAL 20 GIUGNO
| | | | 1958 AL 30 APRILE 1960 E
| | | | IN TOSCANA ED EMILIA
| | | | DALL'11 DICEMBRE 1959 AL
1773| LEGGE | 1319|23/10/1960| 31 MAGGIO 1960.

| | | | DISCIPLINA DELLA
| | | | RISCOSSIONE DEI CARICHI
| | | | ARRETRATI DI IMPOSTE
1774| LEGGE | 1316|25/10/1960| DIRETTE

| | | | AUTORIZZAZIONE DI SPESA
| | | | PER LA CONCESSIONE, AI
| | | | SENSI DEL TESTO UNICO 28
| | | | APRILE 1938, N. 1165, E
| | | | SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
| | | | ED INTEGRAZIONI, DI
| | | | CONTRIBUTI IN ANNUALITA'
| | | | PER LA COSTRUZIONE DI
1775| LEGGE | 1327|26/10/1960| CASE POPOLARI

| | | | ISTITUZIONE DEL RUOLO
| | | | SPECIALE NAZIONALE DI
| | | | DIRETTORI DELLE SCUOLE
| | | | ELEMENTARI STATALI PER
1776| LEGGE | 1396|29/10/1960| CIECHI

| | | | REGOLAMENTO PER IL
| | | | CONCORSO DI AMMISSIONE
| | | | AL RUOLO DEL PERSONALE
| | | | DIRETTIVO PER I SERVIZI
| | | | AMMINISTRATIVI
| | | | DELL'AMMINISTRAZIONE
| | | | CENTRALE DEGLI AFFARI
1777| DELLA REPUBBLICA | 1655|06/11/1960| ESTERI.

1778	LEGG	1508	25/11/1960	INTEGRAZIONI DI FONDI PER IL CONCORSO STATALE NEL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI SUI MUTUI PESCHERECCI
1779	LEGG	1607	06/12/1960	RUOLI ORGANICI E CARRIERA DEL PERSONALE DI SEGRETERIA DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE MEDIA, CLASSICA, SCIENTIFICA E MAGISTRALE
1780	LEGG	1541	07/12/1960	NORME INTEGRATIVE DELL'ORDINAMENTO DEL MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE E REVISIONE DEI RELATIVI RUOLI ORGANICI
1781	LEGG	1557	07/12/1960	AUMENTO DEL CONTRIBUTO STATALE ALL'ENTE NAZIONALE PER L'ARTIGIANATO E LE PICCOLE INDUSTRIE (E.N.A.P.I.)
1782	LEGG	1576	10/12/1960	ISTITUZIONE DELLE FACOLTA' DI MAGISTERO E DI FARMACIA PRESSO L'UNIVERSITA' DI TRIESTE.
1783	LEGG	1596	12/12/1960	MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI AL REGIO DECRETO-LEGG 18 GIUGNO 1936, N. 1338, CONVERTITO NELLA LEGGE 14 GENNAIO 1937, N. 402, IN MATERIA DI CONCESSIONE DI PERTINENZE IDRAULICHE DEMANIALI A SCOPO DI PIOPPICOLTURA
1784	LEGG	1597	12/12/1960	MODIFICAZIONE DELL'ART. 4 DELLA LEGGE 18 GENNAIO 1952, N. 43 RECANTE NORME PER IL RECLUTAMENTO DEI COMMISSARI DI LEVA.
				ISTITUZIONE DI UNA NUOVA DIREZIONE GENERALE E RIORDINAMENTO DEI RUOLI ORGANICI DEL PERSONALE DELLA AMMINISTRAZIONE CENTRALE DEL MINISTERO

1785	LEGGE	1483	15/12/1960	DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO.

1786	LEGGE	1560	15/12/1960	MODIFICAZIONI IN MATERIA DI TASSE DI RADIODIFFUSIONE.

1787	LEGGE	1611	20/12/1960	MODIFICAZIONE DEL TERZO COMMA DELL'ARTICOLO 33 DELLA LEGGE 25 GIUGNO 1949, N. 409

1788	LEGGE	1562	22/12/1960	PROROGA DEL TERMINE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA STATALE

1789	LEGGE	1565	22/12/1960	PROROGA, CON MODIFICAZIONI ED AGGIUNTE, DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA LEGGE 31 LUGLIO 1956, N. 897, MODIFICATE E INTEGRATE CON LA LEGGE 22 DICEMBRE 1959, N.1097, SULLA CINEMATOGRAFIA

1790	LEGGE	1599	22/12/1960	DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL PERSONALE DEL SOPPRESSO MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA E DEGLI ENTI DIPENDENTI DAI CESSATI GOVERNI DEI TERRITORI GIA' DI SOVRANITA' ITALIANA IN AFRICA.

1791	LEGGE	1614	22/12/1960	ELEVAZIONE A LIRE CINQUE MILIARDI DEL LIMITE PER L'EMISSIONE DEGLI ORDINI DI ACCREDITAMENTO DI CUI ALLA LEGGE 20 NOVEMBRE 1951 N 1512

1792	LEGGE	1726	22/12/1960	ELEVAZIONE DEL LIMITE DI SOMMA PER L'EMISSIONE DELLE APERTURE DI CREDITO PER TALUNE SPESE DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

1793	LEGGE	1676	30/12/1960	NORME PER LA COSTRUZIONE DI ABITAZIONI PER I LAVORATORI AGRICOLI

				ISTITUZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

1794	LEGGE	1727	30/12/1960	PREPARATORI AL CONSEGUIMENTO DELL'ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO DELL'EDUCAZIONE FISICA
1795	LEGGE	1728	30/12/1960	NORME INTEGRATIVE DELLA LEGGE 19 MARZO 1955, N. 160, PER QUANTO CONCERNE IL CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE ANNUALI.
1796	LEGGE	1734	30/12/1960	ORDINAMENTO DELL'ISTITUTO STATALE "AUGUSTO ROMAGNOLI" DI SPECIALIZZAZIONE PER GLI EDUCATORI DEI MINORATI DELLA VISTA
1797	LEGGE	31	02/02/1961	ESONERO DALL'AGGIO ESATTORIALE SUI SOVRACANONI DOVUTI AI COMUNI AI SENSI DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 1953, N.959.
1798	LEGGE	80	10/02/1961	PROROGA E MODIFICHE ALLA LEGGE 27 FEBBRAIO 1958, N. 130, RIGUARDANTE L'ASSUNZIONE OBBLIGATORIA AL LAVORO DEI PROFUGHI DAI TERRITORI CEDUTI ALLO STATO JUGOSLAVO CON TRATTATO DI PACE E DALLA ZONA B DEL TERRITORIO DI TRIESTE E DELLE ALTRE CATEGORIE DI PROFUGHI
1799	LEGGE	84	21/02/1961	PROROGA PER UN QUINQUENNIO, A DECORRERE DAL 1 LUGLIO 1960, DELLA LEGGE 23 MAGGIO 1952, N. 630, E CONCESSIONE DI ULTERIORI STANZIAMENTI PER LA PROTEZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO, BIBLIOGRAFICO E ARCHIVISTICO DALLE INVASIONI DELLE TERMITI.
1800	LEGGE	85	21/02/1961	ESTINZIONE DEI DIRITTI DI USO CIVICO SU TERRE VENDUTE DALLO STATO AI COMUNI
				PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLE UNIVERSITA' E

				LA PROCEDURA PER
				L'ASSUNZIONE DI MUTUI A
				COPERTURA DEI DISAVANZI
				ECONOMICI DEI BILANCI
				DEI COMUNI E DELLE
1808	LEGGE	174	14/03/1961	PROVINCE

				RICHIAMO IN VIGORE
				DELL'ARTICOLO 5 DELLA
				LEGGE 23 DICEMBRE 1957,
				N. 1299, SULLA
				CONCESSIONE DI UN PREMIO
				AGLI ACQUIRENTI DI
1809	LEGGE	183	14/03/1961	AEROMOBILI DA TURISMO

				REVISIONE DELLE
				CONDIZIONI PER IL
				TRASPORTO DELLE COSE
	DECRETO DEL PRESIDENTE			SULLE FERROVIE DELLO
1810	DELLA REPUBBLICA	197	30/03/1961	STATO

				PROVVIDENZE PER LA
				DIFFUSIONE DI SEMENTI
				ELETTE DI COTONE.
1811	LEGGE	255	03/04/1961	

				ESERCIZIO DELLE
				CONCESSIONI MINERARIE DA
				PARTE DEGLI ENTI LOCALI
1812	LEGGE	283	03/04/1961	

				ISTITUZIONE DEL
				COMPARTIMENTO DI VERONA
				DELLE FERROVIE DELLO
1813	LEGGE	421	25/04/1961	STATO

				MODIFICAZIONI AL DECRETO
				LEGISLATIVO 7 MAGGIO
				1948, N.598, RATIFICATO,
				CON MODIFICAZIONI, DALLA
				LEGGE 2 DICEMBRE 1952,
				N.1848, PER QUANTO
				CONCERNE LA COMPOSIZIONE
				DEL CONSIGLIO DI
				AMMINISTRAZIONE DELLE
1814	LEGGE	414	05/05/1961	FERROVIE DELLO STATO.

				VARIAZIONE DEI COMPENSI
				DOVUTI ALLE AZIENDE
				ESERCENTI FERROVIE
				SECONDARIE E TRAMVIE IN
				CONCESSIONE PER IL
				TRASPORTO DEI PACCHI
1815	LEGGE	430	13/05/1961	POSTALI

				MODIFICA DELL'ART. 8
				DELLA LEGGE 29 LUGLIO
				1957, N.635 (ESECUZIONE
				DI OPERE STRAORDINARIE
				DI PUBBLICO INTERESSE

1816	LEGG	526	13/06/1961	NELL'ITALIA SETTENTRIONALE E CENTRALE).

1817	LEGG	528	13/06/1961	PROVVEDIMENTI PER IL COMPLETAMENTO DEL PORTO CANALE CORSINI DELL'ANNESSA ZONA INDUSTRIALE DI RAVENNA E DEL PORTO DI VENEZIA

1818	LEGG	532	23/06/1961	PROROGA DELLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER I CONCORSI A POSTI DI SANITARI E FARMACISTI OSPEDALIERI DI CUI ALLA LEGG 10 MARZO 1955, N.97

1819	LEGG	578	05/07/1961	MODIFICA ALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 13 NOVEMBRE 1960, N.1407, SULLA CLASSIFICAZIONE DEGLI OLII DI OLIVA

1820	LEGG	668	05/07/1961	AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER LA COSTRUZIONE DELLA NUOVA SEDE DELLA BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE IN ROMA

1821	LEGG	645	08/07/1961	COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI MOBILI E DEI CONSIGLI DI LEVA

1822	LEGG	706	19/07/1961	IMPIEGO DELLA BIACCA NELLA PITTURA

1823	LEGG	707	21/07/1961	MODIFICAZIONI ALLE TASSE FISSE MINIME DI REGISTRO ED IPOTECARIE

1824	LEGG	729	24/07/1961	PIANO DI NUOVE COSTRUZIONI STRADALI ED AUTOSTRADALI

1825	LEGG	649	25/07/1961	DISPOSIZIONI MODIFICATIVE ED INTEGRATIVE DELLE LEGGI 30 LUGLIO 1959, N. 623 (INCENTIVI A FAVORE DELLE MEDIE E PICCOLE INDUSTRIE E DELL'ARTIGIANATO) E 16 SETTEMBRE 1960, N. 1016 (FINANZIAMENTO A MEDIO TERMINE AL COMMERCIO)

1830	LEGGE	769	28/07/1961	SEMI
				MODIFICHE AL REGIME TRIBUTARIO DEI CONTRATTI DI APPALTO E DELLE CONCESSIONI DI PUBBLICO SERVIZIO AGLI EFFETTI
1831	LEGGE	828	28/07/1961	DELL'IMPOSTA DI REGISTRO
				NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI
1832				DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
				MODIFICHE IN MATERIA DI IMPOSTA DI BOLLO, DI IMPOSTA SULLA PUBBLICITA', DI IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA E DI TASSE
1833	LEGGE	835	28/07/1961	AUTOMOBILISTICHE
				ESONERO DA IMPOSIZIONI TRIBUTARIE DEI REDDITI
1834	LEGGE	838	28/07/1961	MINIMI DEI TERRENI
				TRATTAMENTO TRIBUTARIO DEI GIUOCHI DI ABILITA' E DEI CONCORSI PRONOSTICI ESERCITATI
1835	LEGGE	849	28/07/1961	DALLO STATO
				ADATTAMENTO DEL RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE DELLE "NUOVE COSTRUZIONI FERROVIARIE" ALLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO APPROVATO CON LEGGE 26 MARZO 1958,
1836	LEGGE	834	03/08/1961	N.425.
				NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI
1837				DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
				RIVALUTAZIONE DELL'ASSEGNO ORDINARIO ANNUALE STABILITO IN FAVORE DELL'ISTITUTO DI MALARIOLOGIA DALL'ARTICOLO 3 DEL REGIO DECRETO-LEGGE 7 SETTEMBRE 1933, N. 1185, CONVERTITO NELLA LEGGE
1838	LEGGE	852	03/08/1961	15 FEBBRAIO 1934, N. 288
				MODIFICHE ALLA LEGGE 21

1839|LEGGE |975 |30/09/1961|DICEMBRE 1960, N. 1521.

| | | |COMPENSI AL PERSONALE
| | | |INCARICATO DELLE
| | | |FUNZIONI DI MEDICO E
1840|LEGGE |1278|18/10/1961|VETERINARIO PROVINCIALE

| | | |VALIDITA', PER LA CLASSE
| | | |DI CONCORSO VI AVV.,
| | | |DELLA ABILITAZIONE PER
| | | |LA CLASSE DI CONCORSO F
1841|LEGGE |1245|23/10/1961|I

| | | |MODIFICHE IN MATERIA DI
| | | |IMPOSTA GENERALE
1842|LEGGE |1196|31/10/1961|SULL 'ENTRATA

| | | |NORME PER LA
| | | |DETERMINAZIONE DEI
| | | |CANONI RELATIVI ALL'USO
| | | |DI LINEE TELEGRAFICHE E
| | | |TELEFONICHE E DI
| | | |APPARATI TELEGRAFICI DI
| | | |PROPRIETA'
| | | |DELL 'AMMINISTRAZIONE
| | | |DELLE POSTE E DELLE
| | | |TELECOMUNICAZIONI, DEI
| | | |CANONI RELATIVI ALLA
| | | |MANUTENZIONE DI LINEE ED
| | | |APPARATI PER CONTO DI
| | | |ALTRE AMMINISTRAZIONI O
| | | |DI TERZI, E PER LA
| | | |DETERMINAZIONE DELLE
| | | |QUOTE DI SPESE GENERALI,
| | | |DI SURROGAZIONE E DI
1843|LEGGE |1232|03/11/1961|APPOGGIO

| | | |NORME INTERPRETATIVE ED
| | | |INTEGRATIVE DELLA LEGGE
| | | |6 MARZO 1958, N. 199,
| | | |RELATIVA ALLA
| | | |DEVOLUZIONE AL MINISTERO
| | | |DELLA AGRICOLTURA E
| | | |DELLE FORESTE
| | | |DELL 'ESERCIZIO DELLE
| | | |ATTRIBUZIONI STATALI IN
1844|LEGGE |1247|08/11/1961|MATERIA ALIMENTARE

| | | |REVISIONE DEI RUOLI
| | | |ORGANICI DEL PERSONALE
| | | |NON INSEGNANTE DELLE
| | | |UNIVERSITA' E DEGLI
| | | |ISTITUTI DI ISTRUZIONE
| | | |UNIVERSITARIA E DEGLI
1845|LEGGE |1255|03/11/1961|OSSERVATORI ASTRONOMICI.

| | | |FISSAZIONE DI UN NUOVO
| | | |TERMINE IN MATERIA

1846	LEGGE	1281	10/11/1961	FISCALE.
				COSTITUZIONE DELL'ENTE AUTONOMO DEL PORTO DI PALERMO E PROVVEDIMENTI PER L'ESECUZIONE DEL PIANO REGOLATORE DELLE OPERE PORTUALI
1847	LEGGE	1268	14/11/1961	OPERE PORTUALI
				ADEGUAMENTO DI ALCUNE VOCI DELLA TARIFFA DELLA LEGGE DI BOLLO E DI QUELLA SULLE TASSE PER IL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO
1848	LEGGE	1296	18/11/1961	AUTOMOBILISTICO
				AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE PER GLI ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI
1849	LEGGE	1283	24/11/1961	POPOLARI
				NORMA INTERPRETATIVA DELL'ART. 1 DEL REGIO DECRETO 18 MAGGIO 1931, N. 544 "CONCENTRAMENTO NEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI DI SERVIZI RELATIVI ALLA ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI PER CONTO DELLO STATO" NEI RIGUARDI DEGLI EDIFICI UNIVERSITARI ED AFFINI
1850	LEGGE	1301	29/11/1961	UNIVERSITARI ED AFFINI
				MODIFICHE ALLA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MARINA MERCANTILE E DEL COMITATO CENTRALE DEL LAVORO PORTUALE
1851	LEGGE	1327	01/12/1961	DEL LAVORO PORTUALE
				ATTIVITA' E DISCIPLINA DELL'ENTE AUTONOMO DI GESTIONE PER IL CINEMA
1852	LEGGE	1330	02/12/1961	GESTIONE PER IL CINEMA
				DETERMINAZIONE DELLE PIANTE ORGANICHE DEL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO ED ATTINENTI MODIFICHE ALLO STATO GIURIDICO
1853	LEGGE	1256	04/12/1961	GIURIDICO
				CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 7 OTTOBRE 1961, N. 1029, RECANTE MODIFICAZIONI DELL'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SUI FILATI DI FIBRE TESSILI
1854	LEGGE	1266	08/12/1961	DI FIBRE TESSILI

1860	LEGGE	1339	21/12/1961	VIGORE DAL 1 GENNAIO 1962

1861	LEGGE	1527	21/12/1961	DETERMINAZIONE DEI PREZZI DELLE SANSE

1862	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1551	21/12/1961	INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELLA LEGGE 8 DICEMBRE 1956, N. 1429

1863	LEGGE	1552	21/12/1961	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DI COSE DI INTERESSE ARTISTICO E STORICO

1864	LEGGE	22	24/01/1962	IMPIEGO DA PARTE DI ENTI PUBBLICI, DI SOCIETA' PER AZIONI ED A RESPONSABILITA' LIMITATA, AZIENDE ED ISTITUTI DI CREDITO E ALTRI, DI MACCHINE ELETTRICHE BOLLATRICI PER LA CORRESPONSIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO

1865	LEGGE	23	24/01/1962	DEROGA ALL'ART.47 DEL REGIO DECRETO 30 DICEMBRE 1923, N.3269, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, SULLE IMPOSTE DI REGISTRO

1866	LEGGE	25	25/01/1962	PROROGA DEL TERMINE PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI REGOLATORI NEI COMUNI DANNEGGIATI DAI TERREMOTI DEL 28 DICEMBRE 1908 E DEL 13 GENNAIO 1915

1867	LEGGE	6	26/01/1962	PROROGA DELLA DELEGA AL GOVERNO DI SOSPENDERE O RIDURRE I DAZI DOGANALI E DI EMANARE PROVVEDIMENTI PER ACCELERARE IL RITMO DELLE MODIFICAZIONI DELLE TARIFFE DOGANALI STABILITE DAL TRATTATO ISTITUTIVO DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA E PER ANTICIPARE LA PROGRESSIVA INSTALLAZIONE DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE

				RISANAMENTO DI QUATTRO

1868	LEGG	18	30/01/1962	MANDAMENTI E DELLE ZONE RADIALI ESTERNE DI BORG E DENISINNI NEL COMUNE DI PALERMO
1869	LEGG	28	30/01/1962	PROVVEDIMENTI PER IL RISANAMENTO DEI MANDAMENTI MONTE DI PIETA', PALAZZO REALE, TRIBUNALE E CASTELLAMMARE E DELLE ZONE RADIALI ESTERNE DI BORG E DENISINNI NEL COMUNE DI PALERMO
1870	LEGG	15	10/02/1962	RESTITUZIONE DELL'IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA PER I PRODOTTI ESPORTATI E IMPOSIZIONE DI CONGUAGLIO SUGLI ANALOGHI PRODOTTI DI ESTERA PROVENIENZA
1871	LEGG	153	12/04/1962	MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 6 MARZO 1950, N. 181, RELATIVAMENTE ALLE ESENZIONI FISCALI SUI CARBURANTI A FAVORE DELLE SCUOLE DI PILOTAGGIO AEREO
1872				NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
1873	LEGG	187	16/04/1962	ABOLIZIONE DEL LIMITE PER L'EMISSIONE DEGLI ORDINI DI ACCREDITAMENTO DI CUI ALLA LEGGE 22 DICEMBRE 1960, N. 1614
1874	LEGG	206	18/04/1962	VARIAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE DELLE CATEGORIE A E B
1875	LEGG	208	18/04/1962	MODIFICHE ALLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
				AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER LA CONCESSIONE, AI SENSI DEL TESTO UNICO 28 APRILE 1938, N. 1165, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, DI CONTRIBUTI IN ANNUALITA'

1876	LEGGE	195	21/04/1962	PER LA COSTRUZIONE DI CASE POPOLARI

1877	LEGGE	226	21/04/1962	RITENUTE DI ACCONTO SU COMPENSI SOGGETTI ALL'IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE IN CATEGORIA C - 1 E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRIBUTI GOVERNATIVI

1878	LEGGE	211	27/04/1962	RINNOVAMENTO, RICLASSAMENTO, AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO DELLE FERROVIE DELLO STATO

1879	LEGGE	904	19/06/1962	MODIFICHE ALLE NORME DI RISCOSSIONE DEI CANONI DI UTENZE DI ACQUA DA PARTE DELL'ENTE ACQUEDOTTI SICILIANI

1880	LEGGE	884	26/06/1962	NORMA INTEGRATIVA DELL'ART.91 DELLA LEGGE 13 MAGGIO 1961, N.469, SULL'ORDINAMENTO DEI SERVIZI ANTINCENDI E DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

1881	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	885	26/06/1962	ISTITUZIONE DEL RUOLO SANITARIO DEGLI UFFICIALI MEDICI DI POLIZIA DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA.

1882	LEGGE	569	29/06/1962	PROROGA DEL REGIME VINCOLISTICO DEGLI IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DALL'ABITAZIONE

1883	LEGGE	921	06/07/1962	NORME SUI SUSSIDI DEI LEBBROSI E DEI FAMILIARI A LORO CARICO

1884	LEGGE	890	10/07/1962	INTEGRAZIONI E MODIFICHE DELLA LEGGE 26 NOVEMBRE 1955, N.1177, SUI PROVVEDIMENTI STRAORDINARI PER LA CALABRIA

				INTEGRAZIONE DELLA COMMISSIONE PREVISTA DALL'ARTICOLO 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL

			MODIFICATO, RELATIVO
			ALLA CONCESSIONE DI
			ALIQUTE RIDOTTE
			DELL'IMPOSTA DI
			FABBRICAZIONE E DELLA
			SOVRIMPOSTA DI CONFINE
			PER IL "JET - FUEL JP4"
			ED IL "CHEROSENE"
			DESTINATI
			ALL'AMMINISTRAZIONE
1891	LEGGE	1185	02/08/1962 DELLA DIFESA

			MODIFICHE AGLI ARTICOLI
			2 E 62 DEL TESTO UNICO
			DELLE DISPOSIZIONI
			LEGISLATIVE RIGUARDANTI
			LA LEVA MARITTIMA,
			APPROVATO CON REGIO
			DECRETO 28 LUGLIO 1932,
			N. 1365, E SUCCESSIVE
			MODIFICAZIONI.
1892	LEGGE	1331	02/08/1962

			INTERPRETAZIONE
			AUTENTICA DELL'ARTICOLO
			4 DELLA LEGGE 3 GIUGNO
			1949, N.320, SULLA
			DICHIARAZIONE DI MORTE
			PRESUNTA DI PERSONE
			SCOMPARE PER FATTI
			DIPENDENTI DALLA
			SITUAZIONE POLITICO -
			MILITARE DETERMINATASI
			TRA IL 10 GIUGNO 1940 E
			IL 31 DICEMBRE 1945
1893	LEGGE	1332	12/08/1962

			NORME PER IL
			FINANZIAMENTO DEI
			CENSIMENTI GENERALI.
1894	LEGGE	1341	16/08/1962

			DISPOSIZIONI PER IL
			FINANZIAMENTO DELLA
			LEGGE 25 LUGLIO 1952,
			N.991, DAL 1 LUGLIO 1962
			AL 30 GIUGNO 1967, E PER
			L'ESPROPRIO E L'ACQUISTO
			DI TERRENI MONTANI
			ABBANDONATI.
1895	LEGGE	1360	18/08/1962

			NORME IN MATERIA DI
			PAGAMENTO DEI FITTI IN
			GRANO.
1896	LEGGE	1430	29/09/1962

			MODIFICAZIONI AL DECRETO
			LEGISLATIVO DEL CAPO
			PROVVISORIO DELLO STATO
			14 DICEMBRE 1947, N.
			1598, SULLA
			INDUSTRIALIZZAZIONE

1897	LEGG	1492	05/10/1962	DELL'ITALIA MERIDIONALE ED INSULARE

1898	LEGG	1485	13/10/1962	ISCRIZIONE DELL'IDROVIA DAL TICINO PER MILANO - NORD AL MINCIO FRA LE LINEE NAVIGABILI DI 2 CLASSE

1899	LEGG	1550	18/10/1962	UNIFICAZIONE DEI TAGLI DI CARTA BOLLATA

1900	LEGG	1551	18/10/1962	NORME SULL'AMMISSIONE ALL'ACCADEMIA DELLA GUARDIE DI FINANZA

1901	LEGG	1543	23/10/1962	MODIFICAZIONE DELL'ARTICOLO 91 DEL TESTO UNICO 28 APRILE 1938 N.1165, SULL'EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA.

1902	LEGG	1633	08/11/1962	SISTEMAZIONE NEGLI ORGANICI DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E TELECOMUNICAZIONI DI PERSONALE STRAORDINARIO.

1903	LEGG	1609	14/11/1962	MODIFICAZIONE ALLA LEGGE 20 GIUGNO 1955, N. 519, RECANTE DISPOSIZIONI SULL'ORDINAMENTO DELL'AVVOCATURA DELLO STATO.

1904	LEGG	1616	14/11/1962	PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLE NUOVE COSTRUZIONI NONCHE' PER I MIGLIORAMENTI AL NAVIGLIO, AGLI IMPIANTI E ALLE ATTREZZATURE DELLA NAVIGAZIONE INTERNA

1905	LEGG	1619	14/11/1962	AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER I SERVIZI DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA GENERALE

1906	LEGG	1677	22/11/1962	MODIFICA ALL'ARTICOLO 18 DELLA LEGGE 2 GIUGNO 1961, N. 454, RECANTE IL PIANO QUINQUENNALE PER LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA 11

				INTERPRETAZIONE
				AUTENTICA DELLA LEGGE 20
				OTTOBRE 1954, N. 1044,
				RICHIAMATA DALLA LEGGE
				27 MAGGIO 1959, N. 355,
				IN MATERIA DI
				ACCERTAMENTO DI VALORE
				NEI TRASFERIMENTI DI
				FONDI RUSTICI,
1907		LEGG		1706 22/11/1962 INTEGRAZIONI ED AGGIUNTE

				PROVVEDIMENTI PER
				AGEVOLARE LA LIBERA
				NAVIGAZIONE SUL FIUME PO
				MEDIANTE DIVIETO DI
				COSTRUZIONE DI PONTI DI
				CHIATTE E COSTRUZIONE DI
				PONTI STABILI IN
				SOSTITUZIONE DEGLI
1908		LEGG		1708 22/11/1962 ATTUALI PONTI DI CHIATTE

				NORME PER IL
				CONFERIMENTO DELLA
				STABILITA' D'IMPIEGO AL
				PERSONALE DEI CONSORZI
				PROVINCIALI
1909		LEGG		1709 22/11/1962 ANTITUBERCOLARI

				NORME PER LA ELEZIONE
				DEI SENATORI ASSEGNATI
				ALLA CIRCOSCRIZIONE DI
1910		LEGG		1651 25/11/1962 TRIESTE

				MODIFICHE ALL' ART. 9
				DELLA LEGGE 27 GIUGNO
				1957, N. 464,
				CONCERNENTE SGRAVI
				FISCALI SU OLI MINERALI
				DISTILLATI E GAS DI
1911		LEGG		1697 29/11/1962 PETROLIO LIQUEFATTI

				NORME IN MATERIA DI
				ALLESTIMENTI DIFENSIVI
1912		LEGG		1689 03/12/1962 SULLE NAVI MERCANTILI

				NORME INTEGRATIVE E
				MODIFICATIVE DELLA LEGGE
				30 DICEMBRE 1960, N.
				1676, RECANTE NORME PER
				LA COSTRUZIONE DI
				ABITAZIONI PER I
				LAVORATORI AGRICOLI E
				DEL DECRETO DEL
				PRESIDENTE DELLA
				REPUBBLICA 30 GIUGNO
				1955, N. 1534, RECANTE
				NORME PER IL
				DECENTRAMENTO DEI

1913	LEGG	1701	12/12/1962	SERVIZI DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

1914	LEGG	1702	12/12/1962	OBBLIGO DI INDICAZIONE DEL GRUPPO SANGUIGNO NELLE PATENTI DI GUIDA

1915	LEGG	1716	18/12/1962	MODIFICAZIONI DELLA DISCIPLINA TRANSITORIA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI

1916	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1717	18/12/1962	MODIFICA DELL'ARTICOLO 1, LETTERA C), DELLA LEGG 19 GIUGNO 1940, N. 762, CHE CONVERTE IN LEGG, CON MODIFICAZIONI, IL REGIO DECRETO-LEGG 9 GENNAIO 1940, N. 2, ISTITUTIVO DI UNA IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA

1917	LEGG	1740	18/12/1962	NORME PER L'INQUADRAMENTO NEI RUOLI DEGLI ISTITUTI TECNICI FEMMINILI DEL PERSONALE DIRETTIVO, INSEGNANTE E TECNICO DELLE SOPPRESSE SCUOLE DI MAGISTERO FEMMINILE E DELLE SCUOLE PROFESSIONALI FEMMINILI

1918	LEGG	1748	18/12/1962	MODIFICHE ALLA LEGGE 13 AGOSTO 1959, N. 904

1919	LEGG	1719	20/12/1962	DISPOSIZIONI SUL SERVIZIO COPIA DEGLI ATTI GIUDIZIARI.

1920	LEGG	1743	20/12/1962	INTEGRAZIONE DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA DEGLI INSEGNANTI E CAPI DI ISTITUTI DELLA ISTRUZIONE SECONDARIA PROVENIENTI DALLE SCUOLE DI AVVIAMENTO DEI COMUNI DI AUTONOMIA SCOLASTICA

1921	LEGG	1749	20/12/1962	PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE ESECUTIVO DELLA SCUOLA.

				INTEGRAZIONE ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 29 GIUGNO 1960, N. 656, RELATIVA

				ALLA DISCIPLINA DEI
				PICCOLI PRESTITI DA
				PARTE DELLE CASSE MUTUE
				0 SOVVENZIONI
				MINISTERIALI E DI
1922		LEGG		1750 20/12/1962 ISTITUZIONI SIMILARI

				ESTENSIONE AL PERSONALE
				TECNICO DIPENDENTE DAGLI
				ENTI LOCALI DELLE
				DIPENDENZE PREVISTE
				DALLA LEGGE 24 LUGLIO
1923		LEGG		1751 20/12/1962 1954, N. 596

				NUOVE DISPOSIZIONI PER
				L'APPLICAZIONE DELLE
				LEGGI DI REGISTRO,
				DELL'IMPOSTA GENERALE
				SULL'ENTRATA E DEL BOLLO
				AI CONTRATTI DI
				LOCAZIONE DEI BENI
1924		LEGG		1744 29/12/1962 IMMOBILI URBANI

				ISTITUZIONE DI UNA
				INDENNITA' DI STUDIO PER
				IL PERSONALE DELLE
				SCUOLE ED ISTITUTI DI
				ISTRUZIONE ELEMENTARE,
1925		LEGG		1754 31/12/1962 SECONDARIA ED ARTISTICA

				MODIFICHE ALL'ART. 5
				DELLA LEGGE 8 DICEMBRE
1926		LEGG		1866 31/12/1962 1956, N.1378.

				PROVVIDENZE
				STRAORDINARIE A FAVORE
				DI ZONE ALLUVIONATE O
				TERREMOTATE NEGLI ANNI
1927		LEGG		4 03/01/1963 1960 E 1961

				MODIFICHE ALLA LEGGE 30
				DICEMBRE 1959, N.1236,
				CONCERNENTE IL
				TRATTAMENTO GIURIDICO ED
				ECONOMICO DEGLI
				ASSUNTORI DELL'AZIENDA
				AUTONOMA DELLE FERROVIE
1928		LEGG		13 06/01/1963 DELLO STATO.

				ISTITUZIONE DI DIRITTI
				ANTI - DUMPING E DI
1929		LEGG		39 11/01/1963 DIRITTI COMPENSATIVI

				DISPOSIZIONE PER
--	--	--	--	------------------

				L'AMMISSIONE A
				CONTRIBUTO DELLA SPESA
				PER LA SISTEMAZIONE
				DELLE STRADE
				CLASSIFICATE PROVINCIALI
				ANTERIORMENTE
				ALL'ENTRATA IN VIGORE
				DELLA LEGGE 12 FEBBRAIO
				1958, N. 126, O NON
				COMPRESSE NEI PIANI DI
				CUI ALL'ARTICOLO 16
1930	LEGGE	31	26/01/1963	DELLA LEGGE STESSA

				NORME RELATIVE
				ALL'EDILIZIA SCOLASTICA
1931	LEGGE	47	26/01/1963	PREFABBRICATA.

				CONCESSIONE DI UN
				CONTRIBUTO STRAORDINARIO
				E DI CONTRIBUTI ANNUI A
				CARICO DELLO STATO A
				FAVORE DELL'ENTE
				NAZIONALE PER
				L'ASSISTENZA ALLA GENTE
1932	LEGGE	105	30/01/1963	DI MARE

				MODIFICAZIONE
				DELL'ARTICOLO 4 DELLA
				LEGGE 23 MAGGIO 1956, N.
				515, CONTENENTE NORME
				PER I CONCORSI AD AGENTI
1933	LEGGE	49	03/02/1963	DI CAMBIO.

				MODIFICA DELL'ARTICOLO
				10 DELLA LEGGE 3 GENNAIO
				1960, N. 5, CONCERNENTE
				RIDUZIONE DEL LIMITE DI
				ETA' PENSIONABILE PER I
				LAVORATORI DELLE
1934	LEGGE	50	03/02/1963	MINIERE, CAVE E TORBIERE

				MODIFICAZIONE
				DELL'ARTICOLO 4 DELLA
				LEGGE 31 OTTOBRE 1955,
				N. 1064, RECANTE
				DISPOSIZIONI RELATIVE
				ALLE GENERALITA' IN
				ESTRATTI, ATTI E
				DOCUMENTI E
				MODIFICAZIONI
				ALL'ORDINAMENTO DELLO
1935	LEGGE	51	03/02/1963	STATO CIVILE

				RIPIANAMENTO DEI BILANCI
				COMUNALI E PROVINCIALI
				DEFICITARI PER GLI ANNI
1936	LEGGE	56	03/02/1963	1962, 1963, 1964 E 1965

				PROVVEDIMENTI
				INTEGRATIVI PER
1937	LEGG		75 03/02/1963	L'EDILIZIA SCOLASTICA.

	NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200			
	CONVERTITO CON MODIFICAZIONI			
1938	DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9			

				AUTORIZZAZIONE DELLE
				SPESA DI L.
				6.600.000.000 PER LA
				SISTEMAZIONE
				DELL'IDROVIA PADOVA -
1939	LEGG		92 03/02/1963	VENEZIA

				PAGAMENTO DEL GRANO
				DISTRIBUITO
				GRATUITAMENTE PER USO DI
				SEMINA A FAVORE DEI
				COLTIVATORI DANNEGGIATI
1940	LEGG		103 03/02/1963	DA AVVERSITA' NATURALI

				MODIFICAZIONE
				DELL'AUTORIZZAZIONE DI
				SPESA PREVISTA DALLA
				LEGGE 10 NOVEMBRE 1954,
				N. 1087, PER
				L'ATTUAZIONE DI UN
				PROGRAMMA STRAORDINARIO
				DI OPERE IRRIGUE E DI
1941	LEGG		108 03/02/1963	COLONIZZAZIONE

				AUTORIZZAZIONE DI SPESA
				PER IL FUNZIONAMENTO
				DEGLI ENTI E DELLE
				SEZIONI SPECIALI DI
1942	LEGG		110 03/02/1963	RIFORMA FONDIARIA

				DELEGA AL GOVERNO AD
				EMANARE NORME PER LA
				TUTELA DELLA
				DENOMINAZIONE DI ORIGINE
1943	LEGG		116 03/02/1963	DEI MOSTI E DEI VINI

				AUTORIZZAZIONE DI SPESA
				PER LA SISTEMAZIONE DEI
				DEBITI PER RICOVERI
				INFERMI DISCINETICI E
				LUSSATI CONGENITI
1944	LEGG		119 04/02/1963	DELL'ANCA

				ISTITUZIONE DI UN QUADRO
				SPECIALE PER I MAESTRI
				NON DI RUOLO DELLA
1945	LEGG		120 04/02/1963	PROVINCIA DI GORIZIA

				MODIFICA ALLA LEGGE 7
				OTTOBRE 1947, N. 1058,

1946	LEGG	46	09/02/1963	CONTENENTE NORME PER LA DISCIPLINA DELL'ELETTORATO ATTIVO E PER LA TENUTA E LA REVISIONE ANNUALE DELLE LISTE ELETTORALI
1947	LEGG	59	09/02/1963	NORME PER LA VENDITA AL PUBBLICO IN SEDE STABILE DEI PRODOTTI AGRICOLI DA PARTE DEGLI AGRICOLTORI PRODUTTORI DIRETTI
1948	LEGG	130	09/02/1963	NORMA INTERPRETATIVA IN MATERIA DI CONCORSO STATALE SUI PRESTITI DI ESERCIZIO DI CUI AGLI ARTICOLI 16, LETTERA A), E 19 DELLA LEGGE 2 GIUGNO 1961, N. 454
1949	LEGG	153	09/02/1963	ORDINAMENTO DELLA SCUOLA SPECIALE PER ARCHIVISTI E BIBLIOTECARI DELLA UNIVERSITA' DI ROMA
1950	LEGG	223	09/02/1963	ISTITUZIONE DEL CONSORZIO PER IL PORTO DI CIVITAVECCHIA
1951	LEGG	234	09/02/1963	MODIFICHE ALLA LEGGE 15 FEBBRAIO 1962, N.68, CONCERNENTE LA COSTRUZIONE DI CASE PER FERIE E DI OSTELLI PER LA GIOVENTU'
1952	LEGG	325	09/02/1963	RISOLUZIONE CONSENSUALE DELLA CONCESSIONE DELLA FERROVIA SONDRIO - TIRANO CON INCLUSIONE DELLA LINEA NELLA RETE STATALE
1953	LEGG	98	11/02/1963	AUMENTO DEL FONDO DI DOTAZIONE DEL PATRIMONIO DELL'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
1954	LEGG	145	14/02/1963	MODIFICHE AGLI ARTICOLI 19 E 27 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 GENNAIO 1959, N.2, SULLA CESSIONE IN PROPRIETA' DEGLI ALLOGGI DI TIPO POPOLARE ED ECONOMICO

1955	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1343	14/02/1963	APPROVAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA DEBITO PUBBLICO
1956	LEGGE	76	14/02/1963	MODIFICHE ALLE NORME CONCERNENTI PROVVIDENZE IN FAVORE DELLA CINEMATOGRAFIA
1957	LEGGE	163	14/02/1963	INTEGRAZIONE DELLA LEGGE 21 MARZO 1958, N.290, RELATIVA ALL'INCREMENTO ED AL POTENZIAMENTO DELLA PESCA E DELLE PISCICOLTURA NELLE ACQUE INTERNE
1958	LEGGE	133	15/02/1963	TRASFORMAZIONE DELL'U.N.R.R.A. - CASAS IN ISTITUTO PER LO SVILUPPO DELL'EDILIZIA SOCIALE (I.S.E.S.)
1959	LEGGE	147	15/02/1963	NORMA INTEGRATIVA DELL'ART. 7 DELLA LEGGE 26 GIUGNO 1962, N.885, RELATIVA ALL'ISTITUZIONE DEL RUOLO SANITARIO DEGLI UFFICIALI MEDICI DI POLIZIA DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA
1960	LEGGE	137	15/02/1963	MODIFICA ALLA LEGGE 22 DICEMBRE 1957, N. 1293, CONCERNENTE LA ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E VENDITA DEI GENERI DI MONOPOLIO 11
1961	LEGGE	147	15/02/1963	NORMA INTEGRATIVA DELL'ART. 7 DELLA LEGGE 26 GIUGNO 1962, N.885, RELATIVA ALL'ISTITUZIONE DEL RUOLO SANITARIO DEGLI UFFICIALI MEDICI DI POLIZIA DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA
1962	LEGGE	149	15/02/1963	PROVVEDIMENTO PER I FARMACISTI PROFUGHI GIA' TITOLARI DI FARMACIA
				MODIFICA DELL'ART. 18 DELLA LEGGE 16 SETTEMBRE 1960, N.1014, E

			INTERPRETAZIONE
			AUTENTICA DELL'ART. 117
			DEL TESTO UNICO PER LA
1963	LEGGE	150 15/02/1963	FINANZA LOCALE

			MODIFICAZIONI DEGLI
			ARTICOLI 41, 66 E 67 DEL
			TESTO UNICO DELLE LEGGI
			SANITARIE APPROVATE CON
			REGIO DECRETO 27 LUGLIO
1964	LEGGE	151 15/02/1963	1934, N. 1265

			ABOLIZIONE DEL FONDO
			NAZIONALE DI SOCCORSO
			INVERNALE, FINANZIAMENTO
			DEGLI ENTI COMUNALI DI
			ASSISTENZA E ISTITUZIONE
			DI UNA ADDIZIONALE AI
			DIRITTI ERARIALI SUI
			PUBBLICI SPETTACOLI E
1965	LEGGE	67 18/02/1963	ALLA TASSA DI LOTTERIA

			ORDINAMENTO DELLA
1966	LEGGE	87 18/02/1963	GUARDIA DI FINANZA

			MODIFICHE IN MATERIA DI
			IMPOSTA GENERALE
			SULL'ENTRATA AL
			TRATTAMENTO DEI LAVORI
			IN ORO, IN PLATINO ED IN
1967	LEGGE	190 18/02/1963	ARGENTO.

			PROVVIDENZE IN FAVORE
			DELLA BIBLIOTECA
			ITALIANA PER I CIECHI
			"REGINA MARGHERITA" E
			DEL "CENTRO NAZIONALE
1968	LEGGE	243 18/02/1963	DEL LIBRO PARLATO"

			INTEGRAZIONI AGLI
			STANZIAMENTI PREVISTI
			DALL'ART.9 DELLA LEGGE
			31 MARZO 1961, N.301,
			CONCERNENTE
			PROVVEDIMENTI A FAVORE
			DELL'INDUSTRIA DELLE
			COSTRUZIONI NAVALI E
1969	LEGGE	318 18/02/1963	DELL'ARMAMENTO

			NORME GENERALI RELATIVE
			AGLI ONORARI ED AI
			COMPENSI PER LE
			PRESTAZIONI MEDICO -
			CHIRURGICHE E
			ISTITUZIONE DELLA
1970	LEGGE	244 21/02/1963	RELATIVA TARIFFA

			INTERPRETAZIONE

			AUTENTICA DELL'ARTICOLO 151, LETTERA D), DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULLE IMPOSTE DIRETTE APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 GENNAIO 1958, N. 645, NEI RIGUARDI DEGLI ENTI FIERISTICI IN 1971 LEGGE	251	21/02/1963	PARTICOLARE SITUAZIONE
--	--	--	---	-----	------------	------------------------

			NORME RELATIVE AGLI INDENNIZZI DA CORRISPONDERE ALLE DECRETO DEL PRESIDENTE 1972 DELLA REPUBBLICA	138	25/02/1963	IMPRESE ASSOGGETTATE A TRASFERIMENTO ALL'ENEL
--	--	--	--	-----	------------	---

			NORME REGOLATRICI DELL'ASSETTO E DELLA ORGANIZZAZIONE DELL'ISTITUTO NAZIONALE 1973 LEGGE	258	25/02/1963	DELLA NUTRIZIONE
--	--	--	---	-----	------------	------------------

			ISTITUZIONE DI 20 POSTI DI PROFESSORE DI RUOLO E DI 100 POSTI DI ASSISTENTE ORDINARIO NELLE UNIVERSITA' E NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E AUMENTO DEL CONTRIBUTO DI CUI AL PRIMO COMMA DELL'ART.42 DELLA LEGGE 1974 LEGGE	166	02/03/1963	24 LUGLIO 1962, N. 1073.
--	--	--	---	-----	------------	--------------------------

			PROROGA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ALBERGO, PENSIONE, LOCANDA E DEL 1975 LEGGE	191	02/03/1963	VINCOLO ALBERGHIERO.
--	--	--	--	-----	------------	----------------------

			AUMENTO DEGLI STANZIAMENTI PER LA CONCESSIONE DI PROVVIDENZE A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI, COMMERCIALI ED ARTIGIANE DANNEGGIATE O DISTRUTTE A SEGUITO DI 1976 LEGGE	265	02/03/1963	PUBBLICHE CALAMITA'
--	--	--	--	-----	------------	---------------------

			ESTENSIONE DI AGEVOLAZIONI FISCALI ALLE OPERAZIONI DI CREDITO ARTIGIANO ASSISTITE DA PROVVIDENZE LEGISLATIVE PROVINCIALI			
--	--	--	--	--	--	--

1977 | LEGGE | 267 | 02/03/1963 | NELLA REGIONE TRENINO -
ALTO ADIGE

1978 | LEGGE | 291 | 02/03/1963 | TRATTAMENTO TRIBUTARIO
DEGLI ENTI AUTONOMI
PORTUALI E DELLE AZIENDE
DEI MEZZI MECCANICI DEI
PORTI

1979 | LEGGE | 362 | 02/03/1963 | MODIFICHE CON
INTEGRAZIONI ALLA LEGGE
18 OTTOBRE 1955, N. 908,
RIGUARDANTE LA
COSTITUZIONE DEL FONDO
DI ROTAZIONE PER
INIZIATIVE ECONOMICHE
NEL TERRITORIO DI
TRIESTE E NELLA
PROVINCIA DI GORIZIA

1980 | LEGGE | 387 | 02/03/1963 | NORME INTERPRETATIVE E
MODIFICATIVE DELLA LEGGE
18 MARZO 1958, N. 269,
SULLA CORRESPONSIONE DI
INDENNIZZI PER BENI,
DIRITTI ED INTERESSI,
SITUATI NELLA ZONA B
DELL'EX TERRITORIO
LIBERO DI TRIESTE

1981 | | | | NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI
DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

1982 | LEGGE | 322 | 05/03/1963 | NORME TRANSITORIE IN
TEMA DI ACCERTAMENTO DEI
LAVORATORI AGRICOLI
AVENTI DIRITTO ALLE
PRESTAZIONI
PREVIDENZIALI E DI
ACCERTAMENTO DEI
CONTRIBUTI UNIFICATI IN
AGRICOLTURA.

1983 | LEGGE | 180 | 12/03/1963 | INCENTIVI A FAVORE DELLE
MEDIE E PICCOLE
INDUSTRIE E
DELL'ARTIGIANATO,
NONCHE' VARIAZIONI AL
BILANCIO DELLO STATO ED
A QUELLI DI
AMMINISTRAZIONI AUTONOME
PER L'ESERCIZIO
FINANZIARIO 1962 - 63

| | | | CONSEGUIMENTO DEL
BREVETTO DI MARITTIMO
ABILITATO PER

1984	LEGGE	1327	15/05/1963	IMBARCAZIONI DI SALVATAGGIO

	DECRETO DEL PRESIDENTE			NORME RELATIVE ALL'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEI DATI CONCERNENTI LE ATTIVITA' ELETTRICHE E AL TRASFERIMENTO DELLE IMPRESE DI CUI AL N.8 DELL'ART. 4 DELLA LEGGE
1985	DELLA REPUBBLICA	729	22/05/1963	6 DICEMBRE 1962, N.1643

	DECRETO DEL PRESIDENTE			ISTITUZIONE E CONCESSIONE DI SERVIZI DI TRASPORTO AEREO DI
1986	DELLA REPUBBLICA	2398	04/06/1963	LINEA

	LEGGE			PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DALL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 23 OTTOBRE 1962, N. 1552, RELATIVO ALLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO DEI SANITARI E DELLE OSTETRICHE
1987		1011	04/08/1963	OSPEDALIERE

	DECRETO DEL PRESIDENTE			COMPETENZE MEDIE DEGLI ISCRITTI ALLA CASSA NAZIONALE PER LA
1988	DELLA REPUBBLICA	1237	11/08/1963	PREVIDENZA MARINARA

	LEGGE			ABROGAZIONE DELL'ART. 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 GIUGNO 1945, N. 399, RECANTE MODIFICAZIONI DEL TRATTAMENTO TRIBUTARIO E DEGLI EMOLUMENTI DOVUTI SUGLI ATTI DA PRODURSI AL PUBBLICO REGISTRO
1989		1316	27/09/1963	AUTOMOBILISTICO

	LEGGE			MODIFICAZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA DI REGISTRO SUI TRASFERIMENTI
1990		1317	27/09/1963	IMMOBILIARI.

				CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 11 SETTEMBRE 1963, N. 1180, CONCERNENTE MODIFICAZIONI AL TRATTAMENTO FISCALE DELLO ZUCCHERO E DEGLI ALTRI PRODOTTI

1991	LEGG	1442	19/10/1963	ZUCCHERINI
				MODIFICHE AL REGIO
				DECRETO 3 MARZO 1927, N.
				478, CONTENENTE NORME
				PER LA PRODUZIONE ED IL
	DECRETO DEL PRESIDENTE			COMMERCIO DELLE
1992	DELLA REPUBBLICA	1730	23/10/1963	SPECIALITA' MEDICINALI
				NORME PER LA REVISIONE
				DEI PREZZI CONTRATTUALI
				DEGLI APPALTI DI OPERE
1993	LEGG	1481	23/10/1963	PUBBLICHE
				CONDONO IN MATERIA
				TRIBUTARIA DELLE
				SANZIONI NON AVENTI
1994	LEGG	1458	31/10/1963	NATURA PENALE
				MODIFICHE ALLE ALIQUOTE
				DELL'IMPOSTA GENERALE
				SULL'ENTRATA PER ALCUNI
1995	LEGG	1459	31/10/1963	PRODOTTI DI LUSSO
				DISPOSIZIONI PER
				L'INCREMENTO
				DELL'EDILIZIA ECONOMICA
1996	LEGG	1460	04/11/1963	E POPOLARE
				CONVERSIONE IN LEGGE DEL
				DECRETO-LEGG 18 OTTOBRE
				1963, N. 1358,
				CONCERNENTE LA
				SOSPENSIONE DEI TERMINI
				NEI COMUNI DELLE
				PROVINCIE DI BELLUNO ED
				UDINE COLPITI DAL
1997	LEGG	1523	06/11/1963	DISASTRO DEL VAJONT
				NORME SPECIALI PER IL
				CONSEGUIMENTO
				DELL'ABILITAZIONE
				ALL'INSEGNAMENTO NELLE
				SCUOLE IN LINGUA TEDESCA
	DECRETO DEL PRESIDENTE			DELLA PROVINCIA DI
1998	DELLA REPUBBLICA	2204	13/11/1963	BOLZANO
				FACILITAZIONE PER LA
				RESTITUZIONE
				DELL'IMPOSTA GENERALE
				SULL'ENTRATA SUI
1999	LEGG	1544	13/11/1963	PRODOTTI ESPORTATI
				AUMENTO DELLE
				PRESTAZIONI ECONOMICHE
				AI TUBERCOLOTICI
				ASSISTITI
				DALL'ASSICURAZIONE

2000	LEGG	1540	14/11/1963	CONTRO LA TUBERCOLOSI
				RISCATTO E GESTIONE
				COMMISSARIALE DELLE
				FERROVIE CALABRO -
2001	LEGG	1855	23/12/1963	LUCANE
				CONVERSIONE IN LEGGE DEL
				DECRETO-LEGG 31 OTTOBRE
				1963, N. 1408, RECANTE
				NORME PER ASSICURARE GLI
				INTERVENTI
				INDISPENSABILI PER LA
				SICUREZZA DELLE ZONE
				COLPITE DALLA SCIAGURA
				DELLA DIGA DEL VAJONT
2002	LEGG	1868	27/12/1963	DEL 9 OTTOBRE 1963
				INTERPRETAZIONE
				AUTENTICA DEGLI ARTICOLI
				4 E 6, SECONDO COMMA,
				DELLA LEGGE 19 MARZO
				1955, N. 160, IN MATERIA
				DI PERSONALE INSEGNANTE
2003	LEGG	1878	27/12/1963	NON DI RUOLO
				DETERMINAZIONE
				DELL'ADDIZIONALE AL
				CONTRIBUTO PER
				L'ASSICURAZIONE CONTRO
				LE MALATTIE, PER
				L'ASSISTENZA DI MALATTIA
				AI PENSIONATI, AI SENSI
				DELL'ART. 5, TERZO
	DECRETO DEL PRESIDENTE			COMMA, DELLA LEGGE 31
2004	DELLA REPUBBLICA	2194	31/12/1963	GENNAIO 1961, N. 1443
				RIORDINAMENTO DEI RUOLI
				DEL MINISTERO
				DELL'INDUSTRIA E DEL
				COMMERCIO IN
				APPLICAZIONE DELL'ART.
				35 DELLA LEGGE 31
				DICEMBRE 1962, N.1860,
	DECRETO DEL PRESIDENTE			SULL'IMPIEGO PACIFICO
2005	DELLA REPUBBLICA	2	22/01/1964	DELL'ENERGIA NUCLEARE
				NORME PER LA ELEZIONE E
				LA CONVOCAZIONE DEL
				PRIMO CONSIGLIO
				REGIONALE DEL FRIULI
				VENEZIA GIULIA E
				DISCIPLINA DELLE CAUSE
				DI INELEGGIBILITA' ED
				INCOMPATIBILITA' E DEL
2006	LEGG	3	03/02/1964	CONTENZIOSO ELETTORALE
				PROVVIDENZE PER LE ZONE

2007	LEGGHE	38	14/02/1964	AGRARIE DANNEGGIATE DA ECCEZIONALI CALAMITA' NATURALI O AVVERSITA' ATMOSFERICHE

2008	LEGGHE	112	24/02/1964	MODIFICHE ALLA LEGGE 9 MAGGIO 1950, N. 261, IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE DI NUOVI FINANZIAMENTI PER L'INDUSTRIALIZZAZIONE DELL'ITALIA MERIDIONALE ED INSULARE

2009	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	272	09/03/1964	ELENCO DEI LAVORI LEGGERI CONSENTITI AI MINORI DI ETA' NON INFERIORE AI TREDICI ANNI

2010	LEGGHE	127	12/03/1964	DEROGA ALLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1956, N.1300, PER LA DEVOLUZIONE ALL'UFFICIALE SANITARIO COMUNALE O CONSORZIALE DEL PARERE SUI PROGETTI DI COSTRUZIONE DI FABBRICATI RURALI.

2011	LEGGHE	115	20/03/1964	ISTITUZIONE DI 20 POSTI DI PROFESSORE DI RUOLO E DI 150 POSTI DI ASSISTENTE ORDINARIO NELLE UNIVERSITA' E NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

2012	LEGGHE	188	02/04/1964	MODIFICA ALLA LEGGE 14 NOVEMBRE 1962, N. 1619, CONCERNENTE L'AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER I SERVIZI DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA GENERALE

				CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGHE 23 FEBBRAIO 1964, N. 25, ADOTTATO AI SENSI DELL'ART. 77, COMMA SECONDO, DELLA COSTITUZIONE, RECANTE MODIFICAZIONI AL REGIME FISCALE DELLA BENZINA, DEGLI IDROCARBURI ACICLICI SATURI E NAFTENICI, LIQUIDI E DEI GAS DI PETROLIO

2013	LEGGE	189	12/04/1964	LIQUEFATTI PER AUTOTRAZIONE

2014	LEGGE	310	26/04/1964	COSTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE D'INDAGINE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO, ARCHEOLOGICO, ARTISTICO E DEL PAESAGGIO

2015	LEGGE	311	08/05/1964	AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ENTI DI SVILUPPO

2016	LEGGE	402	20/05/1964	MODIFICHE AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 SETTEMBRE 1961, N. 1668, CONCERNENTI LA PIANTA ORGANICA DEGLI OPERAI DEL MINISTERO DELLA SANITA'

2017	LEGGE	370	22/05/1964	ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL DISASTRO DEL VAJONT

2018	LEGGE	380	23/05/1964	NORME RELATIVE AI CONCORSI E ALLE NOMINE DEI DIRETTORI DIDATTICI

2019	LEGGE	403	23/05/1964	NORME IN MATERIA DI INTEGRAZIONE DEI BILANCI COMUNALI A SEGUITO DELL'ABOLIZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE DI CONSUMO SUL VINO

2020	LEGGE	404	23/05/1964	PROVVIDENZE STRAORDINARIE IN FAVORE DELLA ZOOTECNICA, DELLA OLIVICOLTURA E DELLA BIETICOLTURA

2021	NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9			

2022	LEGGE	486	13/06/1964	MODIFICA DELL'ART. 29 DELLA LEGGE 2 GIUGNO 1961, N. 454, RECANTE IL PIANO QUINQUENNALE PER LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA.

				MODIFICAZIONE DELLA

2029	LEGG	452	27/06/1964	L'ENERGIA ELETTRICA, E NORME INTEGRATIVE DELLA LEGG 6 DICEMBRE 1962, N. 1643
2030	LEGG	606	05/07/1964	ULTERIORE AUMENTO DELLA SPESA PREVISTA DAL TERZO COMMA, LETTERA B), DELL'ARTICOLO 24 DELLA LEGG 21 LUGLIO 1960, N. 739, CONCERNENTE PROVVIDENZE PER LE ZONE AGRARIE DANNEGGIATE DA CALAMITA' NATURALI E PROVVIDENZE PER LE IMPRESE INDUSTRIALI.
2031	LEGG	619	05/07/1964	AUMENTO DEI FONDI DI DOTAZIONE DELL'ISTITUTO CENTRALE PER IL CREDITO A MEDIO TERMINE (MEDIOCREDITO CENTRALE) E DELLA CASSA PER IL CREDITO ALLE IMPRESE ARTIGIANE
2032				NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
2033	LEGG	609	18/07/1964	AUMENTO DEL CONTRIBUTO ORDINARIO IN FAVORE DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO DELLA CONGIUNTURA (I.S.C.O.)
2034	LEGG	717	10/08/1964	MODIFICHE ALLA LEGGE 30 LUGLIO 1959, N. 595, CONCERNENTE NORME SULL'APPROVAZIONE DI PROGETTI PER LA COSTRUZIONE DI OPERE IGIENICHE
2035	LEGG	694	11/08/1964	NORME CONCERNENTI LE PROVVIDENZE IN FAVORE DELLA CINEMATOGRAFIA
2036	DELLA REPUBBLICA	735	09/09/1964	DECRETO DEL PRESIDENTE ISTITUZIONE DEL CIRCONDARIO DI PORDENONE
				DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA DELL'IMPOSTA UNICA SULL'ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA, DOVUTA DALL'ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA PER

			IL PERIODO FINO AL 31 DICEMBRE 1964, E MODALITA' PER LA RIPARTIZIONE DECRETO DEL PRESIDENTE 2037 DELLA REPUBBLICA	741 17/09/1964	DELL'IMPOSTA FRA GLI ENTI INTERESSATI

			STATUZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI COPERTINA DEI LIBRI DI TESTO MELLE 2038 DELLA REPUBBLICA	1613 19/09/1964	SCUOLE ELEMENTARI

			AUMENTO DEL FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE 2039 LEGGE	789 19/09/1964	NAZIONALE IDROCARBURI

			AUMENTO DEL FONDO DI DOTAZIONE DELL'ISTITUTO PER LA RICOSTRUZIONE 2040 LEGGE	790 19/09/1964	INDUSTRIALE

			MODIFICA DEGLI ARTICOLI 3 E 4 DEL REGIO DECRETO 4 AGOSTO 1932, N. 1296, CONCERNENTI GLI ORGANI AMMINISTRATIVI DEGLI ISTITUTI FISIOTERAPICI 2041 LEGGE	872 29/09/1964	OSPITALIERI DI ROMA

			CANCELLAZIONE DALLE LINEE NAVIGABILI CANALE DEL NAVIGLIO, DA BOLOGNA AL SUO SBOCCO NEL FIUME 2042 LEGGE	873 29/09/1964	RENO

			AUMENTO DELLA SPESA AUTORIZZATA CON LEGGE 22 NOVEMBRE 1962, N. 1708, PER LA COSTRUZIONE DI PONTI STABILI SUL FIUME 2043 LEGGE	1056 07/10/1964	PO

			PROROGA DELLA SOSPENSIONE DEI TERMINI A FAVORE DEI DANNEGGIATI DALLA CATASTROFE DEL VAJONT DEL 9 OTTOBRE 2044 LEGGE	858 09/10/1964	1963.

			IMPORTAZIONE IN ESENZIONE DA PRELIEVO DI GRANO E REINTEGRO DI QUELLO IMPIEGATO NELLA FABBRICAZIONE DI PASTE E PRODOTTI DA FORNO 2045 LEGGE	948 09/10/1964	ESPORTATI

			ABOLIZIONE DEL MONOPOLIO		

2046|LEGGE |986 |09/10/1964|STATALE DELLE BANANE.

| NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200
| CONVERTITO CON MODIFICAZIONI
2047| DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

| | | ISTITUZIONE PRESSO LA
| | | CASSA PER IL CREDITO
| | | ALLE IMPRESE ARTIGIANE
| | | DI UN FONDO CENTRALE DI
| | | GARANZIA E MODIFICHE AL
| | | CAPO VI DELLA LEGGE 25
| | | LUGLIO 1952, N. 949,
| | | RECANTE PROVVEDIMENTI
| | | PER LO SVILUPPO
| | | DELL'ECONOMIA E
| | | L'INCREMENTO DELLA
2048|LEGGE |1068|14/10/1964|OCCUPAZIONE

| NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200
| CONVERTITO CON MODIFICAZIONI
2049| DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

| | | PROROGA DELL'ESENZIONE
| | | DALL'IMPOSTA DI BOLLO
| | | PER GLI ATTI RELATIVI
| | | AGLI AMMASSI VOLONTARI
2050|LEGGE |1049|17/10/1964|DI PRODOTTI AGRICOLI .

| | | ISTITUZIONE DI UNA
| | | IMPOSTA SPECIALE SUL
| | | REDDITO DEI FABBRICATI
2051|LEGGE |1013|21/10/1964|DI LUSSO

| | | CONVERSIONE IN LEGGE DEL
| | | DECRETO-LEGGE 5
| | | SETTEMBRE 1964, N. 721,
| | | ADOTTATO AI SENSI
| | | DELL'ARTICOLO 77, COMMA
| | | SECONDO, DELLA
| | | COSTITUZIONE, RECANTE
| | | RITOCCHI AL TRATTAMENTO
| | | FISCALE DELLO ZUCCHERO E
| | | DEGLI ALTRI PRODOTTI
2052|LEGGE |1069|30/10/1964|ZUCCHERINI

| | | NUOVA AUTORIZZAZIONE DI
| | | SPESA A FAVORE DEL
| | | "FONDO DI ROTAZIONE",
| | | PREVISTO DAL CAPO III
| | | DELLA LEGGE 25 LUGLIO
2053|LEGGE |1132|02/11/1964|1952, N. 949

| | | NORME PER LA
| | | PUBBLICAZIONE DEI PREZZI
| | | E DELLE CONDIZIONI DI
| | | TRASPORTO SU STRADA DEI
| | | PRODOTTI INDICATI

2054	LEGG	1170	03/11/1964	NELL'ALLEGATO DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DEL'ACCIAIO

2055	LEGG	1190	03/11/1964	VARIAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE.

2056	DELLA REPUBBLICA	1340	06/11/1964	MODIFICA DELL'ART. 198 DELL'ORDINAMENTO CENTRALE E PERIFERICO DELL'AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO, APPROVATO CON DECRETO MINISTERIALE 5 LUGLIO 1928

2057	LEGG	1162	15/11/1964	ISTITUZIONE DI UN'ADDIZIONALE ALL'IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA

2058	LEGG	1271	18/11/1964	PROVVEDIMENTI TRIBUTARI PER L'AGRICOLTURA

2059	LEGG	1259	03/12/1964	NUOVE DISPOSIZIONI PER ACCELERARE LA RICOSTRUZIONE E LA RINASCITA DELLE ZONE COLPITE DAL TERREMOTO DELL'AGOSTO 1962.

2060	LEGG	1267	05/12/1964	PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI IMPOSTA DI BOLLO.

2061	LEGG	1269	05/12/1964	DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA DELL'IMPOSTA UNICA SULL'ENERGIA ELETTRICA PRODotta, DOVUTA DALL'ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA SUCCESSIVAMENTE AL 31 DICEMBRE 1964 E MODALITA' PER LA RIPARTIZIONE DELL'IMPOSTA TRA GLI ENTI INTERESSATI

2062	LEGG	1331	06/12/1964	AUTORIZZAZIONE ALL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' DI VALERSI DELL'OPERA DI PERSONE ESTRANEE ALL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO

				CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 23 OTTOBRE 1964, N. 987, ADOTTATO AI SENSI DELL'ARTICOLO, 77, COMMA SECONDO, DELLA COSTITUZIONE, RECANTE MODIFICAZIONI AL REGIME FISCALE DEI FILATI DELLE FIBRE TESSILI
2063	LEGGE	1349	13/12/1964	ARTIFICIALI E SINTETICHE

				MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 10 LUGLIO 1960, N. 736, PER LA ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI SANITARI ITALIANI RESIDENTI
2064	LEGGE	1398	14/12/1964	ALL'ESTERO

				DISPOSIZIONI IN FAVORE DEGLI OPERAI DIPENDENTI DALLE AZIENDE INDUSTRIALI DELL'EDILIZIA ED AFFINI IN MATERIA DI
2065	LEGGE	1359	18/12/1964	INTEGRAZIONE GUADAGNI

				ACCERTAMENTO DEI LAVORATORI AGRICOLI AVENTI DIRITTO ALLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI E ACCERTAMENTO DEI CONTRIBUTI UNIFICATI IN
2066	LEGGE	1412	18/12/1964	AGRICOLTURA

				DISPOSIZIONI SUL SERVIZIO DI COPIA DEGLI ATTI GIUDIZIARI
2067	LEGGE	1406	21/12/1964	

				DELEGA AL GOVERNO AD EMANARE UNA NUOVA TARIFFA DEI DAZI
2068	LEGGE	13	01/02/1965	DOGANALI

				COSTITUZIONE DI FONDI DI ROTAZIONE PRESSO L'ISVEIMER, IRFIS E CIS PER MUTUI ALLE PICCOLE E
2069	LEGGE	60	01/02/1965	MEDIE INDUSTRIE.

				DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUI PUBBLICI
2070	LEGGE	11	03/02/1965	SPETTACOLI.

NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200
 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI
 DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

NUMERO ABROGATO DAL D.L. 23 OTTOBRE 2008, N. 162

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI

2071 | DALLA L. 22 DICEMBRE 2008, N. 201

			NORME CONCERNENTI IL
			TRASFERIMENTO DEGLI
			INSEGNANTI ELEMENTARI
			DELL'ALTO ADIGE DEL
			RUOLO SPECIALE DI
			SECONDA LINGUA NEL RUOLO
2072	LEGGE	15 05/02/1965	NORMALE

			SOPPRESSIONE DELLA
			LETTERA B) DELL'ARTICOLO
			227 DEL DECRETO DEL
			PRESIDENTE DELLA
			REPUBBLICA 30 GIUGNO
			1959, N. 420, PER
			L'ABOLIZIONE DEL
2073	LEGGE	106 15/02/1965	DIVISORIO SUI TAXI

			NORME INTERPRETATIVE E
			MODIFICATIVE DELLA LEGGE
			28 LUGLIO 1961, N. 831,
			RECANTE PROVVIDENZE A
			FAVORE DEL PERSONALE
			DIRETTIVO ED INSEGNANTE
			DELLE SCUOLE ELEMENTARI,
			SECONDARIE ED
			ARTISTICHE, DEI
			PROVVEDITORI AGLI STUDI
			E DEGLI ISPETTORI
			CENTRALI E DEL PERSONALE
			AUSILIARIO DELLE SCUOLE
			E DEGLI ISTITUTI DI
			ISTRUZIONE SECONDARIA ED
2074	LEGGE	98 16/02/1965	ARTISTICA

			CONVERSIONE IN LEGGE DEL
			DECRETO-LEGGE 23
			DICEMBRE 1964, N. 1356,
			CONCERNENTE LA
			DISCIPLINA TRANSITORIA
			DELLE LOCAZIONI DI
2075	LEGGE	30 19/02/1965	IMMOBILI URBANI

			CONVERSIONE IN LEGGE,
			CON MODIFICAZIONI, DEL
			DECRETO-LEGGE 23
			DICEMBRE 1964, N. 1357,
			CONCERNENTE LA
			DISCIPLINA DEL REGIME
			VINCOLISTICO DELLE
			LOCAZIONI DI IMMOBILI
			ADIBITI AD USO DI
			ALBERGO, PENSIONE O
			LOCANDA E DELLA

2076	LEGG	33	19/02/1965	DESTINAZIONE ALBERGHIERA.

2077	LEGG	108	24/02/1965	MODIFICHE ALLE NORME CONTRO LA DIFFUSIONE DELLE MALATTIE INFETTIVE DEGLI ANIMALI, CONTENUTE NEL TITOLO V, CAPO III, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SANITARIE, APPROVATO CON REGIO DECRETO 27 LUGLIO 1934, N. 1265

2078	LEGG	125	25/02/1965	NORME SUGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE, DI VIGILANZA E DI TUTELA DEL PIO ISTITUTO DI SANTO SPIRITO ED OSPEDALI RIUNITI DI ROMA

2079	LEGG	117	01/03/1965	NORME PER LA RIDUZIONE DA 30 A 28 ANNI DEL LIMITE DI ETA' PER LA CONCESSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE MATRIMONIO AI BRIGADIERI, VICE BRIGADIERI E MILITARI DI TRUPPA DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA, DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA E DEL CORPO DEGLI AGENTI DI CUSTODIA

2080	DELLA REPUBBLICA	670	08/03/1965	COORDINAMENTO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI I BILANCI DEI COMUNI E DELLE PROVINCE CON LE NORME DELLA LEGGE 1 MARZO 1964, N. 62

2081	LEGG	123	11/03/1965	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGG 14 GENNAIO 1965, N. 1, RELATIVO ALLA ISTITUZIONE DI UN FONDO SPECIALE PER IL FINANZIAMENTO DELLE MEDIE E PICCOLE INDUSTRIE MANIFATTURIERE

				NORME INTEGRATIVE DELLA LEGG 6 DICEMBRE 1962, N. 1643 E NORME RELATIVE AL COORDINAMENTO E ALL'ESERCIZIO DELLE

				ATTIVITA' ELETTRICHE
				ESERCITATE DA ENTI ED
				IMPRESE DIVERSI
	DECRETO DEL PRESIDENTE			DALL'ENTE NAZIONALE PER
2082	DELLA REPUBBLICA		342 18/03/1965	L'ENERGIA ELETTRICA

				NORME PER ACCELERARE I
				PROGRAMMI EDILIZI DELLA
				GESTIONE CASE PER
				LAVORATORI E DEGLI ALTRI
				ENTI DI EDILIZIA
2083	LEGGE		217 29/03/1965	ECONOMICA E POPOLARE.

				REVISIONE DEI PREZZI
				CONTRATTUALI PER OPERE
				FINANZIATE CON LEGGI
2084	LEGGE		223 29/03/1965	SPECIALI

				PROVVEDIMENTI PER
2085	LEGGE		218 29/03/1965	L'EDILIZIA POPOLARE

				NORME PER ACCELERARE I
				PROGRAMMI EDILIZI DELLA
				GESTIONE CASE PER
				LAVORATORI E DEGLI ALTRI
				ENTI DI EDILIZIA
2086	LEGGE		217 29/03/1965	ECONOMICA E POPOLARE.

				AUTORIZZAZIONE DELLA
				SPESA DI LIRE 3 MILIARDI
				ANNUI PER GLI SCOPI DI
				CUI ALLA LEGGE 30 LUGLIO
				1959, N. 623, RELATIVA A
				NUOVI INCENTIVI A FAVORE
				DELLE MEDIE E PICCOLE
2087	LEGGE		219 29/03/1965	INDUSTRIE.

				SISTEMAZIONE DEL
				PERSONALE DI SCUOLE
				D'ARTE TRASFORMATE IN
				ISTITUTI D'ARTE ED ALTRE
				NORME SUGLI ISTITUTI DI
2088	LEGGE		336 29/03/1965	ISTRUZIONE ARTISTICA

				CEDIBILITA' DEGLI
				STIPENDI DEL PERSONALE
				DI RUOLO DELL'AZIENDA
				AUTONOMA DELLE FERROVIE
2089	LEGGE		333 06/04/1965	DELLO STATO

				PROROGA DEGLI INCARICHI
				TRIENNALI DI
2090	LEGGE		335 06/04/1965	INSEGNAMENTO.

				AUMENTO DELLE
				AUTORIZZAZIONI DI SPESA
				PREVISTE DAGLI ARTICOLI
				8, 10 E 13 DELLA LEGGE 2

2091	LEGG	341	06/04/1965	GIUGNO 1961, N. 454
				PROVVIDENZE PER LE ZONE DANNEGGIATE DA CALAMITA' NATURALI ECCEZIONALI
2092	LEGG	351	06/04/1965	AVVERSITA' ATMOSFERICHE
				NORMA INTEGRATIVA ALL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 APRILE 1948, N. 262, RATIFICATO CON LEGGE 29 GENNAIO 1951, N. 33, A FAVORE DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO ED AUSILIARIO DIPENDENTE DALLE SCUOLE ED ISTITUTI SECONDARI STATALI IN
2093	LEGG	343	12/04/1965	PARTICOLARI CONDIZIONI
				NORMA INTEGRATIVA DELLA LEGG 3 FEBBRAIO 1963, N. 92, PER QUANTO RIGUARDA IL CONSORZIO PER L'IDROVIA PADOVA -
2094	LEGG	411	12/04/1965	VENEZIA.
				PROROGA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE AL PARLAMENTO DELLA RELAZIONE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL DISASTRO DEL VAJONT
2095	LEGG	352	23/04/1965	DEL VAJONT
				MODIFICA ALLA LEGGE 1 AGOSTO 1959, N. 703
2096	LEGG	493	07/05/1965	AGOSTO 1959, N. 703
				MODIFICAZIONI ALL'ARTICOLO 45 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 SETTEMBRE 1958, N. 916
2097	LEGG	480	11/05/1965	SETTEMBRE 1958, N. 916
				MODIFICAZIONE DI ALCUNE NORME DEL TITOLO XI DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULLE IMPOSTE DIRETTE, APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 GENNAIO 1958, N. 645
2098	LEGG	495	14/05/1965	1958, N. 645
				NORME RIGUARDANTI IL CONSOLIDAMENTO DELLA TORRE DI PISA.
2099	LEGG	506	19/05/1965	TORRE DI PISA.
				DEROGA ALLE NORME DEL

			DECRETO DEL PRESIDENTE
			DELLA REPUBBLICA 23
			MAGGIO 1964, N.655, IN
			MATERIA DI ASSEGNAZIONE
			DEGLI ALLOGGI PER I
			LAVORATORI AGRICOLI
			COSTRUITI AI SENSI DELLA
			LEGGE 30 DICEMBRE 1960,
2100	LEGGE	582	24/05/1965 N.1676.

			NORME INTERPRETATIVE
			DELLA LEGGE 27 SETTEMBRE
			1963, N.1315, SUL
			MIGLIORAMENTO DEL
			TRATTAMENTO DI
			QUIESCENZA DEL PERSONALE
			STATALE ED ESTENSIONE
			DELLA LEGGE STESSA AI
			TITOLARI DEL SUSSIDIO DI
			QUIESCENZA DI CUI
			ALL'ARTICOLO 22 DELLA
			LEGGE 18 OTTOBRE 1942,
2101	LEGGE	583	26/05/1965 N. 4107

			MODIFICAZIONI ED
			INTEGRAZIONI ALLA LEGGE
			3 AGOSTO 1949, N.589, IN
			MATERIA DI EDILIZIA
2102	LEGGE	574	30/05/1965 OSPEDALIERA.

			NORME PER LE GRADUATORIE
			DEGLI INSEGNANTI NELLE
			SCUOLE ELEMENTARI PER LA
			FORMAZIONE DELLE CLASSI
			E PER L'ACCESSO AI
2103	LEGGE	580	30/05/1965 CONCORSI MAGISTRALI.

			MODIFICA DEL PROGRAMMA
			DI ESAME DEL CONCORSO DI
			AMMISSIONE NELLA
			CARRIERA DEGLI
			ASSISTENTI COMMERCIALI
			DEL MINISTERO DEGLI
2104	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1001	03/06/1965 AFFARI ESTERI

			MODIFICAZIONI E
			INTEGRAZIONE DELLA LEGGE
			3 NOVEMBRE 1961, N.1255,
			CONCERNENTE LA REVISIONE
			DEI RUOLI ORGANICI DEL
			PERSONALE NON INSEGNANTE
			DELLE UNIVERSITA' E
			DEGLI ISTITUTI DI
			ISTRUZIONE UNIVERSITARIA
			E DEGLI OSSERVATORI
2105	LEGGE	698	05/06/1965 ASTRONOMICI

			SEMPLIFICAZIONE DEI
--	--	--	---------------------

				PROCEDIMENTI PER
				L'ATTRIBUZIONE DEGLI
				AUMENTI PERIODICI E PER
				LE VARIAZIONI DEGLI
				STIPENDI, PAGHE E
				RETRIBUZIONI DEL
				PERSONALE STATALE, IN
2106	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	760	05/06/1965	APPLICAZIONE DELLA LEGGE 5 DICEMBRE 1964, N. 1268

				MODALITA' DI ESECUZIONE
				DEL REGOLAMENTO N. 11
				EMANATO DAL CONSIGLIO
				DELLA COMUNITA'
2107	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1097	09/06/1965	ECONOMICA EUROPEA

				VARIAZIONE ALLA LEGGE 2
				MARZO 1963, N. 307,
				RECANTE MODIFICAZIONI AL
				DECRETO DEL PRESIDENTE
				DELLA REPUBBLICA 5
				GIUGNO 1952, N. 656, ED
				ALLE SUCCESSIVE
				DISPOSIZIONI RIGUARDANTI
				GLI UFFICI LOCALI,
				AGENZIE, RICEVITORIE ED
2108	LEGGE	832	26/06/1965	IL RELATIVO PERSONALE.

				RIAPERTURA DEI TERMINI
				DI CUI ALL'ARTICOLO 29
				DELLA LEGGE 16 SETTEMBRE
				1960, N. 1014, PER LA
				RICOGNIZIONE
				STRAORDINARIA DEI BENI
				PATRIMONIALI DEI COMUNI
2109	LEGGE	817	05/07/1965	E DELLE PROVINCIE

				PROROGA DEI BENEFICI
				PREVISTI DALL'ARTICOLO
				8, PRIMO COMMA, DELLA
				LEGGE 29 LUGLIO 1957, N.
				635, E SUCCESSIVE
				MODIFICAZIONI ED
				INTEGRAZIONI, PER LE
				IMPRESE ARTIGIANE, LE
				PICCOLE INDUSTRIE, LE
				IMPRESE ALBERGHIERE E DI
2110	LEGGE	835	13/07/1965	TRASPORTO

				ISTITUZIONE NELLA
				SEZIONE DI ISTITUTO
				TECNICO PER PERITI
				AZIENDALI E
				CORRISPONDENTI IN LINGUE
2111	LEGGE	884	13/07/1965	ESTERE

				MODIFICAZIONI ED
				INTEGRAZIONI DELLE LEGGI

			3 AGOSTO 1949, N. 589 E
			15 FEBBRAIO 1953, N. 184
			PER QUANTO RIGUARDA LA
			COSTRUZIONE DI
			ACQUEDOTTI E LE RETI
			INTERNE DI DISTRIBUZIONE
2112	LEGGE	893	13/07/1965 NEI COMUNI DELLA SICILIA

			DELEGA AL GOVERNO PER
			L'ORGANIZZAZIONE DEGLI
			ENTI DI SVILUPPO E NORME
			RELATIVE ALLA LORO
2113	LEGGE	901	14/07/1965 ATTIVITA'

			NORME RELATIVE AL
			PERSONALE NON INSEGNANTE
			DELLE SCUOLE MEDIE E
			DEGLI ISTITUTI DI
			ISTRUZIONE CLASSICA,
2114	LEGGE	902	14/07/1965 SCIENTIFICA E MAGISTRALE

			MODIFICA AL REGIME
2115	LEGGE	911	14/07/1965 TRIBUTARIO DEGLI APPALTI

			MODIFICAZIONI ED
			INTEGRAZIONI ALLA LEGGE
2116	LEGGE	904	21/07/1965 18 APRILE 1962, N. 167.

			NORMA MODIFICATIVA DELLA
			LEGGE 5 GIUGNO 1850, N.
			1037, PER QUANTO
			RIGUARDA GLI ACQUISTI DI
			IMMOBILI DA PARTE DEGLI
			ISTITUTI AUTONOMI PER LE
2117	LEGGE	970	26/07/1965 CASE POPOLARI

			AUTORIZZAZIONE DI SPESA
			PER CONSENTIRE
			L'APPLICAZIONE DELLA
			LEGGE 21 LUGLIO 1960,
			N.739, E DELLA LEGGE 14
			FEBBRAIO 1964, N. 38,
			NEI TERRITORI COLPITI DA
			ECCEZIONALI CALAMITA'
2118	LEGGE	969	26/07/1965 NATURALI.

			PROROGA DEL TERMINE
			PREVISTO DAL PRIMO COMMA
			DELL'ARTICOLO 3 DELLA
			LEGGE 26 APRILE 1964, N.
			310, PER LA
			PRESENTAZIONE DELLA
			RELAZIONE DA PARTE DELLA
			COMMISSIONE D'INDAGINE
			PER LA TUTELA E LA
			VALORIZZAZIONE DEL
			PATRIMONIO STORICO,
			ARCHEOLOGICO, ARTISTICO

				DELL 'ACCADEMIA
				AERONAUTICA E
				DELL 'ISTITUTO
				IDROGRAFICO DELLA
				MARINA, NONCHE'
				MODIFICAZIONI ALLE NORME
				RIGUARDANTI GLI
				INCARICATI DI
	DECRETO DEL PRESIDENTE			INSEGNAMENTO PRESSO LE
2132	DELLA REPUBBLICA	1483	18/11/1965	DETTE ACCADEMIE

				AUTORIZZAZIONE DI SPESA
				PER L'APPLICAZIONE DELLE
				LEGGI 21 LUGLIO 1963, N.
				739, 14 FEBBRAIO 1964,
				N. 38 E 26 LUGLIO 1965,
				N. 969, ANCHE A FAVORE
				DELLE AZIENDE AGRICOLE
				DANNEGGIATE DALLE
				CALAMITA' NATURALI
				VERIFICATESI
				POSTERIORMENTE AL 31
2133	LEGGE	1314	29/11/1965	AGOSTO 1965.

				APPORTO DI NUOVI FONDI
				ALL'AZIENDA DI STATO PER
2134	LEGGE	1322	29/11/1965	LE FORESTE DEMANIALI

				CONVERSIONE IN LEGGE,
				CON MODIFICAZIONI, DEL
				DECRETO-LEGGE 7 OTTOBRE
				1965, N.1118, RECANTE LA
				SOSPENSIONE DELLA
				IMPOSTA DI FABBRICAZIONE
				SUI FILATI DI LANA E LA
				ISTITUZIONE DI UNA
				ADDIZIONALE SPECIALE
				ALL'IMPOSTA GENERALE
				SULL'ENTRATA PER LE
				MATERIE PRIME TESSILI DI
2135	LEGGE	1309	04/12/1965	LANA

				APPLICAZIONE
				DELL'ARTICOLO 20 DELLA
				LEGGE 28 LUGLIO 1961, N.
				831 AL FINE DEL
				COLLOCAMENTO IN RUOLO
				SPECIALE TRANSITORIO
				DEGLI INSEGNANTI CIECHI
2136	LEGGE	1373	06/12/1965	DI MUSICA E CANTO

				MODIFICAZIONI AL REGIME
				TRIBUTARIO DELLE
				SOCIETA' CONCESSIONARIE
2137	LEGGE	1379	06/12/1965	TELEFONICHE

				PROROGA DAL 1 LUGLIO
				1965 AL 31 DICEMBRE 1970

				DELLA LEGGE 23 MAGGIO
				1952, N. 630, E
				CONCESSIONE DI ULTERIORI
				STANZIAMENTI INTESI AD
				ASSICURARE LA PROTEZIONE
				DEL PATRIMONIO
				ARTISTICO, BIBLIOGRAFICO
				ED ARCHIVISTICO DALLE
2138	LEGGE	1375	10/12/1965	INVASIONI DELLE TERMITI.

				MODIFICHE ALLA
				DISCIPLINA RELATIVA AL
				POSSESSO DEL TITOLO DI
				STUDIO PER LA
				PARTECIPAZIONE AL
				CONCORSO PER
				L'AMMISSIONE
				ALL'ACCADEMIA DEL CORPO
				DELLE GUARDIE DI
2139	LEGGE	1423	15/12/1965	PUBBLICA SICUREZZA.

				NORME INTEGRATIVE DELLA
				LEGGE 22 OTTOBRE 1961,
				N. 1143, RELATIVE AGLI
				IMPIEGATI DELLO STATO
2140	LEGGE	1438	20/12/1965	DELLE CARRIERE SPECIALI

				MODIFICHE ALLA LEGGE 2
				AGOSTO 1957, N. 699,
				CONCERNENTE IL
				RIORDINAMENTO DEI CORPI
				CONSULTIVI DEL MINISTERO
				DELLA PUBBLICA
2141	LEGGE	1442	20/12/1965	ISTRUZIONE

				PROROGA DEL TERMINE
				PREVISTO DALLA LEGGE 26
				GIUGNO 1965, N. 724, IN
				MATERIA DI APPALTI E
				REVISIONE DEI PREZZI DI
2142	LEGGE	1415	23/12/1965	OPERE PUBBLICHE

				PROROGA DEI TERMINI PER
				L'APPLICAZIONE DELLA
				LEGGE 14 NOVEMBRE 1962,
				N. 1616, RECANTE
				PROVVEDIMENTI A FAVORE
				DELLE NUOVE COSTRUZIONI
				NONCHE' PER I
				MIGLIORAMENTI AL
				NAVIGLIO, AGLI IMPIANTI
				ED ALLE ATTREZZATURE
				DELLA NAVIGAZIONE
2143	LEGGE	1416	23/12/1965	INTERNA

				PROROGA DEI TERMINI
				DELLA LEGGE 21 OTTOBRE
				1950, N. 943, E

2144	LEGGES	1417	23/12/1965	DELL'ARTICOLO 37 DELLA LEGGES 9 FEBBRAIO 1963, N. 82, RECANTI PROVVEDIMENTI A FAVORE DELL'ENTE PORTUALE SAVONA - PIEMONTE.
2145	LEGGES	1418	23/12/1965	MODIFICAZIONI ALLA LEGGES 6 DICEMBRE 1964, N. 1331, SULLA AUTORIZZAZIONE ALL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' DI VALERSI DELL'OPERA DI PERSONE ESTRANEE ALL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO.
2146	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1708	30/12/1965	79 ISTITUZIONE DI UNA RETE DI INFORMAZIONE CONTABILE AGRICOLA IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO DELLA C.E.E. DEL 15 GIUGNO 1965, N.
2147	LEGGES	1523	30/12/1965	ESTENSIONE ED INTEGRAZIONE DELLE LEGGES 23 APRILE 1952, N. 526, 12 AGOSTO 1957, N. 799, E 15 GENNAIO 1960, N. 16, A FAVORE DI ALCUNE CATEGORIE DI INSEGNANTI APPARTENENTI AI RUOLI SPECIALI TRANSITORI, ALL'ALBO SPECIALE E AL QUADRO SPECIALE DELL'EX TERRITORIO DI TRIESTE
2148	LEGGES	20	09/02/1966	CONVERSIONE IN LEGGES DEL DECRETO-LEGGES 14 DICEMBRE 1965, N. 1333, RECANTE PROROGA DI PROVVIDENZE A FAVORE DELLE ZONE DEVASTATE DALLA CATASTROFE DEL VAJONT
2149	LEGGES	27	09/02/1966	MODIFICHE ALLA LEGGES 29 DICEMBRE 1956, N. 1533, PER QUANTO CONCERNE LA COMPOSIZIONE E L'ELEZIONE DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE DELLE CASSE MUTUE PROVINCIALI DI MALATTIA PER GLI ARTIGIANI

2150	LEGG	199	31/03/1966	PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DALLA LEGGE 26 LUGLIO 1965, N. 974

2151	LEGG	209	31/03/1966	ESTENSIONE ALLE FIERE DI FOGGIA, PALERMO, MESSINA, REGGIO CALABRIA E CAGLIARI DELLE AGEVOLAZIONI CREDITIZIE PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DEL MEZZOGIORNO

2152	LEGG	177	05/04/1966	AUMENTO DEL FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE NAZIONALE IDROCARBURI

2153	LEGG	178	06/04/1966	ESTENSIONE AGLI UFFICIALI MEDICI DI POLIZIA DELLE NORME SUI LIMITI DI ETA' PER LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO PREVISTI DALLA LEGGE 18 OTTOBRE 1962, N. 1499

2154	LEGG	202	06/04/1966	LIMITE DI ETA' PER LA PARTECIPAZIONE AI CONCORSI DI PERSONALE TECNICO DI CUI ALLA LEGGE 3 NOVEMBRE 1961, N. 1255

2155	LEGG	285	05/05/1966	CANCELLAZIONE DALLE LINEE NAVIGABILI DEL NAVIGLIO DI BEREGUARDO

2156	LEGG	301	06/05/1966	PROROGA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLE NORME PER LA REPRESSIONE DELLE FRODI NELLA PREPARAZIONE E NEL COMMERCIO DEI VINI SPUMANTI CONTENUTE NEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 FEBBRAIO 1965, N. 162

2157	LEGG	368	20/05/1966	MODIFICHE E PROROGA DELLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 11 DICEMBRE 1952, N. 2529, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, CONCERNENTI L'IMPIANTO DI COLLEGAMENTI TELEFONICI NELLE FRAZIONI DI COMUNE E NUCLEI ABITATI

				PROROGA DELL'ESERCIZIO

2158	LEGGE	369	20/05/1966	PER CONTO DELLO STATO DELLA FERROVIA METROPOLITANA DI ROMA (LINEA TERMINI - EUR).

2159	LEGGE	414	01/06/1966	NUOVA AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER L'ARTICOLO 19 DELLA LEGGE 2 GIUGNO 1961, N. 454

2160	LEGGE	422	01/06/1966	MODIFICHE ALLA LEGGE 15 FEBBRAIO 1962, N. 68, RIGUARDANTE PROVVIDENZE PER L'ATTUAZIONE D'INIZIATIVE DI INTERESSE TURISTICO E ALBERGHIERO

2161	LEGGE	452	08/06/1966	MODIFICA DELLA LEGGE 15 FEBBRAIO 1949, N. 33, PER AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE A FAVORE DI COOPERATIVE EDILIZIE.

2162	LEGGE	543	13/06/1966	ISTITUZIONE PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA DELLA FACOLTA' DI SCIENZE ECONOMICHE E BANCARIE.

2163	LEGGE	505	24/06/1966	MODALITA' DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA UNICA SULLA ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DOVUTA DALL'ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA PER GLI ANNI 1963, 1964 E 1965

2164	LEGGE	513	24/06/1966	ELEVAZIONE DEL CONTRIBUTO ANNUO A FAVORE DELL'OPERA NAZIONALE DI ASSISTENZA ALL'INFANZIA DELLE REGIONI DI CONFINE (O.N.A.I.R.C.) E CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'ANNO FINANZIARIO 1965

				NUOVE DISPOSIZIONI PER L'APPLICAZIONE DEL DIRITTO SPECIALE SULLE ACQUE DA TAVOLA MINERALI E NATURALI DI CUI ALL'ARTICOLO 6, COMMA SECONDO, DELLA LEGGE 2

2165	LEGGE	534	24/06/1966	LUGLIO 1952, N. 703.
				PROROGA DI DISPOSIZIONI IN TEMA DI LOCAZIONI
2166	LEGGE	453	27/06/1966	URBANE.
				MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 4 FEBBRAIO 1963, N. 129, CHE DETTA NORME PER LA FORMAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE
2167	LEGGE	506	01/07/1966	DEGLI ACQUEDOTTI
				DEROGHE AL MONOPOLIO DI STATO DEL CHININO
2168	LEGGE	536	01/07/1966	
				MODIFICA ALLA LEGGE 3 NOVEMBRE 1952, N. 1902 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, SULLE MISURE DI SALVAGUARDIA IN PENDENZA DELL'APPROVAZIONE DEI PIANI REGOLATORI E NUOVE NORME SULL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI SALVAGUARDIA IN PENDENZA DELL'APPROVAZIONE DEI PROGRAMMI DI
2169	LEGGE	517	05/07/1966	FABBRICAZIONE
				COMPENSAZIONE AI COMUNI DELLA PERDITA DI ENTRATA SUBITA NELL'ANNO 1963 IN SEGUITO ALLA SOPPRESSIONE DELL'IMPOSTA DI CONSUMO
2170	LEGGE	527	05/07/1966	SUL VINO
				AGEVOLAZIONI FISCALI PER GLI OLI DA GAS DA USARE DIRETTAMENTE COME COMBUSTIBILI PER IL RISCALDAMENTO DI LOCALI E RITOCCHI ALLA DISCIPLINA FISCALE DEI DISTILLATI PETROLIFERI LEGGERI E DEI GAS DI
2171	LEGGE	608	22/07/1966	PETROLIO LIQUEFATTI
				AUMENTO DEI LIMITI DI VALORE DELLA COMPETENZA DEI PRETORI E DEI CONCILIARI E DEL LIMITE DI INAPPELLABILITA' DELLE SENTENZE DEI
2172	LEGGE	571	25/07/1966	CONCILIATORI

2173					ISTITUZIONE DEL RUOLO DEI PROFESSORI AGGREGATI PER LE UNIVERSITA' E GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE UNIVERSITARIA
------	--	--	--	--	--

2174					RIPIANAMENTO DEI BILANCI COMUNALI E PROVINCIALI DEFICITARI PER GLI ESERCIZI 1966, 1967 E 1968
------	--	--	--	--	---

2175					MODIFICHE ALLA LEGGE 22 DICEMBRE 1960, N. 1600, CONCERNENTE LA SISTEMAZIONE DEL PERSONALE ASSUNTO DAL GOVERNO MILITARE ALLEATO DEL TERRITORIO DI TRIESTE
------	--	--	--	--	---

2176					RIPIANAMENTO DEI BILANCI COMUNALI E PROVINCIALI DEFICITARI PER GLI ESERCIZI 1966, 1967 E 1968
------	--	--	--	--	---

2177					PROROGA DELL'ESENZIONE ASSOLUTA DALL'IMPOSTA DI BOLLO SUGLI ATTI RELATIVI A CESSIONI DI QUOTE DELLO STIPENDIO O DEL SALARIO DA PARTE DEI DIPENDENTI DELLO STATO E DELLE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
------	--	--	--	--	---

2178					CONCESSIONI DI PREMI ECCEZIONALI AGLI ASSUNTORI, AGLI INCARICATI DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO E AI LORO COADIUTORI, NONCHE' AL PERSONALE UTILIZZATO SULLE NAVI TRAGHETTO DELL'AZIENDA STESSA CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
------	--	--	--	--	---

					AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA DI LIRE 880 MILIONI PER LO STUDIO DEI PROVVEDIMENTI A DIFESA DELLA CITTA' DI VENEZIA ED A SALVAGUARDIA DEI SUOI
--	--	--	--	--	--

2179	LEGG	652	06/08/1966	CARATTERI AMBIENTALI E MONUMENTALI

2180	LEGG	749	28/09/1966	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 LUGLIO 1966, N.590, RECANTE PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLA CITTA' DI AGRIGENTO IN CONSEGUENZA DEL MOVIMENTO FRANOSO VERIFICATOSI IL 19 LUGLIO 1966

2181	LEGG	839	04/10/1966	MODIFICA DELL'ARTICOLO 3 DEL REGIO DECRETO-LEGGE 20 DICEMBRE 1937, N. 2233, CONVERTITO NELLA LEGGE 2 MAGGIO 1938, N. 864, RECANTE NORME SULL'USO DEL MARCHIO NAZIONALE OBBLIGATORIO PER I PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI DESTINATI ALL'ESPORTAZIONE

2182	LEGG	850	12/10/1966	ESENZIONI FISCALI SUI CARBURANTI E LUBRIFICANTI A FAVORE DELLE SCUOLE DI PILOTAGGIO AEREO

2183	LEGG	864	12/10/1966	MODIFICHE ALL'ARTICOLO 21 DELLA LEGGE 2 MARZO 1963, N. 307, RELATIVO AI CONCORSI ALLA QUALIFICA DI DIRETTORE DI UFFICIO LOCALE DELL'AMMINISTRAZIONE POSTALE

2184	LEGG	865	12/10/1966	MODIFICAZIONE DELL'ARTICOLO 16 DELLA LEGGE 3 AGOSTO 1949, N. 589, CONCERNENTE PROVVEDIMENTI PER AGEVOLARE L'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE D'INTERESSE DEGLI ENTI LOCALI.

2185	LEGG	883	18/10/1966	AUMENTO DEL CONTRIBUTO ANNUO DELLO STATO A FAVORE DEL COMITATO NAZIONALE ITALIANO DELLA F.A.O.

				PROVVIDENZE A FAVORE

2186	LEGGE	921	24/10/1966	DEGLI ENTI AUTONOMI LIRICI E DELLE ISTITUZIONI ASSIMILATE

2187	LEGGE	944	27/10/1966	MODIFICA ALL'ARTICOLO 70 DEL REGIO DECRETO 25 MAGGIO 1895, N. 350, CONTENENTE NORME PER LA DIREZIONE, CONTABILITA' E COLLAUDAZIONE DEI LAVORI DELLO STATO CHE SONO NELLE ATTRIBUZIONI DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

2188	LEGGE	945	27/10/1966	INTEGRAZIONE DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 14 MARZO 1958, N. 251, RIGUARDANTE LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO PRESTATO DAGLI UFFICIALI DELLA CARRIERA DIRETTIVA DEI SERVIZI ANTINCENDI AI FINI DEL SERVIZIO MILITARE DI LEVA

2189	LEGGE	940	31/10/1966	MODIFICAZIONI ALLA IMPOSTA ERARIALE SUL CONSUMO DELLA ENERGIA ELETTRICA

2190	LEGGE	941	31/10/1966	MODIFICHE IN MATERIA D'IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA AL TRATTAMENTO TRIBUTARIO DELLE ACQUE E BEVANDE GASSATE, DELLE ACQUE MINERALI NATURALI, MEDICINALI O DA TAVOLA

2191	LEGGE	947	31/10/1966	AUMENTO DEL FONDO PER IL CONCORSO STATALE NEL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI SULLE OPERAZIONI DI CREDITO A FAVORE DELLE IMPRESE ARTIGIANE E MODIFICHE AL CAPO VI DELLA LEGGE 25 LUGLIO 1952, N. 949

				MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ARTICOLO 1, LETTERA (C), DELLA LEGGE 14 FEBBRAIO 1964, N. 38, RECANTE PROVVIDENZE PER LE ZONE AGRARIE

2192	LEGG	949	31/10/1966	DANNEGGIATE DA ECCEZIONALI CALAMITA' NATURALI O AVVERSITA' ATMOSFERICHE.

2193	LEGG	953	31/10/1966	INTEGRAZIONE DELL'ARTICOLO 109 DELLA LEGG 17 LUGLIO 1942, N. 907, SUL MONOPOLIO DEI SALI E TABACCHI

2194	LEGG	958	31/10/1966	MODIFICHE AL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULLE IMPOSTE DIRETTE, APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 GENNAIO 1958, N. 645

2195	LEGG	1033	08/11/1966	NORME INTEGRATIVE DAL CAPO IX DEL D.P.R. 14 FEBBRAIO 1964, N. 237, PER LA DISPENSA DAL SERVIZIO DI LEVA DEI CITTADINI CHE PRESTINO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA IN PAESI IN VIA DI SVILUPPO SECONDO ACCORDI STIPULATI DALLO STATO ITALIANO.

2196	LEGG	1045	21/11/1966	MODIFICAZIONE DI NORME RELATIVE ALL'IMPOSTA DI CONSUMO ED ALL'IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA SULLE CARNI

2197	LEGG	1081	01/12/1966	MODIFICHE AL REGIO DECRETO-LEGG 5 SETTEMBRE 1938, N. 2008, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, CONCERNENTE L'ORDINAMENTO DELL'OPERA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE ED ASSISTENZA DELLA MATERNITA' E DELL'INFANZIA (ONMI)

2198	LEGG	1086	01/12/1966	RIAPERTURA DEL TERMINE INDICATO NELL'ARTICOLO 31 DELLA LEGGE 19 GENNAIO 1963, N. 15, PER L'EMANAZIONE DI NORME DELEGATE INTESE A DISCIPLINARE L'ISTITUTO DELL'INFORTUNIO IN ITINERE

2199	LEGG	1072	12/12/1966	DISPOSIZIONI PER L'AMMODERNAMENTO DELLE FERROVIE COMPLEMENTARI DELLA SARDEGNA E DELLE STRADE FERRATE SARDE.
------	------	------	------------	---

2200	LEGG	1115	20/12/1966	NORME SPECIALI RELATIVE ALLA DETERMINAZIONE DI OPERE DA ESEGUIRSI NEL PORTO DI TRIESTE CON I FINANZIAMENTI PREVISTI DALLA LEGGE 27 OTTOBRE 1965, N. 1200
------	------	------	------------	--

2201	LEGG	1119	20/12/1966	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 9 NOVEMBRE 1966, N. 911, CONCERNENTE L'ATTUAZIONE DEL REGIME DEI PRELIEVI NEL SETTORE DEI GRASSI
------	------	------	------------	--

2202	LEGG	1123	23/12/1966	PROROGA DI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LOCAZIONI URBANE.
------	------	------	------------	---

2203	LEGG	1133	23/12/1966	DISPOSIZIONI MODIFICATIVE ED INTEGRATIVE DEL DECRETO-LEGGE 14 GENNAIO 1965, N. 1 (ISTITUZIONE DI UN FONDO SPECIALE PER IL FINANZIAMENTO DELLE MEDIE E PICCOLE INDUSTRIE MANIFATTURIERE), CONVERTITO NELLA LEGGE 11 MARZO 1965, N. 123
------	------	------	------------	--

2204	LEGG	1134	23/12/1966	ISTITUZIONE DEL COMPENSO DI SUPERCOTTIMO AL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI.
------	------	------	------------	--

2205	LEGG	1139	23/12/1966	CONDONO DI SANZIONI NON AVENTI NATURA PENALE IN MATERIA TRIBUTARIA
------	------	------	------------	--

				CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 9 NOVEMBRE 1966, N. 913, RECANTE MODIFICAZIONE AL REGIME FISCALE DELLE BENZINE SPECIALI DIVERSE DALL'ACQUA RAGIA MINERALE, DELLA BENZINA
--	--	--	--	--

2212	LEGG	28	04/02/1967	CALAMITA' ATMOSFERICHE NEL PERIODO MAGGIO - LUGLIO 1965.

2213	LEGG	38	15/02/1967	PROROGA E MODIFICHE DELLA LEGGE 30 LUGLIO 1959, N.623, E SUE SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI PER L'INCENTIVAZIONE DI INVESTIMENTI PRODUTTIVI DA PARTE DELLE MEDIE E PICCOLE INDUSTRIE E MODIFICHE DELLA LEGGE 16 SETTEMBRE 1960, N.1016 E DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1966, N. 614

2214	LEGG	42	15/02/1967	NORME MODIFICATIVE ED AGGIUNTIVE AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 GENNAIO 1959, N.2 ED ALLA LEGGE 27 APRILE 1962, N.231, PER LA PARTE RELATIVA AL RISCATTO DI ALLOGGI DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI E DELL'AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI

2215	LEGG	13	16/02/1967	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGG 19 DICEMBRE 1966, N.1075, CONCERNENTE: "SOSPENSIONE DEI PROCEDIMENTI DI ESECUZIONE FORZATA NEI CONFRONTI DI DEBITORI RESIDENTI O DOMICILIATI NEI COMUNI DI LONGARONE, CASTELLAVAZZO, ERTO E CASSO".

2216	LEGG	62	24/02/1967	ISTITUZIONE DI NUOVE CATTEDRE UNIVERSITARIE, DI NUOVI POSTI DI ASSISTENTE UNIVERSITARIO, E NUOVE DISCIPLINA DEGLI INCARICHI DI INSEGNAMENTO UNIVERSITARIO E DEGLI ASSISTENTI VOLONTARI.

				DISPOSIZIONI PER CONFERMARE LA COMPETENZA

2217	LEGG	105	28/02/1967	DEI COMUNI SUGLI ATTRAVERSAMENTI DEGLI ABITATI

2218	LEGG	120	09/03/1967	PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DALLA LEGGE 23 DICEMBRE 1965, N. 1415, IN MATERIA DI APPALTI E REVISIONE DEI PREZZI DI OPERE PUBBLICHE

2219	LEGG	151	21/03/1967	PROROGA DELLA DELEGA AL GOVERNO AD APPORTARE MODIFICAZIONI ALLA VIGENTE TARIFFA DOGANALE PREVISTA DALL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 1 FEBBRAIO 1965, N. 13

2220	LEGG	157	21/03/1967	MODIFICHE ALLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE INTERMINISTERIALE PER LA RIATTIVAZIONE, L'AMMODERNAMENTO ED IL POTENZIAMENTO DEI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO IN CONCESSIONE DI CUI ALL'ART. 23 DELLA LEGG 14 GIUGNO 1949, N. 410, E ALL'ART. 10 DELLA LEGG 2 AGOSTO 1952, N. 1221

2221	LEGG	162	05/04/1967	MODIFICA DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 29 MARZO 1965, N. 203, RIGUARDANTE L'ISTITUZIONE DELL'ALBO NAZIONALE DEI COSTRUTTORI.

2222	LEGG	213	19/04/1967	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGG 23 FEBBRAIO 1967, N. 31, RECANTE MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 23 DICEMBRE 1966, N. 1142, CHE HA CONVERTITO IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, IL DECRETO-LEGG 18 NOVEMBRE 1966, N. 976

				INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 14 NOVEMBRE 1962, N. 1616, RELATIVA

				ALLA CONCESSIONE DI UN
				CONTRIBUTO DI
				PERCORRENZA AI NATANTI
				ADIBITI AI SERVIZI DI
				TRASPORTO O DI RIMORCHIO
				SULLE VIE D'ACQUA
2223		LEGG		313 21/04/1967 INTERNE

				NORME TRANSITORIE PER I
				CONCORSI PER IL
				PERSONALE SANITARIO
2224		LEGG		252 28/04/1967 OSPEDALIERO

				MODIFICA DELLE
				COMPETENZE DEL CONSIGLIO
				DI AMMINISTRAZIONE DELLE
				POSTE E DELLE
				TELECOMUNICAZIONI, DEL
				DIRETTORE GENERALE DI
				AMMINISTRAZIONE DELLE
				POSTE E
				TELECOMUNICAZIONI E
				DELL'ISPETTORE GENERALE
				SUPERIORE DELLE
2225		LEGG		309 03/05/1967 TELECOMUNICAZIONI

				MODIFICAZIONI ALLA LEGGE
				9 FEBBRAIO 1963, N. 132,
				ISTITUTIVA DI UN
				COLLEGIO DI REVISORI
				DEI CONTI PRESSO L'
2226		LEGG		314 03/05/1967 O.N.M.I.

				ASSEGNAZIONE
				STRAORDINARIA PER LA
				PARZIALE SISTEMAZIONE
				DEI DEBITI PER RICOVERO
				DEGLI INFERMI
				POLIOMIELITICI
				DISCINETICI E LUSSATI
2227		LEGG		384 11/05/1967 CONGENITI DELL'ANCA.

				CONVERSIONE IN LEGGE,
				CON MODIFICAZIONI, DEL
				DECRETO-LEGGE 17 MARZO
				1967, N. 80, RELATIVO
				ALL'ATTUAZIONE DI
				INTERVENTI NEL SETTORE
				DEI PRODOTTI
2228		LEGG		267 13/05/1967 ORTOFRUTTICOLI

				CONVERSIONE IN LEGGE,
				CON MODIFICAZIONI, DEL
				DECRETO LEGGE 17 MARZO
				1967, N. 81, RELATIVO
				ALL'ORGANIZZAZIONE DEL
				CONTROLLO PER
				L'APPLICAZIONE DELLE

2229	LEGGE	268	13/05/1967	NORME COMUNITARIE DI QUALITA' DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI.

2230	LEGGE	283	15/05/1967	ELEVAZIONE, A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI COMUNI COLPITI DALLE ALLUVIONI O MAREGGIATE DELL'AUTUNNO 1966, DEL TERMINE DI 120 GIORNI PREVISTO DALLA LEGGE 23 DICEMBRE 1966, N. 1139, CONCERNENTE IL CONDONO DELLE SANZIONI NON AVVENTI NATURA PENALE IN MATERIA TRIBUTARIA

2231	LEGGE	387	18/05/1967	ESTENSIONE DELLA PROCEDURA AGEVOLATA PREVISTA DAL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 MARZO 1964, N.338, PER IL DISCARICO DELLE RATE DI IMPOSTA FABBRICAZIONE FILATI.

2232	LEGGE	356	19/05/1967	PROROGA DELLA DURATA DELL'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE ISTITUITA CON L'ARTICOLO 18 DELLA LEGGE 26 NOVEMBRE 1955, N. 1177

2233	LEGGE	389	24/05/1967	MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI DEL CAPO X DELLA LEGGE 24 LUGLIO 1959, N.622, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, CONCERNENTI CONTRIBUTI DI RINNOVAMENTO DEL NAVIGLIO DELLA MARINA MERCANTILE.

2234	LEGGE	379	29/05/1967	MODIFICAZIONI ALLE NORME SULLA RIFORMA FONDIARIA

2235	LEGGE	422	05/06/1967	AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA DI RICERCHE SPAZIALI SAN MARCO

2236	LEGGE	487	20/06/1967	MODIFICA DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 13 MARZO 1958, N. 296, ISTITUTIVA DEL MINISTERO DELLA SANITA'

				AUMENTO DEI LIMITI DI
				IMPEGNO PER REVISIONE
				DEI PREZZI CONTRATTUALI
				DEGLI ALLOGGI COSTRUITI
				IN BASE A LEGGI SPECIALI
				PER UFFICIALI E
				SOTTOUFFICIALI
				DELL'ESERCITO, DELLA
				MARINA, DELLA
				AERONAUTICA E DELLA
2237	LEGGE	488	21/06/1967	GUARDIA DI FINANZA

				PROROGA DEI TERMINI
				PREVISTI DALL'ARTICOLO 7
				DEL DECRETO DEL
				PRESIDENTE DELLA
				REPUBBLICA 5 GIUGNO
				1964, N. 438, PER
				L'ESERCIZIO, DA PARTE
				DELL'ISPettorato
				GENERALE DELL'AVIAZIONE
				CIVILE, DELLE
				ATTRIBUZIONI CONFERITE
				AI COMPARTIMENTI DI
2238	LEGGE	490	22/06/1967	TRAFFICO AEREO

				MODIFICA DELL'ARTICOLO 1
				DELLA LEGGE 26 APRILE
				1964, N. 308,
				CONCERNENTE LA MISURA
				DELL'AIUTO ECONOMICO AI
				LEBBROSI E RELATIVI
				FAMILIARI A CARICO E PER
				LA MODIFICA DEL TERZO
				COMMA DELL'ARTICOLO 286
				DEL TESTO UNICO 27
				LUGLIO 1934, N. 1265,
				QUALE RISULTA MODIFICATO
				DALL'ART. 1 DEL REGIO
				DECRETO-LEGGE 13
				FEBBRAIO 1936, N. 353,
				CONVERTITO IN LEGGE 14
				MAGGIO 1936, N. 935,
				CONCERNENTE IL RICOVERO
2239	LEGGE	533	27/06/1967	DEI LEBBROSI

	NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200			
	CONVERTITO CON MODIFICAZIONI			
2240	DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9			

				AGEVOLAZIONI AI COMUNI
				ED AL CONSORZI DI COMUNI
				PER LE OPERE DI
				MIGLIORAMENTO E
				POTENZIAMENTO DEGLI
				IMPIANTI DELLE AZIENDE
				MUNICIPALIZZATE DEL GAS
2241	LEGGE	537	04/07/1967	E DELL'ACQUA.

2242	LEGGHE	513	07/07/1967	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 8 MAGGIO 1967, N. 246, RECANTE ULTERIORI FINANZIAMENTI PER TALUNI INTERVENTI NEI TERRITORI COLPITI DAGLI EVENTI CALAMITOSI DELL'AUTUNNO 1966
2243	LEGGHE	514	07/07/1967	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 8 MAGGIO 1967, N. 247, RECANTE PROVVEDIMENTI STRAORDINARI PER LA PROFILASSI DELLA PESTE SUINA CLASSICA E DELLA PESTE SUINA AFRICANA.
2244	LEGGHE	571	09/07/1967	MODIFICA ALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 29 MARZO 1965, N. 218: PROVVEDIMENTI PER L'EDILIZIA POPOLARE
2245	LEGGHE	575	13/07/1967	AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO PER LA COSTRUZIONE DI UN BACINO DI CARENAGGIO DI TRIESTE.
2246	LEGGHE	548	14/07/1967	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 20 MAGGIO 1967, N. 288, RIGUARDANTE LA DENUNCIA DELLE SUPERFICI SEMINATE A GRANO DURO
2247	LEGGHE	562	14/07/1967	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 27 GIUGNO 1967, N. 461, RELATIVO ALL'INTEGRAZIONE DI PREZZO PER IL GRANO DURO
2248	LEGGHE	591	14/07/1967	MODIFICHE DELL'ARTICOLO 53, N.4, PRIMO CAPOVERSO, E N.5, DEL DECRETO-LEGGE 18 NOVEMBRE 1966, N.976, CONVERTITO NELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1966, N.1142
				CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 4 LUGLIO

			1967, N. 504, ADOTTATO
			AI SENSI DELL'ARTICOLO
			77, COMMA SECONDO, DELLA
			COSTITUZIONE,
			CONCERNENTE
			L'APPLICAZIONE DI UN
			REGIME DI SCAMBI PER
			TALUNE MERCI RISULTANTI
			DALLA TRASFORMAZIONE DI
2249	LEGGE	627	27/07/1967 PRODOTTI AGRICOLI

			ESTENSIONE DELLE
			AGEVOLAZIONI DI CUI
			ALL'ARTICOLO 4, SECONDO
			COMMA, DEL DECRETO
			LEGISLATIVO DEL CAPO
			PROVVISORIO DELLO STATO
			4 SETTEMBRE 1946, N. 88,
			ALLE SOCIETA' ESERCENTI
			SERVIZI DI TRASPORTO
			AEREO, COSTITUITE SENZA
			LA PARTECIPAZIONE DELLO
2250	LEGGE	633	27/07/1967 STATO O DELL'I.R.I.

			AUTORIZZAZIONE DI SPESA
			PER LA RICOSTRUZIONE
			DELLA LINEA FERROVIARIA
			CUNEO - BREIL SUR ROYA -
2251	LEGGE	635	27/07/1967 VENTIMIGLIA

			NORME PER LA
			PARTECIPAZIONE DELLE
			COOPERATIVE DI
			PRODUZIONE E DI LAVORO E
			DEI LORO CONSORZI AGLI
			APPALTI DI OPERE
2252	LEGGE	649	27/07/1967 PUBBLICHE

			CONVERSIONE IN LEGGE DEL
			DECRETO LEGGE 26 GIUGNO
			1967, N. 466,
			CONCERNENTE PROROGA
			DEGLI ADEMPIMENTI
			PREVISTI DALL'ARTICOLO 6
			- BIS DEL DECRETO-LEGGE
			9 NOVEMBRE 1966, N. 914,
			CONVERTITO, CON
			MODIFICAZIONI, NELLA
			LEGGE 23 DICEMBRE 1966,
			N. 1141 RECANTE
			PROVVIDENZE IN FAVORE
			DELLE POPOLAZIONI DEI
			COMUNI COLPITI DALLE
			ALLUVIONI E MAREGGIATE
2253	LEGGE	667	27/07/1967 NELL'AUTUNNO 1966

			DISPOSIZIONI VARIE
			RIGUARDANTI

2254	LEGGES	668	27/07/1967	L'ORGANIZZAZIONE DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

2255	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	757	28/07/1967	ULTERIORE PROROGA DELLA SOSPENSIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE DELLA VENDITA A RATE PER GLI AUTOVEICOLI, MOTOVEICOLI, ELETTRODOMESTICI E APPARECCHI TELEVISIVI E RADIORECEVENTI

2256	LEGGES	628	28/07/1967	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 27 GIUGNO 1967, N. 460, CONCERNENTE: "DISCIPLINA TRANSITORIA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI"

2257	LEGGES	653	28/07/1967	PROROGA DEL PERIODO DI PREAMMORTAMENTO E DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI DI CUI ALLA LEGGE 3 DICEMBRE 1957, N. 1178, E PROROGA DELLA ESENZIONE FISCALE DI CUI ALL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE 14 GIUGNO 1934, N. 1091, PER IL RIPRISTINO DELLA EFFICIENZA PRODUTTIVA DEGLI IMPIANTI OLIVICOLI DANNEGGIATI DALLE NEVICATE E GELATE DELL'ANNATA 1955 - 56

2258	LEGGES	688	06/08/1967	ESECUZIONE DEL PROGRAMMA DI COSTRUZIONE E DI OPERE IN CONTO DELLA SECONDA FASE DEL PIANO DECENNALE AUTORIZZATO DALLA LEGGE 27 APRILE 1962, N. 211, PER IL RINNOVAMENTO, RICLASSAMENTO, AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO DELLE FERROVIE DELLO STATO

				MODIFICAZIONI ALLE NORME CONCERNENTI LA DISCIPLINA DELLA CESSIONE IN PROPRIETA'

2259	LEGG	691	06/08/1967	1963	DEGLI ALLOGGI DI TIPO POPOLARE ED ECONOMICO PER LE ZONE DEVASTATE DALLA CATASTROFE DEL VAJONT DEL 9 OTTOBRE

2260	LEGG	692	06/08/1967	OTTOBRE 1964, N. 1049	PROROGA DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI PREVISTE DALLA LEGGE 17

2261	LEGG	734	09/08/1967	ACQUEDOTTI	MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 4 FEBBRAIO 1963, N. 129, SUL PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI

2262	LEGG	771	09/08/1967	GENNAIO 1915.	ULTERIORE PROROGA DEL TERMINE PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI REGOLATORI NEI COMUNI DANNEGGIATI DAI TERREMOTI DEL 28 DICEMBRE 1908 E DEL 13

2263	LEGG	805	09/08/1967	DIDATTICI.	INCREMENTO DEL RUOLO ORGANICO DEI DIRETTORI

2264	DELLA REPUBBLICA	1346	02/10/1967	DELLO STATO	NORME SULLA COMPILAZIONE DEI RAPPORTI INFORMATIVI DEL PERSONALE DELLA CARRIERA AUSILIARIA IN SERVIZIO NEI CONVITTI NAZIONALI E NEGLI EDUCANDATI FEMMINILI

2265	LEGG	940	06/10/1967	PER I TABACCHI	ADEGUAMENTO DEL CONTRIBUTO ORDINARIO DELL'AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO A FAVORE DELL'ISTITUTO SCIENTIFICO SPERIMENTALE

2266	LEGG	941	06/10/1967	DI ROTTA	NORME TRANSITORIE PER L'AMMISSIONE A SOSTENERE GLI ESAMI DI UFFICIALE

					DISPOSIZIONI SULL'ULTERIORE DECENTRAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI AL PERSONALE ASSISTENTE E

2267	LEGGE	948	06/10/1967	TECNICO DELLE UNIVERSITA'.

2268	LEGGE	952	09/10/1967	PROROGA DELLE PROVVIDENZE PER LA REGOLARIZZAZIONE DEL TITOLO DI PROPRIETA' IN FAVORE DELLA PROPRIETA' RURALE

2269	LEGGE	976	17/10/1967	AUMENTO DEL CONTRIBUTO STATALE ALL'ENTE NAZIONALE PER L'ARTIGIANATO E LE PICCOLE INDUSTRIE (E.N.A.P.I) ED ALLA MOSTRA MERCATO DELL'ARTIGIANATO IN FIRENZE

2270	LEGGE	999	31/10/1967	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 11 SETTEMBRE 1967, N. 795, RECANTE ATTUAZIONE DI UNA DISCIPLINA DI MERCATO PER LA CONCESSIONE DI AIUTI ALLA PRODUZIONE DI OLIO DI VINACCIOLI PRODOTTO NELLA CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE 1966 - 67.

2271	LEGGE	1078	31/10/1967	ESTENSIONE DEI BENEFICI PREVISTI DALL'ARTICOLO 14 DELLA LEGGE 27 OTTOBRE 1966, N. 910, IN FAVORE DELLE COOPERATIVE TRA PESCATORI

2272	LEGGE	1082	31/10/1967	MODIFICA DELL'ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE 30 LUGLIO 1966, N. 590, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 28 SETTEMBRE 1966, N. 749

2273	LEGGE	1083	31/10/1967	NORME SUGLI INTERVENTI IN FAVORE DELLA PESCA NEL MEZZOGIORNO

				CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 11 SETTEMBRE 1967, N. 794, CHE MODIFICA E PROROGA LA LEGGE 25 GENNAIO

			1966, N.949, RECANTE
			PROVVIDENZE PER LE ZONE
			AGRARIE DANNEGGIATE DA
			ECCEZIONALI CALAMITA'
			NATURALI O AVVERSITA'
2279	LEGG	1174 21/11/1967	ATMOSFERICHE

			NORME INTEGRATIVE DELLE
			LEGGI 5 GIUGNO 1965,
			N.707, E 13 LUGLIO 1965,
			N.882, RELATIVE
			ALL'ORDINAMENTO E AL
			RECLUTAMENTO DELLA BANDA
			DEL CORPO DELLE GUARDIE
			DI PUBBLICA SICUREZZA E
			DELLA BANDA DEL CORPO
			DELLE GUARDIE DI
2280	LEGG	1177 22/11/1967	FINANZA.

			RIAPERTURA DEL TERMINE
			PREVISTO DELL'ARTICOLO 3
			DELLA LEGGE 14 DICEMBRE
			1964, N. 1398, PER LA
			PRESENTAZIONE DELLE
			DOMANDE DI REISCRIZIONE
			NELL'ALBO DEI SANITARI
			ITALIANI RESIDENTI
2281	LEGG	1197 22/11/1967	ALL'ESTERO.

			CONVERSIONE IN LEGGE,
			CON MODIFICAZIONI, DEL
			DECRETO-LEGGE 2 OTTOBRE
			1967, N. 867,
			CONCERNENTE MISURE PER
			ASSICURARE
			L'APPROVVIGIONAMENTO DI
			PRODOTTI PETROLIFERI
			NELL'ATTUALE MOMENTO
2282	LEGG	1098 01/12/1967	INTERNAZIONALE

			AUMENTO DEL FONDO PER IL
			CONCORSO STATALE NEL
			PAGAMENTO DEGLI
			INTERESSI ISTITUITO
			PRESSO LA CASSA PER IL
			CREDITO ALLE IMPRESE
			ARTIGIANE DI CUI ALLA
			LEGGE 25 LUGLIO 1952,
			N.949 E SUCCESSIVE
			MODIFICAZIONI E
2283	LEGG	1192 02/12/1967	INTEGRAZIONI.

			INTERPRETAZIONE
			AUTENTICA DELL'ARTICOLO
			1 DELLA LEGGE 6 OTTOBRE
			1962, N.1493,
			CONCERNENTE MODIFICHE ED
			INTERPRETAZIONI DI NORME

2284	LEGG	1212	02/12/1967	LEGISLATIVE IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE NEL SETTORE DELL'EDILIZIA.

2285	LEGG	1231	02/12/1967	MODIFICAZIONI AL DECRETO LEGISLATIVO 11 MARZO 1948, N. 409, RIGUARDANTE LA SISTEMAZIONE DELLE OPERE PERMANENTI DI RICOVERO GIÀ COSTRUITE DALLO STATO O A MEZZO DI ENTI LOCALI.

2286	LEGG	1156	09/12/1967	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGGE 11 OTTOBRE 1967, N. 901, CONCERNENTE LA DISCIPLINA RELATIVA AD ALCUNI PRODOTTI OGGETTO DELLA POLITICA AGRICOLA DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA.

2287	LEGG	1220	12/12/1967	PROROGA DELLE DISPOSIZIONI SULLE ANTICIPAZIONI DA PARTE DELO STATO DELLE RETTE DI SPEDALITA' DOVUTE DAI COMUNI AGLI OSPEDALI E ALLE CLINICHE UNIVERSITARIE

2288	LEGG	1221	12/12/1967	MODIFICAZIONI DELLA MISURA DEI CANONI DI LINEE TELEFONICHE AD USO PRIVATO E DEL CANONE PER LE LINEE TELEFONICHE, A SERVIZIO DI ELETTRODOTTI DIVERSI, TRA LORO INTERCONNESSI.

2289	LEGG	1224	19/12/1967	PROROGA A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI COMUNI COLPITI DALLE ALLUVIONI O MAREGGIATE DELL'AUTUNNO 1966, DEI TERMINI PREVISTI DALLA LEGG 23 DICEMBRE 1966, N. 1139, CONCERNENTE IL CONDONO DELLE SANZIONI NON AVENTI NATURA PENALE IN MATERIA TRIBUTARIA

				DISPOSIZIONI SUL CONSORZIO AUTONOMO DEL

			PORTO DI GENOVA E NORME
			PER L'ATTUAZIONE DEL
			PIANO REGOLATORE
			GENERALE DI AMPLIAMENTO
			DEL PORTO DI GENOVA -
2290	LEGG	1251 20/12/1967	VOLTRI

			AUMENTO DEL FONDO DI
			DOTAZIONE DELL'ISTITUTO
			PER LA RICOSTRUZIONE
2291	LEGG	1252 20/12/1967	INDUSTRIALE

			CONVERSIONE IN LEGGE,
			CON MODIFICAZIONI DEL
			DECRETO-LEGGE 31 OTTOBRE
			1967, N. 969,
			CONCERNENTE IL
			FINANZIAMENTO PER LA
			ESECUZIONE DI OPERE DI
			COMPLETAMENTO ED
			AMPLIAMENTO
			DELL'AEREOPORTO
			INTERCONTINENTALE
			"LEONARDO DA VINCI" DI
2292	LEGG	1246 23/12/1967	ROMA - FIUMICINO

			NUOVE NORME SULLA
			PROMOZIONE DEI DIRETTORI
			DIDATTICI A ISPETTORI
			SCOLASTICI. INCREMENTO
			DEL RUOLO ORGANICO DEGLI
2293	LEGG	1342 23/12/1967	ISPETTORI SCOLASTICI.

			NORME INTEGRATIVE
			DELL'ART.3 DELLA LEGGE 9
			OTTOBRE 1964, N.986,
			CONCERNENTE L'ABOLIZIONE
			DEL MONOPOLIO STATALE
2294	LEGG	1320 28/12/1967	DELLE BANANE.

			MODIFICHE AL DECRETO DEL
			PRESIDENTE DELLA
			REPUBBLICA 12 FEBBRAIO
			1965, N.162, CONCERNENTE
			LA REPRESSIONE DELLE
			FRODI NELLA PREPARAZIONE
			E COMMERCIO DEI MOSTI,
2295	LEGG	1374 28/12/1967	VINI E ACETI.

			ELIMINAZIONE DELLE
			BARACCHE ED ALTRI
			EDIFICI MALSANI
			COSTRUITI IN ABRUZZO IN
			DIPENDENZA DEL TERREMOTO
2296	LEGG	5 04/01/1968	DEL 13 GENNAIO 1915.

			ASSUNZIONE DI PERSONALE
			A CONTRATTO PER

2297 | LEGGE | 11 | 04/01/1968 | L'AUTOSTRADA PALERMO - CATANIA.

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE,
| | | | CON MODIFICAZIONI, DEL
| | | | DECRETO-LEGGE 18
| | | | NOVEMBRE 1967, N. 1044,
| | | | CONCERNENTE LA
| | | | COSTITUZIONE ED IL
| | | | FUNZIONAMENTO DI UNA
| | | | CASSA NAZIONALE DI
| | | | CONGUAGLIO PER
| | | | ASSICURARE, ATTRAVERSO
| | | | LA RIDUZIONE DEI
| | | | COMPENSI FISSI
| | | | MUTUALISTICI PREVISTI E
| | | | DETERMINATI A NORMA
| | | | DELL'ART. 82 DEL REGIO
| | | | DECRETO 30 SETTEMBRE
| | | | 1938, N. 1631, LA
| | | | PARZIALE COPERTURA
| | | | FINANZIARIA DEL COSTO
| | | | DELLE NUOVE RETRIBUZIONI
| | | | FISSATE IN FAVORE DEI
| | | | MEDICI OSPEDALIERI CHE
| | | | NE ABBIANO DIRITTO A
| | | | DECORRERE DAL 1° GENNAIO
2298 | LEGGE | 4 | 17/01/1968 | 1966

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE,
| | | | CON MODIFICAZIONI, DEL
| | | | DECRETO-LEGGE 21
| | | | NOVEMBRE 1967, N.1051,
| | | | RECANTE NORME PER
| | | | L'EROGAZIONE
| | | | DELL'INTEGRAZIONE DI
| | | | PREZZO PER L'OLIO DI
| | | | OLIVA DI PRODUZIONE 1967
2299 | LEGGE | 10 | 18/01/1968 | - 68.

| | | | AUTORIZZAZIONE DI SPESA
| | | | PER L'ATTUAZIONE DI
| | | | PROVVIDENZE IN FAVORE
2300 | LEGGE | 13 | 18/01/1968 | DEI TERRITORI MONTANI.

| | | | TRATTAMENTO TRIBUTARIO
| | | | PER LE PROVVISI DI
2301 | LEGGE | 28 | 19/01/1968 | BORDO.

| | | | DISPOSIZIONI
| | | | STRAORDINARIE
| | | | RIGUARDANTI IL
| | | | TRATTAMENTO ECONOMICO
| | | | DEI DIPENDENTI DEI

2302 | LEGGE | 20 | 23/01/1968 | COMUNI E DELLE PROVINCE

| | | | ASSEGNAZIONE
| | | | STRAORDINARIA DI FONDI
| | | | PER LA SISTEMAZIONE DEI
| | | | DEBITI RELATIVI AI
| | | | RICOVERI DEGLI INFERMI
| | | | POLIOMELITICI,
| | | | DISCINETICI E LUSSATI

2303 | LEGGE | 21 | 23/01/1968 | CONGENITI DELL'ANCA.

| | | | MODIFICHE ALLE VIGENTI
| | | | DISPOSIZIONI
| | | | SULL'AVANZAMENTO DEGLI
| | | | UFFICIALI, DEI
| | | | SOTTUFFICIALI E DEI
| | | | MILITARI DI TRUPPA DEL
| | | | CORPO DELLE GUARDIE DI

2304 | LEGGE | 22 | 23/01/1968 | PUBBLICA SICUREZZA.

| | | | MODIFICHE ALLA LEGGE 9
| | | | GIUGNO 1964, N. 615,
| | | | SULLA BONIFICA SANITARIA
| | | | DEGLI ALLEVAMENTI DALLA
| | | | TUBERCOLOSI E DALLA

2305 | LEGGE | 33 | 23/01/1968 | BRUCELLOSI.

| | | | DISCIPLINA DEL SERVIZIO
| | | | RADIOELETTRICO PER LE
2306 | LEGGE | 31 | 26/01/1968 | NAVI DA PESCA.

| | | | PROROGA DEI BENEFICI
| | | | INTEGRATIVI DISPOSTI A
| | | | FAVORE DEI COMUNI DALLE
| | | | LEGGI 29 LUGLIO 1957,
| | | | N.634 E 29 LUGLIO 1957,
| | | | N.635, PER LA
| | | | COSTRUZIONE O IL
| | | | COMPLETAMENTO DELLE RETI
| | | | DI DISTRIBUZIONE IDRICA
| | | | NELL'INTERNO DEGLI
| | | | ABITATI E LA COSTRUZIONE
| | | | O IL COMPLETAMENTO DEGLI
| | | | IMPIANTI E RETI DI

2307 | LEGGE | 38 | 27/01/1968 | FOGNATURA

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE,
| | | | CON MODIFICAZIONI, DEL
| | | | DECRETO-LEGGE 12
| | | | DICEMBRE 1967, N. 1157,
| | | | CONCERNENTE
| | | | MODIFICAZIONI DEL REGIME
| | | | FISCALE DEI FILATI DI
2308 | LEGGE | 24 | 30/01/1968 | TALUNE FIBRE TESSILI.

| | | | MODIFICHE DELL'ARTICOLO
| | | | 54 DEL DECRETO-LEGGE 18
| | | | NOVEMBRE 1966, N.976,

2309	LEGG	42	02/02/1968	CONVERTITO NELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1966, N.1142, E DELL'ARTICOLO 4 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 DICEMBRE 1966, CONCERNENTI PROVVEDIMENTI PER I TERRITORI ALLUVIONATI
------	------	----	------------	--

2310	LEGG	53	02/02/1968	ULTERIORE PROROGA DELLA DURATA DELLE UTENZE DI ACQUA PUBBLICA PER LE PICCOLE DERIVAZIONI.
------	------	----	------------	--

2311	LEGG	82	05/02/1968	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LE OPERE OSPEDALIERE ED ESTENSIONE DELLE NORME PREVISTE DALLA LEGGE 30 MAGGIO 1965, ALLE CLINICHE UNIVERSITARIE.
------	------	----	------------	--

2312	LEGG	87	05/02/1968	DETERMINAZIONE DEGLI AGGI ESATTORIALI PER IL QUINQUENNIO 1969 - 1973
------	------	----	------------	--

2313	LEGG	113	05/02/1968	AUMENTO DEL FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE NAZIONALE IDROCARBURI.
------	------	-----	------------	---

2314	LEGG	26	07/02/1968	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 11 DICEMBRE 1967, N. 1150, CONCERNENTE LA PROROGA DEI TERMINI PER L'APPLICAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE IN MATERIA DI EDILIZIA.
------	------	----	------------	---

2315	LEGG	27	07/02/1968	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 11 DICEMBRE 1967, N.1132, CONCERNENTE LA PROROGA DELL'ADDIZIONALE ISTITUITA CON L'ARTICOLO 80, PRIMO COMMA, DEL DECRETO-LEGGE 18 NOVEMBRE 1966, N. 976, COVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1966, N. 1142
------	------	----	------------	---

				RIORDINAMENTO DEL RUOLO SANITARIO DEGLI
--	--	--	--	--

2316	LEGG	75	07/02/1968	UFFICIALI MEDICI DI POLIZIA DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA.
------	------	----	------------	---

2317	LEGG	95	07/02/1968	INSERIMENTO DEL CENTRO SPERIMENTALE DELL'ANAS DI CESANO (ROMA) TRA I LABORATORI UFFICIALI.
------	------	----	------------	---

2318	LEGG	83	09/02/1968	PROROGA PER LA DURATA DI UN TRIENNIO DELLA LEGGE 27 FEBBRAIO 1958, N.130, SULL'ASSUNZIONE OBBLIGATORIA DEI PROFUGHI.
------	------	----	------------	---

2319	LEGG	88	09/02/1968	FINANZIAMENTO DI UNA INDAGINE SULLA STRUTTURA DELLE AZIENDE AGRICOLE
------	------	----	------------	--

2320	LEGG	91	09/02/1968	ULTERIORE PROROGA DEI TERMINI PREVISTI DALLA LEGG 23 DICEMBRE 1965, N.1416 ,ED ESTENSIONE DI AGEVOLAZIONI DI CUI ALLA LEGG 14 NOVEMBRE 1962, N.1616, A FAVORE DELLE NUOVE COSTRUZIONI NONCHE' PER I MIGLIORAMENTI AL NAVIGLIO, AGLI IMPIANTI E ALLE ATTREZZATURE DELLA NAVIGAZIONE INTERNA
------	------	----	------------	---

2321	LEGG	117	09/02/1968	MODIFICAZIONE DEL CODICE POSTALE E DELLE TELECOMUNICAZIONI IN MATERIA DI DISTURBI ALLE TRASMISSIONI E RADIORECEZIONI
------	------	-----	------------	---

2322	LEGG	54	17/02/1968	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGG 21 DICEMBRE 1967, N. 1209, CONCERNENTE PROROGA DELLA SOSPENSIONE DEI TERMINI DI SCADENZA DEI TITOLI DI CREDITO A FAVORE DELLE PERSONE COLPITE DAL MOVIMENTO FRANOSO VERIFICATOSI IN AGRIGENTO IL 19 LUGLIO 1966.
------	------	----	------------	---

				MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE
--	--	--	--	---

| | | | ISTITUTI DIPENDENTI
| | | | DALLA DIREZIONE GENERALE
| | | | DELLE ACCADEMIE E
| | | | BIBLIOTECHE E PER LA
| | | | DIFFUSIONE DELLA
2331 | LEGGE | 208 | 01/03/1968 | CULTURA.

| | | | MODIFICA ALLA LEGGE 3
| | | | AGOSTO 1949, N.589, IN
| | | | MATERIA DI
| | | | AMMISSIBILITA' A
| | | | CONTRIBUTO DI OPERE
| | | | IGIENICO - SANITARIE DI
2332 | LEGGE | 217 | 01/03/1968 | VARIA NATURA.

| | | | DISPOSIZIONI PER IL
| | | | PROSEGUIMENTO DELLA
| | | | BONIFICA NEI TERRITORI
2333 | LEGGE | 258 | 01/03/1968 | VALLIVI DEL DELTA PADANO

| | | | PROVVEDIMENTI PER
| | | | FAVORIRE LO SVILUPPO
| | | | DELLA TECNICA IN
2334 | LEGGE | 377 | 06/03/1968 | AGRICOLTURA.

| | | | SISTEMAZIONE CONTABILE
| | | | DELLE ECCEDENZE DI
| | | | PAGAMENTI E DELLE
| | | | RIMANENZE DI FONDI
| | | | VERIFICATESE NELLE
| | | | GESTIONI DELLE
| | | | RAPPRESENTANZE
| | | | DIPLOMATICHE E CONSOLARI
| | | | NEGLI ESERCIZI
| | | | FINANZIARI ANTECEDENTI
2335 | LEGGE | 201 | 08/03/1968 | AL 1 LUGLIO 1951.

| | | | MODIFICHE E PROROGA
| | | | DELLE DISPOSIZIONI DELLA
| | | | LEGGE 11 DICEMBRE 1952,
| | | | N.2529 ,E SUCCESSIVE
| | | | MODIFICAZIONI,
| | | | CONCERNENTI L'IMPIANTO
| | | | DI COLLEGAMENTI
| | | | TELEFONICI NELLE
| | | | FRAZIONI DI COMUNE E
2336 | LEGGE | 178 | 08/03/1968 | NUCLEI ABITATI.

| | | | STUDIO E PROGETTAZIONE
| | | | DI MASSIMA DELLA RETE DI
| | | | COMUNICAZIONE TRA IL
| | | | CENTRO STORICO DI
2337 | LEGGE | 194 | 08/03/1968 | VENEZIA E LA TERRAFERMA.

| | | | SISTEMAZIONE CONTABILE
| | | | DELLE ECCEDENZE DI
| | | | PAGAMENTI E DELLE
| | | | RIMANENZE DI FONDI

| | | | VERIFICATESE NELLE
| | | | GESTIONI DELLE
| | | | RAPPRESENTANZE
| | | | DIPLOMATICHE E CONSOLARI
| | | | NEGLI ESERCIZI
| | | | FINANZIARI ANTECEDENTI
2338 | LEGGE | 201 | 08/03/1968 | AL 1 LUGLIO 1951.

| | | | COMPOSIZIONE DELLE
| | | | COMMISSIONI GIUDICATRICI
| | | | DEI CONCORSI A POSTI DI
| | | | UFFICIALI SANITARI E DI
2339 | LEGGE | 220 | 08/03/1968 | SANITARI CONDOTTI.

| | | | NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200
| | | | CONVERTITO CON MODIFICAZIONI
2340 | | | | DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

| | | | INTEGRAZIONE E MODIFICA
| | | | DELL'ART.28, SECONDO
| | | | COMMA, DELLA LEGGE 14
| | | | FEBBRAIO 1963, N. 60,
| | | | CONCERNENTE LA
| | | | LIQUIDAZIONE DEL
| | | | PATRIMONIO EDILIZIO
| | | | DELLA GESTIONE INACASA E
| | | | L'ISTITUZIONE DI UN
| | | | PROGRAMMA DECENNALE DI
| | | | COSTRUZIONE DI ALLOGGI
2341 | LEGGE | 287 | 12/03/1968 | PER LAVORATORI

| | | | PROROGA DELLA LEGGE 30
| | | | DICEMBRE 1960, N. 1676,
| | | | RECANTE NORME PER LA
| | | | COSTRUZIONE DI
| | | | ABITAZIONI PER
| | | | LAVORATORI AGRICOLI
2342 | LEGGE | 260 | 12/03/1968 | DIPENDENTI

| | | | ACQUISTO DI CASE DI AREE
| | | | EDIFICABILI DA PARTE
| | | | DELL'INCIS CON LE SOMME
| | | | RICAVATE
| | | | DALL'ALIENAZIONE DI
| | | | ALLOGGI AI SENSI DEL
| | | | DECRETO DEL PRESIDENTE
| | | | DELLA REPUBBLICA 17
| | | | GENNAIO 1959, N. 2, E
| | | | SUCCESSIVE
2343 | LEGGE | 261 | 12/03/1968 | MODIFICAZIONI.

| | | | ADEGUAMENTO DEI TERMINI
| | | | LEGALI A FAVORE DELLE
| | | | IMPRESE COLPITE
| | | | DALL'ALLUVIONE E DALLE
| | | | MAREGGIATE DELL'AUTUNNO
2344 | LEGGE | 195 | 12/03/1968 | 1966.

| | | | LIQUIDAZIONE DEL
| | | | PATRIMONIO EDILIZIO
| | | | DELLA GESTIONE INACASA E
| | | | L'ISTITUZIONE DI UN
| | | | PROGRAMMA DECENNALE DI
| | | | COSTRUZIONE DI ALLOGGI
2351 | LEGGE | 287 | 12/03/1968 | PER LAVORATORI

| | | | AMMISSIONE AI CONCORSI
| | | | DELLE FERROVIE DELLO
| | | | STATO DEL PERSONALE
| | | | ESONERATO DALLE FERROVIE
| | | | SECONDARIE GESTITE IN
2352 | LEGGE | 289 | 12/03/1968 | REGIME DI CONCESSIONE

| | | | INTERPRETAZIONE
| | | | AUTENTICA DELL'ART. 9
| | | | DEL DECRETO LEGISLATIVO
| | | | DEL CAPO PROVVISORIO
| | | | DELLO STATO 15 DICEMBRE
| | | | 1947, N. 1421, E
| | | | MODIFICAZIONI ALL'ART. 4
| | | | DELLA LEGGE 27 LUGLIO
2353 | LEGGE | 386 | 12/03/1968 | 1962, N.1228.

| | | | PROVVEDIMENTI TRIBUTARI
2354 | LEGGE | 428 | 12/03/1968 | PER L'ARTIGIANATO.

| | | | MODIFICHE AL DECRETO DEL
| | | | PRESIDENTE DELLA
| | | | REPUBBLICA 11 FEBBRAIO
| | | | 1961, N.257, SULLA
| | | | COMPOSIZIONE E
| | | | SULL'ORDINAMENTO DEL
| | | | CONSIGLIO SUPERIORE DI
2355 | LEGGE | 203 | 14/03/1968 | SANITA'.

| | | | PROVVIDENZE A FAVORE
| | | | DELLE ZONE DEL BASSO
| | | | MOLISE E DELL'ALTO
| | | | VOLTURNO DANNEGGIATE
| | | | DAGLI EVENTI CALAMITOSI
| | | | DEL NOVEMBRE E DICEMBRE
2356 | LEGGE | 223 | 14/03/1968 | 1967.

| | | | DISPOSIZIONI SULLA
| | | | COMPETENZA DEL MINISTERO
| | | | DEI LAVORI PUBBLICI PER
| | | | LAVORI CHE INTERESSANO
| | | | IL PATRIMONIO STORICO E
2357 | LEGGE | 292 | 14/03/1968 | ARTISTICO

| | | | PROVVEDIMENTI IN MATERIA
| | | | DI SPETTACOLI
2358 | LEGGE | 318 | 14/03/1968 | CINEMATOGRAFICI.

| | | | NORME DI MODIFICA DEL
| | | | DECRETO DEL PRESIDENTE

				DELLA REPUBBLICA 23
				MAGGIO 1964, N. 655, PER
				LA DISCIPLINA DELLE
				ASSEGNAZIONI DEGLI
				ALLOGGI COSTRUITI O
				RISERVATI PER I PROFUGHI
				E PER I CONNAZIONALI
				RIMPATRIATI AD ESSI
				ASSIMILATI AI SENSI
				DELLA LEGGE 25 OTTOBRE
				1960, N. 1306, E
2359	LEGG		389 18/03/1968	SUCCESSIVE DISPOSIZIONI.

				RIORDINAMENTO DEL
				PERSONALE A CONTRATTO
				TIPO GIA' DIPENDENTE
				DALLA SOPPRESSA
				AMMINISTRAZIONE
2360	LEGG		350 18/03/1968	DELL'AFRICA ITALIANA.

				CONDONO DI SANZIONI
2361	LEGG		250 18/03/1968	DISCIPLINARI

				CONVERSIONE IN LEGGE,
				CON MODIFICAZIONI, DEL
				DECRETO-LEGGE 22 GENNAIO
				1968, N.12, CONCERNENTE
				PROVVIDENZE A FAVORE
				DELLE POPOLAZIONI DEI
				COMUNI DELLA SICILIA
				COLPITI DAI TERREMOTI
2362	LEGG		182 18/03/1968	DEL GENNAIO 1968.

				CONVERSIONE IN LEGGE DEL
				DECRETO-LEGGE 31 GENNAIO
				1968, N.17, RECANTE
				NORME DI INTERPRETAZIONE
				AUTENTICA DELL'ARTICOLO
				34 DEL DECRETO-LEGGE 22
				GENNAIO 1968, N.12,
				CONCERNENTE PROVVIDENZE
				A FAVORE DELLE
				POPOLAZIONI DEI COMUNI
				DELLA SICILIA COLPITI
				DAI TERREMOTI DEL
2363	LEGG		183 18/03/1968	GENNAIO 1968

				CONVERSIONE IN LEGGE DEL
				DECRETO-LEGGE 20
				FEBBRAIO 1968, N. 59,
				CONCERNENTE
				L'ORGANIZZAZIONE COMUNE
				DEI MERCATI NEI SETTORI
				DEI CEREALI, DELLE CARNI
				SUINE, DELLE UOVA, DEL
				POLLAME E DEL RISO.
				DISPOSIZIONI RELATIVE AD
				ALCUNE MISURE DI

				ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI NEL SETTORE DELLO ZUCCHERO, AL REGIME APPLICABILE AI PRODOTTI TRASFORMATI A BASE DI ORTOFRUTTICOLI CON AGGIUNTA DI ZUCCHERO, ALL'INSTAURAZIONE DI UN REGIME COMUNE DEGLI SCAMBI PER L'OVOALBUMINA E LA LATTOALBUMINA, NONCHE' ALLE RESTITUZIONI CHE POSSONO ESSERE ACCORDATE ALLA ESPORTAZIONE VERSO I PAESI TERZI, SOTTO FORMA DI MERCI NON COMPRESSE NELL'ALLEGATO II DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA, DI TALUNI PRODOTTI AGRICOLI
2364	LEGGE	224	18/03/1968	

				CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 15 FEBBRAIO 1968, N. 45: NORME INTEGRATIVE DEL DECRETO-LEGGE 22 GENNAIO 1968, N. 12, RECANTE PROVVIDENZE A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI COMUNI DELLA SICILIA COLPITI DAI TERREMOTI DEL GENNAIO 1968
2365	LEGGE	240	18/03/1968	

				ESTENSIONE ANCHE ALLE COLTURE VITICOLE DELLE PROVVIDENZE PREVISTE DALL'ART. 7 DELLA LEGGE 27 OTTOBRE 1966, N. 910
2366	LEGGE	278	18/03/1968	

				NORME INTEGRATIVE DELLA LEGGE 7 FEBBRAIO 1958, N.88, RELATIVA AGLI ISTITUTI SUPERIORI DI EDUCAZIONE FISICA
2367	LEGGE	293	18/03/1968	

				AUMENTO DEL CONTRIBUTO ORDINARIO IN FAVORE ALL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA NUTRIZIONE.
2368	LEGGE	335	18/03/1968	

				DISPOSIZIONE PER IL RINNOVAMENTO, AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO DEI
--	--	--	--	---

| | | |SERVIZI DI TRASPORTO
| | | |ESERCITATI PER MEZZO
| | | |DELLA GESTIONE
| | | |GOVERNATIVA DELLE
| | | |FERROVIE CALABRO -
| | | |LUCANE ED AUTOSERVIZI
2369|LEGGE |368 |18/03/1968|INTEGRATIVI.

| | | |PROROGA DEI BENEFICI
| | | |TRIBUTARI RIGUARDANTI
| | | |GLI ISTITUTI AUTONOMI
| | | |DELLE CASE POPOLARI, DI
| | | |CUI AL PRIMO COMMA
| | | |DELL'ART.147 DEL TESTO
| | | |UNICO APPROVATO CON
| | | |REGIO DECRETO 28 APRILE
2370|LEGGE |402 |18/03/1968|1938, N.1165.

| | | |SOPPRESSIONE DELL'ENTE
2371|LEGGE |413 |18/03/1968|AUTOTRASPORTI MERCI.

| | | |MODIFICAZIONE
| | | |DELL'ARTICOLO 10 DELLA
| | | |LEGGE 10 AGOSTO 1950, N.
| | | |715: "COSTITUZIONE DI UN
| | | |FONDO PER L'INCREMENTO
| | | |EDILIZIO DESTINATO A
| | | |SOLLECITARE L'ATTIVITA'
| | | |EDILIZIA PRIVATA PER LA
| | | |CONCESSIONE DI MUTUI PER
| | | |LA COSTRUZIONE DI CASE
2372|LEGGE |319 |20/03/1968|DI ABITAZIONE".

| | | |NUOVA DECORRENZA PER
| | | |L'APPLICAZIONE DELLE
| | | |NORME CONTENUTE
| | | |NELL'ARTICOLO 22 DELLA
| | | |LEGGE 13 LUGLIO 1967, N.
| | | |583, SUI TRATTAMENTI
| | | |POSTI A CARICO DEL FONDO
| | | |SPECIALE DI PREVIDENZA
| | | |PER IL PERSONALE ADDETTO
| | | |AI PUBBLICI SERVIZI DI
| | | |TELEFONIA, E LORO
| | | |ESTENSIONE AD ALTRE
2373|LEGGE |369 |20/03/1968|FORME DI PENSIONE

| | | |NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200
| | | |CONVERTITO CON MODIFICAZIONI
2374| | | |DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

| | | |COMPENSAZIONE AI COMUNI
| | | |DELLA PERDITA DI ENTRATE
| | | |SUBITA NEGLI ANNI
| | | |1964,1965 E 1966 IN
| | | |SEGUITO ALLA
| | | |SOPPRESSIONE
| | | |DELL'IMPOSTA DI CONSUMO

2375 | LEGGE | | | 432 | 20/03/1968 | SUL VINO.

| | | | | ESENZIONE DALL'IMPOSTA
| | | | | SUL CONSUMO DI CUI AL
| | | | | TESTO UNICO SULLA
| | | | | FINANZA LOCALE 14
| | | | | SETTEMBRE 1931, N.1175,
| | | | | DEI MATERIALI ADIBITI
| | | | | PER LA COSTRUZIONE O LA
| | | | | RIPARAZIONE DI EDIFICI
| | | | | DI CULTO APERTI AL

2376 | LEGGE | | | 423 | 28/03/1968 | PUBBLICO.

| | | | | MODIFICA DELL'ART. 19
| | | | | DEL DECRETO DEL
| | | | | PRESIDENTE DELLA
| | | | | REPUBBLICA 29 NOVEMBRE
| | | | | 1967 N. 1318,
| | | | | CONCERNENTE NORME PER IL
| | | | | RIORDINAMENTO DELLA

2377 | LEGGE | | | 279 | 28/03/1968 | SPERIMENTAZIONE AGRARIA

| | | | | DISPOSIZIONI INTEGRATIVE
| | | | | E MODIFICATIVE ALLE
| | | | | LEGGI 18 DICEMBRE 1961,
| | | | | N. 1470 E 11 MARZO 1965,
2378 | LEGGE | | | 342 | 28/03/1968 | N. 123.

| | | | | CONCESSIONE DI UN
| | | | | CONTRIBUTO STRAORDINARIO
| | | | | A FAVORE DEL COMITATO
| | | | | NAZIONALE ITALIANO DELLA
2379 | LEGGE | | | 357 | 28/03/1968 | FAO.

| | | | | PROVVEDIMENTI PER LA
| | | | | RIPARAZIONE DEI DANNI
| | | | | ARRECATI DALLE ALLUVIONI
| | | | | DAGLI ANNI 1959 AL 1966
| | | | | AD ALCUNE FERROVIE IN
| | | | | REGIME DI CONCESSIONE
2380 | LEGGE | | | 358 | 28/03/1968 | ALL'INDUSTRIA PRIVATA.

| | | | | ADEGUAMENTO DEL
| | | | | CONTRIBUTO STATALE NELLA
| | | | | SPESA DI MANUTENZIONE
| | | | | DELLE OPERE ESISTENTI
| | | | | NEL COMPENSORIO DELLA
2381 | LEGGE | | | 372 | 28/03/1968 | BONIFICAZIONE PONTINA

| | | | | AUTORIZZAZIONE DI
| | | | | ULTERIORE SPESA PER LA
| | | | | RICOSTRUZIONE E LA
| | | | | RINASCITA DELLE ZONE
| | | | | COLPITE DAL TERREMOTO
2382 | LEGGE | | | 373 | 28/03/1968 | DELL'AGOSTO 1962.

| | | | | PROGRAMMA DI COSTRUZIONE
| | | | | E DI OPERE PER UN

			IMPORTO DI 100 MILIARDI
			DI LIRE IN CONTO DELLA
			SECONDA FASE DEL PIANO
			DECENNALE AUTORIZZATO
			DALLA LEGGE 27 APRILE
			1962, N. 211, PER IL
			RINNOVAMENTO, IL
			RICLASSAMENTO,
			L'AMMODERNAMENTO E IL
			POTENZIAMENTO DELLE
2383	LEGGE	374	28/03/1968 FERROVIE DELLO STATO

			EROGAZIONE DI CONTRIBUTI
			STRAORDINARI ALLE
			IMPRESE CONCESSIONARIE
			DI AUTOSERVIZI DI LINEA
2384	LEGGE	375	28/03/1968 PER VIAGGIATORI.

			FINANZIAMENTO PER
			PROVVEDERE ALLE SPESE
			OCCORRENTI PER LO STUDIO
			DEI PROBLEMI RELATIVI
			ALLA REALIZZAZIONE DEL
			COLLEGAMENTO VIARIO E
			FERROVIARIO SULLO
2385	LEGGE	384	28/03/1968 STRETTO DI MESSINA.

			CONTRIBUTI PER LA
			RIPARAZIONE E
			RICOSTRUZIONE DI
			FABBRICATI DI PROPRIETA'
			PRIVATA DANNEGGIATI O
			DISTRUTTI DALLE
			ALLUVIONI DEGLI ANNI
2386	LEGGE	394	28/03/1968 1951 - 53 E 1958 - 60.

			NORME SULLA
			ELETTRIFICAZIONE DELLE
2387	LEGGE	404	28/03/1968 ZONE RURALI.

			ESENZIONE FISCALE DELLE
			INDENNITA' E DELLE SOMME
			CORRISPOSTE AI
			LAVORATORI IN
			APPLICAZIONE DELL'ART.56
			DEL TRATTATO ISTITUTIVO
			DELLA COMUNITA'
			ECONOMICA DEL CARBONE E
			DELL'ACCIAIO FIRMATO A
			PARIGI IL 18 APRILE
2388	LEGGE	405	28/03/1968 1951.

			INTEGRAZIONE DEI BILANCI
			COMUNALI E PROVINCIALI
			DEFICITARI PER IL
2389	LEGGE	420	28/03/1968 BIENNIO 1969 - 70.

			ESENZIONE DALL'IMPOSTA
--	--	--	------------------------

2390	LEGGE	423	28/03/1968
TESTO UNICO SULLA			
FINANZA LOCALE 14			
SETTEMBRE 1931, N.1175,			
DEI MATERIALI ADIBITI			
PER LA COSTRUZIONE O LA			
RIPARAZIONE DI EDIFICI			
DI CULTO APERTI AL			
PUBBLICO.			

2391	LEGGE	525	28/03/1968
PROVVIDENZE PER LA			
RICOSTRUZIONE E PER LA			
RIPRESA ECONOMICA NEI			
TERRITORI COLPITI DALLE			
ALLUVIONI E MAREGGIATE			
DELL'AUTUNNO 1966.			

2392	LEGGE	516	02/04/1968
CONCESSIONE DI MUTUI			
ALL'ISTITUTO AUTONOMO			
PER LE CASE POPOLARI			
DELLA PROVINCIA DI			
MESSINA PER FAR FRONTE			
AI DISAVANZI DI GESTIONE			
A TUTTO IL 31 DICEMBRE			
1966.			

2393	LEGGE	451	02/04/1968
ALL'ESPORTAZIONE DEI			
FIORI E PIANTE			
ORNAMENTALI.			

2394	LEGGE	467	02/04/1968
LEGGE 24 OTTOBRE 1966,			
N.932, CONCERNENTE GLI			
INSEGNANTI DI EDUCAZIONE			
FISICA, COMPRESI NEGLI			
ELENCHI SPECIALI.			

2395	LEGGE	471	02/04/1968
DELL'ISTITUTO NAZIONALE			
DEI CIECHI "VITTORIO			
EMANUELE II" DI FIRENZE.			

2396	LEGGE	484	02/04/1968
DICEMBRE 1957, N.1293,			
SULLA ORGANIZZAZIONE DEI			
SERVIZI DI DISTRIBUZIONE			
E VENDITA DEI GENERI DI			
MONOPOLIO.			

2397	LEGGE	485	02/04/1968
PRESENTAZIONE DELLE			
DOMANDE DI RINVIO DEL			
SERVIZIO MILITARE PER			
MOTIVI DI STUDIO.			

			GOVERNATIVE - ATTI
			AMMINISTRATIVI - NEL
2404	DELLA REPUBBLICA	701 19/04/1968	VALORE DA LIRE 400

			MODIFICAZIONE AL DECRETO
			DEL PRESIDENTE DELA
			REPUBBLICA 19 GENNAIO
			1960, N.1743, IN MATERIA
			DI CONCORSI PER MERITO
			DISTINTO RISERVATI AI
2405	DELLA REPUBBLICA	1064 24/05/1968	PROFESSORI DI RUOLO.

			MODIFICAZIONI
			ALL'ORDINAMENTO
2406	DELLA REPUBBLICA	801 28/05/1968	DIDATTICO UNIVERSITARIO

			ELENCO DEI COMUNI DELLE
			PROVINCE DI AGRIGENTO E
			TRAPANI COLPITI DAI
			TERREMOTI DEL GENNAIO
			1968 CHE POSSONO
			BENEFICIARE DELLE
			PROVVIDENZE PREVISTE DAL
			DECRETO LEGGE 27
			FEBBRAIO 1968, N.79,
			CONVERTITO NELLA LEGGE
2407	DELLA REPUBBLICA	963 05/06/1968	18 MARZO 1968, N. 241.

			PROGRAMMA DELL'ESAME DI
			AVANZAMENTO ALLA
			QUALIFICA DI VICE
			DIRETTORE DI
			STABILIMENTO NEL RUOLO
			DEL PERSONALE TECNICO,
			BRANCA MANIFATTURE
			TABACCHI DELLA CARRIERA
			DIRETTIVA
			DELL'AMMINISTRAZIONE
			AUTONOMA DEI MONOPOLI DI
			STATO, PER LAUREATI IN
2408	DELLA REPUBBLICA	956 27/07/1968	ARCHITETTURA

			NORME PER LA CONCESSIONE
			DI UNA INTEGRAZIONE DI
			PREZZO PER IL GRANO DURO
			E PER L'EROGAZIONE DI
			UNA INDENNITA'
			COMPENSATIVA DI FINE
			CAMPAGNA PER TALUNI
2409	LEGGE	856 29/07/1968	CEREALI

			PROVVEDIMENTI A FAVORE
			DELLE AZIENDE AGRICOLE
			COLPITE DALLA SICCAITA'
			VERIFICATASI DAL
			DICEMBRE 1967 AL LUGLIO
2410	DELLA REPUBBLICA	857 29/07/1968	1968

			DISPOSIZIONI INTEGRATIVE
			IN MATERIA DI
			PROVVIDENZE A FAVORE
			DELLE POPOLAZIONI DEI
			COMUNI DELLA SICILIA
			COLPITI DAI TERREMOTI
2411	LEGGE	858	29/07/1968 DEL GENNAIO 1968

			VARIANTI ALLE CATEGORIE
			DI SPECIALIZZAZIONE
			PREVISTE DALLE TABELLE
			ALLEGATE ALLA LEGGE 8
			GENNAIO 1952, N.15,
			QUALI RISULTANO
			MODIFICATE CON I DECRETI
			DEL PRESIDENTE DELLA
			REPUBBLICA 5 MARZO 1958,
	DECRETO DEL PRESIDENTE		N.481, E 9 AGOSTO 1966,
2412	DELLA REPUBBLICA	1179	13/08/1968 N. 1117.

			CONVERSIONE IN LEGGE,
			CON MODIFICAZIONI, DEL
			DECRETO-LEGGE 30 AGOSTO
			1968, N. 917,
			CONCERNENTE PROVVIDENZE
			A FAVORE DELLE AZIENDE
			AGRICOLE, A CULTURA
			SPECIALIZZATA,
			DANNEGGIATE DA CALAMITA'
			NATURALI O DA
			ECCEZIONALI AVVERSITA'
2413	LEGGE	1088	21/10/1968 ATMOSFERICHE.

	DECRETO DEL PRESIDENTE		CONCESSIONE DI AMNISTIA
2414	DELLA REPUBBLICA	1084	25/10/1968 E DI INDULTO.

			MODIFICAZIONE
			ALL'ORDINAMENTO DELLA
	DECRETO DEL PRESIDENTE		FACOLTA' DI SCIENZE
2415	DELLA REPUBBLICA	1189	31/10/1968 POLITICHE.

			INTERVENTI IN FAVORE DEL
2416	LEGGE	1186	06/11/1968 TEATRO DI PROSA.

			ASSUNZIONE DI IDONEI DEI
			PUBBLICI CONCORSI
			INDETTI DALLA AZIENDA
			AUTONOMA DELLE FERROVIE
2417	LEGGE	1203	12/11/1968 DELLO STATO.

			AUMENTO DEL FONDO DI
			DOTAZIONE DELL'ENTE
2418	LEGGE	1209	19/11/1968 NAZIONALE IDROCARBURI.

			VARIAZIONE DEL LIMITE
			MINIMO DELLA
			RETRIBUZIONE SU CUI E'
			CALCOLATO IL CONTRIBUTO

2419	LEGGI	1469	27/11/1968	PER LA PREVIDENZA DEI DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI
2420	DECRETI DELLA REPUBBLICA	1275	22/12/1968	DISCIPLINA DELL'ORA LEGALE PER L'ANNO 1969.
2421	DECRETI DELLA REPUBBLICA	59	03/01/1969	MATERIE E RAGGRUPPAMENTI DI MATERIE NELLE SEZIONI DI ISTITUTO TECNICO PER PERITI AZIENDALI E CORRISPONDENTI IN LINGUE ESTERE
2422	DECRETI DELLA REPUBBLICA	14	31/01/1969	FINANZIAMENTO DEL SECONDO CENSIMENTO GENERALE DELLA AGRICOLTURA, DELL'UNDICESIMO CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DEL QUINTO CENSIMENTO GENERALE DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO
2423	DECRETI DELLA REPUBBLICA	210	07/02/1969	ESTENSIONE DEI BENEFICI DEL DECRETO-LEGGE 27 FEBBRAIO 1968, N.79, CONVERTITO NELLA LEGGE 18 MARZO 1968, N.241, AI COMUNI DI SAMBUCA DI SICILIA (AGRIGENTO) E CONTESSA ENTELLINA (PALERMO).
2424	LEGGI	5	12/02/1969	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 18 DICEMBRE 1968, N.1234, RECANTE NORME RELATIVE ALLA INTEGRAZIONE DI PREZZO PER TALUNI PRODOTTI AGRICOLI.
2425	LEGGI	86	18/02/1969	MODIFICA DEGLI ARTICOLI 6 E 7 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 GENNAIO 1959, N. 2, RECANTE NORME SULLA DISCIPLINA DELLA CESSIONE IN PROPRIETA' DEGLI ALLOGGI DI TIPO POPOLARE ED ECONOMICO
				MODIFICHE ALLA LEGGE 11 GENNAIO 1967, N. 1, RIGUARDANTE

2426	LEGG	87	21/02/1969	MIGLIORAMENTI ECONOMICI A FAVORE DEI TUBERCOLOTICI NON ASSISTITI DALL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE.
2427	LEGG	94	26/02/1969	INTEGRAZIONE E MODIFICHE ALLE LEGGI 30 DICEMBRE 1959, N. 1236 E 6 GENNAIO 1963, N. 13, SUL TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEGLI ASSUNTORI DELL' AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO
2428	LEGG	95	10/03/1969	INTEGRAZIONE DEL FONDO DI ROTAZIONE ISTITUITO CON LA LEGGE 8 AGOSTO 1957, N. 777, RECANTE PROVVIDENZE CREDITIZIE PER LA ZOOTECNICA
2429	LEGG	82	13/03/1969	MODIFICA DELL'ARTICOLO 70 DELLA LEGGE 12 FEBBRAIO 1968, NUMERO 132, RELATIVA AGLI ENTI OSPEDALIERI E ASSISTENZA OSPEDALIERA.
2430	LEGG	92	21/03/1969	NORME PER IL DECENTRAMENTO DI ALCUNE COMPETENZE DELLA AMMINISTRAZIONE CENTRALE DEI LAVORI PUBBLICI DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 GENNAIO 1959, N. 2.
2431	LEGG	99	21/03/1969	PROVVIDENZE PER IL COMUNE DI ROMA
2432	LEGG	93	31/03/1969	COSTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
2433	LEGG	176	31/03/1969	NORME SULLA RESTITUZIONE DEI PRELIEVI PER PRODOTTI AGRICOLI ESPORTATI
				CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO LEGGE 15 FEBBRAIO 1969, N.10, RECANTE MODIFICAZIONI AL REGIME FISCALE DELLE

				(INCIS) DI ALLOGGI DA
				ASSEGNARE IN LOCAZIONE
				SEMPLICE AL PERSONALE
				DIPENDENTE
				DALL'AMMINISTRAZIONE
				DELLE POSTE E
				TELECOMUNICAZIONI E
				DALL'AZIENDA DI STATO
2441	LEGGE	279	02/05/1969	PER I SERVIZI TELEFONICI

				COPERTURA DEL DISAVANZO
				DELLA GESTIONE 1968
				DELL'AMMINISTRAZIONE
				DELLE FERROVIE DELLO
2442	LEGGE	280	02/05/1969	STATO

				NORME INTEGRATIVE DELLA
				LEGGE 23 FEBBRAIO 1960,
				N. 131, CONCERNENTE
				L'APPLICAZIONE
				DELL'IMPOSTA FABBRICATI
				SULLA BASE DELLE RENDITE
				DEL NUOVO CATASTO
2443	LEGGE	254	17/05/1969	EDILIZIO URBANO.

				AUTORIZZAZIONE DI SPESA
				DA ASSEGNARE AL
				CONSORZIO DEL PORTO E
				DELL'AREA DI SVILUPPO
				INDUSTRIALE DI BRINDISI
				PER IL COMPLETAMENTO DEI
				SERVIZI GENERALI DELLA
2444	LEGGE	311	29/05/1969	ZONA INDUSTRIALE.

				CESSAZIONE DAL SERVIZIO
				PERMANENTE DEI MAGGIORI
				DEL CORPO DELLA GUARDIA
2445	LEGGE	306	10/06/1969	DI FINANZA

				AUTORIZZAZIONE DELLA
				SPESA DI LIRE
				730.000.000 PER LA
				PROSECUZIONE ED IL
				COMPLETAMENTO DEL CANALE
				DEMANIALE "REGINA ELENA"
				E RELATIVE OPERE
				COMPLEMENTARI, NONCHE'
				PER IL PAGAMENTO DEI
				COMPENSI IN REVISIONE
				DEI PREZZI CONTRATTUALI
2446	LEGGE	307	10/06/1969	DELLE OPERE STESSE

				PROROGA DEL TERMINE
				PREVISTO DALLA LEGGE 16
				DICEMBRE 1961, N. 1525,
				RELATIVO ALLE
				AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE
				A FAVORE DEGLI

2447	LEGGE	317	10/06/1969	STABILIMENTI INDUSTRIALI DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONFALCONE E DEL TERRITORIO DELLA ZONA PORTUALE AUSSA - CORNO IN PROVINCIA DI UDINE
------	-------	-----	------------	---

2448	LEGGE	470	10/07/1969	COSTRUZIONE DI UN BACINO DI CARENAGGIO NEL PORTO DI NAPOLI
------	-------	-----	------------	--

2449	LEGGE	464	01/08/1969	ELEVAZIONE DELLA MISURA DELL'ASSEGNO INTEGRATIVO MENSILE DI CUI ALL'ARTICOLO 20 DELLA LEGGE 18 MARZO 1968, N. 249.
------	-------	-----	------------	--

2450	LEGGE	472	01/08/1969	PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DALL'ARTICOLO 8 DELLA LEGGE 31 MARZO 1969, N. 93, ISTITUTIVA DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI EVENTI DEL GIUGNO - LUGLIO 1964
------	-------	-----	------------	---

2451	LEGGE	476	01/08/1969	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 6 GIUGNO 1969, N. 261, CONCERNENTE IL PROGRAMMA PER IL MIGLIORAMENTO DELLE STRUTTURE DI PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEL TABACCO GREGGIO IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 12 DEL REGOLAMENTO N. 130 DEL 26 LUGLIO 1966 DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA
------	-------	-----	------------	---

2452	LEGGE	591	13/08/1969	RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO
------	-------	-----	------------	--

				PEREQUAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DIPENDENTE DA IMPRESE APPALTATRICI DI OPERE E DI SERVIZI FERROVIARI AL
--	--	--	--	---

2453	LEGG	592	13/08/1969	TRATTAMENTO DEL PERSONALE DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

2454	LEGG	617	13/08/1969	CONCESSIONE A FAVORE DELL'ENTE ACQUEDOTTI SICILIANI DI CONTRIBUTI STRAORDINARI PER IL QUINQUENNIO 1969 - 73

2455	LEGG	666	01/10/1969	DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E MODIFICATIVE DELLA LEGG 18 DICEMBRE 1961, N. 1470, RECANTE FINANZIAMENTI A FAVORE DI IMPRESE INDUSTRIALI PER L'ATTUAZIONE DI PROGRAMMI DI RICONVERSIONE DI PARTICOLARE INTERESSE ECONOMICO E SOCIALE, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

2456	LEGG	684	01/10/1969	MODIFICHE AL DECRETO-LEGG 11 MARZO 1950, N. 50, CONVERTITO NELLA LEGGE 9 MAGGIO 1950, N. 202, E ALLA LEGG 25 MAGGIO 1954, N. 291, PER QUANTO RIGUARDA IL REGIME FISCALE DEL CACAO

2457	LEGG	741	07/10/1969	CONTRIBUTO AL PROGRAMMA DELLE NAZIONI UNITE PER LO SVILUPPO PER IL 1967.

2458	LEGG	747	07/10/1969	SISTEMAZIONE DEL PERSONALE DELLE ASSUNTORIE NEI RUOLI DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO.

2459	LEGG	748	07/10/1969	NORME INTEGRATIVE DELL'ARTICOLO 2 DELLA LEGG 20 MARZO 1968, N. 327, CONCERNENTE L'IMMISSIONE DI INSEGNANTI ABILITATI NEI RUOLI DELLA SCUOLA MEDIA.

				DELEGA AL GOVERNO AD EMANARE PROVVEDIMENTI NELLE MATERIE PREVISTE DAI TRATTATI DELLA

					COMUNITA' ECONOMICA			
					EUROPEA (C.E.E.) E DELLA			
					COMUNITA' EUROPEA			
					DELL'ENERGIA ATOMICA			
					(C.E.E.A.) PER LA DURATA			
					DELLA TERZA TAPPA E			
					STANZIAMENTI DI FONDI			
					NECESSARI A COPRIRE LE			
					SPESE DERIVANTI			
					DALL'APPLICAZIONE DELLA			
2460		LEGG		740	13/10/1969		LEGG	STESSA

					AMPLIAMENTO E		
					SISTEMAZIONE DELLA		
					SCUOLA ALLIEVI		
					SOTTUFFICIALI E GUARDIE		
					FORESTALI IN		
2461		LEGG		745	13/10/1969		CITTADUCALE.

					ABROGAZIONE DELLA LEGGE		
					23 FEBBRAIO 1928, N.		
					439, RIGUARDANTE LA		
					DISCIPLINA DEL LAVORO		
					NEI PANIFICI DI NOTEVOLE		
					POTENZIALITA' CON FORNI		
2462		LEGG		749	13/10/1969		A REGIME CONTINUO.

					NORME PER L'ESECUZIONE		
					DELLE OPERE DI PRESIDIO		
					E PER IL DEFINITIVO		
					CONSOLIDAMENTO DELLA		
2463		LEGG		750	13/10/1969		TORRE PENDENTE DI PISA.

					INTERPRETAZIONE		
					AUTENTICA DELL'ARTICOLO		
					17, SECONDO COMMA, DELLA		
					LEGG	8 MARZO 1968, N.	
					152, RECANTE NUOVE NORME		
					IN MATERIA PREVIDENZIALE		
					PER IL PERSONALE DEGLI		
2464		LEGG		746	15/10/1969		ENTI LOCALI.

					INCHIESTA PARLAMENTARE		
					SUI FENOMENI DI		
					CRIMINALITA' IN		
2465		LEGG		755	27/10/1969		SARDEGNA.

					COSTRUZIONE DI UN BACINO		
					DI CARENAGGIO NEL PORTO		
2466		LEGG		810	27/10/1969		DI GENOVA

					DISPOSIZIONI PER LA
					CONCESSIONE DI SUSSIDI
					INTEGRATIVI DI ESERCIZIO
					A FAVORE DELLA FERROVIA
					DOMODOSSOLA - CONFINE
					SVIZZERO IN DEROGA
					ALL'ARTICOLO 4 DELLA

| | | | LEGGE 2 AGOSTO 1952, N.
2467 | LEGGE | 790 | 30/10/1969 | 1221

| | | | AUTORIZZAZIONE DI SPESA
| | | | PER LA PROSECUZIONE DEI
| | | | LAVORI DI COSTRUZIONE
| | | | DELLA SEDE DELLA NUOVA
| | | | LINEA FERROVIARIA PAOLA
| | | | - COSENZA E PER LO
| | | | SPOSTAMENTO DELLA
2468 | LEGGE | 791 | 30/10/1969 | STAZIONE DI COSENZA.

| | | | NORME PER IL RINVIO
| | | | DELLE ELEZIONI COMUNALI
2469 | LEGGE | 774 | 07/11/1969 | E PROVINCIALI DEL 1969

| | | | NUOVA DISCIPLINA DEI
| | | | TERMINI PREVISTI DAGLI
| | | | ARTICOLI 33, PRIMO
| | | | COMMA, DELLA LEGGE 4
| | | | GENNAIO 1963, N.1, E 1,
| | | | ULTIMO COMMA, DELLA
| | | | LEGGE 25 LUGLIO 1966,
| | | | N.570, CONCERNENTI,
| | | | RISPETTIVAMENTE, LA
| | | | PARTECIPAZIONE AGLI
| | | | SCRUTINI PER LA
| | | | PROMOZIONE A MAGISTRATO
| | | | DI CASSAZIONE E LA
| | | | NOMINA A MAGISTRATO DI
2470 | LEGGE | 927 | 07/11/1969 | APPELLO

| | | | INTERPRETAZIONE
| | | | AUTENTICA DELL'ARTICOLO
| | | | 2, PRIMO COMMA, DELLA
| | | | LEGGE 2 DICEMBRE 1967,
| | | | N. 1215, RECANTE NORME
| | | | INTEGRATIVE AL TESTO
| | | | UNICO 5 FEBBRAIO 1928,
| | | | N. 577, CONCERNENTE IL
| | | | PERSONALE INSEGNANTE
| | | | NELLE SCUOLE
2471 | LEGGE | 933 | 13/11/1969 | REGGIMENTALI

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE,
| | | | CON MODIFICAZIONI, DEL
| | | | DECRETO-LEGGE 30
| | | | SETTEMBRE 1969, N. 646,
| | | | RECANTE PROVVIDENZE A
| | | | FAVORE DELLE AZIENDE
| | | | AGRICOLE DANNEGGIATE DA
| | | | CALAMITA' NATURALI O DA
| | | | ECCEZIONALI AVVERSITA'
2472 | LEGGE | 828 | 26/11/1969 | ATMOSFERICHE

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE,
| | | | CON MODIFICAZIONI, DEL
| | | | DECRETO-LEGGE 30

				SETTEMBRE 1969, N. 645,
				RECANTE NORME RELATIVE
				ALLA INTEGRAZIONE DI
				PREZZO PER IL GRANO DURO
				E ALL'ATTUAZIONE DI
				REGOLAMENTI COMUNITARI
				CONCERNENTI IL SETTORE
2473	LEGG	829	26/11/1969	AGRICOLO.

				MODIFICA DELL'ARTICOLO
				37 DELLA LEGGE 29 LUGLIO
				1957, N. 634, MODIFICATO
				DALL'ARTICOLO 6 DELLA
				LEGGE 29 SETTEMBRE 1962,
				N. 1462, RECANTE
				PROVVEDIMENTI PER IL
2474	LEGG	930	26/11/1969	MEZZOGIORNO.

				NORME IN MATERIA DI
				ESONERO DAL PAGAMENTO
				DEL CANONE DI
				CONCESSIONE E
				DALL'OBBLIGO DELLA
				COSTITUZIONE DEL
				DEPOSITO CAUZIONALE PER
				LA CESSIONE DA PARTE
				DELL'AMMINISTRAZIONE
				DELLE POSTE E DELLE
				TELECOMUNICAZIONI DI
				COLLEGAMENTI TELEGRAFICI
2475	LEGG	935	26/11/1969	AD USO PRIVATO

				PROROGA DEGLI INCARICHI
				TRIENNALI DI
				INSEGNAMENTO NELLE SCUOLE
				ELEMENTARI PER GLI ANNI
				SCOLASTICI 1969 - 1970 E
2476	LEGG	958	05/12/1969	1970 - 1971

				RISCATTO DELLA FERROVIA
				IN REGIME DI CONCESSIONE
2477	LEGG	961	10/12/1969	SONDRIO - TIRANO

				FINANZIAMENTO DELLE
				INDAGINI CAMPIONARIE
				SULLA CONSISTENZA DEL
2478	LEGG	962	10/12/1969	PATRIMONIO SUINICOLO

				PARTECIPAZIONI AZIONARIE
				DELL'AZIENDA AUTONOMA
				DELLE FERROVIE DELLO
2479	LEGG	969	10/12/1969	STATO

				CONFERIMENTO AGLI
				ISTITUTI SPECIALI
				MERIDIONALI DELLE SOMME
				ASSEGNATE AI FONDI DI
				ROTAZIONE DI CUI ALLA

2480	LEGGI	970	10/12/1969	LEGGI 12 FEBBRAIO 1955, N. 38, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

2481	LEGGI	1000	10/12/1969	MODIFICA DELL'ULTIMO COMMA DELL'ARTICOLO 24 DELLA LEGGE 9 LUGLIO 1967, N.589, RIGUARDANTE IL TRATTAMENTO ECONOMICO E LO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE DELL'ENTE PORTO DI TRIESTE.

2482	LEGGI	1020	12/12/1969	CONTRIBUTO STATALE PER L'ORGANIZZAZIONE SOCIALE DELLA PEDIATRIA PREVENTIVA.

2483	LEGGI	972	15/12/1969	AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA DI LIRE 15 MILIARDI PER LA COSTRUZIONE DELLA NUOVA SEDE DEGLI ISTITUTI ARCHIVISTICI DI ROMA E PER L'ACQUISTO DI UN IMMOBILE DESTINATO AI SERVIZI DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

2484	LEGGI	973	19/12/1969	AMMORTAMENTO DELLE SPESE EFFETTIVE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI AMMODERNAMENTO DELLA FERROVIA DEL RENON IN BASE ALLA LEGGE 2 AGOSTO 1952, N. 1221

2485	LEGGI	1025	19/12/1969	VARIAZIONI ALLA TABELLA DEL PERSONALE DEGLI UFFICI DI CORRISPONDENZA REGIONALI E INTERREGIONALI DELL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA.

2486	LEGGI	964	22/12/1969	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO AI COMUNI ED ALLE PROVINCE, NONCHE' PROVVIDENZE VARIE IN MATERIA DI FINANZA LOCALE

2487	LEGGI	983	22/12/1969	DISCIPLINA DELL'ORA LEGALE PER L'ANNO 1970

				DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO AI COMUNI ED ALLE PROVINCE, NONCHE'

2488	LEGGE	964	22/12/1969	PROVVIDENZE VARIE IN MATERIA DI FINANZA LOCALE
2489	LEGGE	966	22/12/1969	AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER I COMITATI REGIONALI PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
2490	LEGGE	974	22/12/1969	SOPPRESSIONE DEL FONDO PER LE ISCRIZIONI DI RENDITA DA EFFETTUARSI IN ESECUZIONE DELLE LEGGI EVERSIVE DELL'ASSE ECCLESIASTICO, ISTITUITO CON REGIO DECRETO 21 DICEMBRE 1922, N. 1689
2491	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1053	24/12/1969	DISPOSIZIONI PER L'APPLICAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNITARI NEI SETTORI DELLE MATERIE GRASSE DI ORIGINE VEGETALE, DEGLI ORTOFRUTTICOLI E DEGLI AGRUMI.
2492	LEGGE	975	24/12/1969	REGOLAZIONI FINANZIARIE VARIE
2493	LEGGE	977	24/12/1969	CONTRIBUTO AL PROGRAMMA DELLE NAZIONI UNITE PER LO SVILUPPO (UNDP) PER GLI ANNI 1968 E 1969
2494	LEGGE	978	24/12/1969	SOSTEGNO PER GLI SCAMBI INTRACOMUNITARI DEI CARBONI DA COKE E DEL COKE DESTINATI ALLA SIDERURGIA DELLA COMUNITA'.
2495	LEGGE	979	24/12/1969	ULTERIORE PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DALL'ARTICOLO 8 DELLA LEGGE 31 MARZO 1969, N. 93, ISTITUTIVA DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUGLI EVENTI DEL GIUGNO - LUGLIO 1964
2496	LEGGE	980	24/12/1969	ACQUISTO DEL TERRENO E COSTRUZIONE DELLA NUOVA SEDE DELLE SCUOLE ITALIANE IN ADDIS ABEBA
				AUMENTO DEL CONTRIBUTO ORDINARIO IN FAVORE

2497	LEGGES	981	24/12/1969	DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO DELLA CONGIUNTURA (ISCO).
2498	LEGGES	1004	24/12/1969	FINANZIAMENTO PER LE SPESE DI INSEDIAMENTO DELLA BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE DI ROMA NELLA NUOVA SEDE DI CASTRO PRETORIO.
2499	LEGGES	1012	24/12/1969	CONTRIBUTO AL PROGRAMMA DELL'ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE (UNIDO).
2500	LEGGES	1038	24/12/1969	NORME INTERPRETATIVE ED INTEGRATIVE DELL'ARTICOLO 45 DEL TESTO DI LEGGE TRIBUTARIA SULLE SUCCESIONI APPROVATO CON REGIO DECRETO 30 DICEMBRE 1923, N.3270, IN MATERIA DI AMMISSIONE AL PASSIVO DEI DEBITI PER SALDI PASSIVI DI CONTI CORRENTI BANCARI.
2501	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1221	29/12/1969	APPLICAZIONE DELLE REGOLE DI CONCORRENZA AI SETTORI DEI TRASPORTI PER FERROVIA, PER STRADA E PER VIA NAVIGABILE.
2502	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1222	29/12/1969	MODIFICHE ALL'ART.2 DELLA LEGGE 13 DICEMBRE 1928, N.3086, AGGIORNATO DALLA LEGGE 4 GENNAIO 1938, N.28 E MODIFICATO DALLA LEGGE 3 MAGGIO 1956, N.511, PER LA EQUIPARAZIONE AI CITTADINI ITALIANI DEI CITTADINI DEGLI ALTRI STATI MEMBRI DELLA C.E.E. PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DELL'ALLEVAMENTO ED IMPIEGO DEI PICCIONI VIAGGIATORI
				NORME RIGUARDANTI LA SOPPRESSIONE DEGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO NEI CONFRONTI DELLE AZIENDE ESERCENTI

			SERVIZI AUTOMOBILISTICI
			A CARATTERE
			PREVALENTEMENTE
			INTERREGIONALE, LA
			COMPENSAZIONE DEGLI
			OBBLIGHI DI SERVIZIO
			PUBBLICO DA MANTENERE E
			IL RIMBORSO DEGLI ONERI
2503	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1227 29/12/1969	PER OBBLIGHI TARIFFARI

			ISTITUZIONE DI UN
			SISTEMA DI TARIFFE A
			FORCELLA APPLICABILI AI
			TRASPORTI DI MERCI SU
			STRADA FRA GLI STATI
2504	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1228 29/12/1969	MEMBRI DELLA C.E.E.

			NORME RELATIVE ALLA
			COSTITUZIONE DI UN
			CONTINGENTE COMUNITARIO
			PER I TRASPORTI DI MERCI
			SU STRADA FRA GLI STATI
2505	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1280 29/12/1969	MEMBRI DELLA C.E.E.

			DETERMINAZIONE DEGLI
			ORGANICI DEL PERSONALE
			DELL'AZIENDA AUTONOMA
			DELLE FERROVIE DELLO
2506	LEGGE	1041 29/12/1969	STATO.

			MODIFICHE ALL'ART.139
			DEL TESTO UNICO 28
			APRILE 1938, N.1165,
			CONCERNENTE IL NULLA -
			OSTA A STIPULARE I
			CONTRATTI DI MUTUO
			EDILIZIO INDIVIDUALE
			ALLE COOPERATIVE
2507	LEGGE	1073 29/12/1969	EDILIZIE.

			DEROGHE AL MONOPOLIO DEI
			SALI ED AL MONOPOLIO
			DELLE CARTINE E TUBETTI
2508	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1131 30/12/1969	PER SIGARETTE.

			APPLICAZIONE DEL DIRITTO
			PER TRAFFICO DI
			PERFEZIONAMENTO DI CUI
			AL DECRETO PRESIDENZIALE
			24 DICEMBRE 1960,
2509	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1132 30/12/1969	N.1587.

			ESTENSIONE A FAVORE DEI
			CITTADINI DELLA
			C.E.E.DELLE NORME DI CUI
			ALL'ARTICOLO 13 DEL
			DECRETO DEL COMMISSARIO
			PER IL TURISMO 29

			OTTOBRE 1955 SULLA
			DISCIPLINA DEI RIFUGI
2510	DELLA REPUBBLICA	1196 30/12/1969	ALPINI.

			ASSUNZIONE A CARICO
			DELLO STATO DEGLI ONERI
			FINANZIARI GRAVANTI SU
			ISTITUTI PREVIDENZIALI
			ITALIANI PER PRESTAZIONI
			A BENEFICIARI IN ITALIA
			CORRISPOSTE IN
			CONFORMITA' DEL
			REGOLAMENTO DEL
			CONSIGLIO DELLA C.E.E.25
			SETTEMBRE 1958, N.3, PER
			LA SICUREZZA SOCIALE DEI
			LAVORATORI MIGRANTI, E
			SUCCESSIVE MODIFICHE ED
2511	DELLA REPUBBLICA	1340 30/12/1969	INTEGRAZIONI

			ISTITUZIONE DEL COMITATO
			NAZIONALE CON FUNZIONI
			CONSULTIVE IN MATERIA DI
			SCAMBIO DI GIOVANI
			LAVORATORI ALL'INTERNO
			DELLA COMUNITA'
2512	DELLA REPUBBLICA	1348 30/12/1969	ECONOMICA EUROPEA.

			CONCESSIONE DI BORSE IN
			FAVORE DI GIOVANI
			TIROCINANTI NELL'AMBITO
			DELLA COMUNITA'
2513	DELLA REPUBBLICA	1349 30/12/1969	ECONOMICA EUROPEA.

			APPROVAZIONE DELLA
			CONVENZIONE TRA IL
			MINISTERO DELLE POSTE E
			DELLE TELECOMUNICAZIONI
			E LA RAI -
			RADIOTELEVISIONE
			ITALIANA, STIPULATA IN
			DATA 20 DICEMBRE 1969
			PER AUTORIZZARE LA
			SOCIETA' CONCESSIONARIA
			A TRATTENERE
			TEMPORANEAMENTE QUOTE DI
2514	DELLA REPUBBLICA	1234 31/12/1969	CANONI

			MODIFICAZIONI ALLA
			DISCIPLINA FISCALE DEGLI
2515	LEGGE	9 23/01/1970	OLI MINERALI.

			AUTORIZZAZIONE ALLE
			AZIENDE DIPENDENTI DAL
			MINISTERO DELLE POSTE E
			DELLE TELECOMUNICAZIONI
			A SUPERARE PER IL 1969 I
			LIMITI DI SPESA PER

2516	LEGG	19	28/01/1970	PRESTAZIONI STRAORDINARIE.

2517	LEGG	16	28/01/1970	FISSAZIONE DI UN NUOVO TERMINE PER L'ESERCIZIO, DA PARTE DELLA DIREZIONE GENERALE DELL'AVIAZIONE CIVILE, DELLE ATTRIBUZIONI CONFERITE AI COMPARTIMENTI DI TRAFFICO AEREO.

2518	NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9			

2519	LEGG	12	02/02/1970	PRESTAZIONI INTEGRATIVE DI DISOCCUPAZIONE PER I LAVORATORI LICENZIATI DA IMPRES

2520	LEGG	34	11/02/1970	REVISIONE DELLE COMPETENZE ACCESSORIE DEL PERSONALE DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO.

2521	LEGG	35	11/02/1970	NORME PER IL TRATTAMENTO DEGLI ISTRUTTORI DEI CENTRI DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE.

2522	LEGG	36	11/02/1970	INTEGRAZIONE DELL'ARTICOLO 26 DELLA LEGG

2523	LEGG	82	19/02/1970	FINANZIAMENTO DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO E DEL MATERIALE ROTABILE DELLA LINEA "A" DELLA FERROVIA METROPOLITANA DI ROMA DI CUI ALLA LEGG

2524	LEGG	76	19/02/1970	NORME PER LA REVISIONE DEI PREZZI DEGLI APPALTI DI OPERE PUBBLICHE.

				MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1966, N.1033,

| | | |MODIFICAZIONI, NELLA
| | | |LEGGE 12 FEBBRAIO 1969,
| | | |N.7, RECANTE
| | | |PROVVEDIMENTI A FAVORE
| | | |DELLE ZONE COLPITE DALLE
| | | |ALLUVIONI DELL'AUTUNNO
2532|LEGGE |273 |10/05/1970|1968.

| | | |INTERVENTI A FAVORE DEL
2533|LEGGE |292 |10/05/1970|TEATRO DI PROSA.

| | | |INTEGRAZIONE
| | | |DELL'ARTICOLO 22, ULTIMO
| | | |COMMA, DELLA LEGGE 28
| | | |LUGLIO 1961, N.831,
| | | |MODIFICATO CON LEGGE 27
| | | |OTTOBRE 1964, N.1105,
| | | |RECANTE NORME
| | | |SULL'ASSUNZIONE IN RUOLO
| | | |DEGLI INSEGNANTI TECNICO
| | | |- PRATICI E DEGLI
| | | |INSEGNANTI DI ARTE
2534|LEGGE |306 |10/05/1970|APPLICATA.

| | | |CONTRIBUTO ITALIANO AGLI
| | | |STATI AFRICANI E
| | | |MALGASCIO ASSOCIATI
| | | |(SAMA) E AI PAESI E
| | | |TERRITORI D'OLTREMARE
| | | |(PTOM) PER I PRODOTTI
| | | |OLEAGINOSI ORIGINARI DEI
2535|LEGGE |414 |10/05/1970|SAMA E DEI PTOM.

| | | |MODIFICA DELL'ARTICOLO 7
| | | |DEL REGIO DECRETO-LEGGE
| | | |18 NOVEMBRE 1929,
| | | |N.2071, RELATIVO
| | | |ALL'AUMENTO DEGLI
| | | |UFFICIALI E
| | | |SOTTUFFICIALI DEL CORPO
| | | |FORESTALE DELLO STATO DA
| | | |COLLOCARE FUORI RUOLO
| | | |PER CONTO E
| | | |NELL'INTERESSE
| | | |DELL'AZIENDA DI STATO
2536|LEGGE |313 |11/05/1970|PER LE FORESTE DEMANIALI

| | | |PROROGA DELLA DURATA IN
| | | |CARICA DEGLI ORGANI
| | | |ELETTIVI
2537|LEGGE |307 |11/05/1970|DELL'ARTIGIANATO.

| | | |ULTERIORI INTERVENTI IN
| | | |FAVORE DELLE ZONE
| | | |COLPITE DALLE ALLUVIONI
| | | |DELL'ULTIMO QUADRIMESTRE
2538|LEGGE |335 |16/05/1970|DELL'ANNO 1968.

2539	LEGG	374	22/05/1970	CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ANNUO AL CONSIGLIO ITALIANO DEL MOVIMENTO EUROPEO.

2540	LEGG	312	22/05/1970	AUMENTO DEGLI ONORARI SPETTANTI AI PRESIDENTI, AGLI SCRUTATORI E AI SEGRETARI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE, IN OCCASIONE DI ELEZIONI POLITICHE, REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI.

2541	LEGG	357	25/05/1970	DISPOSIZIONI SULLA NOMINA AD AGGIUNTO GIUDIZIARIO.

2542	LEGG	360	27/05/1970	PROVVEDIMENTI PER LA SISTEMAZIONE A RUOLO DEGLI OPERAI STAGIONALI DELLE SALINE.

2543	LEGG	377	27/05/1970	ULTERIORE AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE INTERMINISTERIALE PER LO STUDIO DELLA SISTEMAZIONE IDRAULICA E DELLA DIFESA DEL SUOLO.

2544	LEGG	378	27/05/1970	AMMISSIONE DEGLI STUDENTI DELL 'UNIVERSITA' DI ASSISI NELLE UNIVERSITA' STATALI E RICONOSCIUTE DALLO STATO E RICONOSCIMENTO DEGLI ESAMI SOSTENUTI.

2545	LEGG	361	30/05/1970	PASSAGGIO IN RUOLO DEGLI OPERAI STAGIONALI OCCUPATI PRESSO LE AGENZIE E MANIFATTURE DEI MONOPOLI DI STATO.

2546	LEGG	415	01/07/1970	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGGE PRIMO MAGGIO 1970, N.195, RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA GENERALE SULL ENTRATA, D'IMPOSTA DI CONGUAGLIO E DI ALTRI DIRITTI DIVERSI DAI PRELIEVI AGRICOLI.

			LA ISTITUZIONE DELLE
			CATTEDRE, LA NON
			LICENZIABILITA' DEGLI
			INSEGNANTI NON DI RUOLO,
			LE RISERVE DEI POSTI E
			LA SOSPENSIONE DEGLI
			ESAMI DI ABILITAZIONE
			ALL'INSEGNAMENTO, NELLE
			SCUOLE ED ISTITUTI DI
			ISTRUZIONE SECONDARIA ED
2553	LEGGE	571	26/07/1970 ARTISTICA

			CONVERSIONE IN LEGGE DEL
			DECRETO-LEGGE 23 GIUGNO
			1970, N.384, CONCERNENTE
			NORME PER GLI SCRUTINI
			FINALI E GLI ESAMI NELLE
			SCUOLE E NEGLI ISTITUTI
			DI ISTRUZIONE SECONDARIA
2554	LEGGE	572	26/07/1970 ED ARTISTICA.

			CONVERSIONE IN LEGGE,
			CON MODIFICAZIONI DEL
			D.L. 19 GIUGNO 1970 N.
			369, CONCERNENTE AUMENTO
			DI SPESA PER
			L'ATTRIBUZIONE DEGLI
			ASSEGNI DI STUDIO
			UNIVERSITARI E DELLE
			BORSE DI ADDESTRAMENTO
2555	LEGGE	574	26/07/1970 DIDATTICO E SCIENTIFICO

			CONVERSIONE IN LEGGE,
			CON MODIFICAZIONI, DEL
			DECRETO-LEGGE 27 GIUGNO
			1970, N.392, CONCERNENTE
			L'EMISSIONE DI UNA
			MONETA DA LIRE 1000
			COMMEMORATIVA DEL
			CENTENARIO DI ROMA
2556	LEGGE	577	26/07/1970 CAPITALE D'ITALIA.

			ULTERIORE PROROGA DELLA
			DELEGA AL GOVERNO AD
			APPORTARE MODIFICAZIONI
			ALLA TARIFFA DEI DAZI
			DOGANALI D'IMPORTAZIONE,
			PREVISTA DALL'ARTICOLO 3
			DELLA LEGGE 1 FEBBRAIO
2557	LEGGE	802	19/10/1970 1965, N.13.

			ASSEGNAZIONI PROVVISORIE
			DEI PROFESSORI DI RUOLO
			DELLE SCUOLE E DEGLI
			ISTITUTI DI ISTRUZIONE
2558	LEGGE	821	19/10/1970 SECONDARIA E ARTISTICA.

			AUTORIZZAZIONE A
--	--	--	------------------

				PRESTAZIONI DI LAVORO
				STRAORDINARIO PER ALCUNI
				SERVIZI DELLE
				AMMINISTRAZIONI
2559		LEGGE		777 28/10/1970 FINANZIARIE.

				SGRAVI FISCALI A FAVORE
				DEI LAVORATORI
				DIPENDENTI E DEI
				LAVORATORI AUTONOMI A
2560		LEGGE		801 28/10/1970 PIU' BASSO REDDITO.

				NORME PER L'INTEGRAZIONE
				DELL'INDENNITA' A FAVORE
				DEI PROPRIETARI DEI
				SUINI ABBATTUTI E
				DISTRUTTI NEL 1967 PER
				PESTE SUINA AFRICANA E
				PER LA CONCESSIONE DI UN
				INDENNIZZO PER I SUINI
				ABBATTUTI E DISTRUTTI,
				NEL PERIODO 20 MARZO
				1967 - 25 APRILE 1968
2561		LEGGE		865 28/10/1970 PER PESTE SUINA CLASSICA

				NORME PER IL PAGAMENTO
				AI PENSIONATI PER
				VECCHIAIA DELLE SOMME
				DETRATTE DALLE LORO
				RETRIBUZIONI AI SENSI
				DEGLI ARTICOLI 20,
				LETTERE A) E B), 21 E
				23, DEL DECRETO DEL
				PRESIDENTE DELLA
				REPUBBLICA 27 APRILE
2562		LEGGE		851 05/11/1970 1968, N.488.

				ULTERIORE PROROGA DEL
				TERMINE PREVISTO DALLA
				LEGGE ISTITUTIVA DELLA
				COMMISSIONE PARLAMENTARE
				DI INCHIESTA SUGLI
				EVENTI DEL GIUGNO -
2563		LEGGE		853 10/11/1970 LUGLIO 1964.

				PROROGA DEL TERMINE
				PREVISTO DALL'ARTICOLO 4
				DELLA LEGGE 27 OTTOBRE
				1969, N.755, ISTITUTIVA
				DELLA COMMISSIONE
				PARLAMENTARE DI
				INCHIESTA SUI FENOMENI
				DI CRIMINALITA' IN
2564		LEGGE		951 20/11/1970 SARDEGNA.

				CONVERSIONE IN LEGGE,
				CON MODIFICAZIONI, DEL
				DECRETO-LEGGE 28

				SETTEMBRE 1970, N.679,
				RECANTE NORME RELATIVE
				ALLA INTEGRAZIONE DI
				PREZZO PER IL GRANO DURO
2565		LEGG		846 24/11/1970 DI PRODUZIONE 1970.

				MODIFICHE ED
				INTEGRAZIONI ALLA LEGGE
				18 MARZO 1968, N.413,
				CONCERNENTE LA
				SOPPRESSIONE DELL'ENTE
2566		LEGG		1139 23/12/1970 AUTOTRASPORTI MERCI.

				MODIFICA DELLA LETTERA
				A), PUNTO D),
				DELL'ARTICOLO 2 DEL
				DECRETO DEL PRESIDENTE
				DELLA REPUBBLICA 11
				AGOSTO 1959, N. 750,
				CONCERNENTE MODIFICA DEL
				TITOLO DI STUDIO PER
				ACCEDERE ALLA CARRIERA
2567		LEGG		1053 23/12/1970 DI GUARDIA DI SANITA'

				MODIFICHE ED
				INTEGRAZIONI ALLA
				TABELLA DEI DIRITTI PER
				LA VISITA DEL BESTIAME,
				DEI PRODOTTI ED AVANZI
				ANIMALI AI CONFINI DELLO
				STATO, AI SENSI
				DELL'ARTICOLO 32 DEL
				TESTO UNICO DELLE LEGGI
				SANITARIE, APPROVATO CON
				REGIO DECRETO 27 LUGLIO
				1934, N. 1265,
				MODIFICATA ED INTEGRATA
				CON DECRETO LEGISLATIVO
				DEL CAPO PROVVISORIO
				DELLO STATO 27 SETTEMBRE
				1947, N. 1099, E CON
				LEGG 23 GENNAIO 1968,
2568		LEGG		1239 30/12/1970 N. 30

				PROROGA DEI TERMINI PER
				LE CHIAMATE ED I
				TRASFERIMENTI A CATTEDRE
				VACANTI PRESSO LE
2569		LEGG		4 22/01/1971 FACOLTA' UNIVERSITARIE.

				PROVVEDIMENTI URGENTI A
				FAVORE DELL'ISTITUTO
				SCIENTIFICO SPERIMENTALE
2570		LEGG		30 03/02/1971 PER I TABACCHI.

				AUMENTO DEL FONDO DI
				DOTAZIONE DA LIRE 50
				MILIONI A LIRE 1

				MILIARDO ED AMPLIAMENTO
				DELLA COMPETENZA
				TERRITORIALE DELLA
				SEZIONE DI CREDITO
				INDUSTRIALE DEL BANCO DI
2571		LEGGE		78 08/02/1971 SICILIA.

				AUMENTO DEL CONTRIBUTO
				ANNUO A FAVORE DEL CLUB
2572		LEGGE		79 08/02/1971 ALPINO ITALIANO.

				DISPOSIZIONI INTEGRATIVE
				DELL'ARTICOLO 4 DEL
				DECRETO LEGISLATIVO 5
				APRILE 1946, N.216,
				CIRCA LA DICHIARAZIONE
				DI MORTE DELLE PERSONE
				SCOMPARE IN OPERAZIONI
				BELLICHE TERRESTRI
2573		LEGGE		90 17/02/1971 ALL'ULTIMO CONFLITTO.

				ULTERIORE PROROGA DEI
				TERMINI PREVISTI DALLA
				LEGGE 9 FEBBRAIO 1968,
				N.91, IN MATERIA DI
				PROVVEDIMENTI A FAVORE
				DELLE NUOVE COSTRUZIONI,
				NONCHE' PER I
				MIGLIORAMENTI AL
				NAVIGLIO, AGLI IMPIANTI
				ED ALLE ATTREZZATURE
				DELLA NAVIGAZIONE
2574		LEGGE		113 17/02/1971 INTERNA.

				FACOLTA' DELL'AZIENDA
				NAZIONALE AUTONOMA DELLE
				STRADE DI TRASPORTARE
				ALL'ESERCIZIO SUCCESSIVO
				GLI ORDINI DI
				ACCREDITAMENTO EMESSI
				SUI CAPITOLI DEL TITOLO
				II (SPESE IN CONTO
2575		LEGGE		92 24/02/1971 CAPITALE).

				COPERTURA DEL DISAVANZO
				DELLA GESTIONE 1969
				DELL'AMMINISTRAZIONE
				DELLE FERROVIE DELLO
2576		LEGGE		145 25/02/1971 STATO.

				EROGAZIONE, PER GLI ANNI
				1968,1969 E 1970 DI
				CONTRIBUTI STRAORDINARI
				AGLI ENTI PUBBLICI E
				AGLI IMPRENDITORI
				CONCESSIONARI DI
				AUTOSERVIZI DI LINEA PER
2577		LEGGE		94 25/02/1971 VIAGGIATORI.

2578	LEGG	126	09/03/1971	INTERVENTI A FAVORE DELLO SPETTACOLO.
2579	LEGG	148	22/03/1971	PROROGA DEL MANDATO DEI RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO.
2580	LEGG	198	22/03/1971	MODIFICA DELL'ARTICOLO 29 DELLA LEGGE 11 GIUGNO 1962, N.588, CONCERNENTE LA SOCIETA' FINANZIARIA SARDA (SFIRS).
2581	LEGG	212	25/03/1971	CONCESSIONE DI INDENNIZZI IN FAVORE DI CITTADINI COLPITI DA PROVVEDIMENTI DI ESPROPRIAZIONE IN TUNISIA.
2582	LEGG	213	25/03/1971	SOPPRESSIONE DEI COMPENSI FISSI PER I RICOVERI OSPEDALIERI DI CUI ALL'ARTICOLO 82 DEL REGIO DECRETO 30 SETTEMBRE 1938, N.1631, E DELLA CASSA NAZIONALE DI CONGUAGLIO DI CUI AL DECRETO-LEGGE 18 NOVEMBRE 1967, N.1044, CONVERTITO IN LEGGE 17 GENNAIO 1968, N.4.
2583	LEGG	144	31/03/1971	FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MERCATO SVOLTI DALL'AIMA.
2584	LEGG	202	31/03/1971	NORME SUI CONCORSI A POSTI DI PERSONALE SANITARIO DEI LABORATORI PROVINCIALI D'IGIENE E PROFILASSI.
2585	LEGG	167	09/04/1971	MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE LEGGI 12 FEBBRAIO 1958, N.126,7 FEBBRAIO 1961, N.59, E 21 APRILE 1962, N.181, CONCERNENTI L'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE E LA VIABILITA' COMUNALE E PROVINCIALE.
				CONCESSIONE AL COMITATO

2586	LEGG	204	09/04/1971	NAZIONALE PER L'ENERGIA NUCLEARE DI UN CONTRIBUTO STATALE DI 40 MILIARDI DI LIRE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1971.
------	------	-----	------------	---

2587	LEGG	146	15/04/1971	PROROGA DELLA VALIDITA' DELLE DISPOSIZIONI SUGLI ESAMI DI STATO DI MATURITA', DI ABILITAZIONE E DI LICENZA DELLA SCUOLA MEDIA, DI CUI AL DECRETO-LEGGE 15 FEBBRAIO 1969, N.9, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 5 APRILE 1969, N.119.
------	------	-----	------------	--

2588	LEGG	311	20/04/1971	ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMITATO NAZIONALE PER L'ENERGIA NUCLEARE.
------	------	-----	------------	--

2589	LEGG	319	03/05/1971	PROROGA DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE INTERMINISTERIALE COSTITUITA PER L'APPLICAZIONE DELL'ACCORDO FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA SULLA DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE CONSIDERATE ALL'ART. 4 DELLA V PARTE DELLA CONVENZIONE SUL REGOLAMENTO DELLE QUESTIONI SORTE DALLA GUERRA E DALL'OCCUPAZIONE, CONCLUSO A FRANCOFORTE SUL MENO IL 20 DICEMBRE 1964, E RIAPERTURA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI INDENNIZZO DI CUI ALL'ART. 7, DELLA LEGGE 20 DICEMBRE 1967, N. 1265
------	------	-----	------------	---

				CONSERVAZIONE DEI RESIDUI E UTILIZZO DELLE SOMME STANZIATE NEL BILANCIO DEL MINISTERO DELLA SANITA' AI SENSI
--	--	--	--	--

2590	LEGGI	304	08/05/1971	DELL'ARTICOLO 33 DELLA LEGGI 12 FEBBRAIO 1968, N.132.

2591	LEGGI	366	11/05/1971	AUTORIZZAZIONE ALLE AZIENDE DIPENDENTI DAL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI A SUPERARE PER IL 1970 I LIMITI DI SPESA PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE E PER COMPENSI DI INTENSIFICAZIONE.

2592	LEGGI	367	19/05/1971	CONVERSIONE AL 6 PER CENTO DELLE OBBLIGAZIONI OPERE PUBBLICHE IN CIRCOLAZIONE A TASSO INFERIORE E ISTITUZIONE DI UN DIRITTO DI CONTINGENZA SUI MUTUI CONCESSI DALLE SEZIONI AUTONOME PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE E IMPIANTI DI PUBBLICA UTILITA'.

2593	LEGGI	288	26/05/1971	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGI 1 APRILE 1971, N.119, RECANTE PROVVIDENZE IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI COMUNI COLPITI DAL TERREMOTO DEL FEBBRAIO 1971 IN PROVINCIA DI VITERBO.

2594	LEGGI	396	27/05/1971	AUTORIZZAZIONE DI UN'ULTERIORE SPESA PER LA COSTRUZIONE DELLA FERROVIA METROPOLITANA DI ROMA DA PIAZZA RISORGIMENTO A TERMINI E AD OSTERIA DEL CURATO E MODIFICA DELLO ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1959, N.1145.

2595	LEGGI	443	03/06/1971	EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO DELLO STATO PER LE FERROVIE CIRCUMFLEGREA E CUMANA.

				MISURE DA ADOTTARE CONTRO L'INQUINAMENTO

2596	LEGG	437	03/06/1971	ATMOSFERICO CAUSATO DA GAS DI SCARICO PROVENIENTI DAGLI AUTOVEICOLI EQUIPAGGIATI CON MOTORI AD ACCENSIONE COMANDATA.
------	------	-----	------------	---

2597	LEGG	375	18/06/1971	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGG 20 APRILE 1971, N.162, CONCERNENTE PROVVEDIMENTI INTESI AD OVVIARE ALLE CONSEGUENZE DELLA SITUAZIONE DI EMERGENZA VERIFICATASI NEL COMUNE DI REGGIO DI CALABRIA.
------	------	-----	------------	--

2598	LEGG	510	30/06/1971	AUTORIZZAZIONE DI UN'ULTERIORE SPESA DI LIRE 1.700 MILIONI PER LA RICOSTRUZIONE DELLA FERROVIA CUNEO - BREIL SUR ROYA - VENTIMIGLIA IN AGGIUNTA A QUELLA DI LIRE 5.000 MILIONI AUTORIZZATA CON L'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 27 LUGLIO 1967, N.635.
------	------	-----	------------	--

2599	LEGG	508	30/06/1971	MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 12 APRILE 1969, N.177, RELATIVA A PARTECIPAZIONE DELLA SOCIETA' ALITALIA - LINEE AEREE ITALIANE - ALLA GESTIONE DELLA SOCIETA' "SOMALI AIRLINES".
------	------	-----	------------	--

2600	LEGG	598	02/07/1971	CONTRIBUTI PER IL FINANZIAMENTO E L'ORDINARIA MANUTENZIONE DELLA CASA INTERNAZIONALE DELLO STUDENTE GESTITA DAL CENTRO ITALIANO PER I VIAGGI DI ISTRUZIONE DEGLI STUDENTI (C.I.V.I.S.)
------	------	-----	------------	---

2601	LEGG	562	06/07/1971	CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ANNUO A CARICO DELLO STATO IN FAVORE DELL'ENTE NAZIONALE PER L'ASSISTENZA ALLA GENTE DI MARE PER IL TRIENNIO 1970 - 1972.
------	------	-----	------------	---

				CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO
				DI RICERCA DELLE NAZIONI
				UNITE PER LA DIFESA
				SOCIALE (UNSDRI) CON
2602	LEGGE	540	06/07/1971	SEDE IN ROMA.

				RIORDINAMENTO DELL'OPERA
				NAZIONALE DI ASSISTENZA
				ALL'INFANZIA DELLE
				REGIONI DI CONFINE
2603	LEGGE	565	19/07/1971	(O.N.A.I.R.C.)

				INQUADRAMENTO DEL
				PERSONALE DELLE
				AMMINISTRAZIONI
				MUNICIPALI COLONIALI DI
				TRIPOLI ED ASMARA NEI
				MEDESIMI COEFFICIENTI E
				CON LA STESSA ANZIANITA'
				ATTRIBUITI AL PERSONALE
				DELLE ALTRE
				AMMINISTRAZIONI
				MUNICIPALI COLONIALI DAL
				DECRETO DEL PRESIDENTE
				DELLA REPUBBLICA 21
				SETTEMBRE 1961, N. 1224,
				RECANTE NORME SULLO
				STATO GIURIDICO DEL
				PERSONALE MUNICIPALE EX
2604	LEGGE	564	19/07/1971	COLONIALE

				NUOVO SISTEMA
				MULTILATERALE DI
				SOVVENZIONI AL CARBONE
				DA COKE E AL COKE
				DESTINATI ALLA
				SIDERURGIA DELLA
				COMUNITA' PER GLI ANNI
2605	LEGGE	554	19/07/1971	1970,1971 E 1972.

				CONTRIBUTI A FAVORE
				DELL'ISTITUTO NAZIONALE
				PER STUDI ED ESPERIENZE
				DI ARCHITETTURA NAVALE,
				PER IL CENTRO DI
2606	LEGGE	567	22/07/1971	IDRODINAMICA DI ROMA.

				COMPOSIZIONE DEL
				CONSIGLIO DI
				AMMINISTRAZIONE DELLA
				AZIENDA AUTONOMA DELLE
2607	LEGGE	583	22/07/1971	FERROVIE DELLO STATO.

				AUMENTO DEL FONDO DI
				DOTAZIONE DELL'ISTITUTO
				PER LA RICOSTRUZIONE
2608	LEGGE	547	28/07/1971	INDUSTRIALE.

2616 | LEGGE | 592 | 04/08/1971 | INTERVENTI IN FAVORE DELLA AGRICOLTURA.

2617 | LEGGE | 591 | 04/08/1971 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO 1971, N.439: "MODIFICA DELLA LEGGE 3 LUGLIO 1970, N.500, CONCERNENTE LA PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DALL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 6 MAGGIO 1940, N.500, PER LA DURATA DELLO ENTE AUTONOMO DEL PORTO DI NAPOLI".

2618 | LEGGE | 590 | 04/08/1971 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 5 LUGLIO 1971, N.431, CONCERNENTE PROVVEDIMENTI STRAORDINARI PER LO SGRAVIO DI ONERI SOCIALI A FAVORE DELLE IMPRESE ARTIGIANE E DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE INDUSTRIALI.

2619 | LEGGE | 589 | 04/08/1971 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 5 LUGLIO 1971, N.429, CONCERNENTE PROROGA ED AUMENTO DELLO SGRAVIO DEGLI ONERI SOCIALI PER LE IMPRESE INDUSTRIALI ED ARTIGIANE NEL MEZZOGIORNO.

2620 | LEGGE | 685 | 07/08/1971 | MODIFICHE AL CAPO VI DELLA LEGGE 25 LUGLIO 1952, N.949, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, CONCERNENTI PROVVEDIMENTI PER LO SVILUPPO DELLA ECONOMIA E L'INCREMENTO DELL'OCCUPAZIONE.

| | | | AUTORIZZAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI A CONTRARRE MUTUI, ANCHE OBBLIGAZIONARI, CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI O CON IL

			CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE PER LA COPERTURA DEL DISAVANZO DELL'ANNO 1968; ESENZIONE TRIBUTARIA SUI PRESTITI CONTRATTI CON IL CONSORZIO STESSO DALL'AMMINISTRAZIONE E DELLE TELECOMUNICAZIONI PER LA COPERTURA DEI DISAVANZI DEGLI ANNI
2621	LEGGE	690	07/08/1971 1968 - 1969

			MODIFICA DELL'ARTICOLO 15 DELLA LEGGE 21 DICEMBRE 1961, N.1336, PER QUANTO CONCERNE LA LIQUIDAZIONE DEI CONTI INDIVIDUALI DEL FONDO DI PREVIDENZA DEI COLLOCATORI COMUNALI INQUADRATI NEL RUOLO
2622	LEGGE	815	14/08/1971 ORGANICO.

			AUMENTO DEL FONDO DI DOTAZIONE, FINANZIAMENTO ED ALTRE DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'ENTE AUTONOMO DI GESTIONE PER IL CINEMA - SISTEMAZIONE DELLA SITUAZIONE DEBITORIA DELL'ENTE CINEMA NEI CONFRONTI DELL'I.R.I. E AUMENTO DEL FONDO DI DOTAZIONE DELL'ISTITUTO PER LA RICOSTRUZIONE
2623	LEGGE	814	14/08/1971 INDUSTRIALE

			SOPPRESSIONE DELLA COMMISSIONE INTERMINISTERIALE PER LA RIORGANIZZAZIONE, LA TRASFORMAZIONE E LA LIQUIDAZIONE DELLE CASSE DI CONGUAGLIO, ISTITUITA CON DECRETO MINISTERIALE 20 OTTOBRE 1945, NONCHE' MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 26 GENNAIO 1948, N.98, RATIFICATO CON LEGGE 17 APRILE 1956, N. 561, SULLA DISCIPLINA DELLE CASSE
2624	LEGGE	914	14/10/1971 CONGUAGLIO PREZZI

			FINANZIAMENTO DEGLI
--	--	--	---------------------

				INTERVENTI STRAORDINARI
				NELLE ZONE DEPRESSE DEL
				CENTRO - NORD PER L'ANNO
2625	LEGG		912 20/10/1971	FINANZIARIO 1971.

				CORRESPONSIONE DA PARTE
				DELL'AZIENDA AUTONOMA
				DELLE FERROVIE DELLO
				STATO DI UN CONTRIBUTO
				NELLA SPESA PER LA
				COSTRUZIONE DI NUOVI
				IMPIANTI DI RACCORDO TRA
				LA RETE DELLE FERROVIE
				DELLO STATO E GLI
				STABILIMENTI
				COMMERCIALI, INDUSTRIALI
				ED ASSIMILATI, NONCHE'
				PER L'AMPLIAMENTO DEGLI
				IMPIANTI DI RACCORDO
2626	LEGG		913 22/10/1971	ESISTENTI

				AUTORIZZAZIONE AL MONTE
				DEI PASCHI DI SIENA,
				ISTITUTO DI CREDITO DI
				DIRITTO PUBBLICO CON
				SEDE IN SIENA, A
				COMPIERE OPERAZIONI DI
				CREDITO AGRARIO DI
				MIGLIORAMENTO CON LE
				AGEVOLAZIONI FISCALI E
				CON IL CONTRIBUTO DELLO
				STATO NEL PAGAMENTO
				DEGLI INTERESSI AI SENSI
				R.D.L. 29 LUGLIO 1927,
				N. 1509, CONVERTITO
				NELLA LEGGE 5 LUGLIO
				1928, N. 1760 E
				SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
2627	LEGG		917 26/10/1971	ED INTEGRAZIONI

				INTEGRAZIONE
				ALL'ORGANICO DEL
				PERSONALE FERROVIARIO,
				ASSUNZIONI OLTRE
				ORGANICO E SISTEMAZIONE
				DI LAVORATORI DIPENDENTI
				DALLE IMPRESE
2628	LEGG		880 29/10/1971	APPALTATRICI.

				PROROGA DELLE CARICHE DI
				RETTORE DI UNIVERSITA',
				DI DIRETTORE DI ISTITUTO
				DI ISTRUZIONE
				UNIVERSITARIA, DI
				PRESIDE DI FACOLTA'
2629	LEGG		866 29/10/1971	UNIVERSITARIA

				COMPENSI AL PERSONALE
--	--	--	--	-----------------------

				DEL MINISTERO DEL LAVORO
				E DELLA PREVIDENZA
				SOCIALE PER L'ATTIVITA'
				SVOLTA A FAVORE DEGLI
				ISTITUTI ED ENTI
				PREVIDENZIALI E
2630	LEGGE		909 30/10/1971	ASSISTENZIALI.

				CONCESSIONE AI COMUNI ED
				ALLE CAMERE DI
				COMMERCIO, INDUSTRIA,
				ARTIGIANATO ED
				AGRICOLTURA DI
				CONTRIBUTI PER LE SPESE
				RELATIVE ALLA ESECUZIONE
				DEI CENSIMENTI GENERALI
2631	LEGGE		1060 05/11/1971	DEGLI ANNI 1970 - 1971.

				MODIFICAZIONI AGLI
				ARTICOLI 1 E 3 DELLA
				LEGGE 23 MAGGIO 1964,
				N.380, RELATIVA AI
				CONCORSI E ALLE NOMINE
2632	LEGGE		1040 11/11/1971	DEI DIRETTORI DIDATTICI.

				DECORRENZA DELLA NOMINA
				DEI VINCITORI DEI
				CONCORSI A PRESIDE NELLE
				SCUOLE MEDIE INDETTI CON
				I DECRETI MINISTERIALI
				13 SETTEMBRE 1965 E 13
2633	LEGGE		1078 11/11/1971	APRILE 1967.

				INDENNITA' DA
				CORRISPONDERE AL
				PERSONALE NON INSEGNANTE
				DEGLI ISTITUTI E SCUOLE
				DI ISTRUZIONE SECONDARIA
				ED ARTISTICA DURANTE IL
				PERIODO DEGLI ESAMI DI
				MATURITA', DI QUALIFICA
				NEGLI ISTITUTI
				PROFESSIONALI E DI
				LICENZA DELLA SCUOLA
2634	LEGGE		1094 11/11/1971	MEDIA.

				CONCESSIONE DI UN
				CONTRIBUTO ANNUO
				ALL'UNIVERSITA' DI
				BOLOGNA PER IL
				FINANZIAMENTO DEL CENTRO
				DI ALTI STUDI
2640	LEGGE		1108 11/12/1971	INTERNAZIONALI

				INTEGRAZIONE DEI BILANCI
				COMUNALI E PROVINCIALI
				DEI COMUNI E DELLE
2635	LEGGE		952 12/11/1971	PROVINCE DEFICITARI.

2636	LEGGE	1017	20/11/1971	AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ENTE NAZIONALE PER LA DISTRIBUZIONE DEI SOCCORSI IN ITALIA (ENDSI) PER IL RIPIANAMENTO DELLA GESTIONE.
2637	LEGGE	1087	23/11/1971	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI ALLE AZIENDE PUBBLICHE DI TRASPORTO.
2638	LEGGE	1042	25/11/1971	PROVVEDIMENTI PER IL PERSONALE NON INSEGNANTE DELLE UNIVERSITA' E DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE UNIVERSITARIA
2639	LEGGE	1072	25/11/1971	NORME INTEGRATIVE ALLA LEGGE 4 GENNAIO 1968, N.5, RECANTE PROVVEDIMENTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARACCHE ED ALTRI EDIFICI MALSANI COSTRUITI IN ABRUZZO IN DIPENDENZA DEL TERREMOTO DEL 13 GENNAIO 1915.
2641	LEGGE	1033	03/12/1971	AUTORIZZAZIONE ALL'EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI A FRONTE DEGLI SCARTI RATIZZATI SUI MUTUI EROGATI DALLE SEZIONI AUTONOME OPERE PUBBLICHE.
2642	LEGGE	1103	03/12/1971	VENDITA DEI BENI "FUORI USO" APPARTENENTI AD ALCUNE AMMINISTRAZIONI STATALI.
2643	LEGGE	1038	06/12/1971	INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELLA LEGGE 28 OTTOBRE 1970, N.777, CONCERNENTE L'AUTORIZZAZIONE A PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ALCUNI SERVIZI DELLE AMMINISTRAZIONI FINANZIARIE.

				MODIFICA DELL'ARTICOLO
				18 DELLA LEGGE 19
				OTTOBRE 1956, NUMERO
				1224, CONCERNENTE IL
				DISTACCO DEI SEGRETARI
2644	LEGG		1052 06/12/1971	COMUNALI.

				PROROGA DELLE
				DISPOSIZIONI SULLE
				ANTICIPAZIONI DA PARTE
				DELLO STATO DELLE RETTE
				DI SPEDALITA' DOVUTE DAI
				COMUNI AGLI OSPEDALI E
				ALLE CLINICHE
2645	LEGG		1045 06/12/1971	UNIVERSITARIE.

				PROROGA DEL VINCOLO
				ALBERGHIERO E DEI
				CONTRATTI DI LOCAZIONE
				DI IMMOBILI ADIBITI
				ALL'ESERCIZIO DI
				ATTIVITA' DI NATURA
				COMMERCIALE OD
2646	LEGG		1115 11/12/1971	ARTIGIANALE.

				PROROGA DEL TERMINE
				PREVISTO DAL
				DECRETO-LEGGE 19
				DICEMBRE 1969, N.945,
				CONVERTITO IN LEGGE CON
				LA LEGGE 2 FEBBRAIO
				1970, N.13, CONCERNENTE
				LA SOSPENSIONE DELLA
				REGOLAMENTAZIONE DELLA
2647	LEGG		1118 15/12/1971	VENDITA A RATE.

				RIVALUTAZIONE DELLE
				INDENNITA' DI SERVIZIO
				FORESTALE SPETTANTI AL
				PERSONALE DEL RUOLO
				TECNICO SUPERIORE
				FORESTALE (UFFICIALI)
				DEL CORPO FORESTALE
				DELLO STATO E LORO
				ESTENSIONE AI TECNICI DI
				CONCETTO DELLO STESSO
2648	LEGG		1228 30/12/1971	CORPO.

				CONVERSIONE IN LEGGE,
				CON MODIFICAZIONI E
				INTEGRAZIONI IN MATERIA
				EDILIZIA, DEL
				DECRETO-LEGGE 28
				DICEMBRE 1971, N.1119,
				RECANTE PROROGA DEI
				TERMINI INDICATI NEL
				SECONDO COMMA
				DELL'ARTICOLO 15 DELLA

2649	LEGGES	13	25/02/1972	LEGGES 1 GIUGNO 1971, N.291.

2650	LEGGES	14	25/02/1972	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGES 28 DICEMBRE 1971, N.1120, PER L'ULTERIORE PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DALLA LEGGE 6 MAGGIO 1940, N.500, PER LA DURATA DELL'ENTE AUTONOMO DEL PORTO DI NAPOLI, GIA' PROROGATO CON LEGGE 3 LUGLIO 1970, N.500 E CON DECRETO-LEGGES 6 LUGLIO 1971, N. 439, CONVERTITO IN LEGGE 4 AGOSTO 1971,

2651	LEGGES	42	01/03/1972	INTEGRAZIONE DEGLI STANZIAMENTI PREVISTI DALLE LEGGI 9 GIUGNO 1964, N.615, E 23 GENNAIO 1968, N.33, SULLA BONIFICA SANITARIA DEGLI ALLEVAMENTI DALLA TUBERCOLOSI E DALLA BRUCELLOSI

2652	LEGGES	88	16/03/1972	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGES 4 MARZO 1972, N.25, CONCERNENTE PROVVIDENZE A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DI COMUNI DELLE MARCHE COLPITI DAL TERREMOTO DEL GENNAIO - FEBBRAIO 1972 E PROVVEDIMENTI IN FAVORE DI COMUNI COLPITI DAI TERREMOTI

2653	LEGGES	484	08/08/1972	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGES 30 GIUGNO 1972, N.266, CONCERNENTE PROVVIDENZE A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI COMUNI DELLE MARCHE COLPITI DAL TERREMOTO DEL GIUGNO 1972.

				CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGES 6 LUGLIO 1972, N.289, CONCERNENTE LA CONCESSIONE AL COMITATO NAZIONALE PER

				ELENCHI NOMINATIVI PER I
				LAVORATORI AGRICOLI, DI
				CUI ALL'ART. 18 DEL
				DECRETO-LEGGE 3 FEBBRAIO
				1970, N. 7, CONVERTITO,
				CON MODIFICAZIONI, NELLA
				LEGGE 11 MARZO 1970, N.
				83, E LA VIGILANZA DEL
2660	LEGGE	459	08/08/1972	SETTORE AGRICOLO

				CONVERSIONE IN LEGGE,
				CON MODIFICAZIONI, DEL
				DECRETO-LEGGE 30 GIUGNO
				1972, N.277, CONCERNENTE
				LA PROROGA DELLA DURATA
				DELL'ENTE AUTONOMO PER
				LA VALORIZZAZIONE
2661	LEGGE	470	08/08/1972	DELL'ISOLA D'ISCHIA.

				MODIFICA ALLA TABELLA L
				ANNESSA AL TESTO UNICO
	DECRETO DEL PRESIDENTE			DELLE LEGGI SULLA
2662	DELLA REPUBBLICA	543	13/09/1972	ISTRUZIONE SUPERIORE.

				NORME PER LA RISCOSSIONE
	DECRETO DEL PRESIDENTE			DEI DIRITTI FISSI SULLE
2663	DELLA REPUBBLICA	972	13/09/1972	CONCESSIONI DI VIAGGIO.

				CONVERSIONE IN LEGGE,
				CON MODIFICAZIONI, DEL
				DECRETO-LEGGE 6
				SETTEMBRE 1972, N.504,
				RECANTE NUOVE NORME PER
				L'APERTURA DELL'ANNO
				SCOLASTICO 1972 - 73 E
				PER ALTRE NECESSITA'
2664	LEGGE	625	01/11/1972	STRAORDINARIE E URGENTI.

				PROROGA DELLA LEGGE 13
				MARZO 1969, N.136,
				CONCERNENTE ASSEGNAZIONI
				DI INSEGNANTI ORDINARI
				DEL RUOLO NORMALE E DI
				PERSONALE DIRETTIVO
				DELLA SCUOLA ELEMENTARE
				PRESSO ENTI OPERANTI NEL
				SETTORE DI ISTRUZIONE
2665	LEGGE	660	06/11/1972	PRIMARIA.

				CONVERSIONE IN LEGGE,
				CON MODIFICAZIONI, DEL
				DECRETO-LEGGE 6 OTTOBRE
				1972, N.552, RECANTE
				ULTERIORI PROVVIDENZE A
				FAVORE DELLE POPOLAZIONI
				DEI COMUNI DELLE MARCHE
				COLPITE DAL TERREMOTO; E
				PROROGA DI TERMINI

2666	LEGG	734	02/12/1972	PREVISTI DAL DECRETO-LEGGE 1 APRILE 1971, N.119 IN FAVORE DEI COMUNI COLPITI DAL TERREMOTO IN PROVINCIA DI VITERBO

2667	LEGG	774	16/12/1972	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 17 OTTOBRE 1972, N.603, CONCERNENTE LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ISTITUTO SCIENTIFICO SPERIMENTALE PER I TABACCHI PER L'ANNO FINANZIARIO 1972.

2668	LEGG	818	16/12/1972	NORME DI ASSUNZIONE PER IL PERSONALE OPERAIO STAGIONALE PRESSO L'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO.

2669	LEGG	849	20/12/1972	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ISTITUTO DI RICERCHE E DI ADDESTRAMENTO DELLE NAZIONI UNITE (U.N.I.T.A.R.) PER IL QUINQUENNIO 1971 - 1975.

2670	LEGG	903	22/12/1972	PROROGA DEI TERMINI PREVISTI NELL' ARTICOLO 42, PRIMO E SECONDO COMMA, DELLA LEGGE 11 GIUGNO 1971, N.426, SULLA DISCIPLINA DEL COMMERCIO.

2671	LEGG	823	23/12/1972	INTEGRAZIONE DEI BILANCI COMUNALI E PROVINCIALI DEFICITARI.

2672	LEGG	910	23/12/1972	INTEGRAZIONE DI LIRE 8 MILIARDI DELL'AUTORIZZAZIONE DI SPESA PREVISTA DALLA LEGGE 15 DICEMBRE 1969, N.1024 ,PER L'ACQUISTO E LA COSTRUZIONE DI IMMOBILI PER LE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E CONSOLARI.

				AUMENTO DEL CONTRIBUTO

				ATTIVITA' E DISCIPLINA
				DELL'ENTE AUTONOMO DI
				GESTIONE PER LE AZIENDE
				MINERARIE METALLURGICHE
2681	LEGGE	69	07/03/1973	- EGAM.

				FINANZIAMENTO DI UN
				PROGRAMMA STRAORDINARIO
				DI INTERVENTI PER
				L'AMMODERNAMENTO E IL
				POTENZIAMENTO DELLA RETE
				DELLE FERROVIE DELLO
				STATO PER L'IMPORTO DI
2682	LEGGE	52	09/03/1973	400 MILIARDI DI LIRE.

				ESTENSIONE AL COMUNE DI
				ARLENA DI CASTRO DEI
				BENEFICI DI CUI
				ALL'ARTICOLO 28 DEL
				DECRETO-LEGGE I APRILE
				1971, N.119, CONVERTITO
				CON MODIFICAZIONI NELLA
				LEGGE 26 MAGGIO 1971,
2683	LEGGE	62	12/03/1973	N.288.

				AUTORIZZAZIONE DI SPESA
				PER L'AMPLIAMENTO DELLA
				GALLERIA DI ARTE MODERNA
2684	LEGGE	63	12/03/1973	DI ROMA.

				CONVERSIONE IN LEGGE,
				CON MODIFICAZIONI ED
				INTEGRAZIONI, DEL
				DECRETO-LEGGE 22 GENNAIO
				1973, N.2, RECANTE
				PROVVIDENZE A FAVORE
				DELLE POPOLAZIONI DEI
				COMUNI DELLA SICILIA E
				DELLA CALABRIA COLPITI
				DALLE ALLUVIONI DEL
				DICEMBRE 1972 E DEL
2685	LEGGE	36	23/03/1973	GENNAIO 1973.

				INTEGRAZIONE DEI FONDI
				ASSEGNATI ALL'ISTITUTO
				CENTRALE DI STATISTICA
				PER LA ESECUZIONE DEI
				CENSIMENTI GENERALI DEL
2686	LEGGE	87	28/03/1973	1970 E 1971.

				CORRESPONSIONE
				DELL'INDENNITA' DI
				COMPENSAZIONE PER LE

					QUANTITA' DI RISONE
					GIACENTI ALLA FINE DELLA
					CAMPAGNA DI
					COMMERCIALIZZAZIONE 1969
2687		LEGG		92	30/03/1973 - 70.

					DISPOSIZIONI RELATIVE
					ALLA DURATA DEL BILANCIO
					DI PREVISIONE PER L'ANNO
					1972 DELLE REGIONI A
2688		LEGG		93	30/03/1973 STATUTO ORDINARIO.

					AUMENTO DEL CONTRIBUTO
					STATALE ALL'ENTE
					NAZIONALE PER
					L'ARTIGIANATO E LE
					PICCOLE INDUSTRIE
					(ENAPI) CON SEDE IN
2689		LEGG		195	12/04/1973 ROMA.

					NUOVE NORME PER
					L'ATTUAZIONE DEL
					TRASFERIMENTO DEGLI
					ABITATI DI GAIRO E OSINI
2690		LEGG		168	12/04/1973 (NUORO).

					CONVERSIONE IN LEGGE,
					CON MODIFICAZIONI, DEL
					DECRETO-LEGG 12
					FEBBRAIO 1973, N.8,
					RECANTE ULTERIORI
					PROVVIDENZE A FAVORE
					DELLE POPOLAZIONI DEI
					COMUNI DELLA SICILIA
					COLPITI DAL TERREMOTO
2691		LEGG		94	15/04/1973 NEL GENNAIO DEL 1968.

					AUMENTO DEL CONTRIBUTO
					ANNUALE IN FAVORE DELLE
					CASSE DI ASSISTENZA E
					PREVIDENZA DEGLI
					SCRITTORI, DEGLI AUTORI
					DRAMMATICI, DEI
					MUSICISTI E DEI
					COMPOSITORI - AUTORI -
					LIBRETTISTI DI MUSICA
2692		LEGG		198	16/04/1973 POPOLARE.

					ULTERIORE PROROGA
					DELL'ENTE AUTONOMO DEL
2693		LEGG		169	16/04/1973 PORTO DI NAPOLI.

					PROROGA
					DELL'AUTORIZZAZIONE A
					PRESTAZIONI DI LAVORO
					STRAORDINARIO PER ALCUNI
					SERVIZI DELLE
					AMMINISTRAZIONI

2694	LEGGE	144	16/04/1973	FINANZIARIE.
				AUMENTO DEL FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE AUTONOMO DI GESTIONE PER LE AZIENDE TERMALI -
2695	LEGGE	244	07/05/1973	EAGAT.
				AUMENTO DEL FONDO DI DOTAZIONE DELL'EFIM - ENTE PARTECIPAZIONI E FINANZIAMENTO INDUSTRIA
2696	LEGGE	243	07/05/1973	MANIFATTURIERA.
				CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 16 MARZO 1973, N.31, RECANTE PROVVIDENZE A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI COMUNI DELLE MARCHE, DELL'UMBRIA, DELL'ABRUZZO E DEL LAZIO COLPITI DAL TERREMOTO NEL NOVEMBRE - DICEMBRE 1972, NONCHE' NORME PER ACCELERARE L'OPERA DI RICOSTRUZIONE DI
2697	LEGGE	205	17/05/1973	TUSCANIA
				INTEGRAZIONE DEGLI STANZIAMENTI E MODIFICHE ALLA LEGGE 18 DICEMBRE 1961, N.1470, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI A PICCOLE E MEDIE IMPRESE INDUSTRIALI IN DIFFICOLTA' ECONOMICHE E
2698	LEGGE	274	18/05/1973	FINANZIARIE.
				MODIFICHE ALLA LEGGE 4 GENNAIO 1968, N.19, RECANTE PROVVIDENZE A FAVORE DELL'INDUSTRIA
2699	LEGGE	273	18/05/1973	CANTIERISTICA NAVALE.
				EMISSIONE DI BIGLIETTI DI BANCA DA LIRE 2.000 E
2700	LEGGE	272	18/05/1973	LIRE 20.000.
				RIDETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI STATALI NELLE SPESE SOSTENUTE DAI COMUNI DI BARI, CASSINO, CATANIA, FORLI', FROSINONE, LATINA,

| | | | MELFI, MILANO, NUORO,
| | | | PALERMO, PAVIA, PISA, RIETI E
| | | | ROMA PER IL SERVIZIO DEI
| | | | LOCALI E DEI MOBILI DEGLI
2701 | LEGGE | 345 | 29/05/1973 | UFFICI GIUDIZIARI.

| | | | AUTORIZZAZIONE
| | | | DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE
| | | | POSTE E DELLE
| | | | TELECOMUNICAZIONI E
| | | | ALL'AZIENDA DI STATO PER I
| | | | SERVIZI TELEFONICI A SUPERARE
| | | | PER IL 1972 I LIMITI DI SPESA
| | | | PER PRESTAZIONI
2702 | LEGGE | 338 | 04/06/1973 | STRAORDINARIE.

| | | | DISCIPLINA DEI RAPPORTI
| | | | TRIBUTARI SORTI SULLA BASE
| | | | DEI DECRETI - LEGGE 2 OTTOBRE
| | | | 1972, N.550, E 2 DICEMBRE
2703 | LEGGE | 346 | 04/06/1973 | 1972, N.728.

| | | | SERVIZI DI MENSA - BAR
| | | | NELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE
2704 | LEGGE | 348 | 05/06/1973 | FERROVIE DELLO STATO.

| | | | AMMISSIONE DEI LAUREATI IN
| | | | ASTRONOMIA E IN DISCIPLINE
| | | | NAUTICHE AI PUBBLICI CONCORSI
| | | | PER L'ACCESSO A TALUNE
| | | | CARRIERE DIRETTIVE TECNICHE
2705 | LEGGE | 323 | 06/06/1973 | DEL PERSONALE DELLA DIFESA.

| | | | INTERVENTI FINANZIARI A
| | | | FAVORE DELLE ATTIVITA'
2706 | LEGGE | 308 | 09/06/1973 | MUSICALI.

| | | | CONCESSIONE AL COMITATO
| | | | NAZIONALE PER L'ENERGIA
| | | | NUCLEARE DI UN CONTRIBUTO DI
| | | | LIRE 50 MILIARDI PER
2707 | LEGGE | 329 | 09/06/1973 | L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1973.

| | | | DETERMINAZIONE DELLA DURATA
| | | | IN CARICA DEGLI ATTUALI
| | | | ORGANI ELETTIVI
2708 | LEGGE | 364 | 15/06/1973 | DELL'ARTIGIANATO.

| | | | IMMISSIONE IN RUOLO DEGLI
| | | | INSEGNANTI ELEMENTARI
| | | | ISCRITTI NEL QUADRO SPECIALE
| | | | DEL PROVVEDITORATO AGLI STUDI
| | | | DI GORIZIA, DI CUI ALLA LEGGE
2709 | LEGGE | 486 | 30/07/1973 | 4 FEBBRAIO 1963, N.120.

| | | | NUOVO RUOLO ORGANICO DEGLI
| | | | ISTITUTI STATALI PER
2710 | LEGGE | 488 | 30/07/1973 | SORDOMUTI.

2711	LEGGE	497	04/08/1973	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 24 LUGLIO 1973, N.428, CONCERNENTE NORME PER L'ADEGUAMENTO DEI SERVIZI DEL MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI E DEI COMITATI PROVINCIALI DEI PREZZI.
2712	LEGGE	507	07/08/1973	INTERVENTI NEL SETTORE DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI.
2713	LEGGE	512	07/08/1973	NORME PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITA' AGRICOLA.
2714	LEGGE	513	09/08/1973	INTERVENTI FINANZIARI A FAVORE DELLE ATTIVITA' DI PROSA.
2715	LEGGE	514	09/08/1973	AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER LA PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA' DI BONIFICA.
2716	LEGGE	523	09/08/1973	MODIFICA ALL'ART.7 DELLA LEGGE 6 DICEMBRE 1971, N.1074, CONCERNENTE L'INCLUSIONE DEI LETTORI DI ITALIANO PRESSO LE UNIVERSITA' STRANIERE NELLE GRADUATORIE NAZIONALI PER L'IMMISSIONE NEI RUOLI DELLA SCUOLA MEDIA.
2717	LEGGE	524	09/08/1973	NORME STRAORDINARIE PER GLI INCARICHI E L'IMMISSIONE NEI RUOLI DI DOCENTI PER LA SCUOLA MEDIA DI PRIMO GRADO IN LINGUA TEDESCA E DELLE VALLI LADINE.
2718	LEGGE	525	09/08/1973	PROROGA DELLE BORSE DI STUDIO PER GIOVANI LAUREATI E DI BORSE DI ADDESTRAMENTO DIDATTICO E SCIENTIFICO.
2719	LEGGE	670	18/10/1973	CONCESSIONE ALL'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE DI UN CONTRIBUTO STATALE DI LIRE 6 MILIARDI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1973.
2720	LEGGE	671	18/10/1973	STANZIAMENTO STRAORDINARIO PER OPERE DI CONSOLIDAMENTO, RESTAURO O MANUTENZIONE DI MONUMENTI ANTICHI DI ROMA.

| | | | PROROGA PER UN QUINQUENNIO,
| | | | DALL'1 GENNAIO 1971, DELLA
| | | | LEGGE 23 MAGGIO 1952, N.630,
| | | | E CONCESSIONE DI ULTERIORI
| | | | STANZIAMENTI INTESI AD
| | | | ASSICURARE LA PROTEZIONE DEL
| | | | PATRIMONIO ARTISTICO,
| | | | LIBRARIO ED ARCHIVISTICO
| | | | DALLE INVASIONI DELLE
2721 | LEGGE | 677 | 18/10/1973 | TERMITI.

| | | | PROROGA DEL TERMINE DI CUI AL
| | | | TERZO COMMA DELL'ARTICOLO 5
| | | | DELLA LEGGE 16 SETTEMBRE
| | | | 1960, N.1016, SUL
| | | | FINANZIAMENTO A MEDIO TERMINE
2722 | LEGGE | 673 | 27/10/1973 | AL COMMERCIO.

| | | | ULTERIORE PROROGA DELLE
| | | | PROVVIDENZE PER LA
| | | | REGOLARIZZAZIONE DEL TITOLO
| | | | DI PROPRIETA' IN FAVORE DELLA
2723 | LEGGE | 754 | 01/11/1973 | PROPRIETA' RURALE.

| | | | ESONERO DAZIARIO PER
| | | | DETERMINATE MERCI ORIGINARIE
| | | | E PROVENIENTI DALLA LIBIA PER
| | | | IL PERIODO DALL'1 GENNAIO
2724 | LEGGE | 763 | 01/11/1973 | 1968 AL 31 DICEMBRE 1968.

| | | | CONCESSIONE ALLA REGIONE
| | | | SICILIANA DEL CONTRIBUTO DI
| | | | CUI ALLO ARTICOLO 38 DELLO
| | | | STATUTO, PER IL QUINQUENNIO
| | | | 1972 - 1976, E
| | | | DETERMINAZIONE, PER LO STESSO
| | | | QUINQUENNIO, DEI RIMBORSI
| | | | ALLO STATO, AI SENSI
| | | | DELL'ARTICOLO 3 DEL DECRETO
| | | | LEGISLATIVO 12 APRILE 1948,
2725 | LEGGE | 735 | 01/11/1973 | N.507.

| | | | AGEVOLAZIONI PER LE IMPRESE
| | | | APPALTATRICI O FORNITRICI
| | | | DELLO STATO E DEGLI ENTI
2726 | LEGGE | 774 | 01/11/1973 | PUBBLICI.

| | | | NORME PER LA CONCESSIONE DI
| | | | CONTRIBUTI A CARICO DELLA
| | | | QUOTA STATALE DEL FONDO PER
| | | | L'ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE
| | | | DEI LAVORATORI A FAVORE DEI
| | | | SOGGETTI INDICATI
| | | | DALL'ARTICOLO 8 DELLA
| | | | DECISIONE 1 FEBBRAIO 1971,
| | | | N.71/66 DEL CONSIGLIO DEI
| | | | MINISTRI DELLA COMUNITA'

2727	LEGGE	736	08/11/1973	ECONOMICA EUROPEA
				STANZIAMENTO DI SPESA PER L'AMMODERNAMENTO E IL POTENZIAMENTO DEL PORTO DI
2728	LEGGE	737	10/11/1973	ANCONA.
				RIDUZIONE DEGLI STANZIAMENTI ASSEGNATI IN FAVORE DELL'EURATOM PER IL 1972 E ASSEGNAZIONE AL CNEN DI UN
2729	LEGGE	776	10/11/1973	CORRISPONDENTE IMPORTO.
				PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE DA ENTI
2730	LEGGE	732	15/11/1973	PUBBLICI NON ECONOMICI.
				NUOVE NORME IN MATERIA DI GESTIONI FUORI BILANCIO NELL'AMBITO DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO, IN ATTUAZIONE DELL' ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 25 NOVEMBRE
2731	LEGGE	765	15/11/1973	1971, N.1041 .
				PROROGA DELL'EFFICACIA DELLA LEGGE 19 NOVEMBRE 1968, N.1187 , CONCERNENTE LA
2732	LEGGE	756	30/11/1973	MATERIA URBANISTICA.
				CONTRIBUTO ALL'ALTO COMMISSARIATO DELLE NAZIONI UNITE PER I RIFUGIATI (UNHCR)
2733	LEGGE	929	06/12/1973	PER IL TRIENNIO 1972 - 74.
				AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER LA REVISIONE DEI PREZZI CONTRATTUALI, PER INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE ED ALTRI MAGGIORI ONERI DERIVANTI DALL'ESECUZIONE, A CURA DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI, DI OPERE FINANZIATE
2734	LEGGE	819	11/12/1973	CON LEGGI SPECIALI.
				EROGAZIONE PER L'ANNO 1971 E PER IL PRIMO TRIMESTRE DELL'ANNO 1972 DI CONTRIBUTI STRAORDINARI AGLI ENTI PUBBLICI ED AGLI IMPRENDITORI CONCESSIONARI DI AUTOSERVIZI
2735	LEGGE	821	12/12/1973	DI LINEA PER VIAGGIATORI.
				AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER IL FINANZIAMENTO DELLE INIZIATIVE ED ATTIVITA' RIGUARDANTI L'"ANNO NAZIONALE
2736	LEGGE	867	18/12/1973	DEL LIBRO".

			MODIFICA DELL'ARTICOLO 5
			DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1969,
			N.975, CONCERNENTE
			REGOLAZIONI FINANZIARIE
2737	LEGGE	930 22/12/1973	VARIE.

			ORDINAMENTO DEI SERVIZI
			POSTALI E COMMERCIALI
			MARITTIMI DI CARATTERE
2738	LEGGE	826 22/12/1973	LOCALE.

			MODIFICAZIONI ALLE NORME
			SULLA DIRIGENZA DEGLI UFFICI
			DI ISTRUZIONE PRESSO I
			TRIBUNALI DI BARI, BOLOGNA,
			CATANIA, FIRENZE, GENOVA,
			MILANO, NAPOLI, PALERMO,
			ROMA, TORINO, TRIESTE E
2739	LEGGE	884 22/12/1973	VENEZIA.

			PROROGA DEI CONTRATTI DI
			LOCAZIONE E DI SUBLOCAZIONE
			DEGLI IMMOBILI URBANI E DEGLI
			IMMOBILI DESTINATI AD USO DI
2740	LEGGE	841 22/12/1973	ALBERGO, PENSIONE E LOCANDA.

			RIVALUTAZIONE DEGLI ASSEGNI
			DI PENSIONE D'INVALIDITA' E
			DI LUNGO SERVIZIO AGLI EX
			MILITARI GIA' DIPENDENTI
			DALLE CESSATE AMMINISTRAZIONI
			ITALIANE DELLA ERITREA, DELLA
2741	LEGGE	934 27/12/1973	LIBIA E DELLA SOMALIA.

			ASSEGNAZIONE STRAORDINARIA DI
			LIRE 50 MILIARDI AD
			INTEGRAZIONE DEI FONDI, PER
			L'ASSISTENZA SANITARIA A
			FAVORE DEI MUTILATI ED
			INVALIDI CIVILI, STANZIATI AI
			SENSI DELL'ARTICOLO 31 DELLA
			LEGGE 30 MARZO 1971, N.118.
			MODIFICA ED INTEGRAZIONE DI
			ALCUNI ARTICOLI DELLA STESSA
2742	LEGGE	908 27/12/1973	LEGGE 30 MARZO 1971, N. 118

			CONVERSIONE IN LEGGE DEL
			DECRETO-LEGGE 23 NOVEMBRE
			1973, N.740, CONCERNENTE IL
			PAGAMENTO ANTICIPATO DELLA
			TREDICESIMA MENSILITA' AL
			PERSONALE IN ATTIVITA' DI
2743	LEGGE	874 27/12/1973	SERVIZIO DELLO STATO.

			CONVERSIONE IN LEGGE, CON
			MODIFICAZIONI, DEL
			DECRETO-LEGGE 5 NOVEMBRE

			1973, N.658, RECANTE
			INTERVENTI A FAVORE DELLE
			POPOLAZIONI DEI COMUNI
			INTERESSATI DALLA INFEZIONE
			COLERICA DELL'AGOSTO E
2744	LEGG	868	27/12/1973 SETTEMBRE 1973.

			CONVERSIONE IN LEGGE, CON
			MODIFICAZIONI, DEL
			DECRETO-LEGGE 5 NOVEMBRE
			1973, N.659, RECANTE
			INTERVENTI PER IL PORTO DI
			PALERMO E PROROGA DELLE
			DISPOSIZIONI DEL TITOLO III
			DEL DECRETO-LEGGE 15 MARZO
			1965, N.124, CONVERTITO NELLA
			LEGGE 13 MAGGIO 1965, N.431 E
2745	LEGG	845	27/12/1973 SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

			PREMIO PER L'INCREMENTO DEL
			RENDIMENTO INDUSTRIALE AL
			PERSONALE
			DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
2746	LEGG	844	27/12/1973 DEI MONOPOLI DI STATO.

			ABROGAZIONE DELLA DISCIPLINA
2747	LEGG	843	27/12/1973 DELLE VENDITE A RATE.

			COSTRUZIONE DI UN BACINO DI
			CARENAGGIO NEL PORTO DI
2748	LEGG	927	27/12/1973 PALERMO.

			AUMENTO DEL CONTRIBUTO
			ORDINARIO DELLO STATO A
			FAVORE DELL'ENTE NAZIONALE
			SORDOMUTI PER GLI ANNI 1973 E
2749	LEGG	7	12/01/1974 1974.

			LIQUIDAZIONE DELLA GESCAL,
			DELL'ISES E DELL'INCIS E
			PROROGA DEI CONTRIBUTI
			PREVISTI DALLA LEGGE 14
			FEBBRAIO 1963, N.60, E
			SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED
			INTEGRAZIONI, PER IL
			FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI
			DI EDILIZIA RESIDENZIALE
2750	LEGG	9	19/01/1974 PUBBLICA.

			AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER
			LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
			PER IL COMPLETAMENTO DELLA
			COSTRUZIONE DI BACINI DI
			CARENAGGIO A TRIESTE,
2751	LEGG	58	28/01/1974 LIVORNO, GENOVA.

			RINUNCIA AI DIRITTI DI
			CREDITO INFERIORI A LIRE

2752	LEGG	16	29/01/1974	MILLE.
				INTEGRAZIONE DEI BILANCI COMUNALI E PROVINCIALI DEFICITARI PER GLI ANNI 1973
2753	LEGG	17	29/01/1974	E 1974.
				AUMENTO DEL CAPITALE DELLA SOCIETA' PER LA GESTIONE E PARTECIPAZIONI INDUSTRIALI
2754	LEGG	59	01/02/1974	GEPI - SOCIETA' PER AZIONI.
				CONTRIBUTO ALL'ENTE PER L'IRRIGAZIONE IN PUGLIA E
2755	LEGG	32	06/02/1974	LUCANIA.
				PROVVEDIMENTI RELATIVI AL PERSONALE DIPENDENTE DALL'AZIENDA AUTONOMA DELLE
2756	LEGG	27	12/02/1974	FERROVIE DELLO STATO.
				CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 20 DICEMBRE 1973, N.796, CONCERNENTE LA GESTIONE DEI SERVIZI DI RADIODIFFUSIONE CIRCOLARE, DI TELEVISIONE CIRCOLARE, DI TELEDIFFUSIONE SU FILO E DI RADIOFOTOGRAFIA CIRCOLARE PER IL PERIODO 1 GENNAIO - 30
2757	LEGG	10	14/02/1974	APRILE 1974.
				FINANZIAMENTI PER GLI INTERVENTI DELLA SEZIONE
2758	LEGG	179	11/04/1974	ORIENTAMENTO DEL FEOGA.
				AUMENTO DEL CONTRIBUTO STATALE ALL'ENTE AUTONOMO "MOSTRA - MERCATO NAZIONALE
2759	LEGG	125	16/04/1974	DELL'ARTIGIANATO", IN FIRENZE.
				ABROGAZIONE DELL'ARTICOLO 6 DELLA LEGGE 16 OTTOBRE 1954, N.1032, ISTITUTIVA DELLA STAZIONE SPERIMENTALE PER IL
2760	LEGG	177	26/04/1974	VETRO DI VENEZIA - MURANO.
				NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI
2761				DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
				CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 1 APRILE 1974, N.80, CONCERNENTE:"DISTILLAZIONE AGEVOLATA DI PERE E MELE DI
2762	LEGG	205	22/05/1974	PRODUZIONE 1973".

| | | | ISTITUZIONE DI UN POSTO IN
| | | | SOPRANNUMERO DI PROFESSORE
| | | | UNIVERSITARIO DI RUOLO DA
| | | | ASSEGNARE ALLA FACOLTA' DI
| | | | SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE
| | | | E NATURALI DELL 'UNIVERSITA'
2763 | LEGGE | 269 | 05/06/1974 | DI ROMA

| | | | INTEGRAZIONE DELL 'ARTICOLO 3
| | | | DEL DECRETO DEL PRESIDENTE
| | | | DELLA REPUBBLICA 31 MARZO
| | | | 1971, N.278, CONCERNENTE LA
| | | | REVISIONE DEI RUOLI ORGANICI
| | | | DEL PERSONALE DEL MINISTERO
| | | | DEI TRASPORTI E DELLA
| | | | AVIAZIONE CIVILE - DIREZIONE
| | | | GENERALE DELLA AVIAZIONE
2764 | LEGGE | 267 | 06/06/1974 | CIVILE.

| | | | NORME APPLICATIVE DEL
| | | | REGOLAMENTO (CEE) N.2511 DEL
| | | | 9 DICEMBRE 1969 CONCERNENTE
| | | | MISURE SPECIALI PER IL
| | | | MIGLIORAMENTO DELLA
| | | | PRODUZIONE E DELLA
| | | | COMMERCIALIZZAZIONE NEL
2765 | LEGGE | 317 | 06/06/1974 | SETTORE DEGLI AGRUMI.

| | | | AUMENTO DELL 'ORGANICO DEL
| | | | CORPO DELLE GUARDIE DI
2766 | LEGGE | 253 | 11/06/1974 | PUBBLICA SICUREZZA.

| | | | AMPLIAMENTO DEL CENTRO
| | | | SPERIMENTALE IMPIANTI A FUNE
| | | | (CSIF) DEL MINISTERO DEI
| | | | TRASPORTI E DELL 'AVIAZIONE
| | | | CIVILE - DIREZIONE GENERALE
| | | | DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E
2767 | LEGGE | 284 | 18/06/1974 | DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE.

| | | | RIFINANZIAMENTO, INTEGRAZIONE
| | | | E MODIFICA DELLA LEGGE 11
| | | | GIUGNO 1962, N.588 (PIANO
| | | | STRAORDINARIO PER LA
| | | | RINASCITA ECONOMICA E SOCIALE
| | | | DELLA SARDEGNA) E RIFORMA
| | | | DELL 'ASSETTO AGROPASTORALE IN
2768 | LEGGE | 268 | 24/06/1974 | SARDEGNA.

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE DEL
| | | | DECRETO-LEGGE 30 APRILE 1974,
| | | | NUMERO 113, CONCERNENTE
| | | | GESTIONE DEI SERVIZI DI
| | | | RADIODIFFUSIONE CIRCOLARE, DI
| | | | TELEVISIONE CIRCOLARE, DI
| | | | TELEDIFFUSIONE SU FILO E DI
2769 | LEGGE | 245 | 27/06/1974 | RADIOFOTOGRAFIA CIRCOLARE.

2777	LEGG	368	09/08/1974	ITALIANE - ALLA GESTIONE DELLA "SOMALI AIRLINES".

2778	LEGG	353	10/08/1974	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 8 LUGLIO 1974, N.262, CONCERNENTE MISURE PER FRONTEGGIARE ECCEZIONALI ESIGENZE DEI SERVIZI POSTELEGRAFONICI.

2779	LEGG	375	12/08/1974	CONCESSIONE ALL'ENTE AUTONOMO "LA TRIENNALE DI MILANO" DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO DELLO STATO.

2780	LEGG	376	12/08/1974	PROROGA DI TERMINE DI CUI ALLA LEGGE 12 MARZO 1968, N.291, RECANTE NORME A FAVORE DEGLI AEROPORTI CIVILI DI PALERMO - PUNTA RAISI E VENEZIA - MARCO POLO.

2781	LEGG	374	12/08/1974	AUTORIZZAZIONE DI UN'ULTERIORE SPESA PER LA COSTRUZIONE DELLA FERROVIA METROPOLITANA DI ROMA DA PRATI A TERMINI E AD OSTERIA DEL CURATO.

2782	LEGG	351	12/08/1974	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 19 GIUGNO 1974, N.236, RECANTE PROVVEDIMENTI URGENTI SULLA PROROGA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE E DI SUBLOCAZIONE DEGLI IMMOBILI URBANI.

2783	LEGG	373	12/08/1974	CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI LIRE 200 MILIONI ALL'ENTE AUTONOMO ESPOSIZIONE NAZIONALE QUADRIENNALE D'ARTE DI ROMA.

2784	LEGG	395	14/08/1974	NORME RELATIVE ALLE SEZIONI DI CREDITO FONDIARIO DEL BANCO DI NAPOLI E DEL BANCO DI SICILIA.

2785	LEGG	394	14/08/1974	MODIFICA DEGLI ARTICOLI 79, 81 E 88 DEL TESTO UNICO DELLE NORME SULLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 GIUGNO 1959, N.393, MODIFICATI DALLA LEGGE 14 FEBBRAIO 1974, N.62.

| | | | |INTEGRAZIONI DELL'ARTICOLO 17
| | | | |DELLA LEGGE 30 LUGLIO 1973,
| | | | |N.477, CONCERNENTE DELEGA AL
| | | | |GOVERNO PER L'EMANAZIONE DI
| | | | |NORME SULLO STATO GIURIDICO
| | | | |DEL PERSONALE DIRETTIVO,
| | | | |ISPETTIVO, DOCENTE E NON
| | | | |DOCENTE DELLA SCUOLA MATERNA,
| | | | |ELEMENTARE, SECONDARIA E
2786|LEGGE |391|14/08/1974|ARTISTICA DELLO STATO

| | | | |MODIFICHE ALLA LEGGE 6 MARZO
| | | | |1958, N.183, RELATIVA
| | | | |ALL'AUTORIZZAZIONE
| | | | |ALL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
| | | | |DEI MONOPOLI DI STATO AD
| | | | |UTILIZZARE L'AVANZO DI
| | | | |GESTIONE PER PROVVEDERE A
2787|LEGGE |380|14/08/1974|SPESE DI INVESTIMENTO.

| | | | |PROGRAMMA DI INTERVENTI
| | | | |STRAORDINARI PER
| | | | |L'AMMODERNAMENTO E IL
| | | | |POTENZIAMENTO DELLA RETE
| | | | |DELLE FERROVIE DELLO STATO E
| | | | |MUTAMENTO DELLA DENOMINAZIONE
| | | | |DEL MINISTERO DEI TRASPORTI E
2788|LEGGE |377|14/08/1974|DELL'AVIAZIONE CIVILE.

| | | | |RETRIBUZIONE DEL PERSONALE
| | | | |DOCENTE E NON INSEGNANTE DI
| | | | |RUOLO DEI CORSI INTEGRATIVI
| | | | |DEGLI ISTITUTI MAGISTRALI E
2789|LEGGE |483|17/08/1974|DEI LICEI ARTISTICI.

| | | | |FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI
| | | | |DI OPERE DI EDILIZIA
| | | | |SCOLASTICA DI CUI
| | | | |ALL'ARTICOLO 12 DELLA LEGGE
| | | | |28 LUGLIO 1967, N.641,
| | | | |NONCHE' DEI PROGRAMMI DI
| | | | |EDILIZIA SCOLASTICA PER LE
| | | | |SCUOLE MATERNE STATALI DI CUI
| | | | |ALL'ARTICOLO 32, ULTIMO
| | | | |COMMA, DELLA LEGGE 28 LUGLIO
| | | | |1967, N. 641, E ALL'ART. 34
| | | | |DELLA LEGGE 18 MARZO 1968, N.
2790|LEGGE |413|17/08/1974|444

| | | | |NORME PER LA DETERMINAZIONE
| | | | |DEI TASSI DI INTERESSE PER I
| | | | |FINANZIAMENTI AGEVOLATI E DEL
| | | | |TASSO DI MORA PER I MUTUI
2791|LEGGE |397|17/08/1974|FONDIARI.

| | | | |PROROGA DELLA DURATA IN
| | | | |CARICA DEGLI ATTUALI ORGANI

2792	LEGG	484	17/08/1974	ELETTIVI DELL'ARTIGIANATO.
				MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
				ALLA LEGGE 9 OTTOBRE 1967,
				N.961, RIGUARDANTE
				L'ISTITUZIONE IN ALCUNI PORTI
				DELLE AZIENDE DEI MEZZI
2793	LEGG	494	10/10/1974	MECCANICI E DEI MAGAZZINI.
				MODALITA' PER IL
				FINANZIAMENTO E
				L'ORGANIZZAZIONE DELLA
				PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA
				ALL'ESPOSIZIONE
				INTERNAZIONALE DI
2794	LEGG	495	10/10/1974	OCEANOGRAFIA OKINAWA 75.
				ULTERIORE AMMODERNAMENTO DEL
				TRONCO ITALIANO DOMODOSSOLA -
				CONFINE SVIZZERO DELLA
				FERROVIA INTERNAZIONALE
2795	LEGG	701	21/12/1974	DOMODOSSOLA - LOCARNO.
				PROVVIDENZE PER IL COMUNE DI
2796	LEGG	686	24/12/1974	ROMA.
				ASSEGNAZIONE AL COMITATO
				NAZIONALE PER L'ENERGIA
				NUCLEARE DI UN CONTRIBUTO
				ORDINARIO DI LIRE 60 MILIARDI
2797	LEGG	696	24/12/1974	PER L'ANNO 1974.
				PROROGA ED AUMENTO DEL
				CONTRIBUTO A FAVORE DEL
				CENTRO INTERNAZIONALE DI
				STUDI E DOCUMENTAZIONE SULLE
				COMUNITA' EUROPEE, CON SEDE A
				MILANO, PER IL QUINQUENNIO
2798	LEGG	707	24/12/1974	1974-78.
				NORME INTERPRETATIVE
				DELL'ARTICOLO 12 DEL
				DECRETO-LEGGE 1 OTTOBRE 1973,
				N.580, CONVERTITO, CON
				MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 30
				NOVEMBRE 1973 N.766,
				CONCERNENTI MISURE URGENTI
2799	LEGG	29	23/01/1975	PER L'UNIVERSITA'.
				CONVERSIONE IN LEGGE, CON
				MODIFICAZIONI, DEL
				DECRETO-LEGGE 14 DICEMBRE
				1974, N.658, CONCERNENTE
				PROROGA DEI CONTRIBUTI
				PREVISTI DALLA LEGGE 14
				FEBBRAIO 1963, N.60, E
				MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
2800	LEGG	7	15/02/1975	ALLA LEGGE 27 GIUGNO 1974,

| | | | | EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO
| | | | | STRAORDINARIO DELLO STATO PER
| | | | | LA FERROVIA CIRCUMVESUVIANA
2801 | LEGGE | 54 | 24/02/1975 | IN REGIME DI CONCESSIONE.

| | | | | CONTRIBUTO AL FONDO DELLE
| | | | | NAZIONI UNITE PER L'AMBIENTE
2802 | LEGGE | 52 | 24/02/1975 | PER IL QUINQUENNIO 1974 - 78.

| | | | | AUTORIZZAZIONE DI UNA
| | | | | MAGGIORE SPESA DI LIRE 4.700
| | | | | MILIONI PER IL RINNOVAMENTO,
| | | | | L'AMMODERNAMENTO E IL
| | | | | POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI
| | | | | TRASPORTO ESERCITATI PER
| | | | | MEZZO DELLA GESTIONE
| | | | | GOVERNATIVA DELLE FERROVIE
2803 | LEGGE | 53 | 24/02/1975 | CALABRO - LUCANE.

| | | | | DISPOSIZIONI SULLA DECORRENZA
| | | | | DELL'OBBLIGO DI INDICAZIONE
2804 | LEGGE | 49 | 08/03/1975 | DEL NUMERO DI CODICE FISCALE.

| | | | | PROROGA DEI LAVORI DELLA
| | | | | CONFERENZA NAZIONALE
2805 | LEGGE | 88 | 11/03/1975 | DELL'EMIGRAZIONE.

| | | | | MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL
| | | | | DECRETO-LEGGE 22 GENNAIO
| | | | | 1973, N.2, CONVERTITO IN
| | | | | LEGGE 23 MARZO 1973, N.36,
| | | | | RECANTE PROVVIDENZE PER LE
| | | | | POPOLAZIONI DEI COMUNI DELLA
| | | | | SICILIA E DELLA CALABRIA
| | | | | COLPITE DALLE ALLUVIONI DEL
| | | | | DICEMBRE 1972 E DEL GENNAIO
2806 | LEGGE | 133 | 12/04/1975 | 1973.

| | | | | CONVERSIONE IN LEGGE, CON
| | | | | MODIFICAZIONI, DEL
| | | | | DECRETO-LEGGE 20 FEBBRAIO
| | | | | 1975, N.19, CONCERNENTE LA
| | | | | VARIAZIONE DELLE ALIQUOTE DI
| | | | | IMPOSTA DI FABBRICAZIONE
| | | | | SUGLI APPARECCHI DI
2807 | LEGGE | 109 | 14/04/1975 | ACCENSIONE.

| | | | | CONVERSIONE IN LEGGE DEL
| | | | | DECRETO-LEGGE 28 MARZO 1975,
| | | | | N. 63, CONCERNENTE I TERMINI
| | | | | PER LO SVOLGIMENTO DELLE
| | | | | ELEZIONI REGIONALI,
| | | | | PROVINCIALI E COMUNALI E PER
| | | | | L'EFFETTUAZIONE DELLE
| | | | | OPERAZIONI RELATIVE
| | | | | ALL'ISCRIZIONE NELLE LISTE
| | | | | ELETTORALI DEI CITTADINI CHE

2824	LEGG	306	08/07/1975	SETTORE ZOOTECNICO E NORME PER LA DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI VENDITA DEL LATTE ALLA PRODUZIONE.

2825	LEGG	399	15/07/1975	DISPOSIZIONI RELATIVE AI CANTIERI - OFFICINA DI BORETTO E DI CAVANELLA D'ADIGE.

2826	LEGG	401	17/07/1975	PROROGA DEGLI STANZIAMENTI PREVISTI DALL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 13 OTTOBRE 1969, N.750, CONCERNENTE I LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA TORRE PENDENTE DI PISA.

	LEGG	299	18/07/1975	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL D.L. 15 MAGGIO 1975, N. 150, CONCERNENTE PROVVIDENZE SCOLASTICHE A FAVORE DI INSEGNANTI ED ALUNNI PROVENIENTI DALL'ERITREA

2827	LEGG	328	22/07/1975	INTEGRAZIONE DEI FINANZIAMENTI PER L'EDILIZIA UNIVERSITARIA.

2828	LEGG	359	25/07/1975	ACQUISTO DI BENI DEMANIALI IN CONCESSIONE NELLE ZONE ALLUVIONATE.

2829	LEGG	360	25/07/1975	PROROGA DELLA LEGGE 18 MARZO 1968, N.294, CONCERNENTE LA DETERMINAZIONE DEI PREMI DOVUTI ALL'INAIL DAGLI ARTIGIANI SENZA DIPENDENTI.

2830	LEGG	406	29/07/1975	AUMENTO DEGLI STANZIAMENTI PER IL POTENZIAMENTO DEI MEZZI DI REPRESSIONE DEL CONTRABBANDO.

2831	LEGG	388	02/08/1975	PROVVIDENZE A FAVORE DELLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI NEL SETTORE DELLA PESCA.

2832	LEGG	394	04/08/1975	ULTERIORE AUMENTO DEL CAPITALE DELLA SOCIETA' PER LA GESTIONE E PARTECIPAZIONI INDUSTRIALI - GEPI - SOCIETA' PER AZIONI.

				INTEGRAZIONE DEI FONDI, DI CUI ALLA LEGGE 18 DICEMBRE 1961, N.1470, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, PER

2833	LEGG	403	04/08/1975	FINANZIAMENTI A FAVORE DI PICCOLE E MEDIE IMPRESE INDUSTRIALI IN DIFFICOLTA' ECONOMICHE E FINANZIARIE.

2834	LEGG	409	05/08/1975	FINANZIAMENTO INTEGRATIVO, CON CARATTERE DI URGENZA, DI 200 MILIARDI DI LIRE PER LA PROSECUZIONE DEI LAVORI DI QUADRUPPLICAMENTO DELLA LINEA ROMA - FIRENZE DELLA RETE FERROVIARIA DELLO STATO.

2835	LEGG	410	05/08/1975	INTERVENTI A FAVORE DELLE ATTIVITA' TEATRALI DI PROSA.

2836	LEGG	411	05/08/1975	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ENTE TEATRALE ITALIANO PER IL RESTAURO DEL TEATRO VALLE.

2837	LEGG	505	04/10/1975	PROROGA AL 31 DICEMBRE 1975 DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA RIPARAZIONE O RICOSTRUZIONE DI EDIFICI COLPITI DAL TERREMOTO DEL NOVEMBRE - DICEMBRE 1972.

2838	LEGG	506	04/10/1975	NORME PER L'ESECUZIONE DI OPERE URGENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA NEL TRONCO DI PIANURA DEL BACINO DELL'ADIGE E NEL TRONCO MEDIO - INFERIORE DEL PO.

2839	LEGG	521	04/10/1975	AUMENTO DELLO STANZIAMENTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 3 DEL DECRETO - LEGGE 18 NOVEMBRE 1966, N.976, CONVERTITO NELLA LEGG 23 DICEMBRE 1966, N.1142, PER LA COSTRUZIONE DELLA NUOVA SEDE DELL'ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE.

2840	LEGG	551	10/10/1975	NORME PER LA PROSECUZIONE DI OPERE DI EDILIZIA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA.

2841	LEGG	523	10/10/1975	PROROGA DELLA DURATA IN CARICA DELLE COMMISSIONI PER L'ARTIGIANATO.

				CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL

				DECRETO-LEGGE 11 AGOSTO 1975,
				N.366, RECANTE ULTERIORI
				INTERVENTI STRAORDINARI A
				FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI
				COMUNI DELLA CAMPANIA
				INTERESSATI ALLA CRISI
				ECONOMICA CONSEGUENTE
				ALL'INFEZIONE COLERICA
2842		LEGGE		485 10/10/1975 DELL'AGOSTO - SETTEMBRE 1973

				CONVERSIONE IN LEGGE, CON
				MODIFICAZIONI, DEL
				DECRETO-LEGGE 11 AGOSTO 1975,
				N.365, RECANTE PROVVIDENZE
				PARTICOLARI PER LE INDUSTRIE
				AGRICOLO - ALIMENTARI NEL
2843		LEGGE		484 10/10/1975 SETTORE DEL POMODORO.

				AUMENTO DEL FONDO DI
				DOTAZIONE DELLA CASSA PER IL
				CREDITO ALLE IMPRESE
				ARTIGIANE E DEL FONDO PER IL
				CONCORSO STATALE NEGLI
				INTERESSI COSTITUITO PRESSO
2844		LEGGE		524 10/10/1975 LA CASSA MEDESIMA.

				CONTRIBUTO PER LA
				PARTECIPAZIONE ITALIANA AL
				PROGRAMMA ALIMENTARE MONDIALE
				DELLE NAZIONI UNITE P.A.M.
2845		LEGGE		536 20/10/1975 PER IL QUADRIENNIO 1973 - 76.

				PROROGA ED AUMENTO DEL
				CONTRIBUTO ANNUO A FAVORE DEL
				FONDO INTERNAZIONALE DELLE
				NAZIONI UNITE PER L'INFANZIA
				(UNICEF) PER IL QUINQUENNIO
2846		LEGGE		718 11/11/1975 1975 - 79.

				CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO
				AL PROGRAMMA DELLE NAZIONI
				UNITE PER LO SVILUPPO (UNDP)
2847		LEGGE		563 15/11/1975 PER GLI ANNI 1972 - 75.

				STUDI E RICERCHE NEL SETTORE
2848		LEGGE		588 15/11/1975 DELLA PESCA MARITTIMA.

				STANZIAMENTO DELLA SOMMA DI
				LIRE 18 MILIONI PER I LAVORI
				ESEGUITI A CURA DELL'AZIENDA
				AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO
				STATO PER CONSENTIRE
				L'ACCESSO IN BARI DELLA
2849		LEGGE		610 15/11/1975 FERROVIA BARI - BARLETTA.

				PROROGA DELLA LEGGE 26
				GENNAIO 1973, N.13, RELATIVA
				ALLA CONCESSIONE DI

2850	LEGGE	612	18/11/1975	CONTRIBUTI DELLO STATO NELLE SPESE DI LOTTA CONTRO LE COCCINIGLIE DEGLI AGRUMI.
2851	LEGGE	611	18/11/1975	PROVVEDIMENTI URGENTI PER LA VITIVINICOLTURA.
2852	LEGGE	705	09/12/1975	REVISIONE DEI PREZZI E DEGLI IMPORTI CONTRATTUALI PER LE COSTRUZIONI ESEGUITE IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE 26 GENNAIO 1963, N.47.
2853	LEGGE	625	11/12/1975	ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE STRUTTURE, SULLE CONDIZIONI E SUI LIVELLI DEI TRATTAMENTI RETRIBUTIVI E NORMATIVI.
2854	LEGGE	726	22/12/1975	CONCESSIONE AL COMITATO NAZIONALE PER L'ENERGIA NUCLEARE DI UN CONTRIBUTO STATALE DI LIRE 440 MILIARDI PER IL QUADRIENNIO 1975 - 78.
2855	LEGGE	699	23/12/1975	PROROGA DEL CONTRIBUTO SUL MIGLIATICO.
2856	LEGGE	781	27/12/1975	COSTRUZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI NEL MEZZOGIORNO.
2857	LEGGE	4	26/01/1976	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 29 NOVEMBRE 1975, N.573, CONCERNENTE INTEGRAZIONE DEI FONDI DI CUI ALLA LEGGE 18 DICEMBRE 1961, N.1470, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, PER FINANZIAMENTI A FAVORE DI PICCOLE E MEDIE IMPRESE INDUSTRIALI IN DIFFICOLTA' ECONOMICHE E FINANZIARIE
2858	LEGGE	10	05/02/1976	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 9 DICEMBRE 1975, N.604, CONCERNENTE ULTERIORI INTERVENTI STRAORDINARI A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DELLA CITTA' DI NAPOLI E PROVINCIA INTERESSATE ALLA CRISI ECONOMICA CONSEGUENTE ALL'INFEZIONE COLERICA DELL'AGOSTO E SETTEMBRE
				PIANO PLURIENNALE DI FINANZIAMENTO DELL'EDILIZIA

2859	LEGG	50	06/03/1976	UNIVERSITARIA.
				DISPOSIZIONI PER L'AMMODERNAMENTO E IL POTENZIAMENTO DELLA FERROVIA
2860	LEGG	86	16/03/1976	ALIFANA.
				ISTITUZIONE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PER
2861	LEGG	64	18/03/1976	L'EMIGRAZIONE (C.I.E.M.).
				CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 GENNAIO 1976, N.9, CONCERNENTE INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DEI LAVORATORI DI AZIENDE IN
2862	LEGG	62	29/03/1976	PARTICOLARI CONDIZIONI.
				RIFINANZIAMENTO DELLE LEGGI 9 GIUGNO 1964, N.615,23 GENNAIO 1968, N.33 E 1 MARZO 1972, N.42, CONCERNENTI LA BONIFICA SANITARIA DEGLI ALLEVAMENTI DALLA TUBERCOLOSI E DALLA BRUCELLOSI E MODIFICHE AL DECRETO PRESIDENZIALE 8
2863	LEGG	124	31/03/1976	FEBBRAIO 1954, N.320.
				ULTERIORE FINANZIAMENTO PER PROVVIDENZE A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI COMUNI IN PROVINCIA DI VITERBO COLPITE DAI TERREMOTI DEL FEBBRAIO
2864	LEGG	105	02/04/1976	1971.
				INTEGRAZIONE DEI FINANZIAMENTI PER I MAGGIORI ONERI RELATIVI ALLE OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA DI CUI ALL'ARTICOLO 14 DELLA LEGGE 24 LUGLIO 1962, N.1073 E ALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 13 LUGLIO 1965, N. 874, NONCHE' ALL'ART. 10 DEL D.L. 5 NOVEMBRE 1973, N. 658, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA L. 27
2865	LEGG	204	08/04/1976	DICEMBRE 1973, N. 868
				NORME SUL DECENTRAMENTO E SULLA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI NELLA
2866	LEGG	278	08/04/1976	AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE.
				ADEGUAMENTO DELL'ORGANICO DEL PERSONALE DI DATTILOGRAFIA
2867	LEGG	188	20/04/1976	DELLA CORTE DEI CONTI.

| | | | |AUTORIZZAZIONE
| | | | |ALL'AMMINISTRAZIONE DELLE
| | | | |POSTE E DELLE
| | | | |TELECOMUNICAZIONI ED
| | | | |ALL'AZIENDA DI STATO PER I
| | | | |SERVIZI TELEFONICI A SUPERARE
| | | | |PER IL 1975 I LIMITI DI SPESA
| | | | |PER PRESTAZIONI
2868|LEGGE |220|20/04/1976|STRAORDINARIE.

| | | | |CONVERSIONE IN LEGGE, CON
| | | | |MODIFICAZIONI, DEL
| | | | |DECRETO-LEGGE 18 MARZO 1976,
| | | | |N.47, CONCERNENTE LA
| | | | |PARTECIPAZIONE DELLA AZIENDA
| | | | |AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO
| | | | |STATO AD IMPRESE AVENTI PER
| | | | |FINE LO STUDIO, LA
| | | | |PROGETTAZIONE E LA
| | | | |COSTRUZIONE DI LINEE
2869|LEGGE |190|26/04/1976|FERROVIARIE

| | | | |INTEGRAZIONE DEI BILANCI
| | | | |COMUNALI E PROVINCIALI
| | | | |DEFICITARI PER GLI ANNI 1976
2870|LEGGE |189|26/04/1976|E 1977.

| | | | |PROROGA DEL CONTRIBUTO
| | | | |ITALIANO ALL'AGENZIA DELLE
| | | | |NAZIONI UNITE PER L'AIUTO AI
| | | | |RIFUGIATI PALESTINESI (UNRWA)
2871|LEGGE |235|28/04/1976|PER IL TRIENNIO 1976 - 78.

| | | | |SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE
| | | | |RELATIVA AI SERVIZI PER LA
| | | | |VACCINAZIONE OBBLIGATORIA
2872|LEGGE |234|28/04/1976|CONTRO LA TUBERCOLOSI.

| | | | |NORME PER L'AUTORIZZAZIONE
| | | | |DELLA SPESA DI LIRE 30
| | | | |MILIARDI PER LAVORI SU LINEE
| | | | |DI NAVIGAZIONE INTERNA DI
2873|LEGGE |237|28/04/1976|SECONDA CLASSE.

| | | | |CONTRIBUTO ANNUO A FAVORE
| | | | |DELL'ALTO COMMISSARIATO DELLE
| | | | |NAZIONI UNITE PER I RIFUGIATI
| | | | |(UNHCR) PER IL TRIENNIO 1975
2874|LEGGE |225|28/04/1976|- 77.

| | | | |NORME DI AGGIORNAMENTO AGLI
| | | | |IMPORTI DI ISCRIZIONE
| | | | |ALL'ALBO NAZIONALE DEI
2875|LEGGE |191|28/04/1976|COSTRUTTORI.

| | | | |COPERTURA FINANZIARIA DEI
| | | | |DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA

| | | | REPUBBLICA RECANTI
| | | | ANTICIPAZIONI DI BENEFICI
| | | | ECONOMICI AI DIPENDENTI DELLA
2876| LEGGE | 155| 28/04/1976| PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

| | | | PROROGA DEI TERMINI DI CUI
| | | | ALLA LEGGE 12 AGOSTO 1974,
| | | | N.376, CONCERNENTE NORME A
| | | | FAVORE DEGLI AEROPORTI CIVILI
| | | | DI PALERMO PUNTA RAISI E
2877| LEGGE | 255| 29/04/1976| VENEZIA MARCO POLO.

| | | | NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200
| | | | CONVERTITO CON MODIFICAZIONI
2878| | | | DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

| | | | MODIFICA DELLA TABELLA XVIII
| | | | ALLEGATA AL R.D. 30 SETTEMBRE
| | | | 1938, N. 1652, PER LA
| | | | CONFIGURAZIONE AUTONOMA
| | | | DELL'INSEGNAMENTO DELLA
| | | | PSICHIATRIA E DELLA
2879| LEGGE | 238| 29/04/1976| NEUROLOGIA

| | | | INTERVENTO STRAORDINARIO NEL
| | | | MEZZOGIORNO PER IL
| | | | QUINQUENNIO 1976 - 80 - DA
2880| LEGGE | 183| 02/05/1976| ABROGARE ART. 19, TERZO COMMA

| | | | DISCIPLINA DEI RAPPORTI SORTI
| | | | IN BASE AL DECRETO-LEGGE 27
| | | | DICEMBRE 1975, N.688,
| | | | CONCERNENTE LA CASSA DEPOSITI
2881| LEGGE | 256| 30/04/1976| E PRESTITI.

| | | | CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO
| | | | STRAORDINARIO ALL'ISTITUTO
2882| LEGGE | 341| 05/05/1976| SPERIMENTALE PER IL TABACCO.

| | | | AUMENTO DEL FONDO DI
| | | | DOTAZIONE DELL'ENTE NAZIONALE
| | | | PER L'ENERGIA ELETTRICA -
2883| LEGGE | 206| 05/05/1976| ENEL.

| | | | PROVVEDIMENTI PER
| | | | L'INCREMENTO DELLA PRODUZIONE
2884| LEGGE | 325| 05/05/1976| DI MONETE METALLICHE.

| | | | NUOVE DISPOSIZIONI PER LA
2885| LEGGE | 356| 10/05/1976| FINANZA REGIONALE.

| | | | INCREMENTO DEL FONDO SPECIALE
| | | | PER LO SVILUPPO ED IL
| | | | POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA'
2886| LEGGE | 344| 10/05/1976| CINEMATOGRAFICHE.

| | | | ULTERIORE FINANZIAMENTO PER
| | | | PROVVIDENZE A FAVORE DELLE

| | | | POPOLAZIONI DEI COMUNI DI
| | | | DIVERSE ZONE DEL TERRITORIO
| | | | NAZIONALE COLPITE DA VARIE
| | | | CALAMITA' NATURALI E
| | | | PROVVIDENZE IN CONSEGUENZA
| | | | DEI MOVIMENTI FRANOSI NEL
| | | | TERRITORIO DEL COMUNE DI
2887| LEGGE | 261|10/05/1976| LECCO.

| | | | CONTRIBUTO STRAORDINARIO
| | | | ALL'ENTE AUTONOMO DENOMINATO
2888| LEGGE | 379|11/05/1976| "TRIENNALE DI MILANO".

| | | | CONTRIBUTO STRAORDINARIO
| | | | ALL'ENTE AUTONOMO
| | | | "ESPOSIZIONE QUADRIENNALE
2889| LEGGE | 378|11/05/1976| NAZIONALE D'ARTE DI ROMA".

| | | | CONTRIBUTO STRAORDINARIO
| | | | ALL'ENTE AUTONOMO "LA
2890| LEGGE | 348|11/05/1976| BIENNALE DI VENEZIA".

| | | | AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER
| | | | L'ACQUISTO, LA
| | | | RISTRUTTURAZIONE E LA
| | | | COSTRUZIONE DI IMMOBILI PER
| | | | LE RAPPRESENTANZE
2891| LEGGE | 421|19/05/1976| DIPLOMATICHE E CONSOLARI.

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE, CON
| | | | MODIFICAZIONI, DEL
| | | | DECRETO-LEGGE 30 APRILE 1976,
| | | | N.156, RECANTE PROVVIDENZE
| | | | URGENTI A FAVORE
| | | | DELL'INDUSTRIA E
2892| LEGGE | 350|24/05/1976| DELL'ARTIGIANATO.

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE DEL
| | | | DECRETO-LEGGE 11 GIUGNO 1976,
| | | | N.406, CONCERNENTE CORSI
| | | | STRAORDINARI DI ADDESTRAMENTO
| | | | PER IL PERSONALE PARAMEDICO
2893| LEGGE | 555|10/08/1976| DELLA REGIONE CAMPANIA.

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE, CON
| | | | MODIFICAZIONI, DEL
| | | | DECRETO-LEGGE 29 LUGLIO 1976,
| | | | N.516, RECANTE NORME URGENTI
| | | | PER INTERVENTI IN AGRICOLTURA
| | | | NELLA REGIONE FRIULI -
| | | | VENEZIA GIULIA IN DIPENDENZA
| | | | DEL TERREMOTO DEL MAGGIO
2894| LEGGE | 591|19/08/1976| 1976.

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE DEL
| | | | DECRETO-LEGGE 3 LUGLIO 1976,
| | | | N.453, CONCERNENTE
| | | | FINANZIAMENTO DEGLI

2895	LEGG	601	19/08/1976	INTERVENTI PER LA COOPERAZIONE TECNICA CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO.
------	------	-----	------------	--

2896	LEGG	641	19/08/1976	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 29 LUGLIO 1976, N.520, RECANTE DISPOSIZIONI STRAORDINARIE PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI DERIVATI DEL POMODORO.
------	------	-----	------------	--

2897	LEGG	569	19/08/1976	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 9 LUGLIO 1976, N.470, RECANTE DISPOSIZIONI SULLA RISCOSSIONE DELLA IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE PER LE RATE DI LUGLIO, SETTEMBRE E NOVEMBRE 1976.
------	------	-----	------------	---

2898	LEGG	570	19/08/1976	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 13 LUGLIO 1976, N.476, RECANTE NORME IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONE PER INTEGRARE LE MISURE GIA' ADOTTATE AL FINE DI ACCELERARE LA RICOSTRUZIONE E GLI INTERVENTI EDILIZI NEI COMUNI COLPITI DA SISMA DEL MAGGIO 1976
------	------	-----	------------	--

2899	LEGG	642	26/08/1976	PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DALL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE 11 DICEMBRE 1975, N.625, ISTITUTIVA DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULLE STRUTTURE, SULLE CONDIZIONI E SUI LIVELLI DEI TRATTAMENTI RETRIBUTIVI E NORMATIVI.
------	------	-----	------------	--

2900	LEGG	769	16/11/1976	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 10 OTTOBRE 1976, N.698, CONCERNENTE INTEGRAZIONE DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE 2 MAGGIO 1976, N.183, IN ORDINE ALLA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA CASSA PER IL MEZZOGIORNO.
------	------	-----	------------	---

				CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 11 OTTOBRE
--	--	--	--	---

			1976, N.699, RECANTE
			DISPOSIZIONI SULLA
			CORRESPONSIONE DEGLI AUMENTI
			RETRIBUTIVI DIPENDENTI DA
			VARIAZIONI DEL COSTO DELLA
2901	LEGG	797	10/12/1976 VITA.

			ULTERIORE PROROGA DELLA
			DELEGA AL GOVERNO AD
			APPORTARE MODIFICAZIONI ALLA
			TARIFFA DEI DAZI DOGANALI DI
			IMPORTAZIONE, PREVISTA DALLO
			ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 1
			FEBBRAIO 1965, N. 13, E
			DELEGA AL GOVERNO AD
			APPORTARE MODIFICHE
			INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL
			TESTO UNICO IN MATERIA
			DOGANALE APPROVATO CON D.P.R.
2902	LEGG	847	14/12/1976 23 GENNAIO 1973, N. 43

			COPERTURA FINANZIARIA DEL
			DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
			REPUBBLICA RECANTE
			DISPOSIZIONI SUL TRATTAMENTO
			ECONOMICO DEL PERSONALE NON
			INSEGNANTE DELLA SCUOLA
			MATERNA, PRIMARIA,
			SECONDARIA, ARTISTICA E DELLE
			ISTITUZIONI EDUCATIVE DELLO
2903	LEGG	856	18/12/1976 STATO.

			NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200
			CONVERTITO CON MODIFICAZIONI
2904			DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

			SOPPRESSIONE DEL CONSORZIO
			DELLA CASA DELLO STUDENTE
2905	LEGG	887	24/12/1976 DELL 'UNIVERSITA' DI ROMA

			FINANZIAMENTO STRAORDINARIO
2906	LEGG	899	24/12/1976 ALL 'UNIVERSITA' DI ROMA.

			RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA
			PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
			PER LA REGOLARIZZAZIONE DELLE
			POSIZIONI ASSICURATIVE DEI
			PROFUGHI GIULIANI PROVENIENTI
			DALLA ZONA B DELL 'EX
			TERRITORIO LIBERO DI TRIESTE
			PER I PERIODI DI LAVORO
			POSTERIORI ALL '1 MAGGIO 1945,
			DI CUI ALLA LEGGE 30 MARZO
2907	LEGG	14	24/01/1977 1965, N. 226

			CONVERSIONE IN LEGGE DEL
			DECRETO-LEGG 26 NOVEMBRE
			1976, N.781, CONCERNENTE

				ULTERIORE PROROGA
				DELL'EFFICACIA DELLA LEGGE 19
				NOVEMBRE 1968, N.1187,
				RIGUARDANTE LA MATERIA
2908	LEGG	6		24/01/1977 URBANISTICA.

				NORME RIGUARDANTI I CONTRATTI
				E GLI ASSEGNI BIENNALI DI CUI
				AGLI ARTICOLI 5 E 6 DEL
				DECRETO-LEGGE 1 OTTOBRE 1973,
				N.580, CONVERTITO, CON
				MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 30
2909	LEGG	21		04/02/1977 NOVEMBRE 1973, N.766.

				MODIFICHE ALLA LEGGE 16
				OTTOBRE 1975, N.492, SUI
				FINANZIAMENTI PER INTERVENTI
				DI EDILIZIA RESIDENZIALE
2910	LEGG	22		04/02/1977 PUBBLICA.

				NUOVE NORME SULLA
				RIPARTIZIONE DEI POSTI DI
				ASSISTENTE DI RUOLO E
				SULL'ASSEGNAZIONE DEGLI
				ASSISTENTI INQUADRATI IN
				SOPRANNUMERO AI SENSI
				DELL'ART. 3 DEL D. L. 1°
				OTTOBRE 1973, N. 580,
				CONVERTITO CON MODIFICAZIONI
				NELLA L. 30 NOVEMBRE 1973, N.
2911	LEGG	34		12/02/1977 766

				INTEGRAZIONE DEL
				FINANZIAMENTO PER LA
				COSTRUZIONE DI EDIFICI
				SCOLASTICI IN BUENOS AIRES ED
2912	LEGG	50		23/02/1977 IN ADDIS ABABA.

				CONVERSIONE IN LEGGE DEL
				DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE
				1976, N.868, CONCERNENTE
				PROROGA DEL TERMINE PREVISTO
				DALL'ARTICOLO 1 DEL
				DECRETO-LEGGE 3 LUGLIO 1976,
				N. 463, CONVERTITO NELLA
				LEGGE 10 AGOSTO 1976, N. 557,
				RECANTE NORME URGENTI PER
				L'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI
2913	LEGG	45		ANTINCENDI E DI

				CONVERSIONE IN LEGGE DEL
				DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE
				1976, N.876, CONCERNENTE
				ASSISTENZA STRAORDINARIA IN
				FAVORE DEI CONNAZIONALI
				RIMPATRIATI DALL'ETIOPIA NEL
2914	LEGG	47		26/02/1977 1975 E NEL 1976.

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE, CON
| | | | MODIFICAZIONI, DEL
| | | | DECRETO-LEGGE 1 FEBBRAIO
| | | | 1977, N.13, CONCERNENTE
| | | | PROROGA DELLE CONCESSIONI DI
| | | | GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUE
2915 | LEGGE | 92 | 31/03/1977 | PER USO DI FORZA MOTRICE.

| | | | RIMOZIONE DEGLI EFFETTI DEL
| | | | CARICO DI TETRAMETILE E
| | | | TETRAETILE DI PIOMBO DELLA
| | | | MOTONAVE "CAVTAT" DI BANDIERA
| | | | JUGOSLAVA, AFFONDATA NELLE
2916 | LEGGE | 107 | 06/04/1977 | ACQUE TERRITORIALI ITALIANE.

| | | | PROROGA DEL TERMINE DI
| | | | SCADENZA DELLA COMMISSIONE
| | | | PARLAMENTARE DI INCHIESTA
| | | | SULLE STRUTTURE, SULLE
| | | | CONDIZIONI E SUI LIVELLI DEI
| | | | TRATTAMENTI RETRIBUTIVI E
2917 | LEGGE | 137 | 13/04/1977 | NORMATIVI.

| | | | INTERVENTI A FAVORE DELLE
2918 | LEGGE | 141 | 13/04/1977 | ATTIVITA' TEATRALI DI PROSA.

| | | | ASSEGNAZIONE AL COMITATO
| | | | NAZIONALE PER L'ENERGIA
| | | | NUCLEARE DI UN CONTRIBUTO
| | | | STRAORDINARIO DI LIRE 20.180
| | | | MILIONI NEL QUADRIENNIO 1974
| | | | - 77 PER LA PARTECIPAZIONE
| | | | ALL'AUMENTO DEL CAPITALE
| | | | DELLA SOCIETA' EURODIF E DI
| | | | LIRE 23.750 MILIONI NEL
| | | | TRIENNIO 1976 - 78 PER
| | | | ANTICIPAZIONI ALLA STESSA
2919 | LEGGE | 229 | 16/05/1977 | SOCIETA'

| | | | AUTORIZZAZIONE AL MINISTERO
| | | | DELL'AGRICOLTURA E DELLE
| | | | FORESTE AD AVVALERSI
2920 | LEGGE | 237 | 16/05/1977 | DELL'IRVAM.

| | | | NUOVO TERMINE PER
| | | | L'EMANAZIONE DEL CODICE DI
2921 | LEGGE | 239 | 23/05/1977 | PROCEDURA PENALE.

| | | | MODIFICHE ALL'ARTICOLO 35
| | | | DELLA LEGGE 26 LUGLIO 1974,
| | | | N.343, RECANTE NORME SULLA
| | | | LIQUIDAZIONE E CONCESSIONE
| | | | DEI SUPPLEMENTI DI CONGRUA E
| | | | DEGLI ASSEGNI PER SPESE DI
2922 | LEGGE | 282 | 27/05/1977 | CULTO AL CLERO.

| | | | AUTORIZZAZIONE DI
| | | | UN'ULTERIORE SPESA DI LIRE 10

2923	LEGG	331	07/06/1977	MILIARDI PER IL PRIMO GRUPPO DI OPERE DELLA FERROVIA METROPOLITANA DI ROMA DA OSTERIA DEL CURATO A TERMINI E A PRATI.
2924	LEGG	295	07/06/1977	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 15 APRILE 1977, N.115, CONCERNENTE DISPOSIZIONI ECCEZIONALI E TEMPORANEE PER FRONTEGGIARE LA SITUAZIONE DEI SERVIZI POSTALI.
2925	LEGG	357	16/06/1977	INCHIESTA PARLAMENTARE SULLA FUGA DI SOSTANZE TOSSICHE AVVENUTA IL 10 LUGLIO 1976 NELLO STABILIMENTO ICMESA E SUI RISCHI POTENZIALI PER LA SALUTE E PER L'AMBIENTE DERIVANTI DA ATTIVITA' INDUSTRIALI.
2926	LEGG	402	28/06/1977	PROVVEDIMENTI STRAORDINARI PER DOCENTI DELLE SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA ED ARTISTICA IN LINGUA TEDESCA E DELLE LOCALITA' LADINE IN PROVINCIA DI BOLZANO.
2927	LEGG	403	01/07/1977	PROVVEDIMENTI PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITA AGRICOLA NELLE REGIONI.
2928	LEGG	413	22/07/1977	MISURE URGENTI PER IL POTENZIAMENTO E L'AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO DEI SERVIZI PER LA TUTELA DELL'ORDINE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA.
2929	LEGG	545	01/08/1977	AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA PER LA COSTRUZIONE DELL'ACQUEDOTTO DELL'ISONZO E PER IL POTENZIAMENTO DELL'ACQUEDOTTO INTERREGIONALE DEL FIORA.
2930	LEGG	524	04/08/1977	DISPOSIZIONI PER IL COLLOCAMENTO DELLE ESATTORIE VACANTI.
2931	LEGG	631	08/08/1977	LIMITAZIONI GENERALI DI VELOCITA' PER I VEICOLI A MOTORE.

		CONVERTITO CON MODIFICAZIONI	
2932		DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9	
			CONTRIBUTO STRAORDINARIO
			ALL'ENTE AUTONOMO "MOSTRA
			MERCATO NAZIONALE
			DELL'ARTIGIANATO" DI FIRENZE
			PER IL COMPLETAMENTO DELLA
2933	LEGGE	630	08/08/1977 NUOVA SEDE.
			INTERVENTI PER LE ZONE DEL
			PIEMONTE COLPITE
			DALL'ALLUVIONE DEL MAGGIO
2934	LEGGE	639	08/08/1977 1977.
			NORME DI ADEGUAMENTO DELLE
			PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE
			DEGLI APPALTI DI LAVORI
			PUBBLICI ALLE DIRETTIVE DELLA
2935	LEGGE	584	08/08/1977 COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA.
			CONTRIBUTO PER LA
			PARTECIPAZIONE ITALIANA AL
			PROGRAMMA ALIMENTARE MONDIALE
			DELLE NAZIONI UNITE (PAM) PER
2936	LEGGE	609	08/08/1977 IL BIENNIO 1977 - 78.
			NORME DI ATTUAZIONE DELLE
			DIRETTIVE DELLE COMUNITA'
			EUROPEE CONCERNENTI IL
			RIAVVICINAMENTO DELLE
			LEGISLAZIONI DEGLI STATI
			MEMBRI RELATIVE
			ALL'OMOLOGAZIONE DEI TRATTORI
2937	LEGGE	572	08/08/1977 AGRICOLI O FORESTALI A RUOTE.
			FINANZIAMENTO DEL FONDO
			NAZIONALE PER L'ASSISTENZA
2938	LEGGE	565	08/08/1977 OSPEDALIERA.
			MODIFICA DELLE NORME SUL
			MATRIMONIO DEI MILITARI DELLE
			TRE FORZE ARMATE E DEGLI
			UFFICIALI DEL CORPO DELLA
2939	LEGGE	564	08/08/1977 GUARDIA DI FINANZA.
			CORRESPONSIONE DI UNO
			SPECIALE PREMIO AL PERSONALE
			DEL CORPO DEGLI AGENTI DI
			CUSTODIA RICHIAMATO
			D'AUTORITA' NELL'ANNO 1977 IN
			SERVIZIO TEMPORANEO PER
2940	LEGGE	548	08/08/1977 SPECIALI ESIGENZE.
			AUMENTO, PER L'ANNO 1977,
			DELLE MAGGIORAZIONI PREVISTE
			IN FAVORE DEI COMUNI E DELLE
			PROVINCE DAL DECRETO DEL

2941	LEGG	547	08/08/1977	PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 OTTOBRE 1972, N.638.

2942	LEGG	536	08/08/1977	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 8 LUGLIO 1977, N.375, CONCERNENTE CONFERIMENTO DI FONDI AL MEDIOCREDITO CENTRALE.

2943	LEGG	812	14/10/1977	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO DI RICERCHE E DI ADDESTRAMENTO DELLE NAZIONI UNITE (UNITAR), PER IL QUINQUENNIO 1976 - 80.

2944	LEGG	804	31/10/1977	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 9 SETTEMBRE 1977, N.688 ,CONCERNENTE PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DALL' ARTICOLO 228 DELLA LEGG 19 MAGGIO 1975, N.151 .

2945	LEGG	803	31/10/1977	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 2 SETTEMBRE 1977, N.681 ,RECANTE PROVVIDENZE STRAORDINARIE PER IL SETTORE VITIVINICOLO.

2946	LEGG	884	03/12/1977	CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE ITALIANA AL FONDO INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO AGRICOLO (FISA).

2947	LEGG	964	20/12/1977	CONCESSIONE DI UN ASSEGNO ANNUO PENSIONABILE E DI UN ASSEGNO MENSILE AI DIRIGENTI DI RICERCA ED AI RICERCATORI DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' .

2948	LEGG	951	22/12/1977	DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO.

2949	LEGG	938	23/12/1977	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 29 OTTOBRE 1977, N.797 , RECANTE DISPOSIZIONI STRAORDINARIE PER LA COMMERCIALIZZAZIONE ALL'ESTERO DEI CONCENTRATI DI POMODORO.

				PROROGA DEI TERMINI PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI E DELLE PROCEDURE ESPROPRIATIVE DI CUI ALL' ARTICOLO 9 DELLA

2950	LEGGE	989	27/12/1977	PO.
				LEGGE 10 OTTOBRE 1962, N.1549, CONCERNENTE LA COSTRUZIONE DEL CANALE NAVIGABILE MILANO CREMONA -

2951	LEGGE	940	27/12/1977	STRADA
				PROROGA DEL TERMINE DI CUI ALL' ARTICOLO 61, SECONDO COMMA, DELLA LEGGE 6 GIUGNO 1974, N.298, CONCERNENTE L'ISTITUZIONE DELL'ALBO NAZIONALE DEGLI AUTOTRASPORTATORI DI COSE PER CONTO TERZI E DISCIPLINA DEGLI AUTOTRASPORTATORI DI COSE E ISTITUZIONE DI UN SISTEMA DI TARIFFE A FORCELLA PER I TRASPORTI DI MERCI SU

2952	LEGGE	2	03/01/1978	UDINE.
				INTERVENTI PER LE ZONE DEL PIEMONTE, LIGURIA, LOMBARDIA E VALLE D'AOSTA COLPITE DALLE RECENTI ALLUVIONI E PROROGA DEL TERMINE PER LA DEFINIZIONE DELLA GESTIONE STRALCIO NELLA PROVINCIA DI

2953	LEGGE	7	09/01/1978	STATO .
				COPERTURA FINANZIARIA DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CONCERNENTE LA NUOVA DISCIPLINA DEI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO

2954	LEGGE	8	09/01/1978	STATO
				COPERTURA FINANZIARIA DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CONCERNENTE MODIFICAZIONI AI TRATTAMENTI ECONOMICI E NORMATIVI IN MATERIA DI TRASFERTA E TRASLOCO, PREVISTI DALLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1970, N. 34, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, SULLE COMPETENZE ACCESSORIE DEL PERSONALE DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO

				PROROGA DEL CONTRIBUTO ORDINARIO E CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DEL CONSIGLIO DEI
--	--	--	--	---

2955	LEGG	26	20/01/1978	COMUNI D'EUROPA (AICCE).
2956	LEGG	25	20/01/1978	INCREMENTO DI FONDI PER IL CREDITO CINEMATOGRAFICO.
2957	LEGG	12	24/01/1978	PROROGA DEL TERMINE DI CUI ALL' ARTICOLO 6 DELLA LEGGE 16 GIUGNO 1977, N.357, ISTITUTIVA DELLA COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLA FUGA DI SOSTANZE TOSSICHE AVVENUTA IL 10 LUGLIO 1976 NELLO STABILIMENTO ICMESA E SUI RISCHI POTENZIALI PER LA SALUTE E PER L'AMBIENTE DERIVANTI DA ATTIVITA' INDUSTRIALI
2958	LEGG	22	03/02/1978	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 3 DICEMBRE 1977, N.886 , CONCERNENTE IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE PER CONSENTIRE L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AMBULANTE. MODIFICHE ALLA LEGGE 19 MAGGIO 1976, N. 398, CONCERNENTE IL COMMERCIO AMBULANTE
2959	LEGG	33	08/02/1978	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 23 DICEMBRE 1977, N.941 , RECANTE PROROGA PER GLI ASSESSORI REGIONALI DELL'AGRICOLTURA DELLA POTESTA' DI CUI ALL' ARTICOLO 12 DELLA LEGGE 8 LUGLIO 1975, N. 306 .
2960	LEGG	46	21/02/1978	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 16 GENNAIO 1978, N.10 ,CONCERNENTE SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI DELLE RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE NEGLI ORGANI DI GOVERNO UNIVERSITARIO.
2961	LEGG	50	21/02/1978	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 14 GENNAIO 1978, N.6 ,CONCERNENTE RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA APPLICAZIONE DELLE PROVVIDENZE AGEVOLATIVE PER L'ESPORTAZIONE DI VINI VERSO PAESI TERZI.

				COMMISSIONE PARLAMENTARE DI
				INCHIESTA SULLA ATTUAZIONE
				DEGLI INTERVENTI PER LA
				RICOSTRUZIONE E LA RIPRESA
				SOCIO - ECONOMICA DEI
				TERRITORI DELLA VALLE DEL
				BELICE COLPITI DAI TERREMOTI
2968	LEGG	96	30/03/1978	DEL GENNAIO 1968.

				ULTERIORE PROROGA DEL TERMINE
				STABILITO NELL' ARTICOLO 7
				DELLA LEGGE 2 APRILE 1976,
				N.105 ,CONCERNENTE
				PROVVIDENZE A FAVORE DELLE
				POPOLAZIONI DELLA PROVINCIA
				DI VITERBO COLPITE DAL
2969	LEGG	123	11/04/1978	TERREMOTO DEL FEBBRAIO 1971.

				MODIFICA DEL TERMINE DI CUI
				ALLA LEGGE 8 MAGGIO 1971,
				N.420, RELATIVA AL SISTEMA
2970	LEGG	158	27/04/1978	AEROPORTUALE DI MILANO.

				CONCESSIONE ALLA REGIONE
				SICILIANA DEL CONTRIBUTO DI
				CUI ALL'ARTICOLO 38 DELLO
				STATUTO PER IL QUINQUENNIO
				1977 - 81 E DETERMINAZIONE,
				PER LO STESSO QUINQUENNIO,
				DEI RIMBORSI ALLO STATO AI
				SENSI DELL' ARTICOLO 3 DEL
				DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE
2971	LEGG	182	27/04/1978	1948, N.507 .

				PROROGA DI ALCUNI TERMINI
				PREVISTI DALLA LEGGE 6 GIUGNO
				1974, N. 298 ,E SUCCESSIVE
				MODIFICAZIONI ED
				INTEGRAZIONI, NONCHE' DALLE
				RELATIVE NORME DI ESECUZIONE
				APPROVATE CON DECRETO DEL
				PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2972	LEGG	141	28/04/1978	16 SETTEMBRE 1977, N.783 .

				DIRITTO DI STABILIMENTO E
				LIBERA PRESTAZIONE DEI
				SERVIZI DA PARTE DEI MEDICI
				CITTADINI DI STATI MEMBRI
2973	LEGG	217	22/05/1978	DELLE COMUNITA' EUROPEE.

				ULTERIORE PROROGA DELLA
				DURATA DELLE UTENZE DI ACQUA
				PUBBLICA AVENTI AD OGGETTO
2974	LEGG	228	24/05/1978	PICCOLE DERIVAZIONI.

				PROVVEDIMENTI URGENTI PER IL
				CONSOLIDAMENTO DELLA RUPE DI
				ORVIETO E DEL COLLE DI TODI A

2975	LEGG	230	25/05/1978	SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO PAESISTICO, STORICO, ARCHEOLOGICO ED ARTISTICO DELLE DUE CITTA'.

2976	LEGG	229	25/05/1978	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI A FAVORE DELL'ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE E DELL'ENTE ACQUEDOTTI SICILIANI PER IL RIPIANAMENTO DEI DISAVANZI DI BILANCIO.

2977	LEGG	221	26/05/1978	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 MARZO 1978, N.78 ,CONCERNENTE ULTERIORE PROROGA DELLE NORME RELATIVE AL CONTENIMENTO DEL COSTO DEL LAVORO.

2978	LEGG	339	02/06/1978	ASSEGNAZIONE DI UN ULTERIORE CONTRIBUTO SPECIALE ALLA REGIONE LOMBARDIA PER PROVVEDERE AGLI INTERVENTI NELLA ZONA COLPITA DALL'INQUINAMENTO DI SOSTANZE TOSSICHE VERIFICATOSI IN PROVINCIA DI MILANO IL 10 LUGLIO 1976.

2979	LEGG	308	03/06/1978	AUMENTO DEL CONTRIBUTO ANNUO DELLO STATO A FAVORE DEL CONSIGLIO ITALIANO DEL MOVIMENTO EUROPEO.

2980	LEGG	296	03/06/1978	AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA DI LIRE 7.000 MILIONI PER IL COMPLETAMENTO DELL'ACQUEDOTTO CONSORZIALE DELLE LANGHE ED ALPI CUNEESI.

2981	LEGG	306	08/06/1978	ULTERIORE FINANZIAMENTO DI PROVVIDENZE A FAVORE DELLE ZONE COLPITE DALLA CATASTROFE DEL VAJONT.

2982	LEGG	272	10/06/1978	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 14 APRILE 1978, N.113 ,CONCERNENTE L'ACCELERAMENTO DELLE PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI FINANZIARIE ALLE INIZIATIVE INDUSTRIALI NEL MEZZOGIORNO.

				CONVERSIONE IN LEGGE, CON

				MODIFICAZIONI, DEL	
				DECRETO-LEGGE 14 APRILE 1978,	
				N.110 ,RECANTE PROVVEDIMENTI	
				URGENTI PER LE SOCIETA' GIA'	
				INQUADRATE NEL GRUPPO EGAM E	
				NORME PER L'ATTUAZIONE E IL	
				FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA	
				PER IL RIORDINAMENTO DELLE	
2983	LEGGE		279	15/06/1978	SOCIETA' STESSE

				RIDETERMINAZIONE DEI	
				CONTRIBUTI STATALI NELLE	
				SPESE SOSTENUTE DAI COMUNI DI	
				BARI, CASSINO, CATANIA,	
				FORLI', FROSINONE, LATINA,	
				MELFI, MILANO, NUORO,	
				PALERMO, PAVIA, PISA, RIETI E	
				ROMA PER IL SERVIZIO DEI	
				LOCALI E MOBILI DEGLI UFFICI	
2984	LEGGE		370	05/07/1978	GIUDIZIARI.

				ASSUNZIONE A CARICO DELLO	
				STATO DELLA META' DELLE SPESE	
				PER IL FUNZIONAMENTO DEI	
				COMITATI PROVINCIALI DEI	
2985	LEGGE		371	05/07/1978	PREZZI.

				INTERPRETAZIONE AUTENTICA DI	
				ALCUNE NORME DELL' ARTICOLO	
				14 DEL DECRETOLEGGE 29	
				DICEMBRE 1977, N.946,	
				CONVERTITO, CON	
				MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 27	
2986	LEGGE		416	21/07/1978	FEBBRAIO 1978, N.43.

				CONVERSIONE IN LEGGE, CON	
				MODIFICAZIONI, DEL	
				DECRETO-LEGGE 26 MAGGIO 1978,	
				N.225, CONCERNENTE: "MISURE	
				URGENTI IN FAVORE DELLE ZONE	
				DELLA CALABRIA E DELLA	
				SICILIA COLPITE DAGLI EVENTI	
				SISMICI DEL MARZO E	
2987	LEGGE		394	27/07/1978	DELL'APRILE 1978".

				CONVERSIONE IN LEGGE DEL	
				DECRETO-LEGGE 1 LUGLIO 1978,	
				N.349 , CONCERNENTE LA	
				CONCESSIONE DI CONTRIBUTI	
				STRAORDINARI PER LA GESTIONE	
				DEI PARCHI NAZIONALI DEL GRAN	
				PARADISO, D'ABRUZZO, DEL	
				CIRCEO, DELLO STELVIO E DELLA	
2988	LEGGE		466	04/08/1978	CALABRIA.

				CONVERSIONE IN LEGGE, CON
				MODIFICAZIONI, DEL
				DECRETO-LEGGE 24 GIUGNO 1978,

| | | | N. 300 , CONCERNENTE
| | | | PROVVIDENZE PER LE ZONE
| | | | TERREMOTATE DEL FRIULI -
| | | | VENEZIA GIULIA E PROROGA
| | | | DELLA GESTIONE STRALCIO,
| | | | PREVISTA DALL'ART. 2, ULTIMO
| | | | COMMA, DEL DECRETO-LEGGE 18
| | | | SETTEMBRE 1976, N. 648,
| | | | CONVERTITO, CON
| | | | MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 30
2989 | LEGGE | 465 | 04/08/1978 | OTTOBRE 1976, N. 730

| | | | NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200
| | | | CONVERTITO CON MODIFICAZIONI
2990 | | | | DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE, CON
| | | | MODIFICAZIONI, DEL
| | | | DECRETO-LEGGE 1 LUGLIO 1978,
| | | | N.350 ,RECANTE PROROGA DELLA
| | | | DURATA IN CARICA DELLE
| | | | COMMISSIONI REGIONALI E
| | | | PROVINCIALI PER
2991 | LEGGE | 429 | 04/08/1978 | L'ARTIGIANATO.

| | | | FINANZIAMENTO DEL FONDO
| | | | NAZIONALE PER L'ASSISTENZA
| | | | OSPEDALIERA PER GLI ANNI 1977
2992 | LEGGE | 461 | 04/08/1978 | E 1978.

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE, CON
| | | | MODIFICAZIONI, DEL
| | | | DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO 1978,
| | | | N.353 ,CONCERNENTE NORME PER
| | | | IL CONTENIMENTO DEL COSTO DEL
| | | | LAVORO, MEDIANTE LA RIDUZIONE
| | | | DEI CONTRIBUTI DOVUTI AGLI
| | | | ENTI GESTORI
| | | | DELL'ASSICURAZIONE CONTRO LE
2993 | LEGGE | 502 | 05/08/1978 | MALATTIE.

| | | | AUMENTO DEL CONTRIBUTO ANNUO
| | | | ALLA STAZIONE ZOOLOGICA DI
2994 | LEGGE | 501 | 05/08/1978 | NAPOLI.

| | | | MODIFICA DEGLI ARTICOLI 22 E
| | | | 32 DELLA LEGGE 13 MAGGIO
| | | | 1961, N.469, CONCERNENTI LE
| | | | COMMISSIONI GIUDICATRICI PER
| | | | I CONCORSI A POSTI DI VIGILE
| | | | E DI CAPO SQUADRA DEL CORPO
| | | | NAZIONALE DEI VIGILI DEL
| | | | FUOCO, NONCHE' NORME PER LA
| | | | TEMPESTIVA COPERTURA DI POSTI
| | | | NELLA QUALIFICA DI VIGILE DEL
2995 | LEGGE | 472 | 05/08/1978 | FUOCO

| | | | FINANZIAMENTO INTEGRATIVO DI

			LIRE 1.665 MILIARDI PER LO
			AMMODERNAMENTO ED IL
			POTENZIAMENTO DEL PARCO DEL
			MATERIALE ROTABILE E DEGLI
			IMPIANTI DI SICUREZZA E
			SEGNALAMENTO DELLA AZIENDA
			AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO
			STATO PER IL COMPLETAMENTO
			DELLE TRE NUOVE OFFICINE DI
			GRANDE RIPARAZIONE
			PROGRAMMATE NEL MEZZOGIORNO,
			E PROVVEDIMENTI PER AUMENTARE
			LA CAPACITA' OPERATIVA DELLA
2996	LEGGE	503	18/08/1978 STESSA AZIENDA

			ULTERIORE INTEGRAZIONE DI
			SPESA PER LA COSTRUZIONE DI
2997	LEGGE	780	24/11/1978 PONTI STABILI SUL FIUME PO.

			PROROGA DELL'EFFICACIA DELLE
			NORME SULLA DISCIPLINA DEL
			CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO
			DETERMINATO NEI SETTORI DEL
2998	LEGGE	737	24/11/1978 COMMERCIO E DEL TURISMO.

			AUMENTO DELLE PAGHE DEI
			MILITARI E GRADUATI DI TRUPPA
			DELLE FORZE ARMATE E AUMENTO
			DELLA PAGA DEGLI ALLIEVI
			DELLE ACCADEMIE MILITARI,
			DEGLI ALLIEVI CARABINIERI,
			ALLIEVI FINANZIERI, ALLIEVI
			GUARDIE DI PUBBLICA
			SICUREZZA, ALLIEVI AGENTI DI
			CUSTODIA E ALLIEVI GUARDIE
2999	LEGGE	755	30/11/1978 FORESTALI

			GARANZIA DELLO STATO SULLE
			OBBLIGAZIONI EMESSE DALL'IRI
			PER IL CONSOLIDAMENTO DI
			PASSIVITA' A BREVE DELLE
3000	LEGGE	825	05/12/1978 AZIENDE DEL GRUPPO.

			RINNOVAZIONE DELLA DELEGA DI
			CUI ALL' ARTICOLO 72 DELLA
			LEGGE 16 MAGGIO 1978, N.196 ,
			RECANTE NORME DI ATTUAZIONE
			DELLO STATUTO SPECIALE DELLA
3001	LEGGE	827	06/12/1978 VALLE D'AOSTA.

			COPERTURA FINANZIARIA DEL
			DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
			REPUBBLICA CONCERNENTE LA
			NUOVA DISCIPLINA DELLE
			PRESTAZIONI STRAORDINARIE DEL
			PERSONALE
			DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
			DEI MONOPOLI DI STATO E NUOVE

3002|LEGGE| |798|14/12/1978|MISURE DEI RELATIVI COMPENSI.

| | | |CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL
| | | |CENTRO SPERIMENTALE DI
| | | |CINEMATOGRAFIA PER LAVORI DI
| | | |MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI
| | | |TECNICI E PER COSTRUZIONE DI

3003|LEGGE| |829|14/12/1978|NUOVI LOCALI.

| | | |PROROGA DELLE DELEGHE AL
| | | |GOVERNO DI CUI ALLA LEGGE 14
| | | |DICEMBRE 1976, N.847 ,IN
| | | |MATERIA DI TARIFFA DEI DAZI
| | | |DI IMPORTAZIONE E DI

3004|LEGGE| |838|21/12/1978|LEGISLAZIONE DOGANALE.

| | | |CONVERSIONE IN LEGGE DEL
| | | |DECRETO-LEGGE 10 NOVEMBRE
| | | |1978, N.691 , CONCERNENTE IL
| | | |RINVIO DELLE ELEZIONI DELLE
| | | |RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE
| | | |NEGLI ORGANI DI GOVERNO

3005|LEGGE| |840|23/12/1978|UNIVERSITARIO.

| | | |CONCESSIONE AL COMITATO
| | | |NAZIONALE PER L'ENERGIA
| | | |NUCLEARE DI UN CONTRIBUTO
| | | |STATALE DI LIRE 55 MILIARDI
3006|LEGGE| |839|23/12/1978|PER L'ANNO FINANZIARIO 1978.

| | | |CONTRIBUTO ALL'ALTO
| | | |COMMISSARIATO DELLE NAZIONI
| | | |UNITE PER I RIFUGIATI (UNHCR)
3007|LEGGE| |11|08/01/1979|PER IL TRIENNIO 1978 - 80.

| | | |INTERVENTI PER ALCUNE ZONE
| | | |DEL TERRITORIO NAZIONALE
| | | |COLPITE DA CALAMITA'
3008|LEGGE| |17|19/01/1979|NATURALI.

| | | |ULTERIORE STANZIAMENTO PER LA
| | | |RICOSTRUZIONE DELLA LINEA
3009|LEGGE| |33|25/01/1979|CUNEO - BREIL - VENTIMIGLIA.

| | | |ISTITUZIONE E COMPOSIZIONE
| | | |TRANSITORIA DEL CONSIGLIO
| | | |UNIVERSITARIO NAZIONALE,
| | | |NONCHE' NUOVE NORME SUI
| | | |CONCORSI PER POSTI DI
| | | |PROFESSORE UNIVERSITARIO DI
3010|LEGGE| |31|07/02/1979|RUOLO

| | | |AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA
| | | |PER L'ESECUZIONE DI OPERE
| | | |PARAVALANGHE SULLE PENDICI
| | | |MONTANE NELLA ZONA DEL VALICO
| | | |DI CONFINE NAZIONALE IN
| | | |COMUNE DI BRENNERO IN

3011|LEGGE |43 |07/02/1979|PROVINCIA DI BOLZANO.

| | | |CONVERSIONE IN LEGGE, CON
| | | |MODIFICAZIONI, DEL
| | | |DECRETO-LEGGE 23 DICEMBRE
| | | |1978, N.813 ,CONTENENTE
| | | |DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
| | | |TARIFFE AUTOSTRADALI E NORME
| | | |INTESE A SODDISFARE IN VIA
| | | |PRIORITARIA I DEBITI
| | | |INDILAZIONABILI DEGLI ENTI
| | | |AUTOSTRADALI A PREVALENTE
| | | |CAPITALE PUBBLICO E DEI
| | | |CONSORZI PER LE AUTOSTRADAL

3012|LEGGE |51 |19/02/1979|SICILIANE

| | | |PROROGA DEL TERMINE PREVISTO
| | | |DALL' ARTICOLO 4, PRIMO
| | | |COMMA, DELLA LEGGE 30 MARZO
| | | |1978, N.96 ,ISTITUTIVA DELLA
| | | |COMMISSIONE PARLAMENTARE
| | | |D'INCHIESTA SULL'ATTUAZIONE
| | | |DEGLI INTERVENTI PER LA
| | | |RICOSTRUZIONE E LA RIPRESA
| | | |SOCIO - ECONOMICA DI
| | | |TERRITORI DELLA VALLE DEL
| | | |BELICE COLPITI DAI TERREMOTI

3013|LEGGE |78 |19/03/1979|DI GENNAIO 1968

| | | |CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO
| | | |STRAORDINARIO AL CONSORZIO
3014|LEGGE |125|10/04/1979|AUTONOMO DEL PORTO DI NAPOLI.

| | | |INTERPRETAZIONE AUTENTICA DI
| | | |ALCUNE NORME DELLA LEGGE 17
| | | |MAGGIO 1952, N.619 ,IN
| | | |MATERIA DI RISANAMENTO DEI
3015|LEGGE |126|10/04/1979|RIONI "SASSI" DI MATERA.

| | | |CONVERSIONE IN LEGGE, CON
| | | |MODIFICAZIONI, DEL
| | | |DECRETO-LEGGE 26 MAGGIO 1979,
| | | |N.151, CONCERNENTE
| | | |RIFINANZIAMENTO DEGLI
| | | |INTERVENTI URGENTI ED
| | | |INDISPENSABILI DA ATTUARE
| | | |NEGLI AEROPORTI APERTI AL
3016|LEGGE |299|27/07/1979|TRAFFICO AEREO CIVILE.

| | | |CONVERSIONE IN LEGGE, CON
| | | |MODIFICAZIONI, DEL
| | | |DECRETO-LEGGE 26 MAGGIO 1979,
| | | |N.154, RECANTE DISPOSIZIONI
| | | |URGENTI RELATIVE AL
| | | |FINANZIAMENTO DELLA SPESA
| | | |DEGLI ENTI LOCALI PER IL
3017|LEGGE |300|27/07/1979|SERVIZIO SANITARIO.

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE DEL
| | | | DECRETO-LEGGE 19 GIUGNO 1979,
| | | | N.210, RECANTE PROROGA DELLA
| | | | SOSPENSIONE DELL'OBBLIGO
| | | | DELLA VACCINAZIONE
| | | | ANTIVAIOLOSA, PREVISTA DALL'
| | | | ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 7
3018| LEGGE | 356|08/08/1979| GIUGNO 1977, N.323 .

| | | | PROROGA AL 31 DICEMBRE 1979
| | | | DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE
| | | | AL CONTENIMENTO DEL COSTO DEL
3019| LEGGE | 375|13/08/1979| LAVORO.

| | | | VALIDITA' DEGLI SCRUTINI E
| | | | DEGLI ESAMI EFFETTUATI
| | | | NELL'ANNO SCOLASTICO 1978 -
| | | | 79 E AUTORIZZAZIONE AD
| | | | ISTITUIRE UNA SESSIONE
| | | | STRAORDINARIA NEI
| | | | CONSERVATORI DI MUSICA E
| | | | NELLE ACCADEMIE DI BELLE
3020| LEGGE | 402|13/08/1979| ARTI.

| | | | PROROGA DEL TERMINE DI CUI AL
| | | | SETTIMO COMMA DELL'ARTICOLO
| | | | 53 DEL TESTO UNICO APPROVATO
| | | | CON DECRETO DEL PRESIDENTE
| | | | DELLA REPUBBLICA 6 MARZO
| | | | 1978, N.218 ,PER QUANTO
| | | | RIGUARDA GLI ESPROPRI
| | | | EFFETTUATI PER LA ESECUZIONE
| | | | DEI LAVORI DEL QUINTO CENTRO
3021| LEGGE | 490|15/10/1979| SIDERURGICO DI GIOIA TAURO

| | | | RINNOVO DELLA DELEGA DI CUI
| | | | ALL' ARTICOLO 47, TERZO
| | | | COMMA, DELLA LEGGE 23
| | | | DICEMBRE 1978, N.833 ,PER
| | | | L'EMANAZIONE DELLO STATO
| | | | GIURIDICO DEL PERSONALE DELLE
3022| LEGGE | 510|22/10/1979| UNITA' SANITARIE LOCALI.

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE, CON
| | | | MODIFICAZIONI, DEL
| | | | DECRETO-LEGGE 6 SETTEMBRE
| | | | 1979, N.434, CONCERNENTE LA
| | | | PROROGA DEGLI INCARICHI
| | | | ANNUALI DEL PERSONALE DOCENTE
| | | | E NON DOCENTE E DELLE NOMINE
| | | | DEGLI ESPERTI NEGLI ISTITUTI
| | | | TECNICI E PROFESSIONALI E
| | | | RECANTE DISPOSIZIONI
| | | | PARTICOLARI PER GLI
| | | | INSEGNANTI DI EDUCAZIONE
3023| LEGGE | 566|08/11/1979| TECNICA NELLA SCUOLA MEDIA

| | | | ISTITUZIONE DI UNA

3024	LEGGE	597	23/11/1979	COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULLA STRAGE DI VIA FANI, SUL SEQUESTRO E L'ASSASSINIO DI ALDO MORO E SUL TERRORISMO IN ITALIA.
3025	LEGGE	598	26/11/1979	ULTERIORE PROROGA DELL'EFFICACIA DELLE NORME SULLA DISCIPLINA DEL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO NEI SETTORI DEL COMMERCIO E DEL TURISMO.
3026	LEGGE	669	24/12/1979	PROROGA DELLE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI PER I LAVORATORI AGRICOLI ISCRITTI NEGLI ELENCHI A VALIDITA' PROROGATA.
3027	LEGGE	670	24/12/1979	PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DALL'ARTICOLO 4, PRIMO COMMA, DELLA LEGGE 30 MARZO 1978, N.96, ISTITUTIVA DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULLA ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA RICOSTRUZIONE E LA RIPRESA SOCIO - ECONOMICA DI TERRITORI DELLA VALLE DEL BELICE COLPITE DAI TERREMOTI DEL GENNAIO 1968, MODIFICATA DALLA LEGGE 19 MARZO 1979, N.
3028	LEGGE	60	20/02/1980	FINANZIAMENTI PER IL COMPLETAMENTO DEI BACINI DI CARENAGGIO DI GENOVA E TRIESTE E PER LA COSTRUZIONE DEL BACINO DI CARENAGGIO DI NAPOLI.
3029	LEGGE	72	13/03/1980	CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE (INFN) PER IL QUINQUENNIO 1979 - 83.
3030	LEGGE	177	16/05/1980	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 13 MARZO 1980, N.67, CONCERNENTE INTERVENTI IN FAVORE DEI PUBBLICI SERVIZI AUTOMOBILISTICI LOCALI.
				ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL CASO SINDONA E SULLE RESPONSABILITA'

3031	LEGGHE	204	22/05/1980	POLITICHE ED AMMINISTRATIVE AD ESSO EVENTUALMENTE CONNESSE.

3032	LEGGHE	238	22/05/1980	AUMENTO DEL CONTRIBUTO ANNUO E CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA NUTRIZIONE.

3033	LEGGHE	247	22/05/1980	AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER L'ACQUISTO, LA COSTRUZIONE E LA RISTRUTTURAZIONE DI IMMOBILI DA ADIBIRE A SEDI DI RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E CONSOLARI E AD ALLOGGI PER IL PERSONALE.

3034	LEGGHE	234	23/05/1980	CONCORSO SPECIALE PER DIRETTORI DIDATTICI DELLE SCUOLE DI LINGUA TEDESCA E DELLE LOCALITA' LADINE IN PROVINCIA DI BOLZANO.

3035	LEGGHE	226	23/05/1980	PROROGA DEGLI INCARICHI DEL PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE NELLE SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI, SECONDARIE ED ARTISTICHE, NONCHE' DEGLI INCARICHI DI PRESIDENZA NELLE SCUOLE SECONDARIE ED ARTISTICHE.

3036	LEGGHE	282	24/06/1980	ASSEGNAZIONE ALLA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO DI ENTRATE SUPPLEMENTARI AL BILANCIO OPERATIVO PER IL 1978.

3037	LEGGHE	281	26/06/1980	PROVVEDIMENTI URGENTI PER L'ISTITUTO PER LA RICOSTRUZIONE INDUSTRIALE - IRI, PER L'ANNO 1979.

3038	LEGGHE	298	07/07/1980	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGHE 7 MAGGIO 1980, N.152, CONCERNENTE IL DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI CUI ALL' ARTICOLO 89 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 LUGLIO 1977, N.616 , IN MATERIA DI OPERE IDRAULICHE RELATIVE AI BACINI IDROGRAFICI INTERREGIONALI ED AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER OPERE IDRAULICHE DI COMPETENZA REGIONALE

3039	LEGG	326	08/07/1980	AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO PER IL COMPLETAMENTO DEL BACINO DI CARENAGGIO DEL PORTO DI LIVORNO.

3040	LEGG	336	08/07/1980	PROVVEDIMENTI STRAORDINARI PER IL POTENZIAMENTO E L'AMMODERNAMENTO DEI SERVIZI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO.

3041	LEGG	408	18/07/1980	RINNOVO DEL CONTRIBUTO ITALIANO AL FONDO DELLE NAZIONI UNITE PER L'AMBIENTE (UNEP), PER IL QUADRIENNIO 1979 - 82.

3042	LEGG	409	18/07/1980	EROGAZIONE A FAVORE DEL PROGRAMMA ALIMENTARE MONDIALE DELLE NAZIONI UNITE (PAM) DELLA RESIDUA QUOTA DI CONTRIBUTO DOVUTA DALL'ITALIA PER IL BIENNIO 1975 - 76.

3043	LEGG	337	18/07/1980	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGG 16 MAGGIO 1980, N.179, RECANTE IL TERMINE PER L'ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DELL'INSTALLAZIONE DEI MISURATORI MECCANICI OCCORRENTI PER L'ACCERTAMENTO QUANTITATIVO DEI PRODOTTI PETROLIFERI.

3044	LEGG	388	23/07/1980	CONTRIBUTO DELL'ITALIA AL FINANZIAMENTO DEL PIANO D'AZIONE PER LA TUTELA DEL MARE MEDITERRANEO DALL'INQUINAMENTO PER IL BIENNIO 1979 - 80.

3045	LEGG	385	29/07/1980	NORME PROVVISORIE SULLA INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE DI AREE EDIFICABILI NONCHE' MODIFICAZIONI DI TERMINI PREVISTI DALLE LEGGI 28 GENNAIO 1977, N.10, 5 AGOSTO 1978, N.457 E 15 FEBBRAIO 1980, N.25.

3046	LEGG	422	08/08/1980	CONCORSO DELLO STATO NELLE SPESE ELETTORALI DEI PARTITI POLITICI PER LE ELEZIONI PER IL PARLAMENTO EUROPEO E PER I CONSIGLI REGIONALI.

| | | | RIMOZIONE DEI PERICOLI
| | | | DERIVANTI DAL CARICO DELLA
| | | | MOTOCISTERNA 'KLEARCHOS', DI
| | | | NAZIONALITA' GRECA, AFFONDATA
| | | | NELLE ACQUE TERRITORIALI
3047 | LEGGE | 431 | 08/08/1980 | ITALIANE.

| | | | ADEGUAMENTO DEI CONTRIBUTI
| | | | PREVISTI DALLA LEGGE 8 GIUGNO
| | | | 1978, N.306, PER LA
| | | | RICOSTRUZIONE DEGLI IMMOBILI
| | | | DISTRUTTI, DANNEGGIATI O
| | | | TRASFERITI PER EFFETTO DELLA
3048 | LEGGE | 438 | 08/08/1980 | CATASTROFE DEL VAJONT.

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE DEL
| | | | DECRETO-LEGGE 21 GIUGNO 1980,
| | | | N.268 , RECANTE PROROGA DEI
| | | | CONTRATTI STIPULATI DALLE
| | | | PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI
| | | | SENSI DELLA LEGGE 1 GIUGNO
| | | | 1977, N.285 ,E SUCCESSIVE
3049 | LEGGE | 439 | 08/08/1980 | MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.

| | | | ASSEGNAZIONE DI FONDI ALLA
| | | | REGIONE AUTONOMA DELLA
| | | | SARDEGNA PER L'AVVIO DEL
| | | | RISANAMENTO DELLE IMPRESE
3050 | LEGGE | 443 | 13/08/1980 | CHIMICHE DEL TIRSO.

| | | | NUOVI APPORTI AL CAPITALE
| | | | SOCIALE DELLA SOCIETA' PER LE
| | | | GESTIONI E PARTECIPAZIONI
| | | | INDUSTRIALI - GEPI, SOCIETA'
3051 | LEGGE | 442 | 13/08/1980 | PER AZIONI.

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE, CON
| | | | MODIFICAZIONI, DEL
| | | | DECRETO-LEGGE 1 LUGLIO 1980,
| | | | N.286 ,CONCERNENTE PROROGA
| | | | DEL TERMINE CONCESSO AI
| | | | DATORI DI LAVORO PER LA
| | | | REGOLARIZZAZIONE DELLE
| | | | POSIZIONI DEBITORIE NEI
| | | | CONFRONTI DELL'ISTITUTO
| | | | NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
3052 | LEGGE | 444 | 13/08/1980 | SOCIALE.

| | | | PROROGA DEL TERMINE PREVISTO
| | | | DALL' ARTICOLO 2 DELLA LEGGE
| | | | 23 NOVEMBRE 1979, N.597
| | | | ,ISTITUTIVA DELLA COMMISSIONE
| | | | PARLAMENTARE DI INCHIESTA
| | | | SULLA STRAGE DI VIA FANI, SUL
| | | | SEQUESTRO E L'ASSASSINIO DI

| | | | ALDO MORO E SUL TERRORISMO IN
3053 | LEGGE | 542 | 04/09/1980 | ITALIA.

| | | | CONTRIBUTUTO PER LA
| | | | PARTECIPAZIONE ITALIANA AL
| | | | PROGRAMMA ALIMENTARE MONDIALE
| | | | DELLE NAZIONI UNITE (PAM) PER
3054 | LEGGE | 779 | 18/11/1980 | L'ANNO 1979.

| | | | PROROGA AL 30 DICEMBRE 1981
| | | | DELLE FUNZIONI DEL COMITATO
| | | | INTERMINISTERIALE DI
| | | | COORDINAMENTO PER
| | | | L'ATTUAZIONE DEGLI ACCORDI DI
| | | | OSIMO NONCHE' DELLA RELATIVA
3055 | LEGGE | 780 | 18/11/1980 | SEGRETERIA.

| | | | PROVVEDIMENTI URGENTI PER
| | | | L'ENTE PARTECIPAZIONI E
| | | | FINANZIAMENTO INDUSTRIA
| | | | MANIFATTURIERA - EFIM PER
3056 | LEGGE | 781 | 28/11/1980 | L'ANNO 1979.

| | | | INTERVENTI STRAORDINARI DELLO
| | | | STATO IN FAVORE DELLE
| | | | GESTIONI DI MALATTIA DEGLI
3057 | LEGGE | 783 | 28/11/1980 | ENTI MUTUALISTICI.

| | | | NORME PER IL COMPLETAMENTO
| | | | DEL PROGRAMMA DELLE OPERE DI
| | | | DIFESA DEI COMPENSORI
| | | | AGRICOLI RETROSTANTI IL
3058 | LEGGE | 849 | 10/12/1980 | LITORALE FERRARESE.

| | | | ULTERIORI INTERVENTI PER IL
| | | | CONSOLIDAMENTO DEL MONTE SAN
| | | | MARTINO E PER LA DIFESA
| | | | DELL'ABITATO DEL COMUNE DI
3059 | LEGGE | 846 | 10/12/1980 | LECCO.

| | | | FINANZIAMENTO DEL TERZO
| | | | CENSIMENTO GENERALE
| | | | DELL'AGRICOLTURA, DEL
| | | | DODICESIMO CENSIMENTO
| | | | GENERALE DELLA POPOLAZIONE,
| | | | DEL CENSIMENTO GENERALE DELLE
| | | | ABITAZIONI E DEL SESTO
| | | | CENSIMENTO GENERALE DELLA
| | | | INDUSTRIA, DEL COMMERCIO, DEI
3060 | LEGGE | 864 | 18/12/1980 | SERVIZI E DELL'ARTIGIANATO.

| | | | NUOVA ISTITUZIONE DI UNA
| | | | COMMISSIONE D'INCHIESTA E DI
| | | | STUDIO SULLE COMMESSE DI ARMI
| | | | E MEZZI AD USO MILITARE E
3061 | LEGGE | 865 | 18/12/1980 | SUGLI APPROVVIGIONAMENTI.

| | | | PROROGA DEL TERMINE PREVISTO

| | | DALL' ARTICOLO 4, PRIMO
| | | COMMA, DELLA LEGGE 30 MARZO
| | | 1978, N.96, ISTITUTIVA DELLA
| | | COMMISSIONE PARLAMENTARE
| | | D'INCHIESTA SULL'ATTUAZIONE
| | | DEGLI INTERVENTI PER LA
| | | RICOSTRUZIONE E LA RIPRESA
| | | SOCIO - ECONOMICA DI
| | | TERRITORI DELLA VALLE DEL
| | | BELICE COLPITI DAI TERREMOTI
| | | DEL GENNAIO 1968, MODIFICATA
| | | DALLA LEGGE 19 MARZO 1979, N.
| | | 78, E DALLA LEGGE 24 DICEMBRE
3062| LEGGE | 890| 22/12/1980| 1979, N. 670

| | | PROROGA DEL TERMINE DI CUI
| | | ALL' ARTICOLO 17 DEL
| | | DECRETO-LEGGE 26 MAGGIO 1978,
| | | N.216, CONVERTITO, CON
| | | MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 24
| | | LUGLIO 1978, N.388, IN
| | | MATERIA DI REVISIONE DELLE
| | | CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI
3063| LEGGE | 893| 30/12/1980| DEGLI UFFICI FINANZIARI.

| | | PROROGA DEL TERMINE DI CUI
| | | ALL' ARTICOLO 36 DELLA LEGGE
| | | 27 DICEMBRE 1977, N.968
| | | ,RELATIVO ALLA SCADENZA DELLE
| | | CONCESSIONI DELLE RISERVE DI
3064| LEGGE | 9 | 16/01/1981| CACCIA.

| | | AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER
| | | IL COMPLETAMENTO DI OPERE DI
| | | RIFORMA FONDARIA NEI
| | | TERRITORI VALLIVI DEL
3065| LEGGE | 14 | 03/02/1981| MEZZANO.

| | | PROROGA DEI CONTRATTI
| | | STIPULATI DALLE PUBBLICHE
| | | AMMINISTRAZIONI AI SENSI
| | | DELLA LEGGE 1 GIUGNO 1977,
| | | N.285 ,E SUCCESSIVE
| | | MODIFICAZIONI ED
3066| LEGGE | 21 | 06/02/1981| INTEGRAZIONI.

| | | PROVVEDIMENTI STRAORDINARI
| | | PER LE ATTIVITA' TEATRALI DI
3067| LEGGE | 25 | 17/02/1981| PROSA.

| | | FINANZIAMENTO DELLA
| | | PARTECIPAZIONE ITALIANA ALLA
| | | RIUNIONE DI MADRID SULLA
| | | SICUREZZA E COOPERAZIONE
3068| LEGGE | 62 | 20/02/1981| EUROPEA.

| | | COPERTURA FINANZIARIA DEL
| | | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA

3069| LEGGE | 96 | 23/03/1981 | REPUBBLICA PER LA
CORRESPONSIONE DI UNA
INDENNITA' DI RISCHIO ED
INSALUBRITA' AL PERSONALE DEI
MONOPOLI DI STATO.

3070| LEGGE | 106 | 01/04/1981 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON
MODIFICAZIONI, DEL
DECRETO-LEGGE 31 GENNAIO
1981, N.13 ,RECANTE PROROGA
DEL TERMINE DI SCADENZA DELLE
CONCESSIONI IDROELETTRICHE
STABILITO CON LEGGE 31 MARZO
1977, N.92 .

3071| LEGGE | 140 | 16/04/1981 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON
MODIFICAZIONI, DEL
DECRETO-LEGGE 14 FEBBRAIO
1981, N.24 ,RECANTE MISURE
ECCEZIONALI PER LA TUTELA E
LO SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE
NELLE ZONE TERREMOTATE DELLA
CAMPANIA E DELLA BASILICATA.

3072| LEGGE | 190 | 27/04/1981 | CONTRIBUTI A CARICO DELLO
STATO A FAVORE DI
ASSOCIAZIONI PER IL SOSTEGNO
DELLE LORO ATTIVITA' DI
PROMOZIONE SOCIALE.

3073| LEGGE | 315 | 23/06/1981 | PROROGA DEL TERMINE PREVISTO
DALL' ARTICOLO 7 DELLA LEGGE
22 MAGGIO 1980, N.204
,RECANTE ISTITUZIONE DI UNA
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI
INCHIESTA SUL CASO SINDONA E
SULLE RESPONSABILITA
POLITICHE ED AMMINISTRATIVE
AD ESSO EVENTUALMENTE
CONNESSE.

3074| LEGGE | 329 | 26/06/1981 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON
MODIFICAZIONI, DEL
DECRETO-LEGGE 11 MAGGIO 1981,
N.193 ,PER L'INTERVENTO
STRAORDINARIO A FAVORE DELLA
PESCA MARITTIMA.

3075| LEGGE | 345 | 01/07/1981 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON
MODIFICAZIONI, DEL
DECRETO-LEGGE 14 MAGGIO 1981,
N.209 , CONCERNENTE
CONFERIMENTO AL FONDO DI
DOTAZIONE DELL'IRI.

3084	LEGGE	750	18/12/1981
CONFERIMENTO AL FONDO DI			
DOTAZIONE DELL'ISTITUTO PER			
LA RICOSTRUZIONE INDUSTRIALE			
- IRI PER IL TRIENNIO 1981 -			
83.

3085	LEGGE	762	19/12/1981
INTERVENTI IN FAVORE DEL			
DUOMO DI CEFALU' E DEL			
CASTELLO MEDIOEVALE DI			
CASTELBUONO.			

3086	LEGGE	766	22/12/1981
CONVERSIONE IN LEGGE, CON			
MODIFICAZIONI, DEL			
DECRETO-LEGGE 4 NOVEMBRE			
1981, N. 622 , RECANTE			
STRAORDINARIA EROGAZIONE			
FINANZIARIA ALL'IRI PER			
FRONTEGGIARE GLI ONERI			
CONSEGUENTI ALLA NEGOZIAZIONE			
DI CONTRATTI INTERNAZIONALI			
IN ALGERIA.			

3087	LEGGE	765	22/12/1981
CONVERSIONE IN LEGGE DEL			
DECRETO-LEGGE 31 OTTOBRE			
1981, N. 619 ,RECANTE			
DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI			
SCADENZA DELLE CONCESSIONI			
IDROELETTRICHE STABILITO CON			
LEGGE 31 MARZO 1977, N. 92 ,			
E PROROGATO CON DECRETO-LEGGE			
31 GENNAIO 1981, N. 13,			
CONVERTITO, CON			
MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 1			
APRILE 1981, N. 106			

3088	LEGGE	782	26/12/1981
CONFERIMENTO AL FONDO DI			
DOTAZIONE DELL'ENTE NAZIONALE			
IDROCARBURI (ENI) PER L'ANNO			
1980 E PER IL TRIENNIO 1981 -			
83.

3089	LEGGE	828	31/12/1981
ASSEGNAZIONE ALLA COMUNITA'			
EUROPEA DEL CARBONE E			
DELL'ACCIAIO DI ENTRATE			
SUPPLEMENTARI AL BILANCIO			
OPERATIVO PER GLI ANNI 1979 E			
1980.			

3090	LEGGE	1	06/01/1982
ULTERIORE PROROGA DEL TERMINE			
PREVISTO DALL' ARTICOLO 2			
DELLA LEGGE 23 NOVEMBRE 1979,			
N. 597 , ISTITUTIVA DI UNA			
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI			
INCHIESTA SULLA STRAGE DI VIA			
FANI, SUL SEQUESTRO E			
L'ASSASSINIO DI ALDO MORO E			
SUL TERRORISMO IN ITALIA.			

| | | | |CONVERSIONE IN LEGGE, CON
| | | | |MODIFICAZIONI, DEL
| | | | |DECRETO-LEGGE 16 NOVEMBRE
| | | | |1981, N. 646 , CONCERNENTE
| | | | |DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI
| | | | |VALIDITA' DELLE NORME SULLA
| | | | |FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI
3091|LEGGE | 3 |15/01/1982|SOCIALI.

| | | | |CONVERSIONE IN LEGGE, CON
| | | | |MODIFICAZIONI, DEL
| | | | |DECRETO-LEGGE 20 NOVEMBRE
| | | | |1981, N. 661 , CONCERNENTE
| | | | |MODIFICAZIONE DELLA MISURA
| | | | |DELLA SOPRATTASSA PER OMESSO,
| | | | |TARDIVO O INSUFFICIENTE
| | | | |VERSAMENTO DELLE IMPOSTE SUI
3092|LEGGE | 5 |22/01/1982|REDDITI.

| | | | |CONVERSIONE IN LEGGE, CON
| | | | |MODIFICAZIONI, DEL
| | | | |DECRETO-LEGGE 26 NOVEMBRE
| | | | |1981, N. 681 , CONCERNENTE
| | | | |PROROGA DELLE GESTIONI
| | | | |COMMISSARIALI DI TALUNI ENTI
3093|LEGGE | 14 |27/01/1982|PUBBLICI SOPPRESSI.

| | | | |MODIFICHE AD ALCUNI ARTICOLI
| | | | |DEL CODICE DELLA STRADA,
| | | | |APPROVATO CON DECRETO DEL
| | | | |PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
| | | | |15 GIUGNO 1959, N. 393, E
| | | | |SUCCESSIVE MODIFICAZIONI,
| | | | |RIGUARDANTI I PESI E LE
| | | | |MISURE DEI VEICOLI, NONCHE'
| | | | |ALLA LEGGE 27 NOVEMBRE 1980,
3094|LEGGE | 38 |10/02/1982|N. 815.

| | | | |SOPPRESSIONE E MESSA IN
| | | | |LIQUIDAZIONE DEL COMITATO
| | | | |INTERMINISTERIALE PER LE
| | | | |PROVVIDENZE AGLI STATALI
3095|LEGGE | 49 |23/02/1982|(CIPS).

| | | | |CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO
| | | | |STRAORDINARIO IN FAVORE
| | | | |DELL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA
3096|LEGGE | 50 |23/02/1982|NUTRIZIONE.

| | | | |CONVERSIONE IN LEGGE, CON
| | | | |MODIFICAZIONI, DEL
| | | | |DECRETO-LEGGE 22 DICEMBRE
| | | | |1981, N. 789 , RECANTE
| | | | |ULTERIORE PROROGA DEL TERMINE
| | | | |DI CUI ALL' ARTICOLO 89 DEL
| | | | |DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
| | | | |REPUBBLICA 24 LUGLIO 1977, N.

3097	LEGGE	53	26/02/1982	616 , ED AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER OPERE IDRAULICHE DI COMPETENZA STATALE E REGIONALE

3098	LEGGE	65	04/03/1982	COPERTURA FINANZIARIA DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI ATTUAZIONE DELL'ACCORDO PER IL TRIENNIO 1979 - 81 RELATIVO AI DIPENDENTI DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE E DISPOSIZIONI RIGUARDANTI L'ORGANIZZAZIONE E L'ORDINAMENTO DEL PERSONALE DELL'AZIENDA MEDESIMA

3099	LEGGE	62	05/03/1982	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 1981, N. 801 , CONCERNENTE PROVVEDIMENTI URGENTI IN MATERIA DI TUTELA DELLE ACQUE DELL'INQUINAMENTO.

3100	LEGGE	60	05/03/1982	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 22 DICEMBRE 1981, N. 799 , RECANTE PROROGA DEI TERMINI DI CUI AGLI ARTICOLI 1 E 4 DEL DECRETO-LEGGE 28 LUGLIO 1981, N. 397 , CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 26 SETTEMBRE 1981, N. 536, CONCERNENTE INTERVENTI IN FAVORE DI ALCUNE ZONE DELLA SICILIA OCCIDENTALE COLPITE DA EVENTI SISMICI. MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLE DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE ZONE TERREMOTATE DELLA VALLE DEL BELICE

3101	LEGGE	85	18/03/1982	CONCESSIONE AL COMITATO NAZIONALE PER L'ENERGIA NUCLEARE DI UN CONTRIBUTO STATALE DI LIRE 2.890 MILIARDI PER LE ATTIVITA' DEL QUINQUENNIO 1980 - 1984.

3102	LEGGE	86	22/03/1982	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 15 GENNAIO 1982, N. 4 , CONCERNENTE PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DALL' ARTICOLO 8, ULTIMO COMMA, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1980, N. 930 .

| | | |CONVERSIONE IN LEGGE DEL
| | | |DECRETO-LEGGE 22 GENNAIO
| | | |1982, N. 10 , RECANTE NORME
| | | |PER L'ASSOLVIMENTO DELLE
| | | |FUNZIONI OMOLOGATIVE DI
| | | |COMPETENZA STATALE SVOLTE
3103|LEGGE |97|23/03/1982|DALL'ENPI E DALL'ANCC.

| | | |NOMINA DEI SEGRETARI COMUNALI
3104|LEGGE |128|31/03/1982|DELLA QUALIFICA INIZIALE.

| | | |ULTERIORE PROROGA DEL TERMINE
| | | |PREVISTO DALL' ARTICOLO 2
| | | |DELLA LEGGE 23 NOVEMBRE 1979,
| | | |N. 597 , ISTITUTIVA DI UNA
| | | |COMMISSIONE PARLAMENTARE DI
| | | |INCHIESTA SULLA STRAGE DI VIA
| | | |FANI, SUL SEQUESTRO E
| | | |L'ASSASSINIO DI ALDO MORO E
3105|LEGGE |154|09/04/1982|SUL TERRORISMO IN ITALIA.

| | | |NUOVA ISTITUZIONE DI UNA
| | | |COMMISSIONE PARLAMENTARE DI
| | | |INCHIESTA E DI STUDIO SULLE
| | | |COMMESSE DI ARMI E MEZZI AD
| | | |USO MILITARE E SUGLI
3106|LEGGE |196|29/04/1982|APPROVVIGIONAMENTI.

| | | |BILANCIO DI PREVISIONE DELLO
| | | |STATO PER L'ANNO FINANZIARIO
| | | |1982 E BILANCIO PLURIENNALE
3107|LEGGE |188|30/04/1982|PER IL TRIENNIO 1982 - 84.

| | | |CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO
| | | |STRAORDINARIO ALL'ISTITUTO DI
| | | |STUDI PER LA PROGRAMMAZIONE
| | | |ECONOMICA - ISPE PER GLI ANNI
3108|LEGGE |266|20/05/1982|1981 E 1982.

| | | |CONVERSIONE IN LEGGE, CON
| | | |MODIFICAZIONI, DEL
| | | |DECRETO-LEGGE 24 MARZO 1982,
| | | |N. 91 , CONCERNENTE PROROGA
| | | |DELLA FISCALIZZAZIONE DEGLI
| | | |ONERI SOCIALI PER I MESI DI
| | | |FEBBRAIO E MARZO 1982 ED
3109|LEGGE |267|21/05/1982|ESTENSIONE AD ALTRI SETTORI.

| | | |PROROGA DEL TERMINE PREVISTO
| | | |DALL' ARTICOLO 7 DELLA LEGGE
| | | |23 SETTEMBRE 1981, N. 527 ,
| | | |PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI
| | | |DELLA COMMISSIONE
| | | |PARLAMENTARE DI INCHIESTA
3110|LEGGE |342|04/06/1982|SULLA LOGGIA MASSONICA P2.

| | | |FINANZIAMENTO DEL PIANO

3111 | LEGGE | | | D'AZIONE PER IL MEDITERRANEO
| 343 | 08/06/1982 | PER IL TRIENNIO 1981 - 83.

3112 | LEGGE | | | AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER I
| | | | SERVIZI TELEFONICI RESI ALLE
| | | | POPOLAZIONI DEL FRIULI -
| | | | VENEZIA GIULIA COLPITE DAL
| 355 | 10/06/1982 | SISMA DELL'ANNO 1976.

3113 | LEGGE | | | CONVERSIONE IN LEGGE, CON
| | | | MODIFICAZIONI, DEL
| | | | DECRETO-LEGGE 26 APRILE 1982,
| | | | N. 184 , CONCERNENTE MISURE
| | | | URGENTI PER GARANTIRE
| | | | L'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO
| | | | DELLE POPOLAZIONI SERVITE
| 379 | 25/06/1982 | DALL'ACQUEDOTTO PUGLIESE.

3114 | LEGGE | | | CONVERSIONE IN LEGGE DEL
| | | | DECRETO-LEGGE 14 MAGGIO 1982,
| | | | N. 256 , RECANTE
| | | | PROVVEDIMENTI URGENTI IN
| | | | FAVORE DELLE AZIENDE DEL
| | | | SETTORE ALLUMINIO DEL GRUPPO
| 442 | 16/07/1982 | EFIM - MCS.

3115 | LEGGE | | | CONVERSIONE IN LEGGE, CON
| | | | MODIFICAZIONI, DEL
| | | | DECRETO-LEGGE 21 MAGGIO 1982,
| | | | N. 272 CONCERNENTE PROROGA
| | | | DEGLI INCARICHI DEL PERSONALE
| | | | NON DI RUOLO DELLE UNITA'
| 461 | 19/07/1982 | SANITARIE LOCALI.

3116 | LEGGE | | | AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER
| | | | L'ACQUISTO, COSTRUZIONE O
| | | | RISTRUTTURAZIONE DI IMMOBILI
| | | | DA DESTINARE A SEDI DI
| | | | ISTITUTI DI CULTURA E DI
| 473 | 22/07/1982 | SCUOLE ITALIANE ALL'ESTERO.

3117 | LEGGE | | | CONVERSIONE IN LEGGE, CON
| | | | MODIFICAZIONI, DEL
| | | | DECRETO-LEGGE 30 GIUGNO 1982,
| | | | N. 389 , CONCERNENTE DURATA
| | | | DELL'INTERVENTO STRAORDINARIO
| 546 | 12/08/1982 | NEL MEZZOGIORNO.

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE, CON
| | | | MODIFICAZIONI, DEL
| | | | DECRETO-LEGGE 29 LUGLIO 1982,
| | | | N. 482 , RECANTE PROROGA DEL
| | | | TERMINE PER GLI INTERVENTI
| | | | DELLA GEPI AI SENSI DELLA
| | | | LEGGE 28 NOVEMBRE 1980, N.
| | | | 784 , CONCERNENTE NORME PER
| | | | LA RICAPITALIZZAZIONE DELLA
| | | | GEPI, E DEL TERMINE DI CUI AL

3118 | LEGGE | | | SESTO COMMA DELL'ART. 1 DELLA
684 | 27/09/1982 | MEDESIMA LEGGE

| | | | ESTENSIONE AI PROFESSORI
| | | | INCARICATI NELL'ANNO 1979 -
| | | | 80 DELLE DISPOSIZIONI DI CUI
| | | | ALL'ART. 5, TERZO COMMA,
| | | | DELLA LEGGE 21 FEBBRAIO 1980,
| | | | N.28, CONCERNENTE
| | | | RIORDINAMENTO DELLA DOCENZA

3119 | LEGGE | 724 | 06/10/1982 | UNIVERSITARIA

| | | | PROROGA DEL TERMINE PREVISTO
| | | | DALL' ARTICOLO 3 DELLA LEGGE
| | | | 29 APRILE 1982, N. 196 ,
| | | | ISTITUTIVA DI UNA COMMISSIONE
| | | | PARLAMENTARE DI INCHIESTA E
| | | | DI STUDIO SULLE COMMESSE DI
| | | | ARMI E MEZZI AD USO MILITARE

3120 | LEGGE | 885 | 20/11/1982 | E SUGLI APPROVVIGIONAMENTI.

| | | | DISPOSIZIONI PER
| | | | L'ASSESTAMENTO DEL BILANCIO
| | | | DELLO STATO E DEI BILANCI
| | | | DELLE AZIENDE AUTONOME PER
3121 | LEGGE | 888 | 02/12/1982 | L'ANNO FINANZIARIO 1982.

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE, CON
| | | | MODIFICAZIONI, DEL
| | | | DECRETO-LEGGE 21 OTTOBRE
| | | | 1982, N. 767 , CONCERNENTE
| | | | MODALITA' DI PAGAMENTO AI
| | | | COMUNI E ALLE PROVINCE DEI
| | | | CONTRIBUTI ERARIALI PER GLI
3122 | LEGGE | 914 | 09/12/1982 | ANNI 1981 E 1982.

| | | | PROROGA DELLE GESTIONI
| | | | COMMISSARIALI PER LA
| | | | REALIZZAZIONE DEL PIANO
| | | | STRAORDINARIO DI EDILIZIA
| | | | RESIDENZIALE NELL'AREA
3123 | LEGGE | 940 | 23/12/1982 | METROPOLITANA DI NAPOLI.

| | | | DIFFERIMENTO AL 31 DICEMBRE
| | | | 1983 DEL TERMINE IN MATERIA
| | | | DI INDENNITA' DI
| | | | ESPROPRIAZIONE E DI
3124 | LEGGE | 943 | 23/12/1982 | OCCUPAZIONE DI URGENZA.

| | | | DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI
| | | | CUI ALL' ARTICOLO 89 DEL
| | | | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
| | | | REPUBBLICA 24 LUGLIO 1977, N.
| | | | 616 , IN MATERIA DI OPERE
| | | | IDRAULICHE, NONCHE' DEL
| | | | TERMINE DI CUI ALLO ARTICOLO
| | | | 2 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE
| | | | 1973, N. 845, RELATIVO AL

				LIMITE DI COMPETENZA PER
				VALORE IN MATERIA DI OPERE
3125		LEGG		945 28/12/1982 PUBBLICHE

				PARTECIPAZIONE DELL'ANAS A
				SOCIETA' AVENTI PER FINE LO
				STUDIO, LA PROGETTAZIONE E LA
				COSTRUZIONE DI OPERE VIARIE
3126		LEGG		966 28/12/1982 IN TERRITORIO ESTERO.

				FINANZIAMENTO DELLE OPERE DI
				STRAORDINARIA MANUTENZIONE
				DEL PONTE GIREVOLE DI
3127		LEGG		971 31/12/1982 TARANTO.

				INTERVENTO STRAORDINARIO A
				FAVORE DELL'ENTE AUTONOMO DI
3128		LEGG		12 18/01/1983 GESTIONE PER IL CINEMA.

				PROROGA DEL TERMINE INDICATO
				NELL'ULTIMO COMMA DELLO
				ARTICOLO 10 DEL DECRETO-LEGG
				23 GENNAIO 1982, N. 9 ,
				CONVERTITO, CON
				MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 25
3129		LEGG		24 07/02/1983 MARZO 1982, N. 94.

				PROROGA DEI TERMINI PER
				L'ESECUZIONE DEI LAVORI E PER
				LE PROCEDURE ESPROPRIATIVE
				CONCERNENTI LA REALIZZAZIONE
				DEL CANALE NAVIGABILE MILANO
3130		LEGG		74 10/03/1983 - CREMONA - PO.

				COPERTURA DEGLI ONERI RESIDUI
				DEL PRIMO GRUPPO DI OPERE
				DELLA LINEA "A" DELLA
3131		LEGG		86 26/03/1983 METROPOLITANA DI ROMA.

				PROROGA DELLA GESTIONE
				STRALCIO DELL'ATTIVITA' DEL
				COMMISSARIO PER LE ZONE
				TERREMOTATE DELLA CAMPANIA E
3132		LEGG		114 11/04/1983 DELLA BASILICATA.

				NORME PER IL RINVIO DELLE
				ELEZIONI DEI CONSIGLI
				PROVINCIALI E DEI CONSIGLI
				COMUNALI DELLA PRIMAVERA 1983
				E PER L'ABBINAMENTO DELLE
				ELEZIONI REGIONALI,
				PROVINCIALI E COMUNALI NELLE
				REGIONI FRIULI - VENEZIA
				GIULIA, SARDEGNA E VALLE

3133	LEGGE	116	14/04/1983	D'AOSTA.
				BILANCIO DI PREVISIONE DELLO
				STATO PER L'ANNO FINANZIARIO
				1983 E BILANCIO PLURIENNALE
3134	LEGGE	133	28/04/1983	PER IL TRIENNIO 1983 - 85.
				AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE
				PER GLI ANNI 1983, 1984 E
				1985 LE LOTTERIE DI VIAREGGIO
3135	LEGGE	174	28/04/1983	E DI VENEZIA.
				CONCESSIONE DI UNA
				INTEGRAZIONE FINANZIARIA
				TEMPORANEA RELATIVAMENTE ALLE
				IMPORTAZIONI DI METANO DALLA
				REPUBBLICA DEMOCRATICA
3136	LEGGE	151	02/05/1983	POPOLARE ALGERINA.
				AUMENTO DEL FONDO DI
				DOTAZIONE DELLA SACE PER
3137	LEGGE	138	02/05/1983	L'ANNO 1983.
				PROROGA DEI TERMINI DI
				PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
				PER L'EROGAZIONE DEI
				CONTRIBUTI NELLE ZONE COLPITE
				DAL SISMA DEL 23 NOVEMBRE
3138	LEGGE	164	04/05/1983	1980.
				PIANO DECENNALE PER LA
				SOPPRESSIONE DEI PASSAGGI A
				LIVELLO SULLE LINEE
3139	LEGGE	189	10/05/1983	FERROVIARIE DELLO STATO.
				ULTERIORE PROROGA DEL TERMINE
				PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI
				DELLA COMMISSIONE
				PARLAMENTARE D'INCHIESTA
3140	LEGGE	522	01/10/1983	SULLA LOGGIA MASSONICA P2.
				CONVERSIONE IN LEGGE, CON
				MODIFICAZIONI, DEL
				DECRETO-LEGGE 12 AGOSTO 1983,
				N. 370 , CONCERNENTE PROROGA
				DI TALUNE DISPOSIZIONI DEL
				DECRETO-LEGGE 14 FEBBRAIO
				1981, N. 24 , CONVERTITO, CON
				MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 16
				APRILE 1981, N. 140, AI FINI
				DELL'ADEGUAMENTO DEI SERVIZI
				STATALI PER LO SVILUPPO
3141	LEGGE	545	11/10/1983	DELL'OCCUPAZIONE
				AUMENTO DEL FONDO DI
				DOTAZIONE DELLA SACE PER
3142	LEGGE	644	18/11/1983	L'ANNO 1983.

| | | |CONVERSIONE IN LEGGE, CON
| | | |MODIFICAZIONI, DEL
| | | |DECRETO-LEGGE 18 OTTOBRE
| | | |1983, N. 568 , RECANTE
| | | |PROROGA DELLE GESTIONI
| | | |ESATTORIALI E DELLE
| | | |RICEVITORIE PROVINCIALI DELLE
| | | |IMPOSTE DIRETTE NONCHE' DELLE
| | | |TESORERIE COMUNALI E
3143|LEGGE |681|09/12/1983|PROVINCIALI.

| | | |AUTORIZZAZIONE ALLA CASSA
| | | |DEPOSITI E PRESTITI A
| | | |CONCEDERE UN'ANTICIPAZIONE DI
| | | |LIRE 15 MILIARDI ALL'ENTE
3144|LEGGE |733|23/12/1983|EUR.

| | | |CONVERSIONE IN LEGGE, CON
| | | |MODIFICAZIONI, DEL
| | | |DECRETO-LEGGE 1 DICEMBRE
| | | |1983, N. 654 , CONCERNENTE
| | | |ESONERO DALLE SANZIONI PER I
| | | |VERSAMENTI DI ACCONTO DELLA
| | | |SOVRIMPOSTA SUL REDDITO DEI
| | | |FABBRICATI EFFETTUATI ENTRO
| | | |IL 30 GENNAIO 1984 DA
| | | |CITTADINI ITALIANI EMIGRATI
3145|LEGGE |7 |28/01/1984|ALL'ESTERO

| | | |CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO
| | | |STRAORDINARIO ALL'ISTITUTO
| | | |NAZIONALE PER LO STUDIO DELLA
| | | |CONGIUNTURA (ISCO) PER L'ANNO
3146|LEGGE |9 |31/01/1984|1983.

| | | |CONFERIMENTI AI FONDI DI
| | | |DOTAZIONE DEGLI ENTI DI
| | | |GESTIONE DELLE PARTECIPAZIONI
3147|LEGGE |22 |27/02/1984|STATALI.

| | | |NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200
| | | |CONVERTITO CON MODIFICAZIONI
3148| | | |DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

| | | |CONVERSIONE IN LEGGE DEL
| | | |DECRETO-LEGGE 31 GENNAIO
| | | |1984, N. 8 , CONCERNENTE
| | | |PROROGA AL 29 FEBBRAIO 1984
| | | |DELLE TARIFFE E DELLE
| | | |CONDIZIONI DI POLIZZA
| | | |DELL'ASSICURAZIONE DELLA
| | | |RESPONSABILITA' CIVILE
| | | |DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE
| | | |DEI VEICOLI A MOTORE E DEI
| | | |NATANTI STABILITE CON LA
| | | |DELIBERA N. 3/1983 DEL
| | | |COMITATO INTERMINISTERIALE
3149|LEGGE |43 |28/03/1984|DEI PREZZI

| | | | ULTERIORE PROROGA DEL TERMINE
| | | | PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI
| | | | DELLA COMMISSIONE
| | | | PARLAMENTARE D'INCHIESTA
3150 | LEGGE | 59 | 06/04/1984 | SULLA LOGGIA MASSONICA P2.

| | | | NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200
| | | | CONVERTITO CON MODIFICAZIONI
3151 | | | | DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

| | | | NORME PER IL CONFERIMENTO
| | | | DELLE SUPPLENZE DEL PERSONALE
| | | | NON DOCENTE DELLE UNIVERSITA'
| | | | E DEGLI ISTITUTI DI
3152 | LEGGE | 116 | 02/05/1984 | ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

| | | | PROVVEDIMENTI URGENTI PER IL
| | | | FINANZIAMENTO DI PROGETTI
| | | | FINALIZZATI AL RECUPERO, AL
| | | | RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEI
3153 | LEGGE | 229 | 12/06/1984 | BENI CULTURALI.

| | | | ELEVAZIONE DA 100 MILIARDI A
| | | | 140 MILIARDI DELLA DOTAZIONE
| | | | DI SPESA PER LA ESECUZIONE
| | | | DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO
| | | | DELL'AUTOSTRADA ROMA -
| | | | L'AQUILA - TERAMO NONCHE' PER
| | | | IL PAGAMENTO DEI RELATIVI
3154 | LEGGE | 230 | 12/06/1984 | ONERI DI CARATTERE GENERALE.

| | | | RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE
| | | | 25 MAGGIO 1978, N. 230 ,
| | | | RIGUARDANTE IL CONSOLIDAMENTO
| | | | DELLA RUPE DI ORVIETO E DEL
3155 | LEGGE | 227 | 12/06/1984 | COLLE DI TODI.

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE DEL
| | | | DECRETO-LEGGE 17 APRILE 1984,
| | | | N. 73 , RECANTE MISURE
| | | | FINANZIARIE URGENTI PER IL
| | | | COMUNE DI NAPOLI.
| | | | CONSOLIDAMENTO DI ESPOSIZIONI
| | | | DEBITORIE DEL COMUNE DI
3156 | LEGGE | 220 | 12/06/1984 | NAPOLI.

| | | | ASSUNZIONE A CARICO DELLO
| | | | STATO DEGLI INTERESSI PER LE
| | | | OBBLIGAZIONI EFIM EMESSE IN
| | | | ATTUAZIONE DELLA DELIBERA
3157 | LEGGE | 223 | 12/06/1984 | CIPI DEL 5 MAGGIO 1983.

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE, CON
| | | | MODIFICAZIONI, DEL
| | | | DECRETO-LEGGE 24 MAGGIO 1984,
| | | | N. 154 , CONCERNENTE PROROGA
| | | | DEL TERMINE PER LA

| | | PRESENTAZIONE DELLA
| | | DICHIARAZIONE DEI REDDITI DA
| | | PARTE DELLE PERSONE FISICHE
| | | NONCHE' DELLE SOCIETA' E
| | | ASSOCIAZIONI DI CUI ALL'ART.
| | | 5 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE
| | | DELLA REPUBBLICA 29 SETTEMBRE
| | | 1973, N. 597, E SUCCESSIVE
3158| LEGGE | 270| 29/06/1984| MODIFICAZIONI

| | | INTERVENTI INTEGRATIVI IN
| | | FAVORE DELLO SPETTACOLO
| | | NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO
3159| LEGGE | 311| 13/07/1984| 1984.

| | | INTERVENTI STRAORDINARI PER
| | | L'EDILIZIA TEATRALE E
| | | CINEMATOGRAFICA E PER
3160| LEGGE | 313| 13/07/1984| L'INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA.

| | | FINANZIAMENTO DELL'ISTITUTO
| | | NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
3161| LEGGE | 314| 16/07/1984| PER IL 1984.

| | | NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200
| | | CONVERTITO CON MODIFICAZIONI
3162| | | DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

| | | AUMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE
| | | DI SPESA DI CUI AGLI ARTICOLI
| | | 1 E 2 DELLA LEGGE 21 DICEMBRE
| | | 1978, N. 861, PER
| | | L'ACQUISIZIONE DI NAVI
| | | CISTERNA PER IL RIFORNIMENTO
3163| LEGGE | 342| 18/07/1984| IDRICO DELLE ISOLE MINORI.

| | | NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200
| | | CONVERTITO CON MODIFICAZIONI
3164| | | DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

| | | PROROGA DI TALUNE
| | | DISPOSIZIONI DI CUI ALLA
| | | LEGGE 10 MAGGIO 1982, N. 271,
| | | RECANTE AUTORIZZAZIONE
| | | ALL'ASSUNZIONE DI PERSONALE
| | | STRAORDINARIO DA PARTE
| | | DELL'AVVOCATURA GENERALE
3165| LEGGE | 394| 26/07/1984| DELLO STATO.

| | | AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER
| | | L'ACQUISTO, LA COSTRUZIONE E
| | | LA RISTRUTTURAZIONE DI
| | | IMMOBILI DA ADIBIRE A SEDI DI
| | | RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E
| | | UFFICI CONSOLARI E AD ALLOGGI
3166| LEGGE | 395| 26/07/1984| PER IL PERSONALE.

| | | PROROGA AL 30 GIUGNO 1984,

| | | | CON MODIFICHE, DELLE LEGGI
| | | | NUMERO 598, N. 599 E N. 600
| | | | DEL 14 AGOSTO 1982, IN
| | | | MATERIA DI PROVVIDENZE PER LE
| | | | RIPARAZIONI NAVALI, PER
| | | | L'INDUSTRIA CANTIERISTICA
| | | | NAVALE E PER LA DEMOLIZIONE
3167 | LEGGE | 396 | 26/07/1984 | DEL NAVIGLIO VETUSTO.

| | | | INTEGRAZIONE PER L'ANNO 1984
| | | | DEI CONTRIBUTI STRAORDINARI
| | | | CONCESSI AL CONSIGLIO
| | | | NAZIONALE DELLE RICERCHE PER
| | | | L'ATTUAZIONE DI PROGRAMMI
3168 | LEGGE | 432 | 06/08/1984 | SPAZIALI NAZIONALI.

| | | | MODALITA' PER IL
| | | | FINANZIAMENTO E
| | | | L'ORGANIZZAZIONE DELLA
| | | | PARTECIPAZIONE ITALIANA ALLE
| | | | ESPOSIZIONI MONDIALI DI
| | | | TSUKUBA (1985) SUL TEMA "CASA
| | | | E AMBIENTE - SCIENZA E
| | | | TECNOLOGIA AL SERVIZIO
| | | | DELL'UOMO" E DI VANCOUVER
| | | | (1986) SUL TEMA "I TRASPORTI
3169 | LEGGE | 450 | 11/08/1984 | E LE TELECOMUNICAZIONI"

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE, CON
| | | | MODIFICAZIONI, DEL
| | | | DECRETO-LEGGE 2 AGOSTO 1984,
| | | | N. 409 , RECANTE IL
| | | | FINANZIAMENTO DI PROGETTI PER
| | | | SERVIZI SOCIALMENTE UTILI
| | | | NELL'AREA NAPOLETANA E
| | | | PROROGA DEGLI INTERVENTI IN
| | | | FAVORE DEI DIPENDENTI DA
| | | | IMPRESE DI NAVIGAZIONE
| | | | ASSOGGETTATE AD
| | | | AMMINISTRAZIONE
3170 | LEGGE | 618 | 28/09/1984 | STRAORDINARIA.

| | | | MISURE STRAORDINARIE PER LA
| | | | CONTINUAZIONE DI INIZIATIVE
| | | | IN CORSO NEL TERRITORIO DELLA
3171 | LEGGE | 664 | 12/10/1984 | REGIONE CALABRIA.

| | | | PROROGA DEL SISTEMA
| | | | MULTILATERALE DI SOVVENZIONI
| | | | AL CARBONE DA COKE ED AL COKE
| | | | DESTINATI ALLA SIDERURGIA
| | | | DELLA COMUNITA' EUROPEA PER
3172 | LEGGE | 713 | 18/10/1984 | IL QUINQUENNIO 1979 - 83.

| | | | CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO
| | | | STRAORDINARIO ALL'ISTITUTO DI
| | | | STUDI PER LA PROGRAMMAZIONE
| | | | ECONOMICA (ISPE) PER L'ANNO

3173	LEGGE			702	19/10/1984	1984.
						INCREMENTO DEL FONDO DI
						DOTAZIONE DELL'IRI DA
						DESTINARE ALLA CONCESSIONARIA
						DEL SERVIZIO PUBBLICO
3174	LEGGE			855	18/12/1984	RADIOTELEVISIVO.
						INTERVENTI PER INFORMAZIONI
3175	LEGGE			898	18/12/1984	COMMERCIALI.
						ASSEGNAZIONE ALLA COMUNITA'
						EUROPEA DEL CARBONE E
						DELL'ACCIAIO DI ENTRATE
						SUPPLEMENTARI AL BILANCIO
3176	LEGGE			872	22/12/1984	OPERATIVO PER IL 1981.
						PROROGA DEL TERMINE PREVISTO
						DAL PRIMO COMMA DELL'
						ARTICOLO 30 DELLA LEGGE 28
3177	LEGGE		7	25/01/1985		LUGLIO 1984, N. 398 .
						CONVERSIONE IN LEGGE, CON
						MODIFICAZIONI, DEL
						DECRETO-LEGGE 22 DICEMBRE
						1984, N. 901 , CONCERNENTE
						PROROGA DELLA VIGENZA DI
						TALUNI TERMINI IN MATERIA DI
3178	LEGGE		42	01/03/1985		LAVORI PUBBLICI.
						NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200
						CONVERTITO CON MODIFICAZIONI
3179						DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
						PROROGA DEL SISTEMA
						MULTILATERALE DI SOVVENZIONI
						AL CARBONE DA COKE ED AL COKE
						DESTINATI ALLA SIDERURGIA
						DELLA COMUNITA' EUROPEA PER
3180	LEGGE		54	02/03/1985		IL TRIENNIO 1984 - 86.
						UTILIZZAZIONE DELLE
						DISPONIBILITA' RESIDUE SUL
						FONDO INVESTIMENTI E
						OCCUPAZIONE (FIO) NELL'AMBITO
						DEL FONDO OCCORRENTE PER FAR
						FRONTE AD ONERI DIPENDENTI DA
						PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN
3181	LEGGE		110	09/03/1985		CORSO PER L'ANNO 1984.
						AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER
						IL FINANZIAMENTO DI LAVORI DI
						SISTEMAZIONE, AMMODERNAMENTO
						E MANUTENZIONE DELLE STRADE
3182	LEGGE		95	19/03/1985		ED AUTOSTRADE STATALI.
						FINANZIAMENTO DELLE LINEE
						PROGRAMMATICHE PER FAVORIRE,

| | | | NEL TRIENNIO 1984 - 86, IL
| | | | PROCESSO DI RISTRUTTURAZIONE
| | | | E RAZIONALIZZAZIONE DELLA
| | | | INDUSTRIA NAVALMECCANICA, NEL
| | | | QUADRO DEL RILANCIO DELLA
| | | | POLITICA MARITTIMA NAZIONALE,
| | | | RELATIVAMENTE AL PERIODO 1985
3183 | LEGGE | 295 | 12/06/1985 | - 88.

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE DEL
| | | | DECRETO-LEGGE 1 GIUGNO 1985,
| | | | N. 223 , CONCERNENTE PROROGA
| | | | DI TERMINI IN MATERIA DI
3184 | LEGGE | 397 | 02/08/1985 | TRASMISSIONI RADIOTELEVISIVE.

| | | | DISPOSIZIONI PER L'ASSETTO
| | | | DELL'UFFICIO DEL MINISTRO PER
| | | | IL COORDINAMENTO DELLE
| | | | INIZIATIVE PER LA RICERCA
3185 | LEGGE | 441 | 08/08/1985 | SCIENTIFICA E TECNOLOGICA.

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE, CON
| | | | MODIFICAZIONI, DEL
| | | | DECRETO-LEGGE 21 GIUGNO 1985,
| | | | N. 289 , CONCERNENTE
| | | | ASSEGNAZIONE ALLO ENEA DI UN
| | | | CONTRIBUTO DI 900 MILIARDI DI
| | | | LIRE A TITOLO DI
| | | | ANTICIPAZIONE SUL CONTRIBUTO
3186 | LEGGE | 408 | 08/08/1985 | GLOBALE PER IL QUINQUENNIO
1985 - 1989.

| | | | CELEBRAZIONE DEL V CENTENARIO
3187 | LEGGE | 418 | 08/08/1985 | DELLA SCOPERTA DELL'AMERICA.

| | | | DISPOSIZIONI URGENTI PER
| | | | FRONTEGGIARE I DANNI CAUSATI
| | | | NEL SETTORE DELLE OPERE
| | | | PUBBLICHE DALLE ECCEZIONALI
| | | | AVVERSITA' ATMOSFERICHE DI
3188 | LEGGE | 424 | 08/08/1985 | GENNAIO E FEBBRAIO 1985.

| | | | ULTERIORI PROVVEDIMENTI PER
| | | | LA TUTELA DEL CARATTERE
| | | | ARTISTICO E STORICO DELLA
| | | | CITTA' DI URBINO E PER LE
| | | | OPERE DI RISANAMENTO IGIENICO
3189 | LEGGE | 462 | 22/08/1985 | E DI INTERESSE TURISTICO.

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE DEL
| | | | DECRETO-LEGGE 24 SETTEMBRE
| | | | 1985, N. 479 , RECANTE
| | | | DISPOSIZIONI URGENTI PER
3190 | LEGGE | 661 | 21/11/1985 | L'ENTE E.U.R..

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE, CON
| | | | MODIFICAZIONI, DEL
| | | | DECRETO-LEGGE 19 OTTOBRE

| | | | 1985, N. 548 , RECANTE
| | | | DISPOSIZIONI URGENTI RELATIVE
| | | | AI COMITATI NAZIONALI DEL
| | | | CONSIGLIO NAZIONALE DELLE
3191 | LEGGE | 750 | 20/12/1985 | RICERCHE.

| | | | DIFFERIMENTO DEL TERMINE PER
| | | | L'EMANAZIONE DEI TESTI UNICI
| | | | PREVISTI DALL'ARTICOLO 17
| | | | DELLA LEGGE 9 OTTOBRE 1971,
| | | | N. 825 , E SUCCESSIVE
3192 | LEGGE | 777 | 24/12/1985 | MODIFICAZIONI.

| | | | NORME SUI MIGLIORAMENTI
| | | | ECONOMICI AL PERSONALE
| | | | DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE
3193 | LEGGE | 779 | 24/12/1985 | FERROVIE DELLO STATO.

| | | | AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO
| | | | PROVVISORIO DEL BILANCIO PER
3194 | LEGGE | 768 | 24/12/1985 | L'ANNO FINANZIARIO 1986.

| | | | INTERVENTI ASSISTENZIALI A
| | | | FAVORE DEL PERSONALE DEL
3195 | LEGGE | 5 | 08/01/1986 | MINISTERO DELLA SANITA'.

| | | | PROROGA DEL TRATTAMENTO
| | | | MASSIMO STRAORDINARIO DI
| | | | INTEGRAZIONE SALARIALE AI
| | | | LAVORATORI DELLA COMPAGNIA
| | | | DEL RAMO INDUSTRIALE E DELLA
| | | | COMPAGNIA CARENANTI DEL PORTO
3196 | LEGGE | 6 | 08/01/1986 | DI GENOVA.

| | | | DISPOSIZIONI TRANSITORIE
| | | | NELL'ATTESA DELLA RIFORMA
| | | | ISTITUZIONALE DELLE UNITA'
3197 | LEGGE | 4 | 15/01/1986 | SANITARIE LOCALI.

| | | | PROROGA DELL'ESERCIZIO
| | | | PROVVISORIO DEL BILANCIO PER
3198 | LEGGE | 10 | 31/01/1986 | L'ANNO FINANZIARIO 1986.

| | | | DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
3199 | LEGGE | 38 | 26/02/1986 | INDENNITA' DI CONTINGENZA.

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE, CON
| | | | MODIFICAZIONI, DEL
| | | | DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE
| | | | 1985, N. 784 , RECANTE
| | | | DISPOSIZIONI URGENTI IN
| | | | MATERIA DI RAPPORTI
| | | | FINANZIARI CON LE COMUNITA'
3200 | LEGGE | 43 | 28/02/1986 | EUROPEE.

| | | | DELEGA AL GOVERNO PER LA
| | | | EMANAZIONE DI NORME
| | | | CONCERNENTI L'AUMENTO O LA

			RIDUZIONE DELL'IMPOSTA DI
			FABBRICAZIONE SUI PRODOTTI
			PETROLIFERI CON RIFERIMENTO
			ALLA RIDUZIONE O ALL'AUMENTO
			DEI PREZZI MEDI EUROPEI DI
3201	LEGG	73	25/03/1986 TALI PRODOTTI.

			ASSUNZIONE DI PERSONALE A
			TERMINE NELLE AZIENDE DI
			TRASPORTO AEREO ED ESERCENTI
3202	LEGG	84	25/03/1986 I SERVIZI AEROPORTUALI.

			FINANZIAMENTO INTEGRATIVO
			DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA
			ALLA ESPOSIZIONE
3203	LEGG	91	03/04/1986 INTERNAZIONALE DI VANCOUVER.

			PROROGA DELLA PERMANENZA
			ALL'ESTERO DI PERSONALE IN
			SERVIZIO PRESSO GLI ISTITUTI
3204	LEGG	92	03/04/1986 ITALIANI DI CULTURA.

			CONVERSIONE IN LEGGE DEL
			DECRETO-LEGG 12 FEBBRAIO
			1986, N. 24 , RECANTE
			INTERVENTI URGENTI PER LA
			MANUTENZIONE E SALVAGUARDIA
			DEL TERRITORIO NONCHE' DEL
			PATRIMONIO ARTISTICO E
			MONUMENTALE DELLA CITTA' DI
3205	LEGG	96	09/04/1986 PALERMO.

			PIANO STRAORDINARIO PER
3206	LEGG	113	11/04/1986 L'OCCUPAZIONE GIOVANILE.

			AGEVOLAZIONI A FAVORE DEI
			TURISTI STRANIERI
3207	LEGG	192	15/05/1986 MOTORIZZATI.

			CELEBRAZIONE DEL QUARANTESIMO
			ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE
			DELLA REPUBBLICA NELLA
3208	LEGG	200	22/05/1986 GIORNATA DEL 2 GIUGNO 1986.

			FINANZIAMENTO DELLE RICERCHE
			OCEANOGRAFICHE E DEGLI STUDI
			DA EFFETTUARE IN ATTUAZIONE
			DELL'ACCORDO ITALO -
			IUGOSLAVO CONTRO
			L'INQUINAMENTO DELLE ACQUE
3209	LEGG	316	18/06/1986 DEL MARE ADRIATICO.

			CONVERSIONE IN LEGGE, CON
			MODIFICAZIONI, DEL
			DECRETO-LEGG 3 LUGLIO 1986,
			N. 328, RECANTE PROROGA DELLA
			FISCALIZZAZIONE ONERI SOCIALI
			E DEGLI SGRAVI CONTRIBUTIVI

3210	LEGG	440	31/07/1986	NEL MEZZOGIORNO.
				CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 12 LUGLIO 1986, N. 345 , RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI LAVORATORI ITALIANI
3211	LEGG	492	08/08/1986	ALL'ESTERO.
				CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 12 LUGLIO 1986, N. 346 , CONCERNENTE PROROGA DELL'ABBUONO TEMPORANEO DI IMPOSTA SUGLI SPETTACOLI CINEMATOGRAFICI ISTITUITO DALLA LEGGE 13 LUGLIO 1984,
3212	LEGG	493	08/08/1986	N. 313 .
				CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 5 LUGLIO 1986, N. 333, CONCERNENTE ASSEGNAZIONE ALL'ENEA DI UN CONTRIBUTO DI 240 MILIARDI DI LIRE PER IL TERZO TRIMESTRE DEL 1986, A TITOLO DI ANTICIPAZIONE SUL CONTRIBUTO GLOBALE PER IL QUINQUENNIO
3213	LEGG	495	09/08/1986	1985 - 1989.
				CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 26 LUGLIO 1986, N. 404 , RECANTE DETERMINAZIONE DI UN TERMINE DI SCADENZA DIFFERITO AGLI EFFETTI DELLA PRESENTAZIONE AL C.I.P.E. DEI PROGETTI DI CUI ALL' ARTICOLO 14 DELLA LEGGE 28 FEBBRAIO 1986, N. 41
3214	LEGG	581	25/09/1986	(LEGG FINANZIARIA 1986)
				FINANZIAMENTO DEGLI ONERI PER L'ORGANIZZAZIONE E L'ATTUAZIONE DELLE CELEBRAZIONI DEL QUARANTESIMO ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE
3215	LEGG	592	26/09/1986	DELLA REPUBBLICA.
				CONTRIBUTO STRAORDINARIO DELLO STATO ITALIANO PER LA CREAZIONE DI UNA CATTEDRA DI STUDI EUROPEI INTITOLATA A LUIGI EINAUDI A FAVORE DELL'UNIVERSITA' CORNELL
3216	LEGG	658	11/10/1986	NEGLI STATI UNITI D'AMERICA.
				CONVERSIONE IN LEGGE DEL

| | | | |CONVERSIONE IN LEGGE, CON
| | | | |MODIFICAZIONI, DEL
| | | | |DECRETO-LEGGE 9 DICEMBRE
| | | | |1986, N. 834 , RECANTE
| | | | |CONTRIBUTI DOVUTI ALLE
| | | | |UNIVERSITA' NON STATALI PER
| | | | |L'ANNO ACCADEMICO 1985 -
3224|LEGGE |20 |07/02/1987|1986.

| | | | |DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER
| | | | |LE ELEZIONI SUPPLETIVE DEL
3225|LEGGE |31 |14/02/1987|SENATO DELLA REPUBBLICA.

| | | | |MODIFICHE AL TESTO UNICO
| | | | |DELLE NORME SULLA
| | | | |CIRCOLAZIONE STRADALE,
| | | | |APPROVATO CON DECRETO DEL
| | | | |PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
| | | | |15 GIUGNO 1959, N. 393,
| | | | |CONCERNENTI LA DEFINIZIONE
| | | | |DEI CICLOMOTORI E LA
| | | | |CLASSIFICAZIONE DEI
| | | | |MOTOVEICOLI NONCHE'
| | | | |DISPOSIZIONI RELATIVE
| | | | |ALL'ABILITAZIONE ALLA GUIDA
3226|LEGGE |37 |14/02/1987|DEI MOTOCICLI

| | | | |INTERVENTI A FAVORE DEI
| | | | |LAVORATORI DEL SETTORE DELLA
| | | | |LAVORAZIONE DEL POMODORO IN
3227|LEGGE |84 |16/02/1987|CRISI OCCUPAZIONALE.

| | | | |CELEBRAZIONI DEL IX
| | | | |CENTENARIO DELL'UNIVERSITA'
3228|LEGGE |113|16/03/1987|DI BOLOGNA

| | | | |DELEGA AL GOVERNO PER
| | | | |L'EMANAZIONE DI NORME
| | | | |CONCERNENTI L'AUMENTO O LA
| | | | |RIDUZIONE DELL'IMPOSTA DI
| | | | |FABBRICAZIONE SUI PRODOTTI
| | | | |PETROLIFERI CON RIFERIMENTO
| | | | |ALLA RIDUZIONE O ALL'AUMENTO
| | | | |DEI PREZZI MEDI EUROPEI DI
3229|LEGGE |417|09/10/1987|TALI PRODOTTI.

| | | | |DISPOSIZIONI PER
| | | | |L'ASSESTAMENTO DEL BILANCIO
| | | | |DELLO STATO E DEI BILANCI
| | | | |DELLE AZIENDE AUTONOME PER
3230|LEGGE |439|24/10/1987|L'ANNO FINANZIARIO 1987.

| | | | |CONVERSIONE IN LEGGE, CON
| | | | |MODIFICAZIONI, DEL
| | | | |DECRETO-LEGGE 2 SETTEMBRE
| | | | |1987, N. 365 , RECANTE
| | | | |MODIFICAZIONI DELLE ALIQUOTE

3231	LEGG	446	29/10/1987	DELL'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SU ALCUNI PRODOTTI PETROLIFERI.

3232	LEGG	453	29/10/1987	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 16 SETTEMBRE 1987, N. 380 , RECANTE INTERVENTI URGENTI PER ROMA, CAPITALE DELLA REPUBBLICA.

3233	LEGG	525	24/12/1987	AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO PER L'ANNO FINANZIARIO 1988.

3234	LEGG	540	29/12/1987	INDIZIONE DELLA SECONDA CONFERENZA NAZIONALE DELL'EMIGRAZIONE.

3235	LEGG	541	29/12/1987	ORGANIZZAZIONE E FINANZIAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA ALL'ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE DI BRISBANE DEL 1988 SUL TEMA: "IL TEMPO LIBERO E L'ERA TECNOLOGICA".

3236	LEGG	545	29/12/1987	DISPOSIZIONI PER IL DEFINITIVO CONSOLIDAMENTO DELLA RUPE DI ORVIETO E DEL COLLE DI TODI.

3237	LEGG	45	26/02/1988	PROROGA AL 31 MARZO 1988 DEL TERMINE STABILITO CON LA LEGGE 24 DICEMBRE 1987, N. 525 , PER L'ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO PER L'ANNO FINANZIARIO 1988.

3238	LEGG	73	11/03/1988	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 9 GENNAIO 1988, N. 7 , RECANTE ASSEGNAZIONE ALL'ENEA DI UN CONTRIBUTO PER IL SECONDO SEMESTRE DEL 1987 A TITOLO DI ANTICIPAZIONE SUL CONTRIBUTO GLOBALE PER IL QUINQUENNIO 1985 - 1989.

3239	LEGG	79	11/03/1988	BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 1988 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 1988 - 90.

				CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 19 MARZO 1988, N. 85 , RECANTE ULTERIORI

| | | | INTERVENTI URGENTI PER LE
| | | | ZONE COLPITE DALLE
| | | | ECCEZIONALI AVVERSITA'
| | | | ATMOSFERICHE NEI MESI DI
| | | | LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE
3240 | LEGGE | 159 | 20/05/1988 | 1987.

| | | | DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL
| | | | FONDO DI INCENTIVAZIONE PER
| | | | IL PERSONALE DEL MINISTERO
3241 | LEGGE | 208 | 13/06/1988 | DELLE FINANZE.

| | | | CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO
| | | | STRAORDINARIO ALL'ISTITUTO
| | | | NAZIONALE DI ECONOMIA
| | | | AGRARIA, ALL'ISTITUTO
| | | | NAZIONALE DELLA NUTRIZIONE E
| | | | ALL'ISTITUTO PER STUDI,
| | | | RICERCHE E INFORMAZIONI SUL
3242 | LEGGE | 229 | 20/06/1988 | MERCATO AGRICOLO.

| | | | PROROGA DEL TERMINE PER IL
| | | | FUNZIONAMENTO DI TALUNI
| | | | UFFICI DISTRETTUALI DELLE
3243 | LEGGE | 275 | 15/07/1988 | IMPOSTE DIRETTE.

| | | | PROROGA DEL TERMINE PREVISTO
| | | | DALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE
| | | | 5 AGOSTO 1981, N. 453, PER
| | | | L'ESERCIZIO DA PARTE DEL
| | | | GOVERNO DELLA DELEGA PER IL
| | | | TRASFERIMENTO DI FUNZIONI
3244 | LEGGE | 309 | 19/07/1988 | ALLA REGIONE VALLE D'AOSTA.

| | | | NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200
| | | | CONVERTITO CON MODIFICAZIONI
3245 | | | | DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

| | | | SOSPENSIONE DELLA
| | | | RESTITUZIONE AI RUOLI DI
| | | | PROVENIENZA O APPARTENENZA
| | | | DEL PERSONALE IN SERVIZIO
| | | | PRESSO GLI ISTITUTI ITALIANI
3246 | LEGGE | 320 | 25/07/1988 | DI CULTURA ALL'ESTERO.

| | | | BORSE DI STUDIO PER GIOVANI
| | | | LAUREATI E DIPLOMATI
3247 | LEGGE | 326 | 01/08/1988 | RESIDENTI NEL MEZZOGIORNO.

| | | | DISPOSIZIONI PER
| | | | L'ASSETAMENTO DEL BILANCIO
| | | | DELLO STATO E DEI BILANCI
| | | | DELLE AZIENDE AUTONOME PER
3248 | LEGGE | 348 | 01/08/1988 | L'ANNO FINANZIARIO 1988.

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE, CON
| | | | MODIFICAZIONI, DEL
| | | | DECRETO-LEGGE 10 GIUGNO 1988,

| | | | N. 195 , RECANTE DISPOSIZIONI
| | | | IN MATERIA DI SCRUTINI ED
| | | | ESAMI PER ASSICURARE LA
| | | | REGOLARE CONCLUSIONE DELLO
3249| LEGGE | 314| 01/08/1988| ANNO SCOLASTICO.

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE, CON
| | | | MODIFICAZIONI, DEL
| | | | DECRETO-LEGGE 6 GIUGNO 1988,
| | | | N. 185 , RECANTE ASSEGNAZIONE
| | | | ALL'ENEA DI UN CONTRIBUTO PER
| | | | L'ANNO 1988, A TITOLO DI
| | | | ANTICIPAZIONE SUL CONTRIBUTO
| | | | GLOBALE PER IL QUINQUENNIO
3250| LEGGE | 321| 05/08/1988| 1985 - 1989.

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE DEL
| | | | DECRETO-LEGGE 30 AGOSTO 1988,
| | | | N. 382 , RECANTE CONTRIBUTI
| | | | ALLE UNIVERSITA' NON STATALI
3251| LEGGE | 456| 29/10/1988| PER L'ANNO FINANZIARIO 1988.

| | | | NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200
| | | | CONVERTITO CON MODIFICAZIONI
3252| | | | DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE DEL
| | | | DECRETO-LEGGE 23 SETTEMBRE
| | | | 1988, N. 412 , RECANTE
| | | | ELEVAZIONE DEI LIMITI MASSIMI
| | | | DI EMISSIONE E DI
| | | | CIRCOLAZIONE DEI BUONI
| | | | ORDINARI DEL TESORO PER
3253| LEGGE | 493| 12/11/1988| L'ANNO 1988.

| | | | CONTRIBUTO ALL'ENTE PER LO
| | | | SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE E
| | | | LA TRASFORMAZIONE FONDARIA
3254| LEGGE | 560| 30/12/1988| IN PUGLIA, LUCANIA E IRPINIA.

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE, CON
| | | | MODIFICAZIONI, DEL
| | | | DECRETO-LEGGE 12 DICEMBRE
| | | | 1988, N. 526 , RECANTE
| | | | DISPOSIZIONI PER IL
| | | | DIFFERIMENTO AL 1 GENNAIO
| | | | 1990 DEL TERMINE DI ENTRATA
| | | | IN FUNZIONE DEL SERVIZIO
| | | | CENTRALE DELLA RISCOSSIONE
| | | | DEI TRIBUTI, NONCHE' PER
| | | | ASSICURARE LA RISCOSSIONE
| | | | DELLE IMPOSTE DIRETTE
3255| LEGGE | 44 | 10/02/1989| NELL'ANNO 1989

| | | | PROROGA E RIFINANZIAMENTO PER
| | | | L'ANNO 1988 DELLA LEGGE 24
3256| LEGGE | 81 | 27/02/1989| GIUGNO 1974, N. 268 .

| | | |CONVERSIONE IN LEGGE, CON
| | | |MODIFICAZIONI, DEL
| | | |DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE
| | | |1988, N. 553 , RECANTE
| | | |FINANZIAMENTO DEGLI ONERI PER
| | | |LA PARTECIPAZIONE ITALIANA
| | | |ALLA FIERA INTERNAZIONALE DEL
3257|LEGGE |64 |01/03/1989|LIBRO DI FRANCOFORTE 1988.

| | | |CONVERSIONE IN LEGGE DEL
| | | |DECRETO-LEGGE 9 GENNAIO 1989,
| | | |N. 3 , RECANTE DISPOSIZIONI
| | | |URGENTI IN MATERIA DI
| | | |RAPPORTI FINANZIARI CON LE
3258|LEGGE |84 |07/03/1989|COMUNITA' EUROPEE.

| | | |CONVERSIONE IN LEGGE, CON
| | | |MODIFICAZIONI, DEL
| | | |DECRETO-LEGGE 9 GENNAIO 1989,
| | | |N. 4 , RECANTE MISURE URGENTI
| | | |IN MATERIA DI ADEGUAMENTO
| | | |DELLE DOTAZIONI ORGANICHE DEI
3259|LEGGE |85 |07/03/1989|PORTI.

| | | |NORME GENERALI SULLA
| | | |PARTECIPAZIONE DELL' ITALIA
| | | |AL PROCESSO NORMATIVO
| | | |COMUNITARIO E SULLE PROCEDURE
| | | |DI ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI
3260|LEGGE |86 |09/03/1989|COMUNITARI.

| | | |ISTITUZIONE DI UNA
| | | |COMMISSIONE PARLAMENTARE DI
| | | |INCHIESTA SULLA ATTUAZIONE
| | | |DEGLI INTERVENTI PER LA
| | | |RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO
| | | |DEI TERRITORI DELLA
| | | |BASILICATA E DELLA CAMPANIA
| | | |COLPITI DAI TERREMOTI DEL
| | | |NOVEMBRE 1980 E FEBBRAIO
3261|LEGGE |128|07/04/1989|1981.

| | | |CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO
| | | |DI LIRE 3 MILIARDI PER L'ANNO
| | | |1988 ALL'UNIVERSITA' DI
| | | |BOLOGNA, MEDIANTE EMISSIONE
| | | |DI MONETE CELEBRATIVE DEL IX
| | | |CENTENARIO DELLA FONDAZIONE
3262|LEGGE |131|12/04/1989|DELL'UNIVERSITA'.

| | | |CONTRIBUTO STRAORDINARIO
| | | |ALL'ISTITUTO STORICO ITALIANO
| | | |PER L'ETA' MODERNA E
| | | |CONTEMPORANEA PER IL
| | | |PROGRAMMA DI CELEBRAZIONE DEL
| | | |BICENTENARIO DELLA
3263|LEGGE |269|27/07/1989|RIVOLUZIONE FRANCESE.

			CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE (INFN) PER IL PIANO QUINQUENNALE DI ATTIVITA'
3264	LEGGE	274	28/07/1989 1989 - 1993.

			CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 24 GIUGNO 1989, N. 239 , RECANTE ASSEGNAZIONE ALL'ENEA DI UN CONTRIBUTO PER
3265	LEGGE	281	28/07/1989 L'ANNO 1989.

			CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONE, DEL DECRETO-LEGGE 26 GIUGNO 1989, N. 240 , RECANTE NORME PER LA DEFINIZIONE DEI PROFILI PROFESSIONALI DEL PERSONALE DI TALUNI RUOLI DEL MINISTERO
3266	LEGGE	287	04/08/1989 DELL'INTERNO.

			PROGRAMMAZIONE TRIENNALE PER
3267	LEGGE	305	28/08/1989 LA TUTELA DELL'AMBIENTE.

			NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI
3268			DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

			NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI
3269			DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

			RIPIANAMENTO DEL DEFICIT DELLA SECONDA CONFERENZA
3270	LEGGE	344	20/10/1989 NAZIONALE DELL'EMIGRAZIONE.

			NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI
3271			DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

			DISPOSIZIONI PER L'ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DELLO STATO E DEI BILANCI DELLE AZIENDE AUTONOME PER
3272	LEGGE	367	10/11/1989 L'ANNO FINANZIARIO 1989.

			MODIFICAZIONI DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SU ALCUNI PRODOTTI
3273	DECRETO LEGISLATIVO	372	17/11/1989 PETROLIFERI.

			NORME CONCERNENTI IL FUNZIONAMENTO DEL MINISTERO
3274	LEGGE	387	30/11/1989 DELL'AMBIENTE.

			CONFERIMENTO AI FONDI DI DOTAZIONE DEGLI ENTI DI GESTIONE DELLE PARTECIPAZIONI

3283	LEGG	286	10/10/1990	DELLO STATO E DEI BILANCI DELLE AZIENDE AUTONOME PER L'ANNO FINANZIARIO 1990.

3284	LEGG	318	05/11/1990	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 20 SETTEMBRE 1990, N. 263 , CONCERNENTE IL PIANO DI INTERVENTI BILATERALI A FAVORE DEI PAESI MAGGIORMENTE INTERESSATI DALLA CRISI DEL GOLFO PERSICO.

3285	LEGG	334	19/11/1990	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 15 SETTEMBRE 1990, N. 262 , RECANTE MISURE URGENTI PER IL FINANZIAMENTO DEL SALDO DELLA MAGGIORE SPESA SANITARIA RELATIVA AGLI ANNI 1987 E 1988 E DISPOSIZIONI PER IL FINANZIAMENTO DELLA MAGGIORE SPESA SANITARIA RELATIVA ALL'ANNO 1990

3286	LEGG	345	22/11/1990	ASSEGNAZIONE ALL'ENEA DI UN CONTRIBUTO PER L'ANNO 1990 QUALE ANTICIPAZIONE SUL FINANZIAMENTO ORDINARIO PLURIENNALE.

3287	LEGG	370	29/11/1990	CELEBRAZIONE DEL 750° ANNIVERSARIO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA.

3288	LEGG	402	22/12/1990	PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALL'ESPOSIZIONE UNIVERSALE DI SIVIGLIA.

3289	LEGG	432	29/12/1990	MISURE URGENTI PER L'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO IDROGEOLOGICO E FORESTALE NELLA REGIONE CALABRIA.

3290	LEGG	406	29/12/1990	BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 1991 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 1991 - 93.

3291	LEGG	11	09/01/1991	FINANZIAMENTO DEL TREDICESIMO CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE, DEL CENSIMENTO GENERALE DELLE ABITAZIONI E DEL SETTIMO CENSIMENTO GENERALE DELL'INDUSTRIA E DEI SERVIZI.

| | | | |CONVERSIONE IN LEGGE, CON
| | | | |MODIFICAZIONI, DEL
| | | | |DECRETO-LEGGE 13 NOVEMBRE
| | | | |1990, N. 326 , RECANTE
| | | | |DISPOSIZIONI URGENTI PER
| | | | |ASSICURARE L'ATTUAZIONE DI
| | | | |RINNOVI CONTRATTUALI RELATIVI
3292|LEGGE |4 |12/01/1991|AL TRIENNIO 1988 - 1990.

| | | | |POTENZIAMENTO DELLE
| | | | |INFRASTRUTTURE LOGISTICHE ED
| | | | |OPERATIVE DELLE CAPITANERIE
| | | | |DI PORTO E DEGLI UFFICI
| | | | |PERIFERICI DELLA MARINA
3293|LEGGE |34 |30/01/1991|MERCANTILE.

| | | | |CONVERSIONE IN LEGGE, CON
| | | | |MODIFICAZIONI, DEL
| | | | |DECRETO-LEGGE 6 DICEMBRE
| | | | |1990, N. 367 , RECANTE MISURE
| | | | |URGENTI A FAVORE DELLE
| | | | |AZIENDE AGRICOLE E
| | | | |ZOOTECNICHE DANNEGGIATE DALLA
| | | | |ECCEZIONALE SICCAITA'
| | | | |VERIFICATESE NELL'ANNATA
3294|LEGGE |31 |30/01/1991|AGRARIA 1989 - 1990.

| | | | |CONVERSIONE IN LEGGE, CON
| | | | |MODIFICAZIONI, DEL
| | | | |DECRETO-LEGGE 21 DICEMBRE
| | | | |1990, N. 390, RECANTE
| | | | |CONTRIBUTI ALLE UNIVERSITA'
3295|LEGGE |47 |18/02/1991|NON STATALI

| | | | |NOMINA IN RUOLO DEGLI
| | | | |INSEGNANTI DELLA SCUOLA
| | | | |ELEMENTARE NEL CORSO
| | | | |DELL'ANNO SCOLASTICO 1990 -
3296|LEGGE |66 |27/02/1991|1991.

| | | | |INTERVENTI URGENTI PER OPERE
| | | | |CONNESSE ALLA ESPOSIZIONE
3297|LEGGE |99 |18/03/1991|INTERNAZIONALE "COLOMBO '92".

| | | | |AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER
| | | | |L'ACQUISTO, LA
| | | | |RISTRUTTURAZIONE E LA
| | | | |COSTRUZIONE DI IMMOBILI DA
| | | | |ADIBIRE A SEDI DI
| | | | |RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE
| | | | |ED UFFICI CONSOLARI, NONCHE'
3298|LEGGE |117|28/03/1991|AD ALLOGGI PER IL PERSONALE.

| | | | |CELEBRAZIONI DEL BIMILLENARIO
| | | | |DELLA MORTE DI QUINTO ORAZIO
3299|LEGGE |116|28/03/1991|FLACCO.

3300	LEGGE	106	28/03/1991	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITI CONCESSI DALL'ITALIA, A TITOLO DI AIUTO, A PAESI IN VIA DI SVILUPPO.

3301	LEGGE	111	04/04/1991	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 6 FEBBRAIO 1991, N. 35, RECANTE NORME SULLA GESTIONE TRANSITORIA DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI.

3302	LEGGE	193	20/06/1991	PROVVIDENZE PER I RESTAURI DEL DUOMO DI ORVIETO E A FAVORE DELL'OPERA DEL DUOMO DI ORVIETO.

3303	LEGGE	194	20/06/1991	INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI STABILIZZAZIONE DEL DUOMO DI COMO.

3304	LEGGE	201	10/07/1991	DIFFERIMENTO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1986, N. 752 (LEGGE PLURIENNALE PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI PROGRAMMATI IN AGRICOLTURA).

3305	LEGGE	214	19/07/1991	DIFFERIMENTO DEL REGIME PER GLI SGRAVI CONTRIBUTIVI NEL MEZZOGIORNO.

3306	LEGGE	315	02/10/1991	CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'UNIVERSITA' DI FERRARA PER LA CELEBRAZIONE DEL VI CENTENARIO DELLA SUA FONDAZIONE.

3307	LEGGE	366	18/11/1991	DISPOSIZIONI PER L'ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DELLO STATO E DEI BILANCI DELLE AZIENDE AUTONOME PER L'ANNO FINANZIARIO 1991.

3308	DECRETO LEGISLATIVO	406	19/12/1991	ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 89/440/CEE IN MATERIA DI PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI DI LAVORI PUBBLICI.

NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI

| | | | NORME PER IL FINANZIAMENTO
 | | | | DEGLI ONERI RELATIVI AGLI
 | | | | OPERATORI SOCIALI TRANSITATI
 | | | | DALL'ENTE ITALIANO DI
 | | | | SERVIZIO SOCIALE NEI RUOLI
 3310| LEGGE | 436| 31/12/1991| DELLO STATO E DELLE REGIONI.

| | | | ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA N.
 | | | | 88/295/CEE IN TEMA DI
 | | | | PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE
 | | | | DEGLI APPALTI DI PUBBLICHE
 3311| DECRETO LEGISLATIVO| 48 | 15/01/1992| FORNITURE.

| | | | CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO
 | | | | STRAORDINARIO PER IL PROGETTO
 3312| LEGGE | 56 | 20/01/1992| "GIACOMO LEOPARDI NEL MONDO".

| | | | MISURE URGENTI IN MATERIA DI
 3313| LEGGE | 22 | 20/01/1992| OCCUPAZIONE.

| | | | PROROGA E RIFINANZIAMENTO DI
 | | | | DISPOSIZIONI DI LEGGE
 | | | | CONCERNENTI LA RICOSTRUZIONE
 | | | | DEI TERRITORI DEL FRIULI
 | | | | COLPITI DAL TERREMOTO DEL
 3314| LEGGE | 34 | 23/01/1992| 1976.

| | | | CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO
 | | | | ALL'UNIVERSITA' DI PADOVA PER
 | | | | LA RISTRUTTURAZIONE
 3315| LEGGE | 186| 07/02/1992| DELL'EDIFICIO IN BRESSANONE

| | | | CELEBRAZIONE DEL PRIMO
 | | | | CENTENARIO DELL'INVENZIONE
 3316| LEGGE | 156| 14/02/1992| DELLA RADIO.

| | | | CONTRIBUTO STRAORDINARIO A
 | | | | FAVORE DELL'ISTITUTO
 | | | | NAZIONALE PER LA STORIA DEL
 | | | | MOVIMENTO DI LIBERAZIONE IN
 3317| LEGGE | 203| 17/02/1992| ITALIA CON SEDE A MILANO.

| | | | DISPOSIZIONI PER
 | | | | L'ASSESTAMENTO DEL BILANCIO
 | | | | DELLO STATO E DEI BILANCI
 | | | | DELLE AZIENDE AUTONOME PER
 3318| LEGGE | 419| 23/10/1992| L'ANNO FINANZIARIO 1992

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE DEL
 | | | | DECRETO-LEGGE 7 SETTEMBRE
 | | | | 1992, N. 370, RECANTE
 | | | | DIFFERIMENTO DI TERMINI
 | | | | URGENTI PREVISTI DA
 | | | | DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN
 3319| LEGGE | 428| 05/11/1992| MATERIA DI LAVORO.

			IN EUROPA (CSCE) PER IL PERIODO DI PRESIDENZA
3325	LEGGE	184	12/06/1993 ITALIANA

			CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 31 MAGGIO 1993, N. 165, RECANTE MISURE URGENTI PER LA GALLERIA DEGLI UFFIZI, IL CORRIDOIO VASARIANO E L'ACCADEMIA DEI
3326	LEGGE	218	09/07/1993 GEORGOFILI IN FIRENZE.

			MISURE URGENTI PER ASSICURARE IL FUNZIONAMENTO DEL
3327	LEGGE	221	13/07/1993 MINISTERO DELL'AMBIENTE.

			DIFFERIMENTO DI TALUNI TERMINI PREVISTI DALLA LEGGE 8 GIUGNO 1990, N. 142, IN MATERIA DI AREE METROPOLITANE E DI ISTITUZIONE DI NUOVE
3328	LEGGE	436	02/11/1993 PROVINCE.

			CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 10 SETTEMBRE 1993, N. 355, RECANTE ATTUAZIONE DEL FERMO TEMPORANEO OBBLIGATORIO DELLE
3329	LEGGE	446	08/11/1993 UNITA' DA PESCA PER IL 1993.

			DISPOSIZIONI PER L'ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DELLO STATO E DEI BILANCI DELLE AZIENDE AUTONOME PER
3330	LEGGE	445	09/11/1993 L'ANNO FINANZIARIO 1993.

			NORME CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 FEBBRAIO 1993, N. 40, RECANTE REVISIONE DEI CONTROLLI DELLO STATO SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI DELLE
3331	DECRETO LEGISLATIVO	479	10/11/1993 REGIONI.

			CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO DI LIRE TRE MILIARDI PER L'ANNO 1993 ALL'UNIVERSITA' DI PISA, MEDIANTE EMISSIONE DI MONETE CELEBRATIVE DEL 650 ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE
3332	LEGGE	500	03/12/1993 DELL'ATENEO.

			RIORDINAMENTO DELLE COMPETENZE REGIONALI E STATALI IN MATERIA AGRICOLA E FORESTALE E ISTITUZIONE DEL MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E

3333	LEGGE	491	04/12/1993	FORESTALI.
				CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 10 NOVEMBRE 1993, N. 444, RECANTE MISURE URGENTI PER L'ATTUAZIONE DEL RIASSETTO DEL SETTORE DELLE
3334	LEGGE	531	20/12/1993	TELECOMUNICAZIONI.
				BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 1994 E BILANCIO PLURIENNALE
3335	LEGGE	539	24/12/1993	PER IL TRIENNIO 1994 - 1996.
				CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 19 NOVEMBRE 1993, N. 465, RECANTE PROROGA DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA
3336	LEGGE	21	14/01/1994	DI SGRAVI CONTRIBUTIVI.
				ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DI COOPERAZIONE CON I PAESI IN
3337	LEGGE	46	17/01/1994	VIA DI SVILUPPO.
				FINANZIAMENTO DI UN PROGRAMMA DI INDAGINI SULL'AREA ARCHEOLOGICA DI PIAZZA DELLA
3338	LEGGE	51	20/01/1994	MINERVA IN ROMA.
				CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 26 NOVEMBRE 1993, N. 478, RECANTE PROROGA DI TRATTAMENTI STRAORDINARI
3339	LEGGE	56	26/01/1994	DI INTEGRAZIONE SALARIALE.
				CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 19 GENNAIO 1994, N. 42, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI
3340	LEGGE	68	28/01/1994	POLITICHE DEL 27 MARZO 1994.
				CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 7 GENNAIO 1994, N. 5, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA PRIMA FASE DELLA PRESIDENZA ITALIANA DELLA CONFERENZA SULLA SICUREZZA E LA COOPERAZIONE IN EUROPA
3341	LEGGE	145	17/02/1994	(CSCE).

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE DEL
| | | | DECRETO-LEGGE 11 GENNAIO
| | | | 1994, N. 17, RECANTE PROROGA
| | | | DEL COMANDO DEL PERSONALE
| | | | DEGLI ENTI PUBBLICI
| | | | TRASFORMATI IN SOCIETA' PER
3342 | LEGGE | 150 | 17/02/1994 | AZIONI.

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE, CON
| | | | MODIFICAZIONI, DEL
| | | | DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE
| | | | 1993, N. 556, RECANTE
| | | | ORGANIZZAZIONE E
| | | | FINANZIAMENTO DELLA
| | | | PRESIDENZA ITALIANA DEL
| | | | GRUPPO DEI SETTE PAESI PIU'
| | | | INDUSTRIALIZZATI E
| | | | DELL'INIZIATIVA CENTRO -
| | | | EUROPEA E DELLA CONFERENZA
| | | | SULLA SICUREZZA E LA
3343 | LEGGE | 126 | 22/02/1994 | COOPERAZIONE IN EUROPA (CSCE)

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE, CON
| | | | MODIFICAZIONI, DEL
| | | | DECRETO-LEGGE 23 MAGGIO 1994,
| | | | N. 310, RECANTE INTERVENTI
| | | | STRAORDINARI NELLA CITTA' DI
| | | | NAPOLI PER ESIGENZE CONNESSE
| | | | ALLO SVOLGIMENTO DEL VERTICE
3344 | LEGGE | 426 | 27/06/1994 | G7.

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE, CON
| | | | MODIFICAZIONI, DEL
| | | | DECRETO-LEGGE 16 MAGGIO 1994,
| | | | N. 295, RECANTE ULTERIORE
| | | | DIFFERIMENTO DEL TERMINE
| | | | PREVISTO PER L'ADOZIONE DEI
| | | | REGOLAMENTI CONCERNENTI LE
| | | | CATEGORIE DI DOCUMENTI DA
3345 | LEGGE | 445 | 15/07/1994 | SOTTRARRE ALL'ACCESSO.

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE DEL
| | | | DECRETO-LEGGE 23 MAGGIO 1994,
| | | | N. 304, RECANTE PROROGA DEL
| | | | TERMINE RELATIVO ALLE
| | | | COMPETENZE ATTRIBUITE AL
| | | | PRESIDENTE DELLA REGIONE
| | | | SICILIANA PER ACCELERARE LA
| | | | REALIZZAZIONE DI OPERE
3346 | LEGGE | 456 | 22/07/1994 | PUBBLICHE.

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE DEL
| | | | DECRETO-LEGGE 30 MAGGIO 1994,
| | | | N. 323, RECANTE DISPOSIZIONI
| | | | URGENTI PER LA CAMPAGNA
| | | | LATTIERO - CASEARIA 1994 -
3347 | LEGGE | 470 | 25/07/1994 | 1995.

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE, CON
| | | | MODIFICAZIONI, DEL
| | | | DECRETO-LEGGE 30 GIUGNO 1994,
| | | | N. 424, RECANTE ATTUAZIONE
| | | | DEL FERMO TEMPORANEO
| | | | OBBLIGATORIO PER IL 1994
3348 | LEGGE | 504 | 08/08/1994 | DELLE IMPRESE DI PESCA.

| | | | DISPOSIZIONI PER
| | | | L'ASSESTAMENTO DEL BILANCIO
| | | | DELLO STATO E DEI BILANCI
| | | | DELLE AZIENDE AUTONOME PER
3349 | LEGGE | 554 | 23/09/1994 | L'ANNO FINANZIARIO 1994.

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE, CON
| | | | MODIFICAZIONI, DEL D.L. 7
| | | | GENNAIO 1995, N. 4, RECANTE
| | | | DISPOSIZIONI URGENTI
| | | | CONCERNENTI IL CONSIGLIO
3350 | LEGGE | 63 | 08/03/1995 | UNIVERSITARIO NAZIONALE

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE, CON
| | | | MODIFICAZIONI, DEL
| | | | DECRETO-LEGGE 31 GENNAIO
| | | | 1995, N. 30, RECANTE MISURE
| | | | URGENTI PER LA RIPRESA DELLA
| | | | PESCA E DELL'ACQUACOLTURA
| | | | COLPITE DALL'EMERGENZA
3351 | LEGGE | 93 | 22/03/1995 | AMBIENTALE DELL'OTTOBRE 1994.

| | | | DISCIPLINA DEGLI EFFETTI
| | | | PRODOTTI DAL DECRETO-LEGGE 29
| | | | MARZO 1995, N. 90, NON
3352 | LEGGE | 102 | 05/04/1995 | CONVERTITO IN LEGGE.

| | | | ISTITUZIONE DEL COMITATO
| | | | NAZIONALE PER LA CELEBRAZIONE
3353 | LEGGE | 153 | 24/04/1995 | DEL 50 ANNIVERSARIO DELL'ONU.

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE DEL
| | | | DECRETO-LEGGE 16 MARZO 1995,
| | | | N. 72, RECANTE DISPOSIZIONI
| | | | IN MATERIA DI TERMINI PER LA
| | | | PRESENTAZIONE DELLE LISTE
| | | | NELLE ELEZIONI COMUNALI E
| | | | PROVINCIALI DELLA PRIMAVERA
3354 | LEGGE | 169 | 15/05/1995 | DEL 1995.

| | | | ISTITUZIONE DI UNA
| | | | COMMISSIONE PARLAMENTARE DI
| | | | INCHIESTA SULL'AZIENDA DI
| | | | STATO PER GLI INTERVENTI NEL
3355 | LEGGE | 229 | 25/05/1995 | MERCATO AGRICOLO (AIMA).

| | | | NORME PER LA CELEBRAZIONE
| | | | DELL'OTTAVO CENTENARIO DELLA
| | | | NASCITA DELL'IMPERATORE
3356 | LEGGE | 231 | 25/05/1995 | FEDERICO II DI SVEVIA.

| | | |CONVERSIONE IN LEGGE, CON
| | | |MODIFICAZIONI, DEL
| | | |DECRETO-LEGGE 3 APRILE 1995,
| | | |N. 101, RECANTE NORME URGENTI
| | | |IN MATERIA DI LAVORI
3357|LEGGE |216|02/06/1995|PUBBLICI.

| | | |CONVERSIONE IN LEGGE, CON
| | | |MODIFICAZIONI, DEL
| | | |DECRETO-LEGGE 21 APRILE 1995,
| | | |N. 117, RECANTE DIFFERIMENTO
| | | |DEL TERMINE DELL'ENTRATA IN
| | | |VIGORE DELL'ARTICOLO 10 DEL
| | | |DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE
| | | |1992, N. 285, IN MATERIA DI
| | | |MEZZI E TRASPORTI
| | | |ECCEZIONALI, NONCHE'
| | | |DISPOSIZIONI PER ASSICURARE
| | | |LA FUNZIONALITA' DEL
| | | |CONSORZIO DEL CANALE
| | | |NAVIGABILE MILANO - CREMONA -
| | | |PO E LA MANUTENZIONE STRADALE
3358|LEGGE |234|08/06/1995|DEL SETTORE APPENNINICO.

| | | |CONVERSIONE IN LEGGE, CON
| | | |MODIFICAZIONI, DEL
| | | |DECRETO-LEGGE 21 APRILE 1995,
| | | |N. 118, RECANTE INTERVENTI
| | | |URGENTI PER LO SVOLGIMENTO
| | | |DEI CAMPIONATI MONDIALI DI
| | | |SCI ALPINO E DEI GIOCHI DEL
3359|LEGGE |235|21/06/1995|MEDITERRANEO DI BARI.

| | | |CONVERSIONE IN LEGGE DEL
| | | |DECRETO-LEGGE 3 AGOSTO 1995,
| | | |N. 325, RECANTE DISPOSIZIONI
| | | |PER L'ATTUAZIONE DEI
| | | |REGOLAMENTI COMUNITARI
| | | |RELATIVI ALLA RIFORMA DELLA
| | | |POLITICA AGRICOLA COMUNE PER
3360|LEGGE |408|03/10/1995|L'ANNO 1995.

| | | |CONVERSIONE IN LEGGE, CON
| | | |MODIFICAZIONI, DEL
| | | |DECRETO-LEGGE 28 AGOSTO 1995,
| | | |N. 359, RECANTE DIFFERIMENTO
| | | |DI TERMINI PREVISTI DA
| | | |DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN
| | | |MATERIA DI ORDINAMENTI
3361|LEGGE |436|27/10/1995|FINANZIARI E CONTABILI.

| | | |PROROGA DEL TERMINE PER LA
| | | |CONCLUSIONE DEI LAVORI DELLA
| | | |COMMISSIONE PARLAMENTARE DI
| | | |INCHIESTA SULL'ATTUAZIONE
| | | |DELLA POLITICA DI
| | | |COOPERAZIONE CON I PAESI IN

3362	LEGGE	465	06/11/1995	VIA DI SVILUPPO.
				PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1992, N. 499, PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL TERRORISMO IN ITALIA E SULLE CAUSE DELLA MANCATA INDIVIDUAZIONE DEI
3363	LEGGE	538	19/12/1995	RESPONSABILI DELLE STRAGI.
				BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 1996 E BILANCIO PLURIENNALE
3364	LEGGE	551	28/12/1995	PER IL TRIENNIO 1996 - 1998.
				PROROGA DEL TERMINE PER L'ESERCIZIO DELLA DELEGA IN MATERIA DI ADEGUAMENTO ALLE PRESCRIZIONI DELL'ACCORDO URUGUAY ROUND SUI DIRITTI DI
3365	LEGGE	73	22/02/1996	PROPRIETA' INTELLETTUALE.
				CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 12 GENNAIO 1996, N. 13, RECANTE INTERVENTI STRAORDINARI NELLE CITTA' DI TORINO E FIRENZE PER ESIGENZE CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DELLA CONFERENZA INTERGOVERNATIVA DEI PAESI DELL'UNIONE EUROPEA E DEL
3366	LEGGE	96	28/02/1996	CONSIGLIO EUROPEO.
				CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 17 MAGGIO 1996, N. 275, RECANTE MODALITA' PER L'EROGAZIONE DI UNA ANTICIPAZIONE SUI CONTRIBUTI PER IL RIMBORSO DELLE SPESE ELETTORALI PER LE ELEZIONI DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
3367	LEGGE	369	08/07/1996	DEL 21 APRILE 1996.
				CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 10 MAGGIO 1996, N. 254, RECANTE DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI APPLICAZIONE STABILITO DALL'ARTICOLO 57, COMMA 6, DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 FEBBRAIO 1993, N. 29, E SUCCESSIVE MODIFICHE IN MATERIA DI ATTRIBUZIONE TEMPORANEA DI MANSIONI

3368	LEGG	365	11/07/1996	SUPERIORI.
				CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L.
				11 GIUGNO 1996, N. 314,
				RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI
				IN MATERIA DI AMMISSIONE DI
				LAUREATI IN MEDICINA E
				CHIRURGIA ALLE SCUOLE DI
3369	LEGG	403	30/07/1996	SPECIALIZZAZIONE
				CONVERSIONE IN LEGGE, CON
				MODIFICAZIONI, DEL
				DECRETO-LEGGE 10 MARZO 1997,
				N. 49, RECANTE DISPOSIZIONI
				URGENTI PER ASSICURARE
				L'OPERATIVITA' DEL CONSIGLIO
				UNIVERSITARIO NAZIONALE E DEL
				CONSIGLIO NAZIONALE DELLA
3370	LEGG	121	09/05/1997	SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA

AGGIORNAMENTO (11)

Il D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni con L. 18 febbraio 2009, n. 9, ha erroneamente disposto (con l'art. 3, comma 1) che sono soppresse dall'Allegato A annesso al decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le seguenti disposizioni:

"700 15 LEGGE 458 18/06/1939 CONVERSIONE..."
 "1906 36 LEGGE 137 15/02/1963 MODIFICA..."

Allegato B

- art. 3, commi 143 e 165, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
- art. 18 della legge 9 marzo 1989, n. 88;
- l'ultimo periodo dell'art. 79, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
- art. 2, comma 1 quater del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49;
- Art. 8, comma 3, della legge 16 marzo 2001, n. 88;
- Art. 1, commi 236 e 406, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- Art. 39 - vicies semel, comma 42 del decreto-legge 30 dicembre 2005,- n. 273, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51;
- le parole da " e relative contrattazioni collettive" fino alla fine del periodo dell'art. 7, comma 1, della legge 14 ottobre 1999, n. 362;
- la lettera b) dell'art. 263, comma 1, del D.P.R. 16 ottobre 1992, n. 495;
- le parole da "e del 50 per cento" fino alla fine del periodo del comma 5 dell'art. 24, della legge 14 giugno 1989, n. 234
- art. 5, comma 2, della legge 23 marzo 2001, n. 93;
- art. 1 della legge 31 luglio 2002, n. 179;
- art. 6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366;
- Art. 1, commi 550, 551, 553 e 567 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- art.4 comma 11 del decreto-legge 31 gennaio 2008, n.8, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45;;
- art. 3, comma 148 legge 24 dicembre 2007, n.244.